

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 829

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

21/04/2024 - 06:18

Indice

1. DDL S. 829 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 829	4
1.2.2. Testo approvato 829 (Bozza provvisoria)	143
1.2.3. Testo 1	178
1.3. Trattazione in Commissione	371
1.3.1. Sedute	372
1.3.2. Resoconti sommari	373
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	374
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023	375
1.3.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) ..	382
1.3.2.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (ant.) del 02/08/2023	383
1.3.2.2.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 02/08/2023	397
1.4. Trattazione in consultiva	504
1.4.1. Sedute	505
1.4.2. Resoconti sommari	506
1.4.2.1. 2 ^a (Giustizia)	507
1.4.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023	508
1.4.2.2. 3 ^a (Affari esteri e difesa)	515
1.4.2.2.1. 3 ^a (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 43 (pom.) del 02/08/2023	516
1.4.2.3. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea)	520
1.4.2.3.1. 4 ^a (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 02/08/2023	521
1.4.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	527
1.4.2.4.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 110 (pom.) del 02/08/2023	528
1.4.2.5. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	536
1.4.2.5.1. 7 ^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 54 (pom.) del 01/08/2023	537
1.4.2.6. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)	550
1.4.2.6.1. 7 ^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 55 (pom.) del 02/08/2023	551
1.4.2.7. 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) ..	564

1.4.2.7.1. 8ª(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 57 (pom.) del 02/08/2023	565
1.4.2.8. 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)	569
1.4.2.8.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023	570
1.4.2.9. Comitato per la legislazione	574
1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 22 (ant.) del 02/08/2023	575
1.5. Trattazione in Assemblea	580
1.5.1. Sedute	581
1.5.2. Resoconti stenografici	582
1.5.2.1. Seduta n. 96 del 03/08/2023	583

1. DDL S. 829 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 829

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 829

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro per la pubblica amministrazione (ZANGRILLO)** dal **Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)** dal **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)** dal **Ministro della giustizia (NORDIO)** dal **Ministro della difesa (CROSETTO)** dal **Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)** dal **Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)** dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)** dal **Ministro dell'istruzione e del merito (VALDITARA)** dal **Ministro dell'università e della ricerca (BERNINI)** dal **Ministro della cultura (SANGIULIANO)** dal **Ministro della salute (SCHILLACI)** dal **Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)** dal **Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)** e dal **Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)**

(V. Stampato Camera n. 1239)

approvato dalla Camera dei deputati il 31 luglio 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 31 luglio 2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « per le politiche della famiglia » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella

pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-*ter*. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa" »;

al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, le parole: « fino a un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « del numero massimo », dopo le parole: « del medesimo Dipartimento » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « delle professionalità necessitate » sono sostituite dalle seguenti: « del personale delle professionalità necessarie »;

al comma 3, capoverso 801-bis, le parole: « di cui al comma 797, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 797 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico" »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-*bis*. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-*ter*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: "e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 336, le parole: "e i fondi" sono sostituite dalle seguenti: ", i fondi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro";

c) al comma 337, le parole: "e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù".

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *5-ter*, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 »; *alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (*Disposizioni di interpretazione autentica*) - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione.

Art. 1-ter. - (*Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali*) - 1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della *performance* e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

- a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
- b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;
- c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:

- a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
- b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
- c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
- d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per

l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 5-bis. - (*Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari*) - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi";

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: "nell'ambito degli stanziamenti" fino a: "lo svolgimento dei corsi" sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

Art. 1-*quater*. - (*Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise*) - 1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità

di personale di sorveglianza, area assistenti ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa »;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023" ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « recante regolamento di organizzazione del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , di seguito "INAPP" » *sono sostituite dalle seguenti:* « (INAPP) »;

al quarto periodo, le parole: « è disciplinato » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono disciplinati » *e le parole:* « da ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'ANPAL »;

all'ottavo periodo, le parole: « in ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ANPAL »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

al comma 3, le parole: « di ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANPAL » *e le parole:* « e trasmesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « , ed è trasmesso »;

al comma 6:

alla lettera a), capoverso Art. 46, comma 2, la parola: « comunitario » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'Unione europea »;

alla lettera b), capoverso 1, la parola: « inclusi » *è sostituita dalla seguente:* « compresi »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

"b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti *internet* e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 7, le parole: « di ANPAL, di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANPAL, determinata ai sensi del » *e le parole:* « ad ANPAL Servizi S.p.a. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società ANPAL Servizi S.p.a. »;

al comma 8, la parola: « Sviluppo » *è sostituita dalle seguenti:* « La società Sviluppo »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

al comma 10, la parola: « incluso » *è sostituita dalla seguente:* « compreso »;

al comma 15, dopo le parole: « dal comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

« 16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "del personale del comparto ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (*Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare*) - 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato 'Previdenza Italia', istituito in data 21 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare";

2) al secondo periodo, le parole: "Al predetto Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";

3) al terzo periodo, le parole: "Al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";

b) al comma 5, le parole: "Per il funzionamento del Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza".

2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
- 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "si articola" sono inserite le seguenti: "in non più di quattro dipartimenti e".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera d), numero 2.2), le parole: « e ricerca tecnologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la ricerca tecnologica »;

alla lettera e), capoverso Art. 44-ter, comma 1, lettera a), le parole: « ovvero, tra gli ufficiali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero tra gli ufficiali »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa) - 1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema universitario nazionale e quello della";

2) le parole: "ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza";

b) al comma 2:

1) le parole: "8 febbraio 2013, n. 45" sono sostituite dalle seguenti: "14 dicembre 2021, n. 226";

2) le parole: "bandi annuali per corsi di dottorato" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca";

3) la parola: "frequentatori" è sostituita dalla seguente: "partecipanti";

c) al comma 5, dopo le parole: "regolamenti interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19";

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".

2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente".

Art. 4-*ter*. - (*Corsi di formazione professionale del personale militare*) - 1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

"Art. 1013-*bis*. - (*Corsi di formazione professionale*) - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti

nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo".

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*) - 1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziata per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 6:

al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (*Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica*) - 1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale" ».

All'articolo 7:

ai commi 1 e 2, le parole: « a ESACRI » sono sostituite dalle seguenti: « all'ESACRI »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « tra ESACRI » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'ESACRI

».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente" »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante 'Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale', di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)" »;

alla lettera b), le parole: « compartecipazione della spesa sanitaria, » sono sostituite dalle seguenti: « compartecipazione alla spesa sanitaria »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale) - 1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Art. 8-ter. - (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione

B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3 ».

All'articolo 9:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « iscritto ai fini » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto, ai fini »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

a) predisporre e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-*sexies*. L'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

1-*septies*. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione.

L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. - (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze*) - 1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 10:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dei professionisti, sono determinati » sono sostituite dalle seguenti: « dei professionisti sono determinati »;

al secondo periodo, le parole: « di ANSFISA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANSFISA »;

al comma 3, le parole: « provvede, senza » sono sostituite dalle seguenti: « provvede senza » e le parole: « pubblica, e nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « pubblica e nei limiti ».

All'articolo 11:

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: « controlli anche » sono sostituite dalle seguenti: « controlli, anche »;

al comma 2, le parole: « risorse umane » sono sostituite dalle seguenti: « risorse umane, strumentali e finanziarie »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto "caro materiali" » sono sostituite dalle seguenti: « per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione ».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « di personale non dirigenziale, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere, »;

al secondo periodo, dopo le parole: « è autorizzato ad assumere » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « Ai relativi oneri, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri di cui al primo periodo si provvede »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia) - 1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "sono adottati" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere del comitato scientifico,";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "nel campo della cinematografia" sono inserite le seguenti: "e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni";

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "il direttore generale," sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: ", e il direttore generale," sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220";

4) al comma 4, le parole: ", nonché i compiti del direttore generale" sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "tre dal Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "tre dal Ministro della cultura,

uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito";

2) al comma 2:

2.1) la lettera *d*) è abrogata;

2.2) alla lettera *f*), dopo le parole: "su proposta del presidente," sono inserite le seguenti: "sentito il comitato scientifico,";

2.3) alla lettera *g*), le parole: "sentito il preside" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il comitato scientifico e il preside";

2.4) alla lettera *h*), le parole: "determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura" e le parole: "le indennità" sono sostituite dalle seguenti: "concernente i compensi";

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive";

2) al comma 2, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema";

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento".

Art. 12-ter. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali) - 1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente" ».

All'articolo 13:

al comma 7, le parole: « a provvedere, con propri decreti, alle » sono sostituite dalle seguenti: « ad apportare, con propri decreti, le »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione,

un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - 1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « dal primo settembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° settembre »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020 »;

al comma 6, dopo le parole: « di cui ai commi 4 e 5 » *sono inserite le seguenti:* « nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 »;

al comma 9 sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dal comma 6, »;

al comma 10, le parole: « euro per l'anno 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2023 ».

All'articolo 15:

al comma 2:

alla lettera c), le parole: « contenente il numero » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella quale sono riportati il numero »;

alla lettera d), capoverso 8-bis:

al primo periodo, le parole: « non risultano rispettate » *sono sostituite dalle seguenti:* « risulti che non sono state rispettate » *e dopo le parole:* « comma 6 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 1-ter » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Disposizioni riguardanti i magistrati onorari) - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116".

2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « dopo le parole "a carico dalla Scuola" sono aggiunte le seguenti: "e, » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "è a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "è a carico della Scuola e, », *dopo le parole:* « da corrisondersi mensilmente » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « assegnato alla Scuola superiore della magistratura » *sono sostituite dalle seguenti:* « assegnate alla Scuola" »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « per l'anno 2023 e a regime » *sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno 2023, »;

al comma 3, le parole : « riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 » *sono sostituite dalle seguenti:* « riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) - 1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012 ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « All'articolo 94, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 94 del », *le parole:* « Per le impugnazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2. Per le impugnazioni » *e dopo le parole:* « dell'articolo 87 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 18:

al comma 2:

alla lettera a), numero 2.3, la parola: « soppressa » *è sostituita dalla seguente:* « abrogata »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, la parola: « , telematicamente, » *è sostituita dalle seguenti:* « per via telematica » *e, al secondo periodo, le parole:* « Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

alla lettera c):

al numero 1), capoverso 2, le parole: « di cui uno titolare » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui due titolari »;

al numero 3), capoverso 8, le parole: « se istituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « , se istituite, »;

al comma 3, dopo le parole: « del presente articolo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , », *le parole:* « Fondo per gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per interventi » *e dopo le parole:* « con modificazioni » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa) - 1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la

società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI - Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.

2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.

6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « dopo le parole "ISPRA," sono inserite le seguenti: "nonché di Unioncamere » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "di ISPRA," sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) »;

alla lettera b), capoverso 7-bis, secondo periodo, le parole: « da ISPRA », « da ENAC » e « da

Unioncamere » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dall'ISPRA », « dall'ENAC » e « dall'Unioncamere »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dieci".

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e la transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "e la sicurezza energetica" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

« Art. 19-bis. - (Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali) - 1.

All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444".

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

Art. 19-ter. - (Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) - 1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la

contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19-quater. - (Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC) - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), capoverso b), le parole: « sulla disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « nella disciplina »;

al numero 3), le parole: « fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria » sono sostituite dalle seguenti: « , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, »;

alla lettera b), la parola: « abrogato » è sostituita dalla seguente: « soppresso »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « dei target » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi

»;

al comma 3:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: "senza che, in generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito" »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2" »;

alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) al comma 2, le parole: "della riserva di posti stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "della riserva di posti e con le modalità stabilite" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento".

3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza

dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-*bis*, l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « ed ATA » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e ausiliario », le parole: « del target » sono sostituite dalle seguenti: « dell'obiettivo » e le parole: « nelle tempistiche stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « nei termini stabiliti »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-*bis* del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

6-*ter*. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-quinquies:

1) alla lettera *a)*, le parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato" sono soppresse;

2) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato";

b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:

11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011".

6-*quater*. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-*quinquies*. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto";

b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del *budget* assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso" ».

All'articolo 21:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « In ragione » fino a: « periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, » sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 1.571.133 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 1.783.937 » è inserita la seguente: « annui »;

al terzo periodo, le parole: « dei posti di dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti: « dei posti dirigenziali »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 2, 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 3 », le parole: « cui si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede » e dopo la parola: « iscritto » sono inserite le seguenti: « , ai fini del bilancio triennale 2023-2025, »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i

dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-*quater*. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-*ter*, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-*ter* del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-*bis*, lettera *f*-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-*ter*, gli *standard* tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-*sexies*. Le attività previste dai commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-*septies*. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

4-*octies*. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-*novies*. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: ", nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario," ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« Art. 22-*bis*. - (*Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze*) - 1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge

16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: ", per il triennio 2022-2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2026" ».

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « della pubblica sicurezza cui è preposto » sono sostituite dalle seguenti: « della pubblica sicurezza, cui è preposto »;

al comma 2, le parole: « ai summenzionati compiti » sono sostituite dalle seguenti: « ai compiti indicati al medesimo comma 1 »;

al comma 4, le parole: « di Ispettorato della » sono sostituite dalle seguenti: « di ispettorato della »;

al comma 5, le parole: « Con regolamento di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo » e le parole: « al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , e comunque non superiore al » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non eccedente il »;

al terzo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto »;

al comma 4, dopo le parole: « la spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano";

b) al comma 1-ter, le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri ».

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 ».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo »;

al comma 3, la parola: « annui » è sostituita dalle seguenti: « euro annui »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « ai comma » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi » e le parole: « a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024 »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" »;

alla rubrica, la parola: « Nazionale » è sostituita dalla seguente: « nazionale ».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. - (Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive) - 1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" ».

All'articolo 28:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: "dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale" »;

alla lettera a), dopo le parole: « dei predetti tirocinanti » sono aggiunte le seguenti: « . Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 3, comma 5-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni" »;

alla lettera b):

al numero 2), dopo le parole: « al comma 2, » *sono inserite le seguenti:* « le parole: "aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia" e »;

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-*bis* e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 20, comma 3-*undecies*, dopo le parole: "interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-*ter*. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "15.000" è sostituita dalla seguente: "25.000" »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

alla rubrica, le parole: « n. 44 recante disposizioni urgenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 44, e altre disposizioni ».

Nel capo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 28-*bis*. - (*Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo*) - 1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche

amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Art. 28-ter. - (*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: "i bandi" sono inserite le seguenti: ", che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,";
- b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa";
- c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma".

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Art. 28-quater. - (*Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*) - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2020 al 2025";
- b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della

disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

Art. 28-quinquies. - (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico) - 1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata "Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

- a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
- b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);
- c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del

2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 28-sexies. - (Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna) - 1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale *pro capite* è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Art. 28-septies. - (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero) -

1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.

2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 29:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « All'articolo 2, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 2 del »;

alla lettera b), capoverso 2:

alla lettera a), la parola: « eradicative » è sostituita dalle seguenti: « dell'eradicamento » e le parole: « ed il » sono sostituite dalle seguenti: « e per il »;

alla lettera b), le parole: « con tempistica, » sono sostituite dalle seguenti: « comprendente l'indicazione dei tempi e degli » e le parole: « sentita ISPRA, » sono sostituite dalle seguenti: « sentito l'ISPRA, di »;

alla lettera g), le parole: « utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8" »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo";

b) alla rubrica, dopo le parole: "settore suinicolo" sono aggiunte le seguenti: "e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio" »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto della ».

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

- c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
- e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
- g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;
- b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-*bis* è abrogata;
- c) le parole: "Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse;
- d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato" ».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole: "delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe dovute al Ministero della salute" e le parole da: ", tenuto conto" fino alla fine del comma sono soppresse;
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-*bis*. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto";
- c) al comma 6, le parole: "ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN" sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5".

3-*ter*. All'onere derivante dal comma 3-*bis*, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo la parola: « (SIAN) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla rubrica, la parola: « Implementazione » è sostituita dalla seguente: « Completamento ».

Nel capo II, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

« Art. 32-bis. - (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre) - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 33:

al comma 1, alinea, le parole: « sul reddito » sono sostituite dalle seguenti: « sui redditi »;

al comma 3, le parole: « 2026, di » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e di »;

al comma 4, la parola: « 2026, » è sostituita dalle seguenti: « 2026 e », le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2024 » e le parole: « fondo per le esigenze indifferibili » sono sostituite dalla seguente: « Fondo ».

All'articolo 34:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « associate, adeguano » sono sostituite dalle seguenti: « associate adeguano »;

al quarto periodo, le parole: « In difetto » sono sostituite dalle seguenti: « In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine »;

al quinto periodo, le parole: « vi provvede » sono sostituite dalle seguenti: « provvede all'adeguamento »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

al comma 2, le parole: « e contributi riferiti ai rapporti di lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro. ».

All'articolo 35:

alla rubrica, le parole: « in materia razionalizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « in materia di razionalizzazione ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (*Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica*) - 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

All'articolo 37:

al comma 1, lettera a), le parole: « per contrastare l'aumento » *sono sostituite dalle seguenti:* « per contrastare gli effetti dell'aumento »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « fino a un massimo di » *sono sostituite dalle seguenti:* « non superiori a »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « Fondo per gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per interventi » *e dopo le parole:* « con modificazioni » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « al comma 2, » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 2 »;

alla rubrica, le parole: « Giochi di "Milano-Cortina 2026" » *sono sostituite dalle seguenti:* « XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026" ».

All'articolo 39:

al comma 1, primo periodo, le parole: « ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « procedere a procedure selettive » *sono sostituite dalle seguenti:* « indire procedure selettive ».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (*Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche*) - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";

c) al terzo periodo, le parole: "in numero comunque non superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore";

- d) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ne riferisce all'autorità vigilante";
e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo".

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dalla data della nomina" sono aggiunte le seguenti: "e ne riferisce all'autorità vigilante";

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo" ».

All'articolo 40:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, » e le parole: « dopo le parole: "Ministro per gli affari europei," sono inserite le seguenti: "del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e del Ministro per gli affari europei," sono sostituite dalle seguenti: ", del Ministro per gli affari europei e del Ministro ».

All'articolo 41:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « 1° luglio 2023, » è inserita la seguente: « anche » e le parole: « praticanti discipline sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica »;

al secondo periodo, le parole: « e le discipline sportive associate » sono sostituite dalle seguenti: « e delle discipline sportive associate » e le parole: « gli eventuali premi » sono sostituite dalle seguenti: « i premi ».

All'articolo 42:

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « per occupazione ».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, primo periodo, la parola: « determinati » è sostituita dalla seguente: « derivanti » e le parole: « di euro » sono sostituite dalla seguente: « euro »;

al comma 4, capoverso 427-ter, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo » e le parole: « dall'articolo 1, commi da 420 a 443. » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi da 420 a 443 del presente articolo »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di

26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio ».

*Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno
2023.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

**Disposizioni urgenti in materia di
organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della
Chiesa cattolica per l'anno 2025.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
definire misure volte a garantire il rafforzamento
della capacità amministrativa e dell'organizzazione
delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di
definire misure per il potenziamento di interventi
nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del
lavoro, nonché misure per l'organizzazione del
Giubileo della Chiesa Cattolica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 giugno 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri per la pubblica
amministrazione, per lo sport e i giovani,
dell'interno, della giustizia, della difesa,
dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste, del
lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del
merito, dell'università e della ricerca, della cultura,
della salute, del turismo, dell'ambiente e della
sicurezza energetica e delle infrastrutture e dei

trasporti;

emana
il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.

*(Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri)*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.

*(Disposizioni riguardanti la Presidenza del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale)*

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia **della Presidenza del Consiglio dei ministri**, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, **convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione

dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi fino a un massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessitate, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente: « 801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma

2. *Identico:*

« 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi **del numero** massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione **del personale** delle professionalità **necessarie**, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3. *Identico:*

« 801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma

797, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRN Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 ottobre 2023 ». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRN Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

4. *Identico.*

4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico ».

5. *Identico.*

5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: « e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro »

sono sostituite dalle seguenti: « , dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 336, le parole: « e i fondi » sono sostituite dalle seguenti: « , i fondi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro »;

c) al comma 337, le parole: « e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù ».

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Articolo 1-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione.

Articolo 1-ter.
(Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della *performance* e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche

amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;

c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:

a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai

sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;

d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24

settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.

545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 5-bis. - (*Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari*) - 1. Il Consiglio di

presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e

dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis,

comma 1, mediante la frequenza di corsi

periodici di carattere teorico-pratico

organizzati e gestiti sulla base di apposita

convenzione, prioritariamente, dalla Scuola

nazionale dell'amministrazione con modalità

separate e corsi distinti rispetto ai corsi di

formazione destinati all'amministrazione

finanziaria o, subordinatamente, dalle

università accreditate ai sensi del decreto

legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per

la formazione di cui al primo periodo si

provvede nell'ambito degli stanziamenti

annuali dell'apposita voce di bilancio in favore

dello stesso Consiglio e sulla base di un

programma di formazione annuale, comunicato

al Ministero dell'economia e delle finanze entro

il mese di luglio dell'anno precedente lo

svolgimento dei corsi medesimi »;

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole

da: « nell'ambito degli stanziamenti » fino a: «

lo svolgimento dei corsi » sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si

applicano, previa definizione in via

convenzionale delle relative modalità di

attuazione, anche all'Agenzia del demanio e

all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si

provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti

di bilancio della SNA per la parte

corrispondente alla componente formativa di

natura tributaria già ordinariamente svolta

dalla medesima Scuola e, per il residuo,

secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con

gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti

in favore dei quali è svolta l'offerta formativa.

Agli oneri per le attività di predisposizione e di

gestione dello specifico corso-concorso si

provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti

di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

Articolo 1-quater.

(Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)

1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti.

Articolo 2.

(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.****

2. *Soppresso*

Articolo 2.

(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, **nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalità da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianità di servizio.**

2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2023 ».

Articolo 3.

(Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante regolamento di organizzazione del Ministero, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e,

Articolo 3.

(Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante **il** regolamento di organizzazione del **medesimo** Ministero, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5,

conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, di seguito « INAPP ». Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 è disciplinato il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali da ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro

del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 **sono disciplinati** il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali **dall'**ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca in ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

3. Il bilancio di chiusura di ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL e trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi

Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca **nell'ANPAL** a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il bilancio di chiusura **dell'ANPAL** è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL, **ed è** trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Art. 46 - (*Aree funzionali*). - *1.* Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio comunitario o a questo complementari. »;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello

6. *Identico:*

a) *identico:*

« Art. 46 - (*Aree funzionali*). - *1. Identico.*

2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio **dell'Unione europea** o a questo complementari. »;

b) *identico:*

« *1.* Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello

dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ».

dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi **compresi** i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ».

6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente: « *b-ter*) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti *internet* e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a

819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. A decorrere dalla data di soppressione di ANPAL, di cui al comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di « Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. » e tutte le disposizioni normative riferite ad ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.

8. Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono proposti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e approvati, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, incluso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.

7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL, **determinata ai sensi del** comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di « Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. » e tutte le disposizioni normative riferite **alla società** ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.

8. **La società** Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.** Gli indirizzi di carattere generale sono **definiti e approvati** dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, **previa intesa in sede di** Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.**

10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, **compreso** il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. *Identico.*

12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

12. *Identico.*

13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. *Identico.*

14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « e dell'ANPAL » e le parole: « , sentita l'ANPAL » sono soppresse.

14. *Identico.*

15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale. ».

15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 **del presente articolo** e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale. ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante « Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato », incompatibili con il medesimo provvedimento.

16. *Identico.*

16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « del personale del comparto ministeri » sono sostituite dalle seguenti: « del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale

politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023 ».

Articolo 3-bis.

(Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare »;

2) al secondo periodo, le parole: « Al predetto Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « All'Assoprevidenza »;

3) al terzo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: «

All'Assoprevidenza »;

b) al comma 5, le parole: « Per il funzionamento del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza ».

2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza-Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente

articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo. Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: « si articola » sono inserite le seguenti: « in non più di quattro dipartimenti e ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. *Identico:*

a) *identica;*

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo, titolo III, capo II:

1) all'articolo 16, comma 2, le parole: « articolata in » sono sostituite dalle seguenti: « articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle » e le parole: « e gli uffici centrali sono disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « e negli uffici centrali, è disciplinata »;

b) al libro primo, titolo III, capo III:

1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; »;

2) all'articolo 28:

2.1) al comma 1, dopo le parole: « il Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti, »;

2.2) al comma 2, dopo le parole: « limitatamente ai compiti militari dell'Arma, » sono inserite le seguenti: « per il Direttore nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: « e direzioni del Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « coordinate dal Segretario generale

e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti »;

c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Art. 40 - (*Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti*)-1. Il

Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.

»;

3) all'articolo 41:

3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «

Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2) al comma 1:

3.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: «

Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2.2) alla lettera *b*), le parole: « e tecnico-amministrativa della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma »;

3.2.3) la lettera *c*) è abrogata;

3.2.4) alla lettera *d*), le parole: « nell'area tecnico-amministrativa e » sono soppresse e le parole: « Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

3.3) al comma 2, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: «

Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 42:

4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2) al comma 1:

4.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: «

Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2.2) alla lettera *a*), dopo le parole: « i direttori generali del Ministero » sono inserite le seguenti: « facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti »;

4.2.3) la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; »;

4.2.4) alla lettera *c*) le parole: « del Segretariato generale della difesa, disciplinato », sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata »;

d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: « Direzione nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 43:

2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Competenze della Direzione nazionale degli armamenti »;

2.2) al comma 1, le parole: « il Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « l'innovazione e ricerca tecnologica »;

2.3) al comma 2, le parole: « del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli

d) *identico*:

1) *identico*;

2) *identico*:

2.1) *identico*;

2.2) al comma 1, le parole: « il Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « l'innovazione e la ricerca tecnologica »;

2.3) *identico*;

« armamenti » e le parole: « dall'articolo 106 del »
sono sostituite dalla seguente: « dal »;

3) all'articolo 44, comma 1, le parole: « il
Segretariato generale della Difesa » sono sostituite
dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli
armamenti »;

e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la
sezione II è inserita la seguente:

« Sezione II-bis

SEGREARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 44-bis - (Configurazione della carica di

Segretario generale della difesa)-1. Il Segretario
generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di
prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero
della difesa o delle altre amministrazioni dello
Stato o anche tra personale estraneo alle stesse,
ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con
il grado di generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore
nazionale degli armamenti riveste la qualifica
dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo
19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa,
sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende
direttamente dal Ministro della difesa e,
limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal
Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di
assenza, impedimento o vacanza della carica è
sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale
della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter - (Organi di supporto del Segretario

generale della difesa) - 1. Il Segretario generale
della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si
avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i
dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa o delle altre
amministrazioni dello Stato, se il Segretario
generale è un generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli
ufficiali in servizio permanente con il grado di
generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario
generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il
Vice segretario generale è nominato su proposta
del Ministro della difesa, sentito il Segretario
generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto

3) *identico*;

e) *identico*:

« Sezione II-bis

SEGREARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 44-bis - (Configurazione della carica di
Segretario generale della difesa)-*Identico*.

Art. 44-ter - (Organi di supporto del Segretario
generale della difesa) - 1. *Identico*:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i
dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei
dirigenti del Ministero della difesa o delle altre
amministrazioni dello Stato, se il Segretario
generale è un generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli
ufficiali in servizio permanente con il grado di
generale di corpo d'armata, o grado
corrispondente, delle Forze armate, se il
Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale
civile. Il Vice segretario generale è nominato su
proposta del Ministro della difesa, sentito il
Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del

- legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b)* del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento. »;
- f)* al libro primo, titolo III, capo V:
- 1) all'articolo 47:
- 1.1) al comma 1, lettera *b)*, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;
- 1.2) al comma 3, le parole: « dal Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;
- 2) all'articolo 50, comma 1, le parole: « , nominato con decreto del Ministro della difesa, » sono soppresse;
- g)* al libro primo, titolo III, capo VI:
- 1) all'articolo 54, comma 2, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;
- 2) all'articolo 57, comma 4, lettera *c)*, numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;
- h)* al libro secondo:
- 1) all'articolo 282, comma 3, lettera *a)* le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;
- 2) all'articolo 306:
- 2.1) al comma 4, le parole: « la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio centrale competente »;
- 2.2) al comma 5-*bis*, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;
- 3) all'articolo 307, comma 10, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;
- 4) all'articolo 324, comma 10, le parole: « alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale competente »;
- 5) all'articolo 357, comma 1, le parole: « segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « direttore dell'Ufficio centrale competente »;
- i)* al libro terzo:
- 1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: « Segretariato generale della difesa » sono inserite le

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

*b) identica »;**f) identica;**g) identica;**h) identica;**i) identica;*

seguenti: « e alla Direzione nazionale degli armamenti »;

l) al libro quarto:

l) identica;

1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: « e, per quanto di interesse, » sono inserite le seguenti:

« il Direttore nazionale degli armamenti e »;

2) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: « della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente »;

3) all'articolo 909, comma 2, lettera *c*), dopo le parole: « Segretario generale » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 1041:

4.1) al comma 1, le parole: « partecipa, quale componente, » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, »;

4.2) al comma 2:

4.2.1) all'alea, le parole: « Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

4.2.2) alla lettera *a*), le parole: « il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

5) all'articolo 1094:

5.1) al comma 2-*bis*, le parole: « e Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti »;

5.2) al comma 3, le parole: « e il Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti »;

6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale; »;

7) all'articolo 1380, comma 3, lettera *d*), dopo le parole: « Segretario generale, » sono inserite le seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti, »;

8) all'articolo 1473, comma 1:

8.1) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

« *e-bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; »;

8.2) alla lettera *f*), le parole: « ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « , *e*) ed *e-bis*) »;

m) al libro nono:

m) *identica*.

1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: « del Segretariato generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, »;

2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 2259-*ter*:

3.1) al comma 2, le parole: « per l'area » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree »;

3.2) al comma 3, dopo le parole: « del Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « del Direttore nazionale degli armamenti, ».

2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.

2. *Identico*.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

3. *Identico*.

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « mondo accademico nazionale e » sono sostituite dalle seguenti: « il sistema universitario nazionale e quello della »;

2) le parole: « ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza »;

b) al comma 2:

1) le parole: « 8 febbraio 2013, n. 45 » sono sostituite dalle seguenti: « 14 dicembre 2021, n. 226 »;

2) le parole « bandi annuali per corsi di dottorato » sono sostituite dalle seguenti: « annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca »;

3) la parola: « frequentatori » è sostituita dalla seguente: « partecipanti »;

c) al comma 5, dopo le parole: « regolamenti interni » sono aggiunte le seguenti: « , la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 »;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010 »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente: « 7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle

strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca ».
2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« *1-ter.* Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente ».

Articolo 4-ter.

(Corsi di formazione professionale del personale militare)

1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« *Art. 1013-bis. - (Corsi di formazione professionale) - 1.* Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4) ».

Articolo 5.

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

Identico.

Articolo 5.

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. ».

Articolo 5-bis.

(Misure urgenti in materia di alta formazione)

artistica, musicale e coreutica)

1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023.

Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta-Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziata per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 6.

(Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)

1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla

Articolo 6.

(Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)

1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla

normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.**

Articolo 7.

(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI.
2. Le attività e le passività trasferite a ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data

normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6-bis.

(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « **7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale** ».

Articolo 7.

(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, **all'ESACRI.**
2. Le attività e le passività trasferite **all'ESACRI** devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data

indicata nel comma 1.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)

1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

indicata nel comma 1.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)

1. *Identico:*

a) al primo periodo, dopo le parole: « da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e **dopo le parole: « di monitoraggio delle azioni poste in essere » sono aggiunte le seguenti: « , secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente »;** a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della

salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR) »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. ».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. ».

2. *Identico.*

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al

termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Articolo 8-ter.

(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

cui al comma 3.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

a) predisporre e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-*quater*. 1-*quater*. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-*ter*, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024. 1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 1-*sexies*. L'Osservatorio di cui al comma 1-*bis* si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente. 1-*septies*. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Identico.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del

decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, può essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica di ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto "caro materiali")

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli anche a campione. »;

b) al comma 6-*quater*, dopo le parole « limite di spesa » sono aggiunte le seguenti: « e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei

2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica dell'ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)

1. *Identico:*

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. »;

b) al comma 6-*quater*, dopo le parole « limite di spesa » sono aggiunte le seguenti: « e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti svolge controlli anche a campione ».

2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

trasporti svolge controlli, anche a campione ».

2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane, **strumentali e finanziarie** disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, **nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere**, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. **Agli oneri di cui al primo periodo** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12-bis.

(Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)

1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « sono adottati » sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere del comitato scientifico, »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « nel campo della cinematografia » sono inserite le seguenti: « e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle

innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « il direttore generale, » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: « , e il direttore generale, » sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220 »;

4) al comma 4, le parole: « , nonché i compiti del direttore generale » sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sei » e le parole: « tre dal Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera d) è abrogata;

2.2) alla lettera f), dopo le parole: « su proposta del presidente, » sono inserite le seguenti: « sentito il comitato scientifico, »;

2.3) alla lettera g), le parole: « sentito il preside » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il comitato scientifico e il preside »;

2.4) alla lettera h), le parole: « determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura » e le parole: « le indennità » sono sostituite dalle seguenti: «

concernente i compensi »;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive »;

2) al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

« *c-bis)* alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2 »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema »;

f) l'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

« *1.* Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento ».

Articolo 12-ter.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali)

1. Al comma *2-bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali,

in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente
».

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « per titoli e prova scritta » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , in deroga all'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ».

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

4. *Identico.*

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale

5. *Identico.*

a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

6. *Identico.*

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato **ad apportare**, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza.
Articolo 13-bis.

(Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia)

1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegato al regolamento di organizzazione del

Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Articolo 14.

(Amministrazione penitenziaria)

1. A decorrere dal primo settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

- a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;
- b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;
- c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;
- d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.

2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti

Articolo 14.

(Amministrazione penitenziaria)

1. A decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti

facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.

5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro

facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, **pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 **nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8** è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di

3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.

7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.

10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 euro per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le

euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.

10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. *Identico.*

dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « nei » è sostituita dalla seguente: « almeno » e le parole « antecedenti l' » sono sostituite dalle seguenti: « prima dell' »;

b) al comma 1-bis, dopo la parola: « conseguito » è inserita la seguente: « almeno »;

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: « 1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente. »

d) al comma 2, dopo le parole: « componenti della commissione » sono inserite le seguenti: « o di supplenti »;

e) al comma 3, dopo le parole: « elaborati scritti; » sono inserite le seguenti: « nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico. » e le parole « i criteri per la valutazione delle prove orali » sono sostituite dalle seguenti « I criteri per la valutazione delle prove orali »;

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

1. *Identico.*

f) al comma 4, dopo le parole: « altri componenti » sono inserite le seguenti: « , effettivi o supplenti, »;
g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
« 6-bis. Nel caso di cui al comma 1-*quater* il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « otto »;

b) al comma 2, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva contenente il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto. »;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
« 8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 non risultano rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6 oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-*ter* che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati. »

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

2. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva **nella quale sono riportati** il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto. »;

d) *identico:*

« 8-bis. Qualora dalla relazione di cui al comma 8 **risultati che non sono state** rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-bis, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-*ter*, che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati. »

3. *Identico.*

relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15-bis.

(Disposizioni riguardanti i magistrati onorari)

1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ».

2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 16.

(Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dopo le parole « a carico dalla Scuola » sono aggiunte le seguenti: « e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della *performance* individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnato alla Scuola **Superiore della Magistratura**.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 per l'anno 2023 e a regime cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

Articolo 16.

(Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « è a carico dalla Scuola » sono **sostituite dalle** seguenti: « **è a carico della Scuola** e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della *performance* individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale **assegnate** alla Scuola ».

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 **annui a decorrere dall'anno 2023**, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Articolo 17.

(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

1. All'articolo 94, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: « Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. ».

Articolo 18.

(Misure in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da « , e 68 unità » a « del presente articolo. » sono sostituite dalle seguenti: «

. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità. ».

2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3 le parole: « di diritto processuale tributario » sono sostituite dalle seguenti: «

spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Articolo 16-bis.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 17.

(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2 . Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. ».

Articolo 18.

(Misure in materia di giustizia tributaria)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria »;

2) al comma 4:

2.1 nella lettera c), dopo la parola: « penale » è aggiunta la seguente: « tributario »;

2.2 nella lettera e) le parole: « e fallimentare » sono soppresse;

2.3 la lettera g) è soppressa;

b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata, telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. »;

c) all'articolo 4-quater:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario,

2) *identico*:

2.1 *identico*;

2.2 *identico*;

2.3 la lettera g) è **abrogata**;

b) *identico*:

« 2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata **per via telematica** al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. »;

c) *identico*:

1) *identico*:

« 2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui **due titolari** dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario,

ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:
« 7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. »;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:
« 8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. »;

d) all'articolo 4-*quinquies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Nomina e tirocinio del magistrato tributario »;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:
« 01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza,

ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. »;

2) *identico*;

3) *identico*:

« 8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. »;

d) *identica*.

entro il giorno di svolgimento della prova orale. ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per **gli** interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 18-bis.

(Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI - Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.

2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della

Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.

6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di Comitato ETS -
Emission Trading System)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno
2020, n. 47, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole « relativi agli
impianti fissi e al trasporto aereo » sono soppresse
e le parole « una Segreteria tecnica composta da
cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa
Direzione, uno dei quali con funzioni di
coordinatore » sono sostituite dalle seguenti: « la
Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;

2) al secondo periodo, dopo le parole « ISPRA, »
sono inserite le seguenti: « nonché di Unioncamere
per l'implementazione informatica del Portale di
cui al comma 8, »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce,
presso la Direzione generale competente per
materia, una Segreteria tecnica composta da cinque
membri e da un coordinatore nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica. Dei cinque membri, uno è designato da
ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla
società *in house* del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica avente compiti in materia di
ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto
tra persone dotate di comprovata esperienza nel
settore ETS, è designato dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

c) al comma 12:

1) al primo periodo, dopo la parola « Comitato »

enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n.
377, con ogni conseguente effetto, se alla data
della cessione del ramo di azienda risultano
iscritti al predetto Fondo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno
2023, cui si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di conto capitale di cui
all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di strutture poste alle
dipendenze del Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica)

1. Identico:

a) identico:

1) identico;

2) al secondo periodo, le parole: « di ISPRA, »
sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione
italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (Unioncamere) per
l'implementazione informatica del Portale di cui al
comma 8, »;

b) identico:

« 7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6,
istituisce, presso la Direzione generale competente
per materia, una Segreteria tecnica composta da
cinque membri e da un coordinatore nominati con
decreto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è
designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal
GSE, uno dalla società *in house* del Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica avente
compiti in materia di ETS e uno
dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra
persone dotate di comprovata esperienza nel
settore ETS, è designato dal Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

c) identica;

sono inserite le seguenti: « e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;
2) il secondo periodo è soppresso.

1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e la transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la sicurezza energetica ».

Articolo 19-bis.

(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 ».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

Articolo 19-ter.

(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra

l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi

di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19-quater.

(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC)

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del

presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 20.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

Articolo 20.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del

1. *Identico:*

a) *identico:*

1) *identico;*

Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. »;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico; »;

3) alla lettera *d)*, dopo le parole: « nel limite dei posti messi a concorso » sono aggiunte le seguenti: « fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali »;

4) la lettera *d-bis)* è abrogata;
b) al comma 10.1 dopo le parole: « ad una o più università » sono inserite le seguenti: « o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Foromez PA » e il secondo periodo è abrogato;
c) il comma 10-ter è abrogato.

2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei *target* previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole: « senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla » sono soppresse;

2) *identico*:

« *b)* prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato **nella** disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico; »;

3) alla lettera *d)*, dopo le parole: « nel limite dei posti messi a concorso » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva, nel limite dei posti **messi a concorso**, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali »;

4) *identico*;

b) al comma 10.1 dopo le parole: « ad una o più università » sono inserite le seguenti: « o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Foromez PA » e il secondo periodo è **soppresso**;

c) *identica*.
2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento **degli obiettivi** previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. *Identico*:

a) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole **da**: « senza che, in generale » **fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti**: « . Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di **formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la**

prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto- legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito »;

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da « di cui 20 CFU/CFA » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1. »;

b) *identica*;

**b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2 »;**

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e

c) *identica*;

accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

d) all'articolo 18-*bis*:

1) al comma 4:

1.1 al primo periodo, le parole: « completano il », sono sostituite dalle seguenti: « integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del »;

1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. »;

1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-*bis*. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4. »;

e) all'articolo 22, comma 2, le parole: « successivamente all'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2024 ».

d) *identico*:

01) al comma 2, le parole: « della riserva di posti stabilita » sono sostituite dalle seguenti: « della riserva di posti e con le modalità stabilite

»;

1) *identico*;

2) *identico*;

e) *identica*.

3-*bis*. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 38 per cento »

sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento ».
3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma **4-bis**, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli **2-bis** e **2-ter** del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »;

b) dopo il comma **4-bis** è inserito il seguente: « **4-ter.** In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli **2-bis** e **2-ter** del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma **4-bis**, l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito

per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del *target* PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

6. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: « del 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento »;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « il 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento ».

per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, **amministrativo, tecnico e ausiliario** delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento **dell'obiettivo** PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali **nei termini stabiliti** dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-*bis* del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*quinquies*:

- 1) alla lettera a), le parole: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un

provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato » sono soppresse; 2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato »;

b) dopo il comma 11-*novies* sono aggiunti i seguenti:

« 11-*decies*. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-*undecies*. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 ».

6-*quater*. A decorrere dalla costituzione delle

graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto »;
b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso ».

Articolo 21.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con

Articolo 21.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e

ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti **di** dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, **cui** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 **annui** a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

3. *Identico.*

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

iscritto, **ai fini del bilancio triennale 2023-2025**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma « Famiglie e studenti », come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-*ter*, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-*ter* del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema

informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli *standard* tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-*quater* e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione e del merito, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo I della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-novies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « da 121 a 124 » sono inserite le seguenti: « , nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ».

Articolo 22.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

Identico.

Articolo 22-bis.

(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,

Articolo 23.

(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai summenzionati compiti.

3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole « dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; », sono aggiunte le seguenti: « dirigente di Ispettorato della Polizia di Stato; ».

5. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

le parole: « , per il triennio 2022-2024, » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2022 al 2026 ».

Articolo 23.

(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno, è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai compiti **indicati al medesimo comma 1.**

3. *Identico.*

4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole « dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; », sono aggiunte le seguenti: « dirigente di **ispettorato** della Polizia di Stato; ».

5. Con regolamento **adottato ai sensi dell'**articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

apportate le modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.

6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 24.

(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

».

2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, e comunque non superiore al 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici,

sono apportate le modificazioni al **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

Articolo 24.

*(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo **nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri**)*

1. *Identico.*

2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, **non eccedente il** 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici,

banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio provvedimento il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione » sono soppresse.

banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio **decreto** il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

3. *Identico.*

4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa, al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

5. *Identico.*

5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle

suddette imprese o società presenti nel territorio italiano »;
b) al comma 1-ter, le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), c) e i-bis) ».
5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai

6. *Identico.*

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Dall'attuazione del presente comma **non devono derivare** nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.

(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.

(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione **degli** incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, **lettera a)**, **numero 1)**, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, **convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.**

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 27.

(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « trecento » e le parole: « con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) al comma 2, la parola: « centosettanta » è sostituita dalla seguente: « duecentosettanta » e la parola « cento » è sostituita dalla seguente: « duecento »;

c) al comma 4-*bis*, le parole: « 2019/2021 », sono soppresse.

2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 annui a decorrere dal 2024.

4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri complessivi di cui ai comma 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

Articolo 27.

*(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia **nazionale** per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)*

1. All'articolo 113-*bis* del **codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al** decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 **euro** annui a decorrere dal 2024.

4. *Identico*.

5. Agli oneri complessivi di cui ai **commi** 2, 3 e 4, pari a euro **2.401.508 per l'anno 2023** e a euro **7.204.520** annui a decorrere **dall'anno 2024**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28.

*(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante disposizioni **urgenti** per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Articolo 27-bis.

(Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Articolo 28.

(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, **convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3-*bis*, le parole: « previo superamento di una prova selettiva, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti »;

b) all'articolo 3-*ter*:

1) al comma 1, dopo le parole: « procedure per il reclutamento » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « le modalità di cui al medesimo comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ».

0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: « dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale »;

a) all'articolo 3, comma 3-*bis*, le parole: « previo superamento di una prova selettiva, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. **Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;** **a-bis) all'articolo 3, comma 5-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni »;**

b) *identico*:

1) *identico*;

2) al comma 2, le parole: « aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane » **sono sostituite dalle seguenti: « legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia »** e dopo le parole: « le modalità di cui al medesimo comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 »;

2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-*bis*. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e

al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 »;

b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: « interesse nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali ».

1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 15.000 » è sostituita dalla seguente: « 25.000 ».

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, **convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3-*bis*, dopo le parole: « di cui al comma 2, lettera *b)*, » sono inserite le seguenti: « nonché del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, »;

b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: « primo periodo » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico, ».

a) *identica*;

b) *identica*.

Articolo 28-*bis*.

(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)

1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Articolo 28-*ter*.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-*ter*, quarto periodo, dopo le parole: « i bandi » sono inserite le seguenti: « , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, »;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa »;

c) all'articolo 35, comma 5-*ter*, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui

all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma ».

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei

titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale.

Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Articolo 28-*quater*.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2020 al 2025 »;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Articolo 28-*quinquies*.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia

di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata « Cabina di regia ». Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

- a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;**
- b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);**
- c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di**

condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28-sexies.

(Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna)

1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale *pro capite* è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 28-septies.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.

2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967,

ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AGRICOLTURA
Articolo 29.

(Misure di contrasto alla peste suina africana)

1. All'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana » sono sostituite dalle seguenti: « per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AGRICOLTURA
Articolo 29.

(Misure per il contrasto della peste suina africana)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identico*:

« 2. *Identico*:

a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale;

b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;

d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera d) *identica*;

b) secondo le modalità previste;

e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati; *identica*;

f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente; *identica*;

g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i fondi di cui al comma 2-*quinquies* del presente articolo. ».

a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità **dell'eradicamento** della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;

b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale **comprendente l'indicazione dei tempi e degli** obiettivi numerici di cattura e, **sentito l'ISPRA, di** abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*;

g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio **a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale** di cui al comma 2-*bis* del presente articolo »;

b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
« 9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.
9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al

comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8 ».

1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo »;
b) alla rubrica, dopo le parole: « settore suinicolo » sono aggiunte le seguenti: « e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio ».

Articolo 30.

(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) identica;

b) identica;

c) identica;

Articolo 30.

(Potenziamento sistemi controllo PAC 2022/2027)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi agro-alimentari:

- a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
- b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
- c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le

competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dagli organismi pagatori regionali sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. ».

2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono abrogati il comma 1 e il comma 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 e l'articolo 16.

Articolo 31.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per il

d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo **a essa** affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni **o dalle province autonome di Trento e di Bolzano** o dagli organismi pagatori **delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano** sulla base di accordi **conclusi** ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

2. **L'AGE-Control S.p.a.** procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con **lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni** di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono **apportate le seguenti modificazioni:**

a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;

c) le parole: « Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a. » sono soppresse;

d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato ».

Articolo 31.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per il

settore zootecnico)

1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Opendata*.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

settore zootecnico)

1. *Identico.*

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **conto** capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. *Identico.*

3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « delle tariffe dovute al Ministero della salute » e le parole da: « , tenuto conto » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto »;

c) al comma 6, le parole: « ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 ».

Articolo 32.

(Implementazione della carta dell'uso dei suoli)

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32.

(Completamento della carta dell'uso dei suoli)

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

2. *Identico*

3. *Identico.*

Articolo 32-bis.

(Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre)

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è

autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
SPORT

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « o a un anno per le società sportive professionistiche, » sono sostituite dalle seguenti: « o a due anni per le società sportive professionistiche, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
SPORT

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte **sui redditi**, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

2. *Identico*.

applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026, di 100.000 euro nell'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026, 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2023 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del fondo **per le esigenze indifferibili** di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate, adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In difetto, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario vi provvede entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026 e di 100.000 euro nell'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal **2024** al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In **caso di mancato adeguamento, decorso tale termine**, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario provvede **all'adeguamento** entro sessanta giorni dalla nomina. **Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività**

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e contributi riferiti ai rapporti di lavoro
Articolo 35.

(Disposizioni urgenti in materia razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

1. All'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « e dilettantistici » sono soppresse.

Articolo 36.

(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« *10-bis*. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.
Articolo 35.

(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

Identico.

Articolo 36.

(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)

Identico.

Articolo 36-bis.

(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica)

1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto

Articolo 37.

(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, » sono inserite le seguenti: « nonché per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « primo trimestre 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 ».

2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive

legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 37.

(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

1. *Identico:*

a) al primo periodo, dopo le parole: « dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, » sono inserite le seguenti: « nonché per contrastare **gli effetti** dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas »;

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive

dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per **gli** interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 38.

(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di « Milano-Cortina 2026 »)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« *2-bis.* Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi. »;

b) all'articolo 3, dopo il comma *2-quater* è inserito il seguente:

« *2-quinquies.* La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del

dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e **non superiori a** 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 38.

(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)

1. *Identico:*

a) identico:

« *2-bis.* Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi. »;

b) identica.

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-*quater*. ».

Articolo 39.

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di **Anterselva**, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, **Predazzo**, **Tesero** e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 39.

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche **indire** procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

3. *Identico.*

Articolo 39-bis.

(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo

mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi »;

c) al terzo periodo, le parole: « in numero comunque non superiore a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore »;

d) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ne riferisce all'autorità vigilante »;

e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dalla data della nomina » sono aggiunte le seguenti: « e ne riferisce all'autorità vigilante »;

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

Articolo 40.

(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e del Ministro per gli affari

Articolo 40.

(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. All'articolo 10-quater, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, dopo le parole: « Ministro per gli affari europei, » sono inserite le seguenti: « del Ministro per lo sport e i giovani, ».

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando **gli eventuali** premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 42.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal

europei, » sono **sostituite dalle** seguenti: « , **del Ministro per gli affari europei** e del Ministro per lo sport e i giovani, ».

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, **anche** al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti **che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica**, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e **delle** discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando **i** premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 42.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Capo V

DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri determinati dal comma 1, pari a 7.630.000 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis è inserito il seguente:

« 427-ter. La società « Giubileo 2025 » è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dall'articolo 1, commi da 420 a 443. ».

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Capo V

DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023, che sono assegnati alla Santa Sede.

2. *Identico.*

3. Agli oneri **derivanti** dal comma 1, pari a 7.630.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. *Identico:*

« 427-ter. La società « Giubileo 2025 » è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del **codice dei contratti pubblici, di cui al** decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati **dai** commi da 420 a 443 **del presente** articolo ».

4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234

del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2023

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

Zangrillo, *Ministro per la pubblica amministrazione.*

Abodi, *Ministro per lo sport e i giovani.*

Piantedosi, *Ministro dell'interno.*

Nordio, *Ministro della giustizia.*

Crosetto, *Ministro della difesa.*

Giorgetti, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Lollobrigida, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

Calderone, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

Valditara, *Ministro dell'istruzione e del merito.*

Bernini, *Ministro dell'università e della ricerca.*

Sangiuliano, *Ministro della cultura.*

Schillaci, *Ministro della salute.*

Garnero Santanchè, *Ministro del turismo.*

Pichetto Fratin, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.*

Salvini, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

Visto, *il Guardasigilli:* Nordio.

1.2.2. Testo approvato 829 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 829

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 agosto 2023, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « per le politiche della famiglia » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono

comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1 che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuare al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa" »;

al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, le parole: « fino a un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « del numero massimo », dopo le parole: « del medesimo Dipartimento » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « delle professionalità necessitate » sono sostituite dalle seguenti: « del personale delle professionalità necessarie »;

al comma 3, capoverso 801-bis, le parole: « di cui al comma 797, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 797 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico" »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: "e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù";

b) al comma 336, le parole: "e i fondi" sono sostituite dalle seguenti: ", i fondi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro";

c) al comma 337, le parole: "e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù".

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni di interpretazione autentica) - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel

senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione.

Art. 1-ter. - (Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali) - 1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della *performance* e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

- a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
- b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;
- c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:

- a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
- b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
- c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
- d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
- e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle

finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 5-bis. - (*Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari*) - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi";

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: "nell'ambito degli stanziamenti" fino a: "lo svolgimento dei corsi" sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

Art. 1-*quater*. - (*Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise*) - 1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di

applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa »;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023" ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « recante regolamento di organizzazione del Ministero » sono sostituite dalle seguenti: « recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , di seguito "INAPP" » sono sostituite dalle seguenti: « (INAPP) »;

al quarto periodo, le parole: « è disciplinato » sono sostituite dalle seguenti: « sono disciplinati » e le parole: « da ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « dall'ANPAL »;

all'ottavo periodo, le parole: « in ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ANPAL »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

al comma 3, le parole: « di ANPAL » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANPAL » e le parole: « e trasmesso » sono sostituite dalle seguenti: « , ed è trasmesso »;

al comma 6:

alla lettera a), capoverso Art. 46, comma 2, la parola: « comunitario » è sostituita dalle seguenti: « dell'Unione europea »;

alla lettera b), capoverso 1, la parola: « inclusi » è sostituita dalla seguente: « compresi »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime

esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti *internet* e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 7, le parole: « di ANPAL, di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANPAL, determinata ai sensi del » *e le parole:* « ad ANPAL Servizi S.p.a. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società ANPAL Servizi S.p.a. »;

al comma 8, la parola: « Sviluppo » *è sostituita dalle seguenti:* « La società Sviluppo »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

al comma 10, la parola: « incluso » *è sostituita dalla seguente:* « compreso »;

al comma 15, dopo le parole: « dal comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;

dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

« 16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "del personale del comparto ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare) - 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato 'Previdenza Italia', istituito in data 21 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare";

2) al secondo periodo, le parole: "Al predetto Comitato" sono sostituite dalle seguenti:

"All'Assoprevidenza";

3) al terzo periodo, le parole: "Al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";

b) al comma 5, le parole: "Per il funzionamento del Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza".

2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)
- 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "si articola" sono inserite le seguenti: "in non più di quattro dipartimenti e".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera d), numero 2.2), le parole: « e ricerca tecnologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la ricerca tecnologica »;

alla lettera e), capoverso Art. 44-ter, comma 1, lettera a), le parole: « ovvero, tra gli ufficiali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero tra gli ufficiali »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa) - 1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema universitario nazionale e quello della";

2) le parole: "ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento

speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza";

b) al comma 2:

1) le parole: "decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45" sono sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226";

2) le parole: "bandi annuali per corsi di dottorato" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca";

3) la parola: "frequentatori" è sostituita dalla seguente: "partecipanti";

c) al comma 5, dopo le parole: "regolamenti interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19";

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".

2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente".

Art. 4-*ter*. - (*Corsi di formazione professionale del personale militare*) - 1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

"Art. 1013-*bis*. - (*Corsi di formazione professionale*) - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo".

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - (*Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica*) - 1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziare per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 6:

al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (*Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica*) - 1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale" ».

All'articolo 7:

ai commi 1 e 2, le parole: « a ESACRI » sono sostituite dalle seguenti: « all'ESACRI »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « tra ESACRI » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'ESACRI ».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano » e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente" »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma *9-bis* destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante 'Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale', di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)" »;

alla lettera b), le parole: « compartecipazione della spesa sanitaria, » *sono sostituite dalle seguenti:* « compartecipazione alla spesa sanitaria »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. *8-bis.* - (*Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale*) - 1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Art. *8-ter.* - (*Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi*) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *i)*, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di

procedimenti che coinvolgono gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3 ».

All'articolo 9:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « iscritto ai fini » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto, ai fini »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze) - 1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 10:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dei professionisti, sono determinati » sono sostituite dalle seguenti: « dei professionisti sono determinati »;

al secondo periodo, le parole: « di ANSFISA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANSFISA »;

al comma 3, le parole: « provvede, senza » sono sostituite dalle seguenti: « provvede senza » e le parole: « pubblica, e nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « pubblica e nei limiti ».

All'articolo 11:

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: « controlli anche » sono sostituite dalle seguenti: « controlli, anche »;

al comma 2, le parole: « risorse umane » sono sostituite dalle seguenti: « risorse umane, strumentali e finanziarie »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto "caro materiali" » sono sostituite dalle seguenti: « per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione ».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « di personale non dirigenziale, » sono inserite le seguenti: « nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere, »;

al secondo periodo, dopo le parole: « è autorizzato ad assumere » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « Ai relativi oneri, si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « Agli oneri di cui al primo periodo si provvede »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (*Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia*) - 1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "sono adottati" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere del comitato scientifico,";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "nel campo della cinematografia" sono inserite le seguenti: "e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni";

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "il direttore generale," sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: ", e il direttore generale," sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220";

4) al comma 4, le parole: ", nonché i compiti del direttore generale" sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "tre dal Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito";

2) al comma 2:

2.1) la lettera d) è abrogata;

2.2) alla lettera *f*), dopo le parole: "su proposta del presidente," sono inserite le seguenti: "sentito il comitato scientifico,";

2.3) alla lettera *g*), le parole: "sentito il preside" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il comitato scientifico e il preside";

2.4) alla lettera *h*), le parole: "determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura" e le parole: "le indennità" sono sostituite dalle seguenti: "concernente i compensi";

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive";

2) al comma 2, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema";

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento".

Art. 12-ter. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali) - 1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente" ».

All'articolo 13:

al comma 7, le parole: « a provvedere, con propri decreti, alle » sono sostituite dalle seguenti: « ad apportare, con propri decreti, le »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - 1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « dal primo settembre » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° settembre »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020 »;

al comma 6, dopo le parole: « di cui ai commi 4 e 5 » sono inserite le seguenti: « nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 »;

al comma 9 sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dal comma 6, »;

al comma 10, le parole: « euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2023 ».

All'articolo 15:

al comma 2:

alla lettera c), le parole: « contenente il numero » sono sostituite dalle seguenti: « nella quale sono riportati il numero »;

alla lettera d), capoverso 8-bis:

al primo periodo, le parole: « non risultano rispettate » sono sostituite dalle seguenti: « risulti che non sono state rispettate » e dopo le parole: « comma 6 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 1-ter » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Disposizioni riguardanti i magistrati onorari) - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116".

2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto

legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « dopo le parole "a carico dalla Scuola" sono aggiunte le seguenti: "e, » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "è a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "è a carico della Scuola e, », *dopo le parole:* « da corrispondersi mensilmente » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « assegnato alla Scuola Superiore della Magistratura » *sono sostituite dalle seguenti:* « assegnate alla Scuola" »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « per l'anno 2023 e a regime » *sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno 2023, »;

al comma 3, le parole : « riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 » *sono sostituite dalle seguenti:* « riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) - 1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012 ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « All'articolo 94, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 94 del », *le parole:* « Per le impugnazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2. Per le impugnazioni » *e dopo le parole:* « dell'articolo 87 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 18:

al comma 2:

alla lettera a), numero 2.3, la parola: « soppressa » *è sostituita dalla seguente:* « abrogata »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, la parola: « , telematicamente, » *è sostituita dalle seguenti:* « per via telematica » *e, al secondo periodo, le parole:* « Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

alla lettera c):

al numero 1), capoverso 2, le parole: « di cui uno titolare » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui due titolari »;

al numero 3), capoverso 8, le parole: « se istituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « , se istituite, »;

al comma 3, dopo le parole: « del presente articolo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , », *le parole:* « Fondo per gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per interventi » *e dopo le parole:* « con modificazioni » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa) - 1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la

società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI - Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.

2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.

6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « dopo le parole "ISPRA," sono inserite le seguenti: "nonché di Unioncamere » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "di ISPRA," sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) »;

alla lettera b), capoverso 7-bis, secondo periodo, le parole: « da ISPRA », « da ENAC » e « da Unioncamere » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dall'ISPRA », « dall'ENAC » e « dall'Unioncamere »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dieci".

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e la transizione ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "e la sicurezza energetica" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

« Art. 19-bis. - (Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali) - 1.

All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444".

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

Art. 19-ter. - (Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) - 1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro*

capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19-quater. - (Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC) - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), capoverso b), le parole: « sulla disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « nella disciplina »;

al numero 3), le parole: « fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria » sono sostituite dalle seguenti: « , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, »;

alla lettera b), la parola: « abrogato » è sostituita dalla seguente: « soppresso »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « dei target » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi »;

al comma 3:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: "senza che, in generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito" »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma 2" »;

alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) al comma 2, le parole: "della riserva di posti stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "della riserva di posti e con le modalità stabilite" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento".

3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento

ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « ed ATA » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e ausiliario », le parole: « del target » sono sostituite dalle seguenti: « dell'obiettivo » e le parole: « nelle tempistiche stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « nei termini stabiliti »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-quinquies:

1) alla lettera *a)*, le parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato" sono soppresse;

2) alla lettera *b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato";

b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:

"11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011".

6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto";

b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del *budget* assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso" ».

All'articolo 21:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « In ragione » fino a: « periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, » sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 1.571.133 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 1.783.937 » è inserita la seguente: « annui »;

al terzo periodo, le parole: « dei posti di dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti: « dei posti dirigenziali »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 2, 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 3 », le parole: « cui si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede » e dopo la parola: « iscritto » sono inserite le seguenti: « , ai fini del bilancio triennale 2023-2025, »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite ai sensi del terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-*quater*. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-*ter*, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-*ter* del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-*bis*, lettera *f*-*quinquies*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-*quinquies*. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-*ter*, gli *standard* tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-*sexies*. Le attività previste dai commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-*septies*. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

4-*octies*. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-*bis*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-*novies* All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: "nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario" ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. - (Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze) - 1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato, spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: ", per il triennio 2022-2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2026" ».

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « della pubblica sicurezza cui è preposto » sono sostituite dalle seguenti: « della pubblica sicurezza, cui è preposto »;

al comma 2, le parole: « ai summenzionati compiti » sono sostituite dalle seguenti: « ai compiti indicati al medesimo comma 1 »;

al comma 4, le parole: « di Ispettorato della » sono sostituite dalle seguenti: « di ispettorato della »;

al comma 5, le parole: « Con regolamento di cui all'articolo » sono sostituite dalle seguenti: « Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo » e le parole: « al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , e comunque non superiore al » sono sostituite dalle seguenti: « e, comunque, non eccedente il »;

al terzo periodo, la parola: « provvedimento » è sostituita dalla seguente: « decreto »;

al comma 4, dopo le parole: « la spesa » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano";

b) al comma 1-ter, le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri ».

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « non derivano » sono sostituite dalle seguenti: « non devono derivare ».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: « prevenzione incendi » sono sostituite dalle seguenti: « prevenzione degli incendi »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 ».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo »;

al comma 3, la parola: « annui » è sostituita dalle seguenti: « euro annui »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « ai comma » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi » e le parole: « a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024 »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario";

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" »;

alla rubrica, la parola: « Nazionale » è sostituita dalla seguente: « nazionale ».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. - (Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive) - 1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" ».

All'articolo 28:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: "dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale" »;

alla lettera a), dopo le parole: « dei predetti tirocinanti » sono aggiunte le seguenti: « . Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) all'articolo 3, comma 5-*ter*, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni" »;

alla lettera b):

al numero 2), dopo le parole: « al comma 2, » *sono inserite le seguenti:* « le parole: "aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia" e »;

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« *2-bis*) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"*4-bis*. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e *34-bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma *1-bis* e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 20, comma 3-*undecies*, dopo le parole: "interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« *1-bis*. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "15.000" è sostituita dalla seguente: "25.000" »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » *sono inserite le seguenti:* « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

alla rubrica, le parole: « n. 44 recante disposizioni urgenti » *sono sostituite dalle seguenti:* « n. 44, e altre disposizioni ».

Nel capo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 28-*bis*. - (*Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo*) - 1. Al fine di provvedere alle assunzioni

funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 28-ter. - (*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: "i bandi" sono inserite le seguenti: ", che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,";
- b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa";
- c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma".

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Art. 28-quater. - (*Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli*) - 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli

anni dal 2020 al 2025";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

Art. 28-quinquies. - (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico) - 1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata "Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);

c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un

numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 28-sexies. - (Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna) - 1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale *pro capite* è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Art. 28-septies. - (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero) -

1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.

2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 29:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « All'articolo 2, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 2 del »;

alla lettera b), capoverso 2:

alla lettera a), la parola: « eradicative » è sostituita dalle seguenti: « dell'eradicamento » e le parole: « ed il » sono sostituite dalle seguenti: « e per il »;

alla lettera b), le parole: « con tempistica, » sono sostituite dalle seguenti: « comprendente l'indicazione dei tempi e degli » e le parole: « sentita ISPRA, » sono sostituite dalle seguenti: « sentito l'ISPRA, di »;

alla lettera g), le parole: « utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8" »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo";

b) alla rubrica, dopo le parole: "settore suinicolo" sono aggiunte le seguenti: "e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio" »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto della ».

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

- a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;
- b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);
- c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;
- e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;
- g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;
- b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-*bis* è abrogata;
- c) le parole: "Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse;
- d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato" ».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale »;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-*bis*. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5, le parole: "delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe dovute al Ministero della salute" e le parole da: ", tenuto conto" fino alla fine del comma sono soppresse;
- b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5-*bis*. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN";
- c) al comma 6, le parole: "ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN" sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5".

3-*ter*. All'onere derivante dal comma 3-*bis*, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo la parola: « (SIAN) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla rubrica, la parola: « Implementazione » è sostituita dalla seguente: « Completamento ».

Nel capo II, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

« Art. 32-bis. - (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre) - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 33:

al comma 1, alinea, le parole: « sul reddito » sono sostituite dalle seguenti: « sui redditi »;

al comma 3, le parole: « 2026, di » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e di »;

al comma 4, la parola: « 2026, » è sostituita dalle seguenti: « 2026 e », le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2024 » e le parole: « fondo per le esigenze indifferibili » sono sostituite dalla seguente: « Fondo ».

All'articolo 34:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « associate, adeguano » sono sostituite dalle seguenti: « associate adeguano »;

al quarto periodo, le parole: « In difetto » sono sostituite dalle seguenti: « In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine »;

al quinto periodo, le parole: « vi provvede » sono sostituite dalle seguenti: « provvede all'adeguamento »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

al comma 2, le parole: « e contributi riferiti ai rapporti di lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro. ».

All'articolo 35:

alla rubrica, le parole: « in materia razionalizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « in materia di razionalizzazione ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica) - 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

All'articolo 37:

al comma 1, lettera a), le parole: « per contrastare l'aumento » *sono sostituite dalle seguenti:* « per contrastare gli effetti dell'aumento »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « fino a un massimo di » *sono sostituite dalle seguenti:* « non superiori a »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « Fondo per gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per interventi » *e dopo le parole:* « con modificazioni » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « al comma 2, » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 2 »;

alla rubrica, le parole: « Giochi di "Milano-Cortina 2026" » *sono sostituite dalle seguenti:* « XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026" ».

All'articolo 39:

al comma 1, primo periodo, le parole: « ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « procedere a procedure selettive » *sono sostituite dalle seguenti:* « indire procedure selettive ».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche) - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";

c) al terzo periodo, le parole: "in numero comunque non superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due

se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore";

d) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ne riferisce all'autorità vigilante";

e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo".

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dalla data della nomina" sono aggiunte le seguenti: "e ne riferisce all'autorità vigilante";

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo" ».

All'articolo 40:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, » e le parole: « dopo le parole: "Ministro per gli affari europei," sono inserite le seguenti: "del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e del Ministro per gli affari europei," sono sostituite dalle seguenti: ", del Ministro per gli affari europei e del Ministro ».

All'articolo 41:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « 1° luglio 2023, » è inserita la seguente: « anche » e le parole: « praticanti discipline sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica »;

al secondo periodo, le parole: « e le discipline sportive associate » sono sostituite dalle seguenti: « e delle discipline sportive associate » e le parole: « gli eventuali premi » sono sostituite dalle seguenti: « i premi ».

All'articolo 42:

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « per occupazione ».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, primo periodo, la parola: « determinati » è sostituita dalla seguente: « derivanti » e le parole: « di euro » sono sostituite dalla seguente: « euro »;

al comma 4, capoverso 427-ter, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo » e le parole: « dall'articolo 1, commi da 420 a 443. » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi da 420 a 443 del presente articolo »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei

pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio ».

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

3 agosto 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829)

ORDINI DEL GIORNO

Art. 1

G1.100

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

la peste suina africana (PSA) rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare "made in Italy" in tutto il mondo;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale;

— 2 —

le azioni intraprese, anche a seguito dell'approvazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno permesso di evitare che i contagi, concentrati in diverse aree del Piemonte e della Liguria, e parte del Lazio, giungessero in zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, aree in cui i danni sarebbero stati inimmaginabili;

il rischio di coinvolgimento delle aree geografiche storicamente vocate alla suinicoltura, nelle quali peraltro si concentrano oltre i due terzi dei suini allevati in Italia, base per la produzione dei pregiati salumi DOP, come il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele, rimane sempre alto;

è indispensabile portare avanti gli interventi fino ad oggi intrapresi per il contenimento della diffusione e il contrasto,

impegna il Governo

a portare avanti le azioni già intraprese, anche in attuazione del decreto legge 17 febbraio 2022, n.9, prevedendo interventi per l'assegnazione di risorse aggiuntive da destinare al contenimento della diffusione e al contrasto della peste suina africana.

G1.101

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca disposizioni in materia di lavoro e di prestazioni destinate ai lavoratori;

preme ai firmatari segnalare una questione concernente il trattamento di fine servizio, oggetto di una recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 130 del 23 giugno u.s.);

il Trattamento di fine servizio (Tfs) è un'indennità, omologa al trattamento di fine rapporto (Tfr), corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e viene erogato, a differenza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il trattamento di fine rapporto viene erogato generalmente entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, secondo tempistiche che variano in base alle diverse cause di cessazione dal servizio e quindi dal rapporto di lavoro;

nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a

riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, il Tfs verrà erogato non prima di 12 mesi a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

la disciplina vigente prevede, altresì, che l'erogazione del Tfs sia corrisposta in una unica soluzione se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 lordi; in due rate annuali se l'ammontare è compreso tra 50.001 e 100.000 lordi; in tre rate annuali se è pari o superiore a 100.001 lordi. Ai sensi delle disposizioni vigenti, le amministrazioni d'appartenenza dei lavoratori interessati possono sommare, ai predetti termini, tempi ulteriori, necessari ai fini dell'istruttoria e del completamento dell'iter interno.

con succitata sentenza la Corte ribadisce che la legittimità delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere "eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso" (ordinanza n. 299 del 1999) e il termine dilatorio (minimo) di dodici mesi, riferito alla erogazione del Tfs, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto la previsione ha "smarrito un orizzonte temporale definito» (sentenza n. 159 del 2019) e, "pur tenendo conto che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale", si è trasformato da intervento urgente volto, pro tempore, "al contenimento della dinamica della spesa corrente e al riequilibrio della finanza pubblica in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza";

occorre, altresì, salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993);

di conseguenza, il predetto termine dilatorio, non essendo neppure controbilanciato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni,

impegna il Governo:

allo scopo di adeguare la disciplina vigente alla sentenza citata in premessa, ad adottare tempestivamente iniziative, anche legislative, ai fini di una consistente riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e della rivalutazione, secondo l'indice Istat maggio 2010-maggio 2023, delle soglie relative agli importi di 50 mila euro e 100 mila euro di cui alle fasce di erogazione,

per l'erogazione del medesimo trattamento nel caso di diritto al Tfs per raggiungimento dei limiti di età.

G1.102

MALPEZZI, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

come noto, l'ultimo concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 è stato organizzato a livello nazionale, con la conseguenza che i vincitori, via via che sono arrivati in turno di nomina, molto spesso non hanno trovato posto nella regione di residenza. A meno di rinuncia al ruolo, quindi, hanno accettato incarichi fuori dalla propria regione, con l'obbligo di permanervi almeno per il primo triennio;

terminato l'incarico triennale sono comunque ancora moltissimi i dirigenti che non riescono ad ottenere la mobilità interregionale, specie se espresse per rientrare nelle regioni del Centro-sud, dove i posti disponibili sono notoriamente pochi se non addirittura nulli;

a questa criticità si aggiunge che il prossimo reclutamento sarà, invece, organizzato su base regionale, rendendo di fatto ancora più remota la possibilità di rientro poiché i posti disponibili nei diversi territori saranno messi a bando,

impegna il Governo

ad applicare con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, per i quali risulta già terminato l'incarico triennale.

G1.103

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

nel contrasto alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi

di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della *performance* e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

G1.104

STEFANI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

nell'attuale contesto economico, particolarmente difficile a causa della recente emergenza pandemica, del conflitto bellico in Ucraina e della crisi energetica senza precedenti, appare necessario un profondo e generale processo di riforma e modernizzazione dell'intero sistema Paese, che può e deve necessariamente passare attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di governo;

un simile processo di rinnovamento, per tradursi nel rafforzamento e consolidamento dei diversi livelli di *governance*, deve necessariamente passare attraverso una maggiore conoscenza della realtà socio-economica, attraverso un'attività strutturata di studio, ricerca ed approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

sembra fondamentale consentire la promozione delle necessarie azioni di riforma ed innovazione delle Istituzioni, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo finalizzato alla riforma strategica della PA, destinato a sostenere le iniziative volte al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della competitività della Pubblica Amministrazione nel suo insieme, e a contribuire alla modernizzazione della stessa, in linea con quanto auspicato dalla Commissione europea e declinato, fra le altre, nelle diverse misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un organismo di diritto pubblico che da diversi anni svolge un'attività strutturata di rating su dati oggettivi dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ed una qualificata attività di formazione e aggiornamento gratuito su temi di carattere amministrativo, tecnico e contabile a favore di migliaia di dipendenti ed amministratori pubblici, che hanno contribuito a comportamenti virtuosi e consapevoli da parte di tecnici ed amministratori pubblici;

impegna il Governo:

al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche da assegnare quale contributo in favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.

G1.105

ROMEO, MURELLI, PIROVANO, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

gli interventi normativi adottati negli ultimi anni hanno prodotto delle disparità di trattamento all'interno della categoria professionale dei restauratori, pregiudicando i restauratori qualificati ai sensi dell'articolo 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

molti appartenenti alla categoria stanno vivendo una drammatica situazione, poiché si sono visti estromessi dal mondo del lavoro. Tra questi ci sono, ad esempio, i restauratori di organi a canne, settore che conta decine di addetti altamente specializzati, con grave discapito della conservazione stessa degli strumenti musicali storici;

alcune associazioni del settore restauro hanno più volte manifestato al Ministero della cultura la necessità di trovare soluzioni a tale problema, ma fino ad oggi non vi sono stati provvedimenti risolutivi in tal senso;

è necessario assicurare a tutti i componenti della categoria anche con percorsi scolastico/accademici diversi la possibilità di rimanere nel circuito lavorativo, specie a persone che vantano anni e anni di preziosa esperienza professionale, in ossequio del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, dando loro la possibilità, senza discriminazione alcuna, di partecipare a qualsiasi selezione o bando per l'affidamento di incarichi professionali siano essi pubblici o privati,

impegna il Governo:

a mettere in atto interventi volti a permettere ai restauratori in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inseriti nell'elenco di cui decreto del Ministero della Cultura n. 183 del 21 dicembre 2018, possessori dei seguenti titoli:

a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

b) Diploma rilasciato, ante D.M. 26 maggio 2009 n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della Pubblica Istruzione e dall'articolo 278 del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,

di vedersi riconosciute tutte le competenze professionali di cui all'art. 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 comma 1 quater, lettera a) e dell'Allegato B tabella 3 del medesimo decreto legislativo, attivando il procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza dei suddetti titoli alla Laurea magistrale classe LMR02.

G1.106

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di

lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

secondo gli ultimi dati pubblicati sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sul totale di oltre 65 milioni di cittadini italiani, 5.989.234 risultano essere residenti all'estero (AIRE);

come sottolineato dal Rapporto Italiani nel Mondo 2022 della Fondazione Migrantes, mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» in Italia. La presenza italiana nel mondo, dunque, risulta in continua crescita;

a fronte di questa realtà così importante sotto molteplici aspetti, non ultimo in termini di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, si avverte la necessità di una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini italiani residenti oltreconfine attraverso un maggiore coordinamento tra questi ultimi e l'amministrazione competente;

considerato che:

nel corso della scorsa legislatura, in Commissione affari esteri della Camera dei deputati, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità la risoluzione in Commissione conclusiva di dibattito 8/00081 che impegnava il Governo: « ad adottare iniziative affinché la Farnesina possa istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini»;

tale strumento presenterebbe notevoli vantaggi in termini di fruibilità dei dati di interesse, in quanto racchiuderebbe in un unico contenitore virtuale tutte le informazioni di fondamentale utilità per gli italiani all'estero, quali le informazioni relative alla disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché quelle concernenti i servizi consolari disponibili *online*;

considerato, altresì, che:

il decreto-legge oggetto di conversione reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad intraprendere e sostenere le opportune iniziative volte ad istituire il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, in linea con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, al fine di facilitare l'accesso ai servizi offerti ai cittadini residenti all'estero e ai cittadini rimpatriati.

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

1.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo

n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

1.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della

pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.».

1.0.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

1.0.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.0.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77».

1.0.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione sta-

tale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.8

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

1.0.9

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni

pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.0.10

VALENTE, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, PARRINI, MELONI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.»

1.0.11

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.12

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno

2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

1.0.13

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».»

1.0.14

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno

2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.0.15

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore

al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.»

1.0.16

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 1-ter

1-ter.1

FURLAN, CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.2

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter.3

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.

Art. 2

2.1

LOREFICE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

2.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-quinquies*. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma *2-septies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2-sexies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma *2-quinquies*.

2-septies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma *2-quinquies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma *2-quinquies*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso «Categoria C - Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro - Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 - Rafforzamento Centri per l'Impiego della Regione Sicilia» in corso di validità. *2-sexies.* Ai fini di cui al comma *2-quinquies*, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione.

2.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche.

2-sexies. Per i medesimi obiettivi di cui al comma *2-quinquies*, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 2 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le «fasce deboli» e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (TIS);

il progetto era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;

i beneficiari del Programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario onnicomprensivo per la partecipazione al Programma, vengono impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;

in Basilicata risultano circa 1000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;

tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai Comuni e dalle Pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopprimere le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori;

premessò, altresì, che:

durante l'esame del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, nella seduta del 28 giugno 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1238/53 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo "ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all'uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo";

la raccomandazione proposta dal Governo è stata rifiutata in quanto ritenuta discriminatoria rispetto ad analoghe disposizioni normative adottate con riferimento alla regione Calabria;

considerato che:

il decreto-legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte ad autorizzare le amministrazioni comunali della regione Basilicata, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS".

G2.101

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di

lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2), di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;

stante ciò, nell'intero provvedimento non ha però trovato compimento ultimo una questione già nota da tempo ed invero suscettibile di essere oggetto di un intervento di riconoscimento da parte del legislatore;

come noto, infatti, lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 ha colpito duramente i lavoratori cosiddetti "fragili", per i quali è stata introdotta la tutela prevista dal comma 2, articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto "Cura Italia"), ovvero l'assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero da non computare ai fini del periodo di comporta, tutela i cui effetti sono scaduti il 31 marzo 2022;

i lavoratori di cui al comma 2, articolo 26, del citato DL 18/2020, ovvero affetti da immunodepressione, patologia oncologica, in terapia salvavita, con riconosciuta disabilità in gravità di cui al comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, impossibilitati al lavoro agile per mansione, non essendo più tutelati con l'assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero fuori comporta di cui al comma 2, articolo 26, DL 18/2020, in molti casi continuano ad essere dichiarati dal medico competente temporaneamente inidonei alla mansione, in rapporto alle patologie di base ed allo specifico contesto lavorativo;

tale periodo di inidoneità temporanea assoluta, qualora non coperto da vari istituti contrattuali, come ad esempio ferie o congedi non retribuiti, viene molto spesso coperto con certificazione di malattia ordinaria, la quale va ad erodere, purtroppo, il periodo di comporta;

il periodo di comporta è estremamente variabile, a seconda dei CCNL di appartenenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati;

impegna il Governo:

a prevedere specifiche misure strutturali a tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla specifica mansione ed incompatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare adottando misure che siano finalizzate a non intaccare il periodo di comporta previsto dal relativo CCNL di appartenenza.

G2.102

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

premesso che:

L'art. 2 dell'atto in esame introduce modifiche normative riguardanti soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

in particolare, esso consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1.

I soggetti interessati sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana;

il Presidente della Regione Veneto ha di recente sottoscritto insieme al Ministro della Giustizia un protocollo d'intesa volto a condividere le graduatorie dei concorsi regionali, così da cedere al ministero della Giustizia una lista già formata di candidati a ruoli amministrativi, dalla quale, da subito, quest'ultimo potrà attingere per incrementare il personale dipendente presso i tribunali e rendere più efficiente l'intera macchina della giustizia;

allo scopo di affrontare in modo efficace e concreto la problematica relativa alla carenza di personale nel settore pubblico, specie per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, appare opportuno consentire su tutto il territorio nazionale alle articolazioni periferiche delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti locali, di attingere dalle graduatorie vigenti dei concorsi regionali, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa delle strutture periferiche delle predette amministrazioni e degli enti locali;

impegna il Governo:

ad intervenire per promuovere sull'intero territorio nazionale in maniera omogenea la stipula di convenzioni tra le Regioni e le articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti locali per attingere risorse umane dalle graduatorie di concorsi regionali vigenti, così da porre

rimedio alla carenza di personale, sulla scorta dell'esperienza che sta vedendo già interessati il ministero della Giustizia e la Regione Veneto.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere i commi da 1 a 14.

3.2

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento";

b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento";

c) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "parti sociali" aggiungere la seguente: "comparativamente".

3.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al termine dell'ottavo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.";

b) al comma 5, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "previo informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.";

3.5

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.

3.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.7

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.»

3.8

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.9

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo: sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.

3.10

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: «agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.»

3.11

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso.

3.12

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: «e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione» fino alla fine del capoverso.

3.13

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: «e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.14

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: «che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.15

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.

3.16

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 11, dopo le parole: "parti sociali", aggiungere la seguente: "comparativamente".

3.17

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.»

3.18

DAMANTE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. Nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 181, 3 agosto 2019, a seguito di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con

la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni centrali, anche a valere sui fondi del PNRR.»

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL, nonché la rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e norme procedurali relative all'organizzazione del medesimo Ispettorato;

stante ciò, nulla si prevede in merito alla urgente necessità di ampliamento delle diverse graduatorie dei concorsi pubblici già approvate con atti formali da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INPS (come, per esempio, il concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale ex C1; il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell'Area legale; il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale);

considerato che:

il dato sulla consistenza del personale al 1° luglio 2023, unito al progressivo aumento dell'età anagrafica media del personale (55 anni), soprattutto su alcuni ambiti professionali (nell'area medica il personale inserito nella fascia di età anagrafica 61-70 è il 32% della consistenza, mentre tra gli avvocati il medesimo dato arriva al 26% per poi toccare l'apice tra gli ingegneri/architetti dove la percentuale arriva al 47% della forza), rende indifferibile l'adozione di misure specifiche volte a sopperire alla mancanza di personale;

non appare opportuno continuare a procrastinare gli atti da adottare sui nuovi concorsi da bandire, sui concorsi da chiudere rapidamente con l'approvazione delle relative graduatorie (si veda, ad esempio, il concorso per medici di II livello);

in tal senso, si deve considerare il lavoro terminato dalle relative commissioni esaminatrici, sullo scorrimento delle graduatorie già approvate dei concorsi definiti da tempo, la c.d. mobilità inter-enti, con relativa stabilizzazione dei comandati in essere, nonché i bandi sulle progressioni verticali in deroga al titolo di studio da perfezionare entro il 31 dicembre 2024;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia disposto lo scorrimento delle graduatorie in atto come da DPCM dell'11 maggio, pubblicato il 12 giugno 2023, e l'autorizzazione ai bandi per le progressioni verticali in deroga al titolo di studio.

G3.101

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

l'articolo 3-*bis* stabilisce disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 1 prevedono disposizioni motivate dalla specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA previsti nell'ambito del PNRR;

ad aprile u.s., il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che, tra i prossimi provvedimenti cui sta lavorando l'Esecutivo, ce n'è uno dal titolo "Lavora nel mondo, vivi in Italia", attraverso cui il Governo vorrebbe attrarre i navigatori digitali nel nostro Paese al fine di ripopolare i borghi italiani;

considerato che:

il coworking è uno stile lavorativo, ormai abbastanza consolidato, caratterizzato dalla condivisione di un ambiente di lavoro con altri professionisti, sia dello stesso settore che di settori totalmente differenti. Pur lavorando in uno spazio condiviso la particolarità del coworking è che ogni singolo individuo mantiene la sua attività indipendente. Contrariamente infatti al tipico ufficio, l'ambiente di coworking ospita soprattutto liberi professionisti o persone che per lavoro viaggiano frequentemente e che quindi non dispongono di un ufficio o di un luogo di lavoro tradizionale. L'obiettivo principale di questi spazi è quello di permettere ai liberi professionisti singolarmente o in gruppo, come nel caso delle startup, di affittare spazi di lavoro anche per poche ore e servirsi di tutti i servizi e i comfort liberamente ad un costo ridotto;

in Italia esistono numerosi spazi di coworking che, soprattutto negli ultimi anni, si sono diffusi rapidamente. Il primo spazio di coworking, in Italia, è stato inaugurato nel 2008 e ora se ne contano a migliaia, aumentando sempre di più e sempre più velocemente, anche per le crescenti necessità di nuovi liberi professionisti;

si segnala il Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e puntare al superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Il Progetto Polis prevede tra le sue principali linee di intervento anche quella c.d. "Spazi per l'Italia" che consiste nella realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione con una presenza capillare sul territorio. L'obiettivo è di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/stakeholder;

la Commissione europea ha di recente approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, tale misura disposta in favore di Poste italiane (e con oneri pari a 20 milioni di euro), volta a compensare l'azienda per la creazione di 80 spazi di co-working in città di piccole e medie dimensioni in Italia. Si noti, tra l'altro, che il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà con risorse nazionali il Piano di ripresa e resilienza dell'Italia. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per sviluppare spazi di co-working in quelle aree in cui non sarebbero stati effettuati investimenti privati in assenza del sostegno pubblico ed ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

impegna il Governo:

a prevedere ogni misura utile a garantire una maggiore diffusione e promozione del c.d. coworking, in particolare anche attraverso un processo di "rivitalizzazione" delle strutture pubbliche presenti nel territorio che consenta che le stesse siano utilizzate come luoghi di aggregazione sociale e svolgimento di lavoro in modalità agile e condivisa.

G3.102

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

in particolare, il secondo periodo del nuovo comma 16-*bis*, introdotto per l'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento che, esigenze di speditezza, possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica;

tale disposizione normativa evidentemente dimentica di includere anche tutte quelle specifiche professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL, tanto più fondamentali e strategici oggi che l'attuazione del PNRR è aggravata da pesanti ritardi e rischi di mancati pagamenti;

inoltre, l'articolo 3, comma 16-*bis*, al terzo periodo prevede che il bando debba prevedere "in ogni caso, una adeguata valorizzazione" della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale;

a riguardo, la lettera del disposto normativo appare sin d'ora suscettibile di sollevare questioni relative alla effettiva "imparzialità" (*ex* articolo 97 della Costituzione) della selezione ai fini del reclutamento: va da sé che l'imperatività della norma che, "in ogni caso", impone "una adeguata valorizzazione" si configura quale ricorso a un concetto giuridico a contenuto indeterminato che per nulla descrive il fatto stesso in maniera tassativa ed esaustiva - fissandone direttamente tutti i termini mediante riferimenti determinati ed univoci - ma rinvia, per la sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di un concetto indeterminato che andrà necessariamente completato e specificato con elementi o criteri extragiuridici e, in una certa misura, discrezionali;

sebbene tale disposizione non sorprenda dal punto di vista delle più recenti prassi relative al c.d. *drafting* normativo, dalla stessa derivano ulteriori perplessità se si considera che la norma di *favor* è stabilita con esclusivo riferimento a soggetti che abbiano svolto presso il Ministero attività inerenti alla comunicazione istituzionale, senza invero considerare tutte le nuove e maggiori necessità che questa Pubblica Amministrazione dovrà sostenere dopo il previsto trasferimento delle funzioni dell'ANPAL, nonché il combinato disposto dell'articolo 1, comma 313 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1 e ss. del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha determinato la sostituzione della misura del RdC con il nuovo Assegno di Inclusione (AdI);

considerato che:

l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizzava ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i c.d. Navigator, ovvero il personale che operava presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (articolo 1, comma 3-*bis*), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), di assumere 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

la figura professionale del c.d. Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone - delle 3000 inizialmente assunte - perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze

specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

valutato che:

nella terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 31 maggio u.s., alla sezione II, investimento 1.1, si specifica che l'obiettivo del potenziamento dei centri per l'impiego (CPI) è consentire un'efficace erogazione di servizi per l'impiego e la formazione, in via complementare rispetto alla riforma delle politiche attive e della formazione definita nel Programma GOL "Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori";

con riferimento al potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), entro fine 2022 era previsto il completamento per almeno 250 CPI di almeno il 50 per cento delle attività rientranti nei Piani regionali di rafforzamento dei CPI in linea con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con D.M. 74/2019 successivamente integrato e modificato dal D.M. 59/2020 (M5C1-6);

un secondo aggiornamento dei Piani regionali è inoltre previsto entro il primo semestre 2023 in relazione al riparto degli ulteriori 200 milioni di euro destinati dal PNRR al potenziamento dei CPI e sebbene il termine sia scaduto, non se ne ha ancora notizia alcuna;

le attività richiamate, in linea con il Piano centrale di potenziamento e definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate, includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei CPI e l'acquisto di nuove sedi; II) un ulteriore sviluppo del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione;

rilevato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego;

l'investimento 1.1 sviluppa le previsioni del Piano nazionale (decreto del Ministro del lavoro n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020) e si pone l'obiettivo del

rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, evidentemente strumentali anche all'attuazione del nuovo AdI;

è quindi evidente la perdurante necessità di procedere ad un potenziamento dei CPI sia attraverso la crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli organici in linea con gli standard europei, sia con l'ammodernamento delle strutture;

a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNNR - ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL - sarebbe paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile:

a) a prevedere che nell'ambito del reclutamento previsto dal citato comma 16-*bis*, sia attribuito un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) ad integrare la disposizione normativa di cui al citato articolo 3, comma 16-*bis*, di modo che

1) al secondo periodo, si introduca il riferimento alle professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL;

2) al terzo periodo, sia in ogni caso prevista una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in quanto già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

EMENDAMENTI

Art. 3-bis

3-bis.1

GIORGIS, BOCCIA, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MALPEZZI, MELONI, PARRINI,
VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

3-bis.2

GUIDOLIN, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

Art. 3-ter

3-ter.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei content creator al fine di dare attuazione entro tre mesi alla delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m) e n), della legge 5 agosto 2022, n. 118.»

Art. 4

4.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo

4.3

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimerlo.

4.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o anche tra personale estraneo alle stesse.

4.5

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:

3.2.4) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

«*d*) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre amministrazioni»

ni dello Stato, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo;».

4.6

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:

3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».

4.7

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

3-ter. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella

(articolo 4, comma 3-bis)

LAVORATORE	LIVELLO/ AREA	STIPENDIO LORDO MENSILE	X 14 MENSILITÀ	X 13 MENSILITÀ	STIP LORDO ANNUO	DIFFERENZA
------------	------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------------	------------

OPERAIO	IV LIVELLO	€ 1.814,00	€ 25.396,00		€ 25.396,00	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 - F5	€ 1.948,91		€ 25.335,83	€ 25.335,83	- € 60,00
OPERAIO	III LIVELLO	€ 1.700,88	€ 23.812,32		€ 23.812,32	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 - F4	€ 1.897,66		€ 24.669,58	€ 24.669,58	€ 857,26
OPERAIO	II LIVELLO <i>bis</i>	€ 1.591,21	€ 22.276,94		€ 22.276,94	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 - F3	€ 1.785,85		€ 23.216,05	€ 23.216,05	€ 939,11
OPERAIO	II LIVELLO	€ 1.535,84	€ 21.501,76		€ 21.501,76	
PERSONALE CIVILE MIN	AREA 2 - F2	€ 1.679,07		€ 21.827,91	€ 21.827,91	€ 326,15

4.8

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.9

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-ter. All'articolo 1, comma 134, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «, 2021, 2022 e 2023 »."

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge oggetto di conversione recante "Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa", prevede la separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale, a tal fine operando una riorganizzazione attraverso numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l'articolo descritto, nonostante la rubrica, non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa;

considerato che:

il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma *2-bis* che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 60;

la *ratio* della disposizione risponde alle "prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa", come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare

considerato, altresì, che:

si ritiene necessario rinnovare la misura descritta, in quanto l'assenza di risorse da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocumento in termini salariali per il personale in questione;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2023, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

EMENDAMENTI

Art. 4-bis

4-bis.1

PUCCIARELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 , dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: «5-quater. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e servizio agli studenti, svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1 lettera b del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge, unicamente per l'accesso ai ruoli del ministero della Difesa citati, e resta valida per nove anni successivi al suo rilascio.»

Art. 5

5.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

"Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50% all'integrazione delle

componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale"

5.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

"Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo, destinando all'integrazione dei componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, gli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."

5.3

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, capoverso lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: del 50 per cento;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.

5.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato"

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale".

5.5

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente: alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.

5.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1

(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.»

5.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è abrogato;

b) al terzo periodo:

1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;

2) le parole; «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».»

5.0.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Incremento Fondo di Finanziamento Ordinario per nuovi contratti di ricerca)

1. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:

«568-*bis*. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.6

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.»

5.0.7

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 mi-

lioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.»

Art. 5-bis

5-bis.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila è destinata alla copertura finanziari degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.»

5-bis.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo. 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 38 del DL 48 del 4 maggio 2023 convertito nella legge 3 luglio 2023 n. 85, aggiungere alla fine della lettera a) del comma 1 dopo le parole "atenei partecipanti", le seguenti: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito"

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato»

5-bis.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 5- bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche

a) il secondo periodo è abrogato

b) al terzo periodo le parole "al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca" sono soppresse

c) le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo." Sono sostituite dalle seguenti ", destinando almeno il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."»

5-bis.0.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 1, si provvede a decorrere dal 2023

- quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
- quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)
- quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità
- quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
- quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'Economia e delle Finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica

- quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana
 - quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
 - quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 6

6.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

All'articolo 6, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente."

b) il comma 4 è abrogato.

1-ter. L'articolo 17, comma 3-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5."

1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono soppresse le seguenti parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3". Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6 inserire, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco"

6.2

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

b) il comma 4 è abrogato.

1-*ter*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

1-*quater*. All'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.

1-*quinqües*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.

6.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

1-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

6.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

6.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15

milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.2

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Misure in favore per personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all'interno del Servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L'esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le Regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70 per cento degli esami previsti per l'anno d'iscrizione e delle attività di tirocinio previste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l'esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al decreto ministeriale n. 739 del 15 settembre 1994.

3. In attuazione del comma 2, all'interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.

4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50 per cento dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.

5. Le Regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:

a) la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell'organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata al massimo del proprio potenziale professionale.

6. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca.»

6.0.3

ZAMPA, GIORGIS, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l'ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all'atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie».

2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un'apposita sezione contrattuale all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percor-

si formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 38, il medico in formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l'affiancamento di *tutor* e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.

2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo».»

6.0.4

CAMUSSO, ZAMPA, GIORGIS, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali.

2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».

3. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della Giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

4. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.

5. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.

6. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione.

7. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reinscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.

8. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito - entro 90 giorni - il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) in quiescenza e non esercenti;
- b) supervisori;
- c) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

- e)* esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- f)* consulenti tecnici di parte o di ufficio.

9. Agli esercenti di cui al comma 8, lettera *c)*, si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.

10. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma 8 e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto - entro i successivi 60 giorni - dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a)* lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;
- b)* la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;
- c)* la composizione dei consigli;
- d)* l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;
- e)* la pari opportunità;
- f)* l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;
- g)* l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;
- h)* l'individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

11. L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera *a)*, l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera *a)*.»

Art. 6-bis

6-bis.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 6-ter.

(Aziende ospedaliere universitarie)

1.All'articolo 25, comma 4novies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere, in finale, il seguente capoverso: "I rapporti di lavoro del personale della dirigenza sanitaria in essere al momento della costituzione dell'Azienda ospedaliero universitaria, proseguono senza soluzione di continuità, continuando a trovare applicazione il CCNL Area Dirigenza Sanità."

Art. 7

7.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

3-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 3-bis del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

ORDINE DEL GIORNO

G7.100

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che

all'articolo 7 si dispone circa l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che dal 1° luglio 2023 si estingua la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE), partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI; il trasferimento determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE;

l'Ente Croce Rossa è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022;

più in particolare, il decreto legislativo 178 del 2012 ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dalla CRI sono trasferite alla Associazione e fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», che mantiene la natura di ente pubblico non economico con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

la procedura di liquidazione della Croce rossa appare ben lontana dal concludersi e il processo di privatizzazione, al di là del merito, è di fatto fallimentare nella misura in cui continua a drenare risorse pubbliche;

la Croce Rossa con i dipendenti e oltre 150mila volontari svolge un servizio pubblico essenziale, soprattutto il trasporto di pazienti verso gli ospedali;

impegna il Governo

a rivalutare il fallimentare processo di privatizzazione della Croce Rossa considerando di restituire al predetto ente la natura di ente pubblico, tenuto conto soprattutto dell'essenziale servizio pubblico svolto.

EMENDAMENTI

Art. 8

8.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
- b) sopprimere il comma 2.

8.2

PIRRO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c'è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

8.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e province autonome definiscono idonei interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro), nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio.»

8.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

«20-*bis*) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario».

2-*quater*. Agli oneri di cui al comma 2-*bis*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5

PIRRO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*ter*. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

8.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato-Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglian-

za e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;

la legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del DM Salute del 12 agosto 2021;

non è stato ancora emanato il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022) -:

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del Registro tumori sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

G8.101

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato-Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti

che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

con l'art. 4 della legge 29/2019 è stato istituito il referto epidemiologico, con cui si intende *«il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria»*.

la legge citata demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome - alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto -, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte;

dall'entrata in vigore della legge l'unico atto emanato è stato quello per la ripartizione tra le regioni del finanziamento destinato alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017.

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del referto epidemiologico, al fine di consentire la valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

G8.102

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato-Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

in riferimento al riparto delle risorse del Piano oncologico nazionale sarebbe auspicabile una finalizzazione specifica che conduca le regioni a potenziare gli interventi finalizzati a:

- al contrasto dei determinanti primari dei tumori, come il fumo, l'alimentazione non salutare, l'inattività fisica, il consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro, nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

- alla diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

impegna il Governo

a finalizzare le risorse del Piano oncologico nazionale per potenziare gli interventi volti a:

a) contrastare stili di vita nocivi e pericolosi e ad identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

- b) rafforzare la diagnosi precoce dei tumori attraverso la diffusione capillare degli screening oncologici;
- c) consolidare la gestione integrata di percorsi diagnostico-terapeutici.

EMENDAMENTI

8.0.1

CASTELLONE, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8.1.

(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di

cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in "Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica" e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l'anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 8-bis

8-bis.1

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

DI GIROLAMO, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere i commi da "1-bis" a "1- sexies".

9.2

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.

9.3

DI GIROLAMO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «i membri dell'osservatorio» aggiungere le seguenti: «, scelti tra professionisti alle dipendenze del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con comprovata esperienza in materia» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

b) sopprimere i commi 1- quater, 1- quinquies e- 1- sexies.

9.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Sostituire il comma 1-quater, con il seguente:

1-*quater*. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

l'articolo 9 istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'osservatorio nazionale sulle sanzioni da Codice della Strada volto, tra l'altro, a sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità; alla verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore in oggetto, analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avviare indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche, in raccordo con il ministero dell'Interno, gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

è già previsto dal 2007, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale - istituito con l'articolo 1 comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244/07- con funzioni tra l'altro di studio e analisi sul settore del trasporto pubblico;

considerato che:

il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.

considerato inoltre che:

l'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, sia per l'esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, nonché garantire i consumatori dei servizi in oggetto;

l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è più volte intervenuta sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC. Il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo (AS 1354) in cui si sottolinea che il settore della mobilità non di linea richiede una riforma complessiva;

per le ragioni esposte, il Ministro Toninelli aveva avviato un percorso virtuoso volto all'aggiornamento della disciplina relativa, dapprima, attraverso la revisione delle norme riguardanti i servizi di noleggio con conducente, introducendo requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio; nonché un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La poca chiarezza sui dati relativi ai mezzi in circolazione nelle città rappresenta

difatti uno dei problemi che il legislatore si trova ad affrontare ogniqualvolta si occupa del tema;

durante la discussione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", l'articolo 10 recava la delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea, il testo depositato in Parlamento necessitava di una serie di modifiche migliorative, volte a calmierare la necessità di aggiornare la normativa con le legittime richieste della categoria;

sul punto, con l'emendamento 10.28, a prima firma Carmela Grippa, si era deciso di affrontare questo tema seppure, si è sempre trattato di un tema divisivo e complesso, non solo per la natura giuridica del servizio ma per tutte le implicazioni lavorative, economiche, sociali che il trasporto pubblico non di linea porta con sé;

in particolare si chiedeva di prevedere finalmente l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 già citato;

ai fini della tutela del servizio si proponeva di prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli e ridurre il fenomeno dell'abusivismo;

disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamenti e disservizi;

le priorità elettorali della maggior parte dei partiti hanno portato allo stralcio della misura, e un vuoto normativo che si riverbera ancora oggi nei disservizi che il Governo non ha saputo gestire in questi dieci mesi e che ha prevedibilmente provocato incettabili disservizi nelle principali città italiane nel pieno della stagione turistica 2023;

Impegna il Governo:

a dare attuazione al comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, volto all'istituzione del registro nazionale e attivare le procedure atte a semplificare l'accesso ai dati del trasporto pubblico non di linea, al fine di proporre soluzioni oggettive, nel prevedere eventuali modifiche volte all'incremento del numero delle licenze, organizzazione turni e eventuali modifiche delle tariffe minime, solo dopo aver contezzato i numeri reali del fenomeno nonché comprendere le ragioni del sostanziale fallimento delle cosid-

dette turnazioni integrative dei taxi ovvero la circolazione della stessa vettura con due diversi autisti su più turni, anche al fine di determinare una riduzione significativa dei prezzi e un miglioramento del servizio.

G9.101

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

gli articoli 9 e 10 recano modifiche organizzative nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché degli enti da esso controllati;

L'autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale; di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreti del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996;

Sono organi dell'autorità di sistema portuale: il Presidente; il Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti.

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 il comitato di gestione è composto: dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima.

Il comma 1-*bis* prevede inoltre che alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità

di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.

alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, si ritiene che il comitato di gestione debba prevedere l'inclusione dei comuni non capoluogo di provincia e dunque di tutte le comunità cui l'Adsp si increosce, in quanto l'autorità portuale rappresenta un ente di grande rilevanza economica e strategica, che determina anche il futuro delle comunità stesse;

impegna il Governo:

a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, che il comitato di gestione delle autorità portuali preveda l'inclusione di un componente per ogni ente locale il cui territorio è compreso all'interno del sistema portuale.

EMENDAMENTI

Art. 10

10.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi

di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»»

10.0.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Al fine di migliorare la governance dell'autorità portuale della Sicilia occidentale di cui all'allegato A, articolo 5, numero 8, in via sperimentale, oltre ai componenti previsti dal comma 1, il comitato di gestione è integrato da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.»»

10.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.»»

ORDINE DEL GIORNO

Art. 11

G11.100

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto "caro materiali", con modifiche all'articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;

considerato che,

il processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di contribuire a rendere le città sostenibili e contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile;

il nostro Paese è particolarmente vulnerabile rispetto ai pericoli naturali (sismici, idrogeologici, vulcanici, geochimici). Oltre il 90 per cento dei comuni italiani, che coprono una superficie di circa 50.000 km², si trova in zone a rischio di frane e alluvioni, e richiede perciò continui investimenti nella prevenzione;

è fondamentale la prevenzione del rischio sismico tramite finanziamenti per la microzonazione sismica, il sisma bonus, interventi di miglioramento e adeguamento sismico di edifici pubblici. Occorre dare continuità a tale prevenzione, con particolare riguardo all'edilizia scolastica, gravemente inadeguata rispetto al rischio sismico;

ritenuto che,

appare ormai non più rinviabile una legge finalizzata all'azzeramento del consumo di suolo e alla rigenerazione delle aree già urbanizzate mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

un piano di investimenti pubblici per la tutela del territorio e dell'ambiente può essere realizzato a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD);

i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero; in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni - siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 - non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 mld di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 mld di euro);

impegna il Governo

a realizzare un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, anche utilizzando le maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

EMENDAMENTI

11.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 e il Fondo per gli interventi di demolizione

delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al trenta per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 12

12.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo le parole: "di personale non dirigenziale", aggiungere le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni del DPR 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,".

12.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: previo il confronto con le organizzazioni sindacali, e sopprimere le parole: , anche senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.

12.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle

finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati meccanismi incentivanti e criteri premiali nei bandi di concorso per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

- a) Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia (classe LM-01);
- b) Lauree Magistrali in Archeologia (classe LM-02);
- c) Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (classe LM-03);
- d) Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe LM-10);
- e) Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LM-11);
- f) Lauree Magistrali in Musicologia e Beni Culturali (classe LM-45);
- g) Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49);
- h) Lauree Magistrali in Storia dell'Arte (classe LM-89).»

Art. 12-bis

12-bis.1

PIRONDINI, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

"1-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:
«Fa parte del consiglio di amministrazione, a titolo gratuito, un ulteriore com-

ponente, in rappresentanza degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»"

12-bis.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Fa parte del comitato scientifico, a titolo gratuito, un rappresentante degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»

ORDINE DEL GIORNO

G12-bis.100

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, FRANCESCHINI, MELONI, PARRINI, RANDO,
VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

in fase di discussione presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che interviene sulla *governance* del Centro sperimentale cinematografica, prevedendo la soppressione del direttore generale, a cui si aggiunge il cambio sostanziale dei compiti, della strutturazione, della nomina - che non sarebbe più diretta emanazione del presidente e del comitato scientifico ma di nomina politica. Tra l'altro, come già successo con l'Inps - gli organi in vigore cesserebbero entro trenta giorni dalla conversione del decreto;

preoccupa la linea politica definita dall'esecutivo, che dalla norma cosiddetta Fuortes, alla proposta sulla riorganizzazione del ministero, solo momentaneamente sospesa per rispettare i tempi tecnici di approvazione del decreto in discussione, al centro sperimentale cinematografico, intende sottrarre autonomia e sottoporre al controllo politico la cultura, per definizione autonoma;

è gravissimo il controllo sui luoghi di cultura;

impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 12-*bis*, al fine di rivedere e modificare la nuova *governance* del Centro sperimentale cinematografia, così da rispettare gli studenti e un settore, quello cinematografico e della cultura, autonomo per definizione.

EMENDAMENTI

Art. 13

13.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-*ter*. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-*quater*. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."

13.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

13.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di

spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."

13.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «non rinnovabile», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- b) le parole: «massima di», ovunque ricorrono, sono sostituite con «pari a»."

13.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia."

13.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-*bis*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,".

ORDINI DEL GIORNO

G13.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il provvedimento all'esame interviene con diffuse disposizioni, dall'articolo 13 all'articolo 18, in materia di giustizia, in particolare, in materia di personale del Ministero della giustizia, di accesso alla magistratura e in materia di personale della Scuola superiore della magistratura;

i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148 hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un'ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, in modo da ridurre complessivamente gli uffici giudiziari nel territorio italiano. Ciò ha comportato di fatto un «taglio» dei tribunali minori e la soppressione delle sedi distaccate, a favore dell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace ha disposto la

nuova organizzazione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace, determinando la soppressione di 664 delle 846 sedi;

lo stesso decreto prevedeva, come da delega, la particolare possibilità per i comuni, anche consorziandosi tra loro, di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, a patto di accollarsi le spese di funzionamento ed erogazione del servizio da parte degli uffici. Solo pochi Comuni però, in forma singola o associata, sono riusciti a farsi carico dei costi di mantenimento di tali sedi a causa dei tagli imposti dalla cosiddetta "spending review" dello scorso decennio;

il risultato primario del suindicato intervento legislativo è stato quello di privare interi territori di fondamentali e cruciali presidi di legalità, soprattutto nelle regioni del Sud dove è più forte la presenza della criminalità organizzata.

particolarmente sentita è stata la notevole riduzione degli uffici del Giudice di Pace. Si ricorda che il Giudice di Pace ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione oltre a quella civile, divenendo così un giudice sempre più vicino al cittadino capace di soddisfare in tempi relativamente brevi la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti sociali;

i risparmi di spesa relativi agli accorpamenti, tuttavia, non sono stati quelli sperati e spesso l'efficienza è peggiorata a causa sia dell'enorme aumento dei carichi di lavoro sia per un'edilizia giudiziaria che già prima della riforma era completamente insufficiente a gestire affari e personale;

lo stesso Ministro della Giustizia, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata, in data 17 maggio 2023 ha dichiarato: "Noi possiamo ribadire che l'obiettivo della legge delega del 2011, che era - nell'ottica di una spending review - di allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo governo e, in particolare, del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di avere gli esiti negativi della sanità durante il Covid, quando, per accentrare la specializzazione in alcuni settori, la sanità di prossimità vicina al cittadino è venuta meno, con effetti funesti."

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza volte ad una revisione della riforma della geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla cosiddetta giustizia di prossimità garantita dai Giudici di Pace, secondo criteri e principi direttivi che guardino all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro, all'indice delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del bacino di utenza, tenendo conto anche della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata, al fine di garantire il pieno diritto di accesso alla giusti-

zia in tutto il territorio nazionale e colmare le discrepanze ingiustificate tra i diversi distretti di Corti d'appello.

G13.101

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il provvedimento in esame, in particolare, all'art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

Il comma 2, inoltre, prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR.

In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024, 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicchè solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a

questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G13.102

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

il provvedimento in esame all'art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia, al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

in particolare, il comma 1 del su citato articolo interviene sull'art. 14, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di derogare, per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l'assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall'art. 35-*quater* del D. Lgs. 165/2001;

tuttavia, l'atto in esame nulla dice in merito alla eventuale prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere;

invero, l'art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere defi-

nizione dei procedimenti giudiziari - in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole "*in due scaglioni*", senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

in particolare, la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede, oltre a riforme ordinamentali, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

inoltre, tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli

obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

EMENDAMENTI

13.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.».

Art. 13-bis

13-bis.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza anche con le seguenti: , anche assicurando il perdurare

degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

13-bis.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Articolo 13-ter.

(Misure finalizzate al rafforzamento dell'Ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

Art. 14

14.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" con le seguenti: "previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" con le seguenti:

"previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" con le seguenti:

"previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.4

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione del con le seguenti: previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.

14.5

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-*ter*. Alle assunzioni di cui al comma 1-*bis* si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

14.6

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle con le seguenti: anche in deroga alle e la parola: sette con la seguente: venti.

14.7

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia - Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-*bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74."

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74."

14.8

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente comma.

14.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14.10

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito del regolare svolgimento delle attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel favorire nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e nel riconoscere, dunque, il valore dell'esperienza teatrale negli Istituti di pena minorili quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, è autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati a ripristinare l'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.

14.11

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l'anno 2023, di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'art. 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia - al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scoperta degli organici di livello dirigenziale non generale - ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020.

Occorrono specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente

più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G14.101

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'art. 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della co-

pertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia - al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale - ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale

educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare

più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

EMENDAMENTI

14.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione - anche all'esterno degli istituti penitenziari - di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari - compresi gli istituti penali per minorenni - che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 15

15.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.

15.0.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

15.0.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

15.0.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «450 unità».

15.0.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Disposizioni volte garantire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo»)

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «*Ufficio per il processo*», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

15.0.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scoper-

— 111 —

tura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.».

Art. 15-bis

15-bis.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni".

Art. 19

19.1

SIRONI, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i fini di cui al presente comma, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».".

19.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso "7-bis sostituire le parole: "Cinque membri" con le seguenti: "Sei Membri" e dopo le parole: "uno dall' Unioncamere" aggiungere le seguenti: "un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349."

19.0.1

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.»

19.0.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga

alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.».

Art. 20

20.1

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 2-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-*bis*, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 1, commi da 252 a 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.»;

b-ter) all'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *b)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-ter) all'articolo 16-*ter*, al comma 9, lettera *c*) le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-quater) all'articolo 16-*ter*, al comma 9, lettera *e*) le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla lettera d), sopprimere il numero 2);

sopprimere la lettera e);

al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.

20.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b) sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

*alla lettera d), sopprimere il numero 2);
sopprimere la lettera e).*

20.3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla" sono sostituite dalle seguenti: "e tale che in ogni regione si determini l'attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio."

20.4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) all'articolo 2-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Le parole "i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "i docenti che abbiano partecipato alla procedura di cui al DL 73 2021, art. 59 comma 9-bis e in subordine coloro che abbiano maturato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

2) le parole "della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "di una riserva pari al 60% dei posti per l'a.s. 2023/24 e al 50% per l'a.s. 2024/25".

20.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università".

20.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo».».

20.7

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 2-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Mini-

stro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio»;

20.8

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *b)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre».

20.9

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).

20.10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 3, lettera d), sopprimere il punto 2).

20.11

D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI,
RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.

20.12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere i seguenti:

"6-sexies. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

6-septies. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 6-bis e' proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6-octies. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo

13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al punto d) del presente articolo.

6- *novies*. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

6- *decies*. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6quater e 6 quinquies il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al punto a), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato."

20.13

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.».

20.14

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53.».

20.15

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. I partecipanti al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano superato le prove concorsuali, ma che abbiano rinunciato alla stipula del contratto, sono inseriti, su richiesta, in coda alla graduatoria di merito del citato concorso.».

20.16

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-sexies. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.».

20.17

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

"6-*sexies*. Al fine di realizzare target e milestone previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021."

20.18

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*sexies*. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

al riguardo l'articolo 44, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un nuovo Capo *I-bis*, riguardante «Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie», composto dagli articoli *2-bis* e *2-ter*;

l'articolo *2-ter*, del suddetto decreto-legge, disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi, e il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all'articolo *2-bis*, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e che tali oneri siano posti a carico dei partecipanti;

la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà, appunto, stabilire il contenuto, la struttura dei percorsi di abilitazione per l'insegnamento e indicarne i costi massimi di iscrizione, sembrerebbe prevedere un costo, a carico dei corsisti di circa 2.000 euro;

come Gruppo Pd, abbiamo più volte avanzato la proposta, in fase di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attraverso atti di sindacato ispettivo e con un emendamento depositato al provvedimento in esame alla Camera dei deputati, di introdurre, relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, una norma volta a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax area*, riprendendo un principio già previsto per i corsi di studio e come accadeva, anche, per il conseguimento dei 24 CFU;

con l'approvazione di tale norma si potrebbe contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio,

impegna il Governo:

in fase di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno indicati i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio, a riprendere il principio, già previsto per i corsi di studio e per il conseguimento dei 24 CFU, volto a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax area*.

G20.101

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

con un emendamento approvato alla Camera dei deputati, è istituito un fondo di 50 milioni, presso il ministero dell'istruzione e del merito, destinato ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui, le istituzioni scolastiche, hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;

agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale;

è chiara la deduzione che in assenza di risorse, per i corsi di formazione abilitanti attivati per il 2023 non ci saranno *tutor*,

impegna il Governo:

a ripristinare - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-*bis*, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale.

G20.102

BUCALO, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*";

premesso che:

l'articolo 20, comma 6-*ter*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati in sede referente, reca disposizioni concernenti i dirigenti scolastici del concorso del 2017, destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari;

considerato che:

per analogia, la medesima previsione può essere estesa ai: docenti assunti in ruolo con riserva che hanno superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno superato le prove scritte e orali dei concorsi banditi con D.D.G. nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016; docenti già inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, assunti a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

tale estensione normativa risponderebbe al principio di economicità, interesse dell'azione amministrativa, nonché all'esigenza di garantire la continuità didattica alle studentesse e agli studenti delle scuole statali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, un tavolo tecnico, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni

sindacali di settore, volto ad individuare la soluzione più idonea che risponda alle legittime aspettative delle categorie di cui in premessa, attesa anche la complessità dei contenziosi in essere.

G20.103

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

in materia di reclutamento del personale docente delle scuole la proposta emendativa presentata dal Gruppo PD alla Camera dei deputati intendeva abrogare le modifiche apportate dal testo in esame, per le quali è previsto che per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengano attuati mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, con prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese; inoltre, abbiamo proposto di ripristinare la disposizione secondo la quale i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria rimangano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nelle precedenti graduatorie immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili; abbiamo proposto di abrogare la disposizione che elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla;

tra le modifiche risulta una norma che prevede l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA per coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;

tale norma non include i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, al fine del raggiungimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA, oltre a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

G20.104

BUCALO, SPINELLI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, LISEI, LEONARDI, BERRINO, MANCINI, RUSSO, SATTA, ZULLO

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*";

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modificato nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento per: i docenti in possesso di tre annualità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti; i soggetti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; i titolari di contratti di docenza titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;

ritenuto che:

l'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e delle scuole paritarie e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, assicura il diritto all'istruzione e alla formazione che si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione,

costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative (IeFP) accreditate dalle Regioni;

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, stabilisce che il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei, istituti tecnici e istituti professionali e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale e che, assolto l'obbligo scolastico nel secondo ciclo, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza in modo unitario;

a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione i docenti degli IeFP sono impiegati in tali percorsi istituiti dalle Regioni, secondo Accordi Stato-Regioni;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di valorizzare l'esperienza maturata dai docenti di cui alla lettera c) citati in premessa, nell'ambito dei percorsi universitari e accademici di abilitazione all'insegnamento, attivati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di prossima pubblicazione, prevedendo per loro una specifica riserva di posti.

EMENDAMENTI

20.0.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:

le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

b) dopo il comma 4-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. La procedura di cui al comma 4-*ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-*quinquies*. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-*sexies*. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»»

20.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'art. 6 comma 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche

a) Le parole "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale"

b) Le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 luglio 2023"

2. Dopo art. 6 comma 4-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

4-*quater* La procedura di cui al comma 4-*ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-*quinqies*. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-*sexies* Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

20.0.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:

le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-*quinquies*. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-*sexies*. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte

le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»»

20.0.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di determinazione contrattuale delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo)

1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto» è aggiunto il seguente periodo: «Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica.»».

20.0.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di formazione delle classi)

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.»».

20.0.6

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione della rete scolastica)

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinquies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.».

20.0.7

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero)

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine».

Art. 21

21.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis.

(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopprimere alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale."

21.0.2

D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopprimere alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».»

Art. 22

22.1

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 13 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, si applica la maggiorazione dell'indennità di amministrazione già riconosciuta dalla medesima disposizione al personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.2

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

22.0.1

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno)

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'Interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2027, incarichi di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi della tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno.»

Art. 23

23.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale, al fine di evitare criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio dei costi di gestione, è istituito il «Polo Unico INPS della Polizia

di Stato» con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.».

ORDINE DEL GIORNO

G23.100

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (829),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 23, l'istituzione dell'ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico, teso ad assicurare lo svolgimento in forma coordinata dei compiti assegnati nonché la loro gestione unitaria, rendendola più efficace ed efficiente. nei confronti del personale della Polizia di Stato;

allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere la costituzione di un "polo unico pensionistico", vale a dire un ufficio unico che assicuri la gestione delle informazioni e delle posizioni, in ordine alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, del personale della Polizia di Stato come già previsto e adottato presso altri comparti

EMENDAMENTI

Art. 24

24.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 5.

24.2

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis*, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede me-

diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

24.3

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

"5-*quater*. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno é autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5-*quinquies*. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferi-

che dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5-sexies. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo *7-bis*, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo *7-ter* è abrogato.

5-septies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma *5-bis* del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

ORDINI DEL GIORNO

G24.100

Enrico BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

il comma *5-ter* dell'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83 del 2023 stabilisce che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato;

limitare l'applicazione delle richiamate disposizioni ai soli lavoratori frontalieri che svolgevano la propria attività lavorativa in *smartworking* alla data del 31 marzo 2022 appare una previsione discriminatoria e non giustificata da alcuna ragione sostanziale, creando disparità fra lavoratori che versano in condizioni del tutto eguali;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a garantire a tutti i lavoratori transfrontalieri sia garantita l'applicazione del regime giuridico previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2023 in relazione allo *smartworking*.

G24.200

ALFIERI, CAMUSSO

Il Senato,

premesso che:

la Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ha introdotto all'articolo 24 del decreto-legge in esame il nuovo comma *5-ter* che estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 12, della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri;

in particolare, si evidenzia come il comma 1 dell'articolo 12 della citata legge n.83 del 2023 stabilisce in via transitoria che i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dei lavoratori frontalieri rientranti

nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, ci considerano svolti nell'altro Stato;

tuttavia nel testo approvato, la proroga alla data del 31 dicembre 2023 è prevista solo per chi svolgeva la propria attività lavorativa in telelavoro alla data del 31 marzo 2022 e non oltre. Come di tutta evidenza dunque occorre modificare tale previsione ricomprendendovi tutta la platea dei lavoratori frontalieri;

impegna il Governo:

ad intervenire, già in occasione del primo provvedimento utile, al fine di correggere la disposizione approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati estendo così la platea dei lavoratori frontalieri beneficiari della proroga in materia di *smart working*.

EMENDAMENTI

Art. 26

26.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.4

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

26.5

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale»."

ORDINE DEL GIORNO

G26.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia

di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (829),

premessi che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 26, Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia

EMENDAMENTI

26.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali in dissesto)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.».

Art. 27

27.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'in-

dennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 ed euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

27.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.».

27.0.3

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

27.0.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programma-

zione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

—————

Art. 27-bis

27-bis.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 27-ter.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei pre-

detti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata."

27-bis.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 27-ter.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 28

28.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche".».

28.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente lettera:

"0a-*bis*) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3.1):

3.1) All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche»."

28.3

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 4-*bis*, primo periodo, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «di specifiche professionalità» sono inserite le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».

28.4

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.

28.5

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche".».

28.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: comma 3-bis, aggiungere le seguenti: le parole: «amministrazioni comunali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

28.7

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei comuni»;

2) le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono soppresse.

28.8

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

«6-*septies*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

28.9

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisi di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.

28.10

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-ter) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.».

28.11

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-ter) all'articolo 3, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

«6-*septies*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni»."

28.12

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 3-*ter* è abrogato.

28.13

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b.1) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1, deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo

di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2023».".

28.14

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a*), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

28.15

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

28.16

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

28.17

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-*ter* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.

2-ter. Per i contratti di cui al comma *2-bis* si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma *2-bis* possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

2-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma *2-bis* del presente articolo.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

28.18

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.».

28.19

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».».

28.20

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».».

28.21

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-bis è abrogato.».

ORDINE DEL GIORNO

G28.100

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 28, comma 1, del provvedimento in esame, modificando gli articoli 3 (comma *3-bis*) e *3-ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (c.d. DL PA 1), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali;

in particolare, con la modifica all'articolo 3, comma *3-bis*, del DL n. 44/2023, l'originaria modalità - superamento di una prova selettiva - attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (c.d. TIS) rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti;

con la modifica all'articolo *3-ter* del DL n. 44/2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro - che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata - deve avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

stante le modifiche richiamate, non paiono esserci arretramenti o battute d'arresto rispetto al grande risultato ottenuto, vale a dire il riconoscimento dell'attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso varie amministrazioni calabresi, e la possibilità di avere accesso ad un contratto di pubblico impiego, attraverso una quota specifica e riservata che esula dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni;

al fine di proseguire il percorso intrapreso, e quindi contrattualizzare e offrire piena dignità e tutela all'intero bacino di tirocinanti della Regione Calabria, è necessario compiere un ulteriore passo verso la stabilizzazione di questo personale da troppo tempo a servizio dello Stato senza alcun tipo di riconoscimento e senza contributi. In tal senso, l'obiettivo è permettere agli oltre 4000 TIS di continuare a lavorare, garantendo la piena funzionalità delle amministrazioni in cui svolgono la loro preziosissima attività;

in particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, sarebbe auspicabile consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. Le procedure di tipo concorsuale potrebbero altresì essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni azione possibile volta a consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e parziale alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS presso i diversi Dicasteri, nonché accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni citate in premessa, anche stanziando ulteriori e importanti risorse volte a finanziare questa operazione, fondamentale per il tessuto occupazionale della Calabria, e per garantire un futuro a migliaia di lavoratori, dopo anni di lavoro in una condizione di precarietà assoluta.

EMENDAMENTI

28.0.1

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. L'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1 è riservato ai dipendenti a contratto di cittadinanza italiana di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023, a euro 794.899 per l'anno 2024 e a euro 79.989 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

28.0.2

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE, VERDUCCI, ZAMBITO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

(Comandi e distacchi di personale)

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.»

28.0.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

1. All'articolo 15, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013.»

28.0.4

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere a nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi.»

28.0.5

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-*ter*, quarto periodo, dopo le parole: i bandi sono inserite le seguenti: , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ed adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa;

c) all'articolo 35, comma 5-*ter*, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione,

di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.»

Art. 28-septies

28-septies.0.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 28 septies, aggiungere il seguente:

«Art. 28-octies.

(Stabilizzazione precari eventi sismici dell'Area Etnea)

1. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n.32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2024.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari ad euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 2, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 Venerdi 07 luglio 2023 - 146 - I e XI Commissioni riunite del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano

— 165 —

alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.»

28-septies.0.2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo 28 septies, aggiungere il seguente:

«Art. 28-octies.

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

1. All'articolo 1, comma 20-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.»

Art. 29

029.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 029

(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera s), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.

2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.

3. Le Regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle Regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai

sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

- a) caccia e pesca nelle acque interne;
- b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;
- c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;
- e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;
- g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;
- h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento

degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *m*), del predetto Codice.

6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, il Responsabile regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.

7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto su indicazione del presidente della Regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.

8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.

9. Nelle Regioni e Province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.

10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal predetto decreto

legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.

11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello inter-regionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato svolge le seguenti attività di:

a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome;

c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di *green communities*, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei

Corpi forestali delle Regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.

13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.

14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il «Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio», di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il Questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.

16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A allegata alla presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni

e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.

17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.

18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.

19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.

20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

(articolo 029, comma 17)

<i>Qualifica</i>	<i>Posti di funzione o qualifica</i>
Prospetto A - Dirigenti:	
Dirigente generale	1 Ispettore gen. capo.
Dirigente Superiore	2
Primo dirigente	26
Prospetto B - Carriera direttiva:	

VII e VIII qualifica funzionale	298
Prospetto C - Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	300
Prospetto E - Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti A B C D E)	977

29.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) capoverso "2, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente è soppressa la lettera d).

29.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) pone in essere ogni intervento utile al fine di promuovere la revisione dell'allegato di cui al Regolamento 4 luglio 2023 n. 2023/1407/Ue relativo alle zone della regione Sardegna, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie, in relazione alla peste suina africana, per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni, al fine di facilitare il commercio di suini e prodotti a base di carne suina, raccordandosi con la Regione Sardegna e con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

Art. 30

30.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente", con le parole: "sono aggiunti i seguenti"

Conseguentemente

al comma 1, dopo il capoverso comma 1-*bis*, inserire il seguente:

"1-*ter*. Agecontrol S.p.A. svolge altresì attività di supporto, controllo e monitoraggio sull'attuazione nazionale degli obiettivi stabiliti dal piano Farm to Fork (F2F) della Commissione europea, al fine di rendere i sistemi alimentari europei sostenibili e più equi."

30.2

DE CARLO, NOCCO

Al comma 1, capoverso: «1-*bis*», dopo le parole: «L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli» inserire le seguenti: «nel settore agroalimentare».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Potenziamento dei sistemi di controllo nel settore agroalimentare e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura»

30.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: promuovere e di.

30.4

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di assicurare.

30.5

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: autorizzazione.

30.6

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , erogazione.

30.7

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: e contabilizzazione.

30.8

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: degli aiuti e.

30.9

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi.

30.10

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: in forma minoritaria.

30.11

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 10 per cento.

30.12

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 20 per cento.

30.13

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 31

31.1

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 32

32.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni".

Conseguentemente

al comma 2 sostituite le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni", con le seguenti: "6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni".

32.0.1

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32.1.

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

32.0.2

TURCO, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32.1

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono abrogati.».

Art. 34

34.1

GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia.

34.2

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia,.

34.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: equo.

34.4

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: adeguato.

Art. 36

36.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis All'articolo 13 del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: "società per azioni" sono aggiunte le seguenti: "società per azioni ad azionariato popolare".

Art. 37

37.1

MALPEZZI, D'ELIA, GIORGIS, CRISANTI, MELONI, PARRINI, RANDO, VALENTE,
VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 30 settembre 2023 con le seguenti: al 31 dicembre 2023;

*Conseguentemente,
al medesimo comma,
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-bis) al terzo periodo, le parole: «35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro per il primo trimestre 2023»;

alla lettera c), sostituire le parole: per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 con le seguenti: per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il terzo periodo è soppresso».

37.2

PARRINI, GIORGIS, MELONI, VALENTE

Al comma 3, dopo le parole: attività sportive giovanile aggiungere le seguenti: e attività sportiva paralimpica.

Art. 38

38.1

SIRONI, PIRRO

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «comunque entro il limite dei trentasei mesi.», inserire le seguenti: «Tali assunzioni non potranno prevedere la stipula di contratti di stage, di tirocinio, e di apprendistato non retribuiti.»

38.2

MELONI, GIORGIS, PARRINI, VALENTE

Al comma 1, lettera a) capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni di cui al precedente periodo, devono essere destinate, nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, a persone con disabilità e, in una quota non inferiore al 30 per cento ad atleti e atlete che hanno partecipato a competizioni indossando la maglia della nazionale italiana e devono essere, altresì, effettuate tenendo conto del principio della parità di genere, nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.

38.3

VALENTE, GIORGIS, PARRINI, MELONI

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.

ORDINI DEL GIORNO

G38.100

SIRONI, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 avranno rilevante impatto in materia di sostenibilità ambientale, sia in riferimento alle nuove strutture che verranno realizzate, sia in merito al necessario adeguamento della rete viaria e comunque dei necessari interventi in materia di viabilità;

i territori interessati, per la loro particolare natura e conformazione, necessitano della massima attenzione da parte delle amministrazioni interessate, proprio in riferimento a tutti gli interventi strutturali e di viabilità che potrebbero causare serie ripercussioni sull'ecosistema;

per tali motivi si ritiene che gli enti e i comuni interessati debbano prevedere all'interno del proprio organico le nuove figure professionali quali Green Manager e Mobility Manager;

il Green Manager è uno specialista di sostenibilità ambientale fornendo supporto tecnico e organizzativo verso un approccio più sostenibile degli interventi programmati;

la figura professionale del Mobility Manager ha la funzione di sviluppare ed implementa strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico;

impegna il Governo a:

intraprendere urgenti iniziative per verificare la possibilità che Fondazione Milano-Cortina 2026 e i Comuni interessati all'organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, prevedano, all'interno delle assunzioni a tempo determinato, le figure professionali del Green Manager e del Mobility Manager.

G38.101

SIRONI, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia

di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di superare a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

con la stessa motivazione, durante lo svolgimento di rilevanti manifestazioni negli anni passati, come il caso dell'Expo di Milano 2015, si è fatto ricorso all'utilizzo a strumenti quali stage, tirocini e apprendistati non retribuiti, suscitando forti critiche nell'opinione pubblica;

recentemente anche il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sulla "garanzia per i giovani", attraverso cui l'organo legislativo dell'UE condanna esplicitamente "la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti", specificando che la gratuità "costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti";

l'utilizzo di tali pratiche risulta lesivo della dignità del lavoratore, con particolare riferimento al lavoro dei giovani, che vedono ulteriormente ridotte la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro retribuito, aumentando allo stesso tempo le possibilità di sfruttamento;

impegna il Governo a:

- intraprendere urgenti iniziative per verificare e scongiurare l'ipotesi che la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti venga utilizzata durante l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

- effettuare un monitoraggio su scala nazionale relativo alla diffusione dell'utilizzo della pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti;

- valutare l'opportunità di arginare con un intervento normativo l'utilizzo di questa tipologia di contratto disincentivante per i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

EMENDAMENTI

Art. 39-bis

39-bis.1

PIRONDINI, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere l'articolo

Art. 41

41.1

PARRINI, GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimerlo.

Art. 42

42.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere il comma 2

42.2

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Sopprimere il comma 2.

42.3

GIORGIS, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, MELONI, PARRINI, VALENTE, ZAMBITO

Sopprimere il comma 2.

42.4

DAMANTE, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

ORDINE DEL GIORNO

G42.100

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che

l'articolo 42 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale;

più in particolar, il predetto articolo riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati; tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023;

nell'ultimo mese sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;

le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l'esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;

la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 dell'INPS fornisce importanti istruzioni operative riguardo la concessione della Cassa Integrazione e al paragrafo 6.4 disciplina le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici;

più in particolare si prevede che l'azienda documenti le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati e al fine di agevolare le Aziende nell'espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;

nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che - per le sue concrete modalità di svolgimento - in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi; tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di Cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili;

i criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'INPS, con messaggio n. 28336 del 28.7.1998 e che la circolare del 2016 riepiloga in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento e in riferimento alla pioggia, alla neve, alla nebbia, alla foschia ecc.;

anche in riferimento alle temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, si prevede che costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento di CIG, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto; tuttavia la procedura lascia eccessiva discrezionalità al datore di lavoro mentre invece dovrebbe esserci una o più misure più rigide e tutelanti per tutti i lavoratori e che tenga conto dell'esposizione al calore anche nel tragitto casa/lavoro e nelle ore più calde;

anche il Segretario nazionale della GGIL, vista l'ondata di calore estremo, ha chiesto due provvedimenti urgenti: mettere a disposizioni di tutti i lavoratori la cassa integrazione e stabilire il livello di temperatura da cui deve scattare lo stop del lavoro e la CIG;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate, anche al di sotto dei 35 gradi se la tipologia di attività lo richiede, nei settori in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgono mansioni all'aperto e non ci sono dunque le condizioni per lavorare in sicurezza non mettendo a rischio la vita delle persone;

ad attivare misure idonee che tutelino tutti i lavoratori e le lavoratrici quando si superano 35 gradi, anche percepiti, affinché non vengano messe a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

EMENDAMENTI

42.0.1

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «127.200 euro».

42.0.2

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di accesso anticipato alla pensione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stiano svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico

dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 1. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.».

42.0.3

MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La NASpI di cui al comma 2 è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part-time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interes-

sata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro per l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

42.0.4

PIRRO, MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Permessi non retribuiti)

1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile.».

42.0.5

BEVILACQUA, MAIORINO, MAZZELLA, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo."».

42.0.6

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:

"Art. 41-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desidera, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino."».

42.0.7

MAZZELLA, MAIORINO, CATALDI, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

Art. 43

43.1

DE CRISTOFARO, CUCCHI, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis* Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica."

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 95 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 1 AGOSTO 2023

95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) sottolinea di aver chiesto la remissione in plenaria del disegno di legge in esame al fine di esprimere alcune valutazioni su un provvedimento rilevante, che - a suo avviso - si fa carico in modo errato e parziale del problema della tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica. Rileva, infatti, che le misure previste risultano discriminatorie nei confronti di alcune categorie di lavoratori, come i *rider* e gli operai impiegati nei cantieri stradali, oltre a quelli impiegati a termine, che sono esclusi dalle tutele previste, pur essendo particolarmente esposti agli effetti dannosi delle ondate di calore.

Ravvisa, inoltre, una carenza di omogeneità del provvedimento, in quanto l'articolo 4 reca norme spurie rispetto all'oggetto del decreto.

Infine, pur convenendo sulla opportunità di intervenire con un provvedimento di urgenza, sarebbe opportuno prevedere una riforma organica e strutturale per affrontare gli effetti della crisi climatica, che ormai è un fenomeno costante e frequente.

A nome del Gruppo, annuncia pertanto un voto contrario.

Il senatore **LISEI** (Fdl) sottolinea che il provvedimento è invece segno di grande attenzione da parte del Governo alle conseguenze sui lavoratori di fenomeni atmosferici estremi, che purtroppo si manifestano con sempre maggiore frequenza. Rappresenta la difficoltà di prevedere misure omogenee, stante la estrema differenza delle situazioni lavorative: dopo questo provvedimento urgente, si potrà certamente affinare l'intervento ed estendere la tutela alle categorie che al momento sono rimaste escluse.

Nel frattempo, esprime apprezzamento per la sensibilità del Governo a fronte dei problemi dei lavoratori, rammaricandosi per la contrarietà delle opposizioni.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(62) BOCCIA e altri. - Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario

(273) MARTELLA. - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

- e petizione n. 180 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 luglio.

Il ministro CALDEROLI, a integrazione dei pareri già espressi, ritenendo opportuno lasciare ancora accantonati gli emendamenti riferiti all'articolo 3, invita i presentatori a un ulteriore approfondimento sui testi che hanno contenuto simile agli emendamenti che hanno già ricevuto parere favorevole.

Altresì, propone di riformulare gli identici 2.39 e 2.40, facendo riferimento alla Conferenza Stato-Regioni, in luogo delle Regioni. Propone quindi di valutare questo nuovo testo, insieme alla proposta di riformulazione dell'emendamento 2.46, di cui è già stata data lettura nella scorsa seduta.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 2.112, peraltro identico al 2.111, purché riformulato sostituendo la parola: «centoventi» con l'altra: «novanta», analogamente a quanto previsto dall'emendamento 2.94 (testo 2).

Subordina l'avviso favorevole sugli identici 2.67 e 2.68 a una riformulazione analoga a quella dell'emendamento 2.73 (testo 2).

Invita poi la proponente a riformulare l'emendamento 2.118, nella versione dell'emendamento 2.127, su cui il parere è favorevole.

Invita i proponenti dell'emendamento 2.69 a ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, avendo contenuto analogo all'emendamento 1.94, già ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Invita i proponenti dell'emendamento 7.10 a riformularlo nello stesso testo dell'emendamento 7.9, sopprimendo le parole da: «e aggiungere» fino alla fine.

Il parere è favorevole altresì sugli identici 9.29 e 9.30, purché riformulati come l'emendamento 9.31.

Il **PRESIDENTE** fa presente che i proponenti degli emendamenti si riservano di valutare le proposte di riformulazione del rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 733 (INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 43, COMMA 6, DEL D-L 36/2022)

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede se sia pervenuto un riscontro alla richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze, tramite una lettera del Presidente della Commissione, circa l'esigenza che siano forniti alla Commissione bilancio gli elementi necessari per l'espressione del parere sul testo dell'A.S. **733**, in assenza del quale non è possibile concludere l'esame di merito. Esprime preoccupazione perché, dopo un lungo periodo di inerzia, risulta che il Ministero dell'economia abbia chiesto la quantificazione degli oneri al Ministero della giustizia, con il rischio quindi di ulteriori rinvii.

Il **PRESIDENTE** si riserva di acquisire gli elementi informativi richiesti.

IN SEDE REFERENTE

(116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Elisa PIRRO e altri. - Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

(542) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTELLA. - Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione

esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente

(744) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GIORGIS e altri. - Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato

(764) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato

(Esame congiunto dei disegni di legge nn. 542, 744, 764, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 116 e rinvio)

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) illustra il disegno di legge costituzionale n. 542, a firma del senatore Martella, recante "Modifiche all'articolo 116 della Costituzione, in materia di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, e all'articolo 117 della Costituzione, in materia di legislazione esclusiva dello Stato e di legislazione concorrente".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 modifica l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, escludendo le norme generali sull'istruzione dal novero delle materie per le quali possono essere attribuite alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117 della Costituzione, riportando nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie attualmente rientranti nella competenza concorrente: grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.

Da ultimo, vengono espunte dall'elenco delle materie di competenza concorrente anche le casse di risparmio, le casse rurali e le aziende di credito a carattere regionale. Secondo la relazione di accompagnamento, la sottrazione di queste ultime materie dal perimetro della competenza legislativa concorrente è funzionale a riportarne la titolarità in capo allo Stato, nell'ambito della più generale "tutela del risparmio" di cui alla lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il disegno di legge costituzionale n. 744 - a prima firma del senatore Giorgis - reca "Modifiche agli articoli 116 e 117 della Costituzione, in materia di presupposti, modalità, limiti e termini per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni, nonché di trasferimento di materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, limitando le materie sulle quali possono essere attribuite alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a quelle rientranti nella potestà concorrente ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 e, comunque, escludendo il commercio con l'estero, la tutela e sicurezza del lavoro, l'istruzione, le professioni, la tutela della salute, i porti e aeroporti civili, l'ordinamento della comunicazione, la previdenza complementare e integrativa e il credito a carattere regionale.

Viene specificato che - per le restanti materie di potestà concorrente non toccate dalle suddette esclusioni - l'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possa avere luogo mediante il trasferimento di una o più funzioni ricomprese in ciascuna di tali materie. Inoltre, si rinvia ad una legge costituzionale, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 3, 5, 117, secondo comma, lettera m), e 119, della Costituzione, la statuizione dei presupposti, delle modalità, dei limiti e dei termini del procedimento con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, può attribuire tali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Si prevede, inoltre, che - con la medesima legge costituzionale - vengano stabiliti i presupposti, le modalità, i limiti e i termini con cui la legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione

interessata e gli enti locali, può revocare le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia precedentemente attribuite.

L'articolo 2 modifica l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riportando alcune materie dalla legislazione concorrente alla legislazione esclusiva dello Stato. Per la precisione, si tratta delle grandi reti di trasporto e di navigazione, della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Il disegno di legge costituzionale n. 764, d'iniziativa popolare, reca "Modifica dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e modifiche all'articolo 117, commi primo, secondo e terzo, della Costituzione, con l'introduzione di una clausola di supremazia della legge statale e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato".

La proposta di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, prevedendo che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia possano concernere le sole materie rientranti nella competenza legislativa concorrente e nel rispetto delle specificità del territorio. La concessione di tale ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia è rimessa ad una legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la Regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell'interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119 della Costituzione. Si prevede, poi, che la legge possa essere sottoposta a *referendum* popolare preventivo qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione, lo richiedano un quinto dei componenti di una delle due Camere o cinquecentomila elettori ovvero cinque consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non risulta approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere comunque oggetto di un *referendum* abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione.

L'articolo 2 sostituisce il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione, confermando il dispositivo vigente secondo cui la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

In aggiunta, si prevede che la legge dello Stato possa comunque intervenire nelle materie non riservate alla competenza statale esclusiva - incluse le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ossia quelle suscettibili di trasferimento in base all'autonomia differenziata - qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale. Si fa comunque divieto alla legge regionale di porsi in contrasto con l'interesse nazionale.

L'articolo 3 modifica l'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, riportando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato le materie del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, nonché delle professioni.

Altresì, vengono sostituite le lettere *m)*, *n)* e *o)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

Pertanto, risultano attribuiti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le seguenti materie: determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e del Servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica; reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell'energia; - previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa.

Di conseguenza, l'articolo 4 sostituisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, ridefinendo l'elenco delle materie di competenza legislativa concorrente, che diventano le seguenti: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all'innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Resta confermato che, nelle materie di legislazione concorrente, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Stante la stretta connessione delle tematiche affrontate dai disegni di legge sopra illustrati, propone di procedere al relativo esame congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) chiede di definire quanto prima i tempi e l'organizzazione della discussione sui disegni di legge costituzionale in esame, con il coinvolgimento di esperti e dei soggetti coinvolti dalla riforma.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che sottoporrà la questione al presidente Balboni, affinché sia esaminata in un prossimo Ufficio di Presidenza.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) ribadisce la richiesta di abbinare ai disegni di legge costituzionale in titolo anche il disegno di legge costituzionale n. 116 (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione e concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute), in quanto strettamente attinente al medesimo argomento.

Il relatore per l'A.S. 116, senatore [OCCHIUTO](#) (FI-BP-PPE), ritiene condivisibile tale proposta.

Il [PRESIDENTE](#), nel ritenere ragionevole la richiesta della senatrice Maiorino, propone di esaminare il disegno di legge costituzionale n. 116 congiuntamente ai disegni di legge costituzionale in titolo.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) comunica quindi che i relatori Della Porta e Occhiuto saranno correlatori sui disegni di legge costituzionale nn. 116, 542, 744 e 764.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

[\(57\)](#) *ASTORRE e altri. - Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane*

[\(203\)](#) *SILVESTRONI e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani*

[\(313\)](#) *SILVESTRONI e LIRIS. - Disposizioni in materia di elezione diretta dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli metropolitani*

[\(367\)](#) *ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

[\(417\)](#) *Licia RONZULLI e altri. - Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province*

[\(443\)](#) *Valeria VALENTE e MIRABELLI. - Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana*

[\(459\)](#) *PARRINI. - Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali*

[\(490\)](#) *Mariastella GELMINI e altri. - Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani*

[\(556\)](#) *Alessandra MAIORINO e altri. - Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province*

- e **[petizione n. 488 ad essi attinente](#)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), dopo aver sottolineato il valore costruttivo delle proposte del Gruppo M5S, illustra l'emendamento 4.2, con cui si prevede che il piano strategico del territorio provinciale abbia durata quadriennale, invece che triennale, al fine di favorire una pianificazione più ampia. Con l'emendamento 4.10, si attribuisce alle Province la gestione dei servizi per il lavoro e dei centri per l'impiego, considerato che attualmente quella regionale risulta carente. In tal modo, si valorizzano gli enti di area vasta e si consente una diffusione di questo servizio in modo più capillare sul territorio. Sottolinea che l'intervento normativo dovrebbe riguardare specificamente le funzioni provinciali, piuttosto che le norme elettorali degli organi di governo, poiché l'insoddisfazione dei cittadini - a suo avviso - è causata dai disservizi più che dalla impossibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) si sofferma sulla questione della rinuncia al ballottaggio, qualora un candidato riceva il 40 per cento dei consensi. Invita la maggioranza a evitare forzature su questo argomento, sia perché non è opportuno modificare le regole elettorali senza il consenso delle opposizioni, sia perché in questo modo si riduce la legittimazione del presidente della Provincia e del sindaco metropolitano. Tra l'altro, è possibile che la norma sia giudicata incostituzionale, come è avvenuto per le leggi elettorali n. 270 del 2005 (la cosiddetta legge Calderoli) e n. 52 del 2015 (cosiddetto *Italicum*), in quanto il premio di maggioranza del 60 per cento, pari ai tre quinti dei seggi, risulterebbe eccessivo, con effetti distorsivi sulla rappresentanza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) illustra l'emendamento 4.0.1, sottoscritto da tutti gli esponenti del Partito democratico in Commissione, che introduce un articolo aggiuntivo per l'individuazione delle funzioni fondamentali delle Città metropolitane, sottolineando la necessità che gli enti territoriali ricevano adeguate risorse per l'esercizio dei compiti a essi affidati. A seguito degli eventi alluvionali registratisi recentemente nella provincia di Milano, segnala in particolare le funzioni indicate alla lettera c), con riferimento alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche, nonché alle azioni di contrasto dei cambiamenti climatici e alla pianificazione di protezione civile.

Non essendovi richieste di intervento ulteriori, sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alle ore 9,30 di domani, mercoledì 2 agosto, sarà convocata una seduta delle Commissioni riunite 1a e 10a per avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. [829](#) (disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, in materia di organizzazione pubblica amministrazione, sport e Giubileo).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 826

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- l'articolo 1 del decreto-legge dispone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel semestre dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, la neutralizzazione, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, dei periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria;
- l'articolo 2 introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro;
- l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la

sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche;

- l'articolo 4, comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà a carico delle imprese del settore energetico e del gas di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2023;

- l'articolo 4, comma 2, dispone la proroga dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale;

constatato, altresì, che il provvedimento reca disposizioni di contenuto specifico per le quali, secondo il preambolo del decreto-legge, la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza risiede:

- nell'esigenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

- inoltre, nell'esigenza di disporre di modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge di bilancio per il 2023, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**1.3.2.2. 1[^] (Affari Costituzionali) e 10[^] (Affari
sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

1.3.2.2.1. 1^a (Affari Costituzionali) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 9 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

9^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

(Esame e rinvio)

La senatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE) relatrice per la Commissione affari costituzionali, illustra il decreto-legge in titolo - rispetto al quale la Camera dei deputati ha operato modifiche ed integrazioni - recante un complesso di misure in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

L'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione abroga l'articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023, concernente il termine per l'emanazione di decreti di riorganizzazione di alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, il cui contenuto è confluito nel provvedimento in esame all'articolo 1-bis. Il predetto comma 2 fa anche salvi gli effetti prodotti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 79 nel periodo di vigenza.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame autorizza - fino al 31 dicembre 2026 - il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia a coprire i posti dirigenziali aggiuntivi loro assegnati dal decreto-legge n. 44 del 2023, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ma in deroga ai limiti quantitativi stabiliti in materia.

Il comma 1-bis autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale a coprire posizioni dirigenziali vacanti con il conferimento di incarichi, entro il 31 dicembre 2026 e in numero non superiore alle quattro unità, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, anche in deroga ai limiti quantitativi ivi considerati. Il comma 1-ter autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio da parte del personale appartenente al contingente di esperti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, con la corresponsione della corrispondente indennità chilometrica, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.

Il comma 2 detta disposizioni in materia di svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia per crisi idrica istituita dall'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2023. In particolare, viene ridotto da tre a due il numero massimo di esperti o consulenti di cui si può avvalere il Dipartimento; è inoltre previsto che tali esperti o consulenti debbano essere inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento e che sia ad essi riconosciuto un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000.

Il comma 3 stabilisce che la Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - possa avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato-Regioni.

Analogamente, del Nucleo può avvalersi, alle medesime condizioni, il Commissario nominato per l'eventuale completamento delle attività non perfezionate dalla Cabina di regia nei termini stabiliti dalle norme della legge di bilancio 2023, che hanno disciplinato il procedimento di individuazione dei LEP nelle materie suscettibili di autonomia differenziata.

Il comma 4 reca l'interpretazione autentica dell'articolo 42, comma 5, della legge n. 124 del 2007, che disciplina il meccanismo della declassificazione automatica. La disposizione in esame, in particolare, prevede che, in caso di apposizione della classifica di segretezza di "riservato", la norma vada interpretata nel senso di ritenere cessato ogni vincolo di classifica una volta che siano decorsi cinque anni dalla data della relativa apposizione.

Il comma 4-bis novella l'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), aggiungendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali: ciò con riguardo alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni ad essa attribuite per la tutela della sicurezza nazionale e l'interesse nazionale nello spazio cybernetico.

Il comma 5 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNNR.

Il comma 5-bis include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

I commi 5-ter e 5-quater recano disposizioni dirette ad armonizzare, dal 2023, i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Agenzia italiana per la gioventù con quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 1-bis detta una norma di interpretazione autentica - con effetto, quindi, retroattivo - circa il termine temporale per l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti per la riorganizzazione di alcune strutture della medesima Presidenza. In particolare, la norma sancisce l'applicabilità del termine di emanazione del 30 giugno 2023, anziché di quello (originariamente previsto) del 21 giugno 2023.

L'articolo 1-ter attribuisce alla Scuola nazionale della pubblica amministrazione (SNA) il compito di provvedere alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità, del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni, definendone le modalità (commi 1-4). Le disposizioni sopra citate si applicano anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate riscossione (comma 6). Si prevede inoltre che spetti prioritariamente alla Scuola nazionale la formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante

l'organizzazione di specifici corsi coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (comma 5). Vengono, infine, definite le modalità di finanziamento dei corsi (comma 7).

L'articolo 1-*quater* incrementa la dotazione organica dell'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità.

In base all'articolo 2, comma 1, le pubbliche amministrazioni possono assumere a tempo indeterminato, entro il 30 giugno 2026, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, ivi richiamati, in posizione di lavoratori sovranumerari e in deroga alla dotazione organica e alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale, ma fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

Il comma 2-*quater* dello stesso articolo differisce dal 30 giugno 2023 al 30 dicembre 2023 il termine entro il quale i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o in attività di pubblica utilità possono essere assunti - da parte della pubblica amministrazione già utilizzatrice - in posizione di lavoratori sovranumerari, in deroga alla dotazione organica, alla condizione del rispetto del piano di fabbisogno del personale ed ai limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente.

I commi 2-*bis* e 2-*ter* recano disposizioni dirette ad autorizzare la Regione Calabria a prorogare per un altro anno i percorsi di politiche attive per tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga.

L'articolo 3, commi da 1 a 6 e da 7 a 14, a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasferisce al medesimo Ministero le funzioni esercitate dall'ANPAL, le relative risorse strumentali, finanziarie ed umane - ad eccezione del personale del comparto ricerca che viene trasferito all'INAPP -, nonché la titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data l'ANPAL viene soppressa. La disposizione inoltre prevede che il personale di ricerca trasferito ad INAPP, al quale è applicato il CCNL degli Enti pubblici di ricerca, possa chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli elencati dalla normativa vigente, secondo quanto previsto dal Testo unico sul pubblico impiego in materia di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse. Anche a seguito del suddetto trasferimento di funzioni, viene altresì modificata la disciplina relativa all'articolazione in dipartimenti e alle aree funzionali di competenza del Ministero.

Si prevede, poi, la possibilità per il medesimo Ministero di avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati. Infine, si dispone che la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. di cui vengono disciplinate le funzioni e la composizione.

Il comma 6-*bis* reca una novella all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 44 del 2023, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'avvio di procedure di reclutamento di personale. Tali procedure possono essere finalizzate anche all'assunzione di funzionari, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità. Ferme restando le riserve previste per il diritto al lavoro dei disabili, la disposizione stabilisce che il bando possa prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto, ove conseguito entro i 5 anni precedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione, e in ogni caso si contempla un'adeguata valorizzazione per quegli specialisti che abbiano prestato attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 6-*ter*, per il biennio 2024-2025, autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad assumere 6 dirigenti di seconda fascia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previa indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

I commi 15 e 16 prevedono una rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e modificano la procedura per la determinazione del riparto della dotazione organica del medesimo Ispettorato e della connessa articolazione organizzativa dell'ente.

Il comma 16-*bis* reca una novella all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023, stabilendo, in particolare, che l'incremento, ivi previsto, del fondo di cui all'articolo 1, comma 143,

della legge di bilancio per l'anno 2020 sia finalizzato a rendere omogenei, oltre ai trattamenti accessori del personale dei Ministeri, anche quelli del personale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dall'anno 2023.

L'articolo 3-*bis* prevede che l'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza) sostituisca il Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia" nei compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga quindi direttamente ad Assoprevidenza, entro il 31 marzo di ciascun anno (30 settembre per il solo anno 2023), le risorse previste per lo svolgimento dei suoi compiti, al fine di accelerare la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare.

L'articolo 3-*ter* modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300 del 1999, disponendo che l'articolazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sia in non più di quattro Dipartimenti.

L'articolo 4 prevede una riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa, basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al procurement degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, l'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, il coordinamento e la vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.

L'articolo 4-*bis* reca, al comma 1, disposizioni che modificano la disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) e, al comma 2, norme che mirano ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari.

L'articolo 4-*ter* disciplina l'erogazione, da parte del Ministero della difesa, di corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

L'articolo 5 modifica la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'articolo 5-*bis*, comma 1, incrementa di 3.060.000 euro annui, a decorrere dal 2023, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali AFAM. Il comma 2, dal 1° gennaio 2023, destina ulteriori risorse al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1 per il funzionamento ordinario delle istituzioni AFAM, il comma 3 destina una quota pari a 3.020.790 euro alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle predette istituzioni, per gli anni 2022 e 2023. Analogamente, a decorrere dall'anno 2024, le risorse relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle stesse.

L'articolo 6 incrementa il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, destinato alla corresponsione del trattamento accessorio al personale non dirigenziale. L'aumento di risorse disposto è pari a 2.500.000 euro per l'anno 2023 e a 2.963.996 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

L'articolo 6-*bis* reca una disciplina transitoria sui requisiti di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica: fino al 31 dicembre 2025, l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

L'articolo 7 dispone l'estinzione, a decorrere dal 1° luglio 2023, della società Siciliana Servizi di Emergenza SpA (SISE) integralmente partecipata dall'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana

(ESACRI), in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese. Le attività, passività e giudizi pendenti, attivi e passivi, vengono conseguentemente trasferiti all'ESACRI.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina vigente in materia di riparto delle risorse già stanziata per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali: si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto di riparto delle risorse, ammettendo al finanziamento tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria.

L'articolo 8-*bis*, comma 1, prevede che, in ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 sia elevato a 68 anni il limite anagrafico - attualmente pari a 65 anni - per l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale di ASL, AO (aziende ospedaliere) e altri enti del Servizio sanitario nazionale. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della disposizione in questione, non si applicano i limiti anagrafici - pari a 65 anni di età - previsti per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il comma 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 1, comma 687, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che prevede - in considerazione della mancata attuazione, nei termini previsti, della delega disciplinata dall'art. 11, comma 1, lett. b) della legge n. 124 del 2015, in materia di nuovo inquadramento della dirigenza pubblica - la permanenza della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN nei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 8-*ter* prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori, mediante apposito decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi.

L'articolo 9, comma 1, incrementa la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con una nuova posizione di dirigente generale.

I commi da 1-*bis* a 1-*sexies* istituiscono l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione. Il comma 1-*septies* reca disposizioni in ordine al pagamento delle indennità per i componenti del Comitato speciale, di cui all'articolo 45 del decreto-legge n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni *bis*), e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 9-*bis* è volto ad incrementare di 150.000 euro il limite di spesa previsto per l'anno 2023 per il conferimento di incarichi di collaborazione destinati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10 consente al personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento di attività di verifica e di autorizzazione, di essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

L'articolo 11 prevede la semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche.

L'articolo 12, comma 1, incrementa la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo Ministero, autorizzando al contempo quest'ultimo ad assumere detto personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, previo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche. Il comma 2-*bis* incrementa, inoltre, il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura, nonché quello dei consiglieri chiamati a collaborare con gli Uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di Gabinetto e Stampa e comunicazione.

L'articolo 12-*bis* modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia: il direttore generale è espunto dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.

L'articolo 12-*ter* prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001 (testo unico del pubblico impiego), diverse dai principi ivi previsti, solamente se espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di assunzione di personale e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale presso il Ministero della giustizia: si tratta di interventi finalizzati al rafforzamento delle competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

L'articolo 13-*bis* prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, disponendo altresì che l'adeguamento delle relative tabelle organiche sia attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria. In particolare, si stabilisce la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo 15-*bis* interviene sul regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente.

L'articolo 16 reca disposizioni in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura.

L'articolo 16-*bis* prevede una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense.

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

L'articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria. In particolare, il comma 1 dispone una rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari, che avverrà in tre scaglioni (2024, 2026 e 2029). Modifica inoltre alcune norme del decreto legislativo n. 545 del 1992 relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati vincitori di concorso.

L'articolo 18-*bis* prevede che la società Sose S.p.A. venga fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A., anche in deroga ad alcuni termini ordinari previsti dal codice civile in materia di fusioni societarie. Vengono altresì introdotte norme volte a garantire la continuità dell'attività svolta, nonché i criteri di scelta dei componenti del consiglio di amministrazione della società incorporante e si prevede l'esenzione dell'imposizione fiscale di tali operazioni. Ulteriori norme specifiche riguardano i lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato trasferiti alla società Sogei S.p.A..

L'articolo 19 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS (Emission Trading System), principalmente finalizzate a mutare la composizione e i criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato stesso.

Ulteriori disposizioni modificano, rispettivamente, la disciplina relativa alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale.

L'articolo 19-*bis* consente di prorogare il termine di nomina dei direttori degli Enti parco nazionali e la durata dei loro contratti, fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.

L'articolo 19-*ter* prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, nonché la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'articolo 19-*quater*, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC del PNRR, autorizza il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, per il triennio 2023-2025, ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di tre unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente. Viene altresì autorizzato il Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 20, al comma 1, modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza di PNRR, e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, infine, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati" e l'inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.

Il comma 2 novella l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, in tema di integrazione e validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento dei docenti.

Il comma 3 interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie.

Il comma 3-*bis* aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali.

Il comma 3-*ter* prevede che, al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possano utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

Il comma 3-*quater* modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.

Il comma 4 dispone in merito alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché al personale addetto.

Il comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale, derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4, non debba superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Il comma 6 interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, novellando

l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. Il comma 6-*bis* prevede che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche attraverso percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale.

Il comma 6-*ter* dispone circa l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017.

Il comma 6-*quater* riguarda la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno.

Il comma 6-*quinqüies* reca una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo.

L'articolo 21 reca interventi di rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito.

In particolare, incrementa di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Ulteriori disposizioni concernono: la possibilità per le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del PNRR di attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico; la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti; l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023; la proroga, per gli anni 2023 e 2024, di specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale.

L'articolo 22, al fine di rafforzare la capacità amministrativa del Ministero dell'interno, dispone che, fino al 31 dicembre 2027, il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale di livello generale a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, possa avvenire in deroga al limite percentuale stabilito all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e, comunque, nel limite massimo di due ulteriori unità.

L'articolo 22-*bis* dà facoltà al Ministero dell'interno di conferire sei incarichi di livello dirigenziale non generale e al Ministero dell'economia e delle finanze di istituire due posizioni dirigenziali di livello non generale, nell'ambito delle esigenze connesse agli adempimenti riferiti al PNRR. In entrambi i casi, gli incarichi sono conferiti al personale esterno all'amministrazione in deroga ai limiti percentuali ivi previsti.

L'articolo 23 istituisce un nuovo Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

L'articolo 24 reca disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Nello specifico, per un quinquennio a decorrere dall'anno 2023, destina al Ministero dell'interno una quota pari al 30 per cento delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, resesi disponibili al termine di ogni esercizio. Prevede inoltre interventi di supporto, in termini di risorse umane e strumentali, alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Ulteriori disposizioni riguardano: la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato allo straniero di un Paese terzo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori del sistema delle quote massime definite con il

decreto flussi annuale; il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea; le imposizioni fiscali a carico di lavoratori frontalieri.

L'articolo 25 prevede la definitiva confluenza in un'apposita sezione a esaurimento dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno del personale delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (Ages) e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale (SSPAL), attualmente inquadrato nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'interno.

L'articolo 26 reca un duplice ordine di previsioni, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Da un lato, istituisce (presso il Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) due uffici di livello dirigenziale generale, preposti, rispettivamente, all'attività ispettiva e agli affari legali e alla sicurezza sul lavoro nonché salute fisica del personale. Dall'altro, abbrevia - a cinque settimane - la durata del corso di formazione per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto, nonché dei corsi di formazione per la promozione a specifiche qualifiche. L'articolo 27 reca la disciplina relativa all'incremento dell'attuale dotazione organica dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori 100 unità di personale non dirigenziale, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 27-*bis* prevede l'ampliamento da ventiquattro mesi a cinque anni del termine per la presentazione della domanda di elargizione in favore delle vittime di richieste estorsive, di cui alla legge n. 44 del 1999.

L'articolo 28 reca modifiche al decreto-legge n. 44 del 2023 e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, cambia le modalità attraverso le quali le amministrazioni comunali della regione Calabria sono autorizzate a inquadrare nelle relative piante organiche i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale; specifica che la possibilità di assumere giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro, riconosciuta a determinate amministrazioni, debba avvenire nel rispetto di procedure concorsuali.

Ulteriori novelle al decreto-legge n. 44 del 2023 sono volte a: estendere anche al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali, fino al 31 dicembre 2026, la deroga ai divieti previsti in materia di attribuzione di incarichi a soggetti in quiescenza; incrementare specifiche facoltà assunzionali degli enti territoriali relative a soggetti giovani; stabilire che alcune assunzioni di personale non dirigenziale da parte di enti pubblici territoriali debbano avvenire secondo una determinata procedura, assicurando comunque il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti; intervenire sui requisiti dei concorsi per le necessità assunzionali del Dipartimento per le disabilità.

Inoltre, si introduce la possibilità di istituire una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, nei concorsi per dirigente comunale, per il personale assunto a tempo determinato per almeno trentasei mesi di servizio negli ultimi cinque anni e in possesso di determinati requisiti o per il personale non dirigenziale assunto a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Si amplia la platea dei comuni che possono utilizzare personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali. Infine, ulteriori previsioni riguardano il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

L'articolo 28-*bis* prevede che, per l'attuazione delle misure di completamento della dotazione organica, alcune pubbliche amministrazioni possano anche ricorrere allo scorrimento delle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici svolti mediante la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni.

L'articolo 28-*ter*, contiene norme in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale e in

materia di procedure comparative per l'accesso alla dirigenza e di conferimento di incarichi dirigenziali.

L'articolo 28-*quater* estende fino al 2025 l'incremento di otto milioni di euro delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, originariamente disposto per il solo 2020 dal decreto-legge n. 23 del 2020 e successivamente prorogato fino al 2022.

L'articolo 28-*quinquies* istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare. Essa esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Le disposizioni chiariscono le modalità di individuazione della struttura tecnica a supporto della Cabina di regia e, infine, recano la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 28-*sexies* modifica la disciplina relativa al Fondo per il sostegno dei comuni in deficit strutturale, prevedendo che, ai fini del riparto delle risorse stanziati dalla legge di bilancio 2023 (pari a 2 milioni di euro per il 2023), la capacità fiscale pro capite dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per la precisione, la norma in esame interviene sul comma 790 della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022), il quale ha incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023 il Fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale, destinandoli a favore dei comuni fino a 35 mila abitanti il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nell'anno 2014, con una durata fino all'anno 2023. La norma è quindi volta a consentire il riparto dei 2 milioni di euro per il 2023 stanziati dal citato comma 790 anche ai comuni della Regione Sicilia e della regione Sardegna, considerando che i decreti ministeriali attuativi che hanno determinato la stima della capacità pro capite riguardano solo i comuni delle regioni a statuto ordinario.

L'articolo 28-*septies* incrementa di 200 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con riguardo all'area degli assistenti.

L'articolo 29 - novellando l'articolo 2 del decreto-legge n. 9 del 2022 - prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400 mila euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA.

L'articolo 30 - novellando l'articolo 1 del decreto-legge n. 701 del 1986 - interviene sulle attività svolte da Agecontrol Spa, società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.

L'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO (Livestock Environment Opendata), che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico, per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Sono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 32 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024 per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei suoli.

L'articolo 32-*bis* autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre, per il triennio 2023-2025, ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica del Parco è rideterminata in 19 unità. Viene altresì autorizzato l'ente Parco, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,

a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 33, ai commi 1 e 2, allunga da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo.

Ai commi 3 e 4, reca un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo. Tale rifinanziamento è pari a 2.740.000 euro nel 2024, a 880.000 euro nel 2025, a 490.000 euro nel 2026 e a 100.000 euro nel 2027.

L'articolo 34 dispone che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva, nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

L'articolo 35 modifica l'articolo 5-*quaterdecies* del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI.

L'articolo 36-*bis* esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'articolo 38 prevede l'esclusione - per le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026" - dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

L'articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applichino i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, l'ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dalla normativa generale vigente.

L'articolo 39-*bis*, al comma 1, modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle

federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina poi l'attuale previsione in base a cui, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, viene limitato a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametrizza il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario ad acta qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. Si introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta quindi analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche. L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico incaricato della mappatura delle concessioni demaniali, aggiungendovi il Ministro per lo sport e i giovani.

L'articolo 41 introduce una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo (costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta). La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che - in deroga al divieto di vincolo sportivo - gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

L'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

L'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.

Il comma 4, prevede che la società "Giubileo 2025" sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

I commi 4-bis e 4-ter autorizzano la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni per il 2024, 26,3 milioni per il 2025 e 3,2 milioni per il 2026 - di cui si prevede specifica copertura - con la finalità di dare immediata attivazione alla procedure di affidamento per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione, oltre che alle annessi tecnologie sanitarie, dei presidi sanitari sede di DEA (dipartimenti di emergenza e accettazione) e Pronto Soccorso che fanno parte della rete del

sistema di emergenza del Servizio sanitario della regione Lazio per l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo del 2025. Viene infine stabilito che, per le predette finalità, entro 90 giorni a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, proponga l'aggiornamento del dPcM e dei relativi allegati (sul programma dettagliato degli interventi) adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021).

L'articolo 44 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 23 giugno 2023. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al dossier di documentazione predisposto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice per la 10ª Commissione [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) rimette la descrizione analitica delle disposizioni di competenza alla relazione scritta a disposizione delle Commissioni riunite. Si riserva peraltro di fornire ulteriori contributi di approfondimento in sede di replica.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [GIORGIS](#) (*PD-IDP*) lamenta l'impossibilità, ancora una volta, per il Senato di approfondire un provvedimento così complesso, approvato dalla Camera dei deputati in prossimità della scadenza dei termini per la conversione. In tale situazione, anche la relazione illustrativa non risulta sufficientemente esaustiva: per esempio, in relazione alla disposizione sulla previdenza complementare, di cui all'articolo 3-*bis*, introdotto in prima lettura in modo piuttosto affrettato, non sono stati indicati né i motivi della scelta né le eventuali ricadute positive per la società. Tra l'altro, non risulta che vi sia stata nemmeno una interlocuzione con le parti sociali, nonostante sia ancora aperto un confronto con il Governo sul tema della previdenza integrativa.

Auspica pertanto anche da parte dei colleghi della maggioranza una reazione a fronte del progressivo consolidamento di un monocameralismo di fatto che lede le prerogative costituzionali di tutti i parlamentari.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) ritiene che le modalità di esame adottate svincolano il ruolo dei parlamentari, stante l'assenza di un'effettiva possibilità di approfondimento da parte del Senato. È inoltre criticabile la natura fortemente eterogenea del complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. Particolarmente biasimevole è l'intervento in materia di previdenza complementare, che consiste in una forzatura relativamente al lavoro avviato con le parti sociali in un'apposita sede di confronto.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene che non si possa riconoscere il carattere dell'urgenza a un provvedimento così complesso ed eterogeneo. Bisognerebbe selezionare con attenzione i casi in cui è ammesso il ricorso alla decretazione d'urgenza, come peraltro previsto dall'articolo 77 della Costituzione, che comporta di per sé una riduzione dei tempi per il dibattito e la presentazione di emendamenti. A suo avviso, l'urgenza potrebbe essere riconosciuta per la materia del Giubileo, ma appare inaccettabile impedire il confronto democratico anche sugli altri argomenti. Sottolinea che in questo modo si ledono le prerogative dei parlamentari, i quali non possono adeguatamente esercitare il proprio mandato ricevuto dai cittadini.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) ricorda le proteste delle forze attualmente di maggioranza a proposito dello svilimento della funzione parlamentare, sostenute nel periodo in cui il Governo era chiamato a fronteggiare una situazione di reale emergenza, costituita dalla pandemia. Attualmente il ruolo del Parlamento è costantemente svuotato, in forza dell'assenza della possibilità di confronto, attuata anche attraverso il reiterato ricorso al voto di fiducia. Nel caso dell'esame del disegno di legge in titolo è evidente l'impossibilità di un approfondimento nel merito. L'auspicio è pertanto di una rivendicazione del ruolo del Parlamento, a partire dai Gruppi di maggioranza.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) ricorda che il Governo ha la responsabilità della valutazione riguardo la sussistenza della necessità e dell'urgenza dei propri provvedimenti, mentre non vi è alcuna preclusione rispetto alla possibilità del massimo approfondimento riguardo il contenuto delle proposte legislative presentate dalle stesse forze di opposizione.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD-IDP*) esprime sorpresa per le considerazioni del senatore Zullo, a fronte di

una pacata rimostranza da parte delle opposizioni sul rischio di svilimento del ruolo del Parlamento e sulla necessità di difendere la legittimità democratica delle istituzioni, su cui si dovrebbe interrogare anche la maggioranza.

Nella legislatura in corso ci si sarebbe dovuti attendere una riduzione del ricorso ai provvedimenti d'urgenza, considerata l'ampia maggioranza di cui gode la coalizione di governo; al contrario, si è registrato un aumento dei decreti-legge perfino in confronto al Governo Conte II e al Governo Draghi, che hanno dovuto affrontare una situazione realmente emergenziale come quella provocata dalla pandemia. Ritiene quindi indispensabile riflettere sulle conseguenze di una introduzione di fatto di un monocameralismo alternato, che lede le prerogative costituzionali del Parlamento.

Il presidente della 1ª Commissione [BALBONI](#) (Fdl) ritiene condivisibili le considerazioni dei colleghi di opposizione. L'impossibilità per il Senato di esaminare in modo approfondito il provvedimento in titolo configura una lesione delle prerogative di tutti i parlamentari, al di là dei rispettivi schieramenti politici.

Pur riconoscendo che alcuni degli argomenti trattati richiedono un intervento urgente, per cui non farà mancare il proprio supporto al Governo anche in occasione della preannunciata votazione sulla questione di fiducia, auspica una riflessione sul rischio che situazioni eccezionali diventino il modo ordinario di procedere, con conseguente svilimento del ruolo del Parlamento.

Il presidente [ZAFFINI](#) dichiara conclusa la discussione generale. Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 di oggi.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.2.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 10 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 10^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

10^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano. La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

[\(829\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [ZAFFINI](#), in considerazione del numero elevato di emendamenti e ordini del giorno presentati (pubblicati in allegato) e della calendarizzazione in Aula per questo pomeriggio del disegno di legge in titolo, ritiene non sussistano le condizioni per l'ulteriore trattazione da parte delle Commissioni riunite, sui lavori delle quali provvederà a riferire in Assemblea.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [829](#)

G/829/1/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

premesse che:

L'art. 2 dell'atto in esame introduce modifiche normative riguardanti soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

in particolare, esso consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1.

I soggetti interessati sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana;

il Presidente della Regione Veneto ha di recente sottoscritto insieme al Ministro della Giustizia un protocollo d'intesa volto a condividere le graduatorie dei concorsi regionali, così da cedere al ministero della Giustizia una lista già formata di candidati a ruoli amministrativi, dalla quale, da subito, quest'ultimo potrà attingere per incrementare il personale dipendente presso i tribunali e rendere più efficiente l'intera macchina della giustizia;

allo scopo di affrontare in modo efficace e concreto la problematica relativa alla carenza di personale nel settore pubblico, specie per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, appare opportuno consentire su tutto il territorio nazionale alle articolazioni periferiche delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti locali, di attingere dalle graduatorie vigenti dei concorsi regionali, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa delle strutture periferiche delle predette amministrazioni e degli enti locali;

impegna il Governo

ad intervenire per promuovere sull'intero territorio nazionale in maniera omogenea la stipula di convenzioni tra le Regioni e le articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti locali per attingere risorse umane dalle graduatorie di concorsi regionali vigenti, così da porre rimedio alla carenza di personale, sulla scorta dell'esperienza che sta vedendo già interessati il ministero della Giustizia e la Regione Veneto.

G/829/2/1 e 10

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

al riguardo l'articolo 44, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un nuovo Capo I-*bis*, riguardante «Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie», composto dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter*;

l'articolo 2-*ter*, del suddetto decreto-legge, disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi, e il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e che tali oneri siano posti a carico dei partecipanti;

la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà, appunto, stabilire il contenuto, la struttura dei percorsi di abilitazione per l'insegnamento e indicarne i costi massimi di iscrizione, sembrerebbe prevedere un costo, a carico dei corsisti di circa 2.000 euro;

come Gruppo Pd, abbiamo più volte avanzato la proposta, in fase di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attraverso atti di sindacato ispettivo e con un emendamento depositato al

provvedimento in esame alla Camera dei deputati, di introdurre, relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, una norma volta a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax area*, riprendendo un principio già previsto per i corsi di studio e come accadeva, anche, per il conseguimento dei 24 CFU;

con l'approvazione di tale norma si potrebbe contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio,

impegna il Governo:

in fase di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno indicati i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio, a riprendere il principio, già previsto per i corsi di studio e per il conseguimento dei 24 CFU, volto a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax area*.

G/829/3/1 e 10

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

con un emendamento approvato alla Camera dei deputati, è istituito un fondo di 50 milioni, presso il ministero dell'istruzione e del merito, destinato ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui, le istituzioni scolastiche, hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;

agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale;

è chiara la deduzione che in assenza di risorse, per i corsi di formazione abilitanti attivati per il 2023 non ci saranno *tutor*,

impegna il Governo:

a ripristinare - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale.

G/829/4/1 e 10

[Bucalo](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*";

premessi che:

l'articolo 20, comma 6-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati in sede referente, reca disposizioni concernenti i dirigenti scolastici del concorso del 2017, destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari;

considerato che:

per analogia, la medesima previsione può essere estesa ai: docenti assunti in ruolo con riserva che

hanno superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno superato le prove scritte e orali dei concorsi banditi con D.D.G. nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016; docenti già inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, assunti a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

tale estensione normativa risponderebbe al principio di economicità, interesse dell'azione amministrativa, nonché all'esigenza di garantire la continuità didattica alle studentesse e agli studenti delle scuole statali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, un tavolo tecnico, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di settore, volto ad individuare la soluzione più idonea che risponda alle legittime aspettative delle categorie di cui in premessa, attesa anche la complessità dei contenziosi in essere.

G/829/5/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 23, l'istituzione dell'ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico, teso ad assicurare lo svolgimento in forma coordinata dei compiti assegnati nonché la loro gestione unitaria, rendendola più efficace ed efficiente. nei confronti del personale della Polizia di Stato;

allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere la costituzione di un "polo unico pensionistico", vale a dire un ufficio unico che assicuri la gestione delle informazioni e delle posizioni, in ordine alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, del personale della Polizia di Stato come già previsto e adottato presso altri comparti

G/829/6/1 e 10

[Enrico Borghi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di ratifica ed esecuzione degli accordi dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata;

premesso che:

il comma 5-ter dell'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della

legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83 del 2023 stabilisce che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato;

limitare l'applicazione delle richiamate disposizioni ai soli lavoratori frontalieri che svolgevano la propria attività lavorativa in *smartworking* alla data del 31 marzo 2022 appare una previsione discriminatoria e non giustificata da alcuna ragione sostanziale, creando disparità fra lavoratori che versano in condizioni del tutto eguali;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a garantire a tutti i lavoratori transfrontalieri sia garantita l'applicazione del regime giuridico previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2023 in relazione allo *smartworking*.

G/829/7/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premessi che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 26, Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia

G/829/8/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025",

premessi che:

l'articolo 28, comma 1, del provvedimento in esame, modificando gli articoli 3 (comma 3-*bis*) e 3-*ter* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (c.d. DL PA 1), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali;

in particolare, con la modifica all'articolo 3, comma 3-*bis*, del DL n. 44/2023, l'originaria

modalità - superamento di una prova selettiva - attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (c.d. TIS) rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti;

con la modifica all'articolo 3-ter del DL n. 44/2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro - che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata - deve avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

stante le modifiche richiamate, non paiono esserci arretramenti o battute d'arresto rispetto al grande risultato ottenuto, vale a dire il riconoscimento dell'attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso varie amministrazioni calabresi, e la possibilità di avere accesso ad un contratto di pubblico impiego, attraverso una quota specifica e riservata che esula dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni;

al fine di proseguire il percorso intrapreso, e quindi contrattualizzare e offrire piena dignità e tutela all'intero bacino di tirocinanti della Regione Calabria, è necessario compiere un ulteriore passo verso la stabilizzazione di questo personale da troppo tempo a servizio dello Stato senza alcun tipo di riconoscimento e senza contributi. In tal senso, l'obiettivo è permettere agli oltre 4000 TIS di continuare a lavorare, garantendo la piena funzionalità delle amministrazioni in cui svolgono la loro preziosissima attività;

in particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, sarebbe auspicabile consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. Le procedure di tipo concorsuale potrebbero altresì essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni azione possibile volta a consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e parziale alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS presso i diversi Dicasteri, nonché accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni citate in premessa, anche stanziando ulteriori e importanti risorse volte a finanziare questa operazione, fondamentale per il tessuto occupazionale della Calabria, e per garantire un futuro a migliaia di lavoratori, dopo anni di lavoro in una condizione di precarietà assoluta.

G/829/9/1 e 10

[Sironi](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premessi che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

con la stessa motivazione, durante lo svolgimento di rilevanti manifestazioni negli anni passati, come il caso dell'Expo di Milano 2015, si è fatto ricorso all'utilizzo a strumenti quali stage, tirocini e apprendistati non retribuiti, suscitando forti critiche nell'opinione pubblica;

recentemente anche il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sulla "garanzia per i giovani", attraverso cui l'organo legislativo dell'UE condanna esplicitamente "la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti", specificando che la gratuità "costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti";

l'utilizzo di tali pratiche risulta lesivo della dignità del lavoratore, con particolare riferimento al lavoro dei giovani, che vedono ulteriormente ridotte la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro retribuito, aumentando allo stesso tempo le possibilità di sfruttamento;

impegna il Governo a:

- intraprendere urgenti iniziative per verificare e scongiurare l'ipotesi che la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti venga utilizzata durante l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

- effettuare un monitoraggio su scala nazionale relativo alla diffusione dell'utilizzo della pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti;

- valutare l'opportunità di arginare con un intervento normativo l'utilizzo di questa tipologia di contratto disincentivante per i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

G/829/10/1 e 10

[Sironi, Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premessi che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto

2018, n. 96.

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 avranno rilevante impatto in materia di sostenibilità ambientale, sia in riferimento alle nuove strutture che verranno realizzate, sia in merito al necessario adeguamento della rete viaria e comunque dei necessari interventi in materia di viabilità;

i territori interessati, per la loro particolare natura e conformazione, necessitano della massima attenzione da parte delle amministrazioni interessate, proprio in riferimento a tutti gli interventi strutturali e di viabilità che potrebbero causare serie ripercussioni sull'ecosistema;

per tali motivi si ritiene che gli enti e i comuni interessati debbano prevedere all'interno del proprio organico le nuove figure professionali quali Green Manager e Mobility Manager;

il Green Manager è uno specialista di sostenibilità ambientale fornendo supporto tecnico e organizzativo verso un approccio più sostenibile degli interventi programmati;

la figura professionale del Mobility Manager ha la funzione di sviluppare ed implementa strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico;

impegna il Governo a:

intraprendere urgenti iniziative per verificare la possibilità che Fondazione Milano-Cortina 2026 e i Comuni interessati all'organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, prevedano, all'interno delle assunzioni a tempo determinato, le figure professionali del Green Manager e del Mobility Manager.

G/829/11/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premesso che

l'articolo 42 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale;

più in particolar, il predetto articolo riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati; tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro

per il 2023;

nell'ultimo mese sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;

le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l'esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;

la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 dell'INPS fornisce importanti istruzioni operative riguardo la concessione della Cassa Integrazione e al paragrafo 6.4 disciplina le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici;

più in particolare si prevede che l'azienda documenti le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati e al fine di agevolare le Aziende nell'espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;

nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che - per le sue concrete modalità di svolgimento - in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi; tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di Cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili;

i criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'INPS, con messaggio n. 28336 del 28.7.1998 e che la circolare del 2016 riepiloga in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento e in riferimento alla pioggia, alla neve, alla nebbia, alla foschia ecc.;

anche in riferimento alle temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, si prevede che costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento di CIG, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto; tuttavia la procedura lascia eccessiva discrezionalità al datore di lavoro mentre invece dovrebbe esserci una o più misure più rigide e tutelanti per tutti i lavoratori e che tenga conto dell'esposizione al calore anche nel tragitto casa/lavoro e nelle ore più calde;

anche il Segretario nazionale della GGIL, vista l'ondata di calore estremo, ha chiesto due provvedimenti urgenti: mettere a disposizione di tutti i lavoratori la cassa integrazione e stabilire il livello di temperatura da cui deve scattare lo stop del lavoro e la CIG;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate, anche al di sotto dei 35 gradi se la tipologia di attività lo richiede, nei settori in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgono mansioni all'aperto e non ci sono dunque le condizioni per lavorare in sicurezza non mettendo a rischio la vita delle persone;

ad attivare misure idonee che tutelino tutti i lavoratori e le lavoratrici quando si superano 35 gradi, anche percepiti, affinché non vengano messe a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

G/829/12/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premessi che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca disposizioni in materia di lavoro e di prestazioni destinate ai lavoratori;

preme ai firmatari segnalare una questione concernente il trattamento di fine servizio, oggetto di una recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 130 del 23 giugno u.s.);

il Trattamento di fine servizio (Tfs) è un'indennità, omologa al trattamento di fine rapporto (Tfr), corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e viene erogato, a differenza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il trattamento di fine rapporto viene erogato generalmente entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, secondo tempistiche che variano in base alle diverse cause di cessazione dal servizio e quindi dal rapporto di lavoro;

nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, il Tfs verrà erogato non prima di 12 mesi a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

la disciplina vigente prevede, altresì, che l'erogazione del Tfs sia corrisposta in una unica soluzione se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a ? 50.000 lordi; in due rate annuali se l'ammontare è compreso tra ? 50.001 e ? 100.000 lordi; in tre rate annuali se è pari o superiore a ? 100.001 lordi. Ai sensi delle disposizioni vigenti, le amministrazioni d'appartenenza dei lavoratori interessati, possono sommare, ai predetti termini, tempi ulteriori, necessari ai fini dell'istruttoria e del completamento dell'iter interno.

con succitata sentenza la Corte ribadisce che la legittimità delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere "eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso" (ordinanza n. 299 del 1999) e il termine dilatorio (minimo) di dodici mesi, riferito alla erogazione del Tfs, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto la previsione ha "smarrito un orizzonte temporale definito" (sentenza n. 159 del 2019) e, "pur tenendo conto che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale", si è trasformato da intervento urgente volto, pro tempore, "al contenimento della dinamica della spesa corrente e al riequilibrio della finanza pubblica in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza";

occorre, altresì, salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993);

di conseguenza, il predetto termine dilatorio, non essendo neppure controbilanciato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni,

impegna il Governo

allo scopo di adeguare la disciplina vigente alla sentenza citata in premessa, ad adottare tempestivamente iniziative, anche legislative, ai fini di una consistente riduzione dei termini per la

liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e della rivalutazione, secondo l'indice Istat maggio 2010-maggio 2023, delle soglie relative agli importi di 50 mila euro e 100 mila euro di cui alle fasce di erogazione, per l'erogazione del medesimo trattamento nel caso di diritto al Tfs per raggiungimento dei limiti di età.

G/829/13/1 e 10

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

come noto, l'ultimo concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 è stato organizzato a livello nazionale, con la conseguenza che i vincitori, via via che sono arrivati in turno di nomina, molto spesso non hanno trovato posto nella regione di residenza. A meno di rinuncia al ruolo, quindi, hanno accettato incarichi fuori dalla propria regione, con l'obbligo di permanervi almeno per il primo triennio;

terminato l'incarico triennale sono comunque ancora moltissimi i dirigenti che non riescono ad ottenere la mobilità interregionale, specie se espresse per rientrare nelle regioni del Centro-sud, dove i posti disponibili sono notoriamente pochi se non addirittura nulli;

a questa criticità si aggiunge che il prossimo reclutamento sarà, invece, organizzato su base regionale, rendendo di fatto ancora più remota la possibilità di rientro poiché i posti disponibili nei diversi territori saranno messi a bando,

impegna il Governo

ad applicare con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, per i quali risulta già terminato l'incarico triennale.

G/829/14/1 e 10

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

nel contrasto alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università

italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della *performance* e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

G/829/15/1 e 10

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Premesso che:

nell'attuale contesto economico, particolarmente difficile a causa della recente emergenza pandemica, del conflitto bellico in Ucraina e della crisi energetica senza precedenti, appare necessario un profondo e generale processo di riforma e modernizzazione dell'intero sistema Paese, che può e deve necessariamente passare attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di governo;

un simile processo di rinnovamento, per tradursi nel rafforzamento e consolidamento dei diversi livelli di *governance*, deve necessariamente passare attraverso una maggiore conoscenza della realtà socio-economica, attraverso un'attività strutturata di studio, ricerca ed approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

sembra fondamentale consentire la promozione delle necessarie azioni di riforma ed innovazione delle Istituzioni, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo finalizzato alla riforma strategica della PA, destinato a sostenere le iniziative volte al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della competitività della Pubblica Amministrazione nel suo insieme, e a contribuire alla modernizzazione della stessa, in linea con quanto auspicato dalla Commissione europea e declinato, fra le altre, nelle diverse misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un organismo di diritto pubblico che da diversi anni svolge un'attività strutturata di rating su dati oggettivi dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ed una qualificata attività di formazione e aggiornamento gratuito su temi di carattere amministrativo, tecnico e contabile a favore di migliaia di dipendenti ed amministratori pubblici, che hanno contribuito a comportamenti virtuosi e consapevoli da parte di tecnici ed amministratori pubblici;

impegna il Governo:

al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche da assegnare quale contributo in favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.

G/829/16/1 e 10

[Romeo](#), [Murelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Il Senato, premesso che:

gli interventi normativi adottati negli ultimi anni hanno prodotto delle disparità di trattamento all'interno della categoria professionale dei restauratori, pregiudicando i restauratori qualificati ai sensi dell'articolo 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

molti appartenenti alla categoria stanno vivendo una drammatica situazione, poiché si sono visti estromessi dal mondo del lavoro. Tra questi ci sono, ad esempio, i restauratori di organi a canne, settore che conta decine di addetti altamente specializzati, con grave discapito della conservazione stessa degli strumenti musicali storici;

alcune associazioni del settore restauro hanno più volte manifestato al Ministero della cultura la necessità di trovare soluzioni a tale problema, ma fino ad oggi non vi sono stati provvedimenti risolutivi in tal senso;

è necessario assicurare a tutti i componenti della categoria anche con percorsi scolastico/accademici diversi la possibilità di rimanere nel circuito lavorativo, specie a persone che vantano anni e anni di preziosa esperienza professionale, in ossequio del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, dando loro la possibilità, senza discriminazione alcuna, di partecipare a qualsiasi selezione o bando per l'affidamento di incarichi professionali siano essi pubblici o privati,

impegna il Governo:

a mettere in atto interventi volti a permettere ai restauratori in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inseriti nell'elenco di cui decreto del Ministero della Cultura n. 183 del 21 dicembre 2018, possessori dei seguenti titoli:

a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

b) Diploma rilasciato, ante D.M. 26 maggio 2009 n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della Pubblica Istruzione e dall'articolo 278 del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,

di vedersi riconosciute tutte le competenze professionali di cui all'art. 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 comma 1 quater, lettera a) e dell'Allegato B tabella 3 del medesimo decreto legislativo, attivando il procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza dei suddetti titoli alla Laurea magistrale classe LMR02.

G/829/17/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*";

premessi che:

secondo gli ultimi dati pubblicati sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sul totale di oltre 65 milioni di cittadini italiani, 5.989.234 risultano essere residenti all'estero (AIRE);

come sottolineato dal Rapporto Italiani nel Mondo 2022 della Fondazione Migrantes, mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti

«persi» in Italia. La presenza italiana nel mondo, dunque, risulta in continua crescita;

a fronte di questa realtà così importante sotto molteplici aspetti, non ultimo in termini di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, si avverte la necessità di una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini italiani residenti oltreconfine attraverso un maggiore coordinamento tra questi ultimi e l'amministrazione competente;

considerato che:

nel corso della scorsa legislatura, in Commissione affari esteri della Camera dei deputati, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità la risoluzione in Commissione conclusiva di dibattito 8/00081 che impegnava il Governo: « ad adottare iniziative affinché la Farnesina possa istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini»;

tale strumento presenterebbe notevoli vantaggi in termini di fruibilità dei dati di interesse, in quanto racchiuderebbe in un unico contenitore virtuale tutte le informazioni di fondamentale utilità per gli italiani all'estero, quali le informazioni relative alla disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché quelle concernenti i servizi consolari disponibili *online*;

considerato, altresì, che:

il decreto-legge oggetto di conversione reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad intraprendere e sostenere le opportune iniziative volte ad istituire il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, in linea con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, al fine di facilitare l'accesso ai servizi offerti ai cittadini residenti all'estero e ai cittadini rimpatriati.

G/829/18/1 e 10

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

in materia di reclutamento del personale docente delle scuole la proposta emendativa presentata dal Gruppo PD alla Camera dei deputati intendeva abrogare le modifiche apportate dal testo in esame, per le quali è previsto che per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengano attuati mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, con prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese; inoltre, abbiamo proposto di ripristinare la disposizione secondo la quale i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria rimangono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nelle precedenti graduatorie immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili; abbiamo proposto di abrogare la disposizione che elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla;

tra le modifiche risulta una norma che prevede l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA per coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;

tale norma non include i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, al fine del raggiungimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA, oltre a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

G/829/19/1 e 10

[Bucalo](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*";

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modificato nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento per: i docenti in possesso di tre annualità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti; i soggetti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; i titolari di contratti di docenza titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;

ritenuto che:

l'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e delle scuole paritarie e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, assicura il diritto all'istruzione e alla formazione che si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative (IeFP) accreditate dalle Regioni;

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, stabilisce che il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei, istituti tecnici e istituti professionali e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale e che, assolto l'obbligo scolastico nel secondo ciclo, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza in modo unitario;

a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione i docenti degli IeFP sono impiegati in tali percorsi istituiti dalle Regioni, secondo Accordi Stato-Regioni;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di valorizzare l'esperienza maturata dai docenti di cui alla lettera c) citati in premessa, nell'ambito dei percorsi universitari e accademici di abilitazione all'insegnamento, attivati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) adottato ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di prossima pubblicazione, prevedendo per loro una specifica riserva di posti.

G/829/20/1 e 10

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamesa](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025";

premessi che:

la PSA, rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare "made in Italy" in tutto il mondo;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale;

le azioni intraprese, anche a seguito dell'approvazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno permesso di evitare che i contagi, concentrati in diverse aree del Piemonte e della Liguria, e parte del Lazio, giungessero in zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, aree in cui i danni sarebbero stati inimmaginabili;

il rischio di coinvolgimento delle aree geografiche storicamente vocate alla suinicoltura, nelle quali peraltro si concentrano oltre i due terzi dei suini allevati in Italia, base per la produzione dei pregiati salumi DOP, come il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele, rimane sempre alto;

è indispensabile portare avanti gli interventi fino ad oggi intrapresi per il contenimento della diffusione e il contrasto,

impegna il Governo

a portare avanti le azioni già intraprese, anche in attuazione del decreto legge 17 febbraio 2022, n.9, prevedendo interventi per l'assegnazione di risorse aggiuntive da destinare al contenimento della diffusione e al contrasto della peste suina africana.

G/829/21/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'art. 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia - al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla copertura degli organici di livello dirigenziale non generale - ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del

personale

educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

G/829/22/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025",

premessi che:

l'articolo 2, del provvedimento in esame, consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2), di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;

stante ciò, nell'intero provvedimento non ha però trovato compimento ultimo una questione già nota da tempo ed invero suscettibile di essere oggetto di un intervento di riconoscimento da parte del legislatore;

come noto, infatti, lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 ha colpito duramente i lavoratori cosiddetti "fragili", per i quali è stata introdotta la tutela prevista dal comma 2, articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto "Cura Italia"), ovvero l'assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero da non computare ai fini del periodo di comporta, tutela i cui effetti sono scaduti il 31 marzo 2022;

i lavoratori di cui al comma 2, articolo 26, del citato DL 18/2020, ovvero affetti da immunodepressione, patologia oncologica, in terapia salvavita, con riconosciuta disabilità in gravità di cui al comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, impossibilitati al lavoro agile per mansione, non essendo più tutelati con l'assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero fuori comporta di cui al comma 2, articolo 26, DL 18/2020, in molti casi continuano ad essere dichiarati dal medico competente temporaneamente inidonei alla mansione, in rapporto alle patologie di base ed allo specifico contesto lavorativo;

tale periodo di inidoneità temporanea assoluta, qualora non coperto da vari istituti contrattuali, come ad esempio ferie o congedi non retribuiti, viene molto spesso coperto con certificazione di malattia ordinaria, la quale va ad erodere, purtroppo, il periodo di comporta;

il periodo di comporta è estremamente variabile, a seconda dei CCNL di appartenenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati;

impegna il Governo:

a prevedere specifiche misure strutturali a tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla specifica mansione ed incompatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare adottando misure che siano finalizzate a non intaccare il periodo di comporta previsto dal relativo CCNL di appartenenza.

G/829/23/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025",

premessi che:

l'articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

in particolare, il secondo periodo del nuovo comma 16-bis, introdotto per l'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento che, esigenze di speditezza, possono essere finalizzate anche al

reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica;

tale disposizione normativa evidentemente dimentica di includere anche tutte quelle specifiche professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL, tanto più fondamentali e strategici oggi che l'attuazione del PNRR è aggravata da pesanti ritardi e rischi di mancati pagamenti;

inoltre, l'articolo 3, comma 16-*bis*, al terzo periodo prevede che il bando debba prevedere "in ogni caso, una adeguata valorizzazione" della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale;

a riguardo, la lettera del disposto normativo appare sin d'ora suscettibile di sollevare questioni relative alla effettiva "imparzialità" (*ex* articolo 97 della Costituzione) della selezione ai fini del reclutamento: va da sé che l'imperatività della norma che, "in ogni caso", impone "una adeguata valorizzazione" si configura quale ricorso a un concetto giuridico a contenuto indeterminato che per nulla descrive il fatto stesso in maniera tassativa ed esaustiva - fissandone direttamente tutti i termini mediante riferimenti determinati ed univoci - ma rinvia, per la sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di un concetto indeterminato che andrà necessariamente completato e specificato con elementi o criteri extragiuridici e, in una certa misura, discrezionali;

sebbene tale disposizione non sorprenda dal punto di vista delle più recenti prassi relative al c.d. *drafting* normativo, dalla stessa derivano ulteriori perplessità se si considera che la norma di *favor* è stabilita con esclusivo riferimento a soggetti che abbiano svolto presso il Ministero attività inerenti alla comunicazione istituzionale, senza invero considerare tutte le nuove e maggiori necessità che questa Pubblica Amministrazione dovrà sostenere dopo il previsto trasferimento delle funzioni dell'ANPAL, nonché il combinato disposto dell'articolo 1, comma 313 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1 e ss. del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha determinato la sostituzione della misura del RdC con il nuovo Assegno di Inclusione (AdI);

considerato che:

l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizzava ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i c.d. Navigator, ovvero il personale che operava presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (articolo 1, comma 3-*bis*), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), di assumere 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

la figura professionale del c.d. Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone - delle 3000 inizialmente assunte - perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento

sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

valutato che:

nella terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 31 maggio u.s., alla sezione II, investimento 1.1, si specifica che l'obiettivo del potenziamento dei centri per l'impiego (CPI) è consentire un'efficace erogazione di servizi per l'impiego e la formazione, in via complementare rispetto alla riforma delle politiche attive e della formazione definita nel Programma GOL "Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori";

con riferimento al potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), entro fine 2022 era previsto il completamento per almeno 250 CPI di almeno il 50 per cento delle attività rientranti nei Piani regionali di rafforzamento dei CPI in linea con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con D.M. 74/2019 successivamente integrato e modificato dal D.M. 59/2020 (M5C1-6);

un secondo aggiornamento dei Piani regionali è inoltre previsto entro il primo semestre 2023 in relazione al riparto degli ulteriori 200 milioni di euro destinati dal PNRR al potenziamento dei CPI e sebbene il termine sia scaduto, non se ne ha ancora notizia alcuna;

le attività richiamate, in linea con il Piano centrale di potenziamento e definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate, includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei CPI e l'acquisto di nuove sedi; II) un ulteriore sviluppo del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione;

rilevato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego;

l'investimento 1.1 sviluppa le previsioni del Piano nazionale (decreto del Ministro del lavoro n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020) e si pone l'obiettivo del rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, evidentemente strumentali anche all'attuazione del nuovo AdI;

è quindi evidente la perdurante necessità di procedere ad un potenziamento dei CPI sia attraverso la crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli organici in linea con gli standard europei, sia con l'ammodernamento delle strutture;

a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNRR - ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL - sarebbe paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile:

a) a prevedere che nell'ambito del reclutamento previsto dal citato comma 16-bis, sia attribuito un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) ad integrare la disposizione normativa di cui al citato articolo 3, comma 16-bis, di modo che

1) al secondo periodo, si introduca il riferimento alle professionalità relative all'analisi, gestione

e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL;

2) al terzo periodo, sia in ogni caso prevista una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in quanto già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

G/829/24/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025",

premesso che:

l'articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL, nonché la rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e norme procedurali relative all'organizzazione del medesimo Ispettorato;

stante ciò, nulla si prevede in merito alla urgente necessità di ampliamento delle diverse graduatorie dei concorsi pubblici già approvate con atti formali da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INPS (come, per esempio, il concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale ex C1; il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell'Area legale; il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale);

considerato che:

il dato sulla consistenza del personale al 1° luglio 2023, unito al progressivo aumento dell'età anagrafica media del personale (55 anni), soprattutto su alcuni ambiti professionali (nell'area medica il personale inserito nella fascia di età anagrafica 61-70 è il 32% della consistenza, mentre tra gli avvocati il medesimo dato arriva al 26% per poi toccare l'apice tra gli ingegneri/architetti dove la percentuale arriva al 47% della forza), rende indifferibile l'adozione di misure specifiche volte a sopperire alla mancanza di personale;

non appare opportuno continuare a procrastinare gli atti da adottare sui nuovi concorsi da bandire, sui concorsi da chiudere rapidamente con l'approvazione delle relative graduatorie (si veda, ad esempio, il concorso per medici di II livello);

in tal senso, si deve considerare il lavoro terminato dalle relative commissioni esaminatrici, sullo scorrimento delle graduatorie già approvate dei concorsi definiti da tempo, la c.d. mobilità inter-enti, con relativa stabilizzazione dei comandati in essere, nonché i bandi sulle progressioni verticali in deroga al titolo di studio da perfezionare entro il 31 dicembre 2024;

impegna il governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia disposto lo scorrimento delle graduatorie in atto come da DPCM dell'11 maggio, pubblicato il 12 giugno 2023, e l'autorizzazione ai bandi per le progressioni verticali in deroga al titolo di studio.

G/829/25/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,

di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025";

premesso che:

l'articolo 2, del decreto-legge oggetto di conversione, reca disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le «fasce deboli» e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (TIS);

il progetto era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;

i beneficiari del Programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario omnicomprensivo per la partecipazione al Programma, vengono impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;

in Basilicata risultano circa 1000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;

tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai Comuni e dalle Pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopperire le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori;

premesso, altresì, che:

durante l'esame del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, nella seduta del 28 giugno 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1238/53 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo "ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all'uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo";

la raccomandazione proposta dal Governo è stata rifiutata in quanto ritenuta discriminatoria rispetto ad analoghe disposizioni normative adottate con riferimento alla regione Calabria;

considerato che:

il decreto-legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte ad autorizzare le amministrazioni comunali della regione Basilicata, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS".

G/829/26/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di "Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025",

premessi che:

l'articolo 3, del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

l'articolo 3-*bis* stabilisce disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

i commi 1-*bis* e 1-*ter* dell'articolo 1 prevedono disposizioni motivate dalla specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA previsti nell'ambito del PNRR;

ad aprile u.s., il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che, tra i prossimi provvedimenti cui sta lavorando l'Esecutivo, ce n'è uno dal titolo "Lavora nel mondo, vivi in Italia", attraverso cui il Governo vorrebbe attrarre i navigatori digitali nel nostro Paese al fine di ripopolare i borghi italiani;

considerato che:

il coworking è uno stile lavorativo, ormai abbastanza consolidato, caratterizzato dalla condivisione di un ambiente di lavoro con altri professionisti, sia dello stesso settore che di settori totalmente differenti. Pur lavorando in uno spazio condiviso la particolarità del coworking è che ogni singolo individuo mantiene la sua attività indipendente. Contrariamente infatti al tipico ufficio, l'ambiente di coworking ospita soprattutto liberi professionisti o persone che per lavoro viaggiano frequentemente e che quindi non dispongono di un ufficio o di un luogo di lavoro tradizionale. L'obiettivo principale di questi spazi è quello di permettere ai liberi professionisti singolarmente o in gruppo, come nel caso delle startup, di affittare spazi di lavoro anche per poche ore e servirsi di tutti i servizi e i comfort liberamente ad un costo ridotto;

in Italia esistono numerosi spazi di coworking che, soprattutto negli ultimi anni, si sono diffusi rapidamente. Il primo spazio di coworking, in Italia, è stato inaugurato nel 2008 e ora se ne contano a migliaia, aumentando sempre di più e sempre più velocemente, anche per le crescenti necessità di nuovi liberi professionisti;

si segnala il Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e puntare al superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Il Progetto Polis prevede tra le sue principali linee di intervento anche quella c.d. "Spazi per l'Italia" che consiste nella realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione con una presenza capillare sul territorio. L'obiettivo è di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/stakeholder;

la Commissione europea ha di recente approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, tale misura disposta in favore di Poste italiane (e con oneri pari a 20 milioni di euro), volta a compensare l'azienda per la creazione di 80 spazi di co-working in città di piccole e medie dimensioni in Italia. Si noti, tra l'altro, che il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà con risorse nazionali il Piano di ripresa e resilienza dell'Italia. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per sviluppare spazi

di co-working in quelle aree in cui non sarebbero stati effettuati investimenti privati in assenza del sostegno pubblico ed ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

impegna il Governo:

a prevedere ogni misura utile a garantire una maggiore diffusione e promozione del c.d. coworking, in particolare anche attraverso un processo di "rivitalizzazione" delle strutture pubbliche presenti nel territorio che consenta che le stesse siano utilizzate come luoghi di aggregazione sociale e svolgimento di lavoro in modalità agile e condivisa.

G/829/27/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premessi che

all'articolo 7 si dispone circa l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che dal 1° luglio 2023 si estingua la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE), partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI; il trasferimento determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE;

l'Ente Croce Rossa è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022;

più in particolare, il decreto legislativo 178 del 2012 ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dalla CRI sono trasferite alla Associazione e fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», che mantiene la natura di ente pubblico non economico con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

la procedura di liquidazione della Croce rossa appare ben lontana dal concludersi e il processo di privatizzazione, al di là del merito, è di fatto fallimentare nella misura in cui continua a drenare risorse pubbliche;

la Croce Rossa con i dipendenti e oltre 150mila volontari svolge un servizio pubblico essenziale, soprattutto il trasporto di pazienti verso gli ospedali;

impegna il Governo

a rivalutare il fallimentare processo di privatizzazione della Croce Rossa considerando di restituire al predetto ente la natura di ente pubblico, tenuto conto soprattutto dell'essenziale servizio pubblico svolto.

G/829/28/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premessi che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;

la legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del DM Salute del 12 agosto 2021;

non è stato ancora emanato il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022) -:

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del Registro tumori sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

G/829/29/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premessò che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

in riferimento al riparto delle risorse del Piano oncologico nazionale sarebbe auspicabile una finalizzazione specifica che conduca le regioni a potenziare gli interventi finalizzati a:

- al contrasto dei determinanti primari dei tumori, come il fumo, l'alimentazione non salutare, l'inattività fisica, il consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro, nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

- alla diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

impegna il Governo

a finalizzare le risorse del Piano oncologico nazionale per potenziare gli interventi volti a:

a) contrastare stili di vita nocivi e pericolosi e ad identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

b) rafforzare la diagnosi precoce dei tumori attraverso la diffusione capillare degli screening oncologici;

c) consolidare la gestione integrata di percorsi diagnostico-terapeutici.

G/829/30/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "*Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*";

premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge oggetto di conversione recante "Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa", prevede la separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale, a tal fine operando una riorganizzazione attraverso numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l'articolo descritto, nonostante la rubrica, non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa;

considerato che:

il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma 2-*bis* che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 60;

la *ratio* della disposizione risponde alle "prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa", come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare

considerato, altresì, che:

si ritiene necessario rinnovare la misura descritta, in quanto l'assenza di risorse da destinare

all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocimento in termini salariali per il personale in questione;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2023, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

G/829/31/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premesso che:

gli articoli 9 e 10 recano modifiche organizzative nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché degli enti da esso controllati;

l'autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale; di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreti del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996;

Sono organi dell'autorità di sistema portuale: il Presidente; il Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti.

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 il comitato di gestione è composto: dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima.

Il comma 1-*bis* prevede inoltre che alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.

alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, si ritiene che il comitato di gestione debba prevedere l'inclusione dei comuni non capoluogo di provincia e dunque di tutte le comunità cui l'Adsp si incresce, in quanto l'autorità portuale rappresenta un ente di grande rilevanza economica e strategica, che determina anche il futuro delle comunità stesse;

Impegna il Governo:

a prevede, anche con futuri provvedimenti normativi, che il comitato di gestione delle autorità portuali preveda l'inclusione di un componente per ogni ente locale il cui territorio è compreso all'interno del sistema portuale.

G/829/32/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

l'articolo 9 istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'osservatorio nazionale sulle sanzioni da Codice della Strada volto, tra l'altro, a sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità; alla verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore in oggetto, analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avviare indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche, in raccordo con il ministero dell'Interno, gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

è già previsto dal 2007, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale - istituito con l'articolo 1 comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244/07- con funzioni tra l'altro di studio e analisi sul settore del trasporto pubblico;

considerato che:

il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.

considerato inoltre che:

l'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, sia per l'esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, nonché garantire i consumatori dei servizi in oggetto;

l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è più volte intervenuta sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC. Il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo (AS 1354) in cui si sottolinea che il settore della mobilità non di linea richiede una riforma complessiva;

per le ragioni esposte, il Ministro Toninelli aveva avviato un percorso virtuoso volto all'aggiornamento della disciplina relativa, dapprima, attraverso la revisione delle norme riguardanti i servizi di noleggio con conducente, introducendo requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio; nonché un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarozzetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarozzetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La poca chiarezza sui dati relativi ai mezzi in circolazione nelle città rappresenta difatti uno dei problemi che il legislatore si trova ad affrontare

ogniquale volta si occupa del tema;

durante la discussione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", l'articolo 10 recava la delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea, il testo depositato in Parlamento necessitava di una serie di modifiche migliorative, volte a calmierare la necessità di aggiornare la normativa con le legittime richieste della categoria;

sul punto, con l'emendamento 10.28, a prima firma Carmela Grippa, si era deciso di affrontare questo tema seppure, si è sempre trattato di un tema divisivo e complesso, non solo per la natura giuridica del servizio ma per tutte le implicazioni lavorative, economiche, sociali che il trasporto pubblico non di linea porta con sé;

in particolare si chiedeva di prevedere finalmente l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 già citato;

ai fini della tutela del servizio si proponeva di prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli e ridurre il fenomeno dell'abusivismo;

disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

le priorità elettorali della maggior parte dei partiti hanno portato allo stralcio della misura, e un vuoto normativo che si riverbera ancora oggi nei disservizi che il Governo non ha saputo gestire in questi dieci mesi e che ha prevedibilmente provocato incettabili disservizi nelle principali città italiane nel pieno della stagione turistica 2023;

Impegna il Governo:

a dare attuazione al comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, volto all'istituzione del registro nazionale e attivare le procedure atte a semplificare l'accesso ai dati del trasporto pubblico non di linea, al fine di proporre soluzioni oggettive, nel prevedere eventuali modifiche volte all'incremento del numero delle licenze, organizzazione turni e eventuali modifiche delle tariffe minime, solo dopo aver contezza dei numeri reali del fenomeno nonché comprendere le ragioni del sostanziale fallimento delle cosiddette turnazioni integrative dei taxi ovvero la circolazione della stessa vettura con due diversi autisti su più turni, anche al fine di determinare una riduzione significativa dei prezzi e un miglioramento del servizio.

G/829/33/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premessi che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto "caro materiali", con modifiche all'articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti

pubblici di lavori;

considerato che,

il processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di contribuire a rendere le città sostenibili e contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile;

il nostro Paese è particolarmente vulnerabile rispetto ai pericoli naturali (sismici, idrogeologici, vulcanici, geochimici). Oltre il 90 per cento dei comuni italiani, che coprono una superficie di circa 50.000 km², si trova in zone a rischio di frane e alluvioni, e richiede perciò continui investimenti nella prevenzione;

è fondamentale la prevenzione del rischio sismico tramite finanziamenti per la microzonazione sismica, il sisma bonus, interventi di miglioramento e adeguamento sismico di edifici pubblici. Occorre dare continuità a tale prevenzione, con particolare riguardo all'edilizia scolastica, gravemente inadeguata rispetto al rischio sismico;

ritenuto che,

appare ormai non più rinviabile una legge finalizzata all'azzeramento del consumo di suolo e alla rigenerazione delle aree già urbanizzate mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

un piano di investimenti pubblici per la tutela del territorio e dell'ambiente può essere realizzato a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD);

i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero; in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni - siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 - non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 mld di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 mld di euro);

impegna il Governo

a realizzare un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, anche utilizzando le maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

G/829/34/1 e 10

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Franceschini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Il Senato,

premessi che:

in fase di discussione presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che interviene sulla *governance* del Centro sperimentale cinematografia, prevedendo la soppressione del direttore generale, a cui si aggiunge il cambio sostanziale dei compiti, della strutturazione, della nomina - che non sarebbe più diretta emanazione del presidente e del comitato scientifico ma di nomina politica. Tra l'altro, come già successo con l'Inps - gli organi in vigore cesserebbero entro trenta giorni dalla conversione del decreto;

preoccupa la linea politica definita dall'esecutivo, che dalla norma cosiddetta Fuortes, alla proposta sulla riorganizzazione del ministero, solo momentaneamente sospesa per rispettare i tempi tecnici di approvazione del decreto in discussione, al centro sperimentale cinematografico, intende sottrarre autonomia e sottoporre al controllo politico la cultura, per definizione autonoma;

è gravissimo il controllo sui luoghi di cultura,

impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 12-*bis*, al fine di rivedere e modificare la nuova *governance* del Centro sperimentale cinematografia, così da rispettare gli studenti e un settore, quello cinematografico e della cultura, autonomo per definizione.

G/829/35/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

premesso che

il provvedimento all'esame interviene con diffuse disposizioni, dall'articolo 13 all'articolo 18, in materia di giustizia, in particolare, in materia di personale del Ministero della giustizia, di accesso alla magistratura e in materia di personale della Scuola superiore della magistratura;

i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148 hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un'ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, in modo da ridurre complessivamente gli uffici giudiziari nel territorio italiano. Ciò ha comportato di fatto un «taglio» dei tribunali minori e la soppressione delle sedi distaccate, a favore dell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace ha disposto la nuova organizzazione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace, determinando la soppressione di 664 delle 846 sedi;

lo stesso decreto prevedeva, come da delega, la particolare possibilità per i comuni, anche consorziandosi tra loro, di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, a patto di accollarsi le spese di funzionamento ed erogazione del servizio da parte degli uffici. Solo pochi Comuni però, in forma singola o associata, sono riusciti a farsi carico dei costi di mantenimento di tali sedi a causa dei tagli imposti dalla cosiddetta "spending review" dello scorso decennio;

il risultato primario del suindicato intervento legislativo è stato quello di privare interi territori di fondamentali e cruciali presidi di legalità, soprattutto nelle regioni del Sud dove è più forte la presenza della criminalità organizzata.

particolarmente sentita è stata la notevole riduzione degli uffici del Giudice di Pace. Si ricorda che il Giudice di Pace ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione oltre a quella civile, divenendo così un giudice sempre più vicino al cittadino capace di soddisfare in tempi relativamente brevi la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti sociali;

i risparmi di spesa relativi agli accorpamenti, tuttavia, non sono stati quelli sperati e spesso l'efficienza è peggiorata a causa sia dell'enorme aumento dei carichi di lavoro sia per un'edilizia giudiziaria che già prima della riforma era completamente insufficiente a gestire affari e personale;

lo stesso Ministro della Giustizia, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata, in data 17 maggio 2023 ha dichiarato: "Noi possiamo ribadire che l'obiettivo della legge delega del 2011, che era - nell'ottica di una spending review - di allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo governo e, in particolare, del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di avere gli esiti negativi della sanità durante il Covid, quando, per accentrare la specializzazione in alcuni settori, la sanità di prossimità vicina al cittadino è venuta meno, con effetti funesti."

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza

volte ad una revisione della riforma della geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla cosiddetta giustizia di prossimità garantita dai Giudici di Pace, secondo criteri e principi direttivi che guardino all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro, all'indice delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del bacino di utenza, tenendo conto anche della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata, al fine di garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e colmare le discrepanze ingiustificate tra i diversi distretti di Corti d'appello.

G/829/36/1 e 10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

premesse che:

il provvedimento in esame, in particolare, all'art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

Il comma 2, inoltre, prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR.

In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024, 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicchè solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G/829/37/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione*

delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

premesse che:

il provvedimento in esame, all'art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia, al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

in particolare, il comma 1 del su citato articolo interviene sull'art. 14, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di derogare, per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l'assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall'art. 35-*quater* del D. Lgs. 165/2001;

tuttavia, l'atto in esame nulla dice in merito alla eventuale prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere;

invero, l'art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari - in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole "*in due scaglioni*", senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

in particolare, la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede, oltre a riforme ordinamentali, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

inoltre, tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire la

prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

G/829/38/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (1239),

premessò che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

con l'art. 4 della legge 29/2019 è stato istituito il referto epidemiologico, con cui si intende «*il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria*».

la legge citata demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome - alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto -, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte;

dall'entrata in vigore della legge l'unico atto emanato è stato quello per la ripartizione tra le regioni del finanziamento destinato alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «*Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017.

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del referto epidemiologico, al fine di consentire la valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

G/829/39/1 e 10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante *Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*;

*premess*o che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'art. 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia - al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla copertura degli organici di livello dirigenziale non generale - ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020.

Occorrono specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione

penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

Art. 1

1.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

1.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Articolo 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano

carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato."

1.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

1.0.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.0.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77».

1.0.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1.0.9

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

1.0.10

[Valente](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

1.0.11

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno

2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1.0.13

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.0.14

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

1.0.15

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di

cui all'articolo 47-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-*ter*, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

1.0.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

Art. 1-*ter*

1-ter.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.2

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.

Art. 2

2.1

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

2.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-quinquies.* Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma *2-septies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2-sexies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma *2-quinquies*.

2-septies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma *2-quinquies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma *2-quinquies*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso «Categoria C - Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro - Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 - Rafforzamento Centri per l'Impiego della Regione Sicilia» in corso di validità. *2-sexies*. Ai fini di cui al comma *2-quinquies*, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione.

2.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-quinquies. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche.

2-sexies. Per i medesimi obiettivi di cui al comma *2-quinquies*, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.

Art. 3

3.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere i commi da 1 a 14.

3.2

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento";

b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento";

c) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "parti sociali" aggiungere la seguente: "comparativamente".

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al termine dell'ottavo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.";

b) al comma 5, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.";

3.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.

3.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6 -bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6 -bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.»

3.8

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6 -bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.9

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo: sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.

3.10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6 -bis, capoverso b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: «agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.»

3.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso.

3.12

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6 -bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: «e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione» fino alla fine del capoverso.

3.13

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6 -bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: «e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.14

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 6 -bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: «che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.15

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.

3.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 11, dopo le parole: "parti sociali", aggiungere la seguente: "comparativamente".

3.17

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.»

3.18

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 16 -bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. Nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 181, 3 agosto 2019, a seguito di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni centrali, anche a valere sui fondi del PNRR.»

Art. 3-bis

3-bis.1

[Giorgis](#), [Boccia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Malpezzi](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

3-bis.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 3-ter

3-ter.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei content creator al fine di dare attuazione entro tre mesi alla delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m) e n), della legge 5 agosto 2022, n. 118.»

Art. 4

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo

4.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimerlo.

4.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o anche tra personale estraneo alle stesse.

4.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:

3.2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, previa designazione del

Direttore nazionale degli armamenti medesimo;».

4.6

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:

3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».

4.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

3-ter. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella

(articolo 4, comma 3-bis)

LAVORATORE	LIVELLO/AREA	STIPENDIO LORDO MENSILE	X 14 MENSILITÀ	X 13 MENSILITÀ	STIP LORDO ANNUO	DIFFER
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	IV LIVELLO	€ 1.814,00	€ 25.396,00		€ 25.396,00	
	AREA 2 - F5	€ 1.948,91		€ 25.335,83	€ 25.335,83	- € 60,00
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	III LIVELLO	€ 1.700,88	€ 23.812,32		€ 23.812,32	
	AREA 2 - F4	€ 1.897,66		€ 24.669,58	€ 24.669,58	€ 857,26
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	II LIVELLO bis	€ 1.591,21	€ 22.276,94		€ 22.276,94	
	AREA 2 - F3	€ 1.785,85		€ 23.216,05	€ 23.216,05	€ 939,11
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	II LIVELLO	€ 1.535,84	€ 21.501,76		€ 21.501,76	
	AREA 2 - F2	€ 1.679,07		€ 21.827,91	€ 21.827,91	€ 326,15

4.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.9

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 3 -bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-ter. All'articolo 1, comma 134, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «, 2021, 2022 e 2023 »."

Art. 4-bis

4-bis.1

[Pucciarelli](#)

Dopo il comma ,2 aggiungere il seguente:

2-bis

All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 , dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e servizio agli studenti, svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1 lettera b del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966. Tale valutazione è espressa da una commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge, unicamente per l'accesso ai ruoli del ministero della Difesa citati, e resta valida per nove anni successivi al suo rilascio.»

Art. 5

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

"Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale"

5.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

"Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo, destinando all'integrazione dei componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, gli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."

5.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, capoverso lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: del 50 per cento;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato"

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale".

5.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente: alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.

5.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 5.1

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto a 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il

finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1

(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.

5.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è abrogato;

b) al terzo periodo:

1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;

2) le parole; «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

5.0.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Incremento Fondo di Finanziamento Ordinario per nuovi contratti di ricerca)

1. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente:
«568-bis. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.0.6

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».

5.0.7

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro

90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Art. 5-bis

5-bis.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila è destinata alla copertura finanziari degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.»

5-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo. 5-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 5-ter

(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 38 del DL 48 del 4 maggio 2023 convertito nella legge 3 luglio 2023 n. 85, aggiungere alla fine della lettera a) del comma 1 dopo le parole "atenei partecipanti", le seguenti: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito"

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato

5-bis.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 5-ter

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche

a) il secondo periodo è abrogato

b) al terzo periodo le parole "al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca" sono soppresse

c) le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo." Sono sostituite dalle seguenti ", destinando almeno il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."

5-bis.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 5-ter.

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 1, si provvede a decorrere dal 2023

- quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
- quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)
- quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità
- quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
- quanto 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'Economia e delle Finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica
- quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana
- quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
- quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

All'articolo 6, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019,

si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente."

b) il comma 4 è abrogato.

1-*ter*. L'articolo 17, comma 3-*bis* della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5."

1-*quater*. All'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono soppresse le seguenti parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3". Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'art. 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6 inserire, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco"

6.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

b) il comma 4 è abrogato.

1-*ter*. Il comma 3-*bis* dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

1-*quater*. All'articolo 21-*bis*, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.

1-*quinquies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quater*, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-*duodecies*, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.

6.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

1-*ter*. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

6.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

6.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.2

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Misure in favore per personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all'interno del Servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L'esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le Regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70 per cento degli esami previsti per l'anno d'iscrizione e delle attività di tirocinio previste.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l'esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al decreto ministeriale n. 739 del 15 settembre 1994.
3. In attuazione del comma 2, all'interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.
4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50 per cento dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.
5. Le Regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:
 - a) la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell'organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;
 - b) la revisione dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata al massimo del proprio potenziale professionale.
6. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca.

6.0.3

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l'ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all'atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie».

2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un'apposita sezione contrattuale all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 38, il medico in formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l'affiancamento di *tutor* e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.

2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo».

6.0.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le

migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali.

2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».

3. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della Giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

4. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispose apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.

5. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.

6. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione

7. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reinscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.

8. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito - entro 90 giorni - il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

- a*) in quiescenza e non esercenti;
- b*) supervisor;
- c*) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- d*) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori familiari;
- e*) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

9. Agli esercenti di cui al comma 8, lettera c), si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.

10. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma 8 e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto - entro i successivi 60 giorni - dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;

b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;

c) la composizione dei consigli;

d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;

e) la pari opportunità;

f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;

g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;

h) l'individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

11. L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a).

Art. 6-bis

6-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 6-ter.

(Aziende ospedaliere universitarie)

1. All'articolo 25, comma 4 novies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere, in finale, il seguente capoverso: "I rapporti di lavoro del personale della dirigenza sanitaria in essere al momento della costituzione dell'Azienda ospedaliero universitaria, proseguono senza soluzione di continuità, continuando a trovare applicazione il CCNL Area Dirigenza Sanità."

Art. 7

7.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

3-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 3-bis del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

Art. 8

8.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sopprimere il comma 2.

8.2

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e province autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c'è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

8.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e province autonome definiscono idonei interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro), nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio.»

8.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

«20-bis) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario».

2-quater. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*2-ter.* Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

8.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*2-ter.* Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

8.0.1

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma *2-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il

funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.

Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in "Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica" e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l'anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-bis

8-bis.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere i commi da "1-bis" a "1- sexies".

9.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.

9.3

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «i membri dell'osservatorio» aggiungere le seguenti: «, scelti tra professionisti alle dipendenze del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con comprovata esperienza in materia» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

b) sopprimere i commi 1- quater, 1- quinquies e- 1- sexies.

9.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Sostituire il comma 1-quater, con il seguente:

1-quater. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

Art. 10

10.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

10.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Al fine di migliorare la governance dell'autorità portuale della Sicilia occidentale di cui all'allegato A, articolo 5, numero 8, in via sperimentale, oltre ai componenti previsti dal comma 1, il comitato di gestione è integrato da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.»

10.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-*bis*) da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale».

Art. 11

11.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e

all'abusivismo edilizio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 e il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al trenta per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

Art. 12

12.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo le parole: "di personale non dirigenziale", aggiungere le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni del DPR 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,".

12.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: previo il confronto con le organizzazioni sindacali, e sopprimere le parole: , anche senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.

12.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati meccanismi incentivanti e criteri premiali nei bandi di concorso per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

- a) Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia (classe LM-01);
- b) Lauree Magistrali in Archeologia (classe LM-02);
- c) Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (classe LM-03);
- d) Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe LM-10);
- e) Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LM-11);
- f) Lauree Magistrali in Musicologia e Beni Culturali (classe LM-45);
- g) Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49);
- h) Lauree Magistrali in Storia dell'Arte (classe LM-89).»

Art. 12-bis

12-bis.1

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

"1-bis) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Fa parte del consiglio di amministrazione, a titolo gratuito, un ulteriore componente, in rappresentanza degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»"

12-bis.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fa parte del comitato scientifico, a titolo gratuito, un rappresentante degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»

Art. 13

13.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."

13.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

13.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.".

13.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «non rinnovabile», ovunque ricorrano, sono soppresse;
- b) le parole: «massima di», ovunque ricorrano, sono sostituite con «pari a».".

13.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai venti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.".

13.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,".

13.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024,

procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.».

Art. 13-bis

13-bis.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza *anche con le seguenti:* , anche assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

13-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

"Articolo 13-ter-

(Misure finalizzate al rafforzamento dell'Ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNR assicuro la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001."

Art. 14

14.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" *con le seguenti:* "previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" con le seguenti:

"previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" con le seguenti:

"previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione del *con le seguenti:* previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.

14.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

14.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle *con le seguenti:* anche in deroga alle *e la parola:* sette *con la seguente:* venti.

14.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia - Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74."

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74."

14.8

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

- a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
- b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
- c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
- d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
- e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
- f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
- g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente comma.

14.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito del regolare svolgimento delle attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel favorire nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del

minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e nel riconoscere, dunque, il valore dell'esperienza teatrale negli Istituti di pena minorili quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, è autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati a ripristinare l'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.

14.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l'anno 2023, di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

14.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*.

(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione - anche all'esterno degli istituti penitenziari - di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari - compresi gli istituti penali per minorenni - che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 15

15.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.

15.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».

15.0.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».

15.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «450 unità».

15.0.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1

(Disposizioni volte garantire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo»)

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRN assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in

deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

15.0.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.».

Art. 15-*bis*

15-bis.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni".

Art. 19

19.1

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i fini di cui al presente comma, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

19.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "7-bis sostituire le parole: "Cinque membri" con le seguenti: "Sei Membri" e dopo le parole: "uno dall' Unioncamere" aggiungere le seguenti: "un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349."

19.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in

deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.

19.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.»

Art. 20

20.1

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 2-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 1, commi da 252 a 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base

al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.»;

b-ter) all'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *b*), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 16-*bis*, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-ter) all'articolo 16-*ter*, al comma 9, lettera *c*) le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-quater) all'articolo 16-*ter*, al comma 9, lettera *e*) le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla lettera d), *sopprimere il numero 2*);

sopprimere la lettera e);

al comma 5, *sostituire le parole*: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti *con le seguenti*: è quantificato in 5 milioni di euro.

20.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b) sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

alla lettera d), sopprimere il numero 2);

sopprimere la lettera e).

20.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla" sono sostituite dalle seguenti: "e tale che in ogni regione si determini l'attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio."

20.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) all'articolo 2-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Le parole "i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "i docenti che abbiano partecipato alla procedura di cui al DL 73 2021, art. 59 comma 9-bis e in subordine coloro che abbiano maturato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

2) le parole "della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "di una riserva pari al 60% dei posti per l'a.s. 2023/24 e al 50% per l'a.s. 2024/25".

20.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università".

20.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi

di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo».

20.7

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 2-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio».

20.8

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre».

20.9

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).

20.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera d), sopprimere il punto 2).

20.11

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.

20.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere i seguenti:

"6-*sexies*. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

6-*septies*. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 6-*bis* e' proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6-*octies*. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al punto d) del presente articolo.

6-*novies*. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione e' integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

6-*decies*. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6-*quater* e 6-*quinquies* il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al punto a), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato."

20.13

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.»

20.14

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53.»

20.15

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. I partecipanti al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano superato le prove concorsuali, ma che abbiano rinunciato alla stipula del contratto, sono inseriti, su richiesta, in coda alla graduatoria di merito del citato concorso.»

20.16

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-sexies. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.».

20.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

"6-sexies. Al fine di realizzare target e milestone previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021."

20.18

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-sexies. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

20.0.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:

le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

20.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'art. 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche

a) Le parole "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale"

b) Le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 luglio 2023"

2. Dopo art. 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

20.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *4-ter*:

le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

b) dopo il comma *4-ter*, sono aggiunti i seguenti:

«*4-quater*. La procedura di cui al comma *4-ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».

20.0.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di determinazione contrattuale delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo)

1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto» è aggiunto il seguente periodo: «Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica».

20.0.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di formazione delle classi)

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità».

20.0.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione della rete scolastica)

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinqies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità».

20.0.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero)

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine».

Art. 21

21.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis.

(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale."

21.0.2

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».

Art. 22

22.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 13 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, si applica la maggiorazione dell'indennità di amministrazione già riconosciuta dalla medesima disposizione al personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

22.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno)

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'Interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2027, incarichi di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi della tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno.

Art. 23

23.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale, al fine di evitare criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio dei costi di gestione, è istituito il «Polo Unico INPS della Polizia di Stato» con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.».

Art. 24

24.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 5.

24.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

24.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il

riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis*, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

24.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

"5-*quater*. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5-*quinqüies*. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso

le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5-*sexies*. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo 7-*ter* è abrogato.

5-*septies*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis* del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 26

26.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

6-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

26.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-*bis*. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale»."

26.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-*bis*.

(Misure urgenti in materia di enti locali in dissesto)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga

all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.».

Art. 27

27.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 ed euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

27.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.».

27.0.3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

27.0.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

Art. 27-bis

27-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 27- bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 27-ter.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata."

27-bis.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 27-ter.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

Art. 28

28.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche".».

28.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente lettera:

"0a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3.1):

3.1) All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche»."

28.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «di specifiche professionalità» sono inserite le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».

28.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.

28.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche"».

28.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: comma 3-bis, aggiungere le seguenti: le parole: «amministrazioni comunali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

28.7

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei comuni»;

2) le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono soppresse.

28.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

«6-*septies*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

28.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.

28.10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-ter)* all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.».

28.11

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"*a-ter)* all'articolo 3, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

«6-*septies*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

28.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 3-*ter* è abrogato.

28.13

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"*b.1)* all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1, deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2023».

28.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

28.15

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali, all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

28.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

28.17

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.

2-ter. Per i contratti di cui al comma 2-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 2-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

2-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis del presente articolo.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

28.18

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.».

28.19

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».».

28.20

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».».

28.21

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 35-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-*bis* è abrogato.».

28.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. L'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1 è riservato ai dipendenti a contratto di cittadinanza italiana di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023, a euro 794.899 per l'anno 2024 e a euro 79.989 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

28.0.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

(Comandi e distacchi di personale)

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».

28.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

1. All'articolo 15, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».

28.0.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere a nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi.

28.0.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28.1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-*ter*, quarto periodo, dopo le parole: i bandi sono inserite le seguenti: ,

che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ed adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa;

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Art. 28-septies

28-septies.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 28 septies, aggiungere il seguente:

Art. 28-octies. (Stabilizzazione precari eventi sismici dell'Area Etna)

1. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n.32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo

determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2024.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari ad euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 2, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 Venerdì 07 luglio 2023 - 146 - I e XI Commissioni riunite del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.

28-septies.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo 28 septies, aggiungere il seguente:

Art. 28- octies. (Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

1. All'articolo 1, comma 20-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.

Art. 0

0.29.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

All'articolo 29, premettere il seguente:

«Art. 029

(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera *s*), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.

2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.

3. Le Regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle Regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

- a) caccia e pesca nelle acque interne;
- b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;
- c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;
- e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;
- g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;
- h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *m*), del predetto Codice.

6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, il Responsabile regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.

7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto su indicazione del presidente della Regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.

8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.

9. Nelle Regioni e Province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.

10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata

all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal predetto decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.

11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato svolge le seguenti attività di:

a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome;

c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di *green communities*, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle Regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.

13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.

14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il «Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio», di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il Questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.

16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A allegata la presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.

17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.

18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.

19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.

20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

(articolo 029, comma 17)

<i>Qualifica</i>	<i>Posti di funzione o qualifica</i>
Prospetto A - Dirigenti:	
Dirigente generale	1 Ispettore gen. capo.
Dirigente Superiore	2
Primo dirigente	26
Prospetto B - Carriera direttiva:	
VII e VIII qualifica funzionale	298
Prospetto C - Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	300
Prospetto E - Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti A B C D E)	977

Art. 29

29.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b) capoverso "2, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente è soppressa la lettera d).

29.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) pone in essere ogni intervento utile al fine di promuovere la revisione dell'allegato di cui al Regolamento 4 luglio 2023 n. 2023/1407/UE relativo alle zone della regione Sardegna, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie, in relazione alla peste suina africana, per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni, al fine di facilitare il commercio di suini e prodotti a base di carne suina, raccordandosi con la Regione Sardegna e con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

Art. 30

30.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente", con le parole: "sono aggiunti i seguenti"

Conseguentemente

al comma 1, dopo il capoverso comma 1-*bis*, inserire il seguente:

"1-*ter*. Agecontrol S.p.A. svolge altresì attività di supporto, controllo e monitoraggio sull'attuazione nazionale degli obiettivi stabiliti dal piano Farm to Fork (F2F) della Commissione europea, al fine di rendere i sistemi alimentari europei sostenibili e più equi."

30.2

[De Carlo](#), [Nocco](#)

Al comma 1, capoverso: «1-*bis*», dopo le parole: «L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli» inserire le seguenti: «nel settore agroalimentare».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Potenziamento dei sistemi di controllo nel settore agroalimentare e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura»

30.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: promuovere e di.

30.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di assicurare.

30.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: autorizzazione.

30.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , erogazione.

30.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: e contabilizzazione.

30.8

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: degli aiuti e.

30.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi.

30.10

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: in forma minoritaria.

30.11

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 10 per cento.

30.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 20 per cento.

30.13

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 31

31.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Art. 32

32.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni".

Conseguentemente

al comma 2 sostituite le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni", con le seguenti: "6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni".

32.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32.1.

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

32.0.2

[Turco](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32.1

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono abrogati.».

Art. 34

34.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere le seguenti:* conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia.

34.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere le seguenti:* , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia,.

34.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere la seguente:* equo.

34.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere la seguente:* adeguato.

Art. 36

36.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis All'articolo 13 del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: "società per azioni" sono aggiunte le seguenti: "società per azioni ad azionariato popolare".

Art. 37

37.1

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 30 settembre 2023 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2023;

Conseguentemente,

al medesimo comma,

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al terzo periodo, le parole: «35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro per il primo trimestre 2023»;

alla lettera c), sostituire le parole: per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 *con le seguenti:* per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il terzo periodo è soppresso».

37.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, dopo le parole: attività sportive giovanile aggiungere le seguenti: e attività sportiva paralimpica.

Art. 38

38.1

[Sironi](#), [Pirro](#)

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «comunque entro il limite dei trentasei mesi.», inserire le seguenti: «Tali assunzioni non potranno prevedere la stipula di contratti di stage, di tirocinio, e di apprendistato non retribuiti.»

38.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a) capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni di cui al precedente periodo, devono essere destinate, nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, a persone con disabilità e, in una quota non inferiore al 30 per cento ad atleti e atlete che hanno partecipato a competizioni indossando la maglia della nazionale italiana e devono essere, altresì, effettuate tenendo conto del principio della parità di genere, nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.

38.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.

Art. 39-bis

39-bis.1

[Pirondini](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere l'articolo

Art. 41

41.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimerlo.

Art. 42

42.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2

42.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Sopprimere il comma 2.

42.3

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Sopprimere il comma 2.

42.4

[Damante](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

42.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «127.200 euro».

42.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di accesso anticipato alla pensione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stiano svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro

dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 1. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.».

42.0.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La NASpI di cui al comma 2 è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part-time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

42.0.4

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Permessi non retribuiti)

1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile.».

42.0.5

[Bevilacqua](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis.

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo.»."

42.0.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

"Art. 42-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desidera, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino.»."

42.0.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

Art. 43

43.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis* Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica."

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª(Giustizia) - Seduta n. 73 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023
73ª Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Esame e rinvio)

Il presidente **BONGIORNO** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 808, di iniziativa governativa, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.

Il provvedimento consta di otto articoli che di seguito illustra.

L'articolo 1 reca modifiche al Titolo II del Libro II del codice penale, in materia di delitti contro la pubblica Amministrazione. Nel dettaglio il comma 1, lettera *b*), prevede l'abrogazione dell'articolo 323 del codice penale, che disciplina il reato di abuso d'ufficio mentre le lettere *a*) e *c*) recano modifiche volte a coordinare altre disposizioni del codice penale con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, con la lettera *a*) sono soppressi i riferimenti al reato di abuso d'ufficio contenuti nella rubrica e nel testo dell'articolo 322-*bis* del codice penale (relativo all'applicabilità delle norme sui delitti contro la pubblica amministrazione ai membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e ai funzionari dell'Unione europea); con la lettera *c*), invece si sostituisce nell'articolo 323-*bis*, primo comma, del codice penale, relativo alla circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, il riferimento all'abrogando articolo 323 (abuso d'ufficio) con quello all' articolo 346-*bis* (traffico di influenze illecite). La lettera *e*), poi, sostituendo integralmente l'articolo 346-*bis* del codice penale, apporta una serie di modifiche alla disciplina del reato di traffico di influenze illecite. In particolare, ai sensi del primo comma del nuovo articolo 346-*bis*, come risultante dalle modifiche introdotte dal provvedimento in esame: le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); lo sfruttamento delle relazioni deve avvenire intenzionalmente: viene così chiarita la natura del dolo, nella forma del dolo intenzionale, necessario per configurare la fattispecie criminosa; l'utilità data o promessa al mediatore, in alternativa al denaro, deve essere economica; la descrizione della condotta tipica viene modificata al fine di prevedere che il farsi dare o promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità economica sia finalizzato alla remunerazione di un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni ovvero alla realizzazione di un'altra mediazione illecita; il trattamento sanzionatorio del minimo edittale è aumentato da 1 anno a 1 anno e 6 mesi. Inoltre, all'articolo 346-*bis* del codice penale è

introdotto un nuovo secondo comma che reca una esplicita definizione di "altra mediazione illecita", richiamata dal primo comma. Per mediazione illecita si intende quindi la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. Al nuovo quarto comma dell'articolo 346-*bis* del codice penale (cioè al terzo comma nella versione attualmente vigente), si estende l'aggravante ivi prevista nel senso di prevedere il caso in cui il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste anche una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis* e non solo la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Infine, le lettere *c*) e *d*) del comma 1 dell'articolo 1, estendono al reato di traffico d'influenze illecite, di cui all'articolo 346-*bis* codice penale, rispettivamente le circostanze attenuanti di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale e la causa di non punibilità di cui all'articolo 323-*ter* del codice penale.

L'articolo 2 reca invece una serie di modifiche al codice di rito in materia di intercettazioni, di misure cautelari e di appellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento. Nello specifico il comma 1, lettera *a*), modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 114 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, vieta la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni ritenute non rilevanti e pertanto non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-*bis* o 454 del codice di procedura penale. Il disegno di legge amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, consentendone la pubblicazione solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o è utilizzato nel corso del dibattimento. Sempre in tema di intercettazioni, la lettera *b*) - modificando il comma 1 dell'articolo 116 del codice di procedura penale - stabilisce anche il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni, delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato. La lettera *c*) apporta alcune modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale, il quale disciplina le modalità esecutive delle intercettazioni. Il disegno di legge modifica il comma 2-*bis* dell'articolo 268 del codice di procedura penale prevedendo che non debbano essere riportate nei verbali neppure espressioni che riguardano dati personali sensibili relativi a soggetti diversi dalle parti (lettera *c*) n.1).

Il numero 2 della lettera *c*) interviene sul comma 6 dell'articolo 268 codice procedura penale prevedendo l'obbligo di stralcio anche delle registrazioni e dei verbali che riguardano soggetti diversi dalle parti, salvo - ovviamente - che non ne sia dimostrata la rilevanza.

La lettera *d*), n. 1, modifica il comma 1-*ter* dell'articolo 291 del codice di procedura penale introducendo il divieto per il pubblico ministero di indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, la lettera *e*), n. 2, modificando il comma 2-*quater* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, vieta al giudice di indicare tali dati nell'ordinanza applicativa della misura cautelare. La lettera *d*) n. 2 inserisce, poi, nello stesso articolo 291 del codice di procedura penale cinque nuovi commi (da 1-*quater* a 1-*octies*), i quali disciplinano l'istituto dell'interrogatorio preventivo della persona sottoposta alle indagini preliminari rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare. L'interrogatorio preventivo è escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell'inquinamento probatorio. È, invece, necessario, se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (la disposizione richiama i delitti di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*) e quelli di cui all'articolo 362, comma 1-*ter*) ovvero "a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale". Sul piano procedurale si prevede che l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio vada comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la comparizione. L'invito deve contenere, tra l'altro, la descrizione sommaria del fatto e l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare, degli atti presentati ai sensi dell'articolo 291, comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle

comunicazioni e conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati.

Le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini in sede di interrogatorio preventivo sono inserite - ai sensi del comma 5 dell'articolo 309 del codice di procedura penale come modificato dalla lettera *h*) - fra gli atti da trasmettere al tribunale del riesame, in caso di richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

La lettera *e*), n. 1, attraverso modifiche al comma 2-*ter* dell'articolo 292 del codice di procedura penale, prevede, poi, l'obbligo del giudice di valutare, nell'ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall'indagato in sede di interrogatorio preventivo.

La lettera *e*) n. 3 - aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 292 del codice di procedura penale - prevede la nullità dell'ordinanza se non è stato espletato l'interrogatorio preventivo o se quest'ultimo è nullo, in quanto compiuto in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* dell'articolo 291 del codice di procedura penale (che prevedono gli elementi che devono necessariamente essere contenuti nell'invito). Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, come modificato dalla lettera *f*) n. 1, l'interrogatorio di garanzia (a legislazione vigente previsto dopo l'applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo.

Sempre in tema di interrogatorio di garanzia la lettera *f*) n. 2 modifica il comma 4-*bis* dell'articolo 294 del codice di procedura penale, inserendovi il riferimento anche al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

Innovando in modo significativo in materia di cautele personali, le lettere *i*) e *l*) attribuiscono al giudice in composizione collegiale la competenza a decidere l'applicazione rispettivamente della misura della custodia cautelare in carcere (nuovo comma 1-*quinquies* dell'articolo 328 del codice di procedura penale) o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva (comma 1 dell'articolo 313 come modificato dalla lettera *i*)). Ai sensi dell'articolo 8 del disegno di legge tali disposizioni troveranno applicazione decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La lettera *g*), aggiunge un ulteriore periodo al comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale per estendere la nuova composizione collegiale alle ipotesi di aggravamento della misura cautelare. Il comma 4 dell'articolo 299 del codice di procedura penale, nella sua formulazione vigente, come è noto prevede che, quando le esigenze cautelari risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva. In base al periodo aggiunto dalla lettera *g*) il giudice, nel caso in cui ritenga che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, deve rimettere la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinquies* del codice di procedura penale.

La lettera *m*), proponendo novella all'articolo 369 del codice di procedura penale, interviene sulla disciplina dell'informazione di garanzia specificando, in primo luogo, che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa. Si prevede, inoltre, che l'informazione di garanzia debba contenere una descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato. Il n. 2 della lettera *m*) propone poi l'introduzione di due commi aggiuntivi all'articolo 369. Il nuovo comma 1-*quater* stabilisce che si proceda alla notifica dell'atto da parte della polizia giudiziaria solo in situazioni aventi carattere di urgenza, tali da non consentire il ricorso alle modalità ordinarie. La disposizione è posta in deroga all'articolo 148, comma 6, secondo periodo, del codice di procedura penale, il quale stabilisce, in via generale, che le notificazioni di un atto richieste dal pubblico ministero possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire. Il nuovo comma 1-*quinquies*, stabilendo che all'informazione di garanzia si applichi quanto previsto dall'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, vieta la pubblicazione dell'informazione di garanzia medesima fino a che non siano concluse le indagini preliminari.

La lettera *n*), novellando l'articolo 593 del codice di procedura penale, stabilisce che il pubblico ministero non possa appellare le sentenze di proscioglimento per i reati previsti dall'articolo 550,

commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

L'articolo 3 reca alcune modifiche all'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12 del 1941), in particolare all'articolo 7-*bis*, in materia di tabelle infradistrettuali, e all'articolo 7-*ter*, in materia di criteri per l'assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, conseguenti all'introduzione della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari prevista dall'articolo 2.

L'articolo 4, comma 1, prevede, a decorrere dal 1° luglio 2025, un aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Tale aumento è conseguente - secondo quanto precisato nella relazione illustrativa - all'introduzione della competenza collegiale del giudice per le indagini preliminari, con particolare riferimento alle esigenze di natura organizzativa derivanti dalle incompatibilità. Viene conseguentemente sostituita la tabella recante il ruolo organico della magistratura ordinaria (tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991). Il comma 2 autorizza conseguentemente il ministero della Giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire nel corso del 2024 le procedure concorsuali per il reclutamento nell'anno 2025 delle unità di personale di magistratura citate e reca la relativa autorizzazione di spesa per il 2024. Il comma 3 reca, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, le autorizzazioni di spesa relative agli anni successivi al 2024. La quantificazione di tali oneri e le relative fonti di copertura finanziaria sono indicate dall'articolo 7 del disegno di legge.

L'articolo 5 contiene una norma di interpretazione autentica dell'articolo 9, primo comma, lettera c), della legge n. 287 del 1951 (Riordinamento dei giudizi di Assise), volta a chiarire che il requisito dell'età non superiore a 65 anni dei giudici popolari debba essere riferito esclusivamente al momento in cui il giudice viene chiamato a prestare servizio nel collegio ai sensi dell'articolo 25 della legge medesima.

L'articolo 6 interviene in materia di incidenza di provvedimenti giudiziari nelle procedure per l'avanzamento al grado superiore dei militari. Il codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) prevede attualmente, all'articolo 1051, comma 2, che già il mero rinvio a giudizio o l'ammissione ai riti alternativi per delitto non colposo costituisca un impedimento della valutazione per l'avanzamento al grado superiore. La modifica proposta prevede invece che al militare sia preclusa la procedura di avanzamento solo nel caso in cui nei suoi confronti sia stata emessa, sempre per delitto non colposo, una sentenza di condanna di primo grado, una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ovvero un decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia sospesa in via condizionale.

L'articolo 8 prevede - come ricordato - che le modifiche al codice di rito in materia di decisione collegiale e quelle ad essa collegate di carattere ordinamentale si applichino decorsi due anni dalla entrata in vigore della legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e all'esame in sede primaria delle Commissioni riunite 1a e 10a, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Per le parti di specifica competenza della Commissione si segnalano in particolare l'articolo 12-*ter*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera che prevede che agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, in equilibrio economico e finanziario, si applichino le norme contenute nel decreto legislativo n. 165 del 2001, (testo unico pubblico impiego) diverse dai principi ivi previsti solamente se espressamente previsto dalla legge.

L'articolo 13, nei commi da 1 a 7, reca disposizioni in materia di assunzione di personale presso il ministero della Giustizia (settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale) e di istituzione di un posto di livello dirigenziale generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del medesimo ministero, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa. Il comma *7-bis*, prevede, al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo, l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive *ex* articoli *534-bis* e *591-bis* codice procedura penale. In particolare, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi e correttivi del decreto legislativo n. 149 del 2022, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega alle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo *179-ter* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale di un altro circondario del distretto di Corte d'appello (l'articolo *179-ter* citato prevede l'istituzione presso ogni tribunale di un elenco di professionisti ai quali il giudice dell'esecuzione può conferire la delega alla vendita dei beni nelle procedure esecutive, elenco in cui possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata).

L'articolo *13-bis* prevede l'aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria, da assegnare al comparto funzioni centrali, area dei funzionari, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNR.

L'articolo 14 reca disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria, prevedendo la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

L'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, finalizzate, tra l'altro, a integrare la composizione della commissione esaminatrice con componenti supplenti, a consentire, nel caso di un elevato numero di elaborati scritti, che la commissione si articoli in più sottocommissioni e a velocizzare le procedure di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali.

L'articolo *15-bis* è volto a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, in particolare a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva, e ne assimila i compensi ai redditi da lavoro dipendente. Più nel dettaglio, il comma 1 novella il testo unico delle imposte sui redditi al fine di assimilare i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 ai redditi da lavoro dipendente. I commi successivi delineano il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici).

L'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura (in attesa di specifica disposizione contrattuale il trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura è costituito da una indennità di funzione in quota fissa mensile e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della performance individuale).

L'articolo *16-bis* reca una norma di interpretazione autentica riguardante il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense; in particolare, la disposizione chiarisce che il principio dell'equilibrio tra i generi nell'ambito delle elezioni del CNF è assicurato dall'osservanza dei seguenti requisiti richiamati dal medesimo articolo 34 di cui alla legge 247 del 2012: che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi (articolo 34, comma 2) e che nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest'ultimo (articolo 34, comma 3, quinto periodo).

L'articolo 17 differisce dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024 il termine a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cosiddetta "riforma Cartabia" del processo penale) in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale. In particolare, in luogo della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia (cosiddetto "rito camerale non partecipato") fino al 15 gennaio 2024 continua ad applicarsi la disciplina emergenziale introdotta per in relazione all'epidemia COVID-19, che prevede per le impugnazioni proposte nel giudizio penale, la trattazione dei ricorsi per Cassazione in camera di consiglio con modalità da remoto, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale e la trattazione dei giudizi di appello, al di fuori dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Gli articoli 34 e 35 recano disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi. Nel dettaglio, l'articolo 34 prevede che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione. L'articolo 35 prevede che la disciplina speciale semplificata dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (che prevedeva che la competenza degli organi di giustizia sportiva fosse concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di garanzia dello sport) non trovi più applicazione con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici.

Segnala altresì, in quanto rilevanti per alcuni profili di competenza della Commissione, il comma 5 dell'articolo 1-ter, introdotto dalla Camera, relativo alla formazione continua e l'aggiornamento dei magistrati tributari mediante l'organizzazione di specifici corsi da parte della SNA coerentemente con quanto previsto in apposito regolamento da predisporre a cura del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

L'articolo 8-ter che prevede una nuova disciplina per il procedimento elettorale degli organi dell'ordine degli psicologi e specifiche modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori; i commi da 1-bis a 1-sexies dell'articolo 9, che istituiscono presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada, definendone le attività e la composizione, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio relativa all'attuazione degli articoli 142 (relativo ai limiti di velocità) e 208 (relativo ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del Codice della Strada; l'articolo 18, che prevede una serie di misure riguardanti la giustizia tributaria, attraverso la rimodulazione del piano di assunzione di 576 magistrati tributari e la modifica di alcune norme relative alle procedure e alle prove concorsuali, alla composizione della commissione di esame e alla nomina dei magistrati che hanno superato il concorso; l'articolo 27, che incrementa la dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori n. 100 unità di personale non dirigente, attraverso procedure di mobilità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni; l'articolo 27-bis che amplia da ventiquattro mesi a cinque anni dalla data della denuncia il termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma di denaro a titolo di ristoro da parte delle vittime di richieste estorsive; l'articolo 28-quinquies che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, composta anche da rappresentanti dell'amministrazione del ministero della Giustizia e l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da Agecontrol s.p.a., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura, con particolare riferimento esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti

ortofrutticoli freschi.

Propone infine l'espressione di un parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(341) IANNONE e altri. - Modifiche al codice penale in materia di introduzione di una circostanza aggravante comune in materia di tortura

(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 661, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 341 e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 341, di iniziativa dei senatori Iannone e altri, che interviene sulla disciplina penalistica delle condotte di tortura.

L'articolo 1 dispone l'abrogazione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale che disciplinano rispettivamente i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. Alla abrogazione delle suddette fattispecie incriminatrici, (delle quali la relazione di accompagnamento del disegno di legge lamenta una eccessiva genericità e indeterminatezza) corrisponde l'introduzione - ad opera dell'articolo 2 della proposta - nell'articolo 61 del codice penale di una nuova aggravante comune. Tale aggravante si sostanzia "nell'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressioni su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

Con riguardo alle modifiche legislative proposte sempre nella relazione illustrativa si sottolinea come la proibizione della tortura per mezzo di sanzioni penali adeguate alla gravità del fatto, sancita dall'articolo 4 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT), non imponga di per sé l'introduzione di una figura autonoma di reato, ma solo che sia assicurata la punibilità, anche attraverso altre ipotesi delittuose, delle condotte individuate dall'articolo 1 della CAT, al di là del *nomen iuris* del reato in cui esse possono essere sussunte e della rigorosa consonanza tra gli elementi costitutivi delle fattispecie integrate e la terminologia utilizzata dalla Convenzione.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica il comma 2-bis all'articolo 191 del codice di procedura penale, che stabilisce la inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale. La proposta di legge sostituisce il riferimento al delitto di tortura con il richiamo alla nuova aggravante.

Dato il contenuto del provvedimento propone pertanto di procedere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, alla congiunzione del disegno di legge n. 341 con il disegno di legge n. 661, che interviene sulla medesima materia e il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.4.2.2. 3[^] (Affari esteri e difesa)

1.4.2.2.1. 3^a(Affari esteri e difesa) - Seduta n. 43 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**3^a Commissione permanente
(AFFARI ESTERI E DIFESA)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023**

43^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

[MENIA](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [PUCCIARELLI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando come la Commissione sia chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alle Commissioni riunite 1a e 10a sul disegno di legge - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Il decreto-legge in esame, composto - a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - da 76 articoli, suddivisi in cinque Capi, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Capo I, articoli 1-28-septies), di agricoltura (Capo II - articoli 29-32-bis), di sport (Capo III, articoli 33-41), di cassa integrazione straordinaria in deroga (Capo IV, articolo 42) e per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Capo V, articoli 43 e 44).

Assumono rilievo, per i profili di competenza della nostra Commissione, essenzialmente l'articolo 1, che reca disposizioni fra l'altro anche in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l'articolo 4, in materia di personale del ministero della Difesa, l'articolo 4-bis, in materia di percorsi formativi di interesse del ministero della Difesa, l'articolo 4-ter, relativo ai corsi di formazione professionale del personale militare, l'articolo 28-septies, in materia di immissione nei ruoli del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, e l'articolo 43, commi 1-3, che autorizza contributi a beneficio della Santa Sede, per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

L'articolo 1, comma 4-bis, reca disposizioni in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale, prevedendo l'esclusione dall'obbligo di versamento agli archivi di Stato dei documenti conservati dall'Agenzia. La disposizione è finalizzata a tutelare la sicurezza nazionale e l'interesse nazionale cibernetico, rivolgendo un'attenzione particolare alla tenuta, al trattamento e alla conservazione dei fascicoli destinati agli archivi documentali dell'Agenzia, in ragione della loro peculiarità, anche a

seguito del passaggio di funzioni dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia. L'articolo 4 dispone una [riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa](#) del Ministero della difesa basata sulla separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale. Al Direttore nazionale degli armamenti, posto a capo della Direzione nazionale degli armamenti, sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica, alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, oltre ad altre attribuzioni finora poste in capo al Segretario generale, a cui restano le funzioni di coordinamento dell'azione amministrativa, istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro, coordinamento e vigilanza degli uffici e delle attività del Ministero.

L'articolo 4-*bis* reca disposizioni in materia di percorsi formativi di interesse del ministero della Difesa, di modifica della disciplina relativa al Centro alti studi per la difesa (CASD) e volte ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari. In particolare il comma 1 interviene sull'articolo 238-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020, che aveva riconfigurato, in via sperimentale, il Centro alti studi per la difesa (CASD) quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, prevedendo l'istituzione di un apposito Comitato ordinatore per redigere il Piano dell'offerta formativa della Scuola. Secondo le modifiche apportate, il CASD, in via sperimentale per un triennio, si riconfigura quale Scuola superiore universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, anziché come Scuola ad ordinamento speciale della Difesa. Al termine del periodo di sperimentazione è prevista la possibilità che il CASD acquisisca stabilmente la connotazione di Scuola superiore a ordinamento speciale, con conseguente riconoscimento di autonomia statutaria e regolamentare.

A sua volta il comma 2 integra l'articolo 215 del Codice dell'ordinamento militare, in materia di ordinamento e funzionamento degli istituti militari, prevedendo che, con uno o più decreti del ministro della Difesa, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, siano adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente.

L'articolo 4-*ter*, relativo ai corsi di formazione professionale del personale militare, disciplina l'erogazione, da parte del Ministero della difesa, di corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. Il comma 1, in particolare, per garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal ministero della Difesa al personale militare in servizio, incentivare l'accesso alle Forze armate e valorizzare il connesso sistema di attività formative, integra il Codice dell'ordinamento militare inserendo il nuovo articolo 1013-*bis* prevedendo la possibilità per il ministero della Difesa di erogare corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne. Qualora tali corsi conferiscano abilitazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, sono inseriti nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il successivo comma 2 integra il decreto legislativo n. 13 del 2013 - che definisce le norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze - per inserire tra le amministrazioni pubbliche titolari della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, il ministero della Difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui al nuovo articolo 1013-*bis* del Codice dell'ordinamento militare.

L'articolo 28-*septies*, in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, dispone l'incremento di 200 unità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, della dotazione organica del personale del dicastero, con riguardo all'area degli assistenti. Nello specifico, la disposizione autorizza l'assunzione di tale personale mediante apposita procedura concorsuale, stabilendo che il 50 per cento dei posti messi a concorso deve essere riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 - ovvero gli impiegati che siano cessati da servizio per gravi e documentati motivi personali dopo aver prestato lodevole servizio per almeno cinque anni presso un ufficio estero -, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione. Il comma 4 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della disposizione in esame in 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, in 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali e in 749.889 euro per l'anno 2024 e 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento.

L'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il ministero del Turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti. In base al comma 3, alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale.

Illustra, infine, un conferente schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [Enrico BORGHI](#) (*Az-IV-RE*) desidera sollevare una questione di merito che riguarda un uso improprio del decreto-legge, da parte non solo di questo Governo, su cui il Parlamento dovrebbe svolgere un'adeguata riflessione. Il provvedimento all'esame della Commissione può essere definito "*omnibus*" perché contiene provvedimenti diversi, che per la loro natura e delicatezza avrebbero richiesto una riflessione superiore e approfondita. Tra le tante disposizioni previste cita la riorganizzazione del ministero della Difesa, e ritiene che lo sdoppiamento dei ruoli di Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, argomento a lungo discusso negli scorsi anni, avrebbe meritato un provvedimento organico. Desidera, inoltre, soffermarsi sulle disposizioni che riguardano l'Agenza per la Cybersicurezza e l'esclusione dell'obbligo di versamento all'Archivio di Stato, rilevando il mancato coinvolgimento del Copasir, necessario anche perché parte dei documenti detenuti dall'Agenza per la Cybersicurezza provengono dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Il senatore [Ettore Antonio LICHERI](#) (*M5S*) rileva che per come è stata realizzata, la separazione degli incarichi tra Segretario Generale e Direttore degli armamenti, non consentirà una equa distribuzione delle competenze, ma determinerà una dipendenza di una struttura rispetto all'altra.

Il senatore [MARTON](#) (*M5S*) solleva l'attenzione sulla declassificazione automatica dopo cinque anni degli atti secretati, anche per quanto riguarda l'Agenza per la Cybersicurezza.

Il senatore [DREOSTO](#) (*LSP-PSd'Az*), pur condividendo in parte le osservazioni svolte dal senatore Borghi, valuta positivamente il merito del provvedimento in esame.

Il senatore [DELRIO](#) (*PD-IDP*) chiede al Governo chiarimenti sul ruolo del Copasir rispetto al disegno di legge n. 829.

La relattrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) rileva che l'atto in esame è stato approvato dalla Camera

dei deputati, dove potevano essere portate all'attenzione generale le perplessità in merito al presunto mancato coinvolgimento del Copasir.

Il sottosegretario Isabella RAUTI, ritenendo di non poter rispondere nel metodo adottato per l'approvazione del provvedimento e comprendendo le difficoltà del Senato per il rapido esame, riferisce che alla Camera dei deputati è stato svolto nelle Commissioni un approfondito confronto. Ritiene che la separazione degli incarichi tra Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, con la predisposizione di una figura civile e di una militare, porterà un maggiore equilibrio in un contesto in cui le competenze dei rispettivi ruoli sono state ben chiarite ed individuate. Il [PRESIDENTE](#) previa verifica del prescritto numero di senatori, pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 829

La Commissione affari esteri e difesa, esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza; stigmatizzando il poco tempo a disposizione per una valutazione più approfondita del provvedimento; valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, in materia di Agenzia per la cybersicurezza nazionale; apprezzati gli interventi disposti dagli articoli 4, 4-*bis* e 4-*ter*, rispettivamente in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-amministrativa del personale della difesa, di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa e di corsi di formazione professionale del personale militare; esaminato l'articolo 28-*septies*, in materia di immissione nei ruoli del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero; valutato altresì l'articolo 43, commi 1-3, relativo ai contributi a beneficio della Santa Sede per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.; esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.3. 4[^] (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.3.1. 4ª(Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 83 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

83ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (n. 53)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) riepiloga i contenuti dello schema di osservazioni, già illustrato in precedenza dal relatore Scurria, sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883.

Ricorda, in particolare, che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE.

Ritiene che lo schema di decreto legislativo apporti le necessarie modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE, e propone di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia, in riferimento alla lettera a) dell'articolo 1, comma 1, sui requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, che l'indicazione della durata biennale della formazione a cui paragonare l'esperienza professionale, si discosta dall'indicazione della durata triennale, stabilita all'articolo 2, punto 8), della direttiva oggetto di recepimento, corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF.

Propone inoltre di segnalare due aspetti sotto il profilo redazionale.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) e il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), considerando che il termine per l'esercizio della delega scade ad ottobre, chiedono di rinviare il voto.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) si associa e aggiunge che la 1ª Commissione, che ha la sede primaria sul provvedimento, dovrà occuparsi del decreto-legge sulla pubblica amministrazione e il Giubileo e dei disegni di legge sull'elezione diretta dei presidenti di provincia. Chiede pertanto di conoscere i motivi dell'urgenza.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la 1ª Commissione ha sollecitato, entro la giornata odierna, la formulazione delle osservazioni e che pertanto esistono motivi di urgenza attinenti alla programmazione dei lavori della Commissione di merito.

Posto, quindi ai voti, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato.

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (n. 55)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, illustra uno schema di osservazioni favorevoli sullo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 10ª riunite. Esame)

Il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento è composto di 76 articoli, suddivisi in cinque capi. Il capo I reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni; il capo II reca disposizioni in materia di agricoltura; il capo III reca disposizioni urgenti in materia di sport; il capo IV reca disposizioni in materia di lavoro; e infine il capo V reca disposizioni per il giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e disposizioni finali.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione, si evidenzia l'articolo 19, che al comma 1 reca modifiche alla disciplina del Comitato ETS, l'Autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, sul sistema di scambio delle emissioni ETS (*Emission Trading System*). Le modifiche incidono sulla composizione e sui criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica dedicata all'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato.

L'articolo 30, invece, reca il potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura. In particolare, disciplina alla lettera d) del comma 1 l'esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116, che contiene norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC.

L'articolo 37 reca misure in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo.

L'agevolazione spetta nei limiti degli aiuti *de minimis*.

Non rilevando profili di criticità con riguardo all'ordinamento dell'Unione europea, propone quindi di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) argomenta la posizione contraria del suo Gruppo, rilevando come il provvedimento, in materia di pubblica amministrazione, si limiti a disporre sui ruoli apicali, anziché affrontare l'organizzazione della stessa, come si evince dal titolo del provvedimento. Richiama la discussione di ieri in Assemblea, in cui sono state ricordate le difficoltà di realizzare i progetti nei tempi richiesti dal PNRR, anziché nei 5 o 6 anni di media a progetto, e rileva come la soluzione proposta dalla maggioranza sia quella di tagliare i progetti, anziché potenziare la pubblica amministrazione.

Si sofferma, inoltre, sull'articolo 3-bis - introdotto alla Camera e su cui il suo Gruppo ha presentato emendamenti soppressivi - che riguarda l'Associazione italiana per la previdenza complementare e che prevede il trasferimento di fondi ai privati. Anche in considerazione dei profili di rilevanza per la normativa dell'Unione europea, chiede un approfondimento sui profili di competenza.

Si apre quindi una discussione incidentale sulle modalità di prosecuzione dei lavori della Commissione

in cui intervengono il relatore [MATERA](#) (FdI), il senatore [SATTA](#) (FdI) e nuovamente la senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP).

Il [PRESIDENTE](#) quindi, dopo aver comunque ricordato che il provvedimento è già calendarizzato per l'esame in Assemblea, propone di non procedere al voto nella presente seduta.

La Commissione conviene.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 luglio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore, riepiloga i contenuti dello schema di parere non ostativo, già illustrato in precedenza, sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Parere alla 9a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte favorevole, in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo)

Il senatore [SATTA](#) (FdI), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, in materia di produzione e vendita del pane.

Ricorda inoltre i contenuti del parere espresso sul testo del disegno di legge, in data 13 aprile 2023, con le osservazioni relative agli articoli 14, 15 e 20, e sull'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine.

Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti 12.20, capoverso "8-quater", 14.1 e 15.2, in quanto rispondono alle predette osservazioni espresse nel citato parere sul testo, nonché un parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2, a condizione che il contributo ivi previsto sia compatibile con la normativa sugli aiuti di Stato, e un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Intervengono brevemente le senatrici [MALPEZZI](#) (PD-IDP) e [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) richiamando l'importanza degli alimenti per celiaci.

Il [PRESIDENTE](#), quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

SUI SEGUITI ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 2 IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE

Prosegue la discussione sui seguiti alla risoluzione *Doc. XVIII-bis*, n. 2, sulla proposta di direttiva COM(2022) 695 in materia di riconoscimento della filiazione, avviata ieri.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S), richiamando anche la risoluzione di minoranza che era stata da lei presentata sulla proposta di regolamento in materia di filiazione, sottolinea come nella discussione si rischi di perdere di vista l'obiettivo principale che è quello di assicurare pienamente i diritti del minore, a prescindere dal modo in cui è venuto al mondo.

L'Italia non può sottrarsi a questo obiettivo, dovendo adeguare ad esso il proprio ordinamento, come ribadito dalla Corte di Cassazione e dalla Corte costituzionale, le quali, pur indicando la soluzione dell'adozione in casi particolari, non la ritengono pienamente soddisfacente e sollecitano il Legislatore a provvedere per assicurare una piena tutela dei diritti del minore.

L'approvazione e il recepimento del regolamento europeo darebbero proprio questa occasione al Legislatore nazionale, dando quindi pari dignità e pari tutela a tutti i minori, ivi inclusi quelli nati da maternità surrogata, i quali non sono i responsabili ma le eventuali vittime del reato di surrogazione di maternità. Nulla vieta, infatti, di perseguire i responsabili del reato, pur riconoscendo il rapporto di filiazione dei minori, già accertato in altro Stato membro e già consolidato da esperienze di vita in comune.

In questo senso, si comprende anche la risposta della Commissione europea, che ribadisce come la contrarietà all'ordine pubblico non può prevalere sul preminente interesse del minore e come gli Stati

membri restino pienamente liberi di disciplinare e perseguire il reato di gestazione per altri.

Non è invece condivisibile che il Governo indichi ai prefetti e quindi ai sindaci di non procedere alla trascrizione in tali casi, indicando il ricorso all'adozione in casi particolari, e così aggravando una situazione di discriminazione a danno dei minori.

La Senatrice riprende quindi i contenuti del parere motivato del Senato francese, che ricalcano i medesimi punti della risoluzione della 4ª Commissione, e si sofferma sul punto relativo alla possibilità per la Commissione europea di modificare, con atto delegato, l'allegato V che specifica i contenuti del certificato europeo di filiazione, per sottolineare che ciò deve passare anche per il Parlamento europeo, diversamente da quanto affermato dal Senato francese.

La senatrice [ROJC](#) (PD-IDP) esprime piena adesione alle considerazioni svolte dalla senatrice Bevilacqua, ribadendo che sui diritti dei minori, che peraltro non hanno alcuna colpa, non si può transigere, come sottolineato anche dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP), parimenti, osserva che l'interesse del minore deve essere sempre preminente. Peraltro, la proposta di regolamento non configura un'interferenza nel diritto degli Stati, prevedendo solo una sorta di "portabilità" dei diritti del minore che viaggia all'interno dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il divieto di trascrizione da parte dei sindaci, sottolinea come la stessa Corte di cassazione ha specificato che l'adozione in casi particolari non è una soluzione perfetta a che quindi il Legislatore deve intervenire.

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#) ringrazia gli intervenuti per la ricca discussione, che ha consentito di proseguire nell'approfondimento su un tema così importante come quello della tutela dei minori. Evidenzia al riguardo come, sia nella risoluzione approvata, sia nell'operato dell'attuale Governo, non si scorga alcuna attenuazione rispetto alla piena adesione al principio fondamentale, alla "grundnorm", del preminente interesse del minore. Si tratta poi, concretamente, di addivenire alle migliori forme di attuazione del principio, su cui possono anche esserci delle diversità di vedute.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) chiede quindi le modalità procedurali con cui si intenda procedere, considerando il tema di primaria importanza e attualità e considerando le novità sostanziali rappresentate dalla risposta della Commissione europea e dalla relazione del Governo. Esprime, al riguardo, la preferenza per un ulteriore *iter* di esame, con l'eventuale intervento anche di soggetti esterni, per addivenire eventualmente a una seconda risoluzione.

La senatrice [BEVILACQUA](#) (M5S) si associa alla richiesta del senatore Lorefice, in funzione della procedura legislativa europea, in cui il Governo italiano dovrà esprimere una posizione. Rileva al riguardo che la risoluzione approvata dalla Commissione indica come preminente la salvaguardia dell'ordine pubblico rispetto all'interesse del minore a essere riconosciuto come figlio, a prescindere dalle modalità del concepimento e dal tipo di famiglia di appartenenza. Su tale aspetto, la Commissione europea ritiene invece che sia da salvaguardare sempre l'interesse del minore.

Il [PRESIDENTE](#) si riserva di valutare le modalità con cui eventualmente procedere e di sottoporre la questione alla valutazione di un prossimo Ufficio di presidenza.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) evidenzia come le difficoltà che ci sono state nella finalizzazione dell'Accordo UE-Cina sugli investimenti e l'imminente scadenza del *Memorandum* con cui l'Italia ha aderito alla c.d. "Nuova Via della Seta" siglato nel marzo 2019, per una durata di 5 anni, e di cui sarebbe opportuno esaminare i risultati, inducono a sollecitare una riflessione, anche mediante la trattazione di uno specifico affare, in merito ai rapporti commerciali tra l'Unione europea e i Paesi del continente asiatico, con particolare riferimento alla Cina.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene importante il tema posto e assicura di sottoporlo alla valutazione di un prossimo Ufficio di presidenza, tenuto anche conto dei possibili profili di convergenza di competenze con altre Commissioni.

La seduta termina alle ore 9,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, concernente i diritti dei cittadini di Paesi terzi che intendano esercitare un lavoro altamente qualificato nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea e i diritti dei relativi familiari; considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (legge di delegazione europea 2021), scadrà il 18 ottobre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione; considerato che la direttiva ridefinisce le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi, per i cittadini di Paesi terzi, con l'obiettivo di ampliare i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno in Stati membri dell'Unione europea diversi dallo Stato membro che per primo abbia concesso la Carta blu UE; valutato che lo schema di decreto legislativo apporta le corrispondenti modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, che ha dato attuazione alla precedente direttiva 2009/50/CE, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi: in riferimento alla lettera *a*) dell'articolo 1, comma 1, che ridefinisce i requisiti di ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati, introducendo, tra l'altro, in alternativa al possesso di determinati titoli di istruzione, anche l'ipotesi del possesso di una determinata anzianità di esperienza professionale, di livello paragonabile a un titolo di istruzione superiore di livello terziario, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno biennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno biennale o corrispondente almeno al livello 5 del Quadro Nazionale delle Qualificazioni, si valuti l'opportunità di prevedere, in linea con quanto prevede la direttiva oggetto di recepimento (articolo 2, punto 8), una durata almeno triennale, anziché biennale, e corrispondente almeno al livello 6 dell'ISCED 2011 o al livello 6 dell'EQF; sotto il profilo redazionale, si segnala che occorrerebbe specificare, nella novella di cui alla lettera *u*) dell'articolo 1, comma 1, che l'allegato I a cui si fa riferimento, contenente l'elenco delle professioni equivalenti ai titoli d'istruzione superiore ai fini della domanda di Carta blu UE, è l'allegato I della direttiva (UE) 2021/1883, e che nella premessa dello schema occorre correggere l'anno della legge n. 127 del 2022, erroneamente indicato in 2021.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.

La 4ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto in attuazione della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento; considerato che la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2023, mentre il termine per l'esercizio della delega, in base al meccanismo di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-20), scadrà il 30 novembre 2023, consentendo quindi il recepimento entro i termini previsti dalla direttiva e prevenendo così l'apertura di una procedura di infrazione; considerato che la direttiva fa parte del pacchetto legislativo che comprende il regolamento (UE) n. 2020/283, che modifica il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda misure di rafforzamento della cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA, finalizzato a coadiuvare gli Stati membri nell'azione volta a intercettare comportamenti irregolari nell'assolvimento degli obblighi IVA, in particolare a fronte del crescente commercio elettronico; valutato che lo schema di decreto legislativo provvede alle opportune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per dare attuazione alla direttiva (UE) 2020/284,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 615**

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 615, collegato alla manovra di finanza pubblica e adottato come testo base dalla Commissione di merito;

ricordato il parere non ostativo reso sul testo del disegno di legge, in cui, in riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, veniva richiamata - a livello costituzionale - la materia concorrente dei rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni e - a livello di legge ordinaria - la legge n. 234 del 2012, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, che disciplina espressamente la partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti europei (c.d. fase ascendente) e la loro partecipazione al tempestivo e completo adeguamento agli obblighi europei, anche attraverso la disciplina dell'esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato nei confronti delle Regioni (c.d. fase discendente);

valutato che gli emendamenti presentati non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 413**

La 4a Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

richiamato il parere sul testo, espresso il 13 aprile 2023 e, in particolare, le osservazioni relative agli articoli 14, 15 e 20, e sull'opportunità di integrare il provvedimento con specifiche disposizioni sulla produzione e vendita del pane senza glutine,

esprime, per quanto di competenza:

parere favorevole sugli emendamenti 12.20, capoverso "8-*quater*" (sulle condizioni di vendita del pane fresco senza glutine), 14.1 (che limita la clausola del mutuo riconoscimento ai prodotti della panificazione) e 15.2 (che introduce un termine per l'adozione del decreto ministeriale), in quanto rispondono alle predette osservazioni espresse nel citato parere sul testo;

parere non ostativo sull'emendamento 15.0.2, che prevede un contributo alle aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana, a condizione che la misura sia preventivamente notificata alla Commissione europea, ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato; e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 110 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [NOCCO](#) (Fdl) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 1, che andrebbe confermato che gli incarichi ivi previsti operino nell'ambito delle sole dotazioni organiche vigenti e nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Presidenza del Consiglio. Inoltre, al fine di assicurare la piena neutralità della previsione, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, nell'ipotesi di collocamento fuori ruolo di pubblici dipendenti, che per tutta la durata sia reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, posto che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in relazione a ciascun collocamento fuori ruolo deve essere lasciato scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo stesso. Riguardo all'articolo 2, comma 1, in materia di lavoratori socialmente utili, la riformulazione della norma iniziale intervenuta nel corso dell'esame in prima lettura, pur confermando il richiamo ai vincoli assunzionali previsti a legislazione vigente, ha disposto la soppressione della clausola di neutralità finanziaria prevista in origine, consentendo le assunzioni in questione anche in deroga alla dotazione organica e al piano di fabbisogno di personale. Sul punto, andrebbe confermata l'effettiva invarianza del testo riformulato.

All'articolo 3, commi da 14 a 16, al fine di comprovare l'invarianza di effetti finanziari correlati alla rimodulazione della dotazione dell'organico dirigenziale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, mediante la compensazione delle quattro posizioni aggiuntive previste nelle posizioni organiche di I fascia mediante la contestuale soppressione di otto posizioni di II fascia, andrebbe confermato che la riduzione delle posizioni dirigenziali di II fascia interessi, a fini di compensazione, posizioni che siano effettivamente coperte.

Circa l'articolo 3-ter, comma 1, sull'organizzazione del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, segnala che la parziale compensazione di maggiori oneri relativi alla istituzione di tre incarichi dirigenziali di capo dipartimento, a valere della riduzione degli incarichi dirigenziali generali, va riferita a posizioni che risultino effettivamente ricoperte: sul punto andrebbe acquisita una conferma da

parte del Governo. Gli oneri restanti non appaiono delimitabili entro un limite di spesa, trattandosi di oneri derivanti da retribuzioni, per cui sarebbe da valutare la loro configurazione come previsioni di spesa.

Relativamente all'articolo 4-*bis*, sui percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa, andrebbero forniti elementi di chiarimento in merito agli oneri aggiuntivi previsti e alla sostenibilità dei nuovi compiti del Centro alti studi per la difesa, a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per tale istituto.

Per quanto concerne l'articolo 10, sul funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali, andrebbe confermato che la platea dei reinquadramenti sia limitata a sole sedici unità, e che la soppressione a compensazione del maggior onere, disposta a valere su undici unità nell'organico dei professionisti di II qualifica, interessi posizioni che siano effettivamente "occupate".

Relativamente all'articolo 12-*bis*, considerato che la Fondazione ivi prevista rientra nel conto economico delle Pubbliche Amministrazioni ai fini di contabilità nazionale (SEC2010), risulta necessario acquisire elementi di chiarimento sui profili finanziari, atteso che le disposizioni in esame ne modificano statuto e organizzazione, integrandone la disciplina delle attività.

Riguardo all'articolo 19-*quater*, andrebbe acquisita la quantificazione dell'onere relativo alle assunzioni previste per il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna.

Con riferimento all'articolo 23, andrebbe valutata la sostenibilità della clausola d'invarianza ivi prevista in relazione al comma 3.

Con riferimento all'articolo 28, comma 1, lettera *b-bis*), posto che la norma esclude gli incarichi negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali dal divieto di conferimento a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali a titolo oneroso nella pubblica amministrazione, di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre acquisire elementi a conferma dell'invarianza finanziaria.

Circa l'articolo 28-*quater*, sul potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente utilizzate a copertura degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

In relazione all'articolo 28-*quinquies*, sul potenziamento della capacità amministrativa in tema di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, occorre avere conferma della sussistenza delle risorse sul Fondo per esigenze indifferibili a legislazione vigente utilizzate ai fini della copertura di cui al comma 5.

Per quanto riguarda l'articolo 28-*septies*, considerando che l'autorizzazione è formulata come limite massimo di spesa, va evidenziato che la platea dei reclutamenti previsti è indicata nel numero e non "fino" a duecento unità. Conseguentemente, atteso il carattere non rimodulabile dell'onere, andrebbe valutata la previsione della copertura finanziaria come previsione di spesa.

In merito all'articolo 30 andrebbe chiarito se il mancato assorbimento di Agecontrol S.p.A. da parte di SIN S.p.A. non determini effetti di mancato gettito IVA già scontato a legislazione vigente, considerato che il contributo annuale che eroga AGEA sarebbe soggetto ad IVA in caso di assorbimento.

Per quanto riguarda l'articolo 31, commi 3-*bis* e 3-*ter*, in tema di semplificazione per il settore zootecnico, andrebbe chiarita l'esatta portata normativa della disposizione introdotta, che pur sopprimendo l'individuazione del soggetto debitore tenuto al pagamento non sembra eliminare l'obbligo di versamento delle tariffe.

Per chiarire i rilievi finanziari sopra segnalati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 68.

Il sottosegretario FRENI deposita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, relativa al provvedimento in esame, a cui fa rinvio per rilevare che non vi sono osservazioni sui profili finanziari del provvedimento.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede che possa essere garantito un congruo tempo per poter esaminare i contenuti della relazione tecnica di passaggio.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della richiesta delle forze di opposizione, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di sospendere la seduta che potrà essere ripresa nella prima pausa utile dei lavori d'Assemblea.

La seduta sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 18,50.

Il PRESIDENTE ricorda che era stata depositata la relazione tecnica di passaggio sul provvedimento.

Dà quindi la parola ai Commissari per gli interventi.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), intervenendo in via preliminare sull'ordine dei lavori, rileva che l'Aula risulta attualmente sospesa, risultando peraltro in corso una Conferenza dei Capigruppo. Chiede quindi al Presidente di chiarire le modalità con cui si intende procedere stanti i concomitanti lavori d'Aula e l'impegno di alcuni Commissari nella Conferenza dei Capigruppo.

Il PRESIDENTE chiarisce che, ai sensi del Regolamento, non vi sono elementi ostativi ai lavori della Commissione, ad eccezione della fattispecie di votazioni in Aula, rilevando che nella fase attuale è possibile proseguire con i lavori di Commissione. Dà quindi la parola alla relatrice Nocco per l'illustrazione del parere sul provvedimento in esame.

La relatrice [NOCCO](#) (FdI) illustra, alla luce degli elementi forniti nella relazione tecnica di passaggio depositata dal Governo, una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che, con il voto contrario delle forze di opposizione, risulta approvata.

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
(Parere alla 10a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 1, con riferimento ai dati contemplati nella relazione tecnica, relativi agli oneri finanziari annui sostenuti dall'INPS per la cassa integrazione edile, occorre chiarire, come specificato nella nota del Servizio del bilancio, se siano stati considerati anche quelli relativi alle imprese industriali e artigiane del settore lapideo.

Per quanto concerne l'articolo 2, in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli, in ordine alle stime effettuate dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri relativi ai commi da 1 a 3, richiede elementi di chiarimento sugli effetti finanziari riconducibili alle singole disposizioni, in relazione a quanto indicato nel prospetto riepilogativo allegato alla suddetta relazione e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 della legge di contabilità.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 69.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti nella quale, in merito ai rilievi posti dalla relatrice, segnala che occorre tenere presente che il riferimento alla spesa di 110 milioni di euro per prestazioni e di 60 milioni di euro per coperture figurative comprende anche la spesa per trattamenti di integrazione salariale per le imprese del settore lapideo. L'ipotesi del 20 per cento delle ore, riferita a imprese che raggiungono o sono prossime a raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti, è sostenuta dall'osservazione storica per gli anni precedenti il 2020.

Fornisce poi elementi di chiarimento in ordine ai profili di qualificazione sulla erogazione di prestazione di integrazione salariale agricola della CISOA.

La relatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo con un'osservazione inerente all'articolo 2.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP) chiede talune precisazioni al Governo sull'articolo 2 del provvedimento, in ordine alla rilevanza delle situazioni che non sono attualmente previste rientrare nella disposizione e al quadro parziale delineato dalla norma.

Il sottosegretario FRENI chiarisce che l'articolo 2 reca un dispositivo inerente a specifiche integrazioni

salariali dei lavoratori del comparto agricolo, in considerazione della situazione climatica. Fornisce poi alcuni ulteriori dettagli sugli aspetti di quantificazione della disposizione.

Il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) interviene per evidenziare come la disposizione in parola risulti relativa ai soli lavoratori a tempo determinato, mentre risultano fuori dall'ambito della stessa i lavoratori a tempo, gli stagionali, e tutti i soggetti non inclusi che non hanno alcuna tutela, profilo che è bene sia chiaro rispetto a quanto affermato dal Governo.

Il sottosegretario FRENI rileva a riguardo come la cassa integrazione sia prevista per le sole tipologie contemplate.

Dopo un intervento del senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*), teso a rilevare il carattere del tutto parziale della disposizione, contrariamente a quanto asserito dal sottosegretario Freni, la RELATRICE illustra una proposta di parere, predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 1, viene rappresentato che il riferimento alla spesa di 110 milioni di euro per prestazioni e di 60 milioni di euro per coperture figurative comprende anche la spesa per trattamenti di integrazione salariale per le imprese del settore lapideo. L'ipotesi del 20 per cento delle ore, riferita a imprese che raggiungono o sono prossime a raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti, è sostenuta dall'osservazione storica per gli anni precedenti il 2020;

in relazione all'articolo 2, si osserva che seppure esso ricomprenda nel novero delle fattispecie per le quali è possibile l'erogazione della prestazione di integrazione salariale agricola - CISOA anche una situazione per la quale non è attualmente prevista, l'utilizzo parziale della prestazione consentirebbe un risparmio nei casi in cui l'azienda rinunci a godere dell'intera giornata di integrazione; caso che potrebbe essere tutt'altro che residuale considerando l'esigenza di assicurare il mantenimento delle programmate attività nel settore agricolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

in relazione all'articolo 2, commi da 1 a 3, si richiama l'esigenza che, in linea con quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, siano indicati specificamente dalla relazione tecnica gli effetti finanziari relativi a ciascuna disposizione."

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata, che risulta approvata.

(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente [CALANDRINI](#) (*FdI*), in sostituzione del relatore Damiani, illustra gli emendamenti riferiti all'articolo 1, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la portata normativa e gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.11, 1.37, 1.38, 1.39, 1.56, 1.63, analogo a 1.64 e 1.65, 1.74, 1.79, 1.81, 1.87, 1.88, 1.89, 1.95, 1.96, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8 e 1.0.9. Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 1.78. Risulta necessario verificare la quantificazione degli oneri relativi agli emendamenti 1.90 e 1.91.

Il senatore [MANCA](#) (*PD-IDP*) interviene sull'ordine dei lavori, evidenziando che si sta procedendo su un provvedimento di grande rilevanza, con l'inizio dell'esame degli emendamenti, in un quadro tuttora non chiaro e non completo, poiché il Governo prospetta di poter fornire al momento il proprio parere sui profili finanziari relativamente ai soli emendamenti riferiti all'articolo 1. Tale elemento risulta problematico, perché non è possibile in sede di Commissione bilancio, chiamata ad esaminare i profili finanziari, esaminare in modo così parziale gli emendamenti, senza un quadro completo e senza la necessaria ponderazione del complessivo quadro dei profili finanziari. Evidenzia, inoltre, che si sta procedendo all'inizio dell'esame degli emendamenti per i profili finanziari in concomitanza con lo svolgimento della Conferenza dei Capigruppo, con una forzatura sul piano procedurale, che tra l'altro non trova alcuna ragion d'essere trattandosi di un disegno di legge e non di un decreto in scadenza.

Richiama i principi regolamentari, in base a cui occorre garantire la possibilità di una piena partecipazione ai lavori da parte dei Commissari, considerata la rilevanza del provvedimento che incide su temi di rilevanza costituzionale. Evidenzia peraltro come l'esame attuale sia quello non già in sede referente, bensì in sede meramente consultiva, per cui appare ancor più ingiustificabile una forzatura sui tempi e sulle modalità dell'esame, che rischia di ledere la qualità dei lavori.

La senatrice [DAMANTE](#) (M5S) interviene per evidenziare come due Commissari del proprio Gruppo, membri della Commissione bilancio, risultino al momento attuale impegnati nella Conferenza dei Capigruppo, profilo che aveva preannunciato alla presidenza già prima della seduta, per cui ribadisce la richiesta di aspettare tali componenti, al fine di garantire la partecipazione di tutti i Commissari.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) evidenzia come si stia iniziando una discussione sugli emendamenti, sui profili finanziari, già consapevoli che la stessa sarà parziale e che verrà interrotta al fine di riprendere dopo la pausa estiva dei lavori. Tale elemento rappresenta una evidente forzatura che non trova alcuna ragione, per lo più considerato il tenore del provvedimento in materia di autonomia differenziata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), ricordando come la propria parte politica non abbia un atteggiamento pregiudiziale rispetto al disegno di legge sull'autonomia differenziata, evidenzia tuttavia come appaiano ragionevoli tutti gli argomenti evidenziati dai rappresentanti delle forze di opposizione, soprattutto attesa la consapevolezza che, nel quadro attuale, non vi sarà alcun effetto pratico connesso a un parere parziale e limitato ai soli emendamenti riferiti all'articolo 1, mentre dovrebbe essere considerata l'unitarietà del provvedimento alla luce della rilevanza e della natura della materia trattata. Conclude evidenziando la necessità di garantire un lavoro ragionevole senza attuare forzature, che risulterebbero peraltro prive di effetti pratici.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az), dopo aver ricordato come anche in altre Commissioni le forze di opposizione abbiano chiesto un rinvio, anche dinanzi a un parere non ostativo sugli emendamenti, evidenzia il tentativo strumentale da parte dell'opposizione di rinviare ulteriormente i lavori, mentre risulta necessario procedere per l'espressione del parere per i profili finanziari sugli emendamenti. Insiste quindi per lo svolgimento della normale attività nella sede consultiva propria della Commissione.

Il sottosegretario FRENI, richiamando l'intento del Governo che risulta lontano da ogni forzatura, evidenzia lo specifico ruolo di esame dei soli profili finanziari da parte della Commissione bilancio, sottolineando come ciascun emendamento all'esame per tali profili finanziari risulterà esaminato autonomamente. Evidenzia che risulta prassi invalsa fornire pareri parziali procedendo per articoli in via progressiva sui provvedimenti. Chiarisce quindi che il Governo risulta pronto a fornire i propri pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1, per cui, fermo restando il tema di attendere i membri impegnati nella Conferenza dei Capigruppo, ribadisce l'intento di procedere con i pareri riferiti agli emendamenti riferiti all'articolo 1. Aggiunge inoltre che la votazione di un parere, seppur parziale, risulterebbe prodromica a consentire le votazioni parte della Commissione di merito.

Il senatore [NICITA](#) (PD-IDP), sull'ordine dei lavori, evidenzia, sul piano metodologico, la necessità di una particolare attenzione al profilo dell'analisi e della complessità degli emendamenti. In particolare evidenzia come il testo del provvedimento cui gli emendamenti fanno riferimento risulti caratterizzato da collegamenti interni testuali, su cui richiama in particolare il rapporto tra l'articolo 1 e l'articolo 3 del provvedimento. Risulta quindi non scindibile l'esame degli emendamenti riferiti ai diversi articoli del provvedimento, occorrendo anzi vagliare compiutamente gli intrecci tra le proposte emendative, anche ai fini del vaglio della sostenibilità finanziaria delle proposte. Formula quindi una richiesta decisa al ministro in ordine al prefigurare un chiaro percorso sui lavori inerenti il disegno di legge, delineando un orizzonte temporale congruo per un lavoro che dovrebbe essere il più compiuto ed organico.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per formulare rilievi critici sullo svolgimento dei lavori, considerato il fatto che la Commissione ha proceduto a votazioni nella concomitanza dello svolgimento della Conferenza dei Capigruppo, laddove due Commissari erano impegnati in tale Conferenza. Ne emerge una indebita forzatura che risulta comprimere il diritto ad intervenire ai lavori

per ogni Commissario. Dopo aver richiamato la disponibilità sempre garantita dalle forze di opposizione, evidenzia che si è di fronte ad una forzatura che rischia di far venir meno la correttezza dei lavori.

Il PRESIDENTE interviene per chiarire alla senatrice Castellone come non si sarebbe comunque proceduto alla votazione del provvedimento in esame, in concomitanza dell'impegno di alcuni Commissari in sede di Conferenza dei Capigruppo. Chiarisce altresì che le votazioni svolte riguardavano decreti-legge in conversione, con profili di urgenza, e che non sussistevano ragioni ostative alla luce del Regolamento, rispetto allo svolgimento dei lavori in Commissione.

La senatrice [LORENZIN](#) (PD-IDP) interviene per evidenziare il carattere di ampia ragionevolezza delle richieste avanzate dalle forze di opposizione, a fronte delle quali si è tuttavia deciso di iniziare, nell'ambito di una seduta già previamente sospesa, e ora ripresa in orario serale, un lavoro su un delicato provvedimento che non ha ragioni d'urgenza, per di più non garantendo ai colleghi delle opposizioni la possibilità di partecipare compiutamente ai lavori. Ricorda la necessità di rispettare lo spirito e le disposizioni del Regolamento, volte a garantire i profili della partecipazione dei componenti ai lavori, evidenziando peraltro che la Commissione è convocata domani mattina all'orario consueto in una sede che risulterebbe congrua per il lavoro che si è chiamati a svolgere. Sottolinea poi come, risultando la seduta già sospesa, sussiste un profilo di difficoltà nelle stesse sostituzioni di eventuali componenti, per cui occorrerebbe convocare una nuova seduta al fine di garantire anche sul piano formale, oltretutto sostanziale, il diritto alla partecipazione per tutte le parti politiche. Conclude sottolineando la rilevanza del provvedimento e il carattere tuttora non risolto di molti dei temi involti del provvedimento, che risulta peraltro non ancora calendarizzato in Aula, per cui non si comprendono in alcun modo le ragioni di una forzatura sui tempi e sulle modalità dell'esame, che devono invece garantire tutti i gruppi politici.

Il senatore [Claudio BORGHI](#) (LSP-PSd'Az) interviene incidentalmente per rilevare come le obiezioni circa il non poter procedere a pareri parziali risultino del tutto prive di fondamento, poiché è prassi invalsa quella di esprimere pareri della Commissione bilancio progressivi sulle proposte all'esame.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) ricorda la propria richiesta già avanzata di non procedere al prosieguo dell'esame, data la concomitanza della Conferenza dei Capigruppo, che vede impegnati taluni Commissari, per cui evidenzia la posizione del tutto contraria della propria parte politica rispetto alla richiesta di insistere nell'esame.

Il senatore [MANCA](#) (PD-IDP), alla luce delle posizioni emerse, invita ad adottare criteri di ragionevolezza per garantire un esame equilibrato e che veda il coinvolgimento di tutte le forze politiche. Rivolgendosi al senatore Borghi e richiamandosi al suo ruolo già di Presidente della Commissione bilancio, ricorda come tale Commissione ha prerogative tali da comportare la necessità di un rispetto delle posizioni dei diversi gruppi politici, occorrendo una correttezza tra le parti che sempre deve caratterizzare i lavori al di là delle posizioni politiche. Insistendo per l'esame nella seduta attuale, già sospesa, si realizza una indebita forzatura nell'esame di un provvedimento delicato come quello sull'autonomia differenziata, senza consentire un chiaro rispetto della programmazione e della stessa possibilità di partecipazione. Formula considerazioni critiche sul fatto che non erano previste sedute per la serata odierna, chiedendo la convocazione di un Ufficio di Presidenza per delineare un chiaro percorso per il prosieguo dell'esame.

La senatrice [TESTOR](#) (LSP-PSd'Az) ricorda che la sospensione della seduta in corso era stata predisposta al fine di consentire a tutte le parti politiche di prendere visione della relazione tecnica di passaggio sull'atto Senato n. 829, per cui risulta del tutto strumentale la richiesta, ora avanzata di rinviare ulteriormente i lavori.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE), rivolgendosi al ministro Calderoli, ribadisce la scarsa utilità sul piano sostanziale di un parere che sarebbe limitato agli emendamenti riferiti all'articolo 1, rispetto al quadro complessivo dei lavori sul provvedimento. Pone quindi all'attenzione il tema di un proseguimento dell'esame improntato alla correttezza tra le parti, poiché una forzatura rischierebbe di risultare un grave errore a rischio di compromettere l'andamento futuro dei lavori, in un clima di inasprimento fra le forze politiche.

Il senatore [ROMEO](#) (*LSP-PSd'Az*) evidenzia l'ampio quadro temporale che ha caratterizzato l'esame del provvedimento, richiamando la data di annuncio dello stesso e l'inizio dell'esame, risalenti a marzo 2023. Non risulta quindi affatto una forzatura procedere oggi all'inizio dell'esame degli emendamenti, che la Commissione bilancio è chiamata a valutare sul piano tecnico. Ricorda come tale esame sui profili finanziari non integri una discussione politica, bensì un'analisi di tipo tecnico, sottolineando come la vera forzatura sia il tentativo da parte delle forze di opposizione di procrastinare l'esame del provvedimento, cui devono essere garantiti tempi celeri al fine del passaggio all'altro ramo del Parlamento.

Il ministro CALDEROLI, dopo aver richiamato come la stessa Costituzione preveda l'esame articolo per articolo dei provvedimenti, evidenzia come non risulti alcun profilo critico nel procedere all'esame progressivo degli emendamenti riferiti al disegno di legge. Ricorda gli ampi tempi fino ad ora registrati per l'esame del provvedimento, nonché il significativo numero di emendamenti riferiti già all'articolo 1, per cui occorre procedere al relativo esame per il parere. Ricorda come il parere della Commissione bilancio, quale parere obbligatorio, è necessario sia reso su tutti gli emendamenti inerenti ad un provvedimento collegato, per cui occorre procedere al fine di consentire alla Commissione di merito l'avvio dei lavori delle votazioni. Pur riconoscendo come l'esame possa svolgersi nelle prossime sedute, sottolinea come risulti al tempo stesso del tutto ragionevole fornire un primo parere alla 1ª Commissione, impegnata nell'esame di merito, che altrimenti resterebbe ferma nei propri lavori. Concorda quindi con la necessità di un quadro chiaro ma insiste anche sull'avvio fattivo dell'esame finalizzato al parere.

Il senatore [NICITA](#) (*PD-IDP*), esprimendo un apprezzamento per la posizione espressa dal ministro, chiede incidentalmente se si intende prefigurare un percorso che veda l'esame inerente ai diversi articoli del provvedimento ovvero se si intende delineare un lavoro più unitario, anche alla luce dei contenuti del disegno di legge.

Il PRESIDENTE chiarisce come, in linea con quanto operato per tutti i provvedimenti all'esame della Commissione bilancio per i profili finanziari, si procederà in via progressiva, evidenziando come resti ferma la seduta già convocata per domani mattina, e chiarendo l'assenza di alcuna forzatura a riguardo. Il senatore [BOCCIA](#) (*PD-IDP*) interviene per rilevare un clima di pressione senza precedenti sul provvedimento all'esame, rispetto al quale emerge un problema politico legato alla conoscenza di tutte le informazioni necessarie per il compiuto esame del provvedimento. Sottolinea l'importanza che resti agli atti la posizione della propria parte politica, volta ad evidenziare come, in assenza di un quadro chiaro e completo di informazioni necessarie, un disegno di legge di tale rilevanza, che attua un pezzo di Costituzione, dovrebbe ricevere maggiori chiarimenti da parte del Governo con un più ampio insieme di risposte sugli emendamenti all'esame, e sui diversi profili tra loro connessi. In particolare sottolinea il tema dei chiarimenti sulla determinazione dei LEP, in assenza dei quali non risulta inaccettabile andare avanti in un esame del provvedimento, che costituirebbe un grave strappo e una forzatura procedurale, con una accelerazione su un articolo del provvedimento in assenza tuttavia di un quadro organico di tutti gli elementi informativi. Sottolinea la necessità di procedere senza tali forzature, assumendo piuttosto preliminarmente elementi che chiariscano il quadro di determinazione di LEP, anche prefigurando che il Comitato appositamente costituito possa fornire nel mese di settembre i necessari dati informativi al Parlamento.

Il ministro CALDEROLI, richiamando i principi di correttezza che devono caratterizzare i lavori, segnala come solo nella giornata odierna sia pervenuto il documento del relativo Comitato, sottolineando la necessaria collaborazione da parte dei diversi soggetti coinvolti perché possa essere assicurato un compiuto e tempestivo quadro informativo.

Il sottosegretario FRENI interviene per ricordare come la Commissione bilancio sia chiamata ad esaminare i profili finanziari e non il merito delle proposte, posto che il MEF, come da prassi, fornisce i pareri sempre in via progressiva sugli articoli e sui relativi emendamenti, in base a un consolidato indirizzo, con riguardo alla valutazione dei profili di contabilità che attengono all'esame tecnico e non sono suscettibili di sovrapporsi alle posizioni politiche. Invita quindi tutte le parti politiche ad evitare una indebita sovrapposizione tra tali piani di esame, richiamando la prassi consolidata e l'esame di

natura tecnica che dovrà svolgersi in Commissione bilancio.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S), richiamando la posizione già più volte espressa dalla propria parte politica e le richieste di approfondimento avanzate in più sedi, anche inerenti allo svolgimento di un'indagine conoscitiva, sottolinea come costituisca proprio l'ambito di esame della Commissione bilancio quello di approfondire i profili finanziari, occorrendo elementi di stima degli effetti, che sino ad ora non sono mai stati forniti. Sottolinea in particolare come i pareri sull'articolo 3 risultino dirimenti, trattandosi ivi la materia dei LEP, per cui in assenza di tali pareri, pur con il massimo spirito di collaborazione, non risultano sussistere gli elementi indispensabili per il prosieguo dell'esame.

Il PRESIDENTE richiama tutte le parti politiche alla necessità di non tornare indietro su un dibattito già svolto sul provvedimento in esame. Ricorda l'ampia disponibilità manifestata dalla presidenza, sottolineando tuttavia come si sia già chiusa la fase del parere sul testo e il tema dei LEP sia stato già ivi trattato. Dopo aver ricordato le garanzie procedurali e il rispetto del Regolamento per la partecipazione di tutte le parti politiche, invita i Commissari ad improntare il prosieguo dei lavori ad una leale collaborazione, anche nei rapporti con la Commissione di merito.

Dopo un intervento del senatore [SCALFAROTTO](#) (Az-IV-RE) volto ad apprezzare la posizione del ministro Calderoli e a richiamare la necessità di una corretta programmazione per il prosieguo, il senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), prendendo atto della disponibilità data dal ministro per un equilibrato prosieguo dei lavori, evidenzia l'esigenza di non dilazionare ulteriormente i tempi, occorrendo svolgere un esame ordinato delle proposte all'esame.

Il senatore [BOCCIA](#) (PD-IDP), richiamando lo spirito di collaborazione e lealtà evidenziato da diversi interventi nel dibattito, ricorda come non sia stata intrapresa dal ministro la strada della adesione al quadro di accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, mentre è stata seguita una diversa strada per il prosieguo dell'esame del provvedimento, rispetto al quale solo oggi viene riferito di taluni elementi informativi sul tema della determinazione dei LEP. Ne emerge un quadro poco chiaro e di indebita pressione rispetto all'esame di un disegno di legge rilevante, che incide sulle stesse regole fiscali in materia di rapporto tra lo Stato e le Regioni nel quadro di finanza pubblica. Dopo aver richiamato le numerose dimissioni registrate nel quadro del Comitato per il LEP, e la richiesta già avanzata che il relativo presidente potesse fornire elementi informativi al Parlamento, chiede quindi che sia chiarito il quadro in cui verrà a svolgersi l'esame delle proposte riferite al provvedimento, mancando attualmente la necessaria chiarezza sul piano degli elementi informativi.

Dopo un intervento incidentale del senatore [ROMEO](#) (LSP-PSd'Az), volto a chiedere che sia mantenuta una convocazione della Commissione bilancio per domani mattina, il PRESIDENTE chiarisce che la Commissione risulta già convocata per le ore 9 di domani mattina. Non essendovi altri interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,25.

1.4.2.5. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.5.1. 7ª Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 54 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7ª Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

54ª Seduta

Presidenza del Presidente

[MARTI](#)

La seduta inizia alle ore 13,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state assegnate alla Commissione, per il parere al Governo, le proposte di nomina n. 13, nonché nn. 14, 15 e 16 concernenti, rispettivamente, l'amministratore delegato e tre ulteriori membri del consiglio di amministrazione della Società Sport e Salute. L'ordine del giorno della Commissione per la corrente settimana sarà pertanto integrato con l'esame in sede consultiva su atti del Governo di tali atti. In considerazione dell'opportunità di esaminare congiuntamente tutte le nomine del consiglio di amministrazione della Società, propone di rinviare a domani l'esame della nomina n. 12 del Presidente della medesima Società, già all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Conviene la Commissione.

Segue una breve discussione, nella quale partecipano la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), la quale riterrebbe utile che la Commissione fosse messa in condizione di conoscere ed esprimersi sulle linee di indirizzo del nuovo consiglio di amministrazione della Società Sport e Salute, il [PRESIDENTE](#), il quale segnala l'opportunità di acquisire tali elementi conoscitivi successivamente all'insediamento del consiglio di amministrazione, il senatore [PIRONDINI](#) (M5S), il quale sottolinea l'esigenza di conoscere i criteri utilizzati dal Governo per le designazioni, il senatore [ROSSO](#) (FI-BP-PPE) e il senatore [MARCHESCHI](#) (FdI), che auspicano lo svolgimento di linee programmatiche successivamente alla nomina dei nuovi commissari, ancora la senatrice [D'ELIA](#) (PD-IDP), indi le senatrici [RANDO](#) (PD-IDP) e [VERSACE](#) (Az-IV-RE), che chiedono lo svolgimento di un'informativa del Ministro per lo sport e i giovani sulle proposte di nomina.

Il [PRESIDENTE](#) avverte di aver preso contatti con il Ministro per lo sport e i giovani, il quale ha fornito la propria disponibilità a svolgere un'audizione in merito al rinnovo degli organi societari di Sport e Salute Spa nella giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte, altresì, che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Atto Senato n. 829).

Prende atto la Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulla "Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)" (n. 66)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 luglio scorso, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - era stato illustrato da parte del relatore Pirondini uno schema di risoluzione ed era stato fissato un termine (venerdì 28 luglio) entro cui i Gruppi erano chiamati a trasmettere eventuali osservazioni. Avverte che il sottosegretario Mazzi, informato dell'esame dell'affare in titolo, ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, mentre potrebbe presenziare a quella di domani. Propone pertanto di svolgere, nella seduta odierna, la discussione generale, rinviando la votazione della proposta di risoluzione alla seduta di domani, alla presenza del sottosegretario Mazzi. Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il relatore [PIRONDINI](#) (*M5S*), nel condividere la scelta di rinviare la votazione come gesto di cortesia nei confronti del rappresentante del Governo, illustra una nuova proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale ha inteso recepire i suggerimenti pervenuti dai Gruppi. Al riguardo, sottolinea che la risoluzione mira a valorizzare le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO), vero e proprio patrimonio culturale del Paese, anche attraverso la previsione di specifici impegni nei confronti del Governo, condivisi con il sottosegretario Mazzi. Fra essi, segnala: la previsione dell'innalzamento del contributo economico in capo alle regioni a beneficio delle ICO del proprio territorio, in misura non inferiore all'80 per cento del contributo ministeriale; la revisione del modello di finanziamento delle ICO, riconoscendo alle stesse l'importante ruolo sia come riferimento sociale nei territori in cui insistono sia come fonte di opportunità di lavoro; l'esigenza di rivedere la riforma degli studi musicali e della formazione artistica e musicale con riferimento ai conservatori, che vivono un momento di difficoltà.

Nella discussione generale interviene il senatore [VERDUCCI](#) (*PD-IDP*), il quale ringrazia il relatore ed esprime soddisfazione per l'attività svolta dalla Commissione, che riconosce il rilievo delle ICO sia da un punto di vista culturale e di produzione musicale, sia in termini di funzione sociale, svolta nei rispettivi territori. Giudica importante che nella risoluzione si punti al potenziamento degli studi musicali con l'obiettivo di rafforzare la filiera della formazione artistica e musicale, nonché la filiera dell'ascolto e della produzione musicale. Nel ringraziare conclusivamente il relatore per aver recepito, nella propria proposta di risoluzione, il suggerimento avanzato dalla propria parte politica, volto ad includere ulteriori attività (quali concerti, *musical*, attività di danza, operetta) ai fini del punteggio collegato ai finanziamenti delle ICO, preannuncia sin d'ora il voto favorevole su tale proposta di risoluzione.

Il senatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) dichiara di condividere i contenuti della proposta di risoluzione, che affronta un tema senz'altro prioritario e che contiene impegni nei confronti dell'Esecutivo a suo avviso risolutivi e, al contempo, equilibrati. Richiama in particolare le richieste di uniformare i contratti per le ICO, di puntare ad una programmazione più stabile delle risorse, di modificare il contributo finanziario delle regioni. Giudica infine altrettanto condivisibile la modifica introdotta nel nuovo testo dal relatore, recata nell'ultimo punto del dispositivo, e preannuncia un convinto voto favorevole sullo schema di risoluzione.

Il [PRESIDENTE](#) rivolge un ringraziamento nei confronti del relatore, e della Commissione tutta, per il pregevole lavoro. Preso atto che non vi sono altri iscritti a parlare, dichiara chiuso il dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Affare assegnato su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming" (n. 138)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, nella quale ha inteso recepire i suggerimenti pervenuti dai Gruppi per le vie brevi. Sottolinea che l'obiettivo dell'atto di indirizzo è quello di intercettare le principali criticità emerse nel corso delle audizioni

svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato con i rappresentanti dei Gruppi, e di individuare proposte concrete per il loro superamento. Si sofferma nello specifico sulla parte dispositiva, evidenziando innanzitutto la richiesta di istituzione di un tavolo di confronto presso il ministero della Cultura chiamato, entro 120 giorni dalla prima convocazione, a definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione degli aventi diritto ai compensi per lo sfruttamento dei diritti connessi, ad identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in *streaming*, nonché a specificare i criteri per la quantificazione del "compenso adeguato e proporzionato" come indicati dall'articolo 84 della legge sul diritto d'autore (la n. 633 del 1941); dà indi conto della richiesta di promuovere interventi normativi volti a dar seguito agli esiti del richiamato tavolo, a superare aporie e dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, nonché a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Nello schema di risoluzione, prosegue il relatore, vi è altresì un invito rivolto all'Esecutivo a far sì che il regolamento di attuazione della legge sul diritto d'autore, come novellata dal citato decreto legislativo n. 177 del 2021, tenga conto degli esiti del citato tavolo, nonché a favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, nel caso in cui si registri la mancanza di trasparenza dei dati richiesti da parte sia degli utilizzatori dei diritti connessi, sia degli organismi di gestione collettiva (cosiddette *collecting*).

Conclusivamente, il relatore sottolinea che la proposta di risoluzione in esame intende fare tesoro delle audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentati dei Gruppi, nonché delle indicazioni pervenute dai Gruppi.

Il [PRESIDENTE](#), tenuto conto che il sottosegretario Mazzi, informato dell'esame dell'affare in titolo, ha informato della propria impossibilità, a partecipare all'odierna seduta, propone, come gesto di cortesia, di rinviare la votazione della proposta di risoluzione illustrata dal relatore.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VERDUCCI](#) (PD-IDP) richiama l'importanza e l'urgenza della tematica sottesa all'affare assegnato in titolo, come confermato dalle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare finalmente compensi adeguati e proporzionati agli artisti, agli interpreti e agli esecutori. Pur ringraziando il relatore per aver portato all'attenzione della Commissione il tema, per aver cercato un'interlocuzione con tutti i Gruppi, nonché per gli approfondimenti svolti, fa presente che la propria parte politica non potrà esprimere un voto favorevole sulla proposta di risoluzione presentata, tenuto conto che essa non si fa adeguatamente carico della necessità di rendere cogente l'obbligo di fornire dati sull'utilizzazione dei diritti, nonché sui ricavi, indispensabili per poter addivenire ad un compenso adeguato e proporzionato degli stessi, oltre che per contrastare fenomeni di evasione e di elusione fiscale. Né giudica condivisibile l'insistenza sul registro unico, strumento a suo avviso non risolutivo, che ha già dimostrato di non funzionare in modo adeguato e che rischia di favorire un controllo monopolistico a favore degli utilizzatori. Richiama conclusivamente le osservazioni proposte dal proprio Gruppo, solo in parte recepite dal relatore.

La senatrice [VERSACE](#) (Az-IV-RE), nel riconoscere l'importante lavoro svolto dal relatore, auspica che la proposta di risoluzione possa essere ulteriormente migliorata, al fine di favorire una convergenza unanime da parte della Commissione, sì da valorizzare l'atto di indirizzo da un punto di vista politico.

Il [PRESIDENTE](#) invita a sua volta il relatore a verificare se vi sia la possibilità di riformulare la proposta di risoluzione onde pervenire ad un'approvazione unanime della stessa.

Il senatore [PIRONDINI](#) (M5S) ringrazia il relatore per aver sollecitato l'attenzione della Commissione su un tema estremamente interessante e, al contempo tecnico, e per aver presentato un atto di indirizzo condivisibile nei contenuti, che tiene conto anche del suggerimento proposto dalla propria parte politica, volto a promuovere maggiore trasparenza e pubblicità dei dati. Nel preannunciare sin d'ora il voto favorevole sullo schema di risoluzione, auspica che si possa pervenire ad un testo condiviso tra tutte le forze politiche.

Non essendovi altri iscritti a parlare nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 66

La 7ª Commissione permanente del Senato,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, in merito alla situazione in cui versano le Istituzioni concertistico-orchestrali (ICO),

premesse che:

le ICO, riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successivi provvedimenti, «hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali che si svolgono sul territorio»;

la funzione istituzionale delle ICO, oggi, in particolare, si esplica attraverso la diffusione della musica classica sul territorio nazionale, attraverso la promozione del nuovo repertorio contemporaneo e il ricorso ai giovani artisti italiani, nonché attraverso iniziative - anche multidisciplinari - rivolte ai giovani e a più ampie fasce di popolazione, alla formazione e alla promozione della musica italiana all'estero;

come è stato da più parti variamente rilevato e sottolineato, le Orchestre italiane costituiscono un'opportunità di sviluppo culturale e, al tempo stesso, economico per il Paese, ma potrebbero far meglio e di più se solo potessero contare su una diversa considerazione e su un maggiore sostegno e soprattutto se venissero "sfruttate" dalle Istituzioni, anche al fine di poter rilanciare e far crescere la produzione culturale, nonché di offrire nuove opportunità di conoscenza e di lavoro;

più ancora le ICO (insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche) dovrebbero essere messe nella condizione di assolvere, in estrema sintesi, un'attenta funzione sociale, principalmente, ma non esclusivamente, sul territorio su cui insistono. Ciò significa una rinnovata capacità di «fare rete», nonché di consolidamento di programmazione e prospettiva, attraverso una connessione strutturale con l'intera filiera degli studi musicali nei diversi profili scolastici: dal sistema 0-6 anni fino all'Università - giovani qui segnalare, presso la 7ª Commissione del Senato, un disegno di legge del gruppo del Movimento 5 Stelle sull'«istituzione di Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale» -, anche nell'ottica di acquisizione di competenze e creazione di nuovo pubblico;

ancor più in virtù del particolare frangente storico: considerando, cioè, come la pandemia e le relative norme emergenziali adottate nel corso dell'ultimo triennio abbiano, in particolare e com'è noto ampiamente, penalizzato in modo significativo le iniziative culturali *tout court* e lo spettacolo dal vivo in particolare, si deve considerare, in ottica di impellente potenziamento e rilancio del settore, come la storia e la cultura operistiche e sinfoniche italiane costituiscano un patrimonio immateriale inestimabile che deve essere valorizzato non solo per l'importante e indiscusso ruolo di ambasciatore della cultura italiana nel mondo, ma anche per le innegabili positive ricadute in termini di aggregazione, benessere sociale e indotto economico;

istituzioni diverse, territori e tradizioni diversi devono essere posti nella condizione di maggiormente «dialogare» tra loro, come ad esempio attraverso una rete di festival in grado di valorizzare l'immenso patrimonio musicale e identitario del Paese;

considerato che:

le ICO hanno sede in dieci Regioni ma operano sull'intero territorio nazionale e rappresentano il maggior polo di produzione musicale, insieme con le Fondazioni lirico-sinfoniche. Possono vantare una forza lavoro complessivamente occupata a vario titolo (i dati si riferiscono all'anno 2019) di 2.867 persone, un'offerta di oltre 1.300 concerti all'anno distribuita su tutto il territorio nazionale (per circa 620.000 spettatori), con una attività di distribuzione molto capillare nel territorio nazionale; alle ICO è stato destinato nel 2021 un contributo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) pari

a 16.282.017,04 euro (ovvero il 22,13 per cento del totale complessivamente destinato al settore della musica, che ammonta a 73.545.709,41 euro);

su 14 ICO riconosciute ai sensi di legge, al momento, solo 12 accedono al contributo pubblico statale a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Si tratta delle seguenti: Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto, Fondazione Orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, Fondazione "I pomeriggi musicali", Fondazione Orchestra sinfonica di Sanremo, Fondazione Arturo Toscanini, Fondazione Orchestra regionale Toscana, Fondazione Orchestra regionale delle Marche, Istituzione sinfonica abruzzese, Orchestra sinfonica di Bari, Orchestra della Magna Grecia, Fondazione Orchestra sinfonica siciliana;

considerato altresì che:

l'attività delle ICO si differenzia da quella di tutti gli altri enti del settore per la dinamicità della programmazione che permette una reale diffusione della musica classica di qualità nel territorio nazionale;

i contributi per l'anno 2022 sono stati assegnati, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 25 ottobre 2021, a fine aprile 2023; la quota del Fondo per lo Spettacolo per l'anno 2022 in favore delle ICO (di cui all'articolo 19, comma 1) è pari a 17.391.098,84 euro mentre quella per le nuove orchestre (di cui all'articolo 19, comma 3) è di euro 1.750.000, a fronte di un Fondo per lo Spettacolo pari a euro 423.191.856 di cui euro 81.000.000 destinati all'ambito Musica;

nel 2022 (con riferimento al FUS) è stato concesso un contributo straordinario finalizzato alla nascita di orchestre stabili in città o nelle Regioni in cui è presente un conservatorio, senza che, tuttavia, vi sia un'orchestra stabile. Tale operazione, che mira - nel breve-medio termine - a radicare le ICO nel territorio, ha costituito un primo passo significativo, ma altri ne dovranno seguire affinché sia conseguita una piena e più ferma stabilizzazione di tali istituzioni e, al tempo stesso, l'interesse e la promozione delle attività non risultino vanificati o diluiti;

valutato che:

fine primario dell'affare assegnato in titolo, alla luce di quanto previsto dalla disciplina attuale, è stato quello di monitorare la condizione in cui versano le singole ICO, anche rispetto al territorio e alla realtà sociale su cui insistono, nonché, grazie alle testimonianze e alla documentazione raccolte nel corso del ciclo di audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi:

- di promuoverne e valorizzarne le relative attività;
- di ribadire l'importanza nella formazione musicale dei giovani e nella divulgazione della cultura e dei linguaggi musicali;
- di immaginare possibili sinergie, pur nelle specificità di ciascuna, e una valorizzazione sia in ambiti territoriali più circoscritti sia in un sistema più ampio, ramificato e a «rete»;

nello specifico delle audizioni effettuate, tutti, senza eccezioni, hanno ribadito che le ICO costituiscono una realtà estremamente importante per la diffusione della musica sui territori, per la formazione e l'inserimento di giovani professionisti provenienti dai conservatori e per il sostegno dell'occupazione stabile nel settore. Grazie ai contributi informativi forniti dai soggetti intervenuti in audizione, è stato possibile svolgere un'approfondita ricognizione sullo stato dell'arte e ottenere suggerimenti per la formulazione di proposte volte a superare le criticità esistenti;

la Direzione generale Spettacolo del Ministero della cultura ha tratteggiato un quadro esaustivo delle funzioni delle ICO e del relativo sistema di finanziamento pubblico nel settore dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento agli indicatori e ai dispositivi per la valutazione della qualità artistica, entro la procedura e la metodologia cui ci si deve attenere nella selezione dei progetti, nel rispetto degli obiettivi strategici di ciascuna Istituzione;

sono state audite, inoltre, per una maggiore completezza del quadro d'insieme: la Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni (FISTel) - CISL, l'Associazione Rappresentanti Italiani Artisti Concerti e Spettacoli (ARIACS), la Federazione dello Spettacolo dal vivo (Federvivo: di cui fanno parte le associazioni di musica, prosa, danza e circo contemporaneo che rappresentano teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, istituzioni concertistico-orchestrale, esercizi teatrali,

circuiti multidisciplinari, festival, società concertistiche, compagnie teatrali private, compagnie e teatri di innovazione, imprese di produzione, distribuzione, promozione e formazione della danza, e via enumerando); l'Orchestra sinfonica della Calabria e l'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia.

tenuto conto, nello specifico, dei contributi conoscitivi offerti dalle Istituzioni concertistico-orchestrale ed in particolare di quanto segue:

la ICO sinfonica della Città metropolitana di Bari (unica ICO italiana a essere gestita direttamente da un ente pubblico) ha 24 professori d'orchestra dipendenti dell'ente ai quali è applicato il CCNL delle Fondazioni lirico-sinfoniche (detto organico di 24 professori dipendenti viene integrato con un numero di professori aggiunti in ragione della singola produzione). In particolare si rileva che: l'attuale modello di valutazione delle ICO definisce un limite massimo di incremento fissato annualmente dal Ministro in sede di riparto annuale, attraverso cioè un riconoscimento in termini "relativi" e non "assoluti" che, secondo quanto rappresentato in audizione, non garantisce un giusto riequilibrio rispetto alla qualità e alla quantità dell'attività svolta e che pertanto non premia il "merito";

la ICO di Bari lamenta, con i suoi 639.000 euro assegnati dal FUS per il 2021, di essere di gran lunga l'istituzione che ha ricevuto il contributo più basso a fronte di una riconosciuta qualità artistica del progetto. È necessario, pertanto, trovare una formula di valorizzazione dell'incremento del contributo proporzionata alle valutazioni della qualità artistica, indicizzata e quantitativa che tenga conto del livello di finanziamento di partenza in quanto esiguo rispetto alle altre ICO. Occorre, inoltre, ripristinare la premialità relativa al ricorso ai giovani artisti italiani sotto i 35 anni che - pur ampiamente richiamata dall'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 - non compare tra gli indicatori di valutazione dell'ultimo triennio della qualità artistica;

la Fondazione Arturo Toscanini rileva problemi di carattere gestionale, legati, in particolare, alla fase di fuoriuscita dalla pandemia, ovvero in un momento di supposto ritorno alla normalità (e tuttavia di nuovo fortemente penalizzato dalla recente, disastrosa alluvione che ha colpito i territori dell'Emilia-Romagna), che ha richiesto ogni sforzo possibile per la formazione di nuovo pubblico e la creazione di domanda culturale, anche attraverso le diverse sollecitazioni territoriali ed economiche da parte dei vari interlocutori pubblici che, a seconda di varie situazioni, richiedono sempre maggiori prestazioni delocalizzate in piccoli centri o fruibili senza sbigliamentamento, in linea con la tendenza del pubblico, senza, tuttavia, poter disporre di risorse economiche utili ad alleggerire i costi di produzione; sempre a giudizio della Fondazione, andrebbero rivisti i parametri della domanda e dell'offerta, considerando una forma che dia giusto risalto e opportuna valutazione alla poliedricità dell'Istituzione, richiedendo, a tal fine, di valutare l'inclusione, nei limiti della programmazione (anche mediante l'espansione interpretativa del comma 9 dell'art. 3 del decreto ministeriale 27 luglio 2017), di produzioni liriche (o attività lirica conto terzi servizio), di opere in forma di concerto, di *musical*, di danza, di operetta, e comunque di ogni genere di teatro con musica dal vivo e di quanto altro possa rappresentare un attuale disegno programmatico e di promozione della musica dal vivo in forma multidisciplinare;

secondo l'ICO sarebbe opportuno, infine: introdurre nuovi parametri di valutazione sull'attività rivolta espressamente al settore sociale - con particolare considerazione delle azioni poste in essere nella direzione della inclusività e dell'alta accessibilità -, in collaborazione con Università, Conservatori e in genere istituzioni operanti nel settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM); valorizzare l'impegno produttivo nei confronti della musica contemporanea, al fine di sostenere la produzione e la divulgazione di nuova musica di giovani compositori italiani; ripensare l'uniformità giuridica di un contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria, anche alla luce di un formale intervento di riordino della materia sulla base delle nuove istituzioni riconosciute che hanno allargato il bacino delle ICO; disporre del contributo effettivo di finanziamento non più con cadenza annuale, bensì triennale, in modo da poter gestire al meglio una programmazione non di corto respiro;

l'Orchestra ICO della Magna Grecia di Taranto e Potenza pone l'accento sull'insufficienza dei fondi e sulla «vaghezza economica» che sottostà troppo spesso alla gestione delle ICO. In particolare denuncia: l'impossibilità di garantire in tutte le orchestre contratti a orario pieno; il forte divario fra le

retribuzioni delle varie ICO, con conseguenti disagi per i territori più fragili;

possibili soluzioni ipotizzate dall'Orchestra sono il potenziamento di strumenti di finanziamento, di agevolazione fiscale e di sussidiarietà orizzontale (alla stregua di un *superbonus* per il mondo della cultura);

a fronte della riduzione delle nascite e dell'emigrazione dei giovani verso altri lidi, la ripresa di alcuni territori (come in particolare quelli meridionali) non può che avere nella cultura, nello spettacolo e di conseguenza nel turismo una visione strategica e di forte attrazione che non può che passare anche dalla qualità retributiva, dalla stabilità occupazionale e dalla capacità di attrazione nei confronti delle professionalità giovanili e delle professionalità di rientro dopo gli studi e/o le esperienze nazionali e internazionali;

la Fondazione Haydn di Bolzano e Trento promuove calendari artistici a carattere regionale, avvicinando le diverse culture attraverso i linguaggi della musica, della danza e una fitta rete di collaborazioni con altre istituzioni. Il coinvolgimento partecipativo prevede anche progetti pilota rivolti a specifici *target* di pubblico, come le cooperazioni con associazioni di recupero dei giovani, il coinvolgimento, con la collaborazione anche delle associazioni di volontariato, di fasce deboli della popolazione e/o affette da forme di disabilità, favorendone l'inclusione sociale e lavorativa. A tale proposito la Fondazione auspica un riconoscimento specifico, da parte del Ministero, attraverso nuovi parametri di valutazione;

la Fondazione, inoltre, al pari della Fondazione Arturo Toscanini rileva: i problemi legati alla «delocalizzazione delle attività»; la necessità di ampliare lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale; la necessità dell'assegnazione triennale (e non annuale) del contributo;

la Fondazione Orchestra sinfonica e Coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi sottolinea - quale premessa necessaria - che, se l'approdo nella casa delle ICO è giunto il 1° aprile 2015 (con effetto a partire dal 2018), la sostenibilità contributiva non è invece ancora garantita. Pur essendo collocata al primo posto tra le ICO per dimensione quantitativa e qualitativa e parametro di qualità indicizzata, la Fondazione riceve solo il sesto importo contributivo, anche a causa della limitazione del 10 per cento imposta dai meccanismi di funzionamento del FUS. Tuttavia, la possibilità di entrare in un contesto come le ICO ha contribuito a «fare sistema», soprattutto in momenti di difficoltà, come durante la pandemia, nonché a condividere problematiche, istanze e opportunità comuni alla categoria;

la Fondazione chiede, in particolare: un'adeguata assegnazione economica che consenta a livello triennale la programmazione dell'attività ordinaria; il sostegno di attività speciali che portino prestigio al Paese, che sappiano creare attrattività, o che sostengano aree e strati di popolazione in difficoltà, e che promuovano l'attività dei giovani per consentire la massima diffusione e conoscenza della musica sinfonica; meccanismi finanziari che consentano un flusso di cassa che giunga tempestivo per onorare gli impegni con le controparti;

la Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) ha ricevuto dalla Commissione Musica del FUS un punteggio artistico di 27 punti, collocandosi al 4° posto tra le dodici ICO nazionali, alle spalle della Fondazione Giuseppe Verdi di Milano, Haydn di Bolzano, ORT di Firenze e alla pari con Toscanini di Parma, conseguendo il maggiore punteggio premiale assegnato, pari al 10 per cento di incremento del fondo FUS. Tra le problematiche evidenziate e portate all'attenzione figurano:

- adeguamento dei contributi locali e del FUS, a fronte di una svalutazione inflazionistica, pari a un aumento di almeno un 15 per cento; incentivi e credito agevolato finalizzati alla realizzazione di *auditorium* e teatri con caratteristiche specifiche per la musica (palchi di almeno 250 m²) e il teatro, e almeno 1.000 posti per gli spettatori; schema di finanziamento nazionale destinato alla circuitazione regionale dei concerti con oltre 35 elementi, e solisti e direttori nazionali e internazionali (la possibilità di replicare 3 o 4 volte un particolare concerto-evento permette, infatti, la riduzione dei costi del medesimo e la maggiore visibilità della produzione artistica nel territorio, sia regionale sia nazionale);
- precisazione del quadro normativo del lavoro del settore e incentivi diretti per migliorare la *performance* di pubblico;
- messa a punto di un quadro più rigoroso e incentivante per la gestione del diritto d'autore;

la Fondazione Orchestra regionale toscana (ORT) avverte anch'essa la necessità che il settore delle ICO adotti un contratto unico di riferimento almeno per la parte normativa, sì da favorire l'adozione su tutto il territorio nazionale di criteri unici a tutela dei lavoratori e delle imprese (e a garanzia dello Stato e degli Enti locali finanziatori). Rileva, inoltre, l'assenza di una più generale educazione all'alfabetizzazione musicale (che nella nostra Nazione manca totalmente, a partire dalle scuole) e per la quale mancano o scarseggiano finanziamenti e strumenti adeguati. Richiama la necessità di radicale revisione dell'algoritmo della qualità indicizzata, la semplificazione dei criteri generali, una maggiore trasparenza nell'ambito delle assegnazioni di fondo ai sottoinsiemi, nonché una valutazione qualitativa effettivamente commisurata al progetto. Segnala, infine, in materia di finanziamenti: l'esigenza che la triennialità del contributo divenga effettiva (superando il rinnovo dell'assegnazione anno per anno); la necessità che vengano agevolati e ridotti i tempi di assegnazione dei contributi (anche per poter programmare l'attività con meno incertezze e senza imprevedibili conseguenze gestionali); la cronica insufficienza di fondi che compromette non solo l'attività gestionale delle orchestre ma anche la pianificazione assunzionale (favorendo il ricorso ad altre forme di finanziamento, ovvero a «fondi extra FNSV», che immettono elementi di differenziazione, disomogeneità e disarmonia fra le istituzioni);

la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (FOSS), con i suoi 118 anni di storia, nell'ultimo biennio ha conosciuto risultati ragguardevoli in termini di qualità dell'offerta artistica (con quasi 100 concerti nel 2022 e programmazione di 104 concerti nel 2023), con un incremento importante del pubblico rispetto ai livelli pre-pandemici, ottenendo anche dal Ministero importanti conferme, nel 2022, grazie al riconoscimento di un contributo FUS con il massimo margine di miglioramento previsto (pari al 10 per cento);

la FOSS sconta ataviche difficoltà economiche che dipendono in larga misura da un contributo ministeriale insufficiente a sorreggere la voce più rilevante di costo che è quella del personale artistico. Su di essa grava anche una non felice posizione geografica, che rende le trasferte sul territorio nazionale assai costose e quindi l'offerta poco concorrenziale;

come altre ICO, la Fondazione avverte l'impellente necessità di stabilizzare un organico di almeno 35 elementi, anche per rispondere alle prescrizioni del FUS, evitando il ricorso al precariato che va a discapito dei diritti dei lavoratori e della qualità artistica a causa dell'avvicendamento frequente dei professori "aggiunti". A tal fine si associa alle istanze e ai rilievi già svolti dalle altre omologhe realtà, considerando la necessità che il contributo ministeriale venga determinato anche con l'obiettivo di rendere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato del comparto artistico di almeno 35 elementi (e amministrativo a seconda delle necessità specifiche di ciascuna ICO) sostenibile sotto il profilo economico-finanziario, con copertura del relativo costo fisso da rendicontarsi;

ritenuto, da quanto emerso attraverso il contributo dei soggetti auditati, che sia un obiettivo fondamentale giungere tempestivamente alla strutturazione di un CCNL di categoria che finalmente disciplini le reali attività multiterritoriali proprie delle ICO e che renda l'attuale competizione prevista dal decreto ministeriale reale e di pari livello; un unico CCNL permetterebbe, infatti, maggiore condivisione e razionalizzazione delle risorse, ma anche quella duttilità e malleabilità operativa oggi altamente necessaria e richiesta da tutti gli interlocutori, impegna il Governo:

- a perfezionare il quadro normativo del lavoro del settore, uniformando i contratti per le ICO, sulla base del modello delle Fondazioni lirico-sinfoniche ovvero creandone uno *ex novo* all'uopo;
- a incrementare e consolidare la disponibilità delle risorse, anche attraverso un nuovo modello di finanziamento che permetta a ciascuna Istituzione di sostenere appieno i costi fissi per avere almeno 35 professori stabili (come richiesto dal medesimo Ministero della cultura per i concerti), e organizzare stagioni artistiche di alta qualità e con una programmazione di livello, favorendo la delocalizzazione anche al fine di ampliare lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;
- a modificare la disciplina del FUS in modo che a ciascuna delle ICO sia data possibilità di conoscere, al principio di ciascun triennio, la misura minima del contributo annuo spettante per ciascun esercizio,

- consentendo così di conoscere - *ex ante* e con certezza - la misura delle risorse disponibili per permettere nonché agevolare l'organizzazione di una programmazione a medio-lungo termine, qualitativamente più elevata ed efficiente;
- ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di assicurare che ogni Regione contribuisca al sostegno economico della ICO del proprio territorio in misura pari e comunque non inferiore all'80 per cento della quota annuale del contributo ministeriale, anche per garantire un'azione più capillare sul territorio di divulgazione della cultura musicale e con essa di promozione conoscitiva e di valorizzazione del patrimonio storico-artistico del territorio di riferimento;
 - a rivedere e implementare la riforma degli studi musicali e della formazione artistica e musicale *tout court*, con particolare riferimento allo studio teorico e all'ascolto musicale già nella scuola dell'obbligo e al perfezionamento di uno strumento presso i conservatori, contribuendo in tal modo a formare nuove generazioni di pubblico e musicisti che, proprio nelle ICO (e presso le altre istituzioni artistico-musicali, come le Fondazioni lirico-sinfoniche), potranno trovare non solo un'opportunità già nel corso del percorso scolastico formativo (*stage*, esperienze scuola-lavoro, ecc.) ma anche il loro naturale sbocco professionale;
 - a rivedere il percorso di studi musicali del settore dell'AFAM in modo da conferire importanza prevalente allo studio e all'esecuzione dello strumento musicale prescelto rispetto alle discipline teoriche;
 - a valutare l'inclusione, nei limiti della programmazione, anche mediante l'espansione interpretativa del comma 9, dell'articolo 3, del decreto ministeriale 27 luglio 2017, di produzioni liriche, o attività lirica conto terzi servizio, di opere in forma di concerto, di *musical*, di danza, di operetta, e comunque di ogni genere di teatro con musica dal vivo e di quanto altro possa rappresentare un attuale disegno programmatico e di promozione della musica dal vivo in forma multidisciplinare.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138

La 7a Commissione permanente del Senato,
premessi che in data 13 aprile ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell'affare assegnato "sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming", al fine di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore;

rilevato che:

i compensi oggetto dell'esame parlamentare riguardano i c.d. "diritti connessi" al diritto di autore, intesi come diritti spettanti a soggetti che, pur non coincidendo con l'autore di un'opera dell'ingegno, si pongono in relazione con la medesima opera: si tratta di artisti, interpreti, esecutori (AIE), etc.; l'introduzione di innovazioni tecnologiche che diversificano e accrescono l'offerta musicale e cinematografica, come testimoniano i tassi di crescita delle piattaforme che operano *on demand*, sta profondamente mutando le modalità di consumo dei media anche nel nostro Paese; tale tendenza favorisce la legittima aspettativa di artisti, interpreti ed esecutori (AIE) a vedersi riconosciuti compensi adeguati e proporzionati alla maggiore fruizione dei contenuti delle opere alle quali hanno contribuito;

rilevato, con specifico riferimento ai diritti connessi vantati dagli AIE, che:

l'attività di intermediazione di tali diritti risulta liberalizzata a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con conseguente cessazione del monopolio dell'IMAIE (per i diritti degli artisti ed interpreti);

dal momento della liberalizzazione, nell'ambito dell'intermediazione si sono costituiti nuovi soggetti, aggiuntivi agli operatori che detenevano, in precedenza, l'esclusiva del settore;

tenuto presente quanto previsto in materia dall'ordinamento giuridico e, in particolare, dal Codice civile, dalla legge n.633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d'ora innanzi LDA), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legislativo n. 35 del 2017 di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei

diritti connessi (c.d. direttiva *Barnier*), nonché dal decreto-legislativo n. 177 del 2021 (di novella alla medesima LDA), di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi (c.d. direttiva Copyright) e, nello specifico:

- l'articolo 2579 del Codice civile, ai sensi del quale "Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali [...] compete [...] indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione".
- il decreto legislativo n. 35 del 2017 di trasposizione nell'ordinamento interno della richiamata direttiva 2014/26/UE, volto ad assicurare che l'attività di intermediazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza delle informazioni e di buona fede;
- l'articolo 22 (concessione delle licenze) del citato decreto legislativo, il quale dispone, fra l'altro, che: gli organismi di gestione collettiva (c.d. società *collecting* o *collecting*), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie (comma 1); i medesimi [organismi di gestione collettiva](#) rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza (comma 2, primo periodo); ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio (comma 2, secondo periodo); la concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli (comma 3, primo periodo); le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionati in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva (comma 4, primo periodo);
- l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 35, ai sensi del quale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, oltre agli elementi per l'identificazione dell'opera protetta (il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera) l'utilizzo dell'opera protetta, ed in particolare: tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione (fermo restando il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili) (comma 1). Inoltre, il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso (comma 4);
- l'articolo 27, che enuclea le informazioni che devono essere fornite ai titolari dei diritti e agli utilizzatori e le relative modalità di trasmissione;
- l'articolo 84 della LDA, ai sensi del quale: agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione (comma 2); per ciascuna utilizzazione

di opere cinematografiche e assimilate (diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e)) agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica (comma 3); il compenso (previsto dai commi 2 e 3) non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento (comma 4); fatto salvo il diritto al compenso di cui al richiamato articolo 84, l'articolo 107 della LDA riconosce agli autori, agli adattatori dei dialoghi, ai direttori del doppiaggio e agli artisti interpreti ed esecutori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti cui abbiano conferito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento;

tenuto conto che da quanto emerge dalla richiamata normativa, a seguito della liberalizzazione introdotta nel 2012 e dei successivi interventi del Legislatore:

la remunerazione spettante agli interpreti ed esecutori per lo sfruttamento dei diritti connessi (ai sensi del richiamato articolo 84 della LDA) viene determinato in esito ad una negoziazione tra gli organismi di gestione collettiva (che rappresentano questi ultimi) e gli utilizzatori dei diritti connessi;

al fine di determinare un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione, sussistono specifici obblighi informativi (ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017): i *broadcaster* tradizionali e i fornitori di servizi di media *on demand* in modalità *streaming* (d'ora innanzi piattaforme di *streaming* o utilizzatori) sono tenuti a condividere i dati sugli utilizzi con gli artisti, interpreti ed esecutori o con le *collecting* che li rappresentano; le *collecting* (articolo 25 del decreto legislativo n.35) hanno l'obbligo di garantire massima trasparenza;

rilevato che, come si evince da quanto suddetto, la gestione dei diritti connessi avviene quindi tramite una prima fase di contrattazione fra gli utilizzatori, incluse le piattaforme di *streaming* e gli organismi di gestione dei diritti;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui sono intervenuti rappresentati degli artisti interpreti ed esecutori, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dell'associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), nonché dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);

tenuto conto che in tale sede:

i) gli artisti, interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva:

- hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il compenso collegato ai diritti connessi riveste carattere successivo allo sfruttamento dei medesimi diritti, a differenza di quanto accade con il diritto d'autore, stante l'impossibilità per i titolari degli stessi di impedire la ritrasmissione di un'opera alla cui esecuzione hanno contribuito. Ciò pone gli aventi diritto in una posizione debole in termini di potere contrattuale rispetto alle società utilizzatrici, che peraltro in molti casi sono vere e proprie multinazionali;

- hanno segnalato l'importanza che riveste tale forma di remunerazione, anche in considerazione del carattere discontinuo e intermittente del lavoro che interessa una parte rilevante della categoria;

- quanto alle modalità di quantificazione del compenso, hanno segnalato che la remunerazione deve essere effettivamente proporzionata al flusso generato sia dall'utilizzazione diretta delle opere sia dai benefici indiretti collegati all'inserimento dell'opera all'interno del catalogo della piattaforma *streaming*;

- hanno rilevato inoltre che nonostante le norme di legge in vigore, ad oggi sussistono alcune criticità, soprattutto relativamente:

a) alla mancata attuazione delle norme, anche sanzionatorie, che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;

- b) all'assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;
- c) all'insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori sia da parte degli organismi di gestione preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti, interpreti ed esecutori;
- d) alla presenza di tariffe non eque rispetto all'esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;
- e) all'esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;
- f) all'attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCOM, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021. Al riguardo, si rimarca anche il ritardo nell'adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento;
- ii) gli utilizzatori, hanno messo in evidenza che, ad oggi, sussistono difficoltà evidenti con riferimento:
- ai notevoli costi di transazione che incontrano nell'individuazione degli aventi diritto, richiamando al riguardo la verifica dell'effettiva capacità rappresentativa dei singoli intermediari rispetto agli artisti, interpreti ed esecutori che rappresentano. Per tali ragioni auspicano una soluzione che ne favorisca l'individuazione in modo univoco, veloce ed economico, attraverso la creazione di una banca dati unica, in cui sia presente l'elenco degli aventi diritto al compenso aggiuntivo e il riferimento all'organismo che li rappresenta;
- [iii\) ANICA](#) ha segnalato le difficoltà che incontrano gli operatori rispetto a normative di settore che in taluni casi si sovrappongono, ponendo, nello specifico, difficoltà interpretative riguardanti alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021 e l'esigenza di un intervento normativo che faccia chiarezza in ordine agli obblighi imposti, alla trasparenza e al rispetto della libertà negoziale fra le parti;
- iv) l'AGCOM ha messo in evidenza che:
- a fronte dell'evoluzione normativa a livello europeo e nazionale e della difficile transizione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi, ad essa non sono stati attribuiti poteri e risorse sufficienti a vigilare e regolamentare il settore: il decreto legislativo n. 35 del 2017 pur attribuendo all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni recate nel medesimo provvedimento (articolo 40), le attribuisce poteri sanzionatori limitati ad alcuni ambiti;
 - sebbene il decreto legislativo n. 177 del 2021 abbia attribuito all'Autorità rilevanti competenze, che saranno esercitate quando entrerà in vigore il regolamento di cui alla delibera 44/23/CONS - attualmente in fase di consultazione pubblica - la "presenza - e in alcuni casi la sovrapposizione - dei due *corpora* di norme [d.lgs. nn. 35/2017 e 177/2021] ha comportato una stratificazione degli interventi [...], circostanza che solleva vieppiù taluni dubbi interpretativi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e di mercato dell'intero settore";
- richiamato il decreto del Ministro della cultura 22 marzo 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2023), che affida al produttore il dovere di comunicare, rispetto alle singole opere, chi abbia ricoperto un ruolo di artista primario e di artista comprimario, favorendo l'individuazione degli aventi diritto, superando così una criticità emersa in sede di audizione; considerato infine che la Commissione ha rilevato la sussistenza delle seguenti criticità, fra loro interconnesse, nel funzionamento del mercato per la definizione e il riconoscimento dei compensi agli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), quali:
- 1) la difficoltà, in sede di negoziazione, di giungere ad un accordo per l'assenza di criteri condivisi in ordine all'interpretazione ed alle modalità con cui pervenire alla definizione di un compenso adeguato e proporzionato, anche perché risulta disattesa la disposizione, di cui all'articolo 84, comma 4, della LDA, ai sensi della quale in mancanza di un accordo tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall'AGCOM;
 - 2) la mancanza di accordo tra le parti ha determinato una disparità di trattamento e una minor tutela nei confronti degli AIE. Molti di loro, benché siano rappresentati da organismi di gestione collettiva, a

distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del settore, non percepiscono alcun compenso per l'utilizzo dei diritti connessi (non essendo riusciti a sottoscrivere accordi con gli utilizzatori) e non è consentito loro di attivare alcuna tutela alternativa, non potendo impedire lo sfruttamento delle loro opere artistiche audiovisive;

3) la scarsa fluidità e la mancanza di trasparenza degli scambi informativi fra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva. Si consideri, a tal proposito, che se, da una parte, gli utilizzatori non sono sempre propensi a fornire dati aziendali ed informazioni commerciali sensibili, dall'altra, anche gli organismi di gestione collettiva in taluni casi non rendono agevole per gli utilizzatori l'individuazione della platea degli aventi diritto al compenso;

4) la difficoltà dell'individuazione degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, che può comportare oneri di gestione e problemi sulle rivendicazioni per la gestione delle richieste multiple e degli apolidi (cioè coloro non sono iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva);

5) il ritardo nell'adozione del regolamento dell'AGCOM (attualmente in fase di consultazione pubblica) rispetto a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2021, articolo 1, comma 1, lettera *m*), che costituisce un atto necessario ad assicurare un efficace presidio pubblico in grado di garantire un soddisfacente funzionamento del mercato dei diritti connessi,

impegna il Governo:

a) a istituire un Tavolo di confronto presso il Ministero della cultura, preferibilmente presso il suo Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, partecipato dai rappresentanti degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dei produttori, con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione, di:

- definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione trasparente degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, valutando anche la possibilità di utilizzare quale registro unificato delle opere audiovisive e degli artisti, il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, previsto all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, già istituito presso il Ministero della Cultura;

- identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in *streaming*, anche attraverso l'individuazione di un soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguata capacità tecnica e di indipendenza rispetto agli operatori economici, con il compito di misurare le visualizzazioni e le utilizzazioni economiche dei contenuti presenti sulle piattaforme online;

- specificare i criteri per la quantificazione del "compenso adeguato e proporzionato" come indicati dall' articolo 84 della LDA, e per la determinazione, in difetto di accordo tra le parti, del compenso quale parametro di base nella negoziazione (comma 4, art.84 della LDA);

b) a promuovere interventi normativi volti a dare seguito agli esiti del Tavolo di confronto di cui alla lettera a), nel rispetto della libertà contrattuale tra le parti;

c) a favorire altresì un intervento normativo finalizzato, da un lato, a superare le aporie e i dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato del settore, e, dall'altro, a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'AGCOM, e lo invita ad interloquire con AGCOM, nel rispetto dell'autonomia che l'ordinamento riserva alle autorità amministrative indipendenti, al fine di:

- far sì che il regolamento recante l'attuazione degli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 80, 84, 110 -*ter*, 110-*quater*, 110-*quinquies*, 110-*sexies*, 180-*ter* della legge LDA, come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.177, tenga conto degli esiti del tavolo di cui alla lettera a);

- favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, qualora sussista la mancanza di trasparenza dei dati richiesti sia per quanto riguarda gli utilizzatori sia per le *collecting*.

1.4.2.6. 7[^] (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.4.2.6.1. 7^a(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 55 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

7^a Commissione permanente
(CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA
SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

55^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulla "Situazione in cui versano le istituzioni concertistico-orchestrali (ICO)" ([n. 66](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 8)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri è stata illustrata un'ulteriore proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta) a firma del relatore Pirondini, al fine di tener conto dei suggerimenti pervenuti dai Gruppi.

Esprime altresì un sentito ringraziamento al relatore per il lavoro svolto e al sottosegretario Mazzi per aver assicurato una preziosa interlocuzione con la Commissione, anche per le vie brevi, che ha contribuito alla definizione di un atto di indirizzo ampiamente condiviso.

Il sottosegretario MAZZI sottolinea a sua volta l'importante risultato raggiunto in termini di sintesi politica, ottenuto grazie all'impegno del relatore e alla fattiva collaborazione di tutti i Gruppi parlamentari.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione illustrata dal relatore nella scorsa seduta, che viene approvata.

Il [PRESIDENTE](#) rileva con soddisfazione che sulla votazione la Commissione si è espressa all'unanimità.

Affare assegnato su "I compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming" ([n. 138](#))

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 9)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore ha presentato uno schema di risoluzione pubblicato in allegato al resoconto della medesima seduta.

Il relatore [MARCHESCHI](#) (*FdI*) illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

In particolare il nuovo testo contiene, nelle premesse, un riferimento allo sportello unico, inteso quale strumento funzionale per la gestione delle trattative e per la determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzatori dei repertori. Inoltre, la lettera a) del dispositivo è stata riformulata al fine di specificare che, nel caso in cui il tavolo di lavoro ivi previsto sia istituito presso il

Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, quest'ultimo dovrà essere appositamente integrato, tenuto conto che nell'attuale composizione non vi sono rappresentanti di artisti, interpreti ed esecutori, né rappresentanti degli utilizzatori dei diritti connessi.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#), dopo aver rivolto un sentito ringraziamento al relatore e al sottosegretario Mazzi, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione poc'anzi illustrata dal relatore, che viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

(Parere alle Commissioni 1a e 10a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore [MARTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, che viene esaminato dal Senato in seconda lettura. Per quanto concerne le disposizioni del decreto-legge di più stretto interesse della Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 1, comma 4-*bis*, il quale novella l'articolo 41, comma 6, del Codice dei beni culturali, aggiungendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza - con riguardo alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico - al novero dei soggetti cui non si applicano gli obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali.

Segnala, inoltre, che il comma 5 del medesimo articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L'articolo 5 modifica invece la disciplina relativa all'assegnazione della parte degli incrementi del fondo per il finanziamento ordinario delle università destinati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo. Rispetto alla previgente disciplina si specifica il carattere annuale dell'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022 e destinati a tale finalità, si elimina il riferimento al criterio "delle specifiche attività svolte", si elimina anche l'espressa previsione che affidava al decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle università l'individuazione dei criteri di riparto delle risorse incrementali tra le singole istituzioni, nonché dei principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo, si introduce il riferimento al fatto che le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale tecnico-amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (anziché dal decreto di riparto del fondo per il finanziamento ordinario delle università) e s'introduce, infine, anche l'espressa previsione per cui il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 5-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, che incrementa di 3.060.000 euro annui a decorrere dal 2023 il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) statali.

L'articolo 12, comma 1, incrementa quindi la dotazione organica del Ministero della cultura di cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del medesimo ministero e garantire

l'efficacia delle relative azioni. A tali fini autorizza il ministero della Cultura ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite le procedure comparative per le progressioni fra le aree funzionali non dirigenziali in cui sono inquadrati i dipendenti pubblici e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro. Il comma 2 reca poi la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari, sia quelli relativi alle assunzioni che quelli relativi alla gestione delle procedure concorsuali. Il comma 2-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, incrementa altresì il contingente del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del ministro della Cultura nonché il contingente dei consiglieri chiamati a collaborare con gli uffici di diretta collaborazione, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di gabinetto, stampa e comunicazione.

L'articolo 12-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, composto di un solo comma, modifica la disciplina della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. In particolare, si espunge il direttore generale dall'elenco degli organi della Fondazione e si aumentano da 4 a 6 i componenti del consiglio di amministrazione (oltre al presidente). Si modificano, inoltre, la composizione e le modalità di nomina dei componenti del comitato scientifico.

Di particolare interesse -prosegue l'oratore- è l'articolo 20. Nello specifico, il comma 1 modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole. Si prevede, in particolare, l'introduzione dei quesiti a risposta chiusa per i concorsi banditi in costanza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e successivamente a tale periodo, la possibilità di scelta tra i quesiti a risposta chiusa e quelli a risposta aperta. Si modifica conseguentemente il contenuto della prova orale. Si prevede, poi, l'introduzione della possibilità di integrare le graduatorie in relazione ai posti oggetto di rinuncia con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. Si dispone, inoltre, l'eliminazione della graduatoria dei "vincitori non abilitati". Si prevede, altresì, l'inserimento - tra i soggetti titolati a redigere i quesiti della prova scritta dei concorsi per docente - oltre alle università anche dei consorzi universitari e degli enti di ricerca di diritto pubblico nonché del Formez PA.

Il successivo comma 2 novella invece l'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, che nel testo vigente dispone l'integrazione con i candidati idonei di due tipologie di graduatorie: quelle di cui all'articolo 59, comma 10, lett. *d*) del decreto-legge n. 73 del 2021, che riguarda i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, da bandirsi a regime con frequenza annuale, nel limite dei posti messi a concorso; quelle di cui all'articolo 59, comma 15, del decreto-legge n. 73 del 2021, riguardanti le procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali - sempre nei limiti dei posti messi a concorso - alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM). La disposizione opera pertanto su due versanti: proroga la validità delle due tipologie di graduatorie sino al loro esaurimento e, nello stesso momento, circoscrive temporalmente (per il futuro) la portata della disposizione originaria dell'articolo 47, comma 11, del decreto-legge n. 36 del 2022, là dove, da un lato, stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le medesime graduatorie integrate sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei *target* previsti dal PNRR; dall'altro lato, precisa ulteriormente che la previsione che dispone l'integrazione delle graduatorie non si applica ai concorsi che saranno banditi successivamente alla data di entrata in vigore della novella in commento.

Sempre l'articolo 20, al comma 3, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, interviene sulla disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Nel dettaglio, la lettera *a*), interamente sostituita durante l'esame alla Camera, nel nuovo testo conferma l'originaria eliminazione del riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza

numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla. Rispetto al testo iniziale, sono ora introdotte categorie aggiuntive di soggetti che accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, per i primi tre cicli. La lettera *b*) prevede quindi che gli abilitati su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e gli specializzati sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell'ambito delle metodologie e delle tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento (non è più specificato che occorre conseguire 20 CFU/CFA in tale ambito). Per tali soggetti, è inoltre eliminato anche il requisito degli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto. Infine, essi possono ora svolgere il percorso universitario e accademico di formazione iniziale anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento del totale, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi della normativa vigente. La lettera *b-bis*), inserita durante l'esame alla Camera, introduce poi due ulteriori categorie di soggetti i quali conseguono l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale. La lettera *c*) prevede quindi che la prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, per i vincitori di concorso che vi abbiano partecipato con 3 anni di servizio negli ultimi 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera *d*), n. 1), prevede che i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato dopo aver conseguito 24 o 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento dello stesso percorso di formazione iniziale. La prova finale del percorso universitario e accademico, per i vincitori che hanno svolto un servizio presso le scuole statali di almeno tre anni scolastici, nei cinque anni precedenti, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. La lettera *d*), n. 2), stabilisce quindi che, per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite del 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. La lettera *e*) stabilisce che i requisiti per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico sono richiesti in relazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024 anziché successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Il comma *3-bis*, introdotto durante l'esame alla Camera, aumenta dal 38 al 45 per cento della relativa dotazione organica la percentuale massima di incarichi dirigenziali di seconda fascia attribuibili in taluni enti di ricerca a valere sulle loro facoltà assunzionali. Il comma *3-ter*, introdotto dalla Camera, prevede che al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022. Il comma *3-quater*, inserito durante l'esame alla Camera, modifica alcuni profili della disciplina per il riconoscimento della parità alle scuole non statali.

Il comma 4 dispone quindi che con decreto del ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono determinati, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal ministero per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-1.4 al fine di assicurare la conclusione delle

operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. Il successivo comma 5 stabilisce che l'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non debba quindi superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

Sempre l'articolo 20, al comma 6, interviene in materia di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica, al fine di rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria. In particolare: 1) riduce dal 50 al 30 per cento la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) aumenta dal 50 al 70 per cento la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Il successivo comma 6-*bis*, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede poi che, nella Provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria (di primo e di secondo grado) possa avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituiti dalla Giunta provinciale, mentre il comma 6-*ter*, sempre introdotto dalla Camera, interviene sulla disciplina concernente l'estensione della validità della graduatoria del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con decreto del direttore generale del ministero dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017. La lettera *a*) del comma in esame interviene, in particolare, sui requisiti di ammissione al corso intensivo di formazione, con relativa prova finale al quale accedono i partecipanti al predetto che soddisfino determinate condizioni. La lettera *b*) introduce disposizioni aggiuntive concernenti la conferma definitiva in ruolo oppure l'immissione in ruolo dal 1° settembre 2024, previo superamento del periodo di formazione e prova, di taluni soggetti che hanno partecipato al medesimo concorso, superando la prova scritta e la prova orale.

Di interesse è anche il comma 6-*quater*, introdotto durante l'esame alla Camera, che riguarda la formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno, stabilendo che oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio prestato sul posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti. Il successivo comma 6-*quinqüies*, sempre introdotto dalla Camera, novella infine l'articolo 6 del decreto-legge n. 243 del 2016 e reca una serie di misure relative al fondo di funzionamento amministrativo-didattico della Scuola europea di Brindisi e alle spese per la retribuzione del personale docente e amministrativo.

Il presidente relatore si sofferma indi sull'articolo 21, anch'esso modificato nel corso dell'esame alla Camera. Nel dettaglio, il comma 1, incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del ministero dell'Istruzione e del Merito. Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 (comma 2). Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del ministero dell'Istruzione e del Merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 3).

Nel corso dell'esame alla Camera sono poi stati introdotti i nuovi commi da 4-*bis* a 4-*nonies*. In particolare, il nuovo comma 4-*bis* prevede che le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi del PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico. Viene quindi istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del Merito, un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per il 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali. Ai sensi del nuovo comma 4-*ter*, il ministero dell'Istruzione e del Merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti. Nell'ambito dei

servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, e di alimentare la Piattaforma di cui sopra, il ministero è autorizzato ad acquisire dall'INPS i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'ISEE delle famiglie con studenti iscritti presso le Istituzioni scolastiche ed educative statali, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose (comma 4-*quater*). Il ministro dell'Istruzione e del Merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella suddetta Piattaforma, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso (comma 4-*quinquies*). Le attività previste dai precedenti commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4-*sexies*). Il comma 4-*septies*, poi, prevede la previa intesa, in sede di Conferenza unificata, per l'emanazione del decreto ministeriale concernente i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse per la riqualificazione dell'edilizia scolastica previste dalla legge di bilancio 2023. Il comma 7-*octies* proroga, per gli anni 2023 e 2024, specifici interventi educativi urgenti nelle regioni del Mezzogiorno, volti a favorire il corretto sviluppo dei processi cognitivi e comunicativi dei bambini sordi e la loro inclusione sociale, destinando, a tal fine, 500.000 euro per ciascuno dei predetti anni. Il comma 7-*nonies*, infine, prevede che talune risorse previste per le attività formative dei docenti siano utilizzabili anche per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

L'oratore prosegue la propria disamina soffermandosi su alcune disposizioni in materia di sport. In particolare, l'articolo 33, ai commi 1 e 2, innalza da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche. Introduce poi una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo. Il medesimo articolo 33, ai commi 3 e 4, reca poi un rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo.

L'articolo 34 dispone quindi che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudice prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione.

L'articolo 35 modifica l'articolo 5-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica.

L'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli (con i conseguenti provvedimenti) secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dall'1° luglio 2023.

L'articolo 36-*bis*, introdotto dalla Camera, esenta da IVA le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese da organismi senza fine di lucro - compresi gli enti sportivi dilettantistici - nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

L'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali.

L'articolo 38 prevede l'esclusione per le assunzioni di personale a tempo determinato, effettuate dalla Fondazione "Milano-Cortina 2026", dall'applicazione dei limiti previsti sulla durata, il rinnovo e il numero complessivo di assunzioni dei medesimi contratti. Si stabilisce, inoltre, l'iscrizione di diritto della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC.

L'articolo 39, comma 1, prevede che, al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano Cortina 2026", a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Nel corso dell'esame alla Camera l'ambito di applicazione della disposizione è stato ridefinito riferendolo ai soli comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto. Il successivo comma 2 stabilisce poi che, al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I relativi contratti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Il comma 3 stabilisce, infine, che la spesa di personale derivante dall'applicazione dell'articolo in commento non rileva ai fini degli obblighi di riduzione delle spese di personale previsti dall'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Rilevante anche l'articolo 39-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che, al comma 1, modifica alcuni profili dell'attuale disciplina concernente gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate. Esso elimina l'attuale vincolo per il quale il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate non possono svolgere più di tre mandati. In luogo di tale previsione, si stabilisce ora che il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi. Si elimina l'attuale previsione la quale, nella rappresentanza per delega nelle assemblee delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, ove ammessa dai rispettivi statuti, limita a cinque il numero delle deleghe che possono essere rilasciate. In luogo di tale previsione, s'introduce una specifica disciplina che parametrizza il numero delle deleghe ammesse nelle assemblee nazionali al numero delle società con diritto al voto. S'impone ora espressamente al CONI di riferire all'autorità vigilante (attualmente il Dipartimento per lo sport) l'avvenuta nomina di un commissario *ad acta* qualora le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate non abbiano adeguato i propri statuti alle predette disposizioni in materia di deleghe ammesse nelle rispettive assemblee. S'introduce l'espressa previsione per cui gli enti di promozione sportiva, nonché i presidenti e i membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo. Il comma 2 apporta analoghe modifiche alla disciplina sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche.

L'articolo 41 introduce quindi una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo, costituito dalle forme di limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta. La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che - in deroga al divieto di vincolo sportivo - gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino (a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro) una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni.

Per quanto concerne le misure riguardanti il Giubileo del 2025 segnala da ultimo che l'articolo 43, comma 1, autorizza la spesa di 7.630.000 euro per l'anno 2023 che sono assegnati alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni

del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Conclude il proprio intervento formulando una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di discussione generale, si procede con le dichiarazioni di voto. La senatrice [D'ELIA](#) (*PD-IDP*) osserva che il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno contiene numerosi profili di criticità, che spaziano dalle misure relative alla mobilità degli insegnanti ai finanziamenti per i *tutor*. Particolarmente problematica è a suo giudizio la riforma della *governance* del Centro sperimentale di cinematografia, che viene inopportuno assoggettato ad un forte controllo politico da parte del ministero competente.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Anche ad avviso del senatore [PIRONDINI](#) (*M5S*) il decreto-legge non può essere giudicato positivamente dal proprio Gruppo. Gli interventi relativi al personale AFAM, pur necessari, non rivestono infatti il necessario carattere strutturale. Assolutamente criticabile, inoltre, è l'abolizione del vincolo dei tre mandati per il presidente e i membri degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali. Da ultimo, appaiono decisamente inopportune le norme sulla *governance* del Centro sperimentale di cinematografia, che viene sottoposto ad eccessive ingerenze politiche.

Conclude preannunciando, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nell'esprimere, a sua volta, un giudizio negativo sui contenuti del decreto-legge, la senatrice [VERSACE](#) (*Az-IV-RE*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario.

Poiché non vi sono ulteriori iscritti a parlare in dichiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del presidente relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che non è possibile proseguire nella seduta odierna la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 403 (iscritto all'ordine del giorno e relativo alla promozione della pratica sportiva nelle scuole), tenuto conto che la Commissione bilancio non ha ancora formulato il prescritto parere sugli emendamenti approvati nel corso della seduta del 27 luglio.

Esprime quindi l'auspicio che il parere possa comunque essere reso entro la giornata odierna, al fine di poter proseguire la discussione nella seduta già convocata per domani, alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 138

La 7a Commissione permanente del Senato,

premesso che in data 13 aprile ha richiesto al Presidente del Senato il deferimento dell'affare assegnato "sui compensi corrisposti agli artisti delle piattaforme in streaming", al fine di affrontare una tematica particolarmente sentita dagli operatori del settore;

rilevato che:

i compensi oggetto dell'esame parlamentare riguardano i c.d. "diritti connessi" al diritto di autore, intesi come diritti spettanti a soggetti che, pur non coincidendo con l'autore di un'opera dell'ingegno, si pongono in relazione con la medesima opera: si tratta di artisti, interpreti, esecutori (AIE), etc.;

l'introduzione di innovazioni tecnologiche che diversificano e accrescono l'offerta musicale e cinematografica, come testimoniano i tassi di crescita delle piattaforme che operano *on demand*, sta profondamente mutando le modalità di consumo dei media anche nel nostro Paese;

tale tendenza favorisce la legittima aspettativa di artisti, interpreti ed esecutori (AIE) a vedersi riconosciuti compensi adeguati e proporzionati alla maggiore fruizione dei contenuti delle opere alle quali hanno contribuito;

rilevato, con specifico riferimento ai diritti connessi vantati dagli AIE, che:

l'attività di intermediazione di tali diritti risulta liberalizzata a seguito di quanto previsto dal decreto-

legge n.1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, con conseguente cessazione del monopolio dell'IMAIE (per i diritti degli artisti ed interpreti); dal momento della liberalizzazione, nell'ambito dell'intermediazione si sono costituiti nuovi soggetti, aggiuntivi agli operatori che detenevano, in precedenza, l'esclusiva del settore; tenuto presente quanto previsto in materia dall'ordinamento giuridico e, in particolare, dal Codice civile, dalla legge n.633 del 1941 sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (d'ora innanzi LDA), e successive modificazioni e integrazioni, dal decreto-legislativo n. 35 del 2017 di attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi (c.d. direttiva *Barnier*), nonché dal decreto-legislativo n. 177 del 2021 (di novella alla medesima LDA), di attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi (c.d. direttiva Copyright) e, nello specifico:

- l'articolo 2579 del Codice civile, ai sensi del quale "Agli artisti, attori o interpreti di opere o composizioni drammatiche o letterarie, e agli artisti esecutori di opere o composizioni musicali [...] compete [...] indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per la recitazione, rappresentazione od esecuzione, il diritto ad un equo compenso nei confronti di chiunque diffonda o trasmetta per radio, telefono od altro apparecchio equivalente, ovvero incida, registri o comunque riproduca su dischi fonografici, pellicola cinematografica od altro apparecchio equivalente la suddetta recitazione, rappresentazione od esecuzione".
- il decreto legislativo n. 35 del 2017 di trasposizione nell'ordinamento interno della richiamata direttiva 2014/26/UE, volto ad assicurare che l'attività di intermediazione avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza delle informazioni e di buona fede;
- l'articolo 22 (concessione delle licenze) del citato decreto legislativo, il quale dispone, fra l'altro, che: gli organismi di gestione collettiva (c.d. società *collecting* o *collecting*), da un lato, e gli utilizzatori, dall'altro, conducono in buona fede le negoziazioni per la concessione di licenze sui diritti, scambiandosi a tal fine tutte le informazioni necessarie (comma 1); i medesimi [organismi di gestione collettiva](#) rispondono per iscritto senza indebito ritardo alle richieste degli utilizzatori specificando, fra l'altro, le informazioni che devono essere loro fornite per concedere una licenza (comma 2, primo periodo); ricevute tutte le informazioni pertinenti, tali organismi, senza indebito ritardo, concedono una licenza o forniscono agli utilizzatori una dichiarazione motivata in cui spiegano i motivi per cui non intendono sottoporre a licenza un determinato servizio (comma 2, secondo periodo); la concessione delle licenze avviene a condizioni commerciali eque e non discriminatorie e sulla base di criteri semplici, chiari, oggettivi e ragionevoli (comma 3, primo periodo); le tariffe relative a diritti esclusivi e a diritti al compenso devono garantire ai titolari dei diritti una adeguata remunerazione ed essere ragionevoli e proporzionati in rapporto, tra l'altro, al valore economico dell'utilizzo dei diritti negoziati, tenendo conto della natura e della portata dell'uso delle opere e di altri materiali protetti, nonché del valore economico del servizio fornito dall'organismo di gestione collettiva (comma 4, primo periodo);
- l'articolo 23 del medesimo decreto legislativo n. 35, ai sensi del quale, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonché alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, oltre agli elementi per l'identificazione dell'opera protetta (il titolo originale; l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera) l'utilizzo dell'opera protetta, ed in particolare: tutti i profili inerenti alla diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione (fermo restando il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili) (comma 1). Inoltre, il mancato adempimento degli obblighi di informazione o la fornitura di dati falsi o erronei costituisce causa di risoluzione del contratto di licenza, con la conseguente inibizione all'utilizzazione di fonogrammi, opere

cinematografiche e audiovisive anche laddove remunerate con equo compenso (comma 4);
l'articolo 27, che enuclea le informazioni che devono essere fornite ai titolari dei diritti e agli utilizzatori e le relative modalità di trasmissione;
l'articolo 84 della LDA, ai sensi del quale: agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata trasmessa sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata trasmessa a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione (comma 2); per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate (diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e)) agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un compenso adeguato e proporzionato a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica (comma 3); il compenso (previsto dai commi 2 e 3) non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra i soggetti interessati, è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento (comma 4); fatto salvo il diritto al compenso di cui al richiamato articolo 84, l'articolo 107 della LDA riconosce agli autori, agli adattatori dei dialoghi, ai direttori del doppiaggio e agli artisti interpreti ed esecutori, che concedono in licenza o trasferiscono i propri diritti esclusivi per lo sfruttamento delle loro opere o di altri materiali protetti, il diritto, direttamente o tramite gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti cui abbiano conferito mandato, a una remunerazione adeguata e proporzionata al valore dei diritti concessi in licenza o trasferiti, nonché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento;

tenuto conto che da quanto emerge dalla richiamata normativa, a seguito della liberalizzazione introdotta nel 2012 e dei successivi interventi del Legislatore:
la remunerazione spettante agli interpreti ed esecutori per lo sfruttamento dei diritti connessi (ai sensi del richiamato articolo 84 della LDA) viene determinato in esito ad una negoziazione tra gli organismi di gestione collettiva (che rappresentano questi ultimi) e gli utilizzatori dei diritti connessi;
al fine di determinare un compenso adeguato e proporzionato a carico degli organismi di emissione, sussistono specifici obblighi informativi (ai sensi del decreto legislativo n. 35 del 2017): i *broadcaster* tradizionali e i fornitori di servizi di media *on demand* in modalità *streaming* (d'ora innanzi piattaforme di *streaming* o utilizzatori) sono tenuti a condividere i dati sugli utilizzi con gli artisti, interpreti ed esecutori o con le *collecting* che li rappresentano; le *collecting* (articolo 25 del decreto legislativo n.35) hanno l'obbligo di garantire massima trasparenza;

rilevato che, come si evince da quanto suddetto, la gestione dei diritti connessi avviene quindi tramite una prima fase di contrattazione fra gli utilizzatori, incluse le piattaforme di *streaming* e gli organismi di gestione dei diritti;

tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso del ciclo di audizioni svolte in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in cui sono intervenuti rappresentati degli artisti interpreti ed esecutori, degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori, dell'associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive digitali (ANICA), nonché dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
tenuto conto che in tale sede:

i) gli artisti, interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva:

- hanno richiamato l'attenzione sulla circostanza che il compenso collegato ai diritti connessi riveste carattere successivo allo sfruttamento dei medesimi diritti, a differenza di quanto accade con il diritto d'autore, stante l'impossibilità per i titolari degli stessi di impedire la ritrasmissione di un'opera alla cui esecuzione hanno contribuito. Ciò pone gli aventi diritto in una posizione debole in termini di potere contrattuale rispetto alle società utilizzatrici, che peraltro in molti casi sono vere e proprie multinazionali;
- hanno segnalato l'importanza che riveste tale forma di remunerazione, anche in considerazione del carattere discontinuo e intermittente del lavoro che interessa una parte rilevante della categoria;
- quanto alle modalità di quantificazione del compenso, hanno segnalato che la remunerazione deve

essere effettivamente proporzionata al flusso generato sia dall'utilizzazione diretta delle opere sia dai benefici indiretti collegati all'inserimento dell'opera all'interno del catalogo della piattaforma *streaming*;

- hanno rilevato inoltre che nonostante le norme di legge in vigore, ad oggi sussistono alcune criticità, soprattutto relativamente:

a) alla mancata attuazione delle norme, anche sanzionatorie, che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;

b) all'assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;

c) all'insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori sia da parte degli organismi di gestione preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti, interpreti ed esecutori;

d) alla presenza di tariffe non eque rispetto all'esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;

e) all'esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;

f) all'attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCOM, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021. Al riguardo, si rimarca anche il ritardo nell'adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento;

ii) gli utilizzatori hanno messo in evidenza che:

- ad oggi, sussistono difficoltà evidenti con riferimento ai notevoli costi di transazione che incontrano nell'individuazione degli aventi diritto, richiamando al riguardo la verifica dell'effettiva capacità rappresentativa dei singoli intermediari rispetto agli artisti, interpreti ed esecutori che rappresentano. Per tali ragioni auspicano una soluzione che ne favorisca l'individuazione in modo univoco, veloce ed economico, attraverso la creazione di una banca dati unica, in cui sia presente l'elenco degli aventi diritto al compenso aggiuntivo e il riferimento all'organismo che li rappresenta;

- sarebbe opportuno valutare l'istituzione di un unico interlocutore (sportello unico) quale strumento funzionale per la gestione delle trattative e per la determinazione del compenso da corrispondere a fronte degli utilizzi dei repertori;

[iii\) ANICA](#) ha segnalato le difficoltà che incontrano gli operatori rispetto a normative di settore che in taluni casi si sovrappongono, ponendo, nello specifico, difficoltà interpretative riguardanti alcune novità introdotte dal decreto legislativo n. 177 del 2021 e l'esigenza di un intervento normativo che faccia chiarezza in ordine agli obblighi imposti, alla trasparenza e al rispetto della libertà negoziale fra le parti;

iv) l'AGCOM ha messo in evidenza che:

- a fronte dell'evoluzione normativa a livello europeo e nazionale e della difficile transizione del mercato della gestione collettiva dei diritti connessi, ad essa non sono stati attribuiti poteri e risorse sufficienti a vigilare e regolamentare il settore: il decreto legislativo n. 35 del 2017 pur attribuendo all'Autorità competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle disposizioni recate nel medesimo provvedimento (articolo 40), le attribuisce poteri sanzionatori limitati ad alcuni ambiti;

- sebbene il decreto legislativo n. 177 del 2021 abbia attribuito all'Autorità rilevanti competenze, che saranno esercitate quando entrerà in vigore il regolamento di cui alla delibera 44/23/CONS - attualmente in fase di consultazione pubblica - la "presenza - e in alcuni casi la sovrapposizione - dei due *corpora* di norme [d.lgs. nn. 35/2017 e 177/2021] ha comportato una stratificazione degli interventi [...], circostanza che solleva viepiù taluni dubbi interpretativi anche in ragione dell'evoluzione tecnologica e di mercato dell'intero settore";

richiamato il decreto del Ministro della cultura 22 marzo 2023 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 120 del 24 maggio 2023), che affida al produttore il dovere di comunicare, rispetto alle singole opere, chi abbia ricoperto un ruolo di artista primario e di artista comprimario, favorendo

l'individuazione degli aventi diritto, superando così una criticità emersa in sede di audizione; considerato infine che la Commissione ha rilevato la sussistenza delle seguenti criticità, fra loro interconnesse, nel funzionamento del mercato per la definizione e il riconoscimento dei compensi agli artisti, interpreti ed esecutori (AIE), quali:

- 1) la difficoltà, in sede di negoziazione, di giungere ad un accordo per l'assenza di criteri condivisi in ordine all'interpretazione ed alle modalità con cui pervenire alla definizione di un compenso adeguato e proporzionato, anche perché risulta disattesa la disposizione, di cui all'articolo 84, comma 4, della LDA, ai sensi della quale in mancanza di un accordo tra i soggetti interessati, detto compenso è stabilito dall'AGCOM;
- 2) la mancanza di accordo tra le parti ha determinato una disparità di trattamento e una minor tutela nei confronti degli AIE. Molti di loro, benché siano rappresentati da organismi di gestione collettiva, a distanza di oltre un decennio dalla liberalizzazione del settore, non percepiscono alcun compenso per l'utilizzo dei diritti connessi (non essendo riusciti a sottoscrivere accordi con gli utilizzatori) e non è consentito loro di attivare alcuna tutela alternativa, non potendo impedire lo sfruttamento delle loro opere artistiche audiovisive;
- 3) la scarsa fluidità e la mancanza di trasparenza degli scambi informativi fra gli utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva. Si consideri, a tal proposito, che se, da una parte, gli utilizzatori non sono sempre propensi a fornire dati aziendali ed informazioni commerciali sensibili, dall'altra, anche gli organismi di gestione collettiva in taluni casi non rendono agevole per gli utilizzatori l'individuazione della platea degli aventi diritto al compenso;
- 4) la difficoltà dell'individuazione degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, che può comportare oneri di gestione e problemi sulle rivendicazioni per la gestione delle richieste multiple e degli apolidi (cioè coloro non sono iscritti ad alcun organismo di gestione collettiva);
- 5) il ritardo nell'adozione del regolamento dell'AGCOM (attualmente in fase di consultazione pubblica) rispetto a quanto previsto ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2021, articolo 1, comma 1, lettera *m*), che costituisce un atto necessario ad assicurare un efficace presidio pubblico in grado di garantire un soddisfacente funzionamento del mercato dei diritti connessi, impegna il Governo:
 - a) a istituire un Tavolo di confronto partecipato dai rappresentanti degli organismi di gestione collettiva, degli utilizzatori e dei produttori, presso il Ministero della cultura - preferibilmente presso il suo Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d'Autore, appositamente integrato - con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione, di:
 - definire le modalità di condivisione di tutte le informazioni necessarie all'individuazione trasparente degli aventi diritto al compenso per lo sfruttamento dei diritti connessi, valutando anche la possibilità di utilizzare quale registro unificato delle opere audiovisive e degli artisti, il registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, previsto all'articolo 32 della legge n. 220 del 2016, già istituito presso il Ministero della Cultura;
 - identificare le modalità per favorire la pubblicità e la trasparenza delle informazioni determinate dall'attività in *streaming*, anche attraverso l'individuazione di un soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguata capacità tecnica e di indipendenza rispetto agli operatori economici, con il compito di misurare le visualizzazioni e le utilizzazioni economiche dei contenuti presenti sulle piattaforme online;
 - specificare i criteri per la quantificazione del "compenso adeguato e proporzionato" come indicati dall' articolo 84 della LDA, e per la determinazione, in difetto di accordo tra le parti, del compenso quale parametro di base nella negoziazione (comma 4, art.84 della LDA);
 - b) a promuovere interventi normativi volti a dare seguito agli esiti del Tavolo di confronto di cui alla lettera a), nel rispetto della libertà contrattuale tra le parti;
 - c) a favorire altresì un intervento normativo finalizzato, da un lato, a superare le aporie e i dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 35 del 2017 e del decreto legislativo n. 177 del 2021, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e di mercato del

settore, e, dall'altro, a rafforzare i poteri di vigilanza e sanzionatori spettanti all'AGCOM, e lo invita ad interloquire con AGCOM, nel rispetto dell'autonomia che l'ordinamento riserva alle autorità amministrative indipendenti, al fine di:

- far sì che il regolamento recante l'attuazione degli articoli 18-*bis*, 46-*bis*, 80, 84, 110 -*ter*, 110-*quater*, 110-*quinquies*, 110-*sexies*, 180-*ter* della legge LDA, come novellata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n.177, tenga conto degli esiti del tavolo di cui alla lettera a);
- favorire l'attuazione di quanto previsto dalla normativa in tema di sanzioni, qualora sussista la mancanza di trasparenza dei dati richiesti sia per quanto riguarda gli utilizzatori sia per le *collecting*.

**1.4.2.7. 8[^] (Ambiente, transizione ecologica,
energia, lavori pubblici, comunicazioni,
innovazione tecnologica)**

1.4.2.7.1. 8^a(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 57 (pom.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)**

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

57^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio. Questione di competenza)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Alla luce delle posizioni emerse nel dibattito di ieri, il **PRESIDENTE** propone di sollevare un conflitto di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento per chiedere al Presidente del Senato di valutare la possibilità di riassegnare il disegno di legge concorrenza alle Commissioni riunite 8^a e 9^a.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 10^a riunite. Esame. Parere favorevole)

Il presidente **FAZZONE** (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando che, per quanto riguarda le materie di interesse per la 8^a Commissione, nell'ambito del Capo I - che detta norme di organizzazione delle pubbliche amministrazioni - rileva l'articolo 1, comma 1-bis, con il quale si autorizza il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 dicembre 2026, a conferire gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti anche in deroga ai vigenti limiti percentuali, ma comunque in numero non superiore a 4 unità.

Il comma 1-ter autorizza lo svolgimento di missioni con mezzo proprio, con corresponsione di corrispondente indennità chilometrica, da parte degli esperti che operano presso il suddetto Dipartimento, per attività di verifica e controllo nell'ambito degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti dal PNRR.

Il comma 2 modifica la disciplina dello svolgimento, da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle funzioni

di segreteria tecnica della Cabina di regia per la crisi idrica, recentemente introdotta dal decreto-legge "siccità".

In particolare: viene ridotto da tre a due il numero di esperti o consulenti di cui il Dipartimento si può avvalere, con conseguente innalzamento del compenso riconosciuto ai singoli esperti, restando invariato l'onere complessivo; si prevede che tali esperti o consulenti siano inseriti nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento; si prevede la riorganizzazione del Dipartimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel quale saranno definiti anche i criteri di designazione e le modalità di selezione delle professionalità necessarie; viene soppressa la previsione - introdotta dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a del Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto "siccità" - in base alla quale il compenso degli esperti sarebbe dovuto essere definito dal provvedimento di nomina; viene altresì soppressa la previsione - anch'essa introdotta dalle Commissioni riunite 8^a e 9^a del Senato - che consentiva al Dipartimento di avvalersi di altri soggetti, in particolare dell'ISPRA, dei distretti idrografici competenti per territorio, degli Ordini nazionale dei geologi e dei dottori agronomi e forestali nonché del Consiglio nazionale degli ingegneri.

Il comma 4-*bis* esenta l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza dall'obbligo di versare agli Archivi di Stato la documentazione connessa all'esercizio delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico.

Il comma 5 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario, che prevede invece che essi siano adottati con regolamenti governativi, previa acquisizione, tra l'altro, del parere delle Commissioni parlamentari. Il termine del 30 giugno resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR.

Il comma 5-*bis* include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

L'articolo 1-*quater* incrementa la dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise da 42 a 81 unità.

L'articolo 3-*ter* modifica l'organizzazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, introducendo i dipartimenti - in numero non superiore a 4 - quali strutture di primo livello.

L'articolo 9 autorizza l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Istituisce poi presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, disciplinandone la composizione e le funzioni, tra le quali figurano la predisposizione di una relazione contenente i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità, nonché la verifica delle segnalazioni delle associazioni dei consumatori che operano nel settore. Reca inoltre disposizioni sul pagamento delle indennità per i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Comitato speciale per le opere complesse.

L'articolo 10 prevede che il personale trasferito all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali, già inquadrato come funzionario presso l'amministrazione di provenienza e in possesso dei requisiti per esercitare attività attinenti alle verifiche e alle autorizzazioni di sicurezza, possa essere inquadrato nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, dell'Agenzia.

L'articolo 11 incide sulle procedure per la concessione dei contributi volti a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, prevedendo, in particolare, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolga controlli, anche a campione, sulle istanze di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento prezzi e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

L'articolo 19 contiene disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il comma 1 modifica la disciplina del Comitato ETS, che rappresenta l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE, cosiddetta direttiva *Emission Trading System* - ETS, in relazione alla composizione e ai criteri di nomina dei componenti della Segreteria tecnica incaricata dell'istruttoria per la stesura degli atti deliberativi del Comitato. Prevede inoltre che tutta l'attività istruttoria (e non solo quella finalizzata agli atti relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, come previsto nella normativa previgente) diventi di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che il Ministero possa avvalersi anche di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale ETS.

Il comma 1-*bis* innalza da 6 a 10 il numero dei componenti della Commissione tecnica VIA-VAS che possono essere nominati anche componenti della Commissione tecnica PNRR-PNIEC.

Con il comma 1-*ter* la denominazione del Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica viene infine modificata, sostituendo il riferimento alla transizione ecologica con quello alla sicurezza energetica.

L'articolo 19-*bis*, comma 1, prevede che ai direttori degli Enti parco nazionali si applichi la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994, in base alla quale gli organi amministrativi che non sono ricostituiti alla scadenza del termine di durata previsto sono prorogati per non più di 45 giorni.

Il comma 2 autorizza la proroga dei contratti dei direttori degli Enti parco attualmente in essere fino all'insediamento del nuovo direttore e comunque per una durata non superiore a sei mesi.

L'articolo 19-*ter* istituisce un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2023 e di 2,5 milioni annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra ISPRA ed ENEA per il superamento del precariato, l'espletamento di procedure selettive, lo scorrimento delle graduatorie vigenti e la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

L'articolo 19-*quater* autorizza, per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna ad assumere 6 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di 3 unità in servizio a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, al fine di garantire la partecipazione al progetto del consorzio ETIC (*Einstein Telescope Infrastructure Consortuim*), nell'ambito della missione 4 del PNRR, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos. Il Parco è altresì autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

L'articolo 24, comma 2, autorizza il Ministero dell'interno ad assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non eccedente il 31 agosto 2024, 30 unità di personale non dirigenziale da destinare alle Prefetture delle province interessate dallo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023. Sempre al fine di supportare le province colpite dall'alluvione, il comma 3 autorizza l'acquisto di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, mentre il comma 4 dispone stanziamenti per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le Prefetture.

L'articolo 28, comma 2, contiene disposizioni concernenti il personale proveniente da società a controllo pubblico in avvalimento presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Tale personale viene ricompreso nella riserva di posti tra quelli messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale; si prevede inoltre che ad esso non venga applicato, ai fini dell'inquadramento in ruolo, il termine attualmente vigente del 31 dicembre 2023.

L'articolo 28-*quinquies* istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, disciplinandone composizione e funzioni.

Nell'ambito del Capo II, dedicato alle disposizioni in materia di agricoltura, l'articolo 32 autorizza una spesa complessiva di 23 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024 per consentire la completa

realizzazione della Carta dell'uso dei suoli nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

L'articolo 32-*bis* autorizza il Parco nazionale delle Cinque Terre ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente. La dotazione organica viene rideterminata in 19 unità. L'Ente parco è altresì autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga alla normativa vigente.

Nell'ambito del Capo III, che contiene disposizioni urgenti in materia di sport, l'articolo 38 stabilisce, tra l'altro, che la Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 40 integra la composizione del tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo che ad esso partecipi anche il Ministro per lo sport e i giovani.

Nel Capo V, l'articolo 43 reca disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, nelle quali si autorizza una spesa di 7,6 milioni di euro - assegnati alla Santa Sede - per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo. Si prevede inoltre che la società "Giubileo 2025" sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC, ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, per gli appalti di lavori, servizi e forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati.

Considerato che il provvedimento è già inserito all'ordine del giorno odierno dell'Assemblea, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole e propone di sospendere la seduta fino alle 14,15, in maniera tale che le opposizioni abbiano il tempo di presentare eventuali schemi alternativi di parere.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) ringrazia il Presidente perché, come sempre, ha dimostrato attenzione nei confronti delle forze di opposizione, ma osserva che è la tempistica complessiva dell'esame del provvedimento che rende impossibile alle forze di opposizione - ma anche a quelle di maggioranza - di svolgere il loro lavoro.

Ricorda infatti che l'esame in sede referente è stato avviato dalle Commissioni riunite 1^a e 10^a alle 9,30 di oggi, che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 11 e che il provvedimento è atteso in Aula in serata, avendo il Governo già preannunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia.

In tale contesto, la sospensione dei lavori della Commissione e la predisposizione di schemi alternativi di parere appaiono purtroppo delle operazioni prive di qualsivoglia utilità.

Il [PRESIDENTE](#) afferma di ritenere condivisibili le rimostranze espresse dalla senatrice Di Girolamo, tanto più che queste situazioni si verificano molto spesso e non consentono i necessari approfondimenti. Comunica quindi che provvederà a segnalare la questione e a chiedere che in futuro sia garantito alle Commissioni permanenti un tempo congruo per esaminare i provvedimenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S) dichiara che il suo Gruppo, per le motivazioni già espresse nel suo precedente intervento, non parteciperà al voto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,40.

1.4.2.8. 9[^] (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.4.2.8.1. 9ª(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 62 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9ª Commissione permanente (INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023

62ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento
(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) riferisce sul provvedimento in titolo, sul quale la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 10ª Commissione.

Segnala che l'articolo 1 si propone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di neutralizzare, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, i periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO).

Specifica altresì che le verifiche in ordine alla inevitabilità oggettiva degli eventi vengono effettuate dall'INPS secondo le regole generali previste per gli altri settori e secondo quanto disposto dalle circolari dell'Istituto, attuative dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Trattandosi di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Secondo la relazione illustrativa, l'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di consentire un ricorso più consistente dell'ammortizzatore sociale da parte delle aziende nei casi in cui si trovino nella necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di fenomeni climatici, compresi quelli derivanti dal costante aumento delle temperature.

Passa poi all'articolo 2, il quale è finalizzato a intervenire sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA). In particolare, la norma introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro. Il datore di lavoro potrà chiedere l'integrazione salariale per intemperie stagionali anche nel caso di riduzione dell'orario giornaliero pari alla metà di quello contrattualmente previsto nel settore agricolo, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività seppure in misura ridotta e garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate. L'applicazione è limitata alle richieste di CISOA per intemperie stagionali che si verificheranno dalla

data di entrata in vigore della disposizione (in quanto, ai sensi della disposizione attualmente vigente, nel mese di luglio gli operai o hanno lavorato o sono stati sospesi per l'intera giornata lavorativa) e sino al 31 dicembre 2023.

Fa cenno, infine, al comma 2 dell'articolo 4, che, novellando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, dispone la proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di *pay-back* dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale.

Interviene in discussione generale la senatrice [NATURALE](#) (M5S), la quale, dopo aver espresso apprezzamento per le misure che si intendono adottare a tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, con particolare riguardo agli interventi sulla prestazione di integrazione salariale agricola (CISOA), si rammarica che il provvedimento in titolo non contempli i lavoratori stagionali, unitamente ai lavoratori a tempo indeterminato, come fruitori delle misure di tutela.

Anticipa, pertanto, la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di emendamenti volti a sanare la suddetta lacuna, sui quali auspica l'attenzione della maggioranza.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) concede la parola alla relatrice Biancofiore per l'espressione della proposta di parere sul provvedimento in titolo. La relatrice [BIANCOFIORE](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 18 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il senatore Bergesio ha riformulato l'emendamento 12.4 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure

(607) CATALDI e altri. - Delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana di oggi.

Il relatore [PAROLI](#) (FI-BP-PPE) presenta la proposta di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato al resoconto, resasi necessaria alla luce degli emendamenti approvati finora.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti approvati finora. Riferisce altresì che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che l'esame proseguirà pertanto domani, nella seduta già convocata alle ore 9.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 10ª riunite. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, segnalando - tra le norme trasversali - che il comma 5 dell'articolo 1 proroga dal 30 giugno al 30 ottobre 2023 il termine entro il

quale i Ministeri possono adottare i rispettivi regolamenti di organizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988, che invece prevede regolamenti governativi di delegificazione. Il termine del 30 giugno 2023 resta invariato solo per la riorganizzazione degli uffici dirigenziali preposti al coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 1, prosegue la relatrice, include nel trattamento economico dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo.

In merito all'articolo 3-*ter*, fa presente che esso modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 300/1999, al fine di prevedere l'articolazione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* in non più di quattro Dipartimenti.

Passa poi all'articolo 11, il quale prevede la semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione delle misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione delle opere pubbliche, compensando in tal modo le imprese che hanno subito pregiudizi dal cosiddetto "caro materiali".

L'articolo 19-*ter* prevede l'istituzione di un fondo per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, e la destinazione delle relative risorse al superamento del precariato, all'espletamento di procedure selettive, allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 24 autorizza il soggiorno in Italia, al di fuori del meccanismo delle quote, dei lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea. Questi lavoratori dovranno essere impiegati nelle sedi delle medesime imprese o società presenti nel territorio italiano.

L'articolo 29 prevede il potenziamento dei poteri e delle attività svolte dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), nonché la nomina e l'attribuzione di specifici compiti a tre subcommissari. Sono, inoltre, assegnate risorse per 400.000 euro del Fondo nazionale per la suinicoltura per l'anno 2023, per il finanziamento di interventi a sostegno delle aziende che operano nel settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio che nel 2022 hanno subito danni causati dalla PSA. Ricorda al riguardo che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, il dottor Vincenzo Caputo è stato nominato Commissario straordinario per arrestare la diffusione della peste suina africana.

Illustra quindi l'articolo 30, che interviene sulle attività svolte da AGE-Control S.p.A., società controllata da AGEA, specificandone gli ambiti di intervento nel settore dei controlli e del contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura.

Fa presente inoltre che l'articolo 31 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto *LEO (Livestock Environment Opendata)*, che ha come obiettivo principale quello di racchiudere in un'unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, ricercatori, operatori del settore e professionisti. Per effetto delle modifiche, vengono inoltre eliminati i riferimenti normativi alle tariffe dovute dagli operatori per la gestione e l'aggiornamento della base dati informatizzata nazionale degli animali terrestri detenuti (BDN) e viene a tali fini autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 32, comma 1, autorizza, per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

Osserva altresì che l'articolo 42 riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di

integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati. Tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023.

Conclude richiamando l'articolo 43, comma 1, che assegna 7.630.000 euro per l'anno 2023 alla Santa Sede, per la realizzazione, da parte di quest'ultima, di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. Il comma 2 dispone che tali investimenti sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni fra le Parti.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice Bizzotto a presentare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) esprime una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta in votazione e approvata. *La seduta termina alle ore 14,55.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [413](#)

Art. 12

12.4 (testo 2)

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È altresì consentita al titolare del panificio la vendita in forma non prevalente di prodotti accessori in abbinamento ai prodotti di propria produzione senza obbligo di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. La prevalenza dell'attività di panificazione è individuata sulla base del maggior tempo impiegato nell'attività di produzione e del maggior reddito derivante dall'attività di produzione rispetto a quella di vendita di beni accessori.».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [571](#)

Coord. 1

Il Relatore

All'articolo 2, comma 1, lettera f), dopo le parole: «a carico degli imprenditori», inserire le seguenti: «e delle imprenditrici»;

all'articolo 7, comma 4, come modificato dagli identici emendamenti 7.17 e 7.18, sostituire le parole: «all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266» con le seguenti: «al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015»;

al titolo del disegno di legge, sostituire le parole «nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure» con le seguenti: «, disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche».

1.4.2.9. Comitato per la legislazione

1.4.2.9.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 22 (ant.) del 02/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2023

22^a Seduta

Presidenza del Presidente

MATERA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(797) Delega al Governo per la riforma fiscale

(584) TURCO e altri. - Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale

(Parere all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 3 e 5, del Regolamento. Esame congiunto.

Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente MATERA (FdI), relatore, illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

(Parere alla 10a Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Il relatore MAFFONI (FdI) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025

(Parere alla 1a e 10a riunite ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

La relatrice VERSACE (Az-IV-RE) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SUGLI AASS 797 e 584

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) relative al disegno di legge recante delega al Governo per la riforma fiscale (AC 1038), presentato dal Governo il 23 marzo 2023, sono state trasmesse in data 15 maggio;

l'articolo 1 del disegno di legge conferisce al Governo una delega a emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Ai sensi del comma 2, gli schemi dei decreti legislativi di attuazione devono essere corredati della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione;

secondo l'AIR, "in base a quanto disposto dall'articolo 1, non sono previste particolari forme di

controllo e di monitoraggio" e "non si rinvergono aspetti di particolare priorità che richiedano un monitoraggio in fase di attuazione dell'intervento. In ogni caso, si ritiene che il grado di raggiungimento degli obiettivi potrà essere verificato, tra l'altro, attraverso la riduzione degli adempimenti fiscali che gravano sui contribuenti, un miglior dialogo tra amministrazione finanziaria e cittadini, nonché attraverso la misurazione della diminuzione dell'elusione e dell'evasione fiscale"; la previsione di un sistema di monitoraggio dell'attuazione delle misure recate dai decreti legislativi appare essenziale al fine di valutare l'impatto della riforma fiscale;

la legge di contabilità e finanza pubblica prevede la presentazione al Parlamento, contestualmente alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di un rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, per la cui redazione il Governo si avvale della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva (art. 10-bis.1, commi 1 e 3, della legge n. 196 del 2009), nonché di un rapporto programmatico sulle spese fiscali (art. 10-bis, comma 5-bis, della legge n. 196 del 2009) e di un rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21 della legge n. 196 del 2009. I contenuti delle relazioni e dei rapporti menzionati andrebbero aggiornati con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,

la specificazione dell'articolo 2, comma 4, secondo cui il Governo, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, assicura piena collaborazione con le regioni e gli enti locali appare pleonastica, anche in considerazione dell'assenza di un apposito presidio procedimentale che ne assicuri l'operatività;

gli articoli da 4 a 21 fanno riferimento agli ambiti di intervento delle deleghe per le quali si indicano i principi e criteri direttivi: occorre, tuttavia, modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 per renderli omogenei rispetto a quelli degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, mediante un intervento emendativo di coordinamento formale;

le modalità di redazione dell'articolo 23 non appaiono del tutto appropriate rispetto alla funzione specifica della clausola di salvaguardia che, secondo la Corte costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 191 del 2017), è quella di limite generale all'applicazione delle disposizioni della legge statale in cui la clausola è contenuta in caso di contrasto con gli statuti e con le relative norme di attuazione. Con particolare riferimento al comma 1, la clausola dovrebbe, dunque, essere riformulata in modo da tenere conto del fatto che il disegno di legge reca principi e criteri direttivi per l'esercizio di deleghe legislative da parte del Governo e che, pertanto, l'applicabilità deve essere valutata con riguardo alle disposizioni dei decreti legislativi di attuazione delle deleghe;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

con riguardo ai principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, fa riferimento all'implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale al fine di prevenire, contrastare e ridurre l'evasione e l'elusione fiscale. In proposito, l'espressione "ricorso alle tecnologie digitali", che ricorre poco prima allo stesso numero, è sufficiente a orientare il legislatore delegato e non è necessaria la specificazione ultronea "anche basate sull'intelligenza artificiale";

con riguardo all'efficacia per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 5, richiama correttamente l'utilizzo delle tecniche per la redazione dei testi legislativi, in particolare la novella e l'abrogazione espressa, precisando che il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti attuativi, abrogando espressamente le norme incompatibili e garantendo il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi adottati e le altre leggi dello Stato;

l'articolo 21 reca la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi che realizzino un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici, nonché la delega per la codificazione della materia tributaria. L'iniziativa appare utile a semplificare il sistema

tributario e a migliorare la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, e con esse la certezza dei rapporti giuridici, oltre che l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria;
in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,
sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
ritiene opportuno prevedere, in fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo, un sistema di monitoraggio dell'attuazione e lo svolgimento di specifiche valutazioni di impatto delle misure recate dai decreti;
invita a valutare l'opportunità di aggiornare i contenuti del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, della relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, nonché del rapporto programmatico sulle spese fiscali e del rapporto annuale sulle spese fiscali con elementi utili a valutare l'efficacia della riforma del sistema fiscale, anche sulla base delle misure previste dai decreti attuativi;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
ritiene opportuno modificare i titoli delle rubriche degli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 alla stregua degli articoli 5, 6, 7, 8 e 14, esplicitando che l'oggetto degli articoli consiste nei principi e criteri direttivi per l'emanazione dei decreti legislativi nei rispettivi ambiti di intervento;
invita a riformulare il comma 1 dell'articolo 23, stabilendo che le disposizioni del disegno di legge e quelle dei decreti legislativi emanati in sede di attuazione sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 826

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:
il provvedimento non risulta corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;
sotto il profilo della qualità della legislazione:
con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,
nel preambolo le condizioni di straordinaria necessità e urgenza che impongono, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'adozione di misure volte a "fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023" sono evidenziate "con particolare riferimento alle ondate di calore" che hanno interessato il Paese. Tuttavia, agli articoli 1 e 2 è utilizzata l'espressione "fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore"; in questo modo, l'applicabilità delle disposizioni in questione è estesa al verificarsi di altre tipologie di eventi climatici avversi;
nel preambolo è parimenti evidenziata l'esigenza straordinaria e urgente di disporre modalità e termini per la graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico), nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023 (proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018);
l'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche e che le intese possano essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Tale disposizione, da un lato, non reca una disciplina immediatamente applicabile e, dall'altro, delinea lo svolgimento di attività che rientrano nelle competenze istituzionali dei due Dicasteri;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

le misure di cui agli articoli 1, 2 e 3 hanno un contenuto omogeneo e rispondente alle finalità indicate in premessa. Coerente con le ulteriori finalità indicate nel preambolo risultano le disposizioni dell'articolo 4, relative alla proroga del termine per il versamento del Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e alla proroga del termine per il versamento del *pay-back* sui dispositivi medici;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione, ritiene che non vi sia nulla da osservare.

PARERE APPROVATO
DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
SULL'AS 829

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), nonché la dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli 13, 14, 15, 16, 19, 22 e 23, sono state trasmesse dal Governo in data 13 luglio 2023;

in relazione alla possibilità stabilita dall'articolo 11 del decreto-legge di prevedere, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli anche a campione sulle istanze di accesso alle risorse del fondo per l'adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici, al fine di migliorare l'efficacia dei controlli stessi è utile che siano disposti in base a un modello di analisi del rischio;

con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27, è apprezzabile e coerente con un percorso integrato di valutazione la scelta, illustrata nell'AIR, di prevedere che i dati raccolti nella fase di monitoraggio siano oggetto di studio e di analisi in sede di predisposizione della verifica d'impatto della regolamentazione che verrà approntata, sulla base di indicatori dell'efficacia dell'intervento normativo specificamente individuati, per rendere conto del grado di raggiungimento degli obiettivi e dell'efficacia complessiva delle misure adottate;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme restando le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego dello strumento del decreto-legge sono individuate dal preambolo nell'esigenza di definire misure volte a garantire il rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e misure per il potenziamento di interventi nel settore agricolo, dello sport e delle politiche del lavoro, nonché misure per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa Cattolica;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

anche all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, il provvedimento appare riconducibile alle distinte finalità indicate nel preambolo del decreto-legge;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il decreto-legge contiene una disposizione di interpretazione autentica (articolo 1, comma 4), alla quale, a seguito delle modifiche apportate nella fase di conversione, si sono aggiunte altre tre disposizioni di analogo tenore (articoli 1-*bis*, 16-*bis*, 36-*bis*). Benché gli interventi normativi di questo tipo abbiano il fine di eliminare le incertezze interpretative, e conseguentemente applicative, è opportuno prevenire tali incertezze nell'esercizio della funzione legislativa, adottando disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più possibile aderenti alla volontà del legislatore;

in base ai parametri di cui all'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene che non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

raccomanda l'adozione di disposizioni conformi ai canoni di chiarezza, semplicità e precisione e il più

possibile aderenti alla volontà del legislatore.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 96 del 03/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XIX LEGISLATURA -----

96a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
GIOVEDÌ 3 AGOSTO 2023

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA,
del vice presidente GASPARRI
e del vice presidente CASTELLONE

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 129 del 23 novembre 2023
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,36).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 9,40)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 829, già approvato dalla

Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Balboni, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 10a.

[BALBONI](#) (*FdI*). Signor Presidente, è con rammarico che devo comunicare a lei e all'Assemblea che, a causa del brevissimo tempo a disposizione per l'esame di questo disegno di legge, non è stato possibile completare - devo dire nemmeno iniziare - la discussione nelle Commissioni riunite e pertanto oggi ci presentiamo in Aula senza il mandato al relatore.

Colgo l'occasione - non è la prima volta - per manifestare il mio disagio come Presidente della 1a Commissione nel dover registrare che, purtroppo, questi inconvenienti si presentano in modo sempre più frequente.

Credo che tutti i senatori si rendano conto che certamente ci sono provvedimenti urgenti, non dilazionabili, che vanno assunti e quindi comprendiamo le ragioni che, a volte, possono portare a una compressione così drastica dei tempi di esame e di discussione. Tuttavia, signor Presidente, la pregherei di far presente al Governo che questa non può diventare la regola, perché è una compressione inaccettabile delle prerogative del Parlamento.

[PRESIDENTE](#). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Balboni, il disegno di legge n. 829, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Zampa. Ne ha facoltà.

[ZAMPA](#) (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghi e colleghe, le parole del presidente Balboni non avrebbero necessità di essere commentate, perché sono parole che esprimono una consapevolezza grande di quanto da tempo il Partito Democratico va lamentando. Non posso quindi non associarmi al rammarico che il presidente Balboni ha appena espresso, esprimendo al contempo, a nostra volta, un profondo e ancora più motivato rammarico per la situazione nella quale anche oggi ci troviamo.

Ormai è sempre più frequente quello che avviene in quest'Aula e che è avvenuto nelle Commissioni: siamo privati totalmente del tempo per una discussione, che non voglio nemmeno definire vera, ma almeno minima, e per un confronto che gioverebbe anche alla maggioranza e - ne sono convinta - farebbe molto bene anche a chi governa. Ascoltare e provare a confrontarsi sui provvedimenti è una scelta, un'opzione di saggezza. Siamo abituati e ci stiamo abituando, ma continueremo a denunciare le presunte urgenze a cui il Parlamento viene costretto di volta in volta, che lo portano a votare la fiducia e a dare vita a quello che non si può non definire un monocameralismo di fatto, perché i provvedimenti vengono discussi, come nel caso, solo da un ramo del Parlamento. Se infatti vengono discussi e compiono un *iter* completo in una delle due Camere, certamente sappiamo già, prima ancora che si inizi, che arriveranno con la fiducia nell'altra Camera. Questo è molto grave e credo che vada denunciato in tutte le sedi. Ritengo che ciò vada portato all'attenzione dei Presidenti delle due Camere e anche della Presidenza della Repubblica. È un modo di legiferare e di governare che non può essere accettato.

Mi lasci aggiungere, signor Presidente, che avendo vissuto da Sottosegretaria la pandemia, non posso dimenticare le denunce scandalizzate che accompagnavano le urgenze, che credo non si possano non definire tali. Quando parliamo infatti di una pandemia, come è stata quella del Covid-19, non si può non dire che quella era davvero un'emergenza, che ci costringeva anche a tempi accorciati nelle decisioni e nell'assunzione di norme, che servivano immediatamente. È difficile dimenticare le parole e le accuse che ci sono state rivolte. Oggi, a un anno di distanza dall'insediamento del nuovo Governo, devo dire che non si è voluto cambiare in nulla e non si vuole affrontare un problema, che è quello di non dare più il tempo, a noi parlamentari, di esercitare i nostri fondamentali doveri e le nostre prerogative, che prima di tutto prevedono una discussione e un confronto nelle sedi opportune, a cominciare dalle Commissioni. Capita di continuo e ormai ci stiamo, nostro malgrado, abituando - ma, come ho detto, continueremo a denunciarlo con sempre maggiore vigore e veemenza - a una mancanza di confronto con la maggioranza e a doverci esprimere solo con dei sì o dei no, senza poter approfondire ciò che riguarda i cittadini.

Non è però solo questo il problema, perché ancora una volta ci troviamo infatti a dover discutere di un decreto-legge, che sulla carta dovrebbe occuparsi di un nodo centrale per il funzionamento dello Stato, ovvero la pubblica amministrazione. Dico «dovrebbe occuparsi», perché qui il condizionale è d'obbligo, essendo invece evidente che, nei fatti, non è così che stanno le cose. Basta sfogliare il sommario di questo provvedimento per trovarci dentro davvero un po' di tutto. È una specie di *pot-pourri* o uno zibaldone - chiamatelo come volete - nel quale è stato "cacciato" di tutto: si va dall'università, alla salute, alla vigilanza, alle materie prime, alla cultura, alle malattie infettive e all'abbattimento degli animali, alla medicina preventiva, alle olimpiadi di Cortina d'Ampezzo, alle festività e alle solennità religiose. Potrei continuare, ma mi pare superfluo fare questo elenco, perché basta sfogliare l'indice.

La materia inerente alla pubblica amministrazione è davvero molto carente. In questo modo viene completamente disattesa l'applicazione dell'articolo 97 della Costituzione, che vuole siano assicurati il «buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione», che devono essere l'obiettivo primario, soprattutto del Governo. Anche qui duole misurare la distanza enorme tra le parole pronunciate e la propaganda che è stata consumata sul valore della pubblica amministrazione, su quanto conti una pubblica amministrazione valorizzata, efficiente e funzionante, e quanto invece oggi manifestiate un'assoluta distanza e persino una mancanza di rispetto nei confronti di quello che dovrebbe essere il motore dello Stato.

Mi pare che infarcendo questo disegno di legge di varie ed eventuali, non si arrivi a toccare alla fine nessun punto saliente e che si vogliano solo agitare un po' le acque, promettendo cambiamenti che di fatto non ci sono e non ci saranno. Leggendo il contenuto del provvedimento si ha l'idea, lo ribadisco, di una gran confusione, di un lavoro portato avanti in maniera poco organica e di avere voluto solo superficialmente occuparsi di un settore strategico per il futuro del Paese. Almeno per noi parlamentari del Partito Democratico la pubblica amministrazione è ciò che rappresenta un tema nevralgico per il nostro Paese. Come si può pensare di non affrontare seriamente un tema come questo? Ci sono più di tre milioni di lavoratrici e lavoratori a cui è affidata quotidianamente l'erogazione di servizi per la qualità della vita di cittadini e imprese e non parliamo di questioni astratte, ma di attività che riguardano davvero la vita di ogni cittadino italiano.

Se volessimo fare un riferimento semplice da capire, viste le ultime incresciose vicende che hanno riguardato da vicino l'Italia, colpita dalle alluvioni e piegata dagli incendi, possiamo riferirci agli uomini e alle donne impiegati nei Vigili del fuoco. Ma io ho in mente le tante migliaia di dipendenti pubblici che ogni giorno compiono il proprio dovere e avrebbero bisogno di trovarsi in un contesto efficiente, che valorizzi il loro lavoro.

C'è anche un grande bisogno di cambiamento di competenze. Queste ultime settimane di incendi e alluvioni hanno messo a dura prova il Paese e sono stati impegnati senza sosta Vigili del fuoco e Forze dell'ordine, per tutto il giorno, e così i Comuni e i loro dipendenti, lavoratori che, appunto, svolgono con abnegazione impagabile il proprio dovere. A loro - permettetemi di farlo in questa sede - va il nostro ringraziamento e, ribadisco, il rammarico per non vederli davvero messi al centro di un'azione di valorizzazione.

Anche alla luce di tutto questo, è innegabile che dalla pubblica amministrazione non passi, appunto, solo l'erogazione dei servizi, ma la realizzazione di quello straordinario piano di investimenti che si chiama Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con chi pensate di realizzare il PNRR se non con i dipendenti pubblici? Il PNRR, lo sappiamo, è un pacchetto di 750 miliardi di euro concordato con l'Unione europea in risposta a una crisi gravissima che ha colpito il nostro Paese e per tornare alla pubblica amministrazione ci si è in pratica dimenticati, in questo provvedimento, che siamo qui a discutere che cosa sia e di che cosa abbia bisogno.

Voglio ricordare che è proprio dalla pubblica amministrazione che oggi passa anche un pezzo di sviluppo del nostro Paese, un pezzo molto importante. Senza una pubblica amministrazione davvero efficiente e messa nelle condizioni di lavorare, anche grazie a cambiamenti e riforme necessarie, noi non vedremo ripartire lo sviluppo dell'Italia. Abbiamo bisogno di misure concrete per trasformare il settore pubblico in un vero e proprio motore dello sviluppo. (*Richiami del Presidente*).

Concludo, Presidente, con un ultimo cenno alle parole improprie che il ministro Crosetto ha pronunciato l'altro giorno su un Parlamento che non lavorerebbe abbastanza. Ecco, a me pare che quello che sta succedendo qui oggi sia la replica e la risposta migliore che gli italiani devono conoscere su quale sia il problema di questo Parlamento nella sua capacità di lavorare e di lavorare con efficacia; quella che i cittadini che ci hanno eletti e mandati qui a rappresentarli chiedono ed esigono.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (PD-IDP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, come diceva il presidente Balboni e come è stato ripreso dalla collega Zampa, ci troviamo a discutere quello che in gergo tra noi chiamiamo secondo decreto-legge pubblica amministrazione, perché segue il primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione, che il Senato ha potuto discutere esattamente come stiamo discutendo di questo, cioè in circa ventiquattr'ore, con la posizione della fiducia prima ancora che il testo arrivasse in Aula e l'impossibilità di discuterne il merito.

Ovviamente il fatto che il Senato non ne potesse discutere il merito dice non solo dell'eccessiva decretazione d'urgenza che si utilizza, ma anche delle modalità con cui si sta affrontando il rapporto tra il ruolo del Governo e il potere legislativo del Parlamento, che sempre più viene messo in discussione. In qualche caso potremmo dire che ci sentiamo umiliati nella nostra funzione di senatori e di senatrici nell'affrontare in questo modo il processo decisionale e legislativo. Vale poco però dire che questa è la sensazione che c'è, se ciò non determini un sussulto. E questo vale per qualunque forza politica, perché non è una questione di posizione politica, ma di attuazione del dettato costituzionale rispetto al ruolo delle istituzioni.

Il fatto che lo si chiami secondo decreto-legge pubblica amministrazione significa anche che è stato il secondo provvedimento sulla stessa materia a distanza di pochi giorni ed esattamente con la stessa caratteristica dell'altro, cioè il fatto di contenere di tutto un po' quel che capitava tra le mani in quel momento: molta attenzione a moltiplicare i ruoli di direzione e le direzioni dei Ministeri, la totale disattenzione allo stato davvero difficile in cui versa la nostra pubblica amministrazione.

Io non so se abbiamo avuto la pazienza di guardare qualche numero rispetto a quello che sta succedendo nella pubblica amministrazione, ma vorrei per esempio dire al ministro Fitto, che ci diceva che bisogna tagliare delle parti del PNRR perché non sappiamo se siamo in grado di rendicontarle, che se non si mette mano alla struttura e alla quantità di lavoratori e di lavoratrici nella pubblica amministrazione continueremo a non saper rendicontare, perché non potremo farlo. *(Applausi)*. Da questo punto di vista il tema non riguarda solo il PNRR, perché qualunque bando, qualunque finanziamento europeo, qualunque accesso a quelle risorse richiede di avere le figure tecniche nelle amministrazioni che siano in grado di farlo.

Non vanno quindi bene due decreti-legge (ma non sarebbe andato bene neanche uno solo) se sono solo finalizzati a mettere qualche toppa senza affrontare invece le questioni fondamentali della nostra pubblica amministrazione, che sono - tanto per dirlo chiaramente - innanzitutto la necessità di un piano straordinario di occupazione e la necessità di riqualificare, di rinnovare i contratti e di rimotivare i lavoratori e le lavoratrici nel loro ruolo e nella loro capacità di dare risposte. Credo che sia sotto gli occhi di tutti ciò che sta succedendo nella sanità, dove non solo l'anzianità media del personale è troppo alta e non permette di governare le sfide che ci presenta la situazione attuale, ma c'è anche e soprattutto una demotivazione che riguarda le modalità del lavoro, la quantità delle persone che possono lavorare e le risposte che si devono dare.

La Presidente del Consiglio ci dice che lei sarebbe contro il salario minimo, che pure in tanta parte della pubblica amministrazione sarebbe fondamentale, se pensiamo ai processi di esternalizzazione e di appalto che caratterizzano questo settore *(Applausi)*; tuttavia, anche se non guardiamo a questo elemento, ci dice che non si può fare, perché bisogna valorizzare la contrattazione. Vorrei dunque chiederle perché questi due decreti-legge, uno dopo l'altro, non hanno mai visto la partecipazione delle parti sociali e la discussione con loro; forse perché quelle parti sociali avrebbero detto che il problema non era nel numero delle direzioni in questo o quel Ministero, ma negli organici, nei contratti, nelle qualità professionali.

Approfitto però di questo elemento che riguarda appunto il rapporto con le parti sociali e la contrattazione per dire che questo secondo decreto-legge sulla pubblica amministrazione è anche caratterizzato dalla furbizia dell'ultimo minuto.

Mentre era in corso alla Camera l'ultima notte di discussione sugli emendamenti, il Governo e il partito di maggioranza relativa hanno deciso di accogliere una "scialuppa", che casualmente veniva da Italia Viva, per decidere di cambiare l'esito di circa 30 milioni di finanziamenti nei prossimi anni, che passano dal comitato denominato "Previdenza Italia", ad Assoprevidenza. So che probabilmente appassiona pochi discutere di previdenza complementare, ma forse sarebbe bene che anche qui qualche numero provassimo a ricordarcelo. Il nostro Paese ha passato alla fiscalità generale circa 21 miliardi di contributi che le aziende dovrebbero pagare per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. Negli ultimi mesi - Governo Draghi prima, Governo Meloni poi - circa altri 13 miliardi sono passati alla fiscalità generale per intervento sul cuneo fiscale. Quelli, almeno, sono a vantaggio dei lavoratori e sono stati un primo sollievo rispetto ai problemi dell'inflazione e della scarsità dei salari.

Tutto si può dire, quindi, tranne che le politiche non governino ampiamente il tema della previdenza, forse non nella direzione che sarebbe coerente a un sistema contributivo quale quello che abbiamo. Ma è esattamente perché abbiamo un sistema contributivo che la previdenza complementare è diventato un elemento essenziale per la condizione dei lavoratori. E la previdenza complementare può essere fatta in due modi: con gli accordi contrattuali, che hanno un vantaggio diretto per i lavoratori non solo perché avviene sulla loro retribuzione e sul loro trattamento di fine rapporto, ma perché c'è una quota che le aziende mettono ad aumentare la capitalizzazione, oppure con il sistema privato assicurativo, con i fondi chiusi, con i PIP, in tutte le varie forme con cui le assicurazioni generano profitto sul nostro futuro destino previdenziale.

Ebbene, avremmo bisogno di ampliare la previdenza contrattuale, avremmo bisogno di dare più risposte ai lavoratori e alle lavoratrici, di darle a quei lavoratori e a quelle lavoratrici, agli artigiani, alle piccole imprese, dove c'è un bisogno di informazione. Per questo era nato, insieme alle parti sociali, il comitato "Previdenza Italia". Perché si sia deciso, invece, di finanziare le assicurazioni di un'associazione privata resta un mistero, ma forse è uno di quei misteri di cui poi chi pagherà il prezzo saranno i lavoratori e le lavoratrici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, in circa dieci mesi da quando è nato questo Governo siamo arrivati al trentunesimo decreto-legge e alla venticinquesima fiducia, superando abbondantemente i Governi precedenti. Ricordiamo le critiche al Governo Draghi, quando si diceva che si continuava a decretare d'urgenza e a mettere la fiducia. Ebbene, voi avete già superato abbondantemente questo *record* solo in pochi mesi.

Le parole testé pronunciate dal presidente della 1a Commissione Balboni confermano le preoccupazioni che abbiamo evidenziato ogni volta nei vari provvedimenti, ribadendo lo svuotamento delle prerogative essenziali del Parlamento, che sono quelle del confronto, dell'ascolto, del dibattito, che farebbero bene sia al Governo che al Parlamento tutto. Abbiamo visto, quindi, che questo monocameralismo imperfetto assolutamente non funziona.

Non funziona neanche il merito di questo provvedimento, perché è confuso, non ha nessuna organicità, ancora una volta non c'è omogeneità e soprattutto non ci sono risposte rispetto alle priorità che chiede ogni giorno questo Paese. Pensiamo al tema dei trasporti, a quello che sta succedendo con i taxi, con gli aerei, al caos dei treni, solo per fare alcuni esempi (*Applausi*), ma anche ai ritardi delle rate del PNRR, rispetto alle quali ancora non abbiamo capito cosa succederà, o alla sanità. Quante volte siamo intervenuti, come Gruppo, per ribadire che la priorità è il diritto alla salute? (*Applausi*). Anche ieri i giornali hanno dedicato tantissime pagine a questo tema, evidenziando un buco di 15 miliardi di euro nella sanità. Significa mandare all'aria un sistema sanitario pubblico, nazionale e universale, che è un fiore all'occhiello in tutto il mondo. Allora perché non trovare risorse dove realmente c'è bisogno? Questa sicuramente non solo è una priorità, ma noi avevamo anche indicato - come facciamo di solito, essendo un'opposizione costruttiva e propositiva - dove reperire quelle risorse, ma non siamo stati ascoltati.

Questo avviene un po' in tutti i settori che avete cercato di mettere assieme in maniera confusa in questo provvedimento, per esempio sulle assunzioni. Quale meritocrazia? Non ne abbiamo discusso abbastanza, perché non c'è stato il tempo, ma anche questo atteggiamento non ci è piaciuto assolutamente. Nessuna meritocrazia anche sul tema delle assunzioni.

Sullo sport, all'articolo 34, che dovrebbe regolamentare l'ambito dei processi sportivi, si prevede che il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguino i propri statuti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta che la sentenza sia passata in giudicato. Questo riguarda, nei provvedimenti davanti alla giustizia sportiva, l'impugnazione di sanzioni o di penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare, per esempio, la classifica finale delle competizioni a squadra. Da sportiva, lasciatemi dire che la bontà della finalità della norma è svilita da un atteggiamento che, a mio avviso, va a violare l'autonomia del CONI e dell'ordinamento sportivo nella sua interezza. (*Applausi*). Questo Governo - lo sappiamo - porterà sicuramente a ricorsi all'autorità giudiziaria e alla Corte costituzionale, che peraltro si è già espressa in maniera netta anche in merito a questo.

Negli articoli 38 e 39, che riguardano i giochi di Milano-Cortina 2026, si prevede l'estensione della possibilità di sottoscrivere contratti di lavoro subordinato, senza specificare dei limiti temporali, purché riguardino l'ambito dello svolgimento dei giochi olimpici e paraolimpici invernali del 2026. Anche qui sarebbe stato opportuno ampliare il numero dei Comuni, perché non si capisce perché alcuni saranno beneficiari e altri no, penalizzando per esempio moltissimo i Comuni lombardi.

Potrei continuare così, ma voglio chiudere sul tema della cultura, che a noi sta molto a cuore: intanto sull'App 18 del Governo Renzi, dove non si sono trovate le risorse, quante volte l'abbiamo detto al ministro Sangiuliano? (*Applausi*). Poi, nelle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis*, relative alla fondazione Centro sperimentale per la cinematografia, apprendiamo che si svilisce quella che dovrebbe essere l'autonomia e l'indipendenza della cultura e del cinema. Oltre a sopprimere la figura del direttore generale, viene prevista la nomina del comitato scientifico da parte del Ministro della cultura, composto da sei componenti, il quale si sostituisce anche al consiglio di amministrazione nell'indicazione del presidente. Anche questa noi la consideriamo una vera e propria lottizzazione, così com'è accaduto con la RAI.

In conclusione, noi siamo rimasti sempre con un atteggiamento propositivo e abbiamo cercato, soprattutto alla Camera, dove c'è stata la possibilità di un minimo di confronto, di fare proposte emendative che andassero nella direzione di individuare le priorità. Non c'è stato alcun ascolto in questo senso e qui in Senato siamo arrivati a ridosso ormai delle vacanze estive.

Quindi mi dispiace, Governo, ancora una volta si è persa una grande occasione per ribadire quanto la sanità, la cultura, il lavoro, il PNRR, lo sport - solo per fare alcuni esempi - avrebbero dovuto seguire una direzione diversa e individuare le risorse necessarie per dare una svolta al nostro Paese. (*Applausi*)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei poter elogiare qualcosa, all'interno di questo decreto-legge, che sia stato partorito dalla maggioranza, ma mi risulta piuttosto difficile, un po' per i contenuti e un po' per l'enormità di tempo che ci avete concesso per esaminarlo, com'è avvenuto con il primo decreto-legge cosiddetto PA, passato da queste Aule come un fulmine: ormai ci stiamo abituando. Chiederei almeno la grazia al Governo: se, quantomeno per argomenti, riuscisse ogni tanto a far lavorare tutte e due le Camere, non sarebbe un dispiacere (*Applausi*); e magari così riusciremmo ad essere un po' meno pungenti nei vostri confronti, colleghi della maggioranza.

Ci sono poche cose degne di nota e, tra queste, ve ne sono alcune ottenute con ordini del giorno dei miei colleghi, che fortunatamente sono riusciti a lavorare nell'altra Camera: ad esempio, l'anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) o il polo unico della previdenza per la Polizia, che finalmente ottiene trattamenti pari alle altre Forze armate e di polizia del nostro Paese. È una cosa attesa da lungo tempo, che è stata salutata con piacere dai sindacati della Polizia, e infatti subito il Governo ha cercato di prendersene i meriti. Complimenti, siete bravi a prendervi i meriti per il lavoro degli altri; davvero, complimenti. (*Applausi*).

Restiamo sul tema previdenza e lavoro. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Scusi, senatrice Pirro, se la interrompo.

Collegli, posso chiedervi di abbassare un po' il tono della voce e di andare fuori dall'Aula, se dovete parlare? Così almeno permettiamo alla collega di intervenire.

PIRRO (*M5S*). Siamo talmente abituati al brusio, che non ce ne siamo neanche accorti. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lo fanno tutti, senatrice, si fidi.

PIRRO (*M5S*). Cerco di restare concentrata, grazie, signor Presidente.

Parliamo dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Avete cancellato il reddito di cittadinanza, se ne sono accorti tutti; l'avete fatto a dicembre e avevate detto che entro sette mesi avreste messo insieme le politiche attive del lavoro, che gli occupabili sarebbero stati avviati a un corso e che nessuno sarebbe stato lasciato indietro. Ce ne siamo accorti benissimo, infatti all'improvviso è arrivato uno SMS, nessuno ha iniziato alcun corso, le politiche attive del lavoro giacciono dimenticate dalle Regioni, che dovrebbero farle, ma non le hanno mai fatte, neanche quando glielo abbiamo chiesto e gli abbiamo dato i soldi per potenziarsi. Però qualcosa fate: prendete ANPAL e la trasformate. Facciamo il gioco delle tre carte: le funzioni le spostiamo al Ministero, cambiamo nome all'Agenzia, le facciamo fare qualcos'altro, buttiamo un po' di fumo negli occhi e magari nessuno si accorge che non stiamo facendo niente (*Applausi*), anche se avevate detto di essere pronti. Non ho capito ancora pronti a cosa, però va bene.

Che altro? Un altro merito, in realtà, non è del provvedimento, bensì di qualcuno che ci ha aggiunto qualcosa. Stavolta avremmo preferito che non fosse successo, ma, come al solito, i collegli di Italia Viva riescono a fare le stampelle della maggioranza e, invece di fare l'opposizione, fanno l'opposizione all'opposizione: presentano un emendamento che con il vostro contributo soffia 29 milioni di euro al Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e li regala ad Assoprevidenza, facendo fare a una società *profit* quello che doveva fare l'ente terzo *super partes*. Bravi! (*Applausi*). Questo nonostante i moniti del Quirinale. Complimenti davvero ai collegli di Italia Viva e alla maggioranza che gli è andata dietro. Questo emendamento era stato già inserito nel decreto-legge bollette, ma è stato espunto, perché evidentemente a qualcuno non era gradito (giustamente), ma voi ce lo avete infilato di nuovo dalla porta di servizio. Complimenti, davvero.

E che dire delle norme sulla Polizia penitenziaria? Nei giorni scorsi, a Torino c'è stato l'ennesimo suicidio di un detenuto, ma anche tra i lavoratori della Polizia penitenziaria c'è un tasso di suicidi nettamente superiore rispetto a quello della popolazione generale. Lamentano carenze perché l'organico della Polizia penitenziaria, per cui sarebbero previste 45.000 unità, è stato ridotto a 41.000. In servizio in realtà ce ne sono 36.000 che si devono occupare non del numero di detenuti previsto come sostenibile dal nostro sistema carcerario, pari a 46.900 unità, ma di 60.000 persone. Abbiamo più detenuti, meno agenti di Polizia penitenziaria che devono far fronte al lavoro con questi detenuti e voi avete assunto una trentina di dirigenti o poco più di Polizia penitenziaria. Accipicchia, neanche uno per ognuno degli oltre 200 istituti di pena del nostro Paese. Con questi abbiamo davvero risolto tutti i problemi, bravi! (*Applausi*).

Di sicuro però qualcosa c'è negli oltre 40 articoli di questo decreto-legge. Lo troviamo infarcito infatti di provvedimenti fondamentali e urgenti per il Paese, come l'aumento del trattamento economico degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri. (*Applausi*). Sicuramente una cosa di cui c'erano assolutamente bisogno e urgenza.

Lo stesso dicasi per gli aumenti dei dipendenti di tutti i Ministeri, tra lavoro, difesa, made in Italy, salute, infrastrutture, economia e finanze, cultura, giustizia, istruzione, interno, affari esteri. Forse ho dimenticato qualcosa, ma erano tanti gli articoli da valutare in così poco tempo, pertanto mi scuserete. Davvero non avete lasciato indietro nessuno all'interno dei Ministeri. Complimenti! (*Applausi*).

Eppure, ricordo alcuni decenni fa un partito di maggioranza che urlava contro «Roma ladrona», contro il «magna magna», contro il centralismo. Siamo anche a discutere fuori da quest'Aula di regionalismo asimmetrico e di autonomia e invece potenziate gli apparati centrali. La coerenza è veramente il vostro faro. Bravi! Continuiamo così, che andiamo bene. (*Applausi*).

Mi ero dimenticata l'ultima chicca: la peste suina africana. Chi come me arriva dal Piemonte, dov'è

scoppiato l'ultimo focolaio, sa bene che è stato un grande problema. Come decidete di contribuire a risolverlo? Con le doppiette per ammazzare i cinghiali. Certo! (*Applausi*). E anche con una norma per fare in modo poi che la carne di cinghiale ce la mangiamo: mica la vorremo far andare sprecata, giustamente. Riduciamo gli sprechi, è logico. Roma era tutto un «magna magna», ma evidentemente «magnà» è piaciuto pure a voi, soprattutto se si tratta di carne di cinghiale. Bravi! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD-IDP). Signor Presidente, Sottosegretario, Ministro, senza mancarle di rispetto vorrei intervenire dicendo «ancora tu», ma non è il «tu» per utilizzare un linguaggio confidenziale, è che noi la canzone di Battisti qui la vediamo sempre, in continuazione. (*Applausi*). La vediamo non perché lei sia così ligio al suo lavoro - e lo è - ma perché è chiamato a mettere non so quante fiducie a settimana. È diventato l'uomo dei *record*.

Mi dispiace non vedere in Aula, con tutto il rispetto per la sottosegretaria, il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo, perché questo dovrebbe essere un decreto-legge per la PA, ma forse finalmente abbiamo capito che per voi PA non è l'acronimo di pubblica amministrazione. Quando fate un decreto sulla PA non è un decreto-legge per la pubblica amministrazione; forse il Ministro lo ha capito e per questo non è in Aula. È infatti un decreto-legge per i posti apicali. PA sta per posti apicali, perché voi nei due decreti-legge chiamati PA vi siete solo occupati di garantire, cambiandoli o ampliandoli, posti apicali per i Ministeri e posizioni che voi avete voluto occupare con forza.

Dimentichiamoci che stiamo trattando un decreto-legge sulla pubblica amministrazione, perché questo è tutt'altro. Capiamo benissimo anche la vergogna o l'imbarazzo del ministro Zangrillo, che a breve distanza è costretto a fare due decreti-legge per correggersi o per inserire punti che non erano stati trattati in maniera approfondita o completa.

Con il primo decreto, che tra l'altro, come ricordava prima la collega Pirro, qui non abbiamo visto, come non abbiamo visto questo - forse, lo dico ai colleghi, noi non possiamo affrontare i temi della pubblica amministrazione, cioè avete deciso che questo ramo del Parlamento non debba trattare l'argomento - avete utilizzato il provvedimento come strumento per occupare i posti dirigenziali e apicali negli enti pubblici e nelle partecipate. Nel primo decreto avete commissariato l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL); in questo avete soppresso l'ANPAL, con una grandissima coerenza, perché avete tolto il reddito di cittadinanza, ci fate sapere - e lo ha detto ieri alla Camera la ministra Calderone nel *question time* - che ci sono tantissimi posti di lavoro in campagna, ma avete eliminato chi si doveva occupare di politiche attive del lavoro. In questa grande coerenza, quindi, avete già creato il deserto, un capolavoro. (*Applausi*).

Non solo, però, perché non vi accontentate di quello che è già nelle vostre mani e nelle vostre facoltà: siete intervenuti anche a gamba tesa su tutto ciò che invece aveva un principio forte di autonomia, di indipendenza e di creatività. Mi riferisco al gravissimo attacco che avete fatto al Centro sperimentale di cinematografia (CSC), che ci ha molto colpito e rimaniamo stupiti del fatto che non siate colpiti voi. (*Applausi*). C'è stata una grande mobilitazione da parte delle studentesse e degli studenti, che hanno contestato il metodo e il merito attraverso i quali sono state introdotte modifiche sulla *governance* e a voi le *governance* piacciono da matti: ci mettete sei, sette o otto mesi per rifarle, le spostate da un Ministero all'altro - lo abbiamo visto col PNRR - e poi trovate scuse, perché siete in ritardo sulle cose, allora tagliate e create problemi ai Comuni e alle Regioni, ma questi siete voi. (*Applausi*). La passione incredibile per le *governance* vi ha portato a toccare anche quella del CSC, negandone, vincolandone o limitandone tantissimo l'autonomia e l'indipendenza e portando sotto il diretto controllo del Governo scelte e indirizzi riguanti percorsi che dovrebbero essere invece autonomi, perché riferiti alla docenza, agli strumenti formativi e alla didattica, che sono autonome per definizione: avete messo le mani quindi su un'istituzione culturale in un decreto della pubblica amministrazione, perché era quello che vi interessava.

Nulla avete fatto invece per provare ad accelerare i problemi riscontrati sul PNRR e quindi dare più personale agli enti locali e alle pubbliche amministrazioni per lavorare meglio, ma d'altra parte lo avete certificato voi in Aula l'altro giorno con il ministro Musumeci, il quale è venuto a dirci che la media di

tempo con cui si realizzano le opere in Italia sono cinque-sei anni a seconda dell'opera e per questo voi tagliate i progetti, dicendo che non faremo mai in tempo a realizzarli entro la scadenza del PNRR. Tuttavia, piuttosto che accelerare per fare in modo che questa media cambi, non mettete un euro sul personale della pubblica amministrazione e così la situazione potrà solo peggiorare. Non solo non ci mettete un euro, ma spesso fate il gioco delle tre carte, perché i soldi li utilizzate solo per creare nuovi posti di diretta collaborazione per i Ministeri e andate a vedere. Signor Ministro, lei qui rappresenta tutto il Governo, ma le sembrano normali i nuovi posti che sono stati creati per le collaborazioni dirette dei Ministri? Le sembra una cosa sacrosanta in questo momento? (*Applausi*).

Noi che siamo per l'efficienza di un Governo e che riteniamo che sia giusto che anche i Ministeri vengano messi nella condizione di lavorare, ci chiediamo come mai voi guardiate solo alla funzione e al lavoro del Ministro per le sue dirette collaborazioni, quindi scelte tutte sue e personali.

Dicevo del gioco delle tre carte, che avete fatto rispetto al comparto scuola: si chiama decreto PA - e abbiamo detto che sta per personale apicale - ma direi che c'è una parte che riguarda la scuola rispetto alla quale non avete fatto nulla, se non ulteriori danni.

Innanzitutto, c'è il tema del costo dei percorsi di abilitazione e di formazione iniziale degli studenti e di coloro che dovranno partecipare all'*iter* per accedervi.

Mi sembra che sia appena uscito, forse qualche ora fa, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che aspettavamo da tantissimo tempo, per aiutare i nostri ragazzi a diventare insegnanti. Il problema però è che dite a questi ragazzi di pagarsi da soli i corsi di formazione. Dite a questi ragazzi che vogliono diventare insegnanti che i costi devono gravare sulle loro famiglie e su di loro. Non mettete un euro neanche qui e, anzi, avete tolto gli euro, i soldi, che potevano servire per i percorsi abilitanti. Tra l'altro, trovo giustissimo che vengano integrati e migliorati gli incarichi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA). Il problema è che pagate questi incarichi con i soldi che erano stati destinati alla formazione dei nostri docenti. Vi rendete conto che non aggiungete i soldi per andare a colmare le lacune che ci sono, ma li togliete ad altri comparti? Onorevoli colleghi, dite di credere nel merito, ma non fate niente per fare in modo che i nostri insegnanti possano davvero godere di quella formazione (*Applausi*), adatta e soprattutto gratuita, per poter essere al servizio dei nostri studenti.

Avete detto di no anche al recupero dei tagli alla carta del docente. Con un nostro emendamento alla Camera dei deputati avevamo trovato le coperture, ma siccome rischiava di essere qualcosa a favore dell'opposizione, avete detto di no, meglio non farlo. Avete detto no ad un'altra cosa, secondo me davvero molto grave, perché non state favorendo la mobilità dei dirigenti scolastici che hanno vinto il concorso nel 2017, che era su base nazionale, e che oggi, a causa delle vostre scelte, si trovano congelati nelle Regioni in cui erano andati, sperando poi di ottenere l'avvicinamento, perché quei posti sono stati messi a disposizione di altri. Non siamo contrari, ma vi chiediamo di trovare una modalità per consentire a quei dirigenti scolastici, che quel concorso lo hanno vinto subito e sono entrati in servizio, di avere dei canali per tornare a casa.

Signor Ministro, concludo con un'ultima battuta. Oggi, su un quotidiano, un autorevole esponente della maggioranza, noto ormai come il coinquilino, ha dichiarato che all'Italia serve un'opposizione seria e credibile. Credo però che al Paese serva un Governo serio e credibile (*Applausi*), non un Esecutivo che usa due decreti per commissariare e sopprimere enti, consumare piccole vendette su vertici di istituti culturali, varare norme *ad personam*, togliere autonomia e indipendenza ad organi terzi e *super partes*, aumentare gli *staff* dei Ministeri e asservire al potere esecutivo i vertici apicali della pubblica amministrazione. Questo non si chiama buon governo, ma occupazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Zedda. Ne ha facoltà.

[ZEDDA](#) (*FdI*). Signor Presidente, posso farle un invito? D'ora in poi, mi potrebbe chiamare «senatore»? Ho controllato e la Corte d'appello mi ha proclamata senatore. Quindi, farei questa richiesta alla Presidenza.

PRESIDENTE. Come vuole.

Mi scusi, senatore Zedda.

ZEDDA (*FdI*). Grazie Presidente. (*Commenti*). La Corte d'appello mi ha proclamata senatore. Non so

a lei, collega: a me sì.

PRESIDENTE. Chiamatevi come volete: senatrice o senatore, per me non è un problema. (*Applausi*). Basta che lasciamo parlare il senatore Zedda.

ZEDDA (*Fdi*). Onorevoli colleghi senatori, componenti del Governo, in questi mesi, ma in realtà da sempre, la sinistra ci ha portato spesso a una divisione: da una parte loro e dall'altra tutti gli altri. Da una parte le categorie che dicono di difendere, come i lavoratori pubblici, i poveri, i buoni, i giusti e gli ultimi, mentre dall'altra ci siamo noi, i cattivi, i ladri, i lavoratori autonomi, gli omofobi, i razzisti, i credenti e gli oscurantisti. Poi si scopre la realtà: gli operai non votano più a sinistra da decenni e a sinistra le donne che arrivano al potere le sceglie un gruppo ristretto di uomini, sino all'ultimo congresso, in cui una donna viene scelta da non tesserati del PD. I lavoratori dipendenti non ricevono migliorie della loro situazione, che voi giustamente raccontate, anche perché le conoscete bene. Ci sono tanti sindacalisti seduti fra questi banchi come senatori e ci raccontano di situazioni di estremo disagio dei lavoratori dipendenti. Ma la sinistra cosa ha mai fatto per loro?

Nelle periferie vince la destra. Nel centro di città quali Milano, Bologna - dove ha vinto sicuramente sempre la sinistra - e forse anche a Cagliari vince la sinistra in maniera chiara, mentre prima nel centro delle città vinceva la destra. Tutto questo ha un significato? Per me sì ed è chiaro. A sinistra non c'è più il contatto con la realtà e dopo questi mesi e queste settimane di confronto in Aula è ancora più chiaro. Avete contrapposto fino all'eccesso il dipendente al lavoratore autonomo, alla partita IVA e all'imprenditore. Il indipendente ha uno stipendio basso, è vero, lo sappiamo tutti. Occorre agire: voi avete fatto qualcosa? No. Nuove assunzioni nel comparto pubblico, è vero, ce n'è bisogno: voi avete fatto qualcosa? No. Il dipendente non ha il rischio d'impresa, il suo datore di lavoro sì. Voi avete fatto qualcosa affinché il dipendente privato venga tutelato dal rischio d'impresa del suo datore di lavoro? No.

Invece, dall'altra parte, ci sono i lavoratori autonomi e le partite IVA, che hanno il rischio d'impresa. Avete fatto qualcosa in questi anni per aiutare il libero professionista o l'imprenditore? No. Quante sono le partite IVA che hanno un lordo di 30.000 euro, ve lo siete mai chiesto? Secondo voi, queste partite IVA rendono ricchi? La risposta è no. Le avete mai aiutate? No. Sono evasori? No. E io sono tra quelli. Hanno le coperture per malattia e maternità, banalmente? La risposta è no.

Questi primi nove mesi di Governo sembrano una gravidanza e la figlia che verrà fuori sarà una Patria forte, una Nazione credibile (*Applausi*), perché abbiamo ereditato una situazione drammatica e, oltre a tutto il resto, abbiamo avuto il tempo di emanare due decreti-legge per la pubblica amministrazione. È vero, dispiace non averli potuti analizzare con tempo e precisione al Senato, ma questo *modus operandi* ce l'avete insegnato voi e l'Italia è in una situazione talmente critica che occorre correre, quindi abbiamo corso. Abbiamo emanato due decreti-legge per la pubblica amministrazione, il primo dei quali prevede nuove assunzioni, circa 3.000. Bastano? No. Una quota parte è riservata agli *under 30*. Voi l'avete mai fatto? No. Opportunità per gli insegnanti, Forze dell'ordine, formazione dei dipendenti pubblici, potenziamento delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), voi le avete mai considerate le ARPA? No. Incentivi per attrarre e trattenere ricercatori: cos'avete fatto voi, negli ultimi dieci anni? Noi non lo sappiamo, perché è un dato che non è pervenuto.

Anche con il decreto-legge pubblica amministrazione-*bis* abbiamo previsto nuove assunzioni; per il comparto dell'amministrazione giudiziaria sono previsti 1.900 posti circa (qualcosa in più), così come per il Ministero del lavoro e per il Ministero dell'economia e delle finanze. È stato previsto un nuovo termine delle assunzioni per i lavoratori socialmente utili, 200 assunzioni al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e formazione per i militari. C'è tanto altro in questo decreto. Potevamo fare meglio? Sì, sicuramente sì. Noi l'abbiamo fatto in nove mesi, ma voi, lo ripeto, in undici anni cos'avete fatto? Nulla, perché avete fatto peggio.

Vorrei citare alcune affermazioni sentite in quest'Aula. Siamo di due parti opposte? Sì, assolutamente, ma vi chiedo: ve ne siete accorti solo ora che noi siamo al Governo? Perché gli italiani se ne sono accorti da tempo e si vede, perché in maniera netta hanno fatto scelte elettorali chiare, non solo alle politiche, ma anche in tutte le Regioni. Non volete ascoltare un'altra affermazione: è un modo di governare che non può essere accettato. Ci avete lasciato un'eredità così pesante che o si corre o l'Italia

muore, lo ripeterò all'infinito durante questa legislatura.

Riguardo un confronto in sedi opportune, ad esempio le Commissioni, vorrei chiedere che venisse fatta un'analisi delle presenze, anche quando non sono previste votazioni, perché la maggioranza è sempre presente, la minoranza un po' meno. Attenzione a moltiplicare i posti dei dirigenti: abbiamo anche promosso assunzioni, come ho detto prima, non solo moltiplicato i dirigenti. Comprendo che a voi dia fastidio che si facciano selezioni senza di voi al Governo, ma così è la vita. Mentre voi avete fatto nomine discrezionali per anni e chiamate dirette, come ha detto anche la collega che mi ha preceduto, ad esempio per il Centro sperimentale di cinematografia, noi facciamo i bandi. Chi ha torto, le chiamate dirette o i bandi? (*Applausi*). Comprendo vi diano fastidio tutta questa legalità, tutta questa meritocrazia e tutta questa trasparenza, ma sono l'unico modo che conosciamo per governare.

Un SMS all'improvviso, ma davvero? A me non sembra, perché ci sono stati alcuni mesi di preparazione. Siamo pronti a dare dignità a tutti i cittadini italiani che altri hanno volutamente drogato. Passando al sistema carcerario, noi abbiamo assunto 30 dirigenti e più di 1.000 agenti; voi in cinque anni avete liberato i detenuti sottoposti al regime di 41-*bis* per Covid. Se aveste letto tutti gli articoli, avreste letto anche i numeri che voi non avete minimamente messo in moto in cinque anni.

Colleghi, mi accingo a terminare il mio intervento. In questi mesi, non siamo saliti su nessun balcone e non lo faremo nemmeno oggi, perché abbiamo la coscienza che, pur avendo fatto tanto, ciò non sia quasi nulla per la situazione in cui versa l'Italia. Non abbiamo abolito la disoccupazione, la situazione di disagio in cui versa la pubblica amministrazione ci è nota e sappiamo che c'è ancora tanto da fare; altri invece, mettendo a correre 15 miliardi di euro di risorse a fondo perduto, hanno stappato lo *champagne* dal balcone, ma non hanno abolito la povertà; al massimo, l'hanno alimentata.

Ovviamente il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del decreto-legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatore Ciriani. Ne ha facoltà.

CIRIANI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 75, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo nella riunione di ieri, non ci sarà la discussione sulla questione di fiducia e si procederà direttamente alle dichiarazioni di voto e alla successiva chiama.

Passiamo dunque alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatrice, o senatore (mi dica lei come la devo chiamare).

BIANCOFIORE (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, come vuole, non ho di queste preoccupazioni francamente e non sono minimamente femminista.

Colleghe senatrici e colleghi senatori, da ex Sottosegretario allo sport e alla pubblica amministrazione dico orgogliosamente che la pubblica amministrazione è l'architrave dello Stato, è il fulcro attraverso il quale le istituzioni si relazionano con i cittadini e si occupano di soddisfare i bisogni della collettività e, secondo me, dovrebbe avere molta più considerazione anche presso l'opinione pubblica, che noi dovremmo accompagnare.

Con questo provvedimento ampio e articolato, il Governo di centrodestra ha voluto continuare nell'opera di modernizzazione della macchina pubblica già inaugurata con il primo decreto-legge sulla pubblica amministrazione. Esso infatti, al pari di altre iniziative legislative, segue un percorso per noi fondamentale: garantire una macchina pubblica e uno Stato più efficaci ed efficienti, secondo i *desiderata* del popolo italiano. Ciò perché crediamo che le famiglie italiane, le imprese e gli enti locali

debbano avere una pubblica amministrazione elevata ad interfaccia tra lo Stato e cittadini, che non può essere invece ancora oggi un elemento che scoraggi e disincentivi, che renda l'utilizzo dei servizi pubblici come una corsa a ostacoli e che induca alla rinuncia chi abbia voglia di fare e di intraprendere. Il *mantra* di questo Governo di centrodestra è sburocratizzare.

Al contrario, la pubblica amministrazione deve quindi essere una rete di sostegno e di protezione in grado di semplificare la vita ai cittadini e di avvicinare soprattutto le fasce più fragili e il mondo del lavoro e già oggi se ne sente il bisogno. Si tratta, signor Presidente, di una priorità assoluta e fin dal primo momento è stata interpretata come tale dal Governo di centrodestra e da questa maggioranza.

La semplificazione delle procedure burocratiche è quindi un punto cruciale affrontato da questo decreto-legge, un obiettivo che avevamo scritto, come centrodestra, nel programma di legislatura e sul quale stiamo correndo, come ha detto prima una collega che mi ha preceduto, altrimenti, appunto, l'Italia muore, lo condivido pienamente.

Ridurre la burocrazia significa ridurre gli ostacoli che spesso rallentano il processo decisionale e impediscono ai cittadini di accedere addirittura ai servizi pubblici. Semplificare le procedure significa rendere la pubblica amministrazione e quindi lo Stato - perché pubblica amministrazione e Stato si sovrappongono - più attraenti per gli investitori, promuovendo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, perché la pubblica amministrazione dev'essere al servizio del cittadino e non viceversa, come purtroppo spesso accade.

Nella nostra visione e in quella di questo Governo di centrodestra, c'è un'amministrazione pubblica snella, vicina ai cittadini e pronta ad ascoltare le esigenze e ad agire tempestivamente per soddisfarle. Questo decreto-legge mira dunque a ottimizzare le risorse umane e finanziarie della pubblica amministrazione: avere infatti una pubblica amministrazione efficiente non è solo un bene, ma ci permette di valorizzare anche le eccellenze del nostro Paese ed è proprio su questo aspetto che tale provvedimento va ad incidere, perché ci troviamo di fronte a grandi sfide come quelle del PNRR, e, se non abbiamo una macchina efficiente, perderemo le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un plauso, quindi, al nostro Governo, che non solo ha smentito i gufi sulla terza rata, ma addirittura sulla quarta si è già portato avanti, come ci ha spiegato bene il ministro Fitto, ha anche adottato, signor Presidente, molti provvedimenti per rendere questo Paese più efficace, più snello e pronto alle nuove sfide, ha posto fine al reddito di cittadinanza *erga omnes* ed ha operato il taglio del cuneo fiscale, la semplificazione e l'agevolazione delle nuove assunzioni. Questi sono solo alcuni dei provvedimenti che, sommati anche al decreto-legge sul *made in Italy*, al provvedimento sul lavoro sportivo, alla tutela dei diritti d'autore e alla delega fiscale che abbiamo approvato ieri, renderanno più efficace, più efficiente e più moderno il nostro Paese.

Nel provvedimento viene inoltre toccato un tema importantissimo come lo sport, che ho citato prima anche in ragione della mia brevissima esperienza da Sottosegretario allo sport. Oggi lo sport è un valore costituzionale, ma è anche un'altra eccellenza, perché abbiamo di fronte i giochi invernali di Cortina d'Ampezzo e quella è una grande vetrina per il nostro Paese, che può servire a tutti, compreso il nostro sistema produttivo. Sarà una grande vetrina e un grande evento promozionale, nel quale l'Italia farà nuovamente vedere di cosa è capace.

Con lo stesso spirito ragioniamo anche del Giubileo, un evento che richiama le radici, specialmente culturali, del nostro amato Paese e che non può che portare anche in futuro grande rilievo e grandi soddisfazioni per il nostro Paese (e mi auguro che venga incardinato prima o poi il mio disegno di legge che introduce le radici cristiano-giudaiche nella nostra Costituzione).

È quindi con la stessa motivazione che questo decreto-legge indica norme di programmazione e investimenti per la digitalizzazione dei cammini giubilari e del patrimonio sacro di Roma, che inevitabilmente non solo daranno reddito economico a tutta l'Italia, ma favoriranno anche lo sviluppo del tessuto ricettivo della Capitale e della Città metropolitana, che purtroppo a causa di chi la governa ne ha estremo bisogno.

Ultimo, ma non meno importante aspetto che viene toccato dal decreto-legge è quello degli aiuti agli *asset* importanti del nostro Paese, cioè quelle aziende con un grande numero di dipendenti che

potrebbero trovarsi in difficoltà, ma che noi abbiamo necessità che rimangano in Italia e magari che rimangano anche italiane, perché abbiamo già visto troppi *asset* italiani essere oggetto di acquisto o comunque di eccessivo - e talvolta anche sospetto - interesse da parte straniera.

Noi, signor Presidente, continueremo a fare la nostra parte perché il Paese continui a crescere e abbia fiducia in Giorgia Meloni e nel suo Governo, come peraltro tutti i sondaggi dimostrano.

Come Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati-Coraggio Italia-UDC-MAIE, voteremo quindi convintamente questo provvedimento, se non altro perché sia un chiaro esempio di come siamo pronti a intervenire, quando è necessario. (*Applausi*).

[DE CRISTOFARO](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*). Signor Presidente, come tutti sappiamo, uno dei punti fondamentali per assicurare al Paese un futuro migliore è la ristrutturazione della pubblica amministrazione, perché sia più efficiente, più rapida, più trasparente e più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e delle imprese.

Noi crediamo che la modernizzazione della pubblica amministrazione sia essenziale per affrontare le sfide complesse del nostro tempo. Anche per queste ragioni, il nostro approccio, quando c'è stata la prima lettura alla Camera del disegno di legge di conversione di questo nuovo decreto-legge sulla pubblica amministrazione, è stato - penso di poterlo definire così - il più possibile costruttivo, nonostante una serie di difficoltà che però sono emerse durante la fase di approvazione al Consiglio dei Ministri.

In realtà, speravamo che il testo potesse essere corretto e adeguato dal Parlamento, tenendo conto anche delle esigenze reali del Paese, per provare ad offrire un segnale positivo alle pubbliche amministrazioni, che hanno bisogno di nuovo personale e di nuove competenze per rispondere alle richieste dei cittadini, ma purtroppo, dal nostro punto di vista, così non è stato.

Abbiamo ascoltato quello che si è detto sulla scuola, sulla cultura, sulla difesa e sul tentativo, secondo me sbagliato, di ricostruire la *governance* dei Ministeri, senza valorizzare significativamente le personalità che pure all'interno dei Ministeri naturalmente ci sono e senza peraltro pensare al fatto che sarebbe stata necessaria una maggiore trasparenza.

Ad esempio, a proposito del Ministero dell'istruzione e del merito, è stata inserita la possibilità di erogare i corsi abilitanti, praticamente tutti, con la cosiddetta modalità a distanza. Noi crediamo che questo sia stato fatto per andare incontro agli interessi delle università telematiche. Invece, siccome pensiamo che il successo della formazione non prescinda mai dalla relazione e dalla reciprocità tra chi insegna e chi apprende e che la modalità a distanza, in percentuale addirittura pari a quella in presenza, non sia utile agli aspiranti docenti, in molti casi anche privi di esperienza pregressa, crediamo che sia stato fatto un errore significativo, il contrario di quello che avevamo chiesto noi.

Questo provvedimento, naturalmente non soltanto per questa ragione, ma per un complesso di questioni, avrebbe quindi necessitato di essere migliorato, mentre francamente ci sembra peggiorato, anche a seguito dei numerosi emendamenti che sono stati introdotti, prima del Governo e poi della maggioranza. Noi consideriamo molto sbagliate - come abbiamo detto più volte in quest'Aula - questa sorta di difesa, per così dire, degli interessi particolari e questa forma di revanscismo, tra l'altro tipico delle vostre destre che governano il Paese, che pretende di cambiare tutto e di applicare norme che nella nostra Costituzione non ci sono, come ad esempio quella sullo *spoils system*.

Ancora, il PNRR, la più grande occasione capitata al Paese da interi decenni, che sarebbe dovuto servire per investire sull'ambiente, sull'innovazione e sulla digitalizzazione del Paese, seguendo le indicazioni dell'Europa, rischia di essere clamorosamente stravolto (ne abbiamo discusso tutto ieri pomeriggio). Voi tagliate i fondi alla solidarietà per favorire la rete industria e penalizzate la medicina di base, facendo fuoriuscire dal Piano le aree più a rischio. Come si è visto anche in occasione dell'ultima drammatica alluvione dell'Emilia Romagna, pur avendo detto che avreste messo tutto a posto e avreste dato un segnale a quel territorio, le risposte che state dando sono assolutamente insufficienti. Ve l'ho detto mille volte e ve lo dico anche stamattina: penso che questa insufficienza abbia molto a che fare con un "portato" che evidentemente non vi siete lasciati alle spalle, cioè il fatto

che ci sono stati e ci sono ancora molti esponenti della vostra maggioranza che non riconoscono fino in fondo, o non riconoscono affatto, che siamo dinanzi a una gigantesca emergenza climatica e a un grande rischio per il nostro futuro; per troppo tempo avete negato, o almeno ridimensionato significativamente questi aspetti, dal nostro punto di vista particolarmente significativi.

L'abbiamo già detto in altre occasioni: tagliate i fondi per mettere in sicurezza i fiumi del Paese, mettete in discussione i soldi per avviare un'opera di messa in sicurezza che sarebbe invece necessaria e tagliate anche parte dei soldi e dei fondi ai Comuni. Crediamo che facciate un errore molto serio, in particolare, quando si affronta la questione dei Comuni, perché dovremmo invece fare in modo che proprio quelli che sono maggiormente - o, almeno, in prima linea dovrebbero esserlo - nel difendere gli interessi dei cittadini e nel rispondere ai problemi materiali delle persone avessero le risorse per funzionare (quindi anche i funzionari e i dipendenti). Gli organici dei Comuni - lo sappiamo e lo sanno tutti coloro che negli anni hanno avuto a che fare con gli enti locali - sono ridotti all'osso, ma voi continuate a tagliare e continuate a insistere su questo. In realtà, in questo modo tagliate i bisogni e i servizi dei cittadini e peraltro lo fate esattamente in contemporanea - ne discuteremo oggi pomeriggio - all'operazione davvero scellerata che avete fatto in queste ore. Veramente la definisco una delle più grandi operazioni di crudeltà sociale fatta negli ultimi anni (*Applausi*): lo scellerato SMS con il quale avete comunicato a 169.000 cittadini (*Applausi*) che non avranno più un reddito. Lo fate mentre un'altra parte del Paese, quella che sta meglio, se ne sta andando in vacanza e, quindi, francamente con un elemento di crudeltà sociale che - dal mio punto di vista - è molto, molto criticabile. Si tratta di persone che - come sappiamo bene - sono sopravvissute in questi anni grazie al reddito di cittadinanza; persone che inevitabilmente andranno dai loro sindaci a chiedere un aiuto e andranno a rivolgersi ad amministrazioni comunali che però non sanno nemmeno bene cosa rispondere, perché le loro finanze sono ridotte all'osso e anche i programmi del PNRR sono stati significativamente cambiati.

Francamente, credo che questo inaccettabile scaricabile che state facendo sui Comuni sia davvero così esemplare del fatto - mi dispiace dirlo, ma è così - che non avete più niente di quella destra sociale che avete sbandierato durante la campagna elettorale. Siete una destra liberista, ultraliberista, in totale continuità - da questo punto di vista - con trent'anni di politiche economiche liberiste, e davvero mi dispiace molto che abbiate abbandonato alla propaganda elettorale quegli elementi e quei risvolti sociali che invece pure avevate sbandierato, ma che evidentemente sono rimasti lettera morta. Questa purtroppo è la realtà. Queste sono le cose di cui - a mio avviso - vi sareste dovuti occupare nel decreto-legge sulla pubblica amministrazione.

Ad esempio, ritengo inaccettabile affidare tutte le funzioni del Comitato per la previdenza complementare ad Assoprevidenza, che è una struttura privata, con 29,5 milioni di euro di finanziamenti pubblici. Anche il fatto che si scelga di procedere in questo modo, senza coinvolgere al tavolo il Ministero del lavoro, mi pare francamente molto, molto discutibile.

Davvero non mi è chiaro quando si farà in modo che a quei lavoratori e a quelle lavoratrici del pubblico impiego venga riconosciuta la dignità, vengano riconosciuti anche quegli aumenti necessari per poter svolgere il loro lavoro; quando verranno indetti i pubblici concorsi per reclutare una nuova generazione di dirigenti nei Comuni, per promuovere quel rinnovamento generazionale che invece servirebbe moltissimo. Lo sappiamo: l'età media dei dipendenti pubblici è molto elevata, ma su tali questioni non ci sono accenni nel vostro decreto-legge. Avete discusso di una serie di tematiche, ma avete ignorato questi punti cruciali. Da questo punto di vista, credo davvero che occorrerebbe una svolta, che però non si vede. Sarebbe necessario ottenere una pubblica amministrazione efficiente e di alta qualità; servirebbe un salto di qualità significativo.

Avreste probabilmente dovuto accettare anche un vero confronto con le opposizioni e con le parti sociali, che hanno contestato questi provvedimenti su quei problemi concreti che riguardano la vita quotidiana di ciascuno di noi e, in particolare, il futuro delle giovani generazioni che oggi frequentano le scuole. Crediamo che sarebbe servito un dibattito serio su questi grandi nodi aperti del Paese. Invece, purtroppo, ci sembra che abbiate perso un'altra opportunità dimostrando un'inadeguatezza nell'affrontare le sfide e i problemi del momento. Credo che il decreto-legge in esame si iscriva in un canovaccio che ormai va avanti da molti mesi a questa parte e davvero ho l'impressione che andando

avanti in questo modo la condizione sociale del Paese peggiorerà ancora di più. Mi dispiace molto, ma è l'ennesima occasione perduta. (*Applausi*).

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, abbiamo il secondo decreto-legge per la PA dopo poche settimane dall'approvazione del primo e, forse, siamo alla venticinquesima o ventiseiesima fiducia di questo Governo, che viene sbandierato come il primo Governo politico eletto dai cittadini per cambiare l'Italia. Io però non ho visto un tale cambiamento in questo decreto-legge e nemmeno in quello precedente. Eppure, sulla pubblica amministrazione c'è molto da fare. Una macchina burocratica più semplice e più efficace che parli alle imprese ai cittadini è una partita importante per realizzare il famoso PNRR. Nella nostra Torino - nella mia Torino, lei è di Moncalieri, Ministro - ci vogliono sei mesi per una carta d'identità e forse un po' di più per un certificato di matrimonio. Non si capisce se non si vuole che i cittadini vengano riconfermati come italiani o che non si sposino; non vi lamentate poi per la decrescita della natalità nel Paese. (*Applausi*). Una pubblica amministrazione efficace e preparata è quella che ci fa portare a casa il PNRR trasversalmente. Abbiamo visto in questi mesi, quando abbiamo modificato e siamo passati, ad esempio, dal Ministero dell'ambiente al Ministero della transizione ecologica, cosa ha significato avere una classe dirigente ancora ancorata alla tutela e non allo sviluppo di una *green economy*. Molti provvedimenti hanno avuto lì un blocco importante.

Per questo credo che dalle pagine dei giornali un presidente che non appartiene al mio Gruppo politico come Fedriga, che in questo momento rappresenta le Regioni, gridi una protesta forte sulla modifica della *governance* del PNRR. Paradossalmente sono stati proprio gli enti locali a spendere molto di più dello Stato centrale.

Quello che però manca in questo provvedimento è una visione della pubblica amministrazione. Posto che io credo, come il suo predecessore, il ministro Brunetta, che la riforma Bassanini debba essere modificata, attuata e attualizzata perché sono passati decenni. Oggi possiamo fare un tagliando di quello che ha funzionato e di quello che non ha funzionato, senza nostalgie e senza dire che, quando la sinistra ha governato, ha fatto solo danni perché quel provvedimento nacque, per esempio, da una risposta sulla macchina pubblica contro la corruzione. È stato uno degli effetti di Tangentopoli prevedere una ripartizione diversa tra potere politico e potere amministrativo. Oggi però possiamo dire che la paura della firma blocca due terzi delle autorizzazioni e i nostri imprenditori nostri ci chiedono semplicità proprio per questo (*Applausi*), perché è più facile fare impresa all'estero, ad esempio, in Paesi come la Francia, dove non si può dire che lo Stato centrale non sia forte o lo Stato periferico attuale, o la Germania, dove abbiamo uno Stato federale che è ancora più forte dello Stato centrale. Eppure l'Italia - non so perché - non vuole essere semplice.

Questo provvedimento serve - beati loro - a promuovere alcune persone in alcuni Ministeri. Io non ho mai invidia sociale; tutti meritano di essere accontentati e beati loro, buon lavoro e buona fortuna e speriamo che ci diano una mano per il nostro Paese. (*Applausi*). Non serve però ai dipendenti pubblici, non fa la selezione di merito che servirebbe.

Secondo me in questi anni abbiamo anche raccontato male la pubblica amministrazione. Sembra che le persone che vanno a lavorare nel pubblico impiego più o meno si facciano la *manicure* dalle 8 del mattino alle 17 e poi se ne vanno via, e invece no. Se questo Paese, è di eroi non è soltanto perché abbiamo le imprese con imprenditori lungimiranti, ma anche perché abbiamo dei lavoratori che si assumono le proprie responsabilità (*Applausi*), anche se non vengono premiati. Un'altra cosa che infatti non c'è è il premio per chi fa. Se vogliamo incentivare la mancanza di paura di firma, oltre a quello che prevede la riforma Nordio - è per quello che noi ne parliamo positivamente: togliere l'abuso d'ufficio non è una questione da poco sul terrore alla firma - chi fa deve essere premiato molto di più di chi invece decide banalmente di fare il giusto.

Anche sulla formazione, mi aspettavo una continuità rispetto al suo predecessore Renato Brunetta che, con la ministra Messa, fece un accordo per incentivare le lauree dei pubblici funzionari, centrando un obiettivo del PNRR, il punto 1.1, nel quale si dice che la pubblica amministrazione incentiva anche

economicamente la possibilità di frequentare università e master, che tendenzialmente sono molto costosi, per cui non tutti possono permetterseli.

Lei ha fatto accordi con tre università telematiche - beate loro - ma, secondo l'ANVUR, non hanno le caratteristiche per fare le stesse cose delle università in presenza sul modello Brunetta. Oggi con il decreto in esame estendiamo tutto questo anche alla formazione degli insegnanti. E meno male che sono stati cancellati gli emendamenti che non prevedevano la presenza in video e la possibilità di registrare la lezione e sbobinarla a tempo debito. Non si fa così la formazione della pubblica amministrazione PA: non è dando la possibilità di fare un master più o meno arrangiato che si fa quella qualità della pubblica amministrazione che serve.

Lo abbiamo visto banalmente quando c'è stato il Covid. Gli obiettivi del PNRR sono di riprendere un Paese che ha avuto la più grande tragedia a causa del Covid, non soltanto per le morti ovviamente, ma perché non era pronto a superare un'emergenza così drammatica. Invece, stiamo sprecando delle risorse per degli incentivi *ad personam* e non per fare della pubblica amministrazione una macchina efficiente ed efficace.

I tempi di attesa che ogni persona ha rispetto a una burocrazia che gli è nemica fanno sì che il cittadino abbia sfiducia nei confronti dello Stato.

Come lei sa, signor Ministro, chi parla non è assolutamente affezionata al reddito di cittadinanza, ma liquidarlo con un SMS e dire di andare poi agli sportelli comunali per avere risposte vuol dire non conoscere gli sportelli comunali (*Applausi*): in questa fase non ci sono dipendenti nei grandi Comuni, figuriamoci nei piccoli. Vorrà dire che la sarà la classe politica, il sindaco di turno di un piccolo paese, a doversi prendere la responsabilità di dare risposte ai cittadini infuriati senza avere le prebende dei parlamentari, con buona pace di chi si lamenta dei nostri stipendi.

Forse allora è arrivato il momento di sederci tutti attorno a un tavolo, maggioranza e opposizione, per dire che cosa vogliamo fare del Paese. Quali sono le tre riforme importanti da qui a fine legislatura che ci possono dare una mano per raggiungere i risultati del PNRR? Perdere un solo euro di quelle risorse vuol dire danneggiare il Paese tre volte: dire all'Europa che noi non siamo in grado di spendere i soldi europei; dire agli italiani che non abbiamo capito niente dall'emergenza e, soprattutto, non dare la possibilità a questo Paese di rinascere definitivamente in modo serio.

Allora, signor Ministro, signor Presidente, noi voteremo contro la fiducia e contro questo provvedimento, anche se non ci fosse stata la fiducia, perché è un provvedimento non sulla pubblica amministrazione, ma per alcuni fortunati che - beati loro - avranno la possibilità di essere assunti in qualche Ministero. Con questo provvedimento non si cambia assolutamente la realtà della pubblica amministrazione e non si dà neanche una visione d'insieme su dove si deve andare.

Il PNRR individua compiti specifici e delle missioni incredibili su tutti gli argomenti e, in particolare, su questo. Mi auguro che nelle prossime puntate, perché ci sarà un decreto PA 3 - tipo Rocky, Rocky 1 con Adriana sconfitto, ma simpatico; Rocky 2 che vinceva e Rocky 3 e non so chi lo interpreterà - i protagonisti siano la pubblica amministrazione, i dipendenti e la capacità di renderla più snella. (*Applausi*).

[TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERNULLO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, il decreto-legge in esame reca un complesso di misure in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e, nello specifico, autorizza tutta una serie di assunzioni - dirigenziali e non - e delle proroghe di incarichi: ciò è necessario al funzionamento dei dipartimenti interessati, con particolare rilievo anche per tutti gli interventi relativi al PNRR.

Cito alcune delle tante disposizioni, cominciando da quella per garantire la piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il parere delle associazioni dei malati oncologici e con precisi indicatori a livello nazionale in tutte le Regioni. Su questo tema - ahimè - ho una particolare sensibilità. Sono previste misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto rincaro dei materiali. Viene differito dal 15 gennaio 2024 il termine per rendere operativa la cosiddetta riforma Cartabia del processo penale. Si provvede anche a modificare la disciplina relativa

al percorso di formazione iniziale e di abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie. Sono previste anche disposizioni in materia di formazione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno.

Per quanto riguarda la mia Sicilia, viene disciplinata la gestione del fondo per il sostegno dei Comuni in *deficit* strutturale, che consentirà la ripartizione delle risorse anche ai Comuni nelle Regioni Sicilia e Sardegna, che prima erano state escluse in quanto a Statuto speciale.

In materia di agricoltura, vengono assegnate ulteriori risorse per interventi a sostegno delle aziende agricole e per aggiornare i vari sistemi di controllo di AGEA che danno informazioni per il comparto zootecnico.

Per quanto riguarda lo sport, è prevista una serie di interventi volti alla semplificazione delle attività per l'organizzazione dei giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e inoltre si prevede anche una serie di agevolazioni e adeguamenti statuari per tutte le società aderenti al CONI e alle varie federazioni sportive nazionali ad esso associate.

Infine, si autorizza la spesa per la Santa Sede per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.

Riteniamo che il decreto-legge preveda una serie di disposizioni per rendere più funzionale la pubblica amministrazione. Molte misure sono volute dai Ministri di Forza Italia - sono qui presenti il nostro ministro Zangrillo e il sottosegretario Siracusano - che stanno dando un contributo di grande qualità al lavoro del Governo.

Per queste ragioni, signor Presidente, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE sul provvedimento in esame e sulla fiducia al Governo. (*Applausi*).

[CATALDI](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATALDI (*M5S*). Signor Presidente, vorrei partire da una considerazione preliminare. Ci siamo resi conto che abbiamo a che fare con un provvedimento multidisciplinare, un insieme eterogeneo di norme che non si sa come sono legate insieme; una sorta di macedonia normativa che qualche problema ce lo deve porre. C'è dentro un po' di tutto, dall'agricoltura allo sport, dal lavoro al Giubileo. All'interno di queste macro-categorie ci sono tante altre sotto-categorie e, quindi, si parla anche dei magistrati onorari o dell'Agenzia italiana del farmaco. Ci sono tantissime misure, ma tante altre sono rimaste fuori e non a caso. Purtroppo sono rimaste fuori perché ancora una volta si è fatta la scelta della decretazione d'urgenza.

Signor Presidente, questa volta però ce la dovete un po' spiegare, perché questo è un provvedimento particolare. Un provvedimento con così tanti elementi disomogenei al suo interno cosa ha di urgente? (*Applausi*). Fatemi capire: anche se ce ne fosse uno di provvedimento urgente, tutti gli altri cosa c'entrano? Perché dovete sottrarvi al normale dialogo parlamentare? A me sembra che non ci sia nulla di urgente, ma non esiste una *vis* attrattiva che vi consente di mettere dentro un po' di tutto e scavalcare le regole normali e ordinarie.

Ripeto ancora una volta la domanda, ma questa volta ritengo che sia ancora più doveroso da parte vostra darci delle risposte. Se tutto diventa urgente - come sta dimostrando il Governo con l'ennesima scelta della decretazione d'urgenza - ci dite almeno cosa possiamo considerare ordinario? (*Applausi*).

Signor Presidente, colleghi di maggioranza, non è un problema legato soltanto al rispetto delle regole democratiche. È un problema di rispetto della nostra Costituzione, di rispetto dei cittadini che anche noi di opposizione vogliamo rappresentare. Non potete interrompere il dialogo democratico. Non potete fare un provvedimento che lascia fuori troppi argomenti perché non c'è tempo di affrontarli, perché abbiamo tempi stretti legati al bisogno di convertire un decreto-legge e questo non consente un sano dialogo democratico.

È significativo che anche il Capo dello Stato abbia rivolto un invito a dare valore al dialogo parlamentare. Si parla di dibattito parlamentare in Aula, il dialogo democratico. Questo è il senso vero della democrazia: il rispetto che si deve avere nei confronti della popolazione che rappresentiamo.

Stavo facendo una riflessione sul progetto politico di insieme. Mi sembra che, oltre al fatto che a volte si fanno provvedimenti frettolosi come questo, il più delle volte il Governo non riesca a risolvere i

problemi. Abbiamo visto che il cosiddetto decreto Cutro non ha risolto il problema dell'immigrazione, e forse perché bisognava fare una pianificazione o forse perché bisognava pensare di affrontare il problema alla radice. Ma o i problemi non li si risolve o addirittura se ne creano più di quanti non se ne vogliono immaginare di risolvere.

Facciamo un altro esempio: in Italia abbiamo un livello crescente di disoccupazione. Abbiamo intere aree territoriali - parlo non solo di quelle delle Regioni del Sud, ma anche delle aree di crisi industriale complessa - dove bisogna creare sviluppo e occupazione; bisogna investire e creare posti di lavoro. Ma il Governo che cosa sta facendo? Elimina il reddito di cittadinanza. Credo che esista un solo modo, Presidente, per eliminare il reddito di cittadinanza. L'unico modo che conosco è creare posti di lavoro. *(Applausi)*.

Ve ne posso presentare migliaia di occupabili del mio territorio. Ce ne sono tanti di occupabili, ma abbiamo una zona industriale dove il 50 per cento delle aziende ha chiuso. Mi sa dire dove possiamo collocare quelle persone che non hanno lavoro? L'unica possibilità è creare sviluppo, investire, ma a quanto pare gli investimenti vanno un po' a monte, visto che quasi 16 miliardi del PNRR non vengono più investiti. *(Applausi)*.

Spariscono miliardi per le infrastrutture, miliardi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Stiamo facendo l'esatto contrario di quello che non solo il buon senso suggerisce, ma di quello che hanno capito altri Paesi europei. Andate a vedere cosa ha fatto la Spagna, che investe nello sviluppo delle infrastrutture e incentiva la creazione di posti di lavoro. Guardate l'Irlanda, guardate la Germania. Non sono nuove queste politiche di sviluppo: la Germania, già quando è caduto il muro di Berlino, ha immediatamente messo in atto politiche di sviluppo per evitare i divari territoriali. Noi che cosa facciamo, invece? Cerchiamo di creare nelle Regioni più povere una *bad company*, mettendo in campo un modello, quello dell'autonomia differenziata, che può funzionare in Germania dove non ci sono divergenze territoriali, ma in Italia è come mettere un paio di scarpe strette con le quali non si riesce a camminare. *(Applausi)*.

Ancora, dobbiamo affrontare il problema delle Province. Chiedete a qualunque cittadino: qual è il problema delle Province? Non ci sono i soldi per fare le strade; ci sono le buche stradali; ci sono tantissime insidie e trabocchetti a causa dei quali i cittadini rischiano di rimanere invalidi a vita, perché cadono in una buca non visibile, non prevedibile. Nasce contenzioso e intasiamo i tribunali perché non ci sono i soldi. Quindi, se si fa una riforma delle Province, Presidente, io penso che bisognerebbe mettere in campo un sistema che vada a finanziare e dare i soldi alle Province per mettere a posto le strade. La prima cosa che si fa, invece, è cambiare i criteri di nomina dei presidenti e andare a creare nuove poltrone. Ecco, su questo il MoVimento 5 Stelle non ci sta. *(Applausi)*.

Adesso si mette mano alla pubblica amministrazione e ne siamo ben contenti perché lo si deve fare. Ma le sembra normale che questo provvedimento ci piove addosso in Commissione come se fosse un'improvvisa grandinata da cui non riusciamo a ripararci? Non sappiamo più come porre rimedio alle tante mancanze alle quali il MoVimento ha cercato di rimediare. Già alla Camera i colleghi hanno presentato degli ordini del giorno per cercare di migliorare un provvedimento che poteva essere sicuramente migliorato, nel quale c'erano molti spazi. Tutti gli emendamenti, però, del MoVimento 5 Stelle sono stati bocciati; per fortuna qualche ordine del giorno è stato accolto, impegnando il Governo, ad esempio, ad allineare le retribuzioni dei vigili del fuoco durante gli orari notturni e festivi con quelle delle Forze di polizia. Sono piccole cose che vengono fatte perché il MoVimento 5 Stelle sta vicino ai cittadini, applica una politica partecipativa, vuole ascoltare. Come facciamo a dare ascolto alla popolazione se poi c'è la tagliola perché non si possono più fare emendamenti? Qui al Senato non possiamo fare nulla *(Applausi)*.

Signor Presidente, vorrei concludere il mio intervento rivolgendo un appello alla maggioranza. Temo che ci stiamo facendo prendere dentro un vortice di iperproduzione normativa che - da un lato - risulta inefficace e - dall'altro lato - va a creare altri problemi, ma stiamo perdendo di vista il senso della politica. Non dobbiamo dimenticare che in queste Aule siamo tutti rappresentanti del popolo e abbiamo il dovere democratico di valorizzare il dialogo democratico. Quando non si ascoltano le opposizioni, significa non ascoltare le istanze che arrivano da una parte importante della popolazione.

Desidero quindi invitare la maggioranza a una grande riflessione su questo punto: cerchiamo di pensare di fare una politica nuova.

Peraltro, la scelta della decretazione d'urgenza è uno dei problemi tipizzanti dell'Italia. Se provate a confrontarvi con i parlamentari di altri Paesi europei, scoprirete che l'Italia ha questo fiore all'occhiello e considerate che non è cosa da poco. La democrazia deve essere un'orchestrazione delle differenze, deve essere basata sul dialogo democratico. Mi chiedo, però, che dialogo possiamo avere se arrivano provvedimenti sui quali non si può fare nulla.

Ciò detto, signor Presidente, concludo il mio intervento dichiarando il voto contrario del Movimento 5 Stelle. (*Applausi*).

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANTU' (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, oggi ci occupiamo di un provvedimento che, pur in chiave congiunturale, raccoglie e dà risposte ad una molteplicità di esigenze ormai divenute indifferibili, sia del territorio sia delle amministrazioni centrali.

È inutile che vi ricordi che non ho competenze specifiche per tutti gli argomenti trattati, ma per i temi che conosco discretamente consentitemi, per rafforzare il concetto della necessità del decreto-legge in votazione, di soffermarmi sulla parte sanitaria, sia umana che animale e agroalimentare, considerato che da essa discende lo stato di salute e benessere dell'intera popolazione. Cominciamo dalla prevenzione oncologica, rispetto alla quale si interviene sulle criticità ostative alla puntuale realizzazione del piano oncologico nazionale. Non che il problema sia nato un mese fa: il problema è noto almeno da un decennio, ma il decreto-legge in esame finalmente pone le condizioni per finalizzare le risorse incrementalì specifiche già stanziare e per ottimizzare le reti oncologiche regionali e il coordinamento generale, a garanzia di piena operatività in tutto il Paese e con la messa a regime dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza, grazie anche al referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione. Si tratta di strumenti e meccanismi normativi di immediata applicazione in forza di decreto, che consentiranno di fare prevenzione vera e dunque di favorire l'implementazione attualizzata - in ragione di quanto già fatto suo dal Governo - degli ordinamentali, che sono in avanzata fase di elaborazione.

Mai infatti come in questo periodo, consapevoli della centralità della salute anche per lo sviluppo economico, dobbiamo lavorare a un miglioramento continuo dell'accessibilità, della qualità e dell'equità delle cure, soprattutto in emergenza-urgenza e assistenza territoriale, puntando sul coinvolgimento proattivo dei medici del ruolo unico di assistenza primaria, non solo negli *screening* oncologici consolidati, ma anche in evoluti programmi di prevenzione e promozione della salute, da cui muove la lotta ai tumori. Tutto ciò incontrerebbe serie difficoltà in assenza di quanto previsto dal decreto-legge in conversione. Agendo in prevenzione primaria, secondaria e terziaria sui fattori di rischio prevedibili e la diagnosi precoce, si recupererebbero quindi non solo i ritardi diagnostici, ma si raggiungerebbero anche i livelli di copertura ottimali dei programmi di *screening* superando le disparità territoriali. Prevenzione e controlli sistematizzati per dare di più anche in innovazioni farmacologiche e terapie avanzate, rafforzando quantitativamente e qualitativamente Aifa, per una rapido esame dei *dossier*, soprattutto quelli relativi alle terapie innovative. Questo è lo spirito con cui il decreto-legge n. 75 che andiamo a convertire si prospetta, ponendo rimedio con immediati benefici alle più urgenti necessità di tutta la filiera del sistema Paese. Credetemi: di sanità sono trent'anni che me ne occupo e dei contenuti di questo provvedimento c'era bisogno, in particolare per la diagnosi precoce e la medicina predittiva, dove abbiamo previsto che potranno essere finalizzate maggiori risorse - come già suggerito in occasione della discussione della legge di bilancio - finalizzate a test genomici che eviteranno fino all'80 per cento la chemioterapia, con l'innalzamento della qualità della vita dei pazienti e il contenimento dei costi indotti. Ma senza dei registri tumori generali e specializzati integrati, alimentati correttamente e in continuo si possono fare in buona fede errori sesquipedali nella programmazione.

Sono all'esame della 10a Commissione due disegni di legge, il n. 224 e il n. 227, a cui stiamo lavorando da tempo con lo scopo di rafforzare la medicina territoriale per risposte immediate ai

bisogni che non richiedono ospedalizzazione, intervenendo normativamente con un modello di continuità nell'assistenza e cura basato sul rilancio del medico di medicina generale e per un riordino dell'emergenza-urgenza di effettiva continuità assistenziale ospedale-territorio che dia certezza di appropriata e tempestiva presa in carico delle patologie tempo-dipendenti, sgravando per un verso i pronti soccorso dal carico della domanda che non richiede ospedalizzazione, per altro verso liberando risorse umane e strumentali per diagnostica preventiva, prestazioni e degenze per l'elezione, attività di approfondimento e di intervento specialistico ad elevata complessità e intensità di cura, precondizioni di fattibilità per la normalizzazione delle liste d'attesa.

Ma senza quanto dedotto nel decreto in conversione tutto quanto prospettato come passo successivo sarebbe di più difficile implementazione, con ciò essendo quasi certi di contrastare l'utilizzo inappropriato dei pronti soccorso per un buon 25-30 per cento, nel quadro di un'integrazione dell'emergenza-urgenza preospedaliera e ospedaliera che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, razionalizzando inefficienze e disfunzioni grazie ad un sistema di valutazione delle *performance* ispirato alla prevenzione e all'appropriatezza, dando voce all'esperienza delle associazioni.

Efficientando l'intera filiera medicina territoriale-emergenza-urgenza, con effettiva digitalizzazione di quelli che sono i processi per burocratizzare e tracciare, riteniamo si vadano a riorientare correttamente sia i fondi previsti dalla Missione 6 al PNRR, sia le risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 tuttora inutilizzate e disponibili per ben 11 miliardi, fornendo agli operatori apparecchiature tecnologiche sanitarie in chiave proattivamente funzionale ai necessari processi di riordino.

Anche in questo senso, il rafforzamento delle strutture ministeriali sarà di supporto alla completa attuazione, a controprova che il vero tema è la corretta e appropriata finalizzazione delle risorse disponibili, con effetto moltiplicatore e generatore di valore, attraverso la tracciabilità degli impieghi e il controllo degli esiti, in ossequio al basilare principio "dove li prendo, dove li metto, cosa ne faccio". Da qui la necessità di una forte *governance* pubblica nella prevenzione, programmazione e acquisto, con sistema di valutazione, monitoraggio e controllo di tutti gli erogatori secondo flussi amministrativi parlanti, vale a dire dati e informazioni opportunamente calibrati per l'analisi, la valutazione e il controllo istituzionale, incentivando le pratiche virtuose e remunerando adeguatamente prevenzione e appropriatezza, anche per quanto riguarda tutta la filiera dell'agroalimentare. Così l'articolo 29 per la prevenzione e il contrasto della peste suina, incidendo nella gestione commissariale per la sua eradicazione, e l'articolo 30 per il potenziamento dei controlli degli agroalimenti e di contrasto alle frodi.

Anche in questa prospettiva, peraltro, con l'ordinamentale n. 225, si andrà a completare il tutto, in modo tale da garantire il rafforzamento della sanità veterinaria e della sicurezza alimentare, con un sistema globale di valutazione del benessere del consumatore, mediante integrazione con la filiera agroalimentare e la qualità del benessere animale, in una visione normativa tesa a far scuola per le direttive europee, atteso che - come ho già avuto modo di dire - il tutto deve essere proiettabile in una dimensione applicativa sovranazionale, capace di far incrementare il nostro *market share* verso quei mercati molto attenti alla qualità e ai controlli degli agroalimenti. Quindi, come del pari non mi stancherò mai di sottolineare, in una prismatica strategia di cultura della prevenzione, che è alla base della sanità del futuro, iniziando il vero cambiamento.

A questo punto potremmo immaginare di ammodernare l'intera filiera, andando normativamente a sostenere e debitamente a suggerire al mondo agroindustriale delle innovazioni in approccio *one-health*, a salvaguardia della salute di tutti, che per esempio permettano, mediante controlli da remoto, di utilizzare molti meno antibiotici di quanti non ne vengano attualmente impiegati; di usare meno acqua di quanta attualmente se ne sprechi; in una sola parola, proiettare il nostro Paese nel futuro, dotandolo di infrastrutture che ne cambino radicalmente il modo di concepire la tradizione con l'innovazione, promuovendo le vere eccellenze del *made in Italy* e i sani stili di vita che preservano la salute dei consumatori.

Tutto quanto contenuto nel decreto-legge n. 75 va in questa direzione. Le ragioni, che in via meramente esemplificativa vi ho espresso, sono infatti *de plano* immediatamente e circostanziatamente estensibili alle restanti disposizioni in decretazione e, per ciò stesso, confermano la fondatezza e la coerenza di quanto proposto nel metodo e nel merito.

Per tutto quanto appena detto, il nostro voto non può che essere convintamente favorevole. (*Applausi*).

[PARRINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD-IDP). Signor Presidente, noi siamo in preda a un sentimento di rammarico e di delusione, perché ritenevamo che in materia di pubblica amministrazione fosse necessario un provvedimento audace e ben fatto. Invece, ci ritroviamo di fronte all'ennesimo provvedimento modesto e sbagliato.

Prima ancora di qualsiasi considerazione di merito - del resto ne hanno fatte molte i colleghi che per il mio Gruppo e per gli altri Gruppi di opposizione sono intervenuti in questo dibattito - vorrei però fare una considerazione di metodo, che ha a che fare con la protratta e sempre più grave umiliazione del Parlamento a cui stiamo assistendo (*Applausi*), attraverso un ricorso ormai spasmodico da parte del Governo alla decretazione d'urgenza, seguita dall'apposizione di questioni di fiducia e di voti di fiducia.

Quando si sono svolte le elezioni, abbiamo sentito la maggioranza dichiarare con molta forza che si apriva una fase nuova, perché c'era un mandato elettorale chiaro a una coalizione che aveva vinto le elezioni; questa coalizione aveva raccolto il 60 per cento dei seggi e sarebbe stato perciò possibile seguire le vie ordinarie in Parlamento e consentire al Parlamento di esprimersi sui provvedimenti, perché numeri così larghi avrebbero finalmente creato un'epoca in cui il ricorso ai decreti sarebbe stato residuale e ridotto. Questo film non è andato in onda, o è andato in onda su schermi che non sono nella nostra disponibilità. I numeri sono infatti effettivamente larghi, ma ancora più largo è il ricorso alla decretazione d'urgenza che comprime la possibilità del Parlamento di svolgere il proprio ruolo. Questo problema non dovrebbe sentirlo come grave soltanto la minoranza, ma dovrebbe sentirlo come grave anche la maggioranza, che dovrebbe avvertire che c'è una lesione della dignità e delle prerogative del Parlamento e prendere le dovute contromisure. Questo non sta avvenendo.

In materia di pubblica amministrazione, siamo di fronte oggi alla necessità di dare una valutazione sul decreto-legge pubblica amministrazione 2, che è stato emanato il 21 giugno, promulgato in quella data, entrato in vigore il giorno successivo e frettolosamente esaminato alla Camera. È arrivato al Senato completamente inemendabile e inesaminabile, ma soltanto giudicabile - come stiamo facendo oggi - in sede di dibattito finale in Aula, dove ognuno di noi dice se è favorevole o contrario (noi ovviamente siamo contrari), ma senza aver avuto la minima possibilità di incidere sul merito del provvedimento.

Tale procedimento richiama nel titolo l'organizzazione della pubblica amministrazione e mi viene da fare questa considerazione: il primo decreto-legge cosiddetto PA, che l'Assemblea del Senato ha votato definitivamente il 20 giugno, quindi poche settimane fa, recava nel titolo l'obiettivo del miglioramento delle capacità amministrative della pubblica amministrazione. Ora la maggioranza mi pare sia in rapida discesa sul livello delle ambizioni: il miglioramento delle capacità della pubblica amministrazione scompare anche dai titoli dei provvedimenti; ci si limita all'organizzazione, però purtroppo mi pare che la qualità delle scelte che si fanno sia in costante peggioramento.

I colleghi intervenuti prima di me hanno sottolineato bene le tante cose che non vanno in questo provvedimento. Io non voglio fare un elenco lungo e mi concentrerò su due grosse lacune e due porcherie, vere e proprie porcherie che vanno chiamate per quello che sono e che dovrebbero coprire di imbarazzo i senatori che siedono tra i banchi della maggioranza e i rappresentanti del Governo, provocando anche qualche rossore, che invece non vediamo e che sarebbe adeguato al merito delle scelte che sono state compiute. Le porcherie riguardano un emendamento inserito nottetempo alla Camera.

Apro e chiudo una parentesi: il provvedimento è arrivato alla Camera con 45 articoli e ne è uscito con 76, quindi già non poter esaminare un decreto-legge in un'Aula del Parlamento è grave; ma non poter esaminare un decreto che nell'altra Camera è quasi raddoppiato è doppiamente grave. (*Applausi*).

La prima porcheria, come dicevo, riguarda un emendamento che mi risulta essere stato proposto e approvato nottetempo dalla Camera, che sostanzialmente fa uno scippo sulla previdenza complementare, perché sottrae al Comitato per la previdenza complementare una competenza e l'affida all'associazione Assoprevidenza, con uno schiaffo inutile ma molto grave alle parti sociali, le quali vengono private di qualsiasi ruolo in una materia decisiva senza che ci sia stata nessuna informazione preventiva e nessun confronto preventivo. Ma che modo di fare è questo? (*Applausi*). Stiamo parlando della previdenza complementare; stiamo parlando di una cosa che, come sappiamo tutti dalle ultime riforme previdenziali, è decisiva per il potere d'acquisto futuro dei pensionati a più basso reddito. Come mai non vi viene mai in mente di porvi il problema di che cosa serve, di che cosa è più utile per le classi di reddito di questo Paese, che sono medie e basse? Come potete pensare che la confluenza del Comitato per la previdenza complementare in Assoprevidenza possa essere una misura utile, giusta e comprensibile? Noi abbiamo presentato un emendamento soppressivo a questa misura, ma ovviamente - ripeto - il contesto in cui l'abbiamo fatto è quello di una discussione che è pure accademia, perché il Senato non può emendare, non può esaminare, non può dire niente: può soltanto scegliere se timbrare o non timbrare sotto il ricatto di una scadenza più o meno imminente. Quindi questa porcheria la possiamo denunciare e lo stiamo facendo; è una porcheria molto grave.

Che dire dell'altra porcheria che mi sento di segnalare in sede di dichiarazione di voto? È quella che riguarda il colpo di mano che è stato attuato - non so se nottetempo oppure no, ma poco importa il periodo della giornata in cui è avvenuto - contro la fondazione Centro sperimentale di cinematografia (*Applausi*), contro la quale è stato applicato il sistema già sperimentato per INAIL e per INPS del commissariamento propedeutico all'occupazione.

Il titolo giusto dei provvedimenti che state facendo, sia del decreto-legge cosiddetto PA 1 che del decreto-legge PA 2, non dovrebbe riguardare il miglioramento o la modernizzazione della pubblica amministrazione. Il titolo dovrebbe essere: misure urgenti per la lottizzazione interna alla maggioranza della pubblica amministrazione. (*Applausi*). Questo è l'unico scopo che viene perseguito con coerenza e con vigore in questi provvedimenti che, in così rapida successione, sono stati presentati all'esame e al voto del Parlamento.

Di tutte le cose che si possono fare come colpo di mano, come *blitz*, come cosa davvero di basso livello, quelle che si compiono contro la libertà e l'indipendenza della cultura sono tra le più gravi. (*Applausi*). La porcheria fatta contro il Centro sperimentale di cinematografia è un attentato alla libertà e all'indipendenza della cultura, risponde soltanto a una voglia famelica di mettere le mani su tutto quello che si pensa possa produrre una qualche rendita in termini di potere e di controllo sociale. Tutto questo però è molto sbagliato.

Vengo rapidamente, per concludere, alle due grosse lacune che corrispondono a un danno che si fa a tutto il Paese. Ora noi siamo stati messi di fronte in questi ultimi giorni a un'azione, che per la maggioranza dovrebbe essere avvilente e che dal nostro punto di vista è nauseante: la guerra ai poveri attraverso il taglio di parte importante degli assegni del reddito di cittadinanza che vengono corrisposti nel nostro Paese. Ora, mentre si fa un'azione del genere si potrebbe, anzi si sarebbe dovuta sentire la necessità di affiancare a un'azione che comunque noi non condividiamo, un investimento perlomeno di carattere eccezionale per favorire il reinserimento lavorativo, l'occupabilità e quindi l'esigenza di mettere in campo un grande Piano nazionale per la formazione e per la riqualificazione professionale.

Tutto questo è stato fatto? No, nel secondo decreto-legge PA, che riguarda l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e nemmeno più si pone il problema di migliorare la capacità amministrativa delle stesse, si introduce la soppressione dell'ANPAL (*Applausi*), che viene soppressa e sostituita da che cosa? Da niente. Lo Stato dichiara cioè di essere impotente sulla formazione professionale, il Governo dichiara di non avere uno straccio di idea su come si possono incrociare meglio domanda e offerta di lavoro, su come si possono dotare le persone delle competenze necessarie per inserirsi bene nel mondo del lavoro o per reinserirsi, se ne sono uscite, su come si migliora l'occupabilità, su come si fanno investimenti più forti sul capitale umano. Non c'è uno straccio di idea. Si sopprime l'ente che dovrebbe perseguire questi scopi, si richiamano le competenze all'interno del Ministero del lavoro, dove questi tentativi finiranno sepolti da non si sa che cosa e certamente produrranno il niente. È una

cosa molto grave per l'Italia.

La seconda cosa altrettanto grave è che stiamo discutendo ormai da settimane dei pasticci, dei fallimenti, delle zoppie, che l'attuazione del PNRR in Italia sta conoscendo per vostro demerito. Ora, in una fase come questa, in cui avete seminato angoscia e preoccupazione negli enti locali e nelle Regioni, che ovviamente vedono a rischio investimenti importanti, non sanno se cose che hanno legittimamente affidato, appaltato e in qualche caso contrattualizzato, potranno arrivare a termine perché c'è una promessa vaga di fondi che però non sono stati stanziati e non si sa precisamente da dove verranno. Siamo alle assicurazioni più che generiche, alle assicurazioni metafisiche; queste sono le assicurazioni del ministro Fitto.

A queste pubbliche amministrazioni si poteva dare con questo provvedimento il messaggio che, nonostante queste incertezze, nonostante questa nube di incompetenza che avvolge l'attuazione del PNRR, perlomeno si considerava il potenziamento vero, la modernizzazione vera della pubblica amministrazione, un grande obiettivo del Governo e del Paese. Ma non è affatto questo che anima il secondo decreto-legge per la pubblica amministrazione. L'obiettivo della modernizzazione e del potenziamento della pubblica amministrazione in questo Paese non ve lo siete proprio posti, nemmeno per sbaglio. (*Applausi*). Niente sulla scuola. Niente sulla sanità. Niente sulla stabilizzazione dei precari al Ministero della giustizia per l'ufficio del processo.

Questo provvedimento ha soltanto un grande obiettivo: moltiplicare la spesa per le posizioni apicali, fare infornate di posizioni e di *staff*, proseguire quella lottizzazione interna alla maggioranza di cui parlavo prima. Per il personale comune della PA, cioè per quelle persone, quelle donne e quegli uomini, da cui dipende davvero la capacità della PA di portare a termine i propri compiti, c'è soltanto una grande disattenzione ed anche una qualche forma di disprezzo per le loro esigenze. Credo che se anche si facesse un terzo o un quarto decreto-legge PA, la discesa della qualità delle scelte e delle ambizioni con cui vi presenterete di fronte al Paese continuerà inesorabilmente.

Per tutte queste ragioni siamo contrari al provvedimento, contrari alla fiducia ed estremamente preoccupati per come vi state comportando. (*Applausi*).

[BUCALO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BUCALO](#) (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento all'ordine del giorno dimostra il crescendo dell'azione del Governo, un'azione concreta attraverso la quale si sta costruendo l'Italia del futuro, una Nazione moderna, competitiva, attrattiva. Una Nazione che cresce e che vuole continuare a farlo con un serio rinnovamento, capace di portare alla realizzazione di un ambizioso progetto di riforme per adeguare la nostra pubblica amministrazione e renderla capace di dare finalmente risposte giuste ed efficaci alle esigenze dei cittadini e, soprattutto, di essere all'altezza, in termini di operatività ed efficienza, di attuare un piano straordinario come il PNRR, che prevede complesse procedure di gestione per l'ammodernamento del Paese.

Signor Presidente, si è detto fino ad ora che questo provvedimento è modesto, sbagliato inefficace. Ma di cosa stiamo parlando? Che cosa ha fatto in questi ultimi anni la politica per la pubblica amministrazione? Solo tagli, blocchi, per rispondere solo alla politica della *spending review*, un *turnover* che non è mai iniziato, quando, se una sola persona manca nei piccoli Comuni, diventa veramente una tragedia. Ma di che cosa state parlando? (*Applausi*).

Per questo la prima seria misura di questo Governo è stata quella di sbloccare concorsi e graduatorie, al fine di dare a Regioni, Province e Comuni una maggiore agilità e rapidità nel reclutamento delle risorse e delle competenze necessarie, con un personale giovane e formato.

Avete detto che c'è bisogno di formazione. Ebbene, si prevedono formazione per militari in servizio, corsi specialistici per formare i nuovi professionisti delle agenzie fiscali e per rafforzarne la capacità funzionale necessaria all'attuazione della riforma tributaria. Della formazione noi ci siamo occupati con questo provvedimento. (*Applausi*).

Abbiamo pensato a nuove assunzioni in vari Ministeri; abbiamo pensato a supportare le Province interessate dagli eventi alluvionali con nuove assunzioni, oltre ad autorizzare acquisti di strumenti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile. Abbiamo

pensato a introdurre importanti misure per lo sport, come l'esenzione dell'IVA per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI: questa è una misura importante perché impatta sulle famiglie e sui costi per sostenere le attività sportive. Queste sono le misure le risposte di questo Governo e non le vostre chiacchiere. (*Applausi*).

Abbiamo realizzato interventi importanti nel mondo della scuola per dare le risposte che i Governi precedenti hanno lasciato nell'oblio per anni. (*Applausi*).

Abbiamo dato la possibilità di nominare personale ATA necessario a tutte le scuole per poter portare avanti i progetti del PNRR. Abbiamo dato possibilità a tutto il precariato storico del mondo della scuola, attraverso percorsi abilitanti, cose che per anni voi non avete mai fatto. (*Applausi*). E finalmente adesso i precari delle scuole statali e paritarie possono abilitarsi e ambire ad avere finalmente un contratto a tempo indeterminato. È illogico e incomprensibile chi si batte il petto, per dire: "no alle scuole paritarie". Cosa sono questi precari? Sono figli di un dio minore? (*Applausi*). O forse, signor Presidente, ciò accade perché questi precari delle scuole paritarie, che per legge sono equiparate dal 2000, non sventolano una tessera di un particolare sindacato? (*Applausi*).

La verità vi fa male: la verità è che oggi l'Italia è forte di un Governo che, dopo anni di pannicelli caldi, riesce a dare risposte concrete alle problematiche esistenti. Lo fa con provvedimenti seri e non con chiacchiere. Poco fa ho sentito dire che il Governo sul lavoro non ha un'idea. Bene e lo sa perché, signor Presidente? Perché l'idea che aveva il Governo precedente era l'idea di un lavoro-assistenzialismo (*Applausi*). Abbiamo una visione del lavoro come diritto che garantisce dignità e futuro ai cittadini italiani e contribuisce al miglioramento della società. Ecco perché abbiamo iniziato con provvedimenti seri, come questo, per eliminare situazioni di precarietà con nuove risorse, nuove assunzioni e stabilizzazioni.

Sulla pubblica amministrazione, stiamo costruendo le basi per avere un'amministrazione più efficiente, con un rinnovamento serio che parli il linguaggio dell'innovazione, per realizzare quell'ambizioso progetto di riforme, che ha l'obiettivo di rendere questa Nazione più moderna, efficiente e orgogliosa di sedere a tutti i tavoli, anche internazionali. (*Applausi*).

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 11,49)

(*Segue BUCALO*). La nostra politica mette al centro solo ed esclusivamente gli interessi e i bisogni dei cittadini italiani. Lo abbiamo fatto dalla scuola, alla sanità e a tutto il pubblico impiego. Per questi motivi, con orgoglio, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia (*Applausi*).

Per un'informativa del Governo su presunte attività all'interno della Direzione nazionale antimafia

[BORGHI Enrico](#) (*Az-IV-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire per portare all'attenzione dell'Assemblea e per richiedere al Governo un'informativa su un fatto di cui oggi parlano alcuni quotidiani, che, se fosse vero, risulterebbe essere di particolare gravità, in quanto lederebbe una serie di prerogative, di tutele e di garanzie costituzionali, anche per i componenti di questa Assemblea parlamentare.

I giornali di oggi riportano che, a seguito di una denuncia-esposto del ministro Crosetto, sarebbe in corso un'indagine della magistratura riguardante una potenziale centrale di dossieraggio abusivo all'interno della Direzione nazionale antimafia, che avrebbe scavato, negli ultimi anni, nei conti correnti e nelle transazioni finanziarie di centinaia di personaggi noti, tra cui, cito testualmente, politici di primo piano, giornalisti, *manager*, capitani d'industria.

Insomma, è una vicenda molto delicata, signor Presidente, e molto particolare. Ci sono degli interrogativi inquietanti che emergono da questa situazione che - lo voglio dire - non riguardano alcuni strati di classe dirigente del nostro Paese, ma libertà fondamentali di tutti i cittadini. (*Applausi*).

Queste ipotesi rievocano pagine non particolarmente edificanti della nostra storia Patria, quando esistevano centrali di dossieraggio che servivano poi a condizionare l'esercizio democratico nel nostro Paese. Naturalmente parliamo sulla base di informazioni giornalistiche, che però sono state innescate da una denuncia esplicita di un membro dell'Esecutivo, quindi siamo in presenza di un fatto

istituzionale e politico di assoluta rilevanza su cui chiediamo un'informativa del Governo, un approfondimento dovuto, perché questi temi devono essere messi al centro della nostra attenzione e perché un Parlamento è libero e non può essere condizionato o condizionabile da nessuno. Questa è la base di qualsiasi democrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Borghi, riferirò, come si dice in questi casi.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 829
e della questione di fiducia (ore 11,52)**

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(*È estratto a sorte il nome della senatrice Camusso*).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Camusso.

(*Il senatore segretario Durnwalder fa l'appello*).

(*Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente CENTINAIO](#) - ore 11,57 -*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	171
Senatori votanti	170
Maggioranza	85
Favorevoli	101
Contrari	68
Astenuti	1

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 75.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15,30 con l'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,20, è ripresa alle ore 15,33*).

Presidenza del vice presidente GASPARRI

Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza e conseguente discussione (ore 15,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sul reddito di cittadinanza».

Ha facoltà di parlare il ministro del lavoro e delle politiche sociali, dottoressa Calderone.

CALDERONE, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presidente, illustri senatori, rendo questa informativa al Senato della Repubblica sul tema del reddito di cittadinanza e delle attività che il Governo sta compiendo per giungere al suo superamento, comprendendo appieno la portata politica

dell'argomento.

La relazione che vado a illustrare è costituita sulla base di dati analitici, tiene conto delle criticità emerse dall'applicazione del reddito di cittadinanza sin dalla sua introduzione e delinea i passaggi già svolti e quelli in corso di svolgimento per dare piena attuazione alle nuove misure che sono - lo ricordo - legge dello Stato.

Vorrei però dire di più. Il percorso che abbiamo disegnato e che stiamo seguendo con grande attenzione non riguarda solo il semplice superamento di una misura assistenziale e l'introduzione di nuove misure. Direi piuttosto che quest'azione di Governo rappresenta il segno politico di un nuovo approccio culturale che si ispira ai valori del lavoro, così come declinato dalla nostra Costituzione. Vogliamo ribaltare alcune interpretazioni forzate, mosse dalla legittima esigenza di condurre una campagna pregiudizialmente contraria a questa specifica azione del Governo. Vogliamo farlo attraverso i dati e attraverso i fatti perché, prima della contesa politica, per noi vengono le esigenze quotidiane dei cittadini, di tutti i cittadini che oggi rappresentiamo.

La previsione di misure di contrasto della povertà e di promozione dell'inclusione sociale in questo senso è istanza avvertita dal Governo. La nostra sollecitudine e la nostra attenzione sui rischi di marginalità sociale credo siano evidenti e innegabili. Non rinunciamo però a vedere nel lavoro il rimedio vero alla povertà. Pur consapevoli che il bisogno è generalmente multidimensionale, che alla povertà reddituale si accompagnano spesso la povertà educativa e altre forme di deprivazione sociale, continuiamo a credere che il lavoro sia sempre il mezzo migliore per porre rimedio duraturo alle condizioni di indigenza. Accanto a robusti presidi di servizi sociali, occorre definitivamente costruire il sistema di politiche attive del lavoro per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. Tutti devono avere il diritto a rendere reversibili i loro percorsi di vita.

Nel perimetro delle mie prerogative e responsabilità ministeriali ci sono l'istruzione e la formazione professionale per il contestuale assolvimento dell'obbligo di istruzione e per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali subito spendibili nel mercato del lavoro e delle politiche sociali. Sono consapevole che il mio ruolo è duplice: lavorare per trovare rimedi successivi e per giocare in anticipo. Da una parte, con le politiche sociali dobbiamo costruire soluzioni a problemi vecchi; dall'altra, dobbiamo evitare che se ne aggiungano di nuovi.

Le misure disegnate per superare il reddito di cittadinanza possono essere lette alla luce di queste premesse. Abbiamo disegnato due misure proprio perché siamo consapevoli che i bisogni sono multidimensionali, ma anche personali. Dagli stessi dati di monitoraggio si vede che la platea di chi ha beneficiato del reddito di cittadinanza non è omogenea: agli attivabili nel mercato del lavoro si affiancano i fragili, per cui il percorso di inserimento lavorativo arriva solo dopo quello di inclusione sociale.

Mi preme ricordare che l'introduzione del reddito di cittadinanza, che ha seguito l'abolizione del reddito d'inclusione (Rei), è avvenuta tra le severe critiche di numerosi componenti di forze politiche che oggi siedono tra i banchi dell'opposizione e che hanno oggi una visione critica delle misure adottate dal Governo. Dopo più di tre anni di operatività, le critiche al reddito di cittadinanza convergono sulla sua inefficacia come misura di politica attiva del lavoro. Il reddito di cittadinanza ha mostrato da subito numerosi aspetti di criticità legati al forte disallineamento tra sostegno monetario e iniziative di attivazione, reso evidente dall'aver iniziato l'erogazione monetaria senza aver prima provveduto a mettere in grado i centri per l'impiego di far fronte ai nuovi compiti loro assegnati sul piano occupazionale.

Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio sul reddito e la pensione di cittadinanza dell'INPS, nel mese di giugno 2023 i nuclei beneficiari del reddito sono 896.000, mentre i nuclei beneficiari di pensione di cittadinanza sono 115.000, quindi per un totale di un milione di nuclei.

Analizzando i nuclei per numero di componenti, emerge che quelli composti da una sola persona a giugno 2023 sono 473.000.

Nell'attività di controllo sui percettori di reddito di cittadinanza effettuati dall'Ispettorato nazionale per il lavoro e dal Nucleo dei carabinieri tutela del lavoro nel periodo dal 2019 al 2023 sono stati intercettati 35.737 fruitori irregolari o con necessità di regolarizzare la posizione. Risultano inoltre,

dall'esito dei controlli svolti dalla Guardia di finanza, a decorrere dall'introduzione del reddito di cittadinanza e fino al primo semestre 2023, contributi indebitamente percepiti o indebitamente richiesti per un ammontare di circa 506 milioni di euro. Si rappresenta che il Comando dei carabinieri tutela lavoro ha in corso numerose indagini. A questo ovviamente si aggiunge anche l'attività di controllo che sta effettuando l'INPS.

La cancellazione del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024 è stata prevista dalla legge di bilancio del 2023 che, nell'ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, ha stabilito che il reddito di cittadinanza avesse una durata massima nel 2023 di sette mesi fino a luglio, per poi essere sostituito da nuove misure, salvo il caso di nucleo con al suo interno persone minorenni o con almeno sessant'anni di età o disabili. La stessa legge di bilancio ha previsto una deroga alla durata di sette mesi per i soggetti non occupabili, ossia non attivabili al lavoro, presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza dei sette mesi. Nella scelta del superamento del reddito va inoltre considerato che la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, inviando una lettera di costituzione in mora in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale.

Il cosiddetto decreto lavoro 2023 ha introdotto nuove misure di inclusione sociale e lavorativa istituendo l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro. Il nuovo sistema rappresentato dall'assegno di inclusione mira a rendere più fluida la presa in carico da parte dei servizi sociali degli enti territoriali ed è strettamente collegata all'implementazione della misura di supporto per la formazione e per il lavoro legandolo alla reale partecipazione delle persone alla misura di politica attiva del lavoro. Vorrei sottolineare ciò, perché in questo caso il tema è proprio quello dell'effettiva partecipazione.

L'SFL rappresenta il naturale rafforzamento della riforma attualmente in corso rappresentata dal programma GOL, azione di riforma prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per riqualificare i servizi di politica attiva del lavoro. Il principio unificante alla base della riforma delle misure di contrasto alla povertà è uno: chi è attivabile al lavoro deve potersi attivare ed essere preso in carico dai sistemi territoriali per il lavoro finalizzando il percorso alla qualificazione delle competenze e all'inserimento lavorativo. L'assegno di inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell'ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L'assegno di inclusione è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle condizioni che prima citavo (con disabilità, minorenne, con almeno sessant'anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in programma di cure e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione).

Il supporto per la formazione e il lavoro è la nuova misura di attivazione al lavoro, istituita dal 1° settembre 2023 al fine di favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, di politiche attive del lavoro, comunque denominate. Sono anche compresi tra i progetti il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività.

Il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SISL), attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SISL, riceverà l'informazione e l'accettazione della sua richiesta per proseguire il percorso di attivazione. A seguito della sottoscrizione del patto di attivazione digitale, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. Sulla base delle attività proposte, definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di

orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive, comunque denominate, ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività erogati da soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione dai sistemi regionali da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

Nelle misure del supporto per la formazione e il lavoro rientrano anche le azioni del programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL). Il beneficiario dell'indennità di partecipazione è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, anche con modalità telematica, ai servizi competenti della partecipazione a queste attività almeno ogni novanta giorni.

L'articolo 10 del decreto-legge n. 48 prevede dei meccanismi di agevolazione dell'inserimento lavorativo dei beneficiari dell'assegno di inclusione attraverso l'incentivo occupazionale a favore dei datori di lavoro privati interessati. Gli incentivi previsti si applicano ai percettori del supporto per la formazione e il lavoro ed è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l'offerta di lavoro nel sistema informativo SISL, per consentire appunto un migliore incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

L'ultimo monitoraggio di GOL evidenzia che la maggior parte delle Regioni ha già attivato i diversi servizi previsti da GOL, formazione e servizi per il lavoro e servizi per il lavoro e formazione, con specifici avvisi. Il Ministero, attraverso quattro tavoli tecnici con le Regioni e le Province autonome e la proficua collaborazione a livello politico con gli assessori regionali, ha già condiviso un percorso istituzionale per la revisione del programma GOL.

Il supporto per la formazione e il lavoro è cumulabile con altre indennità per la frequenza alla formazione, a partire proprio da quella prevista dal programma GOL. Si deve precisare che questa è una misura non per il nucleo, ma per il singolo attivabile al lavoro: questo per dire che, laddove abbiamo avuto la contestazione sulla riduzione dell'importo del sostegno economico, non si è tenuto conto di questo aspetto specifico, e cioè che si tratta di un sostegno rivolto al singolo e che nei nuclei familiari che hanno più di un soggetto occupabile può essere riconosciuto a tutti quei soggetti che si attivano ed entrano in uno dei percorsi di inclusione lavorativa.

Nell'ambito del SISL opera la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, cui il richiedente l'assegno di inclusione o il supporto per la formazione e il lavoro è tenuto a registrarsi per accedere ai benefici.

I richiedenti la misura, attraverso la registrazione sulla piattaforma e dopo aver sottoscritto un patto di attivazione digitale, potranno accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, come dicevo prima.

Per le finalità descritte, il sistema informativo, attraverso un sistema di interoperabilità, consentirà lo scambio dati tra le diverse piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale del lavoro che vi sono ricomprese: quindi, il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, attraverso il quale i servizi per il lavoro comunicano con l'ANPAL, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, GePI, la piattaforma per la gestione dei patti per l'inclusione sociale.

Il SISL, attualmente nelle fasi conclusive di sviluppo, sarà operativo - lo confermo - dal 1° settembre 2023, così come indicato nel decreto n. 48 del 4 maggio 2023. Voglio sottolineare che la piattaforma SISL non rappresenta l'ennesimo sistema informativo. Essa ha l'obiettivo di valorizzare le informazioni già presenti nei sistemi in uso dai Comuni e servizi sociali, da una parte, e, dall'altra, l'immenso patrimonio informativo su chi cerca lavoro.

Al centro è la condivisione con tutti gli operatori dei servizi per il lavoro e socio assistenziali, che possono concorrere all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo. Con le Regioni e le Province autonome, che ringrazio per la grande e leale collaborazione, siamo tutti impegnati affinché il 1° settembre il sistema sia operativo e si permetta alle persone di richiedere la prima misura prevista in ordine temporale.

Per quanto riguarda i dati sui potenziali occupabili, possiamo dire che, in questo momento, la misura del reddito di cittadinanza prevede che la platea dei nuclei familiari beneficiari, sulla base di caratteristiche attinenti l'assenza o no negli ultimi due anni di esperienze lavorative da parte di almeno

un componente, individua i nuclei familiari da indirizzare ai servizi sociali e quelli i cui componenti in età attiva vanno invece indirizzati ai centri per l'impiego. Sono esclusi i nuclei beneficiari della pensione di cittadinanza.

Per i nuclei tutelati, quelli in condizione di fragilità, ricordo che la misura del reddito di cittadinanza continua fino a dicembre. Per i nuclei cosiddetti occupabili, la durata del reddito di cittadinanza è di sette mesi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del 2023. Comunque - come ricordavo prima - il limite temporale dei sette mesi non si applica ai percettori di reddito di cittadinanza presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro.

I nuclei familiari indirizzati ai servizi sociali potranno iniziare o proseguire un percorso già avviato e, se presi in carico per la definizione del percorso di inclusione sociale, potranno continuare a ricevere il beneficio fino al 31 dicembre 2023. Nei primi giorni di luglio sono stati comunicati all'INPS 88.000 nuclei presi in carico dai servizi sociali per i quali non si applica il limite dei sette mesi.

I componenti dei nuclei indirizzati ai centri per l'impiego, in quanto attivabili al lavoro, potranno accedere, invece, dal 1° di settembre al supporto per la formazione e il lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di realizzare una comunicazione efficace sulle nuove misure, ha istituito un tavolo di lavoro in collaborazione con il Dipartimento informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e con l'INPS.

Il lavoro comune ha permesso di definire un progetto condiviso, che si svilupperà da luglio a dicembre del 2023. La campagna nasce per supportare l'introduzione dei nuovi strumenti, che si pongono come un'evoluzione del reddito di cittadinanza, e mette in evidenza le nuove prospettive di attivazione del Paese che le misure intendono promuovere.

In particolare, faccio riferimento al supporto alla formazione e al lavoro, che parte da settembre, e successivamente all'assegno di inclusione. Per supportare l'introduzione delle nuove misure, dal 28 luglio il Ministero del lavoro ha attivato una sezione specifica del proprio sito istituzionale con l'entrata in funzione anche di un *help desk*. Il decreto-legge n. 48 del 2023, nell'introdurre le due nuove misure sostitutive del reddito di cittadinanza, ossia l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione, ha definito anche il regime transitorio.

Con il messaggio n. 2835 del 31 luglio, l'INPS ha indicato elementi che possono fare chiarezza sulla dinamica in atto per i percettori del reddito di cittadinanza. Nel messaggio si richiama la previsione generale relativa al riconoscimento della misura nel limite delle mensilità enunciate, e comunque entro il 31 dicembre. In secondo luogo, si ricorda che il limite di sette mesi non si applica per coloro che sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro. A questa platea di non attivabili al lavoro che possono fruire del reddito di cittadinanza oltre il limite di sette mesi, si aggiunge quella composta da nuclei familiari con persone disabili e con altri livelli di fragilità. A ben vedere, fin dalla sua prima modifica prevista dall'ultima legge di bilancio, la fruizione del reddito è stata limitata a chi non si trova in una situazione di particolare fragilità. Per chi invece versa in situazioni di disagio, abbiamo detto qual è l'intervento. La presa in carico di beneficiari di reddito di cittadinanza non attivabili al lavoro da parte dei servizi sociali è possibile fino al prossimo 31 ottobre.

I dati a disposizione evidenziano che, dei circa 159.000 nuclei beneficiari sospesi dalla misura per avere esaurito i sette mesi, risultano indirizzati ai Comuni circa 44.000 soggetti e ai centri per l'impiego 112.500 soggetti; dei 44000 indirizzati ai Comuni, 4.000 sono già stati presi in carico e i Comuni stanno procedendo, attraverso i servizi sociali, alla presa in carico di tutti gli altri soggetti. È importante precisare che, dei 159.000 nuclei interessati dalla sospensione della misura, ben 117.317 sono composti da una singola persona, con incidenze percentuali rispetto al livello territoriale (quindi regionale) di circa il 57 per cento, ad esempio in Campania Sono in corso di emanazione i decreti attuativi del decreto-legge n. 48 del 2023 che consentiranno la piena operatività delle nuove misure nel rispetto della tempistica prevista.

L'attuazione delle nuove misure di inclusione lavoro è stata al centro dell'ultimo incontro, che si è tenuto il 1° agosto, tra il Ministero e ANPAL, ANPAL Servizi e Regioni, per condividere i prossimi *step* della riforma e cominciare con il nuovo supporto per la formazione e il lavoro. In attesa del 1° settembre, data in entrata in vigore del supporto per la formazione e il lavoro, il Ministero ha chiarito

che i 112.000 nuclei con componenti in età di lavoro compresa fra i diciotto e i cinquantanove anni interessati dalla misura dovranno rivolgersi ai centri per l'impiego. A questo proposito, diverse Regioni hanno già evidenziato di aver avviato una proficua collaborazione con le sedi territoriali dell'INPS per velocizzare tutti i processi. Al fine di velocizzare il più possibile la presa in carico di tutti i potenziali beneficiari delle nuove misure, il Ministero del lavoro sta seguendo con attenzione anche il potenziamento della rete territoriale dei centri per l'impiego, che è un obiettivo che abbiamo in linea con i *focus* del PNRR e del Ministero.

In riferimento al coordinamento delle attività svolte dai servizi sociali dei Comuni, si evidenzia quanto segue.

Dall'entrata in vigore delle nuove norme è stata data tempestiva informazione al gruppo tecnico della rete della protezione e dell'inclusione sociale, composta da rappresentanti del Ministero, delle Regioni e dell'ANCI, convocando diverse riunioni sin dall'emanazione del decreto-legge n. 48 del 2023. A supporto delle attività degli operatori sociali sono stati svolti cinque *webinar* formativi sulla base transitoria al reddito di cittadinanza, assegno di inclusione (ADI) e supporto per la formazione e il lavoro (SFL), nel mese di luglio, che hanno coinvolto diverse migliaia di operatori. Ulteriori incontri sono in programma dopo la pausa estiva.

Nell'ottica di promuovere il rafforzamento di tutti gli ambiti territoriali sociali, sono inoltre in via di approvazione definitiva apposite linee guida che saranno ulteriormente rafforzate dalle specifiche previsioni introdotte in materia dalla legge delega di riforma per gli anziani non autosufficienti. Ulteriori misure di rafforzamento sono allo studio al fine di estendere la portata del cosiddetto LEPS assistenti sociali e consentirne l'evoluzione in un vero e proprio LEPS *équipe* per la presa in carico sociale.

Questo processo sarà concretamente accompagnato e potenziato nell'ambito dell'attività di *capacity building* degli ATS previste con il nuovo programma nazionale inclusione e lotta alla povertà 2021-2027, anche con riferimento alle funzioni gestionali e organizzative connesse all'integrazione dei sistemi informativi.

Avviandomi alla conclusione, tengo a precisare ancora una volta che ad oggi, secondo quanto comunicato dal Ministro dell'interno, non si registrano particolari criticità in ordine a paventate tensioni sociali. Desidero segnalare su questo punto che corre l'obbligo per tutti noi di gestire questa transizione, complessa e articolata, date soprattutto le condizioni di partenza, nello spirito di massima collaborazione istituzionale e di comune responsabilità politica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, signora Ministra, devo dire con franchezza che, essendo io un uomo del Novecento che crede che il lavoro nobilita l'uomo, anche perché ho iniziato a fare il fabbro quando avevo meno di dodici anni, non mi sarei aspettato una litania che mi spiegasse cosa c'era scritto sull'abolizione del reddito di cittadinanza nel cosiddetto decreto-legge lavoro, anche perché lo abbiamo discusso in quest'Aula e lo conosciamo tutti.

Mi sarei aspettato ad esempio che lei spiegasse le ragioni per le quali avete utilizzato le persone come un pacco postale; venerdì avete infatti mandato a migliaia di persone un SMS annunciando la sospensione del reddito di cittadinanza e proponendo di recarsi ai servizi sociali per un'eventuale presa in carico. Lei deve spiegare questo dato. Le persone sono persone e non pacchi postali. Avete fatto una vigliaccata (*Applausi*), fortemente una vigliaccata.

Lei viene qui a fare una litania e poi utilizza un cinismo di questo tipo. Ho qui scritti i dati che lei ha citato e avrei voluto discutere con lei. Ma, dopo la relazione che ha fatto, mi deve spiegare che considerazione ha delle persone. Il cinismo che avete utilizzato è questo. Avete scaricato le persone come se fossero un pacco postale. Tutto questo è inaccettabile ed è una vergogna per un Paese come il nostro. Questo è il dato: ripristinare un grande rispetto delle persone. (*Applausi*).

Signora Ministra, colleghi della maggioranza, ciò mi fa tornare a quando ero piccolo e a quell'idea razzista che c'era nei confronti di meridionali. Io sono del Nord, sono nato, cresciuto e vivo lì e

conosco benissimo tale cultura, che porta ad avere sempre l'idea che i meridionali non hanno voglia di lavorare. Questo è il dato che vi ha portato a ridurre e a togliere il reddito di cittadinanza. Ed è quello che vi porta a muovervi in questo modo, in particolare contro le singole persone. Questo è l'altro dato: i singoli sono figli di nessuno.

Lo ha detto anche lei: il 59 per cento sono singoli.

Prima di tutto, però, ci doveva spiegare, visto che il decreto lavoro prevede che bisogna fare la formazione, a chi avete fatto la formazione, dove sono i centri per l'impiego, dov'è il lavoro perché, per dare lavoro, è necessario che il lavoro ci sia e, se non c'è, è difficile che le persone lavorino.

Avreste dovuto dunque preoccuparvi e dovrete preoccuparvi di questo dato e costruire le condizioni per favorire il lavoro che, per quanto mi riguarda, nobilita l'uomo. Ho questo concetto talmente scolpito nella testa, che per me il lavoro è fondamentale, però il lavoro ci deve essere e molto spesso invece così non è.

Non posso pensare allora che le persone debbano pietire per avere dei servizi sociali e non avere un reddito e un diritto. Si può essere poveri - ma in questo caso voi non fate la battaglia contro la povertà, ma contro i poveri - e quelli che lo sono, sono indesiderati e quindi vanno emarginati. Questo è il messaggio che voi date; sostanzialmente create una condizione - e lo avete già fatto con il decreto lavoro - costruendo varie categorie tra coloro che beneficiano anche dell'assegno di inclusione.

Questo è il problema. Il problema è una cultura sbagliata, che crea odio e ribellione. Fermatevi, cerchiamo di ragionare in un altro modo, perché questo è il dato fondamentale. Prima ce l'avevate con i meridionali; poi ve la siete presa con gli immigrati; adesso ce l'avete con quelli che percepivano il reddito di cittadinanza, pensando di risolvere adesso il problema scaricandolo sul presidente dell'INPS che non avrebbe controllato.

In tutti i Paesi c'è il reddito di cittadinanza e in tutti i Paesi c'è una copertura minima. Voi avete tolto l'universalità: questo è il dato. Si tratta di avere un diritto; le persone devono avere un diritto, devono essere considerate persone e non devono mendicare assolutamente niente. Per questa ragione è inaccettabile quello che avete fatto. (*Applausi*).

Per quanto ci riguarda quindi combatteremo ogni giorno perché le persone siano trattate da persone, che hanno dei doveri, ma hanno anche dei diritti e in questo caso voi avete tolto loro un diritto che lo Stato deve ripristinare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

[SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*). Signor Presidente, signora Ministra, la sua informativa è stata molto deludente. In realtà non l'abbiamo chiamata qui per sentire un elenco di cose della durata di mezz'ora, anche perché anche la soglia di attenzione del parlamentare più attento a un certo punto viene raggiunta. Lei avrebbe dovuto venire qui a spiegarci che cosa sta succedendo nel Paese, dopo una decisione presa senza che foste pronti a gestirla.

Sul superamento del reddito di cittadinanza sono perfettamente d'accordo: io non ho cambiato idea. Lei diceva che ci sono forze politiche che hanno cambiato idea; si riferiva ai colleghi del PD. Ora non mi faccia spezzare una lancia nei confronti dei colleghi del PD, ma anche i colleghi della Lega hanno cambiato idea. Ricordiamo benissimo il presidente Conte e il vice presidente Salvini con i cartelli quota 100 e reddito di cittadinanza. Ricordiamo bene quel Governo che aveva sconfitto la povertà dal balcone di Palazzo Chigi.

Ebbene, quella decisione fu sciagurata, perché in quell'occasione il Governo mise via 40 miliardi di euro - 40 miliardi - per finanziare per tre anni due misure, quota 100 e il reddito di cittadinanza, che non andavano a rendere questo Paese più prospero. Si dava l'idea che non bisognasse creare ricchezza e prosperità per la collettività, ma che c'era qualcuno che arrivava e, nel momento della stasi, dava il messaggio - mi lasci dire anche moralmente dubbio - che ci avrebbe pensato lo Stato: un messaggio di tipo assistenziale, che superava l'idea che la Costituzione ci dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro e che, invece, diventa improvvisamente una Repubblica di tipo assistenzialista. Diamo ai nostri giovani il messaggio che non c'è bisogno di sbattersi, di arrangiarsi e di organizzarsi per trovare lavoro e per poter anche realizzare il proprio progetto di vita, perché lavorare significa anche questo.

Il messaggio è di non preoccuparsi, perché arriva lo Stato e ci pensa lui. Questa misura però è

evidentemente fallimentare, perché - glielo dice uno che è cresciuto e ha studiato al Sud - ha dato al Mezzogiorno d'Italia il messaggio non di rialzare la testa e di non provare a utilizzare tutte le enormi risorse che possiede quel pezzo di Paese, perché sarebbe arrivato lo Stato a pensarci. È stato uno strumento fallimentare perché, come ci ha detto lei, sono stati calcolati circa 536 milioni di euro di truffe, anche se credo sia un numero abbondantemente approssimato per difetto. Aveva anche il paradosso di essere finanziato da chi lavora e dunque, essendo una spesa a carico della fiscalità generale, chi contribuiva alla prosperità del Paese doveva farsi carico anche di qualcuno che, in fondo, aveva quasi rinunciato a concorrervi.

Purtroppo le cose stanno così, perché - diciamo la verità - questo è stato presentato come uno strumento di politica attiva del lavoro, ma sappiamo benissimo che soltanto i *navigator* hanno trovato un lavoro grazie al reddito di cittadinanza e nessun altro. Sappiamo che il 70 per cento di chi ha preso il reddito di cittadinanza tre anni fa, lo prende ancora e quindi non c'è stato nessuno sbocco verso un maggior lavoro. Ripeto che si è defanziata la misura industria 4.0 (*Applausi*), che creava ricchezza per il Paese, per poter finanziare quota 100 e il reddito di cittadinanza: chi lo ha fatto ne porta la responsabilità.

Signora Ministra, detto tutto questo e detto che questo istituto andava sicuramente superato, lei non poteva ignorare che l'istituto c'era già. Bisogna capire che le scelte sbagliate della politica non possono essere cancellate con un tratto di penna, non si può tornare al *tamquam non esset*, cioè pensare che basti dire che il reddito di cittadinanza non c'è più per far sì che sparisca perché nel frattempo questa sciagurata misura, che appunto ha incoraggiato l'assistenzialismo e non la creazione di lavoro, ha creato delle aspettative. Signora Ministra, quando fa mandare un SMS nel quale dice arrivederci e grazie e poi stamattina dice a RTL 102.5 che probabilmente l'SMS era scritto in un modo che non ha dato rassicurazioni e ha creato tensioni, mi viene da chiederle se si rende conto che fa la Ministra di questa Repubblica. Chi ha scritto questo SMS? Chi lo ha mandato? Dov'è il rispetto per le persone? (*Applausi*).

Le ripeto: questo è un istituto sbagliato, ma visto che avete fatto una campagna elettorale dicendo che eravate pronti, prima di eliminarlo, voi dovevate... (*Il microfono si disattiva automaticamente*) ...essere sicuri che tutto fosse già perfettamente funzionante, perché l'elenco delle cose che ci ha detto oggi non sappiamo quando, se e come funzioneranno. In un Paese nel quale quella misura aveva già attecchito, il fatto di averla risolta senza avere pronto e operativo uno strumento alternativo (*Applausi*) e con la sciatteria che ha caratterizzato la vostra comunicazione rispetto a gente che vive di quei soldi e di quel reddito, penso sia la dimostrazione di quanto il Governo sia inadeguato a gestire il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ronzulli. Ne ha facoltà.

[RONZULLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, ringrazio il Ministro per questa informativa puntuale e dettagliata, che ancora una volta, come è avvenuto nei giorni scorsi con il PNRR e il ministro Fitto, fa giustizia della tanta cattiva propaganda che abbiamo ascoltato. Quello che sta accadendo in queste ore è particolarmente grave, onorevoli colleghi, perché abbiamo i *leader* dei due più grandi partiti di opposizione che soffiano sul fuoco del malessere, fomentando lo scontro sociale (*Applausi. Proteste*) e abbiamo manifestazioni di piazza *ad hoc*, con minacce indirizzate al Presidente del Consiglio, a cui ovviamente va la mia solidarietà e quella di tutto il Gruppo Forza Italia (*Applausi*).

Se questo in fondo non ci stupisce da parte del MoVimento 5 Stelle, da sempre professionista del clientelismo (*Vivaci proteste*), fa invece specie che questo avvenga da parte del Partito Democratico, con toni apocalittici pari ai toni di segno opposto che il Partito Democratico usò nel 2018, quando il reddito di cittadinanza venne approvato. (*Applausi*).

Ce lo ricordiamo bene (io ero in quest'Aula): seppur partendo da posizioni culturali opposte, dicevamo che una misura di quel tipo non avrebbe fatto altro che aumentare il lavoro nero; dicevamo che unificare sotto lo stesso strumento il destino di chi era abile al lavoro e di chi invece non lo era sarebbe stato un grave errore, oltre che molto discriminante; dicevamo che il reddito avrebbe disincentivato culturalmente soprattutto i più giovani dal cercare un posto di lavoro; dicevamo ancora che le maglie erano troppo larghe e che si sarebbero verificati truffe e raggiri ai danni dello Stato e dei contribuenti

che pagano le tasse.

Ebbene, colleghi, a distanza di quattro anni non soltanto possiamo dire che queste previsioni si sono rivelate del tutto fondate, ma possiamo rivendicare con orgoglio che Forza Italia non ha mai cambiato idea: la pensavamo così allora e la pensiamo così anche oggi. (*Applausi*). State cercando di raccontare agli italiani che il Governo dalla sera alla mattina ha deciso di affamare centinaia di migliaia di cittadini; state cercando di raccontare che il sussidio verrà tolto agli italiani che sono impossibilitati a lavorare, ai fragili e alle famiglie disagiate con parenti in condizioni gravi, che devono essere assistiti; state cercando di raccontare agli italiani che il Governo ruba ai poveri per dare ai ricchi.

Omettete di dire invece che il reddito di cittadinanza è stato considerato sempre una misura temporanea, con scadenza alla fine del 2023, proprio per non rappresentare nel medio termine un disincentivo alla produttività e alla crescita economica. Omettete di dire che il superamento del reddito come lo abbiamo conosciuto finora, cioè a pioggia anche a chi non aveva i requisiti, era già noto dallo scorso dicembre (i famosi sette mesi di proroga della misura). (*Applausi*). Omettete di dire che in questi mesi grazie all'azione del Governo abbiamo raggiunto il *record* di occupati con un aumento significativo degli occupati stabili.

Per fortuna, invece, parlano i numeri, non le parole, né la propaganda, né i balconi illuminati a festa. I numeri dunque ci sono e ci dicono che la disoccupazione è in costante calo (è scesa al 7,4 per cento, come mai era successo dal 2009, durante il Governo Berlusconi, tanto per intenderci) e che nel solo mese di maggio l'occupazione è cresciuta dello 0,3 per cento, pari a 82.000 persone. Guarda caso, l'anno scorso, malgrado la forte domanda, il settore turistico era andato in *tilt* per la mancanza di personale: non si trovavano camerieri, cuochi o baristi. (*Commenti*). Quest'estate tutto è cambiato e tornano gli stagionali, perché gli ex percettori del reddito che lo hanno preso fino a luglio si sono precipitati a cercare lavoro nei settori della ristorazione e in quello alberghiero, dimostrando quindi di essere stati viziati dal sistema. (*Applausi. Commenti*). Non vi sento, colleghi.

Omettete di dire che gran parte delle risorse risparmiate grazie al reddito di cittadinanza e al suo superamento sono state utilizzate per tagliare il cuneo fiscale e aumentare gli stipendi proprio alle fasce di reddito più basse.

In conclusione, signor Presidente, il dibattito di queste ore appare davvero lunare. Forza Italia invita il Governo ad andare avanti sulla strada tracciata, a predisporre i decreti attuativi per l'attivazione degli strumenti sostitutivi del reddito di cittadinanza, a riformare gli strumenti per incrociare domanda e offerta di lavoro, a continuare con le politiche di crescita e di sviluppo di nuova occupazione.

Vorrei concludere leggendo un biglietto che mi è stato consegnato a mano per strada proprio ieri: «Buongiorno, mi chiamo Claudia, ho venticinque anni, sono laureata in lingue e lavoro in una gelateria. Nonostante molte difficoltà, sono una grande lavoratrice e credo ancora nelle favole. Mi permetto di lasciare il mio numero, se mai potesse aiutarmi per un lavoro.»

Lavoro: ecco, di questo hanno bisogno i cittadini, di lavorare. Contestualmente, però, non lasceremo mai soli coloro che per vari motivi gravi non sono nelle condizioni di farlo. (*Commenti*).

La dignità è una cosa seria, un patrimonio e una ricchezza, che appartiene alla stragrande maggioranza degli italiani che noi incontriamo per la strada. (*Applausi*). È per persone come Claudia che non smetteremo mai di impegnarci affinché il lavoro non sia considerato una chimera o una favola, ma una realtà. Questa è la ricetta di Forza Italia da sempre. Questa è la ricetta di questo Governo. Questa è la ricetta su cui gli italiani ci hanno dato fiducia e noi non abbiamo intenzione di tradirli, mi spiace per voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Patuanelli. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, Ministro, per il suo tramite, signor Presidente, vorrei dire che a mio avviso iniziare un intervento tacciando la mia forza politica di clientelismo e terminarlo citando una lettera di una cittadina che cerca lavoro dando in mano un biglietto a un parlamentare forse non è proprio il modo più congruo di iniziare e finire il proprio intervento e non va citato come modello. (*Applausi*).

Non avrei mai pensato di iniziare un intervento dicendo che manca la lungimiranza di un *leader* politico che il 21 novembre 2021 disse: i soldi finiti ai furbi sono poca cosa rispetto alla situazione di

povertà che ha finalmente contrastato. Queste sono parole di Silvio Berlusconi del 21 novembre 2021 sul reddito di cittadinanza. (*Applausi*).

Ciò detto, signora Ministro, la domanda che mi sono fatto in questi mesi è perché lei in dieci mesi non abbia fatto niente. Non c'è la piattaforma: ci sarà forse il primo settembre, ma al momento la piattaforma che doveva risolvere il problema dei centri per l'impiego, del rapporto tra chi cerca lavoro e chi lo offre non c'è. Ha omesso un piccolo dato rispetto ai centri per l'impiego: dal 2019 al 2022, su 6.116 assunzioni possibili per i centri per l'impiego delle Regioni di centrodestra, sono state assunte 1.735 persone, pari al 28 per cento. Alla faccia della grande collaborazione istituzionale delle Regioni che lei ha millantato nel suo intervento. (*Applausi*). State scaricando sui Comuni il problema dell'assistenza sociale senza fare nulla per potenziarli sul tema dell'assistenza sociale. (*Applausi*). Dei corsi per riqualificare i lavoratori non c'è traccia: quale sarà il percorso di formazione che dobbiamo far fare alle persone che escono dal mondo del lavoro? Mi sono quindi interrogato sulle ragioni di questo nulla e la risposta è su un quotidiano di oggi: il lavoro si trova, non serve il salario minimo, 25 miliardi sprecati con il reddito di cittadinanza, chi vuole un lavoro lo trova. Chiudiamo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, perché evidentemente non serve. (*Applausi*). Non serve il salario minimo, non c'è la povertà, va tutto bene madama la marchesa. (*Applausi*).

Io credo che la verità sia molto diversa da questa. Lei, signora Ministro, ha chiuso la sua relazione citando la questione delle tensioni sociali, sulle quali non sta soffiando nessuno se non l'INPS con il suo messaggio che ha creato distorsioni e panico. (*Applausi*). Invece di commissariare l'INPS *contra personam*, come avete fatto, lo commissari adesso, allora, e cerchi di capire con una commissione d'inchiesta cosa è successo rispetto a quell'SMS. (*Applausi*).

Io credo che ci sia un grande problema quando non si riconosce (e non lo fa neanche quella destra italiana che dovrebbe essere una destra sociale) l'esigenza di avere dei diritti sociali universali e non dei favori che il Governo di turno fa a una piccola platea. Questa è la vera questione in ballo. Noi crediamo che sia necessario che lo Stato garantisca i diritti sociali a tutti quelli che ne hanno bisogno, a prescindere dalle scelte politiche di un Governo. Voi avete fatto una narrazione agghiacciante rispetto al tema degli occupabili e dei non occupabili, per poi definire non occupabile un nucleo familiare che ha un figlio di età inferiore ai diciotto anni o una persona con più di sessant'anni o un disabile. Mi spieghi una cosa: un cinquantenne che, per colpa del disastro del superbonus che avete creato, ha perso il lavoro nell'edilizia, dove ha lavorato per trentacinque anni, è un occupabile che troverà facilmente lavoro o una persona che ha bisogno di assistenza e di un reddito? Lo dico perché non basterà un corso di formazione di diciotto ore perché un piastrellista diventi tecnico informatico. (*Applausi*).

Concludo, signor Presidente, con una semplice domanda rivolta al Ministro, al di là del fatto che nella narrazione dei cambi di posizione lei ha citato una forza che oggi fa opposizione (il senatore Scalfarotto ha ricordato come la Lega ha votato a suo tempo a favore del reddito di cittadinanza), ma io ricordo i suoi interventi quando aveva un altro ruolo e sul reddito di cittadinanza non diceva le cose che sta dicendo oggi. Me lo ricordo molto bene. (*Applausi*). Ma la domanda è questa: se si dice che il reddito di cittadinanza aveva una parte buona, che era quella che riguardava la parte assistenziale, ossia il sostegno al reddito, e una parte delle politiche attive che non funzionava, mi spiega perché siete partiti cancellando la parte che funzionava? (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, rivolgo un appello alla minoranza e un appello alla maggioranza. Quello alla minoranza è di evitare, su questa tematica, di strumentalizzare o di agitare le tensioni sociali. Quello alla maggioranza è di evitare di mostrare troppo i muscoli su questo tema, pensando che tutti i provvedimenti possono anche essere decisamente perfettibili. Questo perché noi della Lega non siamo né da una parte i custodi dell'integrità del provvedimento - guai a toccarlo perché è come se fosse un *totem* - né siamo, dall'altra, quelli che lo vogliono cancellare, memori del fatto che ai tempi l'avevamo votato. Semplicemente pensiamo che il Governo stia trasformando questo strumento in quello che fin dall'inizio doveva essere. Proprio come diceva la senatrice Paola Taverna, che fece la dichiarazione di voto quel 27 febbraio del 2019 - lo ricordo perché intervenne dopo di me -

il reddito di cittadinanza è molto di più di un sostegno economico, molto di più di un sussidio e di puro assistenzialismo, è uno strumento di politica attiva per stare al fianco di persone che chiedono l'opportunità di potersi rimettere in gioco. Ebbene, verificata una legge che con tutte le buone intenzioni vuole raggiungere questo obiettivo, in politica bisognerebbe capire poi se la legge funziona strada facendo. Che ci siano degli aspetti che non funzionano non ce lo inventiamo noi, ma ce lo dice lo stesso rapporto annuale dell'INPS del 2022, non del 2023, che mette in evidenza sostanzialmente il fatto che solo il 20-25 per cento delle persone che hanno percepito il reddito di cittadinanza alla fine è riuscito ad avviarsi verso il mercato del lavoro, la stragrande maggioranza delle quali, tra l'altro, ha avuto un contratto a tempo determinato. Se quindi lo strumento, come l'avevamo inteso noi, doveva servire ad accompagnare al mondo del lavoro, ed era quindi molto di più di una forma solo assistenzialistica, i dati confermano che purtroppo questo non è avvenuto. Se ci si accorge che una legge, pur con tutte le buone intenzioni, non funziona, chi arriva ha il dovere di cercare di favorire il miglioramento di questa situazione. *(Commenti)*. Io non tendo mai a generalizzare, perché quando si parla di strumentalizzazione non bisogna mai farlo; ho letto di recente un'inchiesta giornalistica di tanti che sono andati a protestare sotto le sedi dell'INPS in Campania, a Napoli e da altre parti e si è verificato poi che molti di questi avevano altri tipi di lavori in nero e che il reddito di cittadinanza per loro significava arrotondare fundamentalmente lo stipendio. È il classico esempio dei furbi che di fatto soppiantano gli onesti e questo non è assolutamente corretto. Non bisogna mai generalizzare, però, perché ci sono tanti percettori del reddito di cittadinanza che effettivamente ne hanno bisogno, quindi sto veramente facendo un ragionamento politico complessivo. Questo riguarda la minoranza ma anche la maggioranza. Dobbiamo cercare, invece, di trasformare il reddito in quello che avrebbe dovuto essere fin dall'inizio. *(Commenti)*. Quello che il Governo sta facendo in questo momento, al di là degli sbandieramenti da entrambe le parti, è suddividere la misura in due parti: l'aiuto ai bisognosi e alla povertà, a persone che per vari motivi non riusciranno mai ad avere accesso al mondo del lavoro (lo garantisce l'articolo 38 della Costituzione: gli inabili al lavoro e quelli che non riescono ad avere mezzi di sussistenza in qualche modo bisogna aiutarli e mantenerli), e l'aiuto all'impiego.

Cosa ha fatto il Governo? Mantiene il reddito di cittadinanza per le persone che sono inabili, in difficoltà e non riescono a lavorare (altrimenti diamo messaggi sbagliati alla popolazione) e trasforma quella parte delle politiche attive del lavoro che non ha funzionato in un meccanismo per cui se ti iscrivi al corso di formazione, se dall'altra parte... *(Commenti)*. Per favore, io non vi ho interrotto. Se dall'altra parte ti iscrivi ad un'agenzia per il lavoro, lo Stato garantisce ancora un sostegno, perché sono 350 euro per un certo periodo di tempo. A questo punto c'è la possibilità di essere veramente accompagnati al mondo del lavoro.

Questo è quello che sta facendo il Governo; poi tutto è perfezionabile, sia chiaro. Rispetto all'appello che è stato lanciato sul fatto che c'è un problema di presa in carico dei Comuni, dobbiamo dire che il problema effettivamente esiste. È un problema reale e il Governo deve risolverlo. Non possiamo dimenticarcelo, come se non esistesse, altrimenti facciamo solo propaganda. *(Applausi)*.

Così come, dall'altra parte, bisogna incentivare e potenziare - questo è l'appello che facciamo - le agevolazioni che possono consentire alle persone di accedere al mondo del lavoro, perché le agevolazioni per gli *under* trentacinque per gli imprenditori sono una buona cosa, però ci sono anche tanti quarantenni, quarantacinquenni e cinquantenni che magari hanno rischiato, hanno perso il posto di lavoro o sono in difficoltà per vari motivi. Si potrebbe studiare un'agevolazione che riguardi anche loro, affinché studiando e naturalmente risorse permettendo (questo ormai lo abbiamo capito bene) si riesca a facilitare sempre più il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Questa è la nostra posizione chiara, di responsabilità ed è questo il modo giusto per affrontare questa tematica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccia. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, signora Ministra, abbiamo aggiustato le statistiche dopo la sua informativa: non sono 169.000 purtroppo i beneficiari a cui è stato inviato quell'SMS, che - glielo voglio ricordare - recitava in burocratese «Domanda di RDC sospesa come previsto dall'art.13 del DL 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali».

Non sono 169.000, com'era stato comunicato alla stampa dagli organi preposti, ma abbiamo scoperto da lei che sono 159.000 gli SMS. Lei cerca di giustificarlo e dice che, sì, avete sbagliato. Non dice però «abbiamo sbagliato», ma ci dice in questa relazione che erano 117.000 i nuclei con una sola persona. Dicendo una cosa ancora più grave, sta cercando di dire: scusate, abbiamo sbagliato perché erano nuclei con una sola persona. Erano persone che vivono da sole, perché loro la distinzione la fanno anche sulla scelta di vita che hai deciso di fare. (*Applausi*).

Decidono di entrare nella vita delle persone per dire che se sono nella fascia di età diciotto-cinquantanove, allora un lavoro lo devono trovare per forza. Non conta chi sono, da dove vengono o se hanno avuto la sfortuna di nascere poveri, perché io non conosco nessuno che abbia deciso di nascere povero, abbia deciso di non studiare o abbia deciso di vivere in condizioni drammatiche. Non ne conosco uno. Le garantisco che conosco persone che vogliono uscire da quella condizione e quando non ce la fanno hanno bisogno dello Stato, hanno bisogno che qualcuno tenda loro la mano. (*Applausi*)

Se, signora Ministra, su 25 miliardi - sono i suoi numeri, l'ho seguita nel ragionamento che ha fatto in questa informativa - la Guardia di finanza arriva ad aprire dei *dossier* per 500 milioni, stiamo parlando del 2 per cento, allora c'è qualcosa che ha avuto senso (*Applausi*), perché io non penso che lei, di fronte all'1 o al 2 per cento di pensioni false o di invalidità false, cancelli tutte le pensioni italiane per provare a capire perché ci sono quelli che falsificano alcuni atti. (*Applausi*). Difende quelli che avevano quel diritto.

E voglio dirlo, una volta per tutte, a chi guarda al passato pensando di far propaganda, dimenticando se stesso. Il Partito Democratico nel 2018 non votò per il reddito di cittadinanza. Il Partito Democratico nel 2019, quando si è trattato di renderlo strutturale e di finanziare gli anni successivi al triennio, lo ha votato convintamente nel Governo giallo rosso. E io ho ringraziato Dio che ci fosse il reddito di cittadinanza durante il *lockdown*, perché, se non ci fosse stato, avremmo avuto conflitti sociali veri. (*Applausi*).

Dopodiché, seguo il ragionamento del presidente Romeo: aveva funzionato perfettamente? Aveva funzionato come sussidio. Probabilmente, se avessimo rafforzato il reddito di inclusione, avrebbe funzionato allo stesso modo. Poteva essere migliorato sulle politiche attive del lavoro. Signora Ministra, peccato che lei, sulle politiche attive del lavoro, non abbia tenuto nemmeno un incontro con le organizzazioni sindacali da quando è Ministra. Peccato che sulla precarietà e sul mercato del lavoro non abbia fatto un incontro con le organizzazioni sindacali: uno che fosse uno. Lei ha incontrato le organizzazioni sindacali tre volte: alla faccia della concertazione!

Poi, all'improvviso, il Governo di destra, quando parliamo di salario minimo, ci dice che è a favore della contrattazione. Scoprono la centralità delle organizzazioni del lavoro quando si parla di salario minimo, dimenticando che della concertazione loro hanno fatto un *totem* al contrario, come hanno dimostrato con il decreto del 1° maggio.

Delle due l'una, signora Ministra: se è centrale quello che pensano i sindacati, io le chiedo di convocare almeno le organizzazioni sindacali, se non vuol convocare le opposizioni, e di aprire un tavolo sulla precarietà sul mercato del lavoro. Chieda per cortesia ai sindaci di che cosa hanno bisogno. Lo chieda agli assistenti sociali, al presidente del loro ordine, (*Applausi*) che ha lanciato un allarme dicendo che non si può fare sulla pelle dei più deboli.

Lei lo sa, infatti, cosa succederà a settembre. I percettori del reddito di cittadinanza non seguono tutti i nostri dibattiti. Molti di loro non seguono il dibattito pubblico; piuttosto, vanno sotto il Comune, chiamano il sindaco, in alcuni casi bussano a casa del sindaco, come facevano alcuni *leader* della destra che suonavano a casa dei poveri, e gli chiedono: come faccio la spesa? Come mangio? Mi aiuti a trovare un posto di lavoro? Vanno lì, senatrice Ronzulli, non dai senatori che passano per strada, perché ci sono gli uffici preposti nei Comuni. (*Applausi*).

Aiutiamoli: se lei farà questo, avrà tutto il nostro sostegno. Viceversa, le chiedo, signora Ministra, così come lo chiediamo a tutto il Governo, di non continuare a non far nulla, con il pretesto di non poter far tutto. Avete, infatti, rinviato tutto a settembre: dall'autonomia al PNRR, dalle riforme sugli enti locali, che tra l'altro avevano anche l'esigenza di discutere di servizi sociali, al reddito di cittadinanza, fino a

questa fantomatica piattaforma, che oggi ci ha detto sarà pronta il 1° settembre. Noi ce lo auguriamo. Sappiamo che, ad agosto, queste persone vivranno con il trauma certo di non sapere cosa accadrà tra un mese e con la certezza di non avere un futuro davanti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il ministro Calderone per la sua informativa. Ministro Calderone, lei proviene da una formazione tecnica e arriva alle Aule parlamentari senza conoscere i nostri colleghi della sinistra. Ebbene, lei deve tentare, quando fa le informative o le comunicazioni, prima di tutto di parlare come loro vorrebbero che lei parlasse. Ci dicono, infatti, quello che lei dovrebbe dire, quello che lei dovrebbe riferire, come dovrebbe riferirlo, quali numeri dare, che cosa sostanzialmente fare.

Il dato abbastanza semplice ed eclatante, però, è che questo provvedimento l'ha voluto un precedente Governo. Questo Governo ha fatto una campagna elettorale con un programma. I partiti della coalizione di questo Governo hanno detto che il reddito di cittadinanza sarebbe stato tolto e il reddito di cittadinanza è stato tolto. Il messaggio inviato ai beneficiari, che comunica che, a partire da una certa data, non lo percepiranno più, lo ha inviato l'INPS. Non lo ha inviato il Ministro, ma lo ha inviato l'INPS.

L'INPS è un ente autonomo che agisce con la sua autonomia (*Commenti*); non si può dire all'INPS anche quello che deve scrivere, altrimenti fateci voi il compito, dateci lo spartito di quello che dobbiamo fare (*Applausi*), di quello che dobbiamo dire, di quello che deve scrivere l'INPS, di quello che deve succedere. Alla fine, però, diteci anche questo: ma quando governavate, perché non le avete fatte voi tutte queste cose che oggi secondo voi dovremmo fare? Perché non le avete scritte voi? (*Applausi*). Spiegatecelo.

Vediamo anche quello che avete fatto. Avete fatto un provvedimento che in circa quattro anni ha speso 31,5 miliardi: lo dice l'INPS, l'ha detto oggi, non lo dico io. Questi 31,5 miliardi sono sicuramente stati utili come forma di sostegno al reddito - poi spiegherò perché sono stati mal spesi anche in questa misura - ma sono stati assolutamente ininfluenti come misura per l'occupazione, come diceva poco fa il collega Romeo, che miracolosamente - beato lui - ricorda quello che ha detto l'allora senatrice Taverna nel 2019. Dicevo, come misura di politica attiva del lavoro questa misura è totalmente fallita e naufragata: non ha trovato lavoro nessuno. L'altra volta vi siete arrabbiati perché vi ho detto che ha trovato lavoro Di Maio (*Commenti*), qualche *navigator* e basta, nessun altro. Quindi come misura di politica attiva non ha funzionato. Se volete, con estrema onestà vi posso dire che anche precedentemente molte delle misure di politica attiva non avevano funzionato. È però un dato il fatto che oggi, dopo dieci mesi del Governo Meloni e del ministro Calderone, l'occupazione cresce, la disoccupazione cala e la domanda di lavoro aumenta. Com'è questa storia? (*Applausi*). Come funziona? Che cosa è accaduto?

Per ogni provvedimento che destina risorse, trattandosi di danaro pubblico, giustamente deve essere fatto un bilancio. Provate voi a dirci quale analisi avremmo dovuto fare di un provvedimento che avesse speso 31,5 miliardi in quattro anni se tale provvedimento fosse servito, ad esempio, per finanziare le assunzioni nella pubblica amministrazione o per aumentare le agevolazioni alle imprese e assumere il personale che serve (*Commenti*) o per aumentare le retribuzioni dei medici e del personale sanitario. (*Applausi*). Provate a immaginare se una metà di questi 31 miliardi li avessimo potuti mettere sulla sanità. Provate a immaginare questo, perché alla fine ogni provvedimento si misura attraverso le alternative possibili, perché è danaro pubblico, non denaro privato che ognuno spende come vuole.

Questo provvedimento è stato costoso e inutile; è stato inutile anche dal punto di vista del sostegno al reddito, perché oggi l'INPS ci dice che solo il 36 per cento dei percettori di reddito di cittadinanza era nella fascia di povertà. Di quel 36 per cento, una parte saranno recuperati perché inabili al lavoro e quindi percepiranno il sostegno previsto; l'altra parte, quella abile al lavoro, cercherà di intercettare le politiche attive del lavoro del Governo e del ministro Calderone per cominciare a lavorare. (*Commenti*). Di sicuro, non potranno più percepire un reddito per stare a casa.

Signor Presidente, pensavo di avere dieci minuti a disposizione, invece abbiamo solo qualche minuto.

PRESIDENTE. I minuti erano cinque e ne ha usati sei e mezzo.

ZAFFINI (Fdi). Concludo il mio intervento. *(Proteste)*.

Quale messaggio lancia questo Governo? A me pare molto chiaro.

Il messaggio che lancia questo Governo a me pare molto chiaro e, condiviso o meno, è volto a dividere chi può lavorare da chi non può lavorare. Questo è il messaggio che da oggi in avanti si lancia; chi non può lavorare viene assistito e preso in carico grazie ai provvedimenti messi in campo dal Ministro, chi può lavorare si mette in condizioni di intercettare la domanda con l'offerta di lavoro. Questo è un messaggio giusto e di buonsenso; un messaggio che caratterizza la visione pragmatica e la concretezza di questo Governo rispetto alle misure ideologiche - e dico solo ideologiche, potrei dire elettorali, ma non lo dico - che avete messo in campo voi con il reddito di cittadinanza. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ringrazio per la disponibilità.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente della 10a Commissione permanente, senatore Zaffini, per riferire sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 826.

ZAFFINI (Fdi). Signor Presidente, la Commissione ha esaurito la valutazione degli emendamenti e consegnato il testo come emendato alle Commissioni 1a e 5a.

La Commissione è nuovamente convocata alle 17, nell'auspicio e nella speranza che i pareri richiesti già dalle 15-15,15 siano pervenuti e quindi, ragionevolmente intorno alle 17,30, presupposto che i pareri delle citate Commissioni siano disponibili, avremo dato il mandato al relatore e saremo in grado di venire in Aula per discutere il provvedimento.

PRESIDENTE. Attese queste dichiarazioni, sospendo la seduta fino alle ore 17,30.

(La seduta, sospesa alle ore 16,47, è ripresa alle ore 17,37).

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

Discussione del disegno di legge:

(826) Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento (Relazione orale) (ore 17,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 826.

La relatrice, senatrice Minasi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

MINASI, relatrice. Signor Presidente, Governo, colleghi, viste la straordinaria necessità e l'urgenza di fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese, il decreto-legge oggi in esame reca alcune norme transitorie nelle more della definizione di nuove misure emergenziali in materia di trattamenti di integrazione salariale e prevede la promozione di linee guida e procedure concordate tra le parti sociali a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 reca in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale una deroga transitoria alla norma che stabilisce l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva, anche per ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga riguarda i trattamenti relativi alle sospensioni o alle riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023. In virtù di questa deroga transitoria, non è dovuto il contributo addizionale solitamente a carico del datore di lavoro.

Le imprese oggetto della deroga sono: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione di lavorazione di materiali lapidei.

Il comma 2 dell'articolo 1 valuta in 8,6 miliardi di euro per il 2023 l'onere derivante e dispone, per la

relativa copertura, una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 2 estende lo stesso trattamento, sempre in via transitoria, ai lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato, nei casi in cui l'attività degli operai agricoli sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto sempre durante il periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Il successivo comma 2 ammette i trattamenti in esame in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati ai periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto dal contratto individuale. L'onere derivante dall'articolo 2, valutato in 1,4 milioni di euro per il 2023, trova copertura sempre con una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

L'articolo 3, nel testo modificato in sede referente, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. La riformulazione approvata in sede referente specifica che le linee guida e le procedure suddette riguardano anche la valutazione della correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione.

L'articolo 4 differisce al 30 novembre 2023 il versamento del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico. Il comma 2 proroga dal 31 luglio al 2023 al 30 ottobre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di *payback* delle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale. Il comma 2-*bis*, inserito in sede referente, differisce dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per il versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali dell'importo di un milione di euro, già stanziato al fine dell'erogazione di un contributo in favore di alcune famiglie per i mesi da ottobre a dicembre 2023 a parziale compensazione delle spese per il riscaldamento.

In conclusione, vorrei ringraziare il Presidente e tutti i componenti della 10a Commissione, ma soprattutto tutti i dipendenti che ci hanno permesso di arrivare in Aula in maniera celere. Li ringrazio quindi per il loro supporto. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mazzella. Ne ha facoltà.

[MAZZELLA](#) (*M5S*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi l'Assemblea è chiamata a convertire l'ennesimo decreto-legge. Ormai la questione assurge a prassi consolidata: l'iniziativa legislativa ormai appartiene solo al Governo. Il Parlamento è totalmente asservito ai *desiderata* dell'Esecutivo: quasi il 94 per cento delle norme inserite nell'ordinamento sono state approvate per decreto-legge. Sarà molto soddisfatto un senatore a caso che oggi non c'è (Renzi) il quale, nella sua lunga marcia trionfale verso la maggioranza, potrà apprezzare il frutto di un monocameralismo di fatto che si sta via via sempre consolidando. In questa XIX legislatura si assiste a una rivisitazione o reinterpretazione in chiave peggiorativa della Costituzione, laddove la Camera alla quale viene per prima assegnato il disegno di legge di conversione del decreto-legge provvede ad un compiuto esame, lasciando all'altra il compito di una mera ratifica.

Non serve citare i continui moniti del Presidente della Repubblica, ma serve che la maggioranza faccia autocritica sul punto. Per di più, c'è da aggiungere che i tempi di attesa del decreto non risultano compatibili con un'attenta analisi del testo da parte del Parlamento. È stato infatti incardinato in Commissione solo l'altro ieri e fissata la scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti per il giorno successivo. In Commissione questo lo abbiamo fatto presente e c'è stato risposto che vista l'importanza del provvedimento la maggioranza auspicava una rapidità dell'esame anche per dare un segnale di attenzione ai lavoratori e alle imprese. Ebbene, a questo punto occorre segnalare ai colleghi di maggioranza che l'articolo 77 della Costituzione garantisce al Governo, in casi straordinari di necessità e urgenza, l'adozione di provvedimenti provvisori con forza di legge. Quindi, colleghi, non serviva accelerare in questo modo i lavori, in quanto il provvedimento già esplica i suoi effetti, a meno che questa fosse una scusa e la motivazione invece fosse diversa e a questo punto si comprende anche

bene con chi ce l'avesse il ministro Crosetto quando ha dichiarato che il Parlamento non lavora: ce l'aveva con i componenti della sua maggioranza. (*Applausi*). Noi eravamo pronti - voi no - a restare e abbiamo presentato un numero consistente di emendamenti pari a 209, proprio per segnalare tale esigenza. Un decreto così importante non può occupare i lavori di Commissione per sole tre ore. In più, segnalò anche in questa sede l'atteggiamento collaborativo che ha avuto il Gruppo, ritirando 194 emendamenti affinché l'esame potesse essere fatto in Aula, presentando solo quelli rimanenti. Purtroppo, però, anche in questo frangente la maggioranza non ha colto la necessità di approvarne almeno qualcuno dei nostri tranne uno. Tuttavia, molti di questi emendamenti, come ci è stato anche detto, risultavano migliorativi del testo, ma non è stato possibile accoglierli. Parliamo di emendamenti volti a conferire carattere permanente alle disposizioni relative, in particolare, agli operai agricoli nei casi di emergenza climatiche, volti a prevedere la sospensione delle attività lavorative in determinati settori in presenza di temperature elevate e ancora la promozione del lavoro agile e abbiamo visto che ormai l'orientamento di questo Governo sul lavoro agile - lo *smart working* - è totalmente negativo. Le nostre proposte erano volte inoltre a promuovere, sempre in costanza di temperature elevate, il divieto di lavoro nei settori agricolo e della pesca, che è stata completamente dimenticata. Per non parlare dell'ingiustificabile esclusione dai benefici dei lavoratori agricoli privi di contratto a tempo indeterminato, che comporta una irragionevole discriminazione a danno della grande maggioranza degli operatori del settore. In più, non sono stati assolutamente menzionati i *riders* e chi è costretto a lavorare in strada come la Polizia urbana e un'altra serie abbastanza vasta di categorie. Non ci sono le coperture: questo è quello che ci è stato detto.

Vi sono dei problemi anche sul *timing* dell'entrata in vigore del provvedimento, che infatti è vigente nel momento in cui già da oltre un mese eravamo nel pieno del caldo e se per i lavoratori del settore edile lapideo e delle escavazioni la norma copre un lasso temporale che va dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, per il settore agricolo la medesima disposizione ha effetti inspiegabilmente dal mese successivo. Questo non ce lo spieghiamo.

La tutela della salute e della sicurezza rappresenta un elemento fondamentale in qualsiasi ambito lavorativo e deve essere garantita in modo inderogabile. L'esecuzione di mansioni all'aperto, soprattutto durante i periodi di alte temperature, comporta un aumento dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che i datori di lavoro devono valutare attentamente e che noi abbiamo il dovere di garantire attraverso interventi legislativi specifici. In particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti interni che esterni e, se possibile, eliminare o ridurre i rischi attraverso la riorganizzazione degli spazi e degli orari di lavoro. Aggiungo che in questo caso l'unica concessione che ci è stata fatta è stata quella di valutare la correlazione tra umidità, temperature e ventilazione.

Sul tema sono intervenuti anche gli istituti previdenziali ed assicurativi INPS e Inail, con una comunicazione congiunta del 26 luglio 2022, e nuovamente l'INPS con il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022, per ribadire e chiarire che le imprese che svolgono attività all'aperto (le attività all'aperto sono quelle che abbiamo visto a maggior rischio, in particolare cantieri edili, stradali, lavorazioni sui tetti, facciate e l'utilizzo di materiali che si deteriorano ad alte temperature) possono avanzare domanda di cassa integrazione ordinaria per temperature elevate, con le stesse modalità degli altri eventi meteorologici.

Un ulteriore segnale che le organizzazioni di settore hanno evidenziato, ma che è rimasta lettera morta, è quello relativo all'esecuzione e allo svolgimento delle attività all'aperto, come quelle di raccolta e movimentazione della frutta e degli ortaggi, in condizioni di esposizione prolungata al sole in determinate fasce orarie: una disposizione che non avrebbe cambiato una virgola in termini di oneri, ma che avrebbe sprigionato un effetto benefico per la salute e la sicurezza di chi contribuisce a fare il *made in Italy* (*Applausi*) e a dare consistenza alla sovranità alimentare tanto cara al Governo Meloni, concetti validi solo a fasi alternate a quanto pare.

A questo punto, un ingenuo potrebbe pensare che il *vulnus* dell'esame in Commissione potrà essere colmato da un compiuto esame in Assemblea, ma sappiamo - e lo vediamo anche oggi dal numero di presenti - che purtroppo non sarà così.

Quindi, signor Presidente, direi che il ministro Crosetto aveva ragione: la maggioranza ha una grande

voglia di andare al mare o in montagna (*Applausi*), mentre sarà un periodo molto duro per tanti nostri italiani che non potranno andare in vacanza, perché gli avete tolto anche la speranza di un sussidio e oggi l'abbiamo appreso. Però, visto che voi andrete in vacanza, ma molti miei corregionali non ci andranno in vacanza, mi sento comunque di dirvi: buona vacanza a voi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Furlan. Ne ha facoltà.

[FURLAN](#) (PD-IDP). Signora Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando sarà probabilmente - anzi sicuramente - l'ultimo di questi lunghi mesi che abbiamo iniziato a passare assieme, ma non per questo meno importante.

L'Italia è tra i Paesi, sicuramente del mondo occidentale e dell'Europa, più vulnerabili per le catastrofi naturali. È per questo che è urgente salvaguardare l'ambiente e salvaguardare anche le conseguenze sociali. Nel mondo le perdite economiche per disastri naturali a livello globale ammontano a 194 miliardi di dollari; nel primo semestre dell'anno abbiamo accumulato già il 60 per cento della media totale globale. Gli effetti climatici estremi hanno conseguenze sociali drammatiche. Lo abbiamo visto con l'alluvione in Emilia-Romagna, che in questo momento, per entità, è la terza catastrofe naturale nel mondo: quasi 10 miliardi di dollari.

Le ondate di calore estremo e gli incendi hanno provocato la temperatura più alta degli ultimi cinquant'anni. La manifattura, l'agricoltura, il turismo sono i settori più colpiti. Ecco perché, Presidente, negare la crisi climatica, dilazionando i tempi della transizione ecologica, danneggia il futuro delle imprese e soprattutto la vita delle persone. (*Applausi*).

È per questo che abbiamo così insistito perché non venissero rinviate a non so quando e non so come quelle risorse del PNRR che servivano proprio a questo: alla transizione ecologica, energetica e alla salvaguardia del nostro territorio.

Ma per fronteggiare le ondate di calore, così come tutto quello che ne deriva, purtroppo, da tanti anni di danni che si sono arrecati al pianeta e anche al nostro Paese, dobbiamo fronteggiare, anche socialmente, la situazione.

Il decreto in oggetto aveva probabilmente questo scopo. Ne è scaturito un provvedimento che - mi permetto di dire - è quantomeno molto parziale. Ciò che è avvenuto in queste settimane a causa dell'emergenza caldo è sotto gli occhi di tutti: Regioni paralizzate, aziende costrette a fermarsi a causa dell'interruzione dell'energia elettrica, incendi.

In questo scenario e in queste condizioni, migliaia di lavoratori sono stati costretti a lavorare comunque, esposti a temperature insopportabili, a fenomeni atmosferici incredibili per il periodo, come i nubifragi nelle Regioni del Nord, con la grandine delle dimensioni di un uovo per ogni singolo chicco.

Era necessario che il Governo prendesse l'iniziativa di tutelare questi lavoratori per attuare misure in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ne sono morti di lavoratori per l'ondata di caldo e credo che questo, anche se noi viviamo in questa bell'Aula, con l'aria condizionata, faremmo proprio bene a ricordarcelo. (*Applausi*).

Questo decreto di cui oggi discutiamo è la montagna che ha partorito il topolino. Bene le misure per i lavoratori edili; meno bene quelle per i lavoratori agricoli. Si fa riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici agricoli solo per quelli a tempo indeterminato, sapendo benissimo - tutti noi lo sappiamo - che parliamo di nemmeno il 10 per cento dei lavoratori e delle lavoratrici occupati in agricoltura: il 90 per cento sono stagionali, infatti, e comunque hanno contratti a tempo determinato.

Signor Presidente, io vorrei ricordare alle colleghe e ai colleghi del Senato della Repubblica che, quando si lavora in un campo e in una serra a 40-45 gradi percepiti, si muore di infarto anche se si è a tempo determinato e anche se si è un lavoratore stagionale. Sarebbe stata una decisione giusta estendere a tutti questi lavoratori e a tutte queste lavoratrici la possibilità di andare in cassa integrazione, di non compromettere, anche per il futuro, la loro indennità di disoccupazione.

Ma non sono soltanto i lavoratori dell'edilizia o dell'agricoltura ad essere interessati. Anche i *rider* lavorano per strada, come anche i fattorini e i lavoratori della movimentazione merci e della logistica che, ancora una volta, sono lasciati fuori dall'attenzione del Governo. Con i nostri emendamenti, abbiamo cercato di estendere la platea dei lavoratori e delle lavoratrici interessati dalle conseguenze

della emergenza climatica, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Abbiamo trovato porte, orecchie e anche cuore chiusi. Abbiamo chiesto almeno di riattivare, nei settori dove è possibile, lo *smart working*, al fine di evitare il pendolarismo di tanti lavoratori e di tante lavoratrici. Ma neanche questo risultato è stato possibile portare a casa.

Non è stato possibile nemmeno per quei lavoratori e quelle lavoratrici che, essendo dipendenti pubblici (dello Stato, delle Regioni e dei Comuni), potevano essere, per la decisione del Parlamento, tutelati con lo *smart working*. Non c'è stato nulla da fare, non l'avete voluto realizzare.

Abbiamo bisogno da subito di estendere questi provvedimenti di copertura a tutti i lavoratori interessati. Ma serve anche che il Governo in modo determinato crei le condizioni per un protocollo importante con le forze sociali e datoriali, che metta al centro la sicurezza dei lavoratori e la tutela della salute. Sono stati fatti dei tentativi, ma non si è ancora arrivati a un punto di incontro. Serve ripartire dalla valutazione dei rischi e dalla prevenzione dei fenomeni atmosferici: è l'unica via per evitare di mettere i lavoratori in condizioni di rischio per la propria sicurezza. Chiediamo al Governo di farsi promotore di questa iniziativa, in modo determinato poiché non serve solo un invito; serve credere nelle cose e credere nel confronto con le parti sociali.

È necessario che si riparta dai lavoratori, dai diritti, dalle condizioni di lavoro, per ristabilire giuste modalità di lavoro, che non sia in condizioni atmosferiche estreme e che non crei condizione di morte, malattia sicuramente grande disagio per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici. (*Applausi*). Si tratta di una situazione di urgenza e non possiamo aspettare oltre. Non possiamo aspettare che la prossima grande situazione di calore mieta ancora vittime nel nostro Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO (Fdi). Signor Presidente, voglio preliminarmente ringraziare il Governo per la sua presenza costante in Commissione, per tutto il contributo che ci ha dato per poter arrivare poi a definire questo provvedimento. Ai ringraziamenti voglio anche associare il Presidente della Commissione e tutti i commissari, perché è evidente che c'è stato un apporto abbastanza generalizzato e comunque collettivo.

Tuttavia, alcune precisazioni, cari colleghi, le devo fare. C'è stata una lamentela negli interventi che mi hanno preceduto sul fatto che si è agito d'urgenza. Ma non ci chiediamo: perché agiamo in urgenza? Noi agiamo in urgenza perché prima di questo provvedimento non avete provveduto a fare nulla (*Applausi*), non abbiamo trovato nulla. Se avessimo trovato quei provvedimenti strutturali che si richiedono adesso, certamente non saremmo stati qui a discutere di un provvedimento di urgenza.

Devo dire che noi non ci associamo a quella gara di chi va prima al mare, di chi va prima in montagna; non è una gara che ci appassiona e la lasciamo ai bambini, a chi è più bravo. Noi dobbiamo capire se puntualmente siamo presenti nel rispondere ai bisogni della nostra popolazione. Credo che con questo provvedimento si entra nello specifico di alcune categorie di lavoratori che maggiormente soffrono. In politica si può anche dire che sono rimasti fuori quei lavoratori, quegli altri lavoratori e così via; ma in politica si fa una scala di priorità: è stata fatta e su questo concentriamo i nostri interventi.

Peraltro, si voleva inserire all'interno del provvedimento in discussione una serie di emendamenti che nulla aveva a che fare con questo tipo di situazione. Si voleva parlare di emendamenti che introducono la tutela di lavoratori dell'amianto. Penso però, senza disconoscere il valore dell'argomento, che la pertinenza in questo provvedimento non sussista.

Siamo in un momento di urgenza in cui dobbiamo dare risposte ad alcuni lavoratori, ad alcune categorie e settori di attività. Quando parliamo di questi lavoratori, è giusto che ci sia protezione, ma dobbiamo anche capire che c'è un lavoro che è rivolto a soddisfare bisogni che sono di alimentazione, di assistenza di altre persone, della popolazione. Quando si dice di fermare il lavoro, non ci si rende conto che, fermando il lavoro, c'è qualcun altro che soffre perché non arriva la verdura, la frutta, non si ha assistenza e così via.

Il nostro ragionamento con questo provvedimento è stato calibrato, equilibrato e di buon senso, che ha cercato di capire quali sono le diverse esigenze, equilibrandole e contemperandole. Queste esigenze sono volte, da una parte, a tutelare con la cassa integrazione o con una integrazione salariale i lavoratori che perdono qualcosa per l'emergenza e, dall'altra parte, non si chiudono le porte a quella

che può essere la tutela dei lavoratori.

L'elemento più pregnante del provvedimento al nostro esame è infatti l'articolo 3, in cui si parla di un impegno del Ministero del lavoro e delle parti sociali per affrontare con le parti sociali e datoriali, con tutto il mondo che agisce nel settore, linee guida che possano essere utilizzate per affrontare situazioni emergenziali del futuro.

È una parte importante che doveva essere valorizzata da quella parte politica che sempre ci stona sulla condivisione, sulla compartecipazione e sul confronto con le parti sociali. *(Applausi)*. Ora che lo facciamo noi, nessuno ne parla e si disconosce. Io non riesco francamente a capirlo.

Vi è poi l'articolo 4 che viene incontro alle difficoltà che incontrano i lavoratori o le aziende nel far fronte a determinate scadenze. Con il provvedimento in esame abbiamo affrontato anche questa situazione.

Dire tante parole sul provvedimento penso non dia ragione alla sua stessa essenza. Tale essenza è una risposta di urgenza e di emergenza rispetto a fatti emergenti. Se siamo intervenuti con una risposta di urgenza, è perché non abbiamo trovato prima del nostro insediamento dei provvedimenti strutturali che ci avrebbero sollevati da questo compito. *(Applausi)*. Noi ci poniamo sulle spalle i problemi, i bisogni, le mancanze, tutto quello che non troviamo e, poi, quando diamo una risposta, sia pure di emergenza, ci sentiamo dire che essa non è strutturale. Vivaddio! Avete avuto un Ministro del lavoro, colleghi del Movimento 5 Stelle; anche i colleghi del Partito Democratico hanno avuto Ministri del lavoro e Governi. Ci avete lasciati orfani di provvedimenti che potevano essere utili già da prima che noi potessimo adottare questo decreto-legge.

Al Governo va quindi un plauso per il lavoro svolto. A tutti noi e al Gruppo Fratelli d'Italia penso vada riconosciuto il merito di essere sempre stati e di essere continuamente accanto, con il Governo Meloni, ai bisogni emergenti, alle urgenze, a chi ha bisogno. Con questo provvedimento ne diamo ampia e concreta dimostrazione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Al fine di consentire alla Commissione bilancio di concludere i lavori sul provvedimento, sospendo la seduta fino alle ore 19.

(La seduta, sospesa alle ore 18,09, è ripresa alle ore 19,02).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Riprendiamo i lavori.

La relatrice e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibile, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, l'emendamento 2.0.30.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MINASI, relatrice. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Quanto agli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Sull'ordine del giorno G1.100, propongo di modificare l'impegno del Governo, sostituendo le parole: «ad adottare» con le parole: «a valutare l'opportunità di adottare».

Sull'ordine del giorno G1.101, propongo di modificare l'impegno del Governo, sostituendo le parole: «a prevedere» con le parole: «a valutare l'opportunità di prevedere» e le parole: «a istituire» con le parole: «a valutare l'opportunità di istituire».

PRESIDENTE. Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.17, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole «forza maggiore», su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.18.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.19, presentato dalla senatrice Pirro e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Se per caso passa, è la vittoria di Pirro, naturalmente.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).* Mi spiace, senatrice Pirro.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Chiedo al senatore Paroli se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.100, proposta dal rappresentante del Governo.

PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Chiedo al senatore Mazzella se accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G1.101, proposta dal rappresentante del Governo.

MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.3, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.26, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MINASI, *relatrice*. Signor presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre sugli

ordini del giorno mi rimetto al Governo.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, sugli emendamenti il mio parere è conforme a quello della relatrice, mentre invito a riformulare l'impegno al Governo negli ordini del giorno G2.100, G2.102, G2.103 e G2.104 inserendo la locuzione: «a valutare l'opportunità di» nel caso dei primi tre e: «a valutare l'opportunità» nell'ultimo; sul G2.101 esprimo invece parere favorevole.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla senatrice Sbrollini identico all'emendamento 2.9, presentato dai senatori De Carlo e Nocco, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, fino alle parole "«determinato e»;", su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.14.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Magni e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.21, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.23, presentato dai senatori De Carlo e Nocco, sostanzialmente identico all'emendamento 2.24, presentato dalla senatrice Sbrollini, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.30, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Magni, accoglie le riformulazioni proposte degli ordini del giorno G2.100 e G2.102?

[MAGNI](#) *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, le accetto.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.100 (testo 2), G2.101 e G2.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Senatrice Naturale, accoglie le riformulazioni proposte degli ordini del giorno G2.103 e G2.104?

[NATURALE](#) *(M5S)*. Signor Presidente, le accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.103 (testo 2) e G2.104 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.21, presentato dal senatore Mazzella e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.0.30 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MINASI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, mentre sugli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

DURIGON, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello della relatrice.

Sull'ordine del giorno G3.100 propongo una riformulazione nel senso di eliminare, dalla parte dispositiva, le parole da: «più volte» a: «provvedimento.».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G3.101, mentre il parere è favorevole sull'ordine del giorno G3.102. Sull'ordine del giorno G3.103 il parere è favorevole ove accolta una riformulazione tendente a sostituire, nella parte dispositiva, le parole: «a istituire» con le seguenti: «a valutare l'opportunità di istituire».

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.9, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Naturale e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.16, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Boccia, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.100?

BOCCIA (PD-IDP). Sì, signor Presidente, in qualità di primo firmatario dell'ordine del giorno accetto la riformulazione proposta dal Governo e insisto per la sua votazione.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno G3.100 (testo 2).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.100 (testo 2), presentato dal senatore Boccia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G3.101, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.102 non verrà posto ai voti.

Senatrice Guidolin, accetta la proposta di riformulazione sull'ordine del giorno G3.103?

[GUIDOLIN](#) (M5S). Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore Gelmetti.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.2, presentato dal senatore Liris, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.29, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 3.0.31, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4, che si intendono illustrati e sui cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[MINASI](#), *relatrice*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

[DURIGON](#), *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato dalla senatrice Camusso e da altri senatori, e 4.3, presentato dal senatore Magni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.23, presentato dalla senatrice Guidolin e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LOREFICE](#) (M5S). Signor Presidente, vorrei porre alla sua attenzione quello che secondo noi è un grave ritardo: parlo della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti che attende da un bel po' di tempo la chiusura dei nominativi.

[PRESIDENTE](#). Questo è un intervento di fine seduta.

[LOREFICE](#) (M5S). È sui lavori del Senato e mi rivolgo a lei, in qualità di Presidente, perché solo un Gruppo politico, Forza Italia, ancora non ha comunicato i nominativi, bloccando quello che è uno strumento importantissimo per il Parlamento italiano. Pertanto, per fare realmente la lotta ai criminali degli ecoreati e alle ecomafie si continua a ritardare. Sono passati dieci mesi in questa legislatura e posso dire che questa maggioranza è riuscita a battere il *record* delle ultime due legislature.

Faccio appello a lei affinché la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti venga attivata il prima

possibile, sollecitando anche i colleghi a depositare i nomi, perché la lotta alle ecomafie si fa anche con quello strumento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Le posso comunicare - chiedo conferma al suo Capogruppo - che nell'ultima Conferenza dei Presidenti di Gruppo ho dato addirittura un *ultimatum* sui tempi con cui bisogna completare. *(Applausi)*. Quindi, siccome l'*ultimatum* è adesso, dico che o adesso, o al primo giorno utile (è la stessa cosa), la prima cosa che farò alla ripresa dei lavori, a settembre, è dire: o ci sono tutti i nomi, o li sceglie il Presidente. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 826 (ore 19,25)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE). Signor Presidente, colleghi, Governo, sarò non ristretto, di più: sarò ritirato. Devo dire due cose: intanto faccio mia, non per pigrizia, ma per scelta, la relazione del Presidente della 10a Commissione, senatore Zaffini. Perlomeno non vi impegno con dichiarazioni scritte.

Detto questo, devo affermare che sono contro il doppiopesismo, contro gli starnazzamenti che fanno sì che nella sinistra troppi scoprono oggi distonie gravissime del clima e per tanto tempo non hanno fatto un cacchio. *(Applausi)*. Allora, sinceramente mi vergogno un po'.

Voto favorevolmente, come il mio Gruppo, il provvedimento. Devo fare un appello: stamattina il senatore Parrini ha usato il termine «zoppia» come dispregiativo. Io sono stanco di sentire parole come «mongoloidi», «idioti», «spastici» usate come parolacce. Basta, noi non siamo parolacce. *(Applausi)*. Potrò sbagliare, potrò dire cose inesatte, ma parolaccia non voglio essere mai e soprattutto non voglio che vengano appellate così personalità, magari sconosciute, ma che sono, come le persone con sindrome di Down, esempio per tutti.

Detto questo, auguro buone vacanze non costose a noi senatori, ai collaboratori, al Governo e soprattutto a lei, presidente La Russa - me lo faccia dire - che se lo merita più di tutti, perché ha una pazienza di Giobbe. *(Applausi)*.

MAGNI (Misto-AVS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (Misto-AVS). Signor Presidente, come hanno fatto altri colleghi, consegnerò il testo scritto del mio intervento, però ci tengo a sottolineare brevemente tre punti, per motivare le ragioni per cui voteremo no a questo provvedimento. Il decreto-legge al nostro esame non interviene su alcune categorie di lavoratori che sono quelle più esposte. Ad esempio, per quanto riguarda il settore agricolo, il provvedimento interviene esclusivamente sui lavoratori a tempo indeterminato, mentre non interviene sugli altri lavoratori e lavoratrici. Si interviene sull'edilizia, ma non su coloro che fanno le impalcature, che hanno il contratto dei meccanici o altro. Non interviene sui *rider* e su molti lavoratori che in questa situazione di caldo rischiano più di tutti. Questo è uno dei punti che volevo sottolineare. Inoltre, vorrei far presente che abbiamo proposto degli emendamenti con i quali si estendeva la cassa integrazione ordinaria, ma sono stati respinti con la motivazione che comportavano un costo per lo Stato, quando invece la cassa integrazione ordinaria è pagata esclusivamente dalle casse che alimentano i lavoratori dipendenti e le imprese. Probabilmente bisognerebbe ascoltare meglio questo tipo di ragionamenti.

Infine, il collega Zullo nel suo intervento ha dichiarato che non si è fatto niente in passato. Il dato, però, è che chi nega i cambiamenti climatici non sta da questa parte dell'Aula, ma dall'altra parte. Forse con questo provvedimento con cui siamo dovuti intervenire prendiamo tutti coscienza che i cambiamenti climatici ci sono e non vanno affrontati in termini emergenziali, ma strutturali.

Per le ragioni che ho esposto brevemente, voteremo no sul provvedimento al nostro esame. *(Applausi)*.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (Az-IV-RE). Signor Presidente, come Gruppo ci asterremo su questo decreto-legge, perché non voteremo mai contro un provvedimento che comunque riguarda la tutela dei lavoratori. Ci

asteniamo perché certamente ci sono al suo interno delle norme che vanno nella direzione giusta, cioè quella di salvaguardare alcuni settori maggiormente esposti al rischio di emergenza climatica, come i lavoratori dell'edilizia e i lavoratori dell'agricoltura. Però, come è stato già precedentemente sottolineato, non si tratta di tutti i lavoratori, perché parliamo solo di quelli a tempo indeterminato. Ciò vuol dire che sono esclusi da questa fascia di tutela - e noi avremmo voluto che fossero considerati anch'essi - i lavoratori stagionali, agricoli, i *rider* e tutti quei lavoratori che non sono stati inseriti nel decreto-legge in esame.

Signor Presidente, membri del Governo, per l'ennesima volta ripeto un appello che ho fatto anche questa mattina per un altro provvedimento, e che nei giorni scorsi vi è stato rivolto da parte dei nostri colleghi: chiediamo al Governo di accogliere e raccogliere l'appello del presidente Mattarella e di altri cinque Capi di Stato, che hanno chiesto che ci sia una tutela e una salvaguardia del sistema climatico. L'Italia è un Paese particolarmente esposto e abbiamo visto quello che è accaduto nei giorni scorsi. Chiedo quindi anche al Governo e al Presidente di adoperarsi in questo senso, anche per avere una legge nazionale sul clima.

Infine, chiedo ancora una volta di ripristinare Italia Sicura (*Applausi*), come tutela reale e come momento di prevenzione di una struttura che realmente ha funzionato e che andava davvero a contrastare il dissesto idrogeologico. (*Applausi*).

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, colleghi, il decreto-legge al nostro esame è stato approvato pochi giorni fa in Consiglio dei ministri, ma è già all'esame del Senato per una rapida approvazione, cui seguirà la definitiva conversione in legge alla Camera. Si tratta di un articolato conciso, ma molto preciso e specifico in materia di trattamenti di integrazione salariale, norme per affrontare un'emergenza temporanea. Quindi è una deroga momentanea alla norma.

Viene inoltre estesa, sempre temporalmente, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta quando sono presenti intemperie stagionali.

Noi riteniamo che le disposizioni siano riferite a un periodo emergenziale e che visto che queste emergenze sono ricorrenti, bisognerà intervenire in modo strutturale. Rileviamo ugualmente il fatto che il Governo è intervenuto con un provvedimento immediato - e lo ringraziamo - dando certamente un segnale di attenzione ai lavoratori e alle imprese.

Siamo altresì d'accordo sul fatto che queste misure vadano scritte in modo strutturale e studiate dopo l'ascolto attento di tutte le categorie. Ci risulta - e ringraziamo anche di questo - che il Governo sia già impegnato nel confronto con le parti sociali.

Al momento riteniamo però importante approvare queste norme, che sono già operative, con il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRRO](#) (*M5S*). Signor Presidente, spero che non voglia ripetere la battuta sulla vittoria di Pirro che subisco dalla prima elementare. Mi aspetto dei commenti di livello un po' più elevato arrivata a questa età e nell'Aula del Senato. Al netto di questo, cercherò di essere sintetica. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Vedo che il suo senso dell'umorismo è rimasto alla prima elementare. (*Applausi*).

[PIRRO](#) (*M5S*). Presidente, se così fosse non avrei risposto...

PRESIDENTE. Va bene, ma siamo in chiusura, era detto con affetto, le assicuro.

[PIRRO](#) (*M5S*). Non le avrei risposto con il sorriso.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se si è offesa. Andiamo avanti.

[PIRRO](#) (*M5S*). Non mi sono offesa e stavo scherzando. È lei che forse non ha capito l'ironia e mi dispiace.

Tornando ai lavoratori che sono un tema decisamente più serio, ritengo che dovremmo prestarvi più attenzione e anche più tempo e non con questo clima da gita scolastica che si percepisce questa sera in quest'Aula. Signori, stiamo parlando infatti di un decreto-legge che avete voluto approvare con

estrema velocità, vista l'urgenza. Potevamo anche essere d'accordo con voi perché sicuramente la morte di persone sul posto di lavoro a causa delle temperature che si sono raggiunte nel mese di luglio è sicuramente un'urgenza. Non è però un'urgenza imprevedibile, come purtroppo è stato detto in Commissione lavoro, perché di caldo estremo, di cambiamento climatico e di mutazioni climatiche stiamo parlando da decenni. Forse finalmente avete percepito che sono una realtà. *(Applausi)*. Non tutti, però, visto che la relatrice Minasi in Aula ha detto che queste temperature erano imprevedibili. Credo che sia stata un'affermazione incauta, visto che tutti quanti le abbiamo previste più volte, tanto che non ravvisiamo il motivo per cui questo provvedimento abbia al suo interno misure temporanee. All'avvio della discussione in Commissione abbiamo chiesto di lavorare in fretta, ma di farlo bene e rendere così davvero un servizio al Paese con delle norme strutturali perché altrimenti l'anno prossimo, a luglio, staremo di nuovo qui a discutere di morti sotto il sole e di interventi da prendere con urgenza. *(Applausi)*.

Vi abbiamo chiesto di non dimenticare nessuno perché i *voucher* li avete reintrodotti voi, i lavori stagionali li avete potenziati voi e a questi lavoratori non date nessuna risposta. I lavoratori che dovrebbero beneficiare di questi provvedimenti sono soprattutto nel settore agricolo, in cui voi avete voluto i *voucher*. *(Applausi)*.

Per loro, invece, non si fa niente. Ma anche per gli altri, alla fine, cosa avete fatto? Un po' di fumo negli occhi.

PRESIDENTE. Si rivolga alla Presidenza, senatrice.

PIRRO (M5S). Signor Presidente, per suo tramite, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza: che cosa avete fatto per gli altri lavoratori? 10 milioni di euro sono una cifra ridicola e, soprattutto - permettetemi - la cassa integrazione era già consentita da prima, perché le circolari dell'INPS erano state emanate anche l'anno scorso e anche qualche settimana prima che varaste questo provvedimento; l'unica cosa è che le scomutate dal computo annuo - un grande risultato - e solo per quest'anno, dimenticandovi alcune categorie di lavoratori e non volendo prendere in considerazione neanche qualche emendamento di buonsenso.

Ogni tre per due non fate altro che dire che siete a favore della maternità, della famiglia, dell'aumento delle nascite: vi abbiamo chiesto di poter considerare maternità anticipata l'astensione dal lavoro delle lavoratrici sottoposte alle alte temperature e avete detto di no anche a quello: neanche la maternità tutelate con questo provvedimento.

Per non parlare, poi, di tutti gli altri lavoratori che avete lasciato fuori - come hanno già detto i miei colleghi - quelli dell'acquacoltura e della pesca totalmente dimenticati.

Non c'è poi neanche un passaggio, se volete, su quei lavoratori che non possono usufruire della cassa integrazione perché magari, come i Vigili del fuoco, si trovano a dover spegnere degli incendi e quindi sono sottoposti necessariamente alle alte temperature. A loro non diciamo mai neanche un grazie, cosa che invece dovremmo fare tutti e sempre. *(Applausi)*.

L'affermazione più frequente del Governo per ogni bocciatura di emendamento è stata quella per cui non ci sarebbero le coperture. Peccato che poi, all'articolo 4 dello stesso provvedimento, spostate e differite in avanti le norme per fare entrare finalmente nelle casse dello Stato gli extra-profitti che devono pagare le società che li hanno fatti a causa del caro prezzi: a queste differite invece i pagamenti.

Dunque, mentre per i lavoratori che muoiono sotto il sole i soldi non ci sono, per far restare i soldini nelle tasche di chi già si è arricchito più che a sufficienza, il tempo c'è sempre e c'è l'urgenza in questo provvedimento. Bravi, complimenti. *(Applausi)*.

Non mi dilungo oltre, ma penso che siano più che sufficienti le motivazioni. *(Commenti)*. Sì, vi lasciamo andare in vacanza, non vi preoccupate: mentre i lavoratori continuano a morire sotto il sole, voi pensate alle vacanze. Va benissimo, ma intanto il nostro voto sarà contrario. *(Applausi)*. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego.

Senatore De Carlo, la richiamo all'ordine, non contesti.

MURELLI (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURELLI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, sottosegretario Durigon, onorevoli colleghi senatori e senatrici, ringrazio il Governo perché ha dimostrato di sapere intervenire tempestivamente sulle varie problematiche che si stanno manifestando in questa legislatura.

Lo ha dimostrato il ministro Salvini con il decreto siccità varato ai primi di aprile, quando si poneva il problema delle specifiche misure di attenzione alla resilienza dei sistemi idrici: lotta alle dispersioni idriche, aumento degli invasi e riutilizzo delle acque. Poi purtroppo a maggio si sono verificati gli eventi alluvionali in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e il Governo ha dato una risposta subito, in pochi giorni, trovando 2 miliardi. Abbiamo approvato poi il decreto alluvioni, con altri 4,5 miliardi per dare risposte concrete a tutti i settori, compresi i lavoratori autonomi. Poi è arrivato Caronte con le temperature elevatissime, anzi, un Caronte-*bis* rispetto all'anno scorso, ma vorrei sottolineare che nulla con il precedente Governo Draghi e con il ministro Orlando è stato fatto per coloro che lavoravano in strada. Lo stesso è accaduto nel 2016, quando c'era il Niño con il ministro Poletti. (*Applausi*).

Invece il Governo ha dato subito una risposta, a fronte della richiesta dei sindacati: ha aperto un tavolo di confronto e ha emanato questo decreto-legge il 26 luglio, in vigore dal 29 luglio, che ora stiamo convertendo al Senato. L'aumento delle temperature sull'ambiente di lavoro ha sicuramente un impatto significativo, come l'esaurimento da calore, il colpo di calore e altre malattie legate allo *stress* da calore, comprendendo tutti i lavoratori, compresi quelli del servizio di emergenza e chi lavora sulle strade. Il Governo ha dunque emanato questo decreto-legge per dare delle risposte urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica, per quei settori in cui la cassa integrazione non era prevista, come il settore edile, lapideo delle escavazioni, per gli operai agricoli che sono sempre sotto il sole. Quindi è stata prevista la cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), la cassa integrazione speciale operai dell'agricoltura (CISOA), è stato aperto anche un tavolo di confronto con i sindacati, per la sottoscrizione di linee guida per procedure concordate, ai fini dell'attuazione di un decreto, di un testo unico, per le emergenze del calore.

Signor Presidente, concludo ringraziando ancora una volta il Governo, perché è sempre a fianco dei lavoratori e delle imprese e ha dimostrato anche di essere a fianco dei sindacati, offrendo risposte tempestive e concrete. Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[CAMUSSO](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMUSSO (*PD-IDP*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, Singh Rupinder è un lavoratore - era un lavoratore - dei campi di Latina, che il 2 luglio si è sentito male, raccogliendo le melanzane in quegli stessi campi ed è morto dopo due settimane di ricovero in ospedale. Negli stessi giorni, abbiamo saputo che, in un magazzino su cui si stava costruendo il nuovo impianto di Amazon, un lavoratore di settantacinque anni ha lasciato la vita. Non voglio continuare questo elenco, che purtroppo sarebbe molto lungo, né sono partita da qui per dire che c'è una responsabilità di questa maggioranza o di una maggioranza precedente rispetto a queste morti. C'è in verità - vale per tutto il Paese e per tutte le forze politiche - una grande disattenzione al fatto che nel nostro Paese si continua a morire di lavoro e si muore sempre più spesso. (*Applausi*).

Quelle di questo mese sono morti che ci parlano del bisogno di ripensare complessivamente gli strumenti che abbiamo, per proteggere i cittadini e le cittadine, come i lavoratori e le lavoratrici, rispetto ai fatti che la crisi climatica determina. È questa in realtà la pecca prevalente che vediamo nel decreto-legge in esame. È quella cioè di non avere utilizzato questa occasione, non dico per costruire la totale revisione del nostro sistema, ma per dire che non è una emergenza, non siamo di fronte ad eventi sporadici, ma siamo di fronte al fatto che abbiamo bisogno di ripensare il nostro modello degli ammortizzatori, il nostro modello delle tutele e come si fa a mettere in protezione, in particolare, tutti i lavoratori e le lavoratrici che lavorano per strada, sotto il sole e nei campi, che sono davvero molti di più di quelli che pensiamo.

Signor Presidente, vorrei dire tramite lei al senatore Zullo, che prima è intervenuto in discussione generale, che non penso che la politica debba scegliere tra quali lavoratori proteggere e quali no. Credo

che la politica abbia un dovere, che è dare a tutti i lavoratori e le lavoratrici le stesse protezioni e le stesse tutele. (*Applausi*). È esattamente il fatto che questa stessa protezione e queste stesse tutele mancano ciò che porta noi senatori del Partito Democratico a decidere di votare contro il decreto-legge in esame. Non perché ci sfugga che comunque una risposta minima c'è, però vorremmo dirvi, onorevoli colleghi, che avete costruito una risposta sull'unico strumento che è fondamentalmente pagato dalle imprese e dai lavoratori, cioè la cassa integrazione ordinaria. (*Applausi*).

Non avete messo un soldo, neanche uno, per proteggere quei lavoratori che, ad esempio, non essendo lavoratori subordinati - questa è una grande responsabilità di tutti - non hanno alcun accesso alla cassa integrazione ordinaria. Eppure immagino che, anche in quest'Aula, ci sia chi ha ordinato, durante il caldo del mese di luglio, una pizza a casa o una consegna della spesa, non pensando che quel lavoratore stava su una bicicletta, con l'asfalto che si scioglieva e il rischio della propria incolumità (*Applausi*).

E sono i lavoratori delle piattaforme, quelli del futuro, non sono i lavoratori di un tempo che c'era, ma quelli che abbiamo dinanzi a noi. E allora bisognava avere la forza, come si è fatto per esempio durante il Covid e in altre occasioni, di costruire strumenti anche per coloro che non hanno accesso alla cassa integrazione ordinaria.

Mi rivolgo sempre lei, signor Presidente, per parlare alla maggioranza: permettetemi poi di dirvi, colleghi, che non c'è dubbio che bisogna raccogliere la frutta e la verdura che ci aspettiamo sulle nostre tavole, ma a che prezzo? Siamo disposti a pagare qualunque prezzo per avere il prodotto più fresco possibile in quel momento, anche se tra mezzogiorno e le sei, nelle ore più calde della giornata, bisogna stare nei campi, magari per un *voucher* o un contratto a termine, nell'incertezza di cosa succede il giorno dopo, perché stiamo facendo la raccolta? E allora anche per quei lavoratori e quelle lavoratrici del mondo agricolo non c'è una risposta. E voi lo sapete tutti, perché sappiamo com'è fatto questo Paese, in cui i lavoratori a tempo indeterminato in agricoltura sono assolutamente una minoranza; ancor più lo sono durante la stagione estiva, quando in realtà si procede alla raccolta e alla trasformazione attraverso l'uso dei tempi indeterminati.

Potrei proseguire - e so che non vi farei felici - nell'elencazione dei perché abbiamo bisogno di ricostruire un sistema di tutele che, da un lato, guardi alla crisi climatica e, dall'altro, all'universalità delle tutele per tutti i lavoratori, perché l'idea che si possa continuare a produrre legislazione sul lavoro, che guarda alle singole corporazioni, ai singoli gruppi e ai singoli soggetti, ma non all'insieme del mondo del lavoro, penso che sia una strada assolutamente pericolosa. (*Applausi*).

Allo stesso modo, penso che, avendoci detto che potevate spendere pochi soldi rispetto a queste scelte, proprio non capisco perché all'articolo 4 avete deciso e proposto che quel poco che dovevano pagare le aziende energetiche che hanno fatto gli extraprofitto potevamo farglielo pagare un po' dopo; magari forse potevamo farglielo pagare un po' prima e trovare qualche risorsa in più per dare risposte concrete ai lavoratori e alle lavoratrici. (*Applausi*).

Devo dire che, confermando questo nostro giudizio contrario, speriamo però che questo inizio di discussione ci permetta di immaginare che la crisi climatica la riconosciate. Non pensiate che sia un tema che non c'è e che non coinvolga la vita quotidiana di ognuno, di ognuna e dei lavoratori: l'ha fatto invece quando c'era la grandine, quando ha fatto caldo e quando si sono verificati gli incendi.

In tutte le tragedie che abbiamo avuto in questi mesi, dall'Emilia-Romagna in poi, contiamo non solo i cittadini che sono stati colpiti dagli avvenimenti climatici, ma anche i lavoratori che hanno perso la vita o hanno subito conseguenze esattamente in ragione di essere tali e non sempre quei lavoratori avevano al loro fianco un Paese e delle istituzioni che si sarebbero occupati di loro.

Partiamo da qua: pensiamo e riteniamo importante che l'Assemblea con un ordine del giorno abbia deciso di impegnarsi nella discussione del tema del salario minimo. La sospensione che è stata decisa alla Camera dei deputati non ci ha particolarmente convinti, perché i rinvii non sono sempre il modo giusto per affrontare il bisogno di dare risposte. (*Applausi*). Pensiamo che quell'ordine del giorno impegni invece questo Senato e il Governo a fare davvero quella discussione.

Fatemi dire un'ultima cosa, e mi rivolgo sempre ai colleghi per suo tramite, signor Presidente: in questa discussione ho sentito dire che l'articolo 3 è fondamentale, perché si rivolge alle parti sociali.

Anche per la mia storia personale, sono assolutamente entusiasta, quando vedo che si abbandona il terreno della disintermediazione e si ricomincia a dire che c'è bisogno di confronto e di definizione delle soluzioni con le parti sociali. Permettetemi di dirvi però, colleghi, che un Governo davvero determinato a costruire una mediazione non fa un breve incontro, consegnando linee guida, ma convoca le parti, le tiene intorno a un tavolo e cerca di costruire soluzioni effettive. (*Applausi*). Così si dimostra infatti di voler esercitare quella strada e potrei citare numerosi precedenti nella storia del nostro Paese in cui così si è fatto.

Anche da questo punto di vista, quindi, c'è un problema che va affrontato e risolto. Troppo spesso ci sentiamo dire che il Governo vuole confrontarsi, ma poi i provvedimenti arrivano senza quel confronto; ci sentiamo dire che il Governo vuole confrontarsi, ma poi si sceglie la strada della decretazione d'urgenza e dei provvedimenti di breve periodo. Di emergenza in emergenza, nulla sarà più emergenza e ci sarà l'idea di un Paese che non sa che natura ha e che cosa intende affrontare. Forse, dopo qualche mese, bisognerebbe che vi convinceste anche voi che non ci sono solo le emergenze, ma c'è bisogno di un Paese che sappia strutturarsi e rispondere a cambiamenti che sono certo epocali, ma che potremmo avere la forza e la capacità di governare positivamente. Se invece continuate a stare nella logica dell'emergenza, credo che dovremmo continuare a renderci conto che non volete dare risposte positive all'insieme dei cittadini e delle cittadine. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie senatrice Camusso, ho ascoltato con molta attenzione il suo intervento.

[BARCAIUOLO](#) (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BARCAIUOLO](#) (*Fdi*). Signor Presidente, gentili colleghi, rappresentanti del Governo, credo che nel decreto-legge in esame, come peraltro è stato riconosciuto anche da alcuni membri dell'opposizione, siano previste norme che hanno il carattere di necessità e urgenza che confermano la bontà della forma del decreto-legge per adottare misure come queste che, come ha detto anche la senatrice Camusso poco fa, non vanno nella direzione sbagliata; probabilmente non arrivano fino a dove lei auspicava, ma vanno nella direzione giusta.

Comunque non è il primo anno che dobbiamo occuparci delle condizioni dei lavoratori per il caldo. Noi continuiamo a provarci adesso e continueremo - speriamo di farlo insieme - a occuparcene in futuro. Dopodiché devo dire che, per come è stato costruito il decreto-legge, in alcuni interventi ho sentito ancora una volta la necessità, per me sbagliata, di contrapporre il capitale al lavoro. Siamo nel 2023 e credo che l'Italia abbia bisogno di coniugare capitale e lavoro, perché non c'è da stare dalla parte degli imprenditori o dei lavoratori dipendenti; c'è da stare dalla parte dell'Italia, affinché le imprese, grazie ai propri dipendenti, possano produrre più ricchezza in modo che questa possa essere redistribuita (*Applausi*), altrimenti diventa veramente bizzarro pensare di continuare a chiedere di redistribuire ricchezza se non si pensa a come produrla.

Tra i vari articoli del decreto-legge, ce n'è uno che personalmente mi sta a cuore e che non è stato minimamente affrontato - non si sa perché - nel corso del dibattito. Mi riferisco a quello recante l'ulteriore proroga fino al 31 ottobre dei pagamenti del *payback*, uno strumento che considero di follia giuridica, con rilevanti dubbi di costituzionalità (vedremo quale sarà l'esito dei numerosi ricorsi pendenti), che impone alle imprese del biomedicale e dei dispositivi medici di rimborsare il 50 per cento di ciò che hanno avuto dalle Regioni quando queste sfiorano i loro tetti di spesa. Capite che già il fatto che un'impresa fondamentale debba ridare indietro dei soldi alla Regione, un organo su cui giustamente non esercita alcun controllo, è abbastanza bizzarro.

Questo è stato un provvedimento semplice per far rientrare molti soldi nelle casse dello Stato, quando il Governo Renzi decise di attuare questa norma pensata dal Governo Monti. Mi chiedo però se ci si interroga su quali siano le sue conseguenze. In Italia abbiamo più di 5.000 aziende che si occupano di biomedicale e di dispositivi medici, oltre 500 si trovano in un grande distretto, il polo biomedicale di Mirandola, che ha migliaia di dipendenti. La proroga di oggi non risolve il problema, ma almeno evita sicuramente la fuga anche di grandi imprese, perché c'è da parlare sempre e solo esclusivamente di piccole e medie imprese, che restano l'ossatura nazionale della nostra produzione. Non bisogna infatti mettere le grandi imprese nelle condizioni di scappare, altrimenti a cascata spariscono l'indotto e i

posti di lavoro.

Per tutti questi motivi annuncio il voto a favore del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi*). (*Commenti*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento». (*Commenti*).

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Collegli, ho il piacere di augurarvi di passare un periodo di riposo festivo con le vostre famiglie e con i vostri affetti. So che molti di voi continueranno anche in questo periodo a svolgere sul territorio il lavoro di parlamentari, incontrando le persone, ma mi auguro che troverete anche occasione per qualche giorno di riposo. Buone vacanze per chi le può fare. (*Applausi*).

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

VERDUCCI (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (PD-IDP). Signor Presidente, abbiamo depositato in quest'Aula una mozione per continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni (*Applausi*), per fare in modo che non si spengano le luci, per fare in modo che il Senato e il Parlamento tutto tengano accesi i riflettori e l'attenzione della politica e dell'opinione pubblica sull'omicidio di Giulio Regeni. A più di sette anni di distanza, le circostanze della morte di Giulio, il rapimento e le torture bestiali cui è stato sottoposto per giorni sono una ferita aperta e drammatica per tutti noi, per le coscienze di tutti gli italiani. Non smetteremo di chiedere verità e giustizia. (*Applausi*). Giulio Regeni è molto più di un volto e di una storia, è un simbolo, rappresenta un'intera generazione di italiani, rappresenta tutti noi e non è possibile dimenticare né fare finta di nulla. Non può essere mai dimenticata la frase pronunciata dalla madre di Giulio dinanzi al suo corpo: «Sul volto di mio figlio ho visto tutto il male del mondo». Giulio non si era mai rassegnato a questo male, perché amava il mondo e l'umanità, da cittadino italiano nel mondo, da giovane studioso.

C'è un *murales* molto bello che raffigura Patrick Zaki e Giulio Regeni insieme, abbracciati e sorridenti, con gli occhi piantati nel futuro, nonostante tutto. A maggior ragione dopo la liberazione di Zaki, oggi è il momento per non smettere di chiedere verità e giustizia per Giulio, è il momento di unirvi alle parole pronunciate dal presidente Mattarella qualche mese fa: chiediamo che vengano ricostruite le responsabilità. Ci attendiamo una piena risposta da parte delle autorità egiziane.

Signor Presidente, i tentativi di depistaggio in questi anni sono stati numerosi e insistiti e sono un ulteriore, volgare oltraggio alla vita di Giulio Regeni. Per questo chiediamo al Governo Meloni di adoperarsi con forza in ogni sede affinché il Governo egiziano collabori finalmente con le autorità giudiziarie italiane per arrivare ad una verità che renda giustizia a Giulio Regeni, alla sua famiglia, all'intero nostro Paese.

Il nome di Giulio e quello dell'Italia sono tutt'uno, così come democrazia e rispetto dei diritti inviolabili della persona sono tutt'uno. Raggiungere la verità per Giulio è una questione politica nazionale, riguarda l'idea di Italia che abbiamo e la determinazione a non perdere mai, in nessuna parte, lo Stato di diritto, perché se lo facessimo irrimediabilmente perderemmo noi stessi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Verducci. Sono sicuro che tutti condividono il suo appello, che da molti anni ormai rimane privo di risposte concrete.

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di martedì 5 settembre 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 5 settembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 20,05).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL
REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 ([829](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI
FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 79 del 2023.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con voto di fiducia, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: « per le politiche della famiglia » sono inserite le seguenti: « della Presidenza del Consiglio dei ministri » e dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa" »;

al comma 2, capoverso 10, secondo periodo, le parole: « fino a un massimo » sono sostituite dalle seguenti: « del numero massimo », dopo le parole: « del medesimo Dipartimento » è inserito il

segunte segno d'interpunzione: « , » e le parole: « delle professionalità necessitate » sono sostituite dalle seguenti: « del personale delle professionalità necessarie »;
al comma 3, capoverso 801-bis, le parole: « di cui al comma 797, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 797 »;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico" »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: "e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 336, le parole: "e i fondi" sono sostituite dalle seguenti: ", i fondi" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro";

c) al comma 337, le parole: "e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: ", la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù".

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 »;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. - (Disposizioni di interpretazione autentica) - 1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione.

Art. 1-ter. - (Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali) - 1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della *performance* e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

- a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
- b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;
- c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:

- a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;
- b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
- c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
- d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
- e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 5-bis. - (*Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari*) - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale

dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi";

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: "nell'ambito degli stanziamenti" fino a: "lo svolgimento dei corsi" sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

*Art. 1-*quater*. - (Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise) - 1.* Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa »;

il comma 2 è soppresso;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2-*ter*. All'onere derivante dal comma 2-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 dicembre 2023" ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « recante regolamento di organizzazione del Ministero » *sono sostituite dalle seguenti:* « recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero »;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , di seguito "INAPP" » *sono sostituite dalle seguenti:* « (INAPP) »;

al quarto periodo, le parole: « è disciplinato » *sono sostituite dalle seguenti:* « sono disciplinati » *e le parole:* « da ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « dall'ANPAL »;

all'ottavo periodo, le parole: « in ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « nell'ANPAL »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2-bis.* Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

al comma 3, le parole: « di ANPAL » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANPAL » *e le parole:* « e trasmesso » *sono sostituite dalle seguenti:* « , ed è trasmesso »;

al comma 6:

alla lettera a), capoverso Art. 46, comma 2, la parola: « comunitario » *è sostituita dalle seguenti:* « dell'Unione europea »;

alla lettera b), capoverso 1, la parola: « inclusi » *è sostituita dalla seguente:* « compresi »;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis.* All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera *b-bis)* è aggiunta la seguente:

"b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti *internet* e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali »;

al comma 7, le parole: « di ANPAL, di cui al » *sono sostituite dalle seguenti:* « dell'ANPAL, determinata ai sensi del » *e le parole:* « ad ANPAL Servizi S.p.a. » *sono sostituite dalle seguenti:* « alla società ANPAL Servizi S.p.a. »;

al comma 8, la parola: « Sviluppo » *è sostituita dalle seguenti:* « La società Sviluppo »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

al comma 10, la parola: « incluso » *è sostituita dalla seguente:* « compreso »;

al comma 15, dopo le parole: « dal comma 2 » *sono inserite le seguenti:* « del presente articolo »;
dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

« 16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: "del personale del comparto ministeri" sono sostituite dalle seguenti: "del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023" ».

Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

« Art. 3-bis. - (Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare) - 1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: "del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato 'Previdenza Italia', istituito in data 21 febbraio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare";

2) al secondo periodo, le parole: "Al predetto Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";

3) al terzo periodo, le parole: "Al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "All'Assoprevidenza";

b) al comma 5, le parole: "Per il funzionamento del Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza".

2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3-ter. - (Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy) - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "si articola" sono inserite le seguenti: "in non più di quattro dipartimenti e".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* ».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera d), numero 2.2), le parole: « e ricerca tecnologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la ricerca tecnologica »;

alla lettera e), capoverso Art. 44-ter, comma 1, lettera a), le parole: « ovvero, tra gli ufficiali » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero tra gli ufficiali »;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

« Art. 4-bis. - (Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa) - 1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "mondo accademico nazionale e" sono sostituite dalle seguenti: "il sistema universitario nazionale e quello della";

2) le parole: "ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza" sono sostituite dalle seguenti: "universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza";

b) al comma 2:

1) le parole: "8 febbraio 2013, n. 45" sono sostituite dalle seguenti: "14 dicembre 2021, n. 226";

2) le parole: "bandi annuali per corsi di dottorato" sono sostituite dalle seguenti: "annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca";

3) la parola: "frequentatori" è sostituita dalla seguente: "partecipanti";

c) al comma 5, dopo le parole: "regolamenti interni" sono aggiunte le seguenti: ", la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19";

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010";

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".

2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e

formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente".

Art. 4-ter. - (Corsi di formazione professionale del personale militare) - 1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

"*Art. 1013-bis. - (Corsi di formazione professionale) - 1.* Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo".

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

"4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)" ».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« *Art. 5-bis. - (Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica) - 1.* Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta - Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziato per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

All'articolo 6:

al comma 1, il quarto periodo è soppresso.

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

« Art. 6-bis. - (Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica) - 1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale" ».

All'articolo 7:

ai commi 1 e 2, le parole: « a ESACRI » sono sostituite dalle seguenti: « all'ESACRI »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « tra ESACRI » sono sostituite dalle seguenti: « tra l'ESACRI ».

All'articolo 8:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: « e di Bolzano, » sono sostituite dalle seguenti: « e di Bolzano » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dopo le parole: "di monitoraggio delle azioni poste in essere" sono aggiunte le seguenti: ", secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente" »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante 'Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale', di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR)" »;

alla lettera b), le parole: « compartecipazione della spesa sanitaria, » sono sostituite dalle seguenti: « compartecipazione alla spesa sanitaria »;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

« Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale) - 1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a

sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Art. 8-ter. - (Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi) - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3 ».

All'articolo 9:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « iscritto ai fini » sono sostituite dalle seguenti: « iscritto, ai fini »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

a) predisporre e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei

compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis. - (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze) - 1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 10:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « dei professionisti, sono determinati » sono sostituite dalle seguenti: « dei professionisti sono determinati »;

al secondo periodo, le parole: « di ANSFISA » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ANSFISA »;

al comma 3, le parole: « provvede, senza » sono sostituite dalle seguenti: « provvede senza » e le parole: « pubblica, e nei limiti » sono sostituite dalle seguenti: « pubblica e nei limiti ».

All'articolo 11:

al comma 1, alle lettere a) e b), le parole: « controlli anche » sono sostituite dalle seguenti: « controlli, anche »;

al comma 2, le parole: « risorse umane » sono sostituite dalle seguenti: « risorse umane, strumentali e finanziarie »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto "caro materiali" » sono sostituite dalle seguenti: « per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione ».

All'articolo 12:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « di personale non dirigenziale, » *sono inserite le seguenti:* « nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere, »;

al secondo periodo, dopo le parole: « è autorizzato ad assumere » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « Ai relativi oneri, si provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « Agli oneri di cui al primo periodo si provvede »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:

« Art. 12-bis. - (Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia) - 1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "sono adottati" sono inserite le seguenti: ", acquisito il parere del comitato scientifico,";

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: "nel campo della cinematografia" sono inserite le seguenti: "e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni";

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: "il direttore generale," sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: ", e il direttore generale," sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220";

4) al comma 4, le parole: ", nonché i compiti del direttore generale" sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "sei" e le parole: "tre dal Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito";

2) al comma 2:

2.1) la lettera *d)* è abrogata;

2.2) alla lettera *f)*, dopo le parole: "su proposta del presidente," sono inserite le seguenti: "sentito il comitato scientifico,";

2.3) alla lettera *g)*, le parole: "sentito il preside" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti il comitato scientifico e il preside";

2.4) alla lettera *h)*, le parole: "determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali" sono sostituite dalle seguenti: "delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura" e le parole: "le indennità" sono sostituite dalle seguenti: "concernente i compensi";

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive";

2) al comma 2, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2";

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis*. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema";

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento".

Art. 12-ter. - (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali) - 1. Al comma 2-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente" ».

All'articolo 13:

al comma 7, le parole: « a provvedere, con propri decreti, alle » *sono sostituite dalle seguenti:* « ad apportare, con propri decreti, le »;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis*. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione,

un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza ».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

« Art. 13-bis. - (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - 1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto ».

All'articolo 14:

al comma 1, le parole: « dal primo settembre » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 1° settembre »;

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020 »;

al comma 6, dopo le parole: « di cui ai commi 4 e 5 » *sono inserite le seguenti:* « nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 »;

al comma 9 sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dal comma 6, »;

al comma 10, le parole: « euro per l'anno 2023 » *sono sostituite dalle seguenti:* « per l'anno 2023 ».

All'articolo 15:

al comma 2:

alla lettera c), le parole: « contenente il numero » *sono sostituite dalle seguenti:* « nella quale sono riportati il numero »;

alla lettera d), capoverso 8-bis:

al primo periodo, le parole: « non risultano rispettate » *sono sostituite dalle seguenti:* « risulti che non sono state rispettate » *e dopo le parole:* « comma 6 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « comma 1-ter » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - (Disposizioni riguardanti i magistrati onorari) - 1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116".

2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.

4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.

7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto ».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: « dopo le parole "a carico dalla Scuola" sono aggiunte le seguenti: "e, » *sono sostituite dalle seguenti:* « le parole: "è a carico dalla Scuola" sono sostituite dalle seguenti: "è a carico della Scuola e, », *dopo le parole:* « da corrisondersi mensilmente » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » *e le parole:* « assegnato alla Scuola superiore della magistratura » *sono sostituite dalle seguenti:* « assegnate alla Scuola" »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « per l'anno 2023 e a regime » *sono sostituite dalle seguenti:* « annui a decorrere dall'anno 2023, »;

al comma 3, le parole: « riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 » *sono sostituite dalle seguenti:* « riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150 ».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

« Art. 16-bis. - (Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) - 1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012 ».

All'articolo 17:

al comma 1, le parole: « All'articolo 94, del » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 94 del », *le parole:* « Per le impugnazioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « 2. Per le impugnazioni » *e dopo le parole:* « dell'articolo 87 » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 18:

al comma 2:

alla lettera a), numero 2.3, la parola: « soppressa » *è sostituita dalla seguente:* « abrogata »;

alla lettera b), capoverso 2-bis, al primo periodo, la parola: « , telematicamente, » *è sostituita dalle seguenti:* « per via telematica » *e, al secondo periodo, le parole:* « Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria » *sono sostituite dalle seguenti:* « Consiglio di presidenza della giustizia tributaria »;

alla lettera c):

al numero 1), capoverso 2, le parole: « di cui uno titolare » *sono sostituite dalle seguenti:* « di cui due titolari »;

al numero 3), capoverso 8, le parole: « se istituite » *sono sostituite dalle seguenti:* « , se istituite, »;

al comma 3, dopo le parole: « del presente articolo » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , » , *le parole:* « Fondo per gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per interventi » *e dopo le parole:* « con modificazioni » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - (Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa) - 1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI - Società generale d'informatica Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati.

La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.

2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.

6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: « dopo le parole "ISPRA," sono inserite le seguenti: "nonché di Unioncamere » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "di ISPRA," sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) »;

alla lettera b), capoverso 7-bis, secondo periodo, le parole: « da ISPRA », « da ENAC » e « da Unioncamere » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « dall'ISPRA », « dall'ENAC » e « dall'Unioncamere »;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: "sei" è sostituita dalla seguente: "dieci".

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: "e la transizione

ecologica" sono sostituite dalle seguenti: "e la sicurezza energetica" »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

« Art. 19-bis. - (*Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali*) - 1.

All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444".

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

Art. 19-ter. - (*Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile*) - 1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 19-quater. - (Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC) - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ».

All'articolo 20:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 2), capoverso b), le parole: « sulla disciplina » sono sostituite dalle seguenti: « nella disciplina »;

al numero 3), le parole: « fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria » sono sostituite dalle seguenti: « , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, »;

alla lettera b), la parola: « abrogato » è sostituita dalla seguente: « soppresso »;

al comma 2, secondo periodo, le parole: « dei target » sono sostituite dalle seguenti: « degli obiettivi »;

al comma 3:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: "senza che, in generale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ". Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i

titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito" »;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« *b-bis*) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2" »;

alla lettera d), al numero 1) è premesso il seguente:

« 01) al comma 2, le parole: "della riserva di posti stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "della riserva di posti e con le modalità stabilite" »;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "38 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "45 per cento".

3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-quater. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis, l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « ed ATA » sono sostituite dalle seguenti: « , amministrativo, tecnico e ausiliario », le parole: « del target » sono sostituite dalle seguenti: « dell'obiettivo » e le parole: « nelle tempistiche stabiliti » sono sostituite dalle seguenti: « nei termini stabiliti »;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

6-ter. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-quinquies:

1) alla lettera a), le parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato" sono soppresse;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato";

b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:

"11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011".

6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto";

b) al comma 1-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del *budget* assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso" ».

All'articolo 21:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « In ragione » fino a: « periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, » sono soppresse;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 1.571.133 » è inserita la seguente: « annui »;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: « è autorizzato » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al secondo periodo, dopo le parole: « euro 1.783.937 » è inserita la seguente: « annui »;

al terzo periodo, le parole: « dei posti di dirigenziali » sono sostituite dalle seguenti: « dei posti dirigenziali »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « 2, 3 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 e 3 », le parole: « cui si provvede » sono sostituite dalle seguenti: « si provvede » e dopo la parola: « iscritto » sono inserite le seguenti: « , ai fini del bilancio triennale 2023-2025, »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma "Famiglie e studenti", come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli

studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli *standard* tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "Ministro dell'istruzione e del merito," sono inserite le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: "da 121 a 124" sono inserite le seguenti: ", nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario," ».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

« Art. 22-bis. - (*Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze*) - 1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: ", per il triennio 2022-2024," sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2022 al 2026" ».

All'articolo 23:

al comma 1, dopo le parole: « del Ministero dell'interno » è inserito il seguente segno d'interpunzione:

« , » e le parole: « della pubblica sicurezza cui è preposto » sono sostituite dalle seguenti: « della pubblica sicurezza, cui è preposto »;

al comma 2, le parole: « ai summenzionati compiti » sono sostituite dalle seguenti: « ai compiti

indicati al medesimo comma 1 »;

al comma 4, le parole: « di Ispettorato della » *sono sostituite dalle seguenti:* « di ispettorato della »;

al comma 5, le parole: « Con regolamento di cui all'articolo » *sono sostituite dalle seguenti:* « Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo » *e le parole:* « al decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « al regolamento di cui al decreto ».

All'articolo 24:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: « , e comunque non superiore al » *sono sostituite dalle seguenti:* « e, comunque, non eccedente il »;

al terzo periodo, la parola: « provvedimento » *è sostituita dalla seguente:* « decreto »;

al comma 4, dopo le parole: « la spesa » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , »;

dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano";

b) al comma 1-ter, le parole: "lettere a) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro »;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri ».

All'articolo 25:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « non derivano » *sono sostituite dalle seguenti:* « non devono derivare ».

All'articolo 26:

al comma 1, le parole: « prevenzione incendi » *sono sostituite dalle seguenti:* « prevenzione degli incendi »;

al comma 2, terzo periodo, le parole: « lett. a), n. 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 » *sono sostituite dalle seguenti:* « lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 ».

All'articolo 27:

al comma 1, alinea, le parole: « del decreto legislativo » *sono sostituite dalle seguenti:* « del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo »;

al comma 3, la parola: « annui » *è sostituita dalle seguenti:* « euro annui »;

al comma 5, primo periodo, le parole: « ai comma » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai commi » *e le parole:* « a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 » *sono sostituite dalle seguenti:* « a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024 »;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione

di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario";
b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" »;
alla rubrica, la parola: « Nazionale » è sostituita dalla seguente: « nazionale ».

Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:

« Art. 27-bis. - (Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive) - 1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" ».

All'articolo 28:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: "dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale" »;

alla lettera a), dopo le parole: « dei predetti tirocinanti » sono aggiunte le seguenti: « . Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni" »;

alla lettera b):

al numero 2), dopo le parole: « al comma 2, » sono inserite le seguenti: « le parole: "aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane" sono sostituite dalle seguenti: "legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia" e »;

dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

« 2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58" »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: "interesse nazionale" sono inserite le seguenti: "nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse

nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali" »;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-*ter*. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: "15.000" è sostituita dalla seguente: "25.000" »;

al comma 2, alinea, dopo le parole: « decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, » sono inserite le seguenti:

« convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, »;

alla rubrica, le parole: « n. 44 recante disposizioni urgenti » sono sostituite dalle seguenti: « n. 44, e

altre disposizioni ».

Nel capo I, dopo l'articolo 28 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 28-*bis*. - (*Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo*) - 1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Art. 28-*ter*. - (*Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) - 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-*ter*, quarto periodo, dopo le parole: "i bandi" sono inserite le seguenti: ", che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,";

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa";

c) all'articolo 35, comma 5-*ter*, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma".

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-*ter*, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Art. 28-quater. - (Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

- 1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2020, 2021 e 2022" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2020 al 2025";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189".

Art. 28-quinquies. - (Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico) - 1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle

pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata "Cabina di regia". Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio

immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);

c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 28-sexies. - (Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna) - 1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale *pro capite* è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".

Art. 28-septies. - (Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero) -

1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.

2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio

continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 29:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « All'articolo 2, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 2 del »;

alla lettera b), capoverso 2:

alla lettera a), la parola: « eradicative » è sostituita dalle seguenti: « dell'eradicamento » e le parole:

« ed il » sono sostituite dalle seguenti: « e per il »;

alla lettera b), le parole: « con tempistica, » sono sostituite dalle seguenti: « comprendente

l'indicazione dei tempi e degli » e le parole: « sentita ISPRA, » sono sostituite dalle seguenti: « sentito l'ISPRA, di »;

alla lettera g), le parole: « utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo »

sono sostituite dalle seguenti: « a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo »;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

"9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8" »;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e

agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo";

b) alla rubrica, dopo le parole: "settore suinicolo" sono aggiunte le seguenti: "e del settore faunistico-venatorio e agriturismo-venatorio" »;

alla rubrica, le parole: « di contrasto alla » sono sostituite dalle seguenti: « per il contrasto della ».
L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Art. 30. - (Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura) - 1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"I-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241".

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;

c) le parole: "Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a." sono soppresse;

d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato" ».

All'articolo 31:

al comma 2, le parole: « di parte capitale » sono sostituite dalle seguenti: « di conto capitale »;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché" sono sostituite dalle seguenti: "delle tariffe dovute al Ministero della salute" e le parole da: ", tenuto conto" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto";

c) al comma 6, le parole: "ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN" sono sostituite dalle seguenti: "per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5".

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 32:

al comma 1, dopo la parola: « (SIAN) » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

alla rubrica, la parola: « Implementazione » è sostituita dalla seguente: « Completamento ».

Nel capo II, dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente:

« Art. 32-bis. - (Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre) - 1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

All'articolo 33:

al comma 1, alinea, le parole: « sul reddito » sono sostituite dalle seguenti: « sui redditi »;

al comma 3, le parole: « 2026, di » sono sostituite dalle seguenti: « 2026 e di »;

al comma 4, la parola: « 2026, » è sostituita dalle seguenti: « 2026 e », le parole: « dal 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2024 » e le parole: « fondo per le esigenze indifferibili » sono sostituite dalla seguente: « Fondo ».

All'articolo 34:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: « associate, adeguano » sono sostituite dalle seguenti: « associate adeguano »;

al quarto periodo, le parole: « In difetto » sono sostituite dalle seguenti: « In caso di mancato

adeguamento, decorso tale termine »;

al quinto periodo, le parole: « vi provvede » *sono sostituite dalle seguenti:* « provvede all'adeguamento »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze »;

al comma 2, le parole: « e contributi riferiti ai rapporti di lavoro » *sono sostituite dalle seguenti:* « e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro. ».

All'articolo 35:

alla rubrica, le parole: « in materia razionalizzazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « in materia di razionalizzazione ».

Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

« Art. 36-bis. - (Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica) - 1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

All'articolo 37:

al comma 1, lettera a), le parole: « per contrastare l'aumento » *sono sostituite dalle seguenti:* « per contrastare gli effetti dell'aumento »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « fino a un massimo di » *sono sostituite dalle seguenti:* « non superiori a »;

al comma 4, primo periodo, le parole: « Fondo per gli interventi » *sono sostituite dalle seguenti:* « Fondo per interventi » *e dopo le parole:* « con modificazioni » *è inserito il seguente segno d'interpunzione:* « , ».

All'articolo 38:

al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: « al comma 2, » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 2 »;

alla rubrica, le parole: « Giochi di "Milano-Cortina 2026" » *sono sostituite dalle seguenti:* « XXV Giochi olimpici invernali "Milano Cortina 2026" ».

All'articolo 39:

al comma 1, primo periodo, le parole: « ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non » *sono sostituite dalle seguenti:* « ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « procedere a procedure selettive » *sono sostituite dalle seguenti:* « indire procedure selettive ».

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

« Art. 39-bis. - (Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche) - 1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

- b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";
- c) al terzo periodo, le parole: "in numero comunque non superiore a cinque" sono sostituite dalle seguenti: "le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore";
- d) al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e ne riferisce all'autorità vigilante";
- e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo".

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, la parola: "non" e le parole: "di tre" sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "dalla data della nomina" sono aggiunte le seguenti: "e ne riferisce all'autorità vigilante";

c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo" ».

All'articolo 40:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, » e le parole: « dopo le parole: "Ministro per gli affari europei," sono inserite le seguenti: "del Ministro » sono sostituite dalle seguenti: « le parole: "e del Ministro per gli affari europei," sono sostituite dalle seguenti: ", del Ministro per gli affari europei e del Ministro ».

All'articolo 41:

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: « 1° luglio 2023, » è inserita la seguente: « anche » e le parole: « praticanti discipline sportive dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica »;

al secondo periodo, le parole: « e le discipline sportive associate » sono sostituite dalle seguenti: « e delle discipline sportive associate » e le parole: « gli eventuali premi » sono sostituite dalle seguenti: « i premi ».

All'articolo 42:

al comma 4, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , » e le parole: « per l'occupazione » sono sostituite dalle seguenti: « per occupazione ».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: « per l'anno 2023 » è inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »;

al comma 3, primo periodo, la parola: « determinati » è sostituita dalla seguente: « derivanti » e le parole: « di euro » sono sostituite dalla seguente: « euro »;

al comma 4, capoverso 427-ter, le parole: « del decreto legislativo » sono sostituite dalle seguenti: « del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo » e le parole: « dall'articolo 1, commi da 420 a 443. » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi da 420 a 443 del presente articolo »;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del

servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza al Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio ».

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.

(Disposizioni riguardanti la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale)

1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione agli incrementi di dotazione organica di cui all'allegato 1, tabella A, note numero 1) e 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono procedere, in sede di prima applicazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, alla copertura dei relativi posti in organico anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai relativi limiti quantitativi previsti a legislazione vigente.

1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.

1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla

disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Le funzioni di segreteria tecnica della Cabina di regia sono esercitate dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine, il Dipartimento può avvalersi del numero massimo di due esperti o consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, da inserire nell'ambito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del medesimo Dipartimento, che, pertanto, è riorganizzato mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante anche i criteri di designazione e le modalità di selezione del personale delle professionalità necessarie, cui compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 87.500 per l'anno 2023 e di euro 150.000 per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

3. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 801, è inserito il seguente:

« 801-bis. La Cabina di regia di cui al comma 792 e, se nominato, il Commissario di cui al comma 797 possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo PNRR Stato- Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. ».

4. Ai fini della declassificazione automatica di cui all'articolo 42, comma 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la disposizione ivi recata si interpreta, in caso di apposizione della classifica di segretezza di riservato, nel senso che, quando sono decorsi cinque anni dalla data di apposizione, cessa ogni vincolo di classifica.

4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico ».

5. All'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, le parole: « fino al 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 ottobre 2023 ». Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5-ter. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 334, le parole: « e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù »;

b) al comma 336, le parole: « e i fondi » sono sostituite dalle seguenti: « , i fondi » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dell'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro »;

c) al comma 337, le parole: « e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro » sono sostituite dalle seguenti: « , la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù ».

5-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *5-ter*, pari a 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. Articolo 1-*bis*.

(Disposizioni di interpretazione autentica)

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione.

Articolo 1-*ter*.

(Disposizioni in materia di formazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali)

1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della *performance* e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni e al fine di rafforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo le linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione e al continuo aggiornamento professionale in materia di fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie e quelle di cui al comma 6 stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dall'anno 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare la docenza e delle sedi di svolgimento della formazione in presenza, da individuare anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale dirigenziale e del comparto;

c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendone altresì le materie specialistiche e i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

2. Le convenzioni relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1, lettera c), definiscono in particolare:

a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

- b) i criteri di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva e il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;
- c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, per la verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti agli specifici compiti da svolgere presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze o presso le agenzie fiscali;
- d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami-concorso intermedio e finale di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;
- e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso medesimo.

3. Il numero di posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. I bandi del corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti per dirigente disponibili, maggiorato del 20 per cento.

4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.

5. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

« Art. 5-bis. - (*Formazione continua dei giudici e dei magistrati tributari*) - 1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi »;

b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: « nell'ambito degli stanziamenti » fino a: « lo svolgimento dei corsi » sono soppresse;

c) l'articolo 41 è abrogato.

6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità di attuazione, anche all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito dalle convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali è svolta l'offerta formativa. Agli oneri per le attività di predisposizione e di gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti in favore dei quali i corsi-concorsi sono svolti.

Articolo 1-*quater*.

(*Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise*)

1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, quale risultante dal rendiconto generale per l'esercizio 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2013, è rideterminata, senza nuovi o maggiori oneri, in 47 unità di personale amministrativo, di cui 7 funzionari, 37 assistenti e 3 operatori, e 34 unità di personale di sorveglianza, area assistenti.

Articolo 2.

(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

2-ter. All'onere derivante dal comma *2-bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2023 ».

Articolo 3.

(Politiche attive del lavoro, rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e misure per l'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di garantire l'efficace coordinamento dei servizi e delle politiche attive del lavoro, incluso quello relativo all'utilizzo delle risorse europee e all'effettivo raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le funzioni dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), come disciplinate dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e da ogni altra previsione di legge, sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante il regolamento di organizzazione del medesimo Ministero, da adottare con le modalità di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto e, conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, l'ANPAL è soppressa. Con le medesime procedure di riorganizzazione di cui al primo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, altresì, alla riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per adeguarne compiti, funzioni e organico alla nuova organizzazione ministeriale.

2. Dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dell'ANPAL e le risorse

umane, strumentali e finanziarie dell'Agenzia soppressa sono trasferite al medesimo Ministero, nei cui ruoli transita il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca, che viene trasferito, unitamente alle correlate risorse finanziarie, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP). Al personale non dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione. Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 1. Con il decreto di riorganizzazione di cui al comma 1 sono disciplinati il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dall'ANPAL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compreso il subentro nei contratti ancora in corso, nonché le modalità e le procedure di trasferimento. Con il decreto di cui al comma 1 è, altresì, disciplinato il trasferimento del personale dell'ANPAL, afferente al comparto ricerca, all'INAPP, unitamente alle correlate risorse finanziarie. È conseguentemente rideterminata la dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INAPP. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dal personale del comparto ricerca nell'ANPAL a seguito del trasferimento delle funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché per obiettivi di interesse comune di analisi, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e sociali, il Ministero medesimo può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di un contingente del personale dell'INAPP fino a un numero massimo di unità di personale pari a quello trasferito dall'ANPAL. Le attività e il contingente di personale interessato sono regolati da apposita convenzione non onerosa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INAPP. Gli oneri restano a carico dell'ente di appartenenza.

2-bis. Il personale dipendente dell'ANPAL, appartenente al comparto ricerca e al quale è applicato il contratto collettivo nazionale relativo al personale degli enti pubblici di ricerca, trasferito all'INAPP ai sensi del comma 2 del presente articolo, può chiedere il trasferimento presso altro ente pubblico di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il bilancio di chiusura dell'ANPAL è deliberato dagli organi in carica alla data di cessazione dell'Agenzia, corredato della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data di cessazione dell'ANPAL, ed è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Ogni riferimento all'ANPAL contenuto in norme di legge o in norme di rango secondario è da intendersi riferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

5. Per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e nelle materie di interesse comune con gli enti vigilati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, fino al 31 dicembre 2026, di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato proveniente dagli enti dallo stesso vigilati, attraverso l'istituto dell'assegnazione temporanea o altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti. Gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli accessori, restano a carico degli enti di provenienza.

6. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

« Art. 46 - (*Aree funzionali*). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) politiche sociali, di inclusione, coesione e protezione sociale; terzo settore; politiche per i flussi migratori per motivi di lavoro e politiche per l'inclusione dei cittadini stranieri; coordinamento e

raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

b) politiche del lavoro e per l'occupazione, anche in ottica di genere; servizi per il lavoro; regolazione dei rapporti di lavoro e tutela dei lavoratori; tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; mediazione per la soluzione di controversie collettive di lavoro; rappresentatività sindacale; politiche previdenziali e assicurative; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza;

c) amministrazione generale; servizi comuni e indivisibili; affari generali e attività di gestione del personale; programmazione generale del fabbisogno del Ministero e coordinamento delle attività in materia di reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; tenuta e gestione di banche dati, delle piattaforme e dei sistemi informatici; acquisti centralizzati e gestione logistica; coordinamento della comunicazione istituzionale; attività di analisi, ricerca e studio sulle attività di competenza del Ministero; coordinamento e raccordo con gli organismi europei e internazionali, nelle materie di competenza.

2. Il Ministero svolge, altresì, i compiti di vigilanza su enti e attività previsti dalla legislazione vigente e assicura il coordinamento e la gestione delle risorse e programmi a valere sul bilancio dell'Unione europea o a questo complementari. »;

b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a quindici, ivi compresi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. ».

6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prove scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'area dei funzionari di cui alla tabella B dell'allegato 2. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione di siti *internet* e contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento, e, in ogni caso, un'adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, per il biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 819.509 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

7. A decorrere dalla data di soppressione dell'ANPAL, determinata ai sensi del comma 1, la società ANPAL Servizi S.p.a. assume la denominazione di « Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. » e tutte le

disposizioni normative riferite alla società ANPAL Servizi S.p.a. devono intendersi riferite alla suddetta società.

8. La società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. è soggetto *in house* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

10. Il consiglio di amministrazione della società è composto da cinque membri, di cui tre, compreso il Presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

11. La società si avvale, altresì, di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri, in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative. Il comitato è presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A. e i suoi componenti non hanno diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti, comunque denominati.

12. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze costituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, favoriscono la collaborazione e ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società e i propri uffici e le strutture di promozione dell'occupazione, dei servizi e delle politiche attive del lavoro.

13. Lo statuto della società è corrispondentemente adeguato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « e dell'ANPAL » e le parole: « , sentita l'ANPAL » sono soppresse.

15. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « A decorrere dal 1° luglio 2023 la dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 7.846 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non dirigenziali, è definita con provvedimento del direttore dell'Ispettorato, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e nei limiti delle dotazioni finanziarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'ambito della predetta dotazione organica sono ricompresi un numero massimo di otto posizioni dirigenziali di livello generale, di cui una da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ottantasei posizioni dirigenziali di livello non generale. ».

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 15 sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016, recante « Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato », incompatibili con il medesimo provvedimento.

16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: « del personale del comparto ministeri » sono sostituite dalle seguenti: « del personale dei Ministeri, dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro dall'anno 2023 ».

Articolo 3-bis.

(Disposizioni concernenti l'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare)

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare »;

2) al secondo periodo, le parole: « Al predetto Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « All'Assoprevidenza »;

3) al terzo periodo, le parole: « Al Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « All'Assoprevidenza »;

b) al comma 5, le parole: « Per il funzionamento del Comitato » sono sostituite dalle seguenti: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza ».

2. Al fine di accrescere, nei limiti delle risorse disponibili, la capacità amministrativa concernente i processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare, di cui all'articolo 58-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali eroga direttamente all'associazione Assoprevidenza-Associazione italiana per la previdenza complementare, entro il 31 marzo di ciascun anno, il contributo di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis, come modificato dal comma 1 del presente articolo. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riguardo alle occorrenti attività di programmazione e rendicontazione delle risorse trasferite a favore dell'associazione Assoprevidenza ai sensi del presente articolo.

Articolo 3-ter.

(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: « si articola » sono inserite le seguenti: « in non più di quattro dipartimenti e ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa)

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al libro primo, titolo III, capo II:

1) all'articolo 16, comma 2, le parole: « articolata in » sono sostituite dalle seguenti: « articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle » e le parole: « e gli uffici centrali sono disciplinati » sono sostituite dalle seguenti: « e negli uffici centrali, è disciplinata »;

b) al libro primo, titolo III, capo III:

1) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate; »;

2) all'articolo 28:

2.1) al comma 1, dopo le parole: « il Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti, »;

2.2) al comma 2, dopo le parole: « limitatamente ai compiti militari dell'Arma, » sono inserite le seguenti: « per il Direttore nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: « e direzioni del Segretariato generale » sono sostituite

dalle seguenti: « coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti »;

c) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione I:

1) la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

« Art. 40 - (*Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti*)-1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.

3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento. »;

3) all'articolo 41:

3.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2) al comma 1:

3.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

3.2.2) alla lettera b), le parole: « e tecnico-amministrativa della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « , nonché delle attività di innovazione e ricerca tecnologica e di sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma »;

3.2.3) la lettera c) è abrogata;

3.2.4) alla lettera d), le parole: « nell'area tecnico-amministrativa e » sono soppresse e le parole: « Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

3.3) al comma 2, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 42:

4.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2) al comma 1:

4.2.1) all'alinea, le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

4.2.2) alla lettera a), dopo le parole: « i direttori generali del Ministero » sono inserite le seguenti: « facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti »;

4.2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; »;

4.2.4) alla lettera c) le parole: « del Segretariato generale della difesa, disciplinato », sono sostituite

dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata »;

d) al libro primo, titolo III, capo IV, sezione II:

1) la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: « Direzione nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 43:

2.1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Competenze della Direzione nazionale degli armamenti »;

2.2) al comma 1, le parole: « il Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « la ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « l'innovazione e la ricerca tecnologica »;

2.3) al comma 2, le parole: « del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti » e le parole: « dall'articolo 106 del » sono sostituite dalla seguente: « dal »;

3) all'articolo 44, comma 1, le parole: « il Segretariato generale della Difesa » sono sostituite dalle seguenti: « la Direzione nazionale degli armamenti »;

e) al libro primo, titolo III, capo IV, dopo la sezione II è inserita la seguente:

« Sezione II-bis

SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 44-bis - (*Configurazione della carica di Segretario generale della difesa*)-1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter - (*Organi di supporto del Segretario generale della difesa*) - 1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni si avvale:

a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato dal regolamento. »;

f) al libro primo, titolo III, capo V:

1) all'articolo 47:

1.1) al comma 1, lettera b), le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

1.2) al comma 3, le parole: « dal Segretariato generale » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 50, comma 1, le parole: « , nominato con decreto del Ministro della difesa, » sono soppresse;

g) al libro primo, titolo III, capo VI:

1) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: « Segretario generale della difesa »

sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

h) al libro secondo:

1) all'articolo 282, comma 3, lettera *a)* le parole: « Segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti »;

2) all'articolo 306:

2.1) al comma 4, le parole: « la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « l'Ufficio centrale competente »;

2.2) al comma 5-*bis*, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

3) all'articolo 307, comma 10, le parole: « Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « Ufficio centrale competente »;

4) all'articolo 324, comma 10, le parole: « alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « all'Ufficio centrale competente »;

5) all'articolo 357, comma 1, le parole: « segretario generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « direttore dell'Ufficio centrale competente »;

i) al libro terzo:

1) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: « Segretariato generale della difesa » sono inserite le seguenti: « e alla Direzione nazionale degli armamenti »;

l) al libro quarto:

1) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: « e, per quanto di interesse, » sono inserite le seguenti: « il Direttore nazionale degli armamenti e »;

2) all'articolo 833-*bis*, comma 2, le parole: « della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente »;

3) all'articolo 909, comma 2, lettera *c)*, dopo le parole: « Segretario generale » sono inserite le seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti »;

4) all'articolo 1041:

4.1) al comma 1, le parole: « partecipa, quale componente, » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti, »;

4.2) al comma 2:

4.2.1) all'alinea, le parole: « Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

4.2.2) alla lettera *a)*, le parole: « il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa, » sono sostituite dalle seguenti: « il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari, »;

5) all'articolo 1094:

5.1) al comma 2-*bis*, le parole: « e Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti »;

5.2) al comma 3, le parole: « e il Segretario generale » sono sostituite dalle seguenti: « , il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti »;

6) all'articolo 1378, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale; »;

7) all'articolo 1380, comma 3, lettera *d)*, dopo le parole: « Segretario generale, » sono inserite le seguenti: « Direttore nazionale degli armamenti, »;

8) all'articolo 1473, comma 1:

8.1) dopo la lettera *e*), è inserita la seguente:

« *e-bis*) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti; »;

8.2) alla lettera *f*), le parole: « ed *e*) » sono sostituite dalle seguenti: « , *e*) ed *e-bis*) »;

m) al libro nono:

1) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: « del Segretariato generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « della Direzione nazionale degli armamenti, »;

2) all'articolo 2190, comma 2, le parole: « dal Segretariato generale della difesa » sono sostituite dalle seguenti: « dalla Direzione nazionale degli armamenti »;

3) all'articolo 2259-*ter*:

3.1) al comma 2, le parole: « per l'area » sono sostituite dalle seguenti: « e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree »;

3.2) al comma 3, dopo le parole: « del Segretario generale della difesa, » sono inserite le seguenti: « del Direttore nazionale degli armamenti, ».

2. Le disposizioni di adeguamento dell'organizzazione del Ministero della difesa sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato, entro il 30 giugno 2024.

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgere le relative funzioni.

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4-*bis*.

(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

1. All'articolo 238-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « mondo accademico nazionale e » sono sostituite dalle seguenti: « il sistema universitario nazionale e quello della »;

2) le parole: « ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: « universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza »;

b) al comma 2:

1) le parole: « 8 febbraio 2013, n. 45 » sono sostituite dalle seguenti: « 14 dicembre 2021, n. 226 »;

2) le parole « bandi annuali per corsi di dottorato » sono sostituite dalle seguenti: « annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca »;

3) la parola: « frequentatori » è sostituita dalla seguente: « partecipanti »;

c) al comma 5, dopo le parole: « regolamenti interni » sono aggiunte le seguenti: « , la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *i-bis*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 »;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo

stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010 »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca ».

2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente ».

Articolo 4-*ter*.

(Corsi di formazione professionale del personale militare)

1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

« Art. 1013-*bis*. - *(Corsi di formazione professionale)* - 1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.

2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.

3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo ».

2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

« 4-*bis*) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-*bis* del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4) ».

Articolo 5.

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli atenei)

1. All'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali e al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Le singole università provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in

ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale. ».

Articolo 5-bis.

(Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000 annui, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 22-bis, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta-Conservatoire de la Vallée d'Aoste.

3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, stanziata per l'anno 2023, una quota pari a euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle medesime istituzioni sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli organi delle medesime istituzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 6.

(Incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute)

1. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della salute, istituito ai sensi dell'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle funzioni centrali 2016-2018, è incrementato di euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 annui a decorrere dall'anno 2024, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6-bis.

(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7 è inserito il seguente: « 7-bis. Fino al 31 dicembre 2025, per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le agenzie per la protezione dell'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale ».

Articolo 7.

(Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE) partecipata in forma

totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI) è estinta ed è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese, con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, all'ESACRI.

2. Le attività e le passività trasferite all'ESACRI devono risultare da un apposito bilancio di liquidazione che gli organi della società partecipata sono tenuti a redigere e a pubblicare presso il registro delle imprese entro la data indicata nel comma 1.

3. Il trasferimento di cui al comma 1 determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra l'ESACRI e la SISE e la conseguente cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti tra le medesime parti. Il trasferimento è esente da tasse, imposte o tributi.

Articolo 8.

(Disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori)

1. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano » e dopo le parole: « di monitoraggio delle azioni poste in essere » sono aggiunte le seguenti: « , secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni sanitarie stabiliti a livello nazionale, che devono essere rispettati in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle associazioni dei malati oncologici, e che il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza monitora nell'ambito del Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, di cui al decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente »;

a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante "Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019 (rep. Atti n. 59/CSR) »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Al finanziamento con oneri a carico dello Stato accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. ».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpretano nel senso che le risorse ivi previste sono ripartite, secondo le modalità individuate dal medesimo comma 463, a decorrere dal 2020, tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 8-bis.

(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria, amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale)

1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata

emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi del presente articolo, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

Articolo 8-ter.

(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale, dei consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli psicologi)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina:

a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine;

b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.

3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività e dell'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

1. Al fine di rafforzare l'operatività e l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato l'incremento di una posizione di dirigente generale della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 130.834 per l'anno 2023 e a euro 261.668 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni per le violazioni del codice della strada, che svolge le seguenti attività:

a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale, elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica relativi all'applicazione degli articoli 142 e 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, contenente in particolare i dati relativi agli incidenti stradali e alla regolarità e trasparenza nell'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore e può richiedere dati e informazioni alle competenti amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-ter. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis è composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri dell'Osservatorio e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio medesimo. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.

1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1-sexies. L'Osservatorio di cui al comma 1-bis si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero della infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.

1-septies. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

Articolo 9-bis.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Per l'anno 2023, il limite di spesa per il conferimento di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di 150.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

1. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, già inquadrato presso l'Amministrazione di provenienza con qualifica di Funzionario e in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, può essere inquadrato, ai sensi del comma 2 del presente articolo, nell'area dei professionisti di prima qualifica, posizione economica prima, della medesima Agenzia.

2. Il contingente massimo del personale da inquadrare, le modalità di inquadramento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i relativi criteri e requisiti per l'inquadramento in conformità alla vigente disciplina contrattuale per l'accesso all'area dei professionisti sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'inquadramento di cui al primo periodo si procede mediante rimodulazione della dotazione organica dell'ANSFISA. Il decreto di cui al presente comma stabilisce anche la variazione dei fondi per il finanziamento del trattamento accessorio delle categorie di personale interessate dalla rimodulazione della dotazione organica, assicurando l'invarianza della spesa complessiva.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'Agenzia provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11.

(Semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sulle istanze presentate ai sensi della presente lettera il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione. »;

b) al comma 6-*quater*, dopo le parole « limite di spesa » sono aggiunte le seguenti: « e su tali richieste il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolge controlli, anche a campione ».

2. Alle attività di controllo di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della cultura)

1. Al fine di consentire il rafforzamento della capacità organizzativa del Ministero della cultura e garantire l'efficacia delle relative azioni, la dotazione organica del medesimo Ministero è incrementata di cento unità di personale non dirigenziale, nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità. A tali fini, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a cento unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'area delle elevate professionalità, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, per una quota non inferiore al cinquanta per cento, e per la restante quota tramite procedure comparative secondo le modalità di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 600.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a 9.676.734 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-*bis*. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12-*bis*.

(Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)

1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: « sono adottati » sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere del comitato scientifico, »;

b) all'articolo 3, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole: « nel campo della cinematografia » sono inserite le seguenti: « e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « il direttore generale, » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: « , e il direttore generale, » sono soppresse;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220 »;

4) al comma 4, le parole: « , nonché i compiti del direttore generale » sono soppresse;

d) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « sei » e le parole: « tre dal Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito »;

2) al comma 2:

2.1) la lettera d) è abrogata;

2.2) alla lettera f), dopo le parole: « su proposta del presidente, » sono inserite le seguenti: « sentito il comitato scientifico, »;

2.3) alla lettera g), le parole: « sentito il preside » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il comitato scientifico e il preside »;

2.4) alla lettera h), le parole: « determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura » e le parole: « le indennità » sono sostituite dalle seguenti: « concernente i compensi »;

e) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive »;

2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2 »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema »;

f) l'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento ».

Articolo 12-ter.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente ».

Articolo 13.

(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: « per titoli e prova scritta » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 ».

2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti messi a bando è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto o ricopre incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un triennio e con valutazione positiva.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337 annui, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della corte di appello di appartenenza.

Articolo 13-*bis*.

(Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia)

1. Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 1.947 unità.

2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche del personale amministrativo del Ministero della giustizia, allegate al regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Articolo 14.

(Amministrazione penitenziaria)

1. A decorrere dal 1° settembre 2023, nelle more dell'adozione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua lorda aggiuntiva rispetto agli attuali istituti retributivi, determinata nelle seguenti misure:

a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: euro 13.565;

b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: euro 11.681;

c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: euro 10.174;

d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: euro 9.420.

2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla copertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6

ottobre 2020.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 1.214.221 per l'anno 2023 e di euro 3.642.662 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025 nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di trenta unità di dirigente penitenziario.
5. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 4, il Ministero della Giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8 è autorizzata la spesa nel limite di euro 519.442 per l'anno 2023, di euro 2.447.432 per l'anno 2024, di euro 3.096.576 per l'anno 2025, di euro 3.160.157 per l'anno 2026, di euro 3.172.873 per l'anno 2027, di euro 3.236.454 per l'anno 2028, di euro 3.249.171 per l'anno 2029, di euro 3.312.752 per l'anno 2030, di euro 3.325.468 per l'anno 2031, di euro 3.389.049 per l'anno 2032, di euro 3.401.766 per l'anno 2033 e di euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2034, di cui euro 135.000 per l'anno 2023 ed euro 13.500 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento.
7. Agli oneri di cui al comma 6 si provvede per 519.442 euro per l'anno 2023, per euro 2.447.432 per l'anno 2024 e per euro 3.465.347 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria ed il potenziamento dei relativi servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 1 unità di dirigente generale penitenziario.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di euro 55.234 per l'anno 2023, euro 220.935 per l'anno 2024, euro 221.899 per l'anno 2025, euro 224.792 per l'anno 2026, euro 225.757 per l'anno 2027, euro 228.650 per l'anno 2028, euro 229.614 per l'anno 2029, euro 232.507 per l'anno 2030, euro 233.472 per l'anno 2031, euro 236.365 per l'anno 2032 e euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2033.
10. Agli oneri di cui al comma 9 si provvede per euro 55.234 per l'anno 2023, per euro 220.935 per l'anno 2024 e per euro 237.329 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale dirigenziale penitenziario, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

Articolo 15.

(Disposizioni in materia di accesso in magistratura)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « nei » è sostituita dalla seguente: « almeno » e le parole « antecedenti l' » sono sostituite dalle seguenti: « prima dell' »;

b) al comma 1-*bis*, dopo la parola: « conseguito » è inserita la seguente: « almeno »;

c) dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:

« *1-ter.* Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati anche componenti supplenti in misura pari a dieci magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, a tre professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie oggetto di esame, nominati su proposta del Consiglio universitario nazionale, e a due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense.

1-quater. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di duemila, la commissione è integrata nella sua composizione con i componenti supplenti, fino a raggiungere il numero di ventitré magistrati, di sei professori universitari e di quattro avvocati, oltre il presidente. »

d) al comma 2, dopo le parole: « componenti della commissione » sono inserite le seguenti: « o di supplenti »;

e) al comma 3, dopo le parole: « elaborati scritti; » sono inserite le seguenti: « nel definire i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti deve essere dato particolare rilievo alla chiarezza espositiva, alla capacità di sintesi e alla capacità di inquadramento teorico-sistematico. » e le parole « i criteri per la valutazione delle prove orali » sono sostituite dalle seguenti « I criteri per la valutazione delle prove orali »;

f) al comma 4, dopo le parole: « altri componenti » sono inserite le seguenti: « , effettivi o supplenti, »;

g) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« *6-bis.* Nel caso di cui al comma 1-*quater* il presidente forma per ogni seduta tre sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, un terzo dei candidati da esaminare. ».

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « nove » è sostituita dalla seguente: « otto »;

b) al comma 2, la parola: « dodici » è sostituita dalla seguente: « dieci »;

c) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il presidente trasmette mensilmente al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione riassuntiva nella quale sono riportati il numero delle sedute settimanali tenute, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 3 e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto, nonché il numero dei candidati esaminati, specificando se è rispettata l'indicazione del comma 7, e, in caso negativo, le ragioni del mancato rispetto. »;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« *8-bis.* Qualora dalla relazione di cui al comma 8 risulti che non sono state rispettate le indicazioni di cui ai commi 3 e 7, il presidente ha l'onere di apprestare ogni intervento idoneo a garantirne il rispetto, anche provvedendo ai sensi del comma 4 o formando per ogni seduta tre sottocommissioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, oppure, nel caso previsto dall'articolo 5, comma 6-*bis*, quattro sottocommissioni. In questi stessi casi, la commissione può essere integrata, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, attingendo ai membri supplenti individuati a sensi all'articolo 5, comma 1-*ter*, che non siano già stati nominati componenti della commissione. I membri supplenti sono informati dal presidente dei criteri di valutazione adottati. »

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 89.000 annui a decorrere dal 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e

speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 15-*bis*.

(Disposizioni riguardanti i magistrati onorari)

1. All'articolo 50, comma 1, lettera *f*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 ».
2. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitino le funzioni in via non esclusiva e abbiano titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono l'iscrizione presso la medesima Cassa.
4. Le modalità di applicazione del comma 3 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
5. I magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, che esercitano le funzioni in via non esclusiva sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 5 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 16.

(Disposizioni concernenti la Scuola superiore della magistratura)

1. All'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « è a carico dalla Scuola » sono sostituite dalle seguenti: « è a carico della Scuola e, in attesa di specifica disposizione contrattuale ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito da un'indennità di funzione in quota fissa, da corrispondersi mensilmente, e in quota variabile, da corrispondersi annualmente, all'esito del processo di valutazione della *performance* individuale, da considerarsi integralmente sostitutiva degli emolumenti accessori attualmente previsti, ad eccezione dei buoni pasto. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Scuola, sono individuati i criteri, le misure nonché le modalità di erogazione della predetta indennità, nel rispetto dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici e nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio annuale della Scuola. Il Fondo risorse decentrate del Ministero della giustizia è proporzionalmente ridotto in relazione al numero di unità di personale assegnate alla Scuola ».
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 269.355 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di garantire il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, nello stato

di previsione del predetto Ministero è istituito un fondo con uno stanziamento di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 da ripartire con uno o più decreti ministeriali, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Articolo 16-*bis*.

(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.

Articolo 17.

(Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo. ».

Articolo 18.

(Misure in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da « , e 68 unità » a « del presente articolo. » sono sostituite dalle seguenti: « . Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unità di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unità di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unità; nell'anno 2026, 204 unità; nell'anno 2029, 204 unità. ».

2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 3 le parole: « di diritto processuale tributario » sono sostituite dalle seguenti: « consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria »;

2) al comma 4:

2.1 nella lettera c), dopo la parola: « penale » è aggiunta la seguente: « tributario »;

2.2 nella lettera e) le parole: « e fallimentare » sono soppresse;

2.3 la lettera g) è abrogata;

b) all'articolo 4-*ter*, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario è presentata per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformità da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione è comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta. »;

c) all'articolo 4-*quater*:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La commissione di concorso è composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianità, da quattro professori universitari di ruolo, di cui due titolari dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno

degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonché da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. »;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono più di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la metà dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato più anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati più anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato più anziano. In caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato. »;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni, se istituite, si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. »;

d) all'articolo 4-*quinquies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Nomina e tirocinio del magistrato tributario »;

2) prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parità di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale. ».

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 18-*bis*.

(Fusione per incorporazione della società SOSE Spa nella società SOGEI Spa e disposizioni concernenti i lavoratori dell'Agenzia delle entrate-Riscossione trasferiti alla società SOGEI Spa)

1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Soluzioni per il sistema economico (SOSE) Spa, costituita ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società SOGEI - Società generale d'informatica

Spa, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-*ter*, quarto comma, 2501-*septies*, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimezzati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e per effetto della stessa la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio della società incorporante in corso alla data della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti alla società incorporata contenuti in atti normativi si intendono riferiti alla società incorporante.

2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.

3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività finora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 1, la società incorporante continua a utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.

4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioni dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dalla data di efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione, che è composto di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, comma 8, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria, ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. L'operazione di cui al comma 1 è esente da imposizione fiscale.

6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società SOGEI - Società generale d'informatica Spa ai sensi dell'articolo 1, commi da 258 a 263, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo di azienda risultano iscritti al predetto Fondo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.

(Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole « relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo » sono soppresse e le parole « una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore » sono sostituite dalle seguenti: « la Segreteria tecnica di cui al comma 7-*bis* »;

2) al secondo periodo, le parole: « di ISPRA, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Istituto superiore

per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8, »;

b) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato dall'ISPRA, uno dall'ENAC, uno dal GSE, uno dalla società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno dall'Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

c) al comma 12:

1) al primo periodo, dopo la parola « Comitato » sono inserite le seguenti: « e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis »;

2) il secondo periodo è soppresso.

1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: « sei » è sostituita dalla seguente: « dieci ».

1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e la transizione ecologica » sono sostituite dalle seguenti: « e la sicurezza energetica ».

Articolo 19-bis.

(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 ».

2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dal comma 1 del presente articolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.

Articolo 19-ter.

(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

- c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 19-*quater*.

(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna per la realizzazione del progetto del consorzio ETIC)

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato ad assumere sei unità di personale, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui un'unità da inquadrare nell'area dei funzionari e cinque unità nell'area degli assistenti, nonché a trasformare da tempo parziale a tempo pieno il rapporto di lavoro di un'unità nell'area degli assistenti (ex posizione economica B2) e due unità nell'area dei funzionari (ex posizione economica C1), in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto del consorzio ETIC (Einstein Telescope Infrastructure Consortium), nell'ambito della missione 4 del PNRR coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato all'installazione dell'interferometro gravitazionale *Einstein Telescope* nella miniera di Sos Enattos.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 17.000 per l'anno 2023 per le procedure concorsuali, a euro 15.628 per l'anno 2023 per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e a euro 285.368 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 25.049 euro per l'anno 2023 e a 146.965 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR)

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva. »;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) prova orale volta ad accertare, in particolare, le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un *test* specifico; »;

3) alla lettera d), dopo le parole: « nel limite dei posti messi a concorso » sono aggiunte le seguenti: « , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali »;

4) la lettera *d-bis*) è abrogata;

b) al comma 10.1 dopo le parole: « ad una o più università » sono inserite le seguenti: « o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA » e il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 10-ter è abrogato.

2. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: « decreto-legge n. 73 del 2021 » sono aggiunte le seguenti: « e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole da: « senza che, in generale » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito »;

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da « di cui 20 CFU/CFA » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati

ai sensi del medesimo articolo 2-*bis*, comma 1. »;

b-bis) all'articolo 2-*ter*, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA tra quelli che compongono il percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

d) all'articolo 18-*bis*:

01) al comma 2, le parole: « della riserva di posti stabilita » sono sostituite dalle seguenti: « della riserva di posti e con le modalità stabilite »;

1) al comma 4:

1.1 al primo periodo, le parole: « completano il », sono sostituite dalle seguenti: « integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del »;

1.2 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, sono definiti i contenuti dell'offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. »;

1.3 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. »;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4. »;

e) all'articolo 22, comma 2, le parole: « successivamente all'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « dopo il 31 dicembre 2024 ».

3-*bis*. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 38 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 45 per cento ».

3-*ter*. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello e di secondo livello per l'accesso, rispettivamente, al secondo livello e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.

3-*quater*. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*bis*, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di

cui al comma 4, il personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo hanno già ottenuto consegue il requisito del titolo di abilitazione secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 »;

b) dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente:

« 4-*ter*. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui al comma 4 del presente articolo, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-*bis*, l'aver prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ».

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al conseguimento dell'obiettivo PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nei termini stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.

6. All'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « del 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « del 30 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « il 50 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « il 70 per cento ».

6-*bis*. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-*bis* del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.

6-*ter*. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11-*quinquies*:

1) alla lettera a), le parole: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato » sono soppresse;

2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato »;

b) dopo il comma 11-*novies* sono aggiunti i seguenti:

« 11-*decies*. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche in qualità di dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.

11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza dal 1° settembre 2024 nei posti vacanti e disponibili, con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011 ».

6-quater. A decorrere dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma *6-bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, in aggiunta a quanto riconosciuto per il servizio, è riconosciuto un punteggio ulteriore di 3 punti per ciascun anno di servizio prestato su posto di sostegno successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno.

6-quinquies. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le risorse di cui al presente comma sono iscritte in uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate all'incremento del fondo per il funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea di Brindisi e alla retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto »;

b) al comma *1-ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della Scuola europea di Brindisi. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito attribuisce le risorse finanziarie nei limiti del *budget* assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio scolastico regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della Scuola europea di Brindisi e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero stesso ».

Articolo 21.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito)

1. La vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 523.711 per l'anno 2023 e di euro 1.571.133 annui a decorrere dall'anno 2024. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 594.646 per l'anno 2023 e di euro 1.783.937 annui a decorrere dall'anno 2024. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro

467.754, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al comma 2, e pari ad euro 33.551 annui, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.

3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

4. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi relativi al PNRR possono attingere alle graduatorie di istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al terzo periodo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma « Famiglie e studenti », come canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle istituzioni scolastiche ed educative statali. La piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del predetto Ministero, al fine di semplificare l'accesso ad essi e il loro utilizzo. I servizi digitali della piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le istituzioni scolastiche ed educative statali utilizzano i dati presenti nella piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore delle famiglie e degli studenti, di ottimizzare le attività del Ministero dell'istruzione e del merito e delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di alimentare la piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie di cui fanno parte studenti iscritti presso le istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggiore numero di studenti appartenenti a famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle

prescrizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere i dati dell'ISEE, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato a trasmettere all'Istituto nazionale della previdenza sociale i dati necessari a individuare gli studenti delle istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della piattaforma di cui al comma 4-ter del presente articolo, effettuano altresì i controlli sul sistema informativo dell'ISEE previsto dall'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive concernenti i dati dell'ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali compresi nella piattaforma di cui al comma 4-ter, gli *standard* tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4-septies. All'articolo 1, comma 560, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione e del merito, » sono inserite le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ».

4-octies. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, si applicano anche negli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4-novies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: « da 121 a 124 » sono inserite le seguenti: « , nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ».

Articolo 22.

(Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno)

1. In coerenza con gli obiettivi di valorizzazione delle competenze acquisite dal personale della pubblica amministrazione contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), al fine di agevolare i percorsi di carriera del personale civile di livello dirigenziale che ha acquisito specifiche professionalità, fino al 31 dicembre 2027, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale previsti nella dotazione organica del Ministero dell'interno possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli dei dirigenti del medesimo Ministero, in deroga al limite percentuale di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, comunque, nel limite massimo di due unità ulteriori.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 22-bis.

(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.

2. All'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: « , per il triennio 2022-2024, » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni dal 2022 al 2026 ».

Articolo 23.

(Istituzione dell'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Allo scopo di assicurare l'immediato svolgimento in forma coordinata ed efficace dei compiti in materia di assistenza e attività sociali in favore del personale della Polizia di Stato e dei relativi familiari, di attività dei Gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro, di approvvigionamento di beni, servizi e lavori, di monitoraggio e gestione delle risorse delle Direzioni Centrali ed Uffici di livello equiparato del Dipartimento della pubblica sicurezza e degli altri uffici dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza privi di competenza territoriale aventi sede nel territorio di Roma Capitale, nonché al fine di assicurare il supporto strumentale per soddisfare le esigenze generali del Ministero dell'interno, è istituito l'Ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico al Dipartimento della pubblica sicurezza, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione, le competenze e la dotazione organica dell'Ispettorato di cui al comma 1, che acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie dalle competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza che attualmente assolvono ai compiti indicati al medesimo comma 1.

3. Ai fini dell'esercizio in forma coordinata di funzioni di carattere strumentale e di supporto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può articolarsi sul territorio anche con Ispettorati della Polizia di Stato, posti alle dipendenze del Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza, dopo le parole « dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; », sono aggiunte le seguenti: « dirigente di ispettorato della Polizia di Stato; ».

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, conseguenti a quanto previsto dal comma 3.

6. Con successivi provvedimenti sono apportate le conseguenti modificazioni alle disposizioni concernenti l'organizzazione del Ministero dell'interno e del Dipartimento della pubblica sicurezza.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 24.

(Disposizioni per la funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari e in materia di lavoratori frontalieri)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-*bis*. Per le esigenze di funzionalità delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 e fino all'anno 2027, una quota pari al 30 per cento delle risorse di cui al comma 1 è

riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno. ».

2. Allo scopo di garantire supporto alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province interessate dallo stato di emergenza, dichiarato con delibere del Consiglio dei Ministri in data 4, 23 e 25 maggio 2023, per gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere a decorrere dal 1° settembre 2023, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale e, comunque, non eccedente il 31 agosto 2024, per una spesa complessiva pari a euro 1.414.037 al lordo degli oneri a carico dello Stato, di cui euro 471.346 per l'anno 2023 ed euro 942.691 per l'anno 2024, 30 unità di personale non dirigenziale, con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, appartenente all'Area funzionari, da destinare alle suddette Prefetture-Uffici territoriali del Governo. A tal fine, il Ministero dell'interno può ricorrere anche allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici, banditi da altre amministrazioni, per la medesima Area professionale. Il Ministro dell'interno individua con proprio decreto il numero delle unità di personale, di cui al primo periodo, da assegnare a ciascuna Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il Ministero dell'interno è autorizzato all'acquisto di strumenti e prodotti informatici destinati a potenziare la funzionalità delle sale operative di protezione civile, per il supporto tecnico alle decisioni dei Centri coordinamento soccorsi delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e dei Centri operativi misti istituiti dai Prefetti. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 260.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

4. Al fine di rafforzare l'azione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui al comma 2, è altresì autorizzata la spesa, al lordo degli oneri a carico dello Stato, di euro 376.920 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale in servizio presso le medesime Prefetture-Uffici territoriali del Governo.

5. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante « Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero », le parole: « nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione » sono soppresse.

5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano »;

b) al comma 1-ter, le parole: « lettere a) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a), c) e *i-bis*) ».

5-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2 a 4 del presente articolo, pari a euro 1.108.266 per l'anno 2023 ed euro 1.579.611 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25.

(Disposizioni in materia di personale proveniente dai ruoli delle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la

specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale)

1. Il personale, di livello dirigenziale e non dirigenziale, proveniente dai ruoli delle sopresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, che risulta inquadrato, alla data del 1° gennaio 2023, nell'elenco allegato al ruolo del personale civile dell'Amministrazione dell'interno confluisce definitivamente, in ordine di anzianità di servizio, nel rispetto delle aree di appartenenza, in un'apposita sezione ad esaurimento, contestualmente istituita nei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'attuazione del presente comma, si provvede alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto. L'articolo 10, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 26.

(Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di un più efficace riassetto organizzativo, maggiormente corrispondente alle esigenze delle strutture cui sono affidate funzioni di soccorso pubblico, difesa civile e prevenzione degli incendi, presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, uno dei quali a competenza generale per l'attività ispettiva e per gli affari legali, al quale è preposto un prefetto, l'altro per la trattazione delle tematiche in tema di sicurezza sul lavoro e di salute fisica individuale del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale è preposto un dirigente generale del predetto Corpo.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, la dotazione organica del Ministero dell'interno è incrementata, non prima del 1° settembre 2023, di un posto di prefetto, per la copertura dei cui oneri, pari ad euro 87.789 per l'anno 2023 e ad euro 263.365 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per l'ulteriore posizione di dirigente generale, si provvede con quanto disposto dall'articolo 15, comma 19, lettera a), numero 1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.

4. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, mediante la pronta operatività, la funzionalità e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in deroga a quanto previsto dagli articoli 38, comma 1, e 55, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata dei corsi di formazione delle selezioni interne per la promozione alle qualifiche di pilota di aeromobile capo squadra, di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra, con decorrenza 1° gennaio 2020, 1° gennaio 2021 e 1° gennaio 2022, per un numero di posti corrispondente rispettivamente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, è ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane.

6. Agli oneri di cui ai commi 4 e 5, pari a euro 402.065 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 27.

(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

1. All'articolo 113-*bis* del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « duecento » è sostituita dalla seguente: « trecento » e le parole: « con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 »;

b) al comma 2, la parola: « centosettanta » è sostituita dalla seguente: « duecentosettanta » e la parola « cento » è sostituita dalla seguente: « duecento »;

c) al comma 4-*bis*, le parole: « 2019/2021 », sono soppresse.

2. Per l'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), pari a 100 unità appartenenti all'Area dei funzionari, da reclutare tramite le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata la spesa di euro 2.027.858 per l'anno 2023 e di euro 6.083.572 annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Per gli oneri di funzionamento conseguenti all'incremento di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 202.732 euro per il 2023 e di 608.195 euro annui a decorrere dal 2024.

4. Per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è autorizzata la spesa di euro 170.918 per il 2023 e di euro 512.753 annui a decorrere dall'anno 2024.

5. Agli oneri complessivi di cui ai commi 2, 3 e 4, pari a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-*bis*. All'articolo 113-*ter* del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

Articolo 27-bis.

(Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni ».

Articolo 28.

(Disposizioni di modifica del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e altre disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: « dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale »;

a) all'articolo 3, comma 3-bis, le parole: « previo superamento di una prova selettiva, » sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , previo superamento di una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti. Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica »;

a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo, comunque assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno, nel corso del triennio di programmazione, in misura non inferiore al 50 per cento dei posti dei fabbisogni »;

b) all'articolo 3-ter:

1) al comma 1, dopo le parole: « procedure per il reclutamento » sono aggiunte le seguenti: « , nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, »;

2) al comma 2, le parole: « aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane » sono sostituite dalle seguenti: « legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia » e dopo le parole: « le modalità di cui al medesimo comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 »;

2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei principi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 »;

b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: « interesse nazionale » sono inserite le seguenti: « nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali ».

1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

1-ter. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: « 15.000 » è sostituita dalla seguente: « 25.000 ».

2. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, come modificato dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3-bis, dopo le parole: « di cui al comma 2, lettera b), » sono inserite le seguenti: « nonché del personale proveniente dalle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 17, comma 8.1, »;

b) all'articolo 17, comma 8.1, terzo periodo, dopo le parole: « primo periodo » sono inserite le seguenti: « , fatta eccezione per il personale proveniente dalle società a controllo pubblico, ».

Articolo 28-bis.

(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)

1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Articolo 28-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: « i bandi » sono inserite le seguenti: « , che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni, »;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa »;

c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma ».

2. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.

Articolo 28-*quater*.

(Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « Per gli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2020 al 2025 »;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 ».

Articolo 28-*quinquies*.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze la Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di seguito denominata « Cabina di regia ». Dall'ambito di competenza della Cabina di regia è escluso il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio e dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

- a) adotta il programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;
- b) elabora linee guida in attuazione del programma di cui alla lettera a);
- c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori del programma di cui alla lettera a) i piani di investimento e gli atti di programmazione degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi.

3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e da cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto Funzioni centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento dell'incarico dirigenziale di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per l'anno 2023 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai suoi lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 407.241 euro per l'anno 2023 e a 1.348.958 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 28-*sexies*.

(Determinazione della capacità fiscale pro capite per i comuni della Regione siciliana e della Sardegna)

1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale *pro capite* è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ».

Articolo 28-*septies*.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinata dalla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo all'area degli assistenti è incrementata di 200 unità a decorrere dal 1° gennaio 2024. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale è autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, per l'anno 2024, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti.

2. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al comma 1, il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti di cittadinanza italiana assunti a contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Con riferimento agli impiegati a contratto cessati dal servizio, di cui al secondo comma dell'articolo 160 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente alla cessazione.

3. I vincitori della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con le modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.498.890 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, a 400.000 euro per l'anno 2023 per le spese concorsuali nonché a 749.889 euro per l'anno 2024 e a 74.988 euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante riduzione, in misura pari a 400.000 euro per l'anno 2023, a 8.248.779 euro per l'anno 2024 e a 7.573.878 euro annui a decorrere dall'anno 2025, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 29.

(Misure per il contrasto della peste suina africana)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana » sono sostituite dalle seguenti: « per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (*sus scrofa*) »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalità dell'eradicamento della peste suina africana e per il contenimento della specie cinghiale;

b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale comprendente l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;

c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse;

d) ordina alle competenti Autorità regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalità previste;

e) monitora le attività delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati;

f) verifica la regolarità delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonché le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente;

g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorità regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-*bis* del presente articolo »;

b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

« 9-*bis*. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

9-*ter*. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-*bis*, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8 ».

1-*bis*. All'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo »;

b) alla rubrica, dopo le parole: « settore suinicolo » sono aggiunte le seguenti: « e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio ».

Articolo 30.

(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) esecuzione dei controlli *ex post* di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi

del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ».

2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;

c) le parole: « Titolo II - Soppressione di Agecontrol S.p.a. e successione dei rapporti in SIN S.p.a. » sono soppresse;

d) l'articolo 16 è abrogato.

4. All'articolo 1, comma 516, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo statuto della società dedicata è conseguentemente modificato ».

Articolo 31.

(Disposizioni urgenti di semplificazione per il settore zootecnico)

1. Nelle more della realizzazione di un efficiente coordinamento informatico dei dati relativi al patrimonio zootecnico nazionale che garantisca l'operatività della Banca dati unica zootecnica (BDUZ) di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, al fine di assicurare la disponibilità, senza soluzione di continuità ed in forma digitale ed organizzata, dei dati di natura produttiva e riproduttiva, riconducibili all'ambito identificativo, di benessere animale, qualitativo, fisiologico e sanitario è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la prosecuzione del Progetto LEO *Livestock Environment Opendata*.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « delle tariffe dovute dagli operatori al Ministero della salute per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché » sono sostituite dalle seguenti: « delle tariffe dovute al Ministero della salute » e le parole da: « , tenuto conto » fino alla fine del comma sono soppresse;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto »;

c) al comma 6, le parole: « ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN » sono sostituite dalle seguenti: « per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5 ».

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione, per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32.

(Completamento della carta dell'uso dei suoli)

1. Per consentire la completa realizzazione della Carta dell'uso dei Suoli, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32-bis.

(Disposizioni concernenti il Parco nazionale delle Cinque Terre)

1. Per il triennio 2023-2025, il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato ad assumere 8 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 4 unità di funzionari e 4 unità di assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in 19 unità, di cui 10 unità di funzionari e 9 unità di assistenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2023-2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e a euro 289.668 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 68.000 per l'anno 2023 e a euro 149.179 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 33.

(Disposizioni urgenti in materia di plusvalenze)

1. All'articolo 86, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « o a un anno per le società sportive professionistiche, » sono sostituite dalle seguenti: « o a due anni per le società sportive professionistiche, »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata. ».

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.740.000 euro nell'anno 2024, di 880.000 euro nell'anno 2025, di 490.000 euro nell'anno 2026 e di 100.000 euro nell'anno 2027.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.740.000 euro per l'anno 2024, 880.000 euro per l'anno 2025, 490.000 euro per l'anno 2026 e 100.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 290.000 euro per l'anno 2028, si provvede, per gli anni dal 2024 al 2027, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 e, per l'anno 2028, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 34.

(Disposizioni urgenti per lo svolgimento dei processi sportivi)

1. Nei giudizi dinanzi alla giustizia sportiva aventi ad oggetto l'impugnazione di sanzioni comportanti penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre, quale definitasi sulla base dei risultati dei singoli incontri, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo di rendere applicabili le penalità solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva e favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione, nel rispetto dei principi dell'equa competizione, della tempestività delle decisioni e del giusto processo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI stabilisce, con proprio provvedimento, i principi e le norme che assicurano l'attuazione di quanto previsto al precedente periodo. Entro i successivi quarantacinque giorni, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano i propri statuti e regolamenti ai predetti principi e norme. In caso di mancato adeguamento, decorso tale termine, il CONI, previa diffida, nomina un commissario *ad acta* e ne riferisce all'Autorità vigilante. Il commissario provvede all'adeguamento entro sessanta giorni dalla nomina. Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva è previsto un rimborso alle amministrazioni e agli enti di appartenenza a carico degli organi presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso di cui al periodo precedente sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle sanzioni inflitte per i procedimenti che derivano dal mancato pagamento degli emolumenti, delle imposte e dei contributi riferiti ai rapporti di lavoro.

Articolo 35.

(Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e accelerazione dei processi sportivi)

1. All'articolo 5-*quaterdecies*, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « e dilettantistici » sono soppresse.

Articolo 36.

(Disposizioni urgenti in materia di controlli finanziari sulle società sportive professionistiche)

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-*bis*. Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l'equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. ».

Articolo 36-*bis*.

(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva e norma di interpretazione autentica)

1. Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e

formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

2. Le prestazioni dei servizi didattici e formativi di cui al comma 1, rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si intendono comprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 37.

(Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, » sono inserite le seguenti: « nonché per contrastare gli effetti dell'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas »;

b) al primo periodo, dopo le parole: « dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché per quelli effettuati dal 1° luglio 2023 al 30 settembre 2023. »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « primo trimestre 2023 » sono inserite le seguenti: « , nonché a 1 milione di euro per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 ».

2. Le agevolazioni previste al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie, relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023, deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2022, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Per le società e associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società e associazioni. Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 38.

(Misure urgenti per la corretta realizzazione dei XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)

1. Al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Alle già

menzionate assunzioni non si applicano, altresì, le previsioni di cui agli articoli 23 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comunque entro il limite dei trentasei mesi. »;

b) all'articolo 3, dopo il comma 2-*quater* è inserito il seguente:

« 2-*quinqüies*. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione delle opere di cui ai commi 2 e 2-*quater*. ».

Articolo 39.

(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali « Milano Cortina 2026 »)

1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali « Milano Cortina 2026 », a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni nei predetti comuni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

2. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i suddetti comuni possono anche indire procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al primo periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.

3. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-*bis*, 557-*ter* e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 39-*bis*.

(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportivenazionali e delle discipline sportive associate nonché delle federazioni sportive paralimpiche e delle discipline sportive paralimpiche)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi »;

c) al terzo periodo, le parole: « in numero comunque non superiore a cinque » sono sostituite dalle seguenti: « le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, a tre se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, a quattro se il numero delle società con diritto al voto è compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, o a cinque se il numero delle società con diritto al voto è pari a mille o superiore »;

d) al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ne riferisce all'autorità vigilante »;

e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al secondo periodo, la parola: « non » e le parole: « di tre » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi »;

- b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dalla data della nomina » sono aggiunte le seguenti: « e ne riferisce all'autorità vigilante »;
- c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo ».

Articolo 40.

(Misure urgenti sulla composizione del tavolo tecnico in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali)

1. All'articolo 10-*quater*, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « e del Ministro per gli affari europei, » sono sostituite dalle seguenti: « , del Ministro per gli affari europei e del Ministro per lo sport e i giovani, ».

Articolo 41.

(Disposizioni urgenti in materia di vincolo sportivo)

1. A decorrere dal 1° luglio 2023, anche al fine di tutelare i vivai giovanili e i relativi investimenti operati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, l'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non si applica agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica, per i quali le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate possono prevedere un tesseramento soggetto a vincolo per una durata massima di due anni. I regolamenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono altresì le modalità e le condizioni per i trasferimenti degli atleti di cui al primo periodo, determinando i premi di formazione tecnica sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 42.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga)

1. Per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere autorizzato, a domanda, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con le tutele già autorizzate, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria per una durata massima di ulteriori quaranta settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda medesima.

2. Alla fattispecie di cui al comma 1 non si applicano le procedure e i termini di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Capo V

DISPOSIZIONI PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025 E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

1. Per la realizzazione di investimenti di digitalizzazione dei cammini giubilari e di una applicazione informatica sul patrimonio sacro di Roma, funzionali all'ospitalità e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 da parte della Santa Sede, che hanno importanti ricadute turistiche per lo Stato italiano e sono funzionali all'accoglienza dei pellegrini, è autorizzata la spesa di 7.630.000

euro per l'anno 2023, che sono assegnati alla Santa Sede.

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati a seguito della stipulazione, tra la Santa Sede e il Ministero del turismo per l'Italia, di una intesa, con la quale sono individuati gli indirizzi e le azioni, nonché il piano degli interventi e delle opere necessari, e definiti i reciproci impegni nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7.630.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-*bis* è inserito il seguente: « 427-*ter*. La società « Giubileo 2025 » è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dai commi da 420 a 443 del presente articolo ».

4-*bis*. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede: a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

G1.100

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

la peste suina africana (PSA) rappresenta oggi una delle minacce più gravi allo sviluppo del comparto suinicolo italiano, che è uno tra i riferimenti più importanti per la promozione dell'agroalimentare "made in Italy" in tutto il mondo;

il settore suinicolo in Italia vanta un fatturato di circa 3 miliardi di euro per la fase agricola e di circa 8 miliardi di euro per quella industriale, incidendo per il 5,8 per cento sul totale agricolo e agroindustriale nazionale;

le azioni intraprese, anche a seguito dell'approvazione del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, hanno permesso di evitare che i contagi, concentrati in diverse aree del Piemonte e della Liguria, e parte del Lazio, giungessero in zone a più alta intensità di capi suini allevati e di stabilimenti produttivi di carni e salumi, aree in cui i danni sarebbero stati inimmaginabili;

il rischio di coinvolgimento delle aree geografiche storicamente vocate alla suinicoltura, nelle quali peraltro si concentrano oltre i due terzi dei suini allevati in Italia, base per la produzione dei pregiati salumi DOP, come il prosciutto di Parma e il prosciutto di San Daniele, rimane sempre alto;

è indispensabile portare avanti gli interventi fino ad oggi intrapresi per il contenimento della diffusione e il contrasto,

impegna il Governo

a portare avanti le azioni già intraprese, anche in attuazione del decreto legge 17 febbraio 2022, n.9, prevedendo interventi per l'assegnazione di risorse aggiuntive da destinare al contenimento della diffusione e al contrasto della peste suina africana.

G1.101

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca disposizioni in materia di lavoro e di prestazioni destinate ai lavoratori;

preme ai firmatari segnalare una questione concernente il trattamento di fine servizio, oggetto di una recentissima sentenza della Corte costituzionale (n. 130 del 23 giugno u.s.);

il Trattamento di fine servizio (Tfs) è un'indennità, omologa al trattamento di fine rapporto (Tfr), corrisposta ai dipendenti pubblici statali assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e viene erogato, a differenza di quanto avviene per i lavoratori del settore privato, dove il trattamento di fine rapporto viene erogato generalmente entro 45 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, secondo tempistiche che variano in base alle diverse cause di cessazione dal servizio e quindi dal rapporto di lavoro;

nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, il Tfs verrà erogato non prima di 12 mesi a partire dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

la disciplina vigente prevede, altresì, che l'erogazione del Tfs sia corrisposta in una unica soluzione se l'ammontare complessivo è pari o inferiore a 50.000 lordi; in due rate annuali se l'ammontare è compreso tra 50.001 e 100.000 lordi; in tre rate annuali se è pari o superiore a 100.001 lordi. Ai sensi delle disposizioni vigenti, le amministrazioni d'appartenenza dei lavoratori interessati possono sommare, ai predetti termini, tempi ulteriori, necessari ai fini dell'istruttoria e del completamento dell'iter interno.

con succitata sentenza la Corte ribadisce che la legittimità delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti (sentenza n. 178 del 2015), i quali devono essere "eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso" (ordinanza n. 299 del 1999) e il termine dilatorio (minimo) di dodici mesi, riferito alla erogazione del Tfs, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 79 del 1997, oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto la previsione ha "smarrito un orizzonte temporale definito" (sentenza n. 159 del 2019) e, "pur tenendo conto che il trattamento di fine servizio costituisce un rilevante aggregato della spesa di parte corrente e, per tale ragione, incide significativamente sull'equilibrio del bilancio statale", si è trasformato da intervento urgente volto, pro tempore, "al contenimento della dinamica della spesa corrente e al riequilibrio della finanza pubblica in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza";

occorre, altresì, salvaguardare il valore reale della retribuzione, anche differita, posto che il rapporto di proporzionalità, garantito dall'art. 36 Cost., tra retribuzione e quantità e qualità del lavoro, richiede di essere riferito «ai valori reali di entrambi i suoi termini» (sentenza n. 243 del 1993);

di conseguenza, il predetto termine dilatorio, non essendo neppure controbilanciato dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, finisce per incidere sulla stessa consistenza economica delle prestazioni,

impegna il Governo:

allo scopo di adeguare la disciplina vigente alla sentenza citata in premessa, ad adottare tempestivamente iniziative, anche legislative, ai fini di una consistente riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e della rivalutazione, secondo l'indice Istat maggio 2010-maggio 2023, delle soglie relative agli importi di 50 mila euro e 100 mila euro di cui alle fasce di erogazione, per l'erogazione del medesimo trattamento nel caso di diritto al Tfs per raggiungimento dei limiti di età.

G1.102

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

come noto, l'ultimo concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 è stato organizzato a livello nazionale, con la conseguenza che i vincitori, via via che sono arrivati in turno di nomina, molto spesso non hanno trovato posto nella regione di residenza. A meno di rinuncia al ruolo, quindi, hanno accettato incarichi fuori dalla propria regione, con l'obbligo di permanervi almeno per il primo triennio;

terminato l'incarico triennale sono comunque ancora moltissimi i dirigenti che non riescono ad ottenere la mobilità interregionale, specie se espresse per rientrare nelle regioni del Centro-sud, dove i posti disponibili sono notoriamente pochi se non addirittura nulli;

a questa criticità si aggiunge che il prossimo reclutamento sarà, invece, organizzato su base

regionale, rendendo di fatto ancora più remota la possibilità di rientro poiché i posti disponibili nei diversi territori saranno messi a bando,

impegna il Governo

ad applicare con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-*bis*, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, per i quali risulta già terminato l'incarico triennale.

G1.103

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

nel contrasto alla violenza sulle donne è emerso chiaramente negli anni, non ultimo dai lavori della Commissione femminicidio della scorsa legislatura, che tra le priorità di intervento, vi è l'esigenza di una necessaria formazione e specializzazione di tutto il personale che interviene con donne e minori vittime di violenza, a partire da tutti gli operatori della giustizia;

per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale - siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'A.N.C.I., l'U.P.I., l'U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Forzez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza,

impegna il Governo:

a colmare, sin dal primo provvedimento utile, la gravissima assenza di misure, sia finanziarie sia organizzative, necessarie a cogliere gli obiettivi sopra richiamati per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica, adottando i necessari interventi volti a garantire un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, del personale che può entrare in contatto con le vittime - polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale, e di garantire che la stessa sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di *performance* dell'amministrazione, trovando una piena

integrazione nel ciclo della *performance* e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

G1.104

[Stefani](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

nell'attuale contesto economico, particolarmente difficile a causa della recente emergenza pandemica, del conflitto bellico in Ucraina e della crisi energetica senza precedenti, appare necessario un profondo e generale processo di riforma e modernizzazione dell'intero sistema Paese, che può e deve necessariamente passare attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli di governo;

un simile processo di rinnovamento, per tradursi nel rafforzamento e consolidamento dei diversi livelli di *governance*, deve necessariamente passare attraverso una maggiore conoscenza della realtà socio-economica, attraverso un'attività strutturata di studio, ricerca ed approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche;

sembra fondamentale consentire la promozione delle necessarie azioni di riforma ed innovazione delle Istituzioni, anche mediante l'istituzione di un apposito fondo finalizzato alla riforma strategica della PA, destinato a sostenere le iniziative volte al miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della competitività della Pubblica Amministrazione nel suo insieme, e a contribuire alla modernizzazione della stessa, in linea con quanto auspicato dalla Commissione europea e declinato, fra le altre, nelle diverse misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

la Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana è un organismo di diritto pubblico che da diversi anni svolge un'attività strutturata di rating su dati oggettivi dei bilanci delle pubbliche amministrazioni ed una qualificata attività di formazione e aggiornamento gratuito su temi di carattere amministrativo, tecnico e contabile a favore di migliaia di dipendenti ed amministratori pubblici, che hanno contribuito a comportamenti virtuosi e consapevoli da parte di tecnici ed amministratori pubblici;

impegna il Governo:

al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, a valutare l'opportunità di istituire un apposito fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche da assegnare quale contributo in favore della Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.

G1.105

[Romeo](#), [Murelli](#), [Pirovano](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di

agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

gli interventi normativi adottati negli ultimi anni hanno prodotto delle disparità di trattamento all'interno della categoria professionale dei restauratori, pregiudicando i restauratori qualificati ai sensi dell'articolo 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

molti appartenenti alla categoria stanno vivendo una drammatica situazione, poiché si sono visti estromessi dal mondo del lavoro. Tra questi ci sono, ad esempio, i restauratori di organi a canne, settore che conta decine di addetti altamente specializzati, con grave discapito della conservazione stessa degli strumenti musicali storici;

alcune associazioni del settore restauro hanno più volte manifestato al Ministero della cultura la necessità di trovare soluzioni a tale problema, ma fino ad oggi non vi sono stati provvedimenti risolutivi in tal senso;

è necessario assicurare a tutti i componenti della categoria anche con percorsi scolastico/accademici diversi la possibilità di rimanere nel circuito lavorativo, specie a persone che vantano anni e anni di preziosa esperienza professionale, in ossequio del principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione, dando loro la possibilità, senza discriminazione alcuna, di partecipare a qualsiasi selezione o bando per l'affidamento di incarichi professionali siano essi pubblici o privati,

impegna il Governo:

a mettere in atto interventi volti a permettere ai restauratori in possesso della qualifica di restauratori dei beni culturali ai sensi dell'articolo 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), inseriti nell'elenco di cui decreto del Ministero della Cultura n. 183 del 21 dicembre 2018, possessori dei seguenti titoli:

a) Diploma delle Scuole Universitarie dirette a fini speciali in Operatori Tecnico-Scientifici per i Beni Culturali e Ambientali-settore Archeologico;

b) Diploma rilasciato, ante D.M. 26 maggio 2009 n. 87, dalle scuole specializzanti e sperimentali in restauro beni culturali sezione legno, dipinti su tela, tavola e affreschi, istituiti ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 419, regolamentati dal decreto 14 ottobre 1982 del Ministro della Pubblica Istruzione e dall'articolo 278 del D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297,

di vedersi riconosciute tutte le competenze professionali di cui all'art. 182 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 comma 1 quater, lettera a) e dell'Allegato B tabella 3 del medesimo decreto legislativo, attivando il procedimento per il riconoscimento dell'equipollenza dei suddetti titoli alla Laurea magistrale classe LMR02.

G1.106

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

secondo gli ultimi dati pubblicati sul portale dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) sul totale di oltre 65 milioni di cittadini italiani, 5.989.234 risultano essere residenti all'estero (AIRE);

come sottolineato dal Rapporto Italiani nel Mondo 2022 della Fondazione Migrantes, mentre l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), all'estero è cresciuta negli ultimi 12 mesi del 2,7 per cento che diventa il 5,8 per cento dal 2020. In

valore assoluto si tratta di quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti «persi» in Italia. La presenza italiana nel mondo, dunque, risulta in continua crescita;

a fronte di questa realtà così importante sotto molteplici aspetti, non ultimo in termini di promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, si avverte la necessità di una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini italiani residenti oltreconfine attraverso un maggiore coordinamento tra questi ultimi e l'amministrazione competente;

considerato che:

nel corso della scorsa legislatura, in Commissione affari esteri della Camera dei deputati, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, è stata approvata all'unanimità la risoluzione in Commissione conclusiva di dibattito 8/00081 che impegnava il Governo: « ad adottare iniziative affinché la Farnesina possa istituire un portale unico nel quale inserire tutte le informazioni utili per gli italiani nel mondo e in particolare per quelli che intendano trasferire la loro residenza all'estero, per coloro che siano già residenti all'estero, nonché per i connazionali rimpatriati, e che comprenda univoche indicazioni sui servizi consolari erogati online dalla rete di ambasciate e consolati, con l'obiettivo di omogeneizzare gli standard comunicativi, coordinare i flussi informativi, armonizzare il funzionamento della rete dei terminali dello Stato all'estero e migliorare la capacità di interazione con i cittadini»;

tale strumento presenterebbe notevoli vantaggi in termini di fruibilità dei dati di interesse, in quanto racchiuderebbe in un unico contenitore virtuale tutte le informazioni di fondamentale utilità per gli italiani all'estero, quali le informazioni relative alla disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché quelle concernenti i servizi consolari disponibili *online*;

considerato, altresì, che:

il decreto-legge oggetto di conversione reca misure volte al rafforzamento della capacità amministrativa e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

impegna il Governo:

ad intraprendere e sostenere le opportune iniziative volte ad istituire il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, in linea con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione, al fine di facilitare l'accesso ai servizi offerti ai cittadini residenti all'estero e ai cittadini rimpatriati.

1.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art.1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai

sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.».

1.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.».

1.0.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

1.0.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».»

1.0.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

1. All'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo le parole: «servizio civile universale» sono inserite le seguenti: «ovvero il servizio civile nazionale di cui al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77».»

1.0.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai

sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.8

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

1.0.9

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.»

1.0.10

[Valente](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento

giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.»

1.0.11

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

1.0.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»

1.0.13

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni

pubbliche)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.0.14

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

1.0.15

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.»

1.0.16

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;

2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».

b) al comma 2:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2026».

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2024».»

1-ter.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.2

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-ter.3

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

1-ter.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.

2.1

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle amministrazioni e agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»

2.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*2-quinquies.* Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma *2-septies* a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave privazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2-sexies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma *2-quinquies*.

2-septies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste

dal comma 2-*quinquies*, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 2-*quinquies*, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*quinquies*. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso «Categoria C - Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro - Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 - Rafforzamento Centri per l'Impiego della Regione Sicilia» in corso di validità. 2-*sexies*. Ai fini di cui al comma 2-*quinquies*, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione.

2.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*quinquies*. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche.

2-*sexies*. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 2-*quinquies*, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.

G2.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 2 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni volte a consentire alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di

assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

la regione Basilicata con la legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 ha istituito il Reddito minimo di inserimento (RMI) per aiutare le «fasce deboli» e affrontare in maniera strutturata ed organica il problema della povertà e del disagio sociale, nonché con delibera della giunta regionale n. 260 del 2016 i Tirocini finalizzati all'inclusione sociale (TIS);

il progetto era stato istituito per creare uno strumento in grado di offrire un sostegno economico ai soggetti maggiormente svantaggiati che vivono sul territorio regionale, ed in particolare, ai soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, ai disoccupati di lunga durata e agli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale;

i beneficiari del Programma, che si trovano in età e capacità lavorativa, a fronte dell'indennità percepita a titolo di rimborso forfetario onnicomprensivo per la partecipazione al Programma, vengono impegnati in progetti di Pubblica Utilità proposti da soggetti pubblici e privati con sede o uffici periferici sul territorio della regione Basilicata;

in Basilicata risultano circa 1000 persone percettori del RMI e 800 persone di TIS, ricevendo un sussidio che varia tra i 400 e i 500 euro al mese;

tali soggetti sono spesso impiegati impropriamente dai Comuni e dalle Pubbliche amministrazioni, in quanto svolgono funzioni volte a sopperire le gravi carenze di organico degli enti interessati, con orari e mansioni assimilabili al lavoro dipendente pur tuttavia non essendo loro riconosciuti i principali diritti dei lavoratori;

premessi, altresì, che:

durante l'esame del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, nella seduta del 28 giugno 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/1238/53 che sollevava la questione sopra descritta, impegnando il Governo "ad adottare nel prossimo provvedimento utile le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere procedure di stabilizzazione tramite concorso pubblico, all'uopo prevedendo una riserva di posti per i soggetti di cui in premessa ovvero l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo";

la raccomandazione proposta dal Governo è stata rifiutata in quanto ritenuta discriminatoria rispetto ad analoghe disposizioni normative adottate con riferimento alla regione Calabria;

considerato che:

il decreto-legge in esame sarebbe stata la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno citato;

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte ad autorizzare le amministrazioni comunali della regione Basilicata, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS".

G2.101

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023,

n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2), di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1;

stante ciò, nell'intero provvedimento non ha però trovato compimento ultimo una questione già nota da tempo ed invero suscettibile di essere oggetto di un intervento di riconoscimento da parte del legislatore;

come noto, infatti, lo stato di emergenza epidemiologica da Sars-Cov-2 ha colpito duramente i lavoratori cosiddetti "fragili", per i quali è stata introdotta la tutela prevista dal comma 2, articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto "Cura Italia"), ovvero l'assenza dal servizio equiparata a ricovero ospedaliero da non computare ai fini del periodo di comporta, tutela i cui effetti sono scaduti il 31 marzo 2022;

i lavoratori di cui al comma 2, articolo 26, del citato DL 18/2020, ovvero affetti da immunodepressione, patologia oncologica, in terapia salvavita, con riconosciuta disabilità in gravità di cui al comma 3, articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, impossibilitati al lavoro agile per mansione, non essendo più tutelati con l'assenza dal servizio equiparata al ricovero ospedaliero fuori comporta di cui al comma 2, articolo 26, DL 18/2020, in molti casi continuano ad essere dichiarati dal medico competente temporaneamente inidonei alla mansione, in rapporto alle patologie di base ed allo specifico contesto lavorativo;

tale periodo di inidoneità temporanea assoluta, qualora non coperto da vari istituti contrattuali, come ad esempio ferie o congedi non retribuiti, viene molto spesso coperto con certificazione di malattia ordinaria, la quale va ad erodere, purtroppo, il periodo di comporta;

il periodo di comporta è estremamente variabile, a seconda dei CCNL di appartenenza dei lavoratori dipendenti pubblici e privati;

impegna il Governo:

a prevedere specifiche misure strutturali a tutela dei lavoratori dipendenti pubblici e privati giudicati dal medico competente inidonei temporanei alla specifica mansione ed incompatibili con la modalità di lavoro agile, in particolare adottando misure che siano finalizzate a non intaccare il periodo di comporta previsto dal relativo CCNL di appartenenza.

G2.102

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

premessi che:

L'art. 2 dell'atto in esame introduce modifiche normative riguardanti soggetti impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità;

in particolare, esso consente alle pubbliche amministrazioni, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di assumere, tramite procedure concorsuali, i soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità richiamati dal comma 1.

I soggetti interessati sono individuati mediante il richiamo di diverse disposizioni legislative statali e di una disposizione di una legge della Regione Siciliana;

il Presidente della Regione Veneto ha di recente sottoscritto insieme al Ministro della Giustizia un protocollo d'intesa volto a condividere le graduatorie dei concorsi regionali, così da cedere al ministero della Giustizia una lista già formata di candidati a ruoli amministrativi, dalla quale, da subito, quest'ultimo potrà attingere per incrementare il personale dipendente presso i tribunali e rendere più efficiente l'intera macchina della giustizia;

allo scopo di affrontare in modo efficace e concreto la problematica relativa alla carenza di personale nel settore pubblico, specie per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, appare opportuno consentire su tutto il territorio nazionale alle articolazioni periferiche delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché agli enti locali, di attingere dalle graduatorie vigenti dei concorsi regionali, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa delle strutture periferiche delle predette amministrazioni e degli enti locali;

impegna il Governo:

ad intervenire per promuovere sull'intero territorio nazionale in maniera omogenea la stipula di convenzioni tra le Regioni e le articolazioni periferiche delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti locali per attingere risorse umane dalle graduatorie di concorsi regionali vigenti, così da porre rimedio alla carenza di personale, sulla scorta dell'esperienza che sta vedendo già interessati il ministero della Giustizia e la Regione Veneto.

3.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere i commi da 1 a 14.

3.2

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento";

b) al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previa informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento";

c) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "parti sociali" aggiungere la seguente: "comparativamente".

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, al termine dell'ottavo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.";

b) al comma 5, al termine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "previo informativa fornita alle organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.";

3.5

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.

3.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.»

3.8

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: «attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.»

3.9

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo: sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.

3.10

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: «agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.»

3.11

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso.

3.12

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole da: «e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione» fino alla fine del capoverso.

3.13

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole da: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione fino alla fine del capoverso con le seguenti: «e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.14

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 6-bis, capoverso b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto attività presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: «che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

3.15

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: parti sociali aggiungere la seguente: comparativamente.

3.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 11, dopo le parole: "parti sociali", aggiungere la seguente: "comparativamente".

3.17

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale dell'INL, quali amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

15-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-bis, quali elementi d'incremento contrattuale, pari a 30.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante stanziamento da reperire dai Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze. A decorrere dall'anno 2020 l'armonizzazione dei trattamenti economici del medesimo personale sarà alimentata dalla corrispondente riduzione del Fondo Bilancio INL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo parzialmente utilizzando il Fondo Risparmi di gestione dei medesimi enti.»

3.18

[Damante](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. Nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 181, 3 agosto 2019, a seguito di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni centrali, anche a valere sui fondi del PNRR.»

G3.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL, nonché la rimodulazione delle posizioni dirigenziali dell'Ispettorato nazionale del lavoro e norme procedurali relative all'organizzazione del medesimo Ispettorato;

stante ciò, nulla si prevede in merito alla urgente necessità di ampliamento delle diverse graduatorie dei concorsi pubblici già approvate con atti formali da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INPS (come, per esempio, il concorso pubblico per titoli ed esami a 1858 posti di consulente protezione sociale ex C1; il concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell'Area legale; il concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale);

considerato che:

il dato sulla consistenza del personale al 1° luglio 2023, unito al progressivo aumento dell'età anagrafica media del personale (55 anni), soprattutto su alcuni ambiti professionali (nell'area medica il personale inserito nella fascia di età anagrafica 61-70 è il 32% della consistenza, mentre tra gli avvocati il medesimo dato arriva al 26% per poi toccare l'apice tra gli ingegneri/architetti dove la percentuale arriva al 47% della forza), rende indifferibile l'adozione di misure specifiche volte a sopperire alla mancanza di personale;

non appare opportuno continuare a procrastinare gli atti da adottare sui nuovi concorsi da bandire, sui concorsi da chiudere rapidamente con l'approvazione delle relative graduatorie (si veda, ad esempio, il concorso per medici di II livello);

in tal senso, si deve considerare il lavoro terminato dalle relative commissioni esaminatrici, sullo scorrimento delle graduatorie già approvate dei concorsi definiti da tempo, la c.d. mobilità inter-enti, con relativa stabilizzazione dei comandati in essere, nonché i bandi sulle progressioni verticali in deroga al titolo di studio da perfezionare entro il 31 dicembre 2024;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché sia disposto lo scorrimento

delle graduatorie in atto come da DPCM dell'11 maggio, pubblicato il 12 giugno 2023, e l'autorizzazione ai bandi per le progressioni verticali in deroga al titolo di studio.

G3.101

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

l'articolo 3-bis stabilisce disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 1 prevedono disposizioni motivate dalla specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA previsti nell'ambito del PNRR;

ad aprile u.s., il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha annunciato che, tra i prossimi provvedimenti cui sta lavorando l'Esecutivo, ce n'è uno dal titolo "Lavora nel mondo, vivi in Italia", attraverso cui il Governo vorrebbe attrarre i navigatori digitali nel nostro Paese al fine di ripopolare i borghi italiani;

considerato che:

il coworking è uno stile lavorativo, ormai abbastanza consolidato, caratterizzato dalla condivisione di un ambiente di lavoro con altri professionisti, sia dello stesso settore che di settori totalmente differenti. Pur lavorando in uno spazio condiviso la particolarità del coworking è che ogni singolo individuo mantiene la sua attività indipendente. Contrariamente infatti al tipico ufficio, l'ambiente di coworking ospita soprattutto liberi professionisti o persone che per lavoro viaggiano frequentemente e che quindi non dispongono di un ufficio o di un luogo di lavoro tradizionale. L'obiettivo principale di questi spazi è quello di permettere ai liberi professionisti singolarmente o in gruppo, come nel caso delle startup, di affittare spazi di lavoro anche per poche ore e servirsi di tutti i servizi e i comfort liberamente ad un costo ridotto;

in Italia esistono numerosi spazi di coworking che, soprattutto negli ultimi anni, si sono diffusi rapidamente. Il primo spazio di coworking, in Italia, è stato inaugurato nel 2008 e ora se ne contano a migliaia, aumentando sempre di più e sempre più velocemente, anche per le crescenti necessità di nuovi liberi professionisti;

si segnala il Progetto Polis - Case dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e puntare al superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne. Il Progetto Polis prevede tra le sue principali linee di intervento anche quella c.d. "Spazi per l'Italia" che consiste nella realizzazione di una rete nazionale di spazi per il co-working e la formazione con una presenza capillare sul territorio. L'obiettivo è di realizzare la rete di co-working più diffusa, digitalizzata, accessibile e immediatamente disponibile del Paese: postazioni di lavoro, spazi di riunione, servizi condivisi, aree dedicate a eventi e formazione la cui fruizione sarà aperta ai privati, alle aziende e alla pubblica amministrazione, università, centri di ricerca con i quali potranno essere definite apposite convenzioni di servizio per rispondere al meglio alle esigenze e alle vocazioni di ciascun territorio/stakeholder;

la Commissione europea ha di recente approvato, ai sensi delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, tale misura disposta in favore di Poste italiane (e con oneri pari a 20 milioni di euro), volta a

compensare l'azienda per la creazione di 80 spazi di co-working in città di piccole e medie dimensioni in Italia. Si noti, tra l'altro, che il regime fa parte del piano nazionale italiano per gli investimenti complementari che integrerà con risorse nazionali il Piano di ripresa e resilienza dell'Italia. In particolare, la Commissione ha ritenuto che la misura sia necessaria e appropriata per sviluppare spazi di co-working in quelle aree in cui non sarebbero stati effettuati investimenti privati in assenza del sostegno pubblico ed ha inoltre concluso che la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario e ha un impatto limitato sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri;

impegna il Governo:

a prevedere ogni misura utile a garantire una maggiore diffusione e promozione del c.d. coworking, in particolare anche attraverso un processo di "rivitalizzazione" delle strutture pubbliche presenti nel territorio che consenta che le stesse siano utilizzate come luoghi di aggregazione sociale e svolgimento di lavoro in modalità agile e condivisa.

G3.102

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni dell'ANPAL;

in particolare, il secondo periodo del nuovo comma 16-*bis*, introdotto per l'approvazione di un emendamento presentato dal Governo, ha autorizzato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad avviare procedure di reclutamento che, esigenze di speditezza, possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica;

tale disposizione normativa evidentemente dimentica di includere anche tutte quelle specifiche professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL, tanto più fondamentali e strategici oggi che l'attuazione del PNRR è aggravata da pesanti ritardi e rischi di mancati pagamenti;

inoltre, l'articolo 3, comma 16-*bis*, al terzo periodo prevede che il bando debba prevedere "in ogni caso, una adeguata valorizzazione" della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale;

a riguardo, la lettera del disposto normativo appare sin d'ora suscettibile di sollevare questioni relative alla effettiva "imparzialità" (*ex* articolo 97 della Costituzione) della selezione ai fini del reclutamento: va da sé che l'imperatività della norma che, "in ogni caso", impone "una adeguata valorizzazione" si configura quale ricorso a un concetto giuridico a contenuto indeterminato che per nulla descrive il fatto stesso in maniera tassativa ed esaustiva - fissandone direttamente tutti i termini mediante riferimenti determinati ed univoci - ma rinvia, per la sussunzione del fatto nell'ipotesi normativa, all'integrazione dell'interprete, mediante l'utilizzo di un concetto indeterminato che andrà necessariamente completato e specificato con elementi o criteri extragiuridici e, in una certa misura, discrezionali;

sebbene tale disposizione non sorprenda dal punto di vista delle più recenti prassi relative al c.d.

drafting normativo, dalla stessa derivano ulteriori perplessità se si considera che la norma di *favor* è stabilita con esclusivo riferimento a soggetti che abbiano svolto presso il Ministero attività inerenti alla comunicazione istituzionale, senza invero considerare tutte le nuove e maggiori necessità che questa Pubblica Amministrazione dovrà sostenere dopo il previsto trasferimento delle funzioni dell'ANPAL, nonché il combinato disposto dell'articolo 1, comma 313 e ss. della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1 e ss. del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha determinato la sostituzione della misura del RdC con il nuovo Assegno di Inclusione (AdI);

considerato che:

l'articolo 40-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, autorizzava ANPAL Servizi Spa a prorogare i contratti stipulati con i c.d. Navigator, ovvero il personale che operava presso le sedi territoriali delle Regioni e delle Province autonome, al fine di consentire la continuità delle attività di assistenza tecnica, fino al 30 aprile 2022, atte a garantire l'avvio e il funzionamento del Reddito di cittadinanza (RdC), nelle more dello svolgimento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

a decorrere dal 2021, il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (articolo 1, comma 3-*bis*), ha consentito sia alle società a partecipazione pubblica, sia alle agenzie, nonché agli enti regionali, alle Province e alle Città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), di assumere 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, nei limiti e a valere sulle risorse assegnate a ciascuna Regione e non ancora utilizzate per le assunzioni previste;

la figura professionale del c.d. Navigator costituisce oggi una comunità professionale formata da circa 1.500 persone - delle 3000 inizialmente assunte - perlopiù con esperienze di lavoro pregresse e dotati di competenze specialistiche acquisite sia attraverso una formazione specifica, sia in circa tre anni di attività sul campo. In ossequio alle finalità di contrasto alla povertà e per il reinserimento sociale ed economico dei percettori del RdC, operando come case manager, i Navigator hanno svolto un'attività di raccordo tra imprese e disoccupati di lunga durata, ricercato ed individuato offerte di lavoro ed opportunità formative, ma soprattutto hanno lavorato in contesti gravati da decennali carenze strutturali e di organico ed estremamente diversificati sul piano delle effettive opportunità occupazionali e sociali, in un periodo caratterizzato dall'emergenza sanitaria i cui effetti, sommati a quelli prodotti dalla attuale crisi internazionale, benché già evidenti, sono ben lungi dall'essere stati realmente stimati;

valutato che:

nella terza relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 31 maggio u.s., alla sezione II, investimento 1.1, si specifica che l'obiettivo del potenziamento dei centri per l'impiego (CPI) è consentire un'efficace erogazione di servizi per l'impiego e la formazione, in via complementare rispetto alla riforma delle politiche attive e della formazione definita nel Programma GOL "Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori";

con riferimento al potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), entro fine 2022 era previsto il completamento per almeno 250 CPI di almeno il 50 per cento delle attività rientranti nei Piani regionali di rafforzamento dei CPI in linea con il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con D.M. 74/2019 successivamente integrato e modificato dal D.M. 59/2020 (M5C1-6);

un secondo aggiornamento dei Piani regionali è inoltre previsto entro il primo semestre 2023 in relazione al riparto degli ulteriori 200 milioni di euro destinati dal PNRR al potenziamento dei CPI e sebbene il termine sia scaduto, non se ne ha ancora notizia alcuna;

le attività richiamate, in linea con il Piano centrale di potenziamento e definite ulteriormente a

livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate, includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei CPI e l'acquisto di nuove sedi; II) un ulteriore sviluppo del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione;

rilevato che:

il PNRR investe importanti risorse nel potenziamento delle politiche attive del lavoro per le quali sarà necessario assumere maggiori unità nei centri per l'impiego;

l'investimento 1.1 sviluppa le previsioni del Piano nazionale (decreto del Ministro del lavoro n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020) e si pone l'obiettivo del rafforzamento dei servizi pubblici per l'impiego, evidentemente strumentali anche all'attuazione del nuovo AdI;

è quindi evidente la perdurante necessità di procedere ad un potenziamento dei CPI sia attraverso la crescita in forma stabile della base professionale dei servizi, per un raddoppio degli organici in linea con gli standard europei, sia con l'ammodernamento delle strutture;

a fronte della necessità di personale qualificato all'interno della PA, legata alle riforme da attuarsi nel quadro del PNNR - ed in particolare per l'attuazione del Programma GOL - sarebbe paradossale non valorizzare risorse umane già formate, su cui si è ampiamente investito, da impiegare immediatamente secondo utilità;

impegna il Governo:

nel prossimo provvedimento utile:

a) a prevedere che nell'ambito del reclutamento previsto dal citato comma 16-*bis*, sia attribuito un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

b) ad integrare la disposizione normativa di cui al citato articolo 3, comma 16-*bis*, di modo che

1) al secondo periodo, si introduca il riferimento alle professionalità relative all'analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, nonché all'attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL;

2) al terzo periodo, sia in ogni caso prevista una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica nell'ambito delle politiche attive del lavoro, in quanto già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

3-bis.1

[Giorgis](#), [Boccia](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Malpezzi](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3-bis.2

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

3-ter.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei content creator al fine di dare

attuazione entro tre mesi alla delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m) e n), della legge 5 agosto 2022, n. 118.»

4.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

4.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimerlo.

4.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o anche tra personale estraneo alle stesse.

4.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3.2.4), con il seguente:

3.2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) può delegare competenze nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti a un funzionario civile della Difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, previa designazione del Direttore nazionale degli armamenti medesimo;».

4.6

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:

3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».

4.7

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

3-ter. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.

3-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-*ter*, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella

(articolo 4, comma 3-bis)

LAVORATORE	LIVELLO/AREA	STIPENDIO LORDO MENSILE	X 14 MENSILITÀ	X 13 MENSILITÀ	STIP LORDO ANNUO	DIFFER
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	IV LIVELLO	€ 1.814,00	€ 25.396,00		€ 25.396,00	
	AREA 2 - F5	€ 1.948,91		€ 25.335,83	€ 25.335,83	- € 60,00
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	III LIVELLO	€ 1.700,88	€ 23.812,32		€ 23.812,32	
	AREA 2 - F4	€ 1.897,66		€ 24.669,58	€ 24.669,58	€ 857,26
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	II LIVELLO <i>bis</i>	€ 1.591,21	€ 22.276,94		€ 22.276,94	
	AREA 2 - F3	€ 1.785,85		€ 23.216,05	€ 23.216,05	€ 939,11
OPERAIO PERSONALE CIVILE MIN	II LIVELLO	€ 1.535,84	€ 21.501,76		€ 21.501,76	
	AREA 2 - F2	€ 1.679,07		€ 21.827,91	€ 21.827,91	€ 326,15

4.8

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

3-*ter*. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.9

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-*ter*. All'articolo 614, comma 2-*bis*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrono, le parole: «e 2021», sono sostituite dalle seguenti: «, 2021, 2022 e 2023».

4.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

"3-*ter*. All'articolo 1, comma 134, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «, 2021, 2022 e 2023 »."

G4.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 4 del decreto-legge oggetto di conversione recante "Disposizioni in materia di personale del Ministero della difesa", prevede la separazione degli incarichi e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa da quelli del Direttore nazionale degli armamenti, sino ad oggi riuniti nell'unica figura del Segretario generale, a tal fine operando una riorganizzazione attraverso numerose novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

l'articolo descritto, nonostante la rubrica, non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa;

considerato che:

il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma *2-bis* che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2019, n. 60;

la *ratio* della disposizione risponde alle "prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa", come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare

considerato, altresì, che:

si ritiene necessario rinnovare la misura descritta, in quanto l'assenza di risorse da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocimento in termini salariali per il personale in questione;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2023, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.

4-bis.1

[Pucciarelli](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, dopo il comma *5-ter* è aggiunto il seguente: «*5-quater.* Nel rispetto delle peculiarità organizzative degli istituti di formazione di riferimento, le attività di ricerca, di didattica e servizio agli studenti, svolte dai ricercatori organici al Ministero della difesa, di cui all'articolo 966, comma 1 lettera b del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, per un periodo minimo di cinque anni anche cumulativi, concorrono alla formulazione di una valutazione di idoneità per l'accesso alle procedure pubbliche di selezione per i ruoli di professore associato organici al Ministero della difesa, di cui al citato articolo 966. Tale valutazione è espressa da una

commissione composta da tre membri dei rispettivi macrosettori scientifico-disciplinari e da due supplenti, nominata dal Ministero della difesa attingendo per i commissari tra i ruoli della Difesa e del MUR. La valutazione di idoneità si considera equiparata al possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della presente legge, unicamente per l'accesso ai ruoli del ministero della Difesa citati, e resta valida per nove anni successivi al suo rilascio.»

5.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

"Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva, destinando almeno il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale"

5.2

[Majorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso lettera b), sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente:

"Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale di cui al primo periodo, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo, destinando all'integrazione dei componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, gli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."

5.3

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: del 50 per cento;

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, medesimo periodo, sostituire le parole: integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato con le seguenti: destinando.

5.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridaia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. L'articolo 1, comma 687, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato"

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: "e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del servizio sanitario nazionale".

5.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oneri per il rinnovo dei contratti della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale restano imputati al Fondo per il Servizio

sanitario nazionale e non comportano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente: alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.

5.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a decorrere dal 2023: quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità; quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; quanto a 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale; quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'economia e delle finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica; quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana; quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

5.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1

(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,

convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.»

5.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. Alla lettera c) del comma 310 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è abrogato;

b) al terzo periodo:

1) le parole: «al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca» sono soppresse;

2) le parole; «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti «, destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».»

5.0.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Incremento Fondo di Finanziamento Ordinario per nuovi contratti di ricerca)

1. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Misure a favore della stabilizzazione dei ricercatori del CNR)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 568, è inserito il seguente: «568-*bis*. Al fine di accelerare la stabilizzazione del proprio personale di ricerca, al CNR è

attribuito un ulteriore contributo di 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

5.0.6

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva destinando almeno il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.»»

5.0.7

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5.1.

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.»

5-bis.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila è destinata alla copertura finanziari degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.»

5-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo. 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

1. All'articolo 38 del DL 48 del 4 maggio 2023 convertito nella legge 3 luglio 2023 n. 85, aggiungere alla fine della lettera a) del comma 1 dopo le parole "atenei partecipanti", le seguenti: "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito"

2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato»

5-bis.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5- bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter

(Valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche

a) il secondo periodo è abrogato

b) al terzo periodo le parole "al personale in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca" sono soppresse

c) le parole "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo." Sono sostituite dalle seguenti ", destinando almeno il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale."»

5-bis.0.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter.

(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR)

1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze un apposito fondo

destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'art.1 del Dlgs 218/16 non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Agli oneri derivanti dall'art. 1, si provvede a decorrere dal 2023

- quanto a 0,66 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro
- quanto a 1,82 milioni di euro dalle somme da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP)
- quanto a 7,92 milioni di euro dal contributo del Ministero della salute all'istituto superiore di sanità
- quanto a 11,09 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
- quanto a 5,49 milioni di euro dal contributo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica all'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
- quanto a 7,99 milioni di euro della somma del Ministero dell'Economia e delle Finanze da assegnare all'istituto nazionale di statistica
- quanto a 1,17 milioni di euro del Fondo della presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento dell'agenzia spaziale italiana
- quanto a 4,63 milioni di euro delle somme del Ministero del lavoro e delle politiche attive da trasferire all'Inail per lo svolgimento delle funzioni e delle attività svolte dal soppresso istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
- quanto a 8,27 milioni di euro dal contributo del Ministero del lavoro e delle politiche attive da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.»

6.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

All'articolo 6, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi delle tariffe e dei diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente decreto. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2,

finanziano le spese di funzionamento dell'ente.".

b) il comma 4 è abrogato.

1-ter. L'articolo 17, comma 3-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5."

1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 sono soppresse le seguenti parole: "La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-bis dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3". Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'art. 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125."

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 6 inserire, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco"

6.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

b) il comma 4 è abrogato.

1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.

6.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

1-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

6.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.

6.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)

1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

6.0.2

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Misure in favore per personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di affrontare l'emergenza infermieristica, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2028, e comunque prorogabile fino al superamento della carenza di personale infermieristico all'interno del Servizio sanitario nazionale, gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie. L'esonero è mantenuto nei successivi anni di studio a condizione che siano stati raggiunti almeno la metà dei crediti formativi previsti per ciascun anno di formazione. Le Regioni possono istituire specifiche borse di studio per gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica confermabili annualmente in base al superamento positivo del 70 per cento degli esami previsti per l'anno d'iscrizione e delle attività di tirocinio previste.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute, sentite le Regioni e le organizzazioni rappresentative, con proprio decreto rimodulando l'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Infermieristica sia nella componente teorica che nel tirocinio allineandoli al quadro epidemiologico e agli attuali bisogni di salute e della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed ostetriche, al fine di sviluppare l'esercizio della componente autonoma ed avanzata, con capacità prescrittiva, prevedendo un ulteriore livello di abilitazione professionale con specifiche modifiche al decreto ministeriale n. 739 del 15 settembre 1994.

3. In attuazione del comma 2, all'interno del CCNL del personale del comparto sanità è istituito una specifica sezione relativa alla formazione lavoro per gli studenti iscritti al terzo anno del corso di laurea in infermieristica per ciò che riguarda la parte economica e normativa.

4. Le Aziende sanitarie al fine di velocizzare le procedure assunzionali attivano nel limite del 50 per cento dei posti disponibili della propria dotazione organica contratti di formazione lavoro, come previsto dal CCNL del comparto sanità, per i neolaureati in infermieristica con la previsione al termine del primo triennio, se in presenza di un giudizio positivo il passaggio a tempo indeterminato.

5. Le Regioni integrano gli obiettivi da raggiungere da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie prevedendo:

a) la piena generalizzazione del sistema degli incarichi professionali e organizzativi per il personale del SSN e in particolare degli incarichi di alta professionalità, con il conseguente pieno riconoscimento economico e normativo, da implementare nell'organizzazione del lavoro, di competenze più complesse, specialistiche ed avanzate, con livelli di abilitazione diversi da quelli del profilo di base;

b) la revisione dell'organizzazione del lavoro sanitario e sociosanitario anche attraverso la digitalizzazione liberando il personale da attività che possano essere svolte altri professionisti e operatori affinché la risorsa professionale infermieristica sia utilizzata al massimo del proprio potenziale professionale.

6. La programmazione del fabbisogno annuale di laureati in scienze infermieristiche per il triennio 2024-2026 è determinata in almeno 30.000 unità per ciascun anno da ripartire territorialmente con decreto del Ministro della salute di concerto con la conferenza stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

7. Allo scopo di facilitare il raggiungimento di tale fabbisogno, le Università e le Aziende Sanitarie devono valorizzare negli organi del corso per gli incarichi di Presidenza, Vice Presidenza e Direzione del Corso, il personale infermieristico in possesso del titolo di Dottore di ricerca o di abilitazione scientifica nazionale dello specifico settore scientifico disciplinare, anche con specifiche procedure assunzionali delle Università determinate con Decreto del Ministero dell'università e della ricerca.»

6.0.3

[Zampa](#), [Giorgis](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Trattamento normativo ed economico dei medici in formazione specialistica)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dal seguente:

«1. Per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di specializzazione in medicina generale e in cure primarie. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentita la conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e i sindacati maggiormente rappresentativi dei medici di medicina generale e delle cure primarie sono stabilite le modalità di attivazione e l'ordinamento del corso quadriennale in medicina generale e delle cure primarie. I diplomi già conseguiti o in corso di conseguimento se il corso è iniziato all'atto della data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano a essere titolo per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale. Il diploma di specializzazione in cure primarie è equipollente al diploma di medicina generale e in cure primarie».

2. Il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito dai seguenti:

«2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro della funzione pubblica, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, previo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi della dirigenza medica, è disciplinato il trattamento economico, previdenziale e normativo dei medici in formazione specialistica, compresa la formazione in medicina generale, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata in un'apposita sezione contrattuale all'interno del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e sanitaria del personale del Servizio sanitario nazionale, con riconoscimento di analoghi diritti e doveri, tenendo conto della precipua caratteristica di medico in formazione specialistica. La progressiva implementazione di autonome competenze specialistiche avviene in relazione al livello di autonomia raggiunto, come definito dal consiglio della scuola di specializzazione sulla scorta delle competenze specialistiche acquisite dal medico in formazione nei percorsi formativi teorico-pratici che siano stati sottoposti ad un processo di certificazione. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 38, il medico in formazione specialistica inserito nella rete formativa svolge attività professionalizzanti con l'affiancamento di *tutor* e supervisori qualificati e assume piena responsabilità e autonomia al termine del percorso formativo. Alla progressiva acquisizione di competenze specialistiche la contrattazione collettiva nazionale può prevedere un parallelo progressivo adeguamento del trattamento economico, ad esclusione della retribuzione di posizione che non è prevista per tale contratto di formazione-lavoro.

2-bis. La formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo, nonché delle professioni mediche di odontoiatra e veterinario, avviene nelle medesime modalità previste dal comma precedente del presente articolo, ivi compreso il trattamento economico e normativo».

6.0.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Giorgis](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6.1.

(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera *b*), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali.
2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
3. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della Giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
4. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispose apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
5. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.
6. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione.
7. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reinscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
8. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito - entro 90 giorni - il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:
 - a*) in quiescenza e non esercenti;
 - b*) supervisor;

- c) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

9. Agli esercenti di cui al comma 8, lettera c), si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.

10. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma 8 e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto - entro i successivi 60 giorni - dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;
- b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;
- c) la composizione dei consigli;
- d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;
- e) la pari opportunità;
- f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;
- g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;
- h) l'individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

11. L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a).»

6-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

"Art. 6-ter.

(Aziende ospedaliere universitarie)

1.All'articolo 25, comma 4novies del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28 febbraio 2020, n. 8 aggiungere, in finale, il seguente capoverso: "I rapporti di lavoro del personale della dirigenza sanitaria in essere al momento della costituzione dell'Azienda ospedaliero universitaria, proseguono senza soluzione di continuità, continuando a trovare applicazione il CCNL Area Dirigenza Sanità."

7.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa, e successive modificazioni, è abrogato e riacquistano efficacia, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce rossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

3-ter. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione, della difesa e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le norme di attuazione del comma 3-bis del presente articolo. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.»

G7.100

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che

all'articolo 7 si dispone circa l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, prevedendo che dal 1° luglio 2023 si estingua la Siciliana Servizi di Emergenza spa (SISE), partecipata in forma totalitaria dall'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa (ESACRI), con contestuale trasferimento delle attività, delle passività e dei giudizi pendenti, attivi e passivi, a ESACRI; il trasferimento determina l'estinzione per confusione delle obbligazioni intercorrenti tra ESACRI e la SISE;

l'Ente Croce Rossa è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), e gli organi sono stati nominati con decreto ministeriale del 28 dicembre 2017 e con decreto ministeriale dell'8 dicembre 2020 sono stati prorogati per ulteriori due anni fino al 28 dicembre 2022;

più in particolare, il decreto legislativo 178 del 2012 ha disposto che dal 1° gennaio 2016 le funzioni esercitate dalla CRI sono trasferite alla Associazione e fino alla data della sua liquidazione assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana», che mantiene la natura di ente pubblico non economico con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione;

la procedura di liquidazione della Croce rossa appare ben lontana dal concludersi e il processo di privatizzazione, al di là del merito, è di fatto fallimentare nella misura in cui continua a drenare risorse pubbliche;

la Croce Rossa con i dipendenti e oltre 150mila volontari svolge un servizio pubblico essenziale, soprattutto il trasporto di pazienti verso gli ospedali;

impegna il Governo

a rivalutare il fallimentare processo di privatizzazione della Croce Rossa considerando di restituire al predetto ente la natura di ente pubblico, tenuto conto soprattutto dell'essenziale servizio pubblico svolto.

8.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera b);
- b) sopprimere il comma 2.

8.2

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e province autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c'è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

8.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«*1-bis.* Ai fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e province autonome definiscono idonei interventi intersettoriali finalizzati a contrastare i determinanti primari dei tumori (fumo, alimentazione non salutare, inattività fisica, consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro), nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio.»

8.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

«*20-bis*) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario».

2-quater. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.5

[Pirro](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«*2-ter.* Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione

della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

8.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.»

G8.100

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

la legge 22 marzo 2019, n. 29 che ha previsto l'istituzione e la disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, a titolarità del Ministero della salute ed in collegamento con i sistemi di sorveglianza regionali identificati dal DPCM 3 marzo 2017 sui sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie;

la legge di bilancio 2020 (comma 463, art. 1, L. n. 160 del 2019) ha stanziato 1 milione di euro annui dal 2020 per l'attuazione di detta Rete e per l'istituzione del referto epidemiologico inerente alla valutazione dello stato di salute complessivo della popolazione, risorse di cui è stato successivamente disposto il riparto con decreto del DM Salute del 12 agosto 2021;

non è stato ancora emanato il decreto istitutivo del Registro, sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità (9 novembre 2021) e, con alcune modifiche, dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali (3 maggio 2022) -:

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del Registro tumori sul quale sono stati acquisiti il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

G8.101

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

con l'art. 4 della legge 29/2019 è stato istituito il referto epidemiologico, con cui si intende «*il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria*».

la legge citata demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore della stessa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta ed all'elaborazione dei dati che confluiscono del referto e di disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio, l'aggiornamento e la pubblicazione, con cadenza annuale dei dati del referto sui siti Internet delle regioni e delle province autonome - alle quali spetta il controllo dei flussi dei dati che alimentano il referto -, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte;

dall'entrata in vigore della legge l'unico atto emanato è stato quello per la ripartizione tra le regioni del finanziamento destinato alla implementazione della Rete nazionale dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, che, a sua volta, presuppone la realizzazione, presso il Ministero della salute, del registro tumori nazionale e, presso le singole regioni e province autonome, dei registri tumori regionali e dei sistemi di sorveglianza, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017.

impegna il Governo

a dare sollecita attuazione al decreto istitutivo del referto epidemiologico, al fine di consentire la valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, l'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi, la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali

criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

G8.102

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che

all'articolo 8 si dettano disposizioni in materia di Piano oncologico nazionale e per l'attuazione del Registro dei tumori;

più in particolare, al comma 1, lettera a) si introduce l'intesa Stato -Regioni per il riparto delle risorse destinate al Piano Oncologico Nazionale 2023-2027, risorse previste dal DL 198/2022; alla lettera b) si specifica che alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione della spesa sanitaria, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste;

al comma 2 si prevede che le risorse destinate all'attuazione della legge sul registro tumori siano ripartite tra tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente;

in riferimento al riparto delle risorse del Piano oncologico nazionale sarebbe auspicabile una finalizzazione specifica che conduca le regioni a potenziare gli interventi finalizzati a:

- al contrasto dei determinanti primari dei tumori, come il fumo, l'alimentazione non salutare, l'inattività fisica, il consumo dannoso e rischioso di alcol, agenti infettivi oncogeni, oncogeni negli ambienti di vita e di lavoro, nonché a identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

- alla diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.

impegna il Governo

a finalizzare le risorse del Piano oncologico nazionale per potenziare gli interventi volti a:

a) contrastare stili di vita nocivi e pericolosi e ad identificare precocemente i soggetti in condizioni di rischio;

b) rafforzare la diagnosi precoce dei tumori attraverso la diffusione capillare degli screening oncologici;

c) consolidare la gestione integrata di percorsi diagnostico-terapeutici.

8.0.1

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8.1.

(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)

1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

«470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio

2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 100.000 per l'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2023 e ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, per l'anno 2023, di euro 1.567.346 e, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in "Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica" e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.567.346 per l'anno 2023 e a euro 2.846.490 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

8-bis.1

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

9.1

[Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere i commi da "1-bis" a "1-sexies".

9.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 1-bis, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.

9.3

[Di Girolamo](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter, dopo le parole: «i membri dell'osservatorio» aggiungere le seguenti: «, scelti tra professionisti alle dipendenze del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con comprovata esperienza in materia» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'Osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;

b) sopprimere i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies.

9.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Sostituire il comma 1-quater, con il seguente:

1-quater. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.

G9.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025;

l'articolo 9 istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'osservatorio nazionale sulle sanzioni da Codice della Strada volto, tra l'altro, a sovrintendere alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità; alla verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore in oggetto, analizza le segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avviare indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni pubbliche, in raccordo con il ministero dell'Interno, gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

è già previsto dal 2007, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale - istituito con l'articolo 1 comma 300 della legge 24 dicembre 2007, n. 244/07- con funzioni tra l'altro di studio e analisi sul settore del trasporto pubblico;

considerato che:

il trasporto pubblico non di linea assicura il trasporto collettivo o individuale di persone con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ed è disciplinato, dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";

il regime dell'accesso al mercato nelle due tipologie di servizio, taxi e NCC, è assai differente in quanto, benché le due tipologie di servizio siano effettuati a richiesta dei trasportati, il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Il servizio di NCC non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, mentre il servizio di taxi rientra tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.

considerato inoltre che:

l'esigenza di adeguare le disposizioni della legge n. 21 del 1992 ha caratterizzato le ultime legislature in considerazione sia di problematiche relative al rapporto tra i servizi di taxi e di noleggio con conducente, sia per l'esigenza di rispondere alle nuove realtà economiche che offrivano servizi non immediatamente riconducibili a quelli previsti dalla regolamentazione nazionale, nonché garantire i consumatori dei servizi in oggetto;

l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è più volte intervenuta sul tema della riforma della disciplina del settore Taxi e NCC. Il 10 marzo 2017, ha inviato una segnalazione al Parlamento ed al Governo (AS 1354) in cui si sottolinea che il settore della mobilità non di linea richiede una riforma complessiva;

per le ragioni esposte, il Ministro Toninelli aveva avviato un percorso virtuoso volto all'aggiornamento della disciplina relativa, dapprima, attraverso la revisione delle norme riguardanti i servizi di noleggio con conducente, introducendo requisiti e caratteristiche da rispettare nello svolgimento del servizio; nonché un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi effettuato con autovettura, motocarrozetta e natante e di quelle autorizzate per il servizio di noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozetta, quadriciclo e natante, presso il centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). La poca chiarezza sui dati relativi ai mezzi in circolazione nelle città rappresenta difatti uno dei problemi che il legislatore si trova ad affrontare ogniqualvolta si occupa del tema;

durante la discussione della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021", l'articolo 10 recava la delega al Governo in materia di trasporto pubblico non di linea, il testo depositato in Parlamento necessitava di una serie di modifiche migliorative, volte a calmierare la necessità di aggiornare la normativa con le legittime richieste della categoria;

sul punto, con l'emendamento 10.28, a prima firma Carmela Grippa, si era deciso di affrontare questo tema seppure, si è sempre trattato di un tema divisivo e complesso, non solo per la natura giuridica del servizio ma per tutte le implicazioni lavorative, economiche, sociali che il trasporto pubblico non di linea porta con sé;

in particolare si chiedeva di prevedere finalmente l'istituzione del registro informatico pubblico nazionale così come previsto dal comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 già citato;

ai fini della tutela del servizio si proponeva di prevedere l'adozione di targhe professionali, per l'identificazione dei veicoli e ridurre il fenomeno dell'abusivismo;

disciplinare l'attività delle piattaforme tecnologiche, così come stabilito nel rispetto delle norme vigenti in materia, differenziando tra la intermediazione e la interconnessione degli autoservizi pubblici non di linea, interconnessione attuata attraverso l'organizzazione di consorzi e cooperative, nelle forme consentite, al fine di mantenere la differenziazione tra i servizi taxi e NCC;

garantire una migliore tutela del consumatore nella fruizione del servizio, al fine di favorire una consapevole scelta nell'offerta, attraverso la promozione di strumenti che permettano di effettuare preventivi di spesa e conoscere i costi indicativi dei servizi, oltre all'istituzione di regole per la gestione di lamentele e disservizi;

le priorità elettorali della maggior parte dei partiti hanno portato allo stralcio della misura, e un vuoto normativo che si riverbera ancora oggi nei disservizi che il Governo non ha saputo gestire in questi dieci mesi e che ha prevedibilmente provocato incettabili disservizi nelle principali città italiane nel pieno della stagione turistica 2023;

Impegna il Governo:

a dare attuazione al comma 3 dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, volto all'istituzione del registro nazionale e attivare le procedure atte a semplificare l'accesso ai dati del trasporto pubblico non di linea, al fine di proporre soluzioni oggettive, nel prevedere eventuali modifiche volte all'incremento del numero delle licenze, organizzazione turni e eventuali modifiche delle tariffe minime, solo dopo aver contezza dei numeri reali del fenomeno nonché comprendere le ragioni del sostanziale fallimento delle cosiddette turnazioni integrative dei taxi ovvero la circolazione della stessa vettura con due diversi autisti su più turni, anche al fine di determinare una riduzione significativa dei prezzi e un miglioramento del servizio.

G9.101

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

gli articoli 9 e 10 recano modifiche organizzative nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nonché degli enti da esso controllati;

l'autorità di sistema portuale è un ente pubblico non economico che svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti; manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale; di affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreti del Ministro dei Trasporti del 14 novembre 1994 e 4 aprile 1996;

Sono organi dell'autorità di sistema portuale: il Presidente; il Comitato di gestione; il Collegio dei revisori dei conti.

Secondo quanto disciplinato dall'articolo 9 il comitato di gestione è composto: dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale; da un componente designato dalla regione o da ciascuna regione il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale; da un componente designato dal sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di Autorità di sistema portuale inclusi nell'Autorità di sistema portuale, esclusi i comuni capoluogo delle città metropolitane; dal direttore marittimo nella cui giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di quest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima.

Il comma 1-*bis* prevede inoltre che alle sedute del Comitato partecipa anche un rappresentante per ciascun porto incluso nell'Autorità di sistema portuale e ubicato in un comune capoluogo di provincia non già sede di Autorità di sistema portuale. Il rappresentante è designato dal sindaco e ha diritto di

voto limitatamente alle materie di competenza del porto rappresentato.

alla luce di quanto attualmente previsto dalla norma, si ritiene che il comitato di gestione debba prevedere l'inclusione dei comuni non capoluogo di provincia e dunque di tutte le comunità cui l'Adsp si increbbe, in quanto l'autorità portuale rappresenta un ente di grande rilevanza economica e strategica, che determina anche il futuro delle comunità stesse;

impegna il Governo:

a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, che il comitato di gestione delle autorità portuali preveda l'inclusione di un componente per ogni ente locale il cui territorio è compreso all'interno del sistema portuale.

10.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.»»

10.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Al fine di migliorare la governance dell'autorità portuale della Sicilia occidentale di cui all'allegato A, articolo 5, numero 8, in via sperimentale, oltre ai componenti previsti dal comma 1, il comitato di gestione è integrato da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale.»»

10.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) da un componente designato da ciascun sindaco, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale».)»

G11.100

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 11 del provvedimento in esame prevede alcune misure di semplificazione delle procedure per l'attuazione delle misure di contrasto del cosiddetto "caro materiali", con modifiche all'articolo 26 del decreto legge n. 50 del 2022, finalizzato a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;

considerato che,

il processo di rigenerazione urbana avviene tramite interventi di recupero a livello di infrastrutture e servizi, limitando il consumo di territorio a tutela della sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di contribuire a rendere le città sostenibili e contrastando il frenetico ed indiscriminato ricorso al consumo di suolo edificabile;

il nostro Paese è particolarmente vulnerabile rispetto ai pericoli naturali (sismici, idrogeologici, vulcanici, geochimici). Oltre il 90 per cento dei comuni italiani, che coprono una superficie di circa 50.000 km², si trova in zone a rischio di frane e alluvioni, e richiede perciò continui investimenti nella prevenzione;

è fondamentale la prevenzione del rischio sismico tramite finanziamenti per la microzonazione sismica, il sisma bonus, interventi di miglioramento e adeguamento sismico di edifici pubblici. Occorre dare continuità a tale prevenzione, con particolare riguardo all'edilizia scolastica, gravemente inadeguata rispetto al rischio sismico;

ritenuto che,

appare ormai non più rinviabile una legge finalizzata all'azzeramento del consumo di suolo e alla rigenerazione delle aree già urbanizzate mediante il recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;

un piano di investimenti pubblici per la tutela del territorio e dell'ambiente può essere realizzato a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD);

i sussidi ambientalmente dannosi garantiti annualmente dallo Stato italiano ammontano a 22,4 miliardi di euro, secondo il nuovo Catalogo pubblicato dal Ministero; in base alle stime prodotte dal Governo nel corso degli anni - siamo al quinto aggiornamento del Catalogo, stavolta con dati 2021 - non sono mai stati così tanti, e superano di gran lunga sia i sussidi ambientalmente favorevoli (18,6 mld di euro), sia quelli di incerta classificazione ambientale (11,5 mld di euro);

impegna il Governo

a realizzare un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, anche utilizzando le maggiori entrate rivenienti dall'annuale e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

11.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale)

1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 e il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al trenta per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»

12.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: "di personale non dirigenziale", aggiungere le seguenti: "nel rispetto delle disposizioni del DPR 16 giugno 2023 n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,".

12.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato, aggiungere le seguenti: previo il confronto con le organizzazioni sindacali, e sopprimere le parole: , anche senza il previo espletamento delle procedure di mobilità.

12.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati meccanismi incentivanti e criteri premiali nei bandi di concorso per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle pubbliche amministrazioni competenti in materia di conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale per i candidati in possesso del diploma di laurea magistrale nelle seguenti classi di laurea:

- a) Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia (classe LM-01);
- b) Lauree Magistrali in Archeologia (classe LM-02);
- c) Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio (classe LM-03);

- d) Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali (classe LM-10);
- e) Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LM-11);
- f) Lauree Magistrali in Musicologia e Beni Culturali (classe LM-45);
- g) Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici (classe LM-49);
- h) Lauree Magistrali in Storia dell'Arte (classe LM-89).»

12-bis.1

[Pirondini](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

12-bis.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

"1-*bis*) al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Fa parte del consiglio di amministrazione, a titolo gratuito, un ulteriore componente, in rappresentanza degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»"

12-bis.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fa parte del comitato scientifico, a titolo gratuito, un rappresentante degli studenti, eletto dai medesimi tra gli studenti maggiorenni.»

G12-bis.100

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Franceschini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

in fase di discussione presso la Camera dei deputati è stato approvato un emendamento che interviene sulla *governance* del Centro sperimentale cinematografia, prevedendo la soppressione del direttore generale, a cui si aggiunge il cambio sostanziale dei compiti, della strutturazione, della nomina - che non sarebbe più diretta emanazione del presidente e del comitato scientifico ma di nomina politica. Tra l'altro, come già successo con l'Inps - gli organi in vigore cesserebbero entro trenta giorni dalla conversione del decreto;

preoccupa la linea politica definita dall'esecutivo, che dalla norma cosiddetta Fuortes, alla proposta sulla riorganizzazione del ministero, solo momentaneamente sospesa per rispettare i tempi tecnici di approvazione del decreto in discussione, al centro sperimentale cinematografico, intende sottrarre autonomia e sottoporre al controllo politico la cultura, per definizione autonoma;

è gravissimo il controllo sui luoghi di cultura;

impegna il Governo:

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 12-*bis*, al fine di rivedere e modificare la nuova *governance* del Centro sperimentale cinematografia, così da rispettare gli studenti e un settore, quello cinematografico e della cultura, autonomo per definizione.

13.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."

13.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

13.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.

1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il

processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.".

13.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «non rinnovabile», ovunque ricorrono, sono soppresse;
- b) le parole: «massima di», ovunque ricorrono, sono sostituite con «pari a».".

13.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.".

13.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di provvedere alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia può provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,".

G13.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

il provvedimento all'esame interviene con diffuse disposizioni, dall'articolo 13 all'articolo 18, in materia di giustizia, in particolare, in materia di personale del Ministero della giustizia, di accesso alla magistratura e in materia di personale della Scuola superiore della magistratura;

i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e n. 156, di attuazione della legge delega 14 settembre 2011, n. 148 hanno riformato il sistema della geografia giudiziaria, in un'ottica di risparmio di spesa e incremento di efficienza, in modo da ridurre complessivamente gli uffici giudiziari nel territorio italiano. Ciò ha comportato di fatto un «taglio» dei tribunali minori e la soppressione delle sedi distaccate, a favore dell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

in particolare, il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace ha disposto la nuova organizzazione sul territorio degli uffici del Giudice di Pace, determinando la soppressione di 664 delle 846 sedi;

lo stesso decreto prevedeva, come da delega, la particolare possibilità per i comuni, anche consorziandosi tra loro, di recuperare l'ufficio giudiziario onorario oggetto di soppressione, a patto di accollarsi le spese di funzionamento ed erogazione del servizio da parte degli uffici. Solo pochi Comuni però, in forma singola o associata, sono riusciti a farsi carico dei costi di mantenimento di tali sedi a causa dei tagli imposti dalla cosiddetta "spending review" dello scorso decennio;

il risultato primario del suindicato intervento legislativo è stato quello di privare interi territori di fondamentali e cruciali presidi di legalità, soprattutto nelle regioni del Sud dove è più forte la presenza della criminalità organizzata.

particolarmente sentita è stata la notevole riduzione degli uffici del Giudice di Pace. Si ricorda che il Giudice di Pace ha assunto nel tempo anche competenza in materia penale ed amministrativa o di volontaria giurisdizione oltre a quella civile, divenendo così un giudice sempre più vicino al cittadino capace di soddisfare in tempi relativamente brevi la domanda di giustizia in termini di risoluzione dei conflitti sociali;

i risparmi di spesa relativi agli accorpamenti, tuttavia, non sono stati quelli sperati e spesso l'efficienza è peggiorata a causa sia dell'enorme aumento dei carichi di lavoro sia per un'edilizia giudiziaria che già prima della riforma era completamente insufficiente a gestire affari e personale;

lo stesso Ministro della Giustizia, in risposta ad un'interrogazione a risposta immediata, in data 17 maggio 2023 ha dichiarato: "Noi possiamo ribadire che l'obiettivo della legge delega del 2011, che era - nell'ottica di una spending review - di allocare al meglio le risorse e di velocizzare i processi non ha avuto gli effetti sperati. Abbiamo anche ammesso che una revisione delle circoscrizioni giudiziarie è allo studio di questo governo e, in particolare, del nostro Ministero. Vi è una giustizia di prossimità che è venuta a mancare e rischiamo di avere gli esiti negativi della sanità durante il Covid, quando, per accentrare la specializzazione in alcuni settori, la sanità di prossimità vicina al cittadino è venuta meno, con effetti funesti."

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, tutte le iniziative di competenza volte ad una revisione della riforma della geografia giudiziaria, con particolare riguardo alla cosiddetta giustizia di prossimità garantita dai Giudici di Pace, secondo criteri e principi direttivi che guardino all'estensione del territorio, al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro, all'indice delle sopravvenienze, alla specificità territoriale del bacino di utenza, tenendo conto anche della situazione infrastrutturale e della presenza di criminalità organizzata, al fine di garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e colmare le discrepanze ingiustificate tra i diversi distretti di Corti d'appello.

G13.101

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il provvedimento in esame, in particolare, all'art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

Il comma 2, inoltre, prevede ulteriori disposizioni in materia di assunzione di personale dirigenziale di livello non generale da parte del Ministero della giustizia, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR.

In particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, a parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello non dirigenziale, ad assumere nel biennio 2023-2024, 70 unità di personale di livello dirigenziale non generale;

siamo di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi - gli unici attualmente in tirocinio - termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024 sicchè solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici negli uffici giudiziari, nonché garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR e assicurare la transizione digitale dei servizi giudiziari. Pertanto, sono indifferibili interventi volti al potenziamento di personale all'interno degli uffici giudiziari;

a tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20.10.2022, con cui ha invitato il Ministro della Giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni;

una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale non dirigenziale a tempo indeterminato del Ministero della giustizia e di nuovi magistrati ordinari.

G13.102

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il provvedimento in esame all'art. 13 introduce specifiche disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia, al fine di rafforzare le competenze in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa;

in particolare, il comma 1 del su citato articolo interviene sull'art. 14, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di derogare, per l'assunzione degli addetti all'ufficio per il processo e del personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR, al procedimento ordinario per l'assunzione del personale non dirigenziale della pubblica amministrazione previsto dall'art. 35-*quater*

del D. Lgs. 165/2001;

tuttavia, l'atto in esame nulla dice in merito alla eventuale prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere;

invero, l'art. 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari - in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole "in due scaglioni", senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo civile richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

in particolare, la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è inserita dal PNRR tra le c.d. riforme orizzontali che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Per realizzare questa finalità, il Piano prevede, oltre a riforme ordinamentali, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario, al quale sono destinati specifici investimenti;

inoltre, tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 % nel settore civile e del 25 % nel penale, eliminando il 90% dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.

13.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13.1

(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.».

13-bis.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza *anche con le seguenti:* , anche assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

13-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Articolo 13-ter.

(Misure finalizzate al rafforzamento dell'Ufficio per il processo)

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

14.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" *con le seguenti:* "previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" *con le seguenti:*

"previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: "nelle more dell'adozione del" con le seguenti:

"previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con".

14.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: nelle more dell'adozione del con le seguenti: previa definizione degli accordi sindacali che dovranno essere recepiti con.

14.5

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.».

14.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: nei limiti delle con le seguenti: anche in deroga alle e la parola: sette con la seguente: venti.

14.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia - Dipartimento della amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile di comunità possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74."

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Laddove la procedura di cui ai periodi precedenti non soddisfacesse il fabbisogno indicato, il Ministero di giustizia può stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22

aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74."

14.8

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziare le strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente comma.

14.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III,

posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14.10

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'ambito del regolare svolgimento delle attività del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel favorire nell'ambito dell'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità, la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 e nel riconoscere, dunque, il valore dell'esperienza teatrale negli Istituti di pena minorili quale fondamentale strumento pedagogico e terapeutico essenziale per il trattamento dei detenuti minori, è autorizzata la spesa straordinaria di 2 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati a ripristinare l'agibilità del Teatro dell'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida.

14.11

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l'anno 2023, di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

G14.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'art. 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario.

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia - al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla scopertura degli organici di livello dirigenziale non generale - ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020.

Occorrono specifiche ed ulteriori previsioni a favore del rafforzamento del personale della polizia penitenziaria;

la situazione del personale di Polizia penitenziaria presenta carenze a cui occorre fare fronte, considerando, altresì le gravi ripercussioni da ciò derivanti, sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari;

secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15% delle unità previste in pianta organica. In totale il personale effettivamente presente è pari a 31.546.

Il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale. Il rapporto detenuti per agente più elevato si riscontra a Rossano, dove è pari a 3, il minore invece a Lauro, con 0,3 detenuti per agente.

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8;

la Legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

occorre incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri.

G14.101

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il provvedimento in esame introduce specifiche disposizioni in materia di amministrazione penitenziaria;

in particolare, l'art. 14 prevede la corresponsione di un'indennità aggiuntiva al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, quale riconoscimento della specificità delle funzioni svolte,

autorizzando lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per dirigenti banditi nel 2020 ai fini della copertura dei posti vacanti e incrementando la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario;

Il comma 2 autorizza il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia - al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali e di far fronte alla copertura degli organici di livello dirigenziale non generale - ad assumere, nel triennio 2023-2025, nel limite delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 7 unità di personale dirigenziale non generale, per la copertura dei posti vacanti, attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici indetti con i decreti direttoriali del 5 maggio 2020 e del 28 agosto 2020;

manca nel provvedimento in esame qualsivoglia previsione a favore del rafforzamento del personale

educatore all'interno degli istituti penitenziari. Si consideri, al riguardo, che la grave situazione di carenza di personale non riguarda esclusivamente la polizia penitenziaria, ma anche i funzionari giuridico pedagogici, che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto;

è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'art. 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della "osservazione scientifica della personalità" e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti.

Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio;

Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore.

Il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71.

Tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP, pari a 65.

In relazione ai dati emersi nelle 97 visite effettuate nel 2022 dall'Osservatorio di Antigone il rapporto medio tra persone detenute ed educatori appare più elevato ed è pari a 87,2: peggiore rispetto a quello riscontrato nel 2021, ove erano 83 i detenuti per ciascun educatore. In alcuni istituti gli educatori che effettivamente garantiscono la loro presenza quotidiana sono un numero inferiore. Tale circostanza comporta indubbiamente una discrepanza tra quanto effettivamente garantito all'utenza e quanto riportato nelle statistiche.

In particolare, allarmante sono i dati relativi alle case circondariali di Foggia, Alessandria e Bergamo, dove il numero di persone detenute per ciascun educatore è rispettivamente 189, 175 e 176, arrivando addirittura anche a un educatore che gestisce 379 persone detenute, presso la Casa Circondariale di Trani.

nel 2022 è stato indetto un concorso che ha riguardato il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, da cui deriverà l'assunzione di 204 funzionari giuridico pedagogici (indetto per 104 figure è stato poi innalzato a 204).

Tuttavia, secondo quanto ha reso noto il DAP con Circolare 3 febbraio 2022 - Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, l'obiettivo è quello di fissare il rapporto di un funzionario ogni 65 detenuti (attualmente di 71 in media nazionale);

impegna il Governo

a valutare la possibilità di autorizzare e finanziare, con il primo provvedimento utile, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, al fine di procedere all'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale, per rafforzare il personale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico e dell'ambizioso obiettivo di ridurre il rapporto educatori/persone detenute a 65, considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti.

14.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia di promozione e sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)

1. Al fine di riconoscere il teatro in carcere come opportunità di cambiamento per i detenuti-attori e come mutamento delle modalità relazionali di chi vive l'esperienza carceraria, è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un «Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari», con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato allo sviluppo di attività teatrali laboratoriali e produttive, alla realizzazione - anche all'esterno degli istituti penitenziari - di spettacoli teatrali e alla partecipazione di professionisti dello spettacolo, delle imprese sociali, degli enti e delle associazioni presenti sul territorio, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari - compresi gli istituti penali per minorenni - che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro della Giustizia, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tale circostanza, si prevede che la commissione proceda preliminarmente alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti.

15.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le

parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».)»

15.0.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1.

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».)»

15.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «450 unità».)»

15.0.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Disposizioni volte garantire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo»)

1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «*Ufficio per il processo*», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turnover*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»

15.0.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15.1

(Assunzione di magistrati ordinari)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.».

15-bis.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: "sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni".

19.1

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per i fini di cui al presente comma, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS e uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

19.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso "7-bis sostituire le parole: "Cinque membri" con le seguenti: "Sei Membri" e dopo le parole: "uno dall' Unioncamere" aggiungere le seguenti: "un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349."

19.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.»

19.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19.1.

(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.»

20.1

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 2-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 1, commi da 252 a 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali

che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.»;

b-ter) all'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *b)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) all'articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-ter) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera *c)* le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

c-quater) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera *e)* le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

alla lettera d), sopprimere il numero 2);

sopprimere la lettera e);

al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.

20.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) sopprimere i numeri 1), 2) e 4).

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b) sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

sopprimere la lettera c);

al comma 3:

sopprimere la lettera a);

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

alla lettera d), sopprimere il numero 2);

sopprimere la lettera e).

20.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: "senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla" sono sostituite dalle seguenti: "e tale che in ogni regione si determini l'attivazione di corsi in misura sufficiente al fabbisogno di docenti abilitati di cui necessitano le scuole di quel territorio."

20.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) all'articolo 2-bis, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Le parole "i titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni" sono sostituite dalle seguenti: "i docenti che abbiano partecipato alla procedura di cui al DL 73 2021, art. 59 comma 9-bis e in subordine coloro che abbiano maturato un servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie o nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

2) le parole "della riserva di posti indicati dal decreto di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti "di una riserva pari al 60% dei posti per l'a.s. 2023/24 e al 50% per l'a.s. 2024/25".

20.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università".

20.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma

sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 4, secondo periodo».

20.7

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 2-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-*bis*, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi da 252 a 267 e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-*bis* dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio»;

20.8

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:

b-ter) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera *b)*, nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre».

20.9

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), sopprimere il numero 2).

20.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 3, lettera d), sopprimere il punto 2).

20.11

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.

20.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere i seguenti:

"6-*sexies*. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

6-*septies*. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 6-*bis* e' proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

6-*octies*. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al punto d) del presente articolo.

6-*novies*. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione e' integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

6-*decies*. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6-*quater* e 6-*quinquies* il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al punto a), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato."

20.13

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella Provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.».

20.14

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del decreto ministeriale n. 259 del 9 maggio 2017 non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53.».

20.15

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6.1. I partecipanti al concorso per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con D.D.G. del MIUR n. 1259 del 23 novembre 2017 che abbiano superato le prove concorsuali, ma che abbiano rinunciato alla stipula del contratto, sono inseriti, su richiesta, in coda alla graduatoria di merito del citato concorso.».

20.16

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-sexies. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.».

20.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 6-quinquies, aggiungere il seguente:

"6-sexies. Al fine di realizzare target e milestone previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il ministro dell'economica e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021."

20.18

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#),

[Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

6-*sexies*. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

G20.100

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premesso che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

al riguardo l'articolo 44, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, un nuovo Capo I-*bis*, riguardante «Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie», composto dagli articoli 2-*bis* e 2-*ter*;

l'articolo 2-*ter*, del suddetto decreto-legge, disciplina l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. L'abilitazione, ai sensi del comma 1, è conseguita a seguito dello svolgimento del richiamato percorso universitario e accademico di formazione iniziale, come detto pari ad almeno 60 crediti formativi, e il comma 5 dispone che, con il decreto di cui all'articolo 2-*bis*, comma 4, siano definiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e che tali oneri siano posti a carico dei partecipanti;

la bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà, appunto, stabilire il contenuto, la struttura dei percorsi di abilitazione per l'insegnamento e indicarne i costi massimi di iscrizione, sembrerebbe prevedere un costo, a carico dei corsisti di circa 2.000 euro;

come Gruppo Pd, abbiamo più volte avanzato la proposta, in fase di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attraverso atti di sindacato ispettivo e con un emendamento depositato al provvedimento in esame alla Camera dei deputati, di introdurre, relativamente al costo dei percorsi di abilitazione, una norma volta a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax area*, riprendendo un principio già previsto per i corsi di studio e come accadeva, anche, per il conseguimento dei 24 CFU;

con l'approvazione di tale norma si potrebbe contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio,

impegna il Governo:

in fase di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale verranno indicati i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, al fine di contenere l'eventuale impatto negativo sulla regolarità degli studi e quindi sui requisiti per ottenere le provvidenze del diritto allo studio, a riprendere il principio, già previsto per i corsi di studio e per il conseguimento dei 24 CFU, volto a sottoporre la contribuzione al regime della *no tax area*.

G20.101

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

con un emendamento approvato alla Camera dei deputati, è istituito un fondo di 50 milioni, presso il ministero dell'istruzione e del merito, destinato ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui, le istituzioni scolastiche, hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori;

agli oneri derivanti dall'attuazione della suddetta disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinati ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale;

è chiara la deduzione che in assenza di risorse, per i corsi di formazione abilitanti attivati per il 2023 non ci saranno *tutor*,

impegna il Governo:

a ripristinare - in fase di approvazione del primo provvedimento utile - l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, destinata ai docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado preposti alle attività di tutoraggio del percorso di formazione iniziale.

G20.102

[Bucalo](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante *"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025"*;

premessi che:

l'articolo 20, comma 6-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati in sede referente, reca disposizioni concernenti i dirigenti scolastici del concorso del 2017, destinatari di provvedimenti giurisdizionali cautelari;

considerato che:

per analogia, la medesima previsione può essere estesa ai: docenti assunti in ruolo con riserva che hanno superato l'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno superato le prove scritte e orali dei concorsi banditi con D.D.G. nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016; docenti già inseriti con riserva nelle graduatorie ad

esaurimento, assunti a tempo indeterminato con riserva dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;

tale estensione normativa risponderebbe al principio di economicità, interesse dell'azione amministrativa, nonché all'esigenza di garantire la continuità didattica alle studentesse e agli studenti delle scuole statali;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di istituire, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, un tavolo tecnico, anche con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali di settore, volto ad individuare la soluzione più idonea che risponda alle legittime aspettative delle categorie di cui in premessa, attesa anche la complessità dei contenziosi in essere.

G20.103

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 20, comma 3, modifica la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

in materia di reclutamento del personale docente delle scuole la proposta emendativa presentata dal Gruppo PD alla Camera dei deputati intendeva abrogare le modifiche apportate dal testo in esame, per le quali è previsto che per i concorsi banditi per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, vengano attuati mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, con prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese; inoltre, abbiamo proposto di ripristinare la disposizione secondo la quale i vincitori del concorso inclusi nella graduatoria rimangano immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nelle precedenti graduatorie immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuavano posti vacanti e disponibili; abbiamo proposto di abrogare la disposizione che elimina il riferimento al fatto che, in generale o su specifiche classi di concorso, il sistema di formazione iniziale dei docenti non deve determinare una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla;

tra le modifiche risulta una norma che prevede l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA per coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi;

tale norma non include i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP),

impegna il Governo:

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad includere, al fine del raggiungimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA, oltre a coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, i docenti che hanno svolto servizio presso il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP).

G20.104

[Bucalo](#), [Spinelli](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#), [Lisei](#), [Leonardi](#), [Berrino](#), [Mancini](#), [Russo](#), [Satta](#), [Zullo](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante *"Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025"*;

premessi che:

l'articolo 20, comma 3, modificato nel corso dell'esame, in sede referente, dalla Camera dei deputati, reca disposizioni concernenti l'accesso ai percorsi di abilitazione all'insegnamento per: i docenti in possesso di tre annualità di servizio presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione nei cinque anni precedenti; i soggetti che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; i titolari di contratti di docenza titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;

ritenuto che:

l'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, stabilisce che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e delle scuole paritarie e degli enti locali;

l'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, assicura il diritto all'istruzione e alla formazione che si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative (IeFP) accreditate dalle Regioni;

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226, stabilisce che il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione è costituito dal sistema dei licei, istituti tecnici e istituti professionali e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale e che, assolto l'obbligo scolastico nel secondo ciclo, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza in modo unitario;

a seguito della Riforma del Titolo V della Costituzione i docenti degli IeFP sono impiegati in tali percorsi istituiti dalle Regioni, secondo Accordi Stato-Regioni;

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di valorizzare l'esperienza maturata dai docenti di cui alla lettera c) citati in premessa, nell'ambito dei percorsi universitari e accademici di abilitazione all'insegnamento, attivati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, di prossima pubblicazione, prevedendo per loro una specifica riserva di posti.

20.0.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-ter:

le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

«4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»»

20.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

"Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'art. 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche

a) Le parole "mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale"

b) Le parole "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: " entro il 31 luglio 2023"

2. Dopo art. 6 comma 4-ter del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

4-quater La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni Afam statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-*sexies* Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.

20.0.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*ter*:

le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

b) dopo il comma 4-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

«4-*quater*. La procedura di cui al comma 4-*ter*, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

4-*quinquies*. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.

4-*sexies*. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»»

20.0.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-*bis*.

(Disposizioni in materia di determinazione contrattuale delle posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo)

1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «in misura pari all'attuale profilo EP1 del comparto» è aggiunto il seguente periodo: «Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di

elevate qualificazioni nell'area didattica»».

20.0.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di formazione delle classi)

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.».

20.0.6

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione della rete scolastica)

1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-*quater*, 5-*quinquies*, e primo e secondo periodo del capoverso 5-*sexies* della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.».

20.0.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero)

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso il Ministero dell'istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine»».

21.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

"Art. 21-bis.

(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale."

21.0.2

[D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Riequilibrio dei fondi per la formazione per sopperire alla carenza di risorse dedicate al personale ATA)

1. All'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente ed Ata, la formazione in servizio dei docenti e del personale Ata di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale».

22.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al personale del Ministero dell'interno di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 13 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, si applica la maggiorazione dell'indennità di amministrazione già riconosciuta dalla medesima disposizione al personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.2

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

22.0.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno)

1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'Interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2027, incarichi di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti al personale della *ex* carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi della tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, a valere sulle risorse finanziarie

disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno.»

23.1

[Majolino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale, al fine di evitare criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio dei costi di gestione, è istituito il «Polo Unico INPS della Polizia di Stato» con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.»

G23.100

[Majolino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (829),

premessi che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 23, l'istituzione dell'ispettorato assistenza, attività sociali, sportive e di supporto logistico, teso ad assicurare lo svolgimento in forma coordinata dei compiti assegnati nonché la loro gestione unitaria, rendendola più efficace ed efficiente. nei confronti del personale della Polizia di Stato;

allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale tutto, al fine di evitare eventuali criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio nei costi di gestione,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, volte a prevedere la costituzione di un "polo unico pensionistico", vale a dire un ufficio unico che assicuri la gestione delle informazioni e delle posizioni, in ordine alle prestazioni pensionistiche e previdenziali, del personale della Polizia di Stato come già previsto e adottato presso altri comparti

24.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 5.

24.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle

richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis*, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

24.3

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5.2. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5.3. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis*, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

24.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5.1. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.

5.2. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

24.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

"5-*quater*. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

5-*quinquies*. Le assunzioni di cui al comma 5-*bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

5-*sexies*. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-*bis*, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo 7-*ter* è abrogato.

5-*septies*. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-*bis* del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

G24.100

[Enrico Borghi](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

il comma 5-ter dell'articolo 24, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri e altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;

il comma 1 dell'articolo 12 della legge n. 83 del 2023 stabilisce che nelle more dell'adozione di una disciplina stabile che trovi la sua cornice giuridica nell'ambito dell'Accordo bilaterale del 23 dicembre 2020 e del relativo Protocollo, in via transitoria e comunque non oltre il 30 giugno 2023, i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità smart working fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dai lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano effettuati nell'altro Stato;

limitare l'applicazione delle richiamate disposizioni ai soli lavoratori frontalieri che svolgevano la propria attività lavorativa in *smartworking* alla data del 31 marzo 2022 appare una previsione discriminatoria e non giustificata da alcuna ragione sostanziale, creando disparità fra lavoratori che versano in condizioni del tutto eguali;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a garantire a tutti i lavoratori transfrontalieri sia garantita l'applicazione del regime giuridico previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge n. 83 del 2023 in relazione allo *smartworking*.

G24.200

[Alfieri, Camusso](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, ha introdotto all'articolo 24 del decreto-legge in esame il nuovo comma 5-ter che estende al 31 dicembre 2023 e limitatamente "ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro" le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 12, della legge n. 83 del 2023 di ratifica di alcuni accordi tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, in relazione al regime delle imposizioni fiscali del reddito maturato dai lavoratori frontalieri;

in particolare, si evidenzia come il comma 1 dell'articolo 12 della citata legge n. 83 del 2023 stabilisce in via transitoria che i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità *smart working* fino ad un massimo del quaranta per cento del tempo di lavoro dei lavoratori frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 1974, si considerano svolti nell'altro Stato;

tuttavia nel testo approvato, la proroga alla data del 31 dicembre 2023 è prevista solo per chi svolgeva la propria attività lavorativa in telelavoro alla data del 31 marzo 2022 e non oltre. Come di tutta evidenza dunque occorre modificare tale previsione ricomprendendovi tutta la platea dei lavoratori frontalieri;

impegna il Governo:

ad intervenire, già in occasione del primo provvedimento utile, al fine di correggere la disposizione approvata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati estendendo così la platea dei lavoratori frontalieri beneficiari della proroga in materia di *smart working*.

26.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

26.4

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.».

26.5

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"6-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale»."

G26.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (829),

premesso che:

il provvedimento in titolo, tra i diversi temi che disciplina, reca, all'articolo 26, Riorganizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno e disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti idonei allo scopo, a prevedere, per il tramite di procedimenti negoziali, l'allineamento, anche progressivo, della misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia

26.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali in dissesto)

1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

26.0.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure urgenti in materia di enti locali)

1. All'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.».

27.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 ed euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».

27.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

27.0.3

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»

27.0.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27.1.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591

a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.»

27-bis.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 27-ter.

(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata."

27-bis.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 27-bis, aggiungere il seguente:

"Articolo 27-ter.

(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre

2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

28.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera 0a), premettere la seguente:

00a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche".».

28.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera 0a) è inserita la seguente lettera:

"0a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3.1):

3.1) All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche»."

28.3

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «di specifiche professionalità» sono inserite le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».

28.4

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.

28.5

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: "riferita" è inserita la seguente: "anche".».

28.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: comma 3-bis, aggiungere le seguenti: le parole: «amministrazioni comunali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 3, comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

28.7

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 5, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «Le regioni, le province, i comuni» sono inserite le seguenti: «, le unioni dei comuni»;

2) le parole: «previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta» sono soppresse.

28.8

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:

«6-septies. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».

28.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.

28.10

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-ter) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto,» sono soppresse.».

28.11

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

"a-ter) all'articolo 3, dopo il comma 6-*sexies*, è aggiunto il seguente:

«6-*septies*. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».".

28.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'articolo 3-*ter* è abrogato.

28.13

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b.1) all'articolo 11, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1, deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente disposizione operano per la società affidataria del servizio fino al 31 dicembre 2023».".

28.14

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

28.15

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali, all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».

28.16

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 5-*ter* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo e il

quarto periodo sono soppressi.

28.17

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.

2-ter. Per i contratti di cui al comma 2-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 2-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.

2-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis del presente articolo.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

28.18

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.»

28.19

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».»

28.20

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».».

28.21

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-bis è abrogato.».

G28.100

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

l'articolo 28, comma 1, del provvedimento in esame, modificando gli articoli 3 (comma 3-bis) e 3-ter del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (c.d. DL PA 1), mira a precisare che, nelle norme relative alle procedure di assunzioni e reclutamento, le pubbliche amministrazioni garantiscono il previsto svolgimento di procedure concorsuali;

in particolare, con la modifica all'articolo 3, comma 3-bis, del DL n. 44/2023, l'originaria modalità - superamento di una prova selettiva - attraverso la quale le amministrazioni comunali della regione Calabria possono inquadrare, nelle relative piante organiche, tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale (c.d. TIS) rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, viene sostituita dalla previsione del superamento di una procedura concorsuale con una riserva del 50 per cento dei posti banditi a favore dei predetti tirocinanti;

con la modifica all'articolo 3-ter del DL n. 44/2023, si specifica che la definizione dei criteri e delle modalità delle procedure di reclutamento di giovani laureati con contratto di apprendistato o, attraverso apposite convenzioni, di studenti di età inferiore a 24 anni con contratto di formazione e lavoro - che è demandata ad apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza unificata - deve avvenire nel rispetto dell'articolo 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

considerato che:

stante le modifiche richiamate, non paiono esserci arretramenti o battute d'arresto rispetto al grande risultato ottenuto, vale a dire il riconoscimento dell'attività di lavoratori che da anni prestano servizio presso varie amministrazioni calabresi, e la possibilità di avere accesso ad un contratto di pubblico impiego, attraverso una quota specifica e riservata che esula dalle regole vigenti in materia di nuove assunzioni;

al fine di proseguire il percorso intrapreso, e quindi contrattualizzare e offrire piena dignità e

tutela all'intero bacino di tirocinanti della Regione Calabria, è necessario compiere un ulteriore passo verso la stabilizzazione di questo personale da troppo tempo a servizio dello Stato senza alcun tipo di riconoscimento e senza contributi. In tal senso, l'obiettivo è permettere agli oltre 4000 TIS di continuare a lavorare, garantendo la piena funzionalità delle amministrazioni in cui svolgono la loro preziosissima attività;

in particolare, per garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, sarebbe auspicabile consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione. Le procedure di tipo concorsuale potrebbero altresì essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA;

impegna il Governo:

ad intraprendere ogni azione possibile volta a consentire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e parziale alle quali siano prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come TIS presso i diversi Dicasteri, nonché accelerare il percorso di approvazione del decreto di attuazione delle disposizioni citate in premessa, anche stanziando ulteriori e importanti risorse volte a finanziare questa operazione, fondamentale per il tessuto occupazionale della Calabria, e per garantire un futuro a migliaia di lavoratori, dopo anni di lavoro in una condizione di precarietà assoluta.

28.0.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. La dotazione organica del MAECI, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.

2. L'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1 è riservato ai dipendenti a contratto di cittadinanza italiana di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023, a euro 794.899 per

l'anno 2024 e a euro 79.989 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

28.0.2

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

(Comandi e distacchi di personale)

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».»

28.0.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

1. All'articolo 15, comma 3-*bis*, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».»

28.0.4

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere a nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi.»

28.0.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

«Art. 28.1.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 1-*ter*, quarto periodo, dopo le parole: i bandi sono inserite le seguenti: ,
che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni;

b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ed adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa;

c) all'articolo 35, comma 5-*ter*, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.»

28-septies.0.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 28 septies, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*octies*.

(Stabilizzazione precari eventi sismici dell'Area Etna)

1. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-*bis* e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città

metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n.32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-*bis* del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2024.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari ad euro 1.660.000 di euro. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 2, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 Venerdì 07 luglio 2023 - 146 - I e XI Commissioni riunite del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.»

28-septies.0.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo l'articolo 28 septies, aggiungere il seguente:

«Art. 28-*octies*.

(Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198)

1. All'articolo 1, comma 20-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.»

029.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 029

(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera *s*), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.

2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.

3. Le Regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle Regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi

forestali regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.

4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

- a) caccia e pesca nelle acque interne;
- b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;
- c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;
- e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;
- g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;
- h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *m*), del predetto Codice.

6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, il Responsabile regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.

7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto su indicazione del presidente della Regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.

8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.

9. Nelle Regioni e Province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.

10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione

dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal predetto decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.

11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato svolge le seguenti attività di:

a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome;

c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di *green communities*, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle Regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e

accordi con le sedi centrali e periferiche del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.

13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.

14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il «Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio», di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il Questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.

16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A allegata la presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.

17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A ed il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.

18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.

19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee

guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.

20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA

(articolo 029, comma 17)

Qualifica	Posti di funzione o qualifica
Prospetto A - Dirigenti:	1
Dirigente generale	Ispettore gen. capo.
Dirigente Superiore	2
Primo dirigente	26
Prospetto B - Carriera direttiva: VII e VIII qualifica funzionale	298
Prospetto C - Carriera di concetto: VI e VII qualifica funzionale	225
Prospetto D - Carriera esecutiva: IV e V qualifica funzionale	300
Prospetto E - Carriera ausiliaria: II e III qualifica funzionale	125
Totale (prospetti A B C D E)	977

29.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b) capoverso "2, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente è soppressa la lettera d).

29.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) pone in essere ogni intervento utile al fine di promuovere la revisione dell'allegato di cui al Regolamento 4 luglio 2023 n. 2023/1407/UE relativo alle zone della regione Sardegna, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie, in relazione alla peste suina africana, per i suini

detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni, al fine di facilitare il commercio di suini e prodotti a base di carne suina, raccordandosi con la Regione Sardegna e con le aziende sanitarie territorialmente competenti.

30.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente", con le parole: "sono aggiunti i seguenti"

Conseguentemente

al comma 1, dopo il capoverso comma 1-*bis*, inserire il seguente:

"1-*ter*. Agecontrol S.p.A. svolge altresì attività di supporto, controllo e monitoraggio sull'attuazione nazionale degli obiettivi stabiliti dal piano Farm to Fork (F2F) della Commissione europea, al fine di rendere i sistemi alimentari europei sostenibili e più equi."

30.2

[De Carlo](#), [Nocco](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso: «1-*bis*», dopo le parole: «L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli» inserire le seguenti: «nel settore agroalimentare».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Potenziamento dei sistemi di controllo nel settore agroalimentare e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura»

30.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: promuovere e di.

30.4

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di assicurare.

30.5

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: autorizzazione.

30.6

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , erogazione.

30.7

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: e contabilizzazione.

30.8

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4 , primo periodo, sopprimere le parole: degli aiuti e.

30.9

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi.

30.10

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: in forma minoritaria.

30.11

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 10 per cento.

30.12

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4 , primo periodo, dopo le parole: a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 20 per cento.

30.13

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

31.1

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3.1. Il Fondo per l'innovazione in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 428, della 29 dicembre 2022, n. 197, è destinato, nella misura di 10 milioni per l'anno 2023, di 30 milioni per l'anno 2024 e di 35 milioni per l'anno 2025, a sostenere gli investimenti e i progetti di innovazione di cui al comma citato realizzati da imprese dei settori dell'agricoltura, della zootecnia, della pesca e dell'acquacoltura con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici, frane ed eventi alluvionali. I criteri e le modalità di attuazione di tali interventi sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

32.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Precluso

Al comma 1, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni".

Conseguentemente

al comma 2 sostituite le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni", con le seguenti: "6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni".

32.0.1

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32.1.

(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché di 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026».

2. All'articolo 1, comma 704, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2023, 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 17,5 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.».

32.0.2

[Turco](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32.1

(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono abrogati.».

34.1

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere le seguenti:* conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia.

34.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere le seguenti:* , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia,.

34.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere la seguente:* equo.

34.4

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, settimo periodo, dopo le parole: è previsto un rimborso *aggiungere la seguente:* adeguato.

36.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis All'articolo 13 del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 36, al comma 1, dopo le parole: "società per azioni" sono aggiunte le seguenti: "società per azioni ad azionariato popolare".

37.1

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Giorgis](#), [Crisanti](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Valente](#), [Verducci](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 30 settembre 2023 *con le seguenti:* al 31 dicembre 2023;

Conseguentemente,

al medesimo comma,

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al terzo periodo, le parole: «35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro per il primo trimestre 2023»;

alla lettera c), sostituire le parole: per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 *con le seguenti:* per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il terzo periodo è soppresso».

37.2

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 3, dopo le parole: attività sportive giovanile *aggiungere le seguenti:* e attività sportiva paralimpica.

38.1

[Sironi](#), [Pirro](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «comunque entro il limite dei trentasei mesi.», *inserire le seguenti:* «Tali assunzioni non potranno prevedere la stipula di contratti di stage, di tirocinio, e di apprendistato non retribuiti.»

38.2

[Meloni](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a) capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le assunzioni

di cui al precedente periodo, devono essere destinate, nel rispetto delle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, a persone con disabilità e, in una quota non inferiore al 30 per cento ad atleti e atlete che hanno partecipato a competizioni indossando la maglia della nazionale italiana e devono essere, altresì, effettuate tenendo conto del principio della parità di genere, nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.

38.3

[Valente](#), [Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#)

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di dare effettiva applicazione al principio della parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro, anche nel rispetto dell'articolo 157, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (TFUE) ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, le assunzioni di cui al presente periodo devono essere effettuate garantendo la parità per il genere meno rappresentato.

G38.100

[Sironi](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

i Giochi Olimpici Milano Cortina 2026 avranno rilevante impatto in materia di sostenibilità ambientale, sia in riferimento alle nuove strutture che verranno realizzate, sia in merito al necessario adeguamento della rete viaria e comunque dei necessari interventi in materia di viabilità;

i territori interessati, per la loro particolare natura e conformazione, necessitano della massima

attenzione da parte delle amministrazioni interessate, proprio in riferimento a tutti gli interventi strutturali e di viabilità che potrebbero causare serie ripercussioni sull'ecosistema;

per tali motivi si ritiene che gli enti e i comuni interessati debbano prevedere all'interno del proprio organico le nuove figure professionali quali Green Manager e Mobility Manager;

il Green Manager è uno specialista di sostenibilità ambientale fornendo supporto tecnico e organizzativo verso un approccio più sostenibile degli interventi programmati;

la figura professionale del Mobility Manager ha la funzione di sviluppare ed implementa strategie volte ad assicurare il trasporto delle persone e delle merci in modo efficiente, con riguardo a scopi sociali, ambientali e di risparmio energetico;

impegna il Governo a:

intraprendere urgenti iniziative per verificare la possibilità che Fondazione Milano-Cortina 2026 e i Comuni interessati all'organizzazione e realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, prevedano, all'interno delle assunzioni a tempo determinato, le figure professionali del Green Manager e del Mobility Manager.

G38.101

[Sironi, Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che:

all'articolo 38, nell'ambito delle misure urgenti per la corretta realizzazione dei Giochi di Milano-Cortina 2026, viene disposto che alle assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

all'articolo 39, nell'ambito delle misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, viene disposto che al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto, non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività;

considerato che:

le citate modifiche a leggi in materia di contratti di lavoro flessibile, approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti, hanno l'obiettivo di sopperire a carenze di organico presenti nella Fondazione Milano-Cortina 2026 e nei comuni interessati dallo svolgimento dei Giochi Olimpici Milano Cortina 2026;

con la stessa motivazione, durante lo svolgimento di rilevanti manifestazioni negli anni passati, come il caso dell'Expo di Milano 2015, si è fatto ricorso all'utilizzo a strumenti quali stage, tirocini e apprendistati non retribuiti, suscitando forti critiche nell'opinione pubblica;

recentemente anche il Parlamento Europeo ha approvato una Risoluzione sulla "garanzia per i giovani", attraverso cui l'organo legislativo dell'UE condanna esplicitamente "la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti", specificando che la gratuità "costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti";

l'utilizzo di tali pratiche risulta lesivo della dignità del lavoratore, con particolare riferimento al lavoro dei giovani, che vedono ulteriormente ridotte la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro retribuito, aumentando allo stesso tempo le possibilità di sfruttamento;

impegna il Governo a:

- intraprendere urgenti iniziative per verificare e scongiurare l'ipotesi che la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti venga utilizzata durante l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

- effettuare un monitoraggio su scala nazionale relativo alla diffusione dell'utilizzo della pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti;

- valutare l'opportunità di arginare con un intervento normativo l'utilizzo di questa tipologia di contratto disincentivante per i giovani che si apprestano ad entrare nel mondo del lavoro.

39-bis.1

[Pirondini](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo

41.1

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimerlo.

42.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2

42.2

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

42.3

[Giorgis](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Zambito](#)

Precluso

Sopprimere il comma 2.

42.4

[Damante](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine di salvaguardare i livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000,00 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»».

G42.100

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (829),

premessi che

l'articolo 42 reca disposizioni in materia di cassa integrazione straordinaria in deroga per le imprese di interesse strategico nazionale;

più in particolar, il predetto articolo riconosce un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di quaranta settimane, fruibili fino al 31 dicembre 2023, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati; tale ulteriore periodo è riconosciuto in continuità con le tutele già autorizzate, e quindi anche con effetto retroattivo, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale e nel limite di spesa di 46,1 milioni di euro per il 2023;

nell'ultimo mese sono stati segnalati sull'intero territorio nazionale diversi decessi riconducibili allo stato di ipertermia conseguente alle elevate temperature che ormai caratterizzano il clima del nostro paese quale inevitabile effetto del cambiamento climatico;

le organizzazioni sindacali hanno rappresentato il moltiplicarsi di segnalazioni riferite a centinaia di persone che hanno accusato malori nei luoghi di lavoro tanto da avvertire l'esigenza di far partire con immediatezza una campagna di informazione e sensibilizzazione volta a tutelare e salvaguardare tutti i lavoratori e soprattutto coloro che, per condizioni lavorative, sono particolarmente esposti, come ad esempio coloro che lavorano nei cantieri o nel settore agricolo;

la circolare n. 139 del 1° agosto 2016 dell'INPS fornisce importanti istruzioni operative riguardo la concessione della Cassa Integrazione e al paragrafo 6.4 disciplina le sospensioni dell'attività lavorativa dovute ad eventi meteorologici;

più in particolare si prevede che l'azienda documenti le ragioni che hanno determinato la contrazione dell'attività lavorativa specificando nella relazione tecnica dettagliata l'attività e/o la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento nonché descrivendo sommariamente le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

alla relazione tecnica vanno allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati e al fine di agevolare le Aziende nell'espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte delle Sedi, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo;

nell'ipotesi in cui le domande per eventi meteo siano presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l'attività aziendale espletata è, nei casi di specie, tale che - per le sue concrete modalità di svolgimento - in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell'attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi; tale onere probatorio, che recepisce gli orientamenti in materia della Corte di Cassazione (6415/2002; 4299/2001; 2506/1993), consente, come si preciserà meglio successivamente, di qualificare gli eventi meteo anche in questi casi come oggettivamente non evitabili;

i criteri interpretativi generali per stabilire in modo uniforme quali eventi meteo possono essere considerati rilevanti ai fini della concessione delle integrazioni salariali sono quelli già stabiliti dall'INPS, con messaggio n. 28336 del 28.7.1998 e che la circolare del 2016 riepiloga in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento e in riferimento alla pioggia, alla neve, alla

nebbia, alla foschia ecc.;

anche in riferimento alle temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, si prevede che costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento di CIG, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto; tuttavia la procedura lascia eccessiva discrezionalità al datore di lavoro mentre invece dovrebbe esserci una o più misure più rigide e tutelanti per tutti i lavoratori e che tenga conto dell'esposizione al calore anche nel tragitto casa/lavoro e nelle ore più calde;

anche il Segretario nazionale della GGIL, vista l'ondata di calore estremo, ha chiesto due provvedimenti urgenti: mettere a disposizione di tutti i lavoratori la cassa integrazione e stabilire il livello di temperatura da cui deve scattare lo stop del lavoro e la CIG;

impegna il Governo

a reperire le risorse necessarie per attivare l'automatico ricorso alla cassa integrazione in caso di temperature elevate, anche al di sotto dei 35 gradi se la tipologia di attività lo richiede, nei settori in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgono mansioni all'aperto e non ci sono dunque le condizioni per lavorare in sicurezza non mettendo a rischio la vita delle persone;

ad attivare misure idonee che tutelino tutti i lavoratori e le lavoratrici quando si superano 35 gradi, anche percepiti, affinché non vengano messe a rischio la salute e la sicurezza delle persone.

42.0.1

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «127.200 euro»..».

42.0.2

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di accesso anticipato alla pensione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto stiano svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano

versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

2. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 1. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.».

42.0.3

[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. La NASpI di cui al comma 2 è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part-time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.».

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

42.0.4

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#)

Precluso

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Permessi non retribuiti)

1. I vertici elettivi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.

2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma 1 devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima, o in caso di impegni urgenti e improcrastinabili col massimo anticipo possibile.».

42.0.5

[Bevilacqua](#), [Maiorino](#), [Mazzella](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

1. Alla legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Turni di lavoro)

1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di attuazione del presente articolo."».

42.0.6

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)

1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 è inserito il seguente:

"Art. 41-bis.

(Allattamento nei luoghi di lavoro)

1. Fermo restando il diritto ad usufruire dei periodi di riposo di cui all'articolo 39, il datore di lavoro assicura al genitore lavoratore spazi attrezzati all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze affinché il genitore che lo desidera, durante il primo anno di vita del bambino, possa allattare il bambino anche durante l'orario di lavoro.

2. Ferma restando il diritto per il genitore di allattare ovunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di

accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici, da destinare ai genitori e ai bambini per l'allattamento e l'accudimento del bambino."».

42.0.7

[Mazzella](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Guidolin](#), [Pirro](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "30 settembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 541.839 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.»

43.1

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per l'anno 2023 e 10.000.000 euro per l'anno 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica."

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento ([826](#))

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « articolo 10, lettere m), n), e o) » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 10,

comma 1, lettere *m*), *n*) e *o*) ».

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: « al citato articolo 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 »;

al comma 3, le parole: « sede INPS » *sono sostituite dalle seguenti:* « sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « legge n. 197 del 2022 » *il segno di interpunzione « , » è soppresso; dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

« 2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023 ».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.12

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «, nonché alle imprese che svolgono attività lavorative all'aperto caratterizzate da un intenso lavoro fisico, quali la movimentazione di merci, la manutenzione di parchi e giardini, la cantieristica stradale con riferimento a lavori di idraulica e di manutenzione della rete elettrica e del gas»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali, è

riconosciuta una indennità integrativa, ai sensi dell'articolo 47-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 81 del 2015, pari al 90 per cento della retribuzione minima prevista dal contratto.»;

c) *al comma 2, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «commi 1 e 1-bis» e sostituire le parole: «8,6 milioni» con le seguenti: «17 milioni».*

1.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono riconosciute come causa di forza maggiore, ai sensi degli articoli 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché per i lavori privati, ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.»

1.18

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa per eventi meteo di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono riconosciute come causa di forza maggiore ai sensi maggiore ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 121 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in ogni caso di sospensione dell'attività in regime di appalto, nonché per i lavori privati ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile.»

1.19

[Pirro](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto a sospendere l'attività lavorativa se soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi.»

1.20

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori di cui al comma 1, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

G1.100

[Paroli](#), [Rosso](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici dell'alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

G1.100 (testo 2)

[Paroli, Rosso](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 826 di conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento,

premesso che:

i danni cagionati dagli eventi atmosferici del mese di luglio u.s., risultano ingenti e in molti casi ancora inquantificabili, soprattutto per i loro effetti sul medio-lungo periodo;

a seguito di tali eventi numerosi comuni sono stati colpiti con ingenti danni a infrastrutture, immobili privati e imprese;

in tale contesto di difficoltà, occorre sostenere quelle imprese e le aziende del settore agricolo che hanno subito in misura maggiore gli effetti economici dell'alluvione, soprattutto per garantire loro un concreto sostegno nella fase della ricostruzione nel breve periodo, per il ripristino degli immobili ad uso agricolo e zootecnico, compresi gli impianti e le attrezzature, compresi gli interventi di rimozione di sostanze tossiche e inquinanti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tutte le iniziative necessarie volte a finanziare con risorse umane, finanziarie e strumentali il processo di ricostruzione degli enti locali interessati e, in particolare, affinché la manodopera attualmente impegnata per i lavori di ristrutturazione in corso che usufruiscono del bonus 110% di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2002, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, possa essere nella fase di emergenza attuale destinata ai lavori di ristrutturazione degli edifici e delle aziende colpiti dagli eventi atmosferici straordinari verificatisi nel mese di luglio 2023.

G1.101

[Mazzella, Pirro, Guidolin](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico sono costretti ad affrontare;

considerato che:

lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporta un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;

in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;

valutato che:

come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tasso di umidità presente nell'aria;

studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,

impegna il Governo:

a prevedere la sospensione dell'attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature al di sotto dei 6 gradi centigradi e nel caso di superamento dei 39 gradi centigradi;

a istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche valutando la correlazione tra tasso di umidità e temperatura.

G1.101 (testo 2)

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

il provvedimento in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti dei settori edile, lapideo, delle escavazioni ed agricolo ai casi in cui l'attività dei predetti lavoratori sia ridotta, in ragione di eccezionali emergenze climatiche;

le disposizioni contenute nel presente provvedimento non risolvono l'importante problematica che i lavoratori sottoposti a costante rischio termico sono costretti ad affrontare;

considerato che:

lo svolgimento delle mansioni all'aperto, soprattutto in presenza di alte temperature, comporta un aggravio dei rischi per la sicurezza e la salute che devono essere attentamente valutati dai datori di lavoro, i quali sono tenuti ad adottare le opportune misure di prevenzione e di protezione;

in particolare, è obbligatorio valutare il microclima sia negli ambienti indoor che outdoor e, ove possibile, effettuare la rimozione dei rischi o, secondariamente, la loro riduzione attraverso una riprogettazione degli ambienti, nonché prevedere una diminuzione della durata dell'esposizione o una restrizione del numero di lavoratori esposti al rischio;

valutato che:

come noto non è sufficiente considerare esclusivamente la temperatura al fine di valutare se c'è o meno un rischio concreto per la salute, ma bisogna necessariamente correlarlo al tasso di umidità presente nell'aria;

studi scientifici hanno dimostrato un impatto negativo sulla salute nel caso in cui si venga esposti ad un alto tasso di umidità correlato ad una temperatura molto bassa o molto alta,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

prevedere la sospensione dell'attività lavorativa nel caso di abbassamento delle temperature al di sotto dei 6 gradi centigradi e nel caso di superamento dei 39 gradi centigradi;

istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche valutando la correlazione tra tasso di umidità e temperatura.

1.0.1

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure in favore del lavoro agile)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, tutti i lavoratori, a condizione che l'attività lavorativa sia compatibile con la modalità agile, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto il monte ore settimanale da rendere, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.»

1.0.3

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Castellone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sulla rimodulazione dell'orario di lavoro)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 30 settembre 2023, al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori soggetti ad esposizione prolungata al sole con temperature pari o superiori ai 35 gradi centigradi, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento dell'attività lavorativa dalle ore 12:00 alle ore 16:00.»

1.0.26

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni sul rischio derivante da stress termico)

1. Al fine di ridurre i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare la salute dei lavoratori, nel caso di abbassamento delle temperature tra i - 6 gradi centigradi e di superamento della temperatura dei 39 gradi centigradi, è vietato lo svolgimento di ogni attività lavorativa.»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.6

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il» con le seguenti: «dal 1° luglio 2023 al»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni» con le seguenti: «1,7 milioni».*

2.8

[Sbröllini](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».

2.9

[De Carlo](#), [Nocco](#)

Id. em. 2.8

Al comma 1, sostituire le parole: «la data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «il 1° luglio 2023».

2.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e»;*

2) *dopo le parole: «indeterminato», inserire le seguenti: «ed ai lavoratori e preposti addetti all'allestimento di ponteggi e impalcature».*

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «4,5 milioni».

2.14

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «agricoli a tempo», inserire le seguenti: «determinato e».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «4,5 milioni».

2.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «pari alla metà», con le seguenti: «fino alla metà».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni», con le seguenti: «3 milioni».

2.21

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il trattamento di cui al comma 1 è altresì riconosciuto ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.»;

b) *al comma 4, sostituire le parole: «1,4 milioni» con le seguenti: «3 milioni».*

2.23

[De Carlo](#), [Nocco](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.».

2.24

[Sbrollini](#)

Sost. id. em. 2.23

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1 è esteso anche agli operai agricoli a tempo determinato in forza al 1° luglio 2023 che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano svolto almeno 10 giornate di effettivo lavoro.».

2.30

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 21, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6-bis, le parole da "e che abbiano" a "n. 102," sono soppresse;*

b) *dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti commi:*

"6-ter. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che sono stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali, dichiarati con decreto del

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza, sono riconosciuti i benefici di cui al comma 6.

6-*quater*. I lavoratori agricoli di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* trasmettono per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo. Se le conseguenze perdurano nell'anno successivo, la dichiarazione è reiterata negli stessi termini e contenuti, ai fini del riconoscimento del numero di giornate accreditate nell'anno precedente. La dichiarazione del lavoratore contiene l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative."»

G2.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante "*Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*" (Atto Senato 826),

premessi che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

oltre a disporre solo riguardo gli operai agricoli a tempo indeterminato - non provvedendo, dunque, rispetto anche a quelli a tempo determinato- non si prevede l'applicabilità dell'integrazione anche in relazione ad altre tipologie di lavoratori, pure soggette allo stress termico, nonché alle emergenza climatica, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, quali ad esempio i cd. "riders", ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali,

impegna il Governo:

ad intervenire quanto prima per includere tra i beneficiari della previsione dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli operai agricoli a tempo determinato, nonché i cd. "riders".

G2.100 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante "*Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*" (Atto Senato 826),

premessi che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

oltre a disporre solo riguardo gli operai agricoli a tempo indeterminato - non provvedendo, dunque, rispetto anche a quelli a tempo determinato- non si prevede l'applicabilità dell'integrazione anche in relazione ad altre tipologie di lavoratori, pure soggette allo stress termico, nonché alle emergenza climatica, nell'esecuzione della prestazione lavorativa, quali ad esempio i cd. "riders", ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire quanto prima per includere tra i beneficiari della previsione dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche gli operai agricoli a tempo determinato, nonché i cd. "riders".

G2.101

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

l'articolo 2, comma 2, ammette i trattamenti in esame - per il medesimo periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023 e purché le suddette riduzioni o sospensioni siano fondate sulla causale delle intemperie stagionali - in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto - al fine dell'applicazione della CISOA - dal contratto individuale;

è assolutamente ingiustificata l'esclusione dai trattamenti in esame degli operai agricoli a tempo determinato;

si ritiene inoltre che i periodi di trattamento dovrebbero essere equiparati a periodi lavorativi anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola e che i periodi di cassa integrazione fruiti dovrebbero essere equiparati a lavoro ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure in esame anche operai agricoli a tempo determinato, nonché di equiparare i periodi di trattamento a periodi lavorativi anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla prestazione di disoccupazione agricola e di equiparare i periodi di cassa integrazione fruiti ai fini del requisito contributivo richiesto per accedere alla prestazione della disoccupazione agricola.

G2.102

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante "*Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*" (Atto Senato 826),

premessi che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

tuttavia tali disposizioni non introducono adeguate misure strutturali a tutela dei lavoratori agricoli, a tempo determinato, che si trovino nella pregiudizievole condizione di non avere sufficienti giornate lavorative nell'anno in corso o di avere un numero di giornate lavorative inferiori a quelle dell'anno precedente, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, in conseguenza di eccezionali

situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, di eventi calamitosi o distruttivi della produzione e dell'occupazione, comprese le malattie epidemiche coinvolgenti uomini, animali e vegetali (si pensi all'emergenza COVID-19, alla xylella fastidiosa, alla cimice asiatica, all'influenza aviaria);

a parere dei proponenti, tali misure sarebbero necessarie, soprattutto in riferimento a lavoratori precari che rappresentano i soggetti più deboli e più esposti al pregiudizio, per la loro stessa sopravvivenza lavorativa (anche sotto il profilo contributivo), derivato da eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a provvedere al più presto affinché i lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali - dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza- siano riconosciuti i benefici di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa trasmissione per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, da parte dei lavoratori interessati, di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo, contenente l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

G2.102 (testo 2)

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto legge 28 luglio 2023, n. 98, recante "*Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento*" (Atto Senato 826),

premessi che:

il provvedimento reca, all'articolo 2, disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;

tuttavia tali disposizioni non introducono adeguate misure strutturali a tutela dei lavoratori agricoli, a tempo determinato, che si trovino nella pregiudizievole condizione di non avere sufficienti giornate lavorative nell'anno in corso o di avere un numero di giornate lavorative inferiori a quelle dell'anno precedente, ai fini della fruizione degli ammortizzatori sociali, in conseguenza di eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, di eventi calamitosi o distruttivi della produzione e dell'occupazione, comprese le malattie epidemiche coinvolgenti uomini, animali e vegetali (si pensi all'emergenza COVID-19, alla xylella fastidiosa, alla cimice asiatica, all'influenza aviaria);

a parere dei proponenti, tali misure sarebbero necessarie, soprattutto in riferimento a lavoratori precari che rappresentano i soggetti più deboli e più esposti al pregiudizio, per la loro stessa sopravvivenza lavorativa (anche sotto il profilo contributivo), derivato da eventi calamitosi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere al più presto affinché i lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nelle zone colpite da eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore e altri eventi distruttivi per la produzione e l'occupazione ovvero da malattie epidemiche a uomini, animali e vegetali - dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero con altro provvedimento in via di urgenza- siano riconosciuti i benefici di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, previa trasmissione per via cartacea o telematica, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati, da parte dei lavoratori interessati, di una dichiarazione attestante la presenza dei requisiti richiesti, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi della calamità o del decreto dichiarativo dell'evento distruttivo, contenente l'indicazione dell'impresa agricola e la motivazione impeditiva allo svolgimento delle giornate lavorative.

G2.103

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 2 del citato disegno di legge estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione non tiene conto dei lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;

i menzionati lavoratori stagionali, dunque, sono posti in una situazione di disparità sia in termini di trattamento, sia di deteriore considerazione. In realtà, tali soggetti sono quelli maggiormente esposti allo stress termico e alle particolari ondate di calore del periodo estivo;

considerato che:

l'agricoltura italiana, vista l'alta vocazione del Paese, si avvale annualmente di ingenti quantità di manodopera stagionale, a cui deve essere accordato un adeguato trattamento in termini di sicurezza e tutela della salute,

impegna il Governo a:

estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.

G2.103 (testo 2)

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 2 del citato disegno di legge estende, in via transitoria, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli a tempo indeterminato sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione non tiene conto dei lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, una categoria particolarmente attiva nel settore agricolo parimenti meritevole di tutela;

i menzionati lavoratori stagionali, dunque, sono posti in una situazione di disparità sia in termini di trattamento, sia di deteriore considerazione. In realtà, tali soggetti sono quelli maggiormente esposti allo stress termico e alle particolari ondate di calore del periodo estivo;

considerato che:

l'agricoltura italiana, vista l'alta vocazione del Paese, si avvale annualmente di ingenti quantità di manodopera stagionale, a cui deve essere accordato un adeguato trattamento in termini di sicurezza e tutela della salute,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di integrazione salariale in caso di eccezionale emergenza climatica di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, anche ai lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca.

G2.104

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, del citato disegno di legge, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, riconosce il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (CISOA, pari a 2/3 della retribuzione spettante, con riconoscimento degli assegni familiari), previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione, oltre a non includere tra i beneficiari i lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, non tiene conto - sempre per il citato comparto, di un'esigenza fortemente segnalata dalle organizzazioni coinvolte, vale a dire quella relativa al divieto di svolgere attività in condizioni di esposizione prolungata al sole, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde;

considerato che:

il lavoro agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente alla luce delle attuali contingenze climatiche;

l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico atteso che particolari prestazioni lavorative facilitano il verificarsi di situazioni di vulnerabilità;

secondo quanto diffuso dal Ministero della salute, infatti, le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e, quindi, aumentare il rischio di infortuni. Durante le ondate di calore, i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni;

valutato che:

i lavoratori all'aperto ricevono circa 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori *indoor*. Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV; infatti, le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti. Le protezioni individuali sono necessarie per

ridurre l'esposizione, in particolare nei casi in cui non sia possibile lavorare sotto ripari o schermi. Spesso, però, nelle fasce orarie più calde le stesse protezioni individuali non sono in grado di garantire sufficiente sicurezza,

impegna il Governo:

al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, a introdurre opportune misure volte a vietare, in fasce orarie particolarmente calde, in particolare dalle ore 12:00 alle ore 16:30, lo svolgimento delle connesse attività, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

G2.104 (testo 2)

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, del citato disegno di legge, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, riconosce il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (CISOA, pari a 2/3 della retribuzione spettante, con riconoscimento degli assegni familiari), previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto;

la detta disposizione, oltre a non includere tra i beneficiari i lavoratori stagionali del settore agricolo e della pesca, non tiene conto - sempre per il citato comparto, di un'esigenza fortemente segnalata dalle organizzazioni coinvolte, vale a dire quella relativa al divieto di svolgere attività in condizioni di esposizione prolungata al sole, quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde;

considerato che:

il lavoro agricolo è svolto essenzialmente all'aperto, senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, specialmente alla luce delle attuali contingenze climatiche;

l'esposizione eccessiva allo stress termico comporta l'aumento del rischio infortunistico atteso che particolari prestazioni lavorative facilitano il verificarsi di situazioni di vulnerabilità;

secondo quanto diffuso dal Ministero della salute, infatti, le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e, quindi, aumentare il rischio di infortuni. Durante le ondate di calore, i tipi di infortunio e le modalità di infortunio più frequenti sono: incidenti di trasporto, scivolamenti e cadute, contatto con oggetti o attrezzature, ferite, lacerazioni e amputazioni;

valutato che:

i lavoratori all'aperto ricevono circa 3 volte la dose di radiazioni UV dei lavoratori *indoor*. Anche quando il cielo è nuvoloso vi è esposizione alla radiazione solare UV; infatti, le nuvole non sono in grado di bloccare il passaggio dei raggi ultravioletti. Le protezioni individuali sono necessarie per ridurre l'esposizione, in particolare nei casi in cui non sia possibile lavorare sotto ripari o schermi. Spesso, però, nelle fasce orarie più calde le stesse protezioni individuali non sono in grado di garantire

sufficiente sicurezza,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, di introdurre opportune misure volte a vietare, in fasce orarie particolarmente calde, in particolare dalle ore 12:00 alle ore 16:30, lo svolgimento delle connesse attività, in condizioni di esposizione prolungata al sole.

2.0.2

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure sul rischio derivante da stress termico nel settore agricolo e della pesca)

1. Al fine di contenere i rischi derivanti da stress termico negli ambienti di lavoro nonché di tutelare, mediante azioni preventive, la salute dei lavoratori del settore agricolo e della pesca, ivi compresi i lavoratori stagionali, impegnati nelle attività di raccolta e di movimentazione di frutta e ortaggi, di pesca nonché di allevamento e manutenzione del verde, sul territorio nazionale è vietato lo svolgimento delle predette attività dalle ore 12:00 alle ore 16:30 in condizioni di esposizione prolungata al sole, conformemente alle indicazioni diramate ai sensi del comma 2.

2. L'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), di concerto con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INAIL), diramano giornalmente sui propri siti web le informazioni riguardanti i territori interessati dal divieto di cui al comma 1 maggiormente esposti ai rischi derivanti da stress termico in ragione delle elevate temperature registrate, in ossequio ai sistemi di allerta meteo-climatica, alle metodologie di misurazione e di controllo del microclima individuati dalla nota dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 5056 del 13 luglio 2023 nonché ai criteri e alle modalità ivi contenuti.».

2.0.21

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro relative articolazioni territoriali o aziendali, promuovono il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e stabiliscono procedure per consentire, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che fino ad un massimo del trenta per cento dei dipendenti possa avvalersene.»

2.0.30

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Turco](#)

Improprio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per l'istituzione del salario minimo)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, e in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile, una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettivo prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» di cui al comma 1, si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dei principi e delle finalità del presente articolo.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi del comma 4, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 1 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi dal 4 all'11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente

esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. La legge di bilancio per il 2024 definisce un beneficio in favore dei datori di lavoro, per un periodo di tempo definito e in misura progressivamente decrescente, proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.

22. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione del comma 21, acquistano efficacia dal 15 novembre 2024".

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 3.

(Linee guida in materia in salute e sicurezza)

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono e assicurano la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l'umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.100

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «sottoscrivere», inserire le seguenti: «, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».

3.9

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le linee-guida, di cui al comma precedente, devono assicurare le seguenti misure:

1) sorveglianza sanitaria ed individuazione dei lavoratori considerabili come "fragili" rispetto al rischio da stress termico;

2) informazione e formazione adeguata ai lavoratori sul tema e in una lingua che gli stessi comprendano;

3) idratazione: deve esser resa disponibile acqua potabile da bere ed acqua per rinfrescarsi. I lavoratori devono avere la possibilità di bere più bicchieri d'acqua, più volte all'ora;

4) abbigliamento: devono essere forniti ai lavoratori abiti leggeri in fibre naturali, traspiranti e di colore chiaro e, se necessario, un copricapo con visiera o a tesa larga e occhiali da sole con filtri UV;

5) organizzazione del lavoro: deve essere possibile modificare l'orario di lavoro (per permettere l'attività in orari meno caldi), con connessa riduzione dei ritmi di lavoro e introduzione di pause aggiuntive;

6) realizzazione del "sistema del compagno": organizzare il reciproco controllo dei lavoratori soprattutto in momenti della giornata caratterizzati da temperature particolarmente elevate o, in generale, durante le ondate di calore. In caso di insorgenza di segni e sintomi di patologie da calore, un compagno vicino potrà chiamare e prestare il primo soccorso;

7) pianificazione e risposta alle emergenze: sviluppare con la collaborazione del medico competente e del responsabile della sicurezza un piano di sorveglianza per il monitoraggio dei segni e dei sintomi delle patologie da calore e di risposta alle emergenze, per favorire precocemente la

diagnosi ed il trattamento. Il piano deve includere informazioni su cosa fare quando qualcuno mostra i segni delle patologie da calore, come contattare i soccorsi e quali misure di primo soccorso attuare in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano e devono essere in grado di riconoscere i sintomi legati allo stress termico. I lavoratori che presentino l'insorgenza di patologie da calore devono cessare immediatamente di svolgere le attività che stavano svolgendo, rinfrescarsi bagnandosi con acqua fresca e bere acqua potabile, nonché ricevere prontamente l'assistenza necessaria.».

3.10

[Naturale](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Le intese di cui al comma 1 prevedono, per i lavoratori del comparto agricolo, ivi compresi i lavoratori stagionali, la deroga ai contratti collettivi di settore per quanto concerne la distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero, mediante una anticipazione, prima delle ore 6:00, e una posticipazione, dopo le ore 22:00, rispettivamente dell'inizio e del termine della prestazione lavorativa.».

3.16

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine il seguente:

«2-bis. Nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche. Il tavolo è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, da un rappresentante delle regioni e da un rappresentante per ogni associazione di categoria maggiormente rappresentativa dei settori coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa causata da eccezionali situazioni climatiche. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Linee guida e tavolo tecnico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche»

G3.100

[Boccia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premessi che:

alla Camera dei deputati è in corso l'esame dell'A.C. 1275, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, che prevede che "in attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato";

il 27 luglio scorso, alla Camera dei deputati è stata approvata la questione sospensiva del ddl in cui si dichiara che "da un confronto parlamentare più approfondito e scevro da strumentalizzazioni ideologiche potrebbe consolidarsi l'opportunità di un intervento normativo volto al superamento

dell'attuale situazione in cui versano alcuni settori del mercato del lavoro";

la necessità di una retribuzione dignitosa è un tema fortemente sentito dalla popolazione, in particolare dalle giovani generazioni ed è tempo che il Legislatore dia una risposta positiva, se pur tardiva, essenziale per un efficace sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito al più presto al confronto annunciato più volte con le forze politiche di maggioranza e di opposizione sul contenuto di tale importante provvedimento.

G3.100 (testo 2)

[Boccia](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Magni](#) (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premessi che:

alla Camera dei deputati è in corso l'esame dell'A.C. 1275, recante disposizioni per l'istituzione del salario minimo, che prevede che "in attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato";

il 27 luglio scorso, alla Camera dei deputati è stata approvata la questione sospensiva del ddl in cui si dichiara che "da un confronto parlamentare più approfondito e scevro da strumentalizzazioni ideologiche potrebbe consolidarsi l'opportunità di un intervento normativo volto al superamento dell'attuale situazione in cui versano alcuni settori del mercato del lavoro";

la necessità di una retribuzione dignitosa è un tema fortemente sentito dalla popolazione, in particolare dalle giovani generazioni ed è tempo che il Legislatore dia una risposta positiva, se pur tardiva, essenziale per un efficace sviluppo del Paese,

impegna il Governo:

a dare seguito al più presto al confronto annunciato.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.101

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premessi che:

il decreto-legge c.d. "lavoro" ha previsto il riconoscimento della misura del reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro;

in questa ipotesi, ai fini del prosieguo della percezione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali, entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della

suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023;

quindi, ai fini del proseguimento dell'erogazione è necessario che la comunicazione di presa in carico dei servizi sociali avvenga entro la scadenza del termine ultimo di sette mesi;

in assenza della comunicazione, scatta la sospensione dell'erogazione, riattivabile solo all'esito della comunicazione.

il 28 luglio 2023 circa 169.000 famiglie hanno ricevuto una comunicazione di sospensione dell'Inps tramite *sms* che recitava, in freddo burocratese, «Domanda di RDC sospesa come previsto dall'art. 13 del D.L. 48/2023 conv. Legge 85/2023. In attesa eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali;

ci sono persone che ancora non sanno se verranno prese in carico dai servizi sociali; ci sono persone c.d. "occupabili" che devono aspettare di capire quando e come verrà attivato un sostegno temporaneo e ci sono persone che si troveranno a perdere sia il reddito di cittadinanza che l'assegno di inclusione, pur essendo occupabili secondo i criteri più stringenti previsti anche a causa dell'abbassamento del limite di reddito per accedere al beneficio;

le famiglie interessate sono state lasciate al loro destino con una comunicazione incerta e confusa: sia coloro che pensano di potere rientrare fra i fragili, meritevoli di una presa in carico da parte dei servizi, sia coloro che aspirano al sostegno promesso per l'occupazione, che in ogni caso entra in vigore in ritardo rispetto alla cessazione dell'erogazione del reddito di cittadinanza di almeno un mese e per il quale non sono ancora state attivate le procedure per poterne usufruire,

impegna il Governo:

a dare una soluzione dignitosa, anche se tardiva, ai fatti esposti in premessa prorogando fino al 31 dicembre 2023 l'erogazione del RdC per i 169.000 nuclei familiari esclusi dalla misura e a non procedere a ulteriori esclusioni.

G3.102

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (A.S. 826),

premessi che:

la crisi climatica dimostra l'estrema difficoltà di lavorare all'aperto nelle ore centrali della giornata; numerose categorie di lavoratori non possono accedere a strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione del lavoro;

è necessario prevedere misure adeguate a far fronte al problema;

in particolare, le misure vanno predisposte anche per lavoratori non riconosciuti come subordinati, costretti a prestare la loro attività a cottimo, quali ad esempio i ciclofattorini (c.d. *riders*),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure previste dal decreto-legge a queste categorie di lavoratori.

G3.103

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;

considerato che:

è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternate nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;

è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche che veda il coinvolgimento, da un lato, di rappresentanti delle istituzioni e, dall'altro, di rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori produttivi coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, al fine di promuovere specifici protocolli per la tutela dei lavoratori, attivabili al verificarsi degli eccezionali eventi climatici.

G3.103 (testo 2)

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#)

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (AS 826),

premessi che:

l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la collaborazione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero della salute per favorire la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali finalizzate all'adozione di linee-guida che diano concreta attuazione al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con specifico riferimento alla necessità di tutelare i lavoratori al verificarsi di eccezionali situazioni climatiche;

considerato che:

è necessario prendere coscienza del fatto che i fenomeni naturali estremi stiano ormai diventando sempre meno straordinari, soprattutto nei paesi dell'area del Mediterraneo. È un fatto come negli ultimi mesi si siano alternate nel nostro Paese eventi climatici come inondazioni, ondate di calore e incendi;

è di tutta evidenza come sia diventato ormai imprescindibile prendere iniziative efficaci e adottare politiche concrete per salvaguardare i lavoratori dei settori più esposti agli eventi atmosferici estremi, come le intense ondate di calore delle ultime settimane,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche che veda il coinvolgimento, da un lato, di rappresentanti delle istituzioni e, dall'altro, di rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori produttivi coinvolti dalle misure emergenziali per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, al fine di promuovere specifici protocolli per la tutela dei lavoratori, attivabili al verificarsi degli eccezionali eventi climatici.

3.0.1

[Gelmetti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

(Proroga dei termini per la revisione delle autovetture danneggiate dagli eventi naturali calamitosi)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'articolo 80, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. L'obbligo di cui al comma 3 è prorogato di novanta giorni, dalla data di scadenza della revisione, per le autovetture danneggiate a seguito di eventi naturali calamitosi, la cui revisione scade entro trenta giorni dalla data di verifica dell'evento stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica alle autovetture il cui intestatario è residente oppure domiciliato nel territorio colpito dall'evento naturale calamitoso.».

3.0.2

[Liris](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco)

1. Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nell'ambito della dotazione organica e alle vigenti facoltà assunzionali, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data del 30 giugno 2023, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al Servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per la finalità di cui al comma 2 non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.».

3.0.29

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro deve procedere alla redazione e all'aggiornamento del Documento di valutazione del rischio prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e individuando le misure di sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.»

3.0.31

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Sost. id. em. 3.0.29

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro è tenuto a redigere ed aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr), prevedendo i rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature ed individuando le misure di

sicurezza da adottare per prevenire infortuni e malattie professionali correlate.».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento)

1. Il contributo di solidarietà di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022 e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2023 ».

2-bis. Il termine per il trasferimento delle somme di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è differito al 30 settembre 2023.

EMENDAMENTI

4.1

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.2

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere il comma 1.

4.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Id. em. 4.1

Sopprimere il comma 1.

4.23

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#)

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "63 per cento".»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di garantire una graduale presa in carico della popolazione in condizione di bisogno da parte dei servizi sociali comunali, provvedendo ad una progressiva sospensione della misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 313:

1) al primo periodo, le parole: "sette mensilità" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mensilità";

2) al secondo periodo, le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi";

3) al terzo periodo, le parole: "sette mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dieci mesi" e le parole: "31 ottobre 2023" con le seguenti: "30 novembre 2023";

4) al quarto periodo, le parole: "31 ottobre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre

2023";

b) al comma 314, la parola: "sette" è soppressa.»

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 829

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 826 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.17, 1.18, 1.19, 1.03, 1.0.26, 1.12, 1.20, 1.0.1, 2.8, 2.9, 2.23, 2.24, 2.30, 2.0.2, 2.0.30, 2.6, 2.13, 2.14, 2.17, 2.21, 2.0.21, 3.10, 3.0.2 e 4.23.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Magni sul disegno di legge n. 826

Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame, seppur lodevole nelle intenzioni, non appare affatto risolutivo, come già segnalato nei lavori di Commissione, anche dalle altre forze di opposizione.

Abbiamo tentato di apportare modifiche correttive con opportuni emendamenti che, tuttavia, non sono stati approvati, ma che abbiamo anche ripresentato per l'esame in Assemblea.

I limiti di questo testo ineriscono ad un intervento solo parziale, che esclude molte categorie di lavoratori, nonché molte tipologie contrattuali, tuttavia pure afferenti alla materia oggetto del titolo del provvedimento.

Dunque, ci troviamo dinanzi ad un articolato non risolutivo; l'attuale crisi climatica e le sue conseguenze sul mondo del lavoro, avrebbero richiesto, e richiedono, un intervento complessivo sul mondo del lavoro.

Quanto alle previsioni del testo, sarebbe necessario ampliare il novero dei soggetti interessati; è infatti particolarmente grave l'esclusione dai benefici dei lavoratori agricoli privi di contratto a tempo indeterminato, che comporta una discriminazione a danno della grande maggioranza degli operatori del settore. Le misure dovrebbero inoltre riguardare ulteriori categorie, quali i *riders*, e i lavoratori e preposti addetti ai ponteggi e le impalcature, per fare degli esempi, anche oggetto di nostri emendamenti presentati in Commissione. Anche la tempistica per le linee guida, appare estremamente lunga, rispetto alla necessità di un intervento nel più breve tempo possibile.

Il rischio di emergenze ricorrenti - è evidente - richiede inoltre di mettere a punto interventi strutturali e organici.

Va segnalato che l'invecchiamento della popolazione attiva, la perdita di capitale umano dovuto alla "fuga dei cervelli" - che riguarda soprattutto giovani laureati e ricercatori - gli effetti della pandemia sulle realtà occupazionali, le crisi ambientali dovute ai cambiamenti climatici sono elementi che stanno innescando trasformazioni inedite nel mercato del lavoro, nel Paese e nel mondo.

Le condizioni meteorologiche che hanno interessato l'Italia soprattutto nelle scorse settimane - con

supercelle temporalesche in alcune zone del Nord e temperature roventi nel resto della penisola-dimostrano quanto gli eventi atmosferici possano incidere anche sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Al cambiamento climatico, che si sta imponendo come un nuovo fattore da considerare nella valutazione dei rischi sul lavoro, è dedicato anche un *focus* di approfondimento tecnico-scientifico all'interno del numero di luglio di Dati Inail, il periodico curato dalla Consulenza statistico attuariale (Csa) dell'Istituto.

Come viene spiegato nel *report* Inail, il cambiamento climatico opera effetti diretti e indiretti sul benessere dei lavoratori, in particolare di coloro che svolgono le proprie mansioni all'aperto. Le condizioni meteorologiche avverse, come temperature estreme, radiazioni ultraviolette, piogge violente, inondazioni, siccità, hanno fatto emergere nuovi rischi professionali, o aggravato, allo stesso tempo, quelli già esistenti.

Un possibile esempio ci è offerto dal fatto che l'innalzamento delle temperature e le modifiche nell'uso del territorio possono anche favorire l'introduzione di nuovi vettori biologici e agenti infettivi in zone prima indenni, aumentando il rischio di infezioni e focolai epidemici in alcuni ambiti lavorativi.

La valutazione complessiva dei rischi, prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 81/2008, deve - di conseguenza - tenere oggi in considerazione gli impatti che il cambiamento climatico può generare nello svolgimento delle attività lavorative. Per individuare le misure adeguate di prevenzione e protezione sarebbe necessario effettuare un'analisi dettagliata che tenga conto di fattori come le caratteristiche degli ambienti di lavoro, le attività più esposte, l'individuazione dei lavoratori più vulnerabili, lo sforzo fisico, la predisposizione di procedure di lavoro ordinario o di emergenza. In tal modo le aziende sono in grado di individuare le aree di lavoro e le attività maggiormente esposte, concentrando gli sforzi sulla protezione dei lavoratori che si trovano a fronteggiare rischi più elevati. Esame che è evidente non sia stato considerato nel testo al nostro esame. Ciò potrebbe includere la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione adeguati alle condizioni climatiche, l'installazione di punti di erogazione d'acqua e la predisposizione di procedure di emergenza in caso di eventi atmosferici estremi, come peraltro proposta da nostri emendamenti presentati in Commissione.

Speravamo in un intervento sul tema più efficace, che considerasse tutte le categorie di lavoratori soggette allo *stress* termico, con qualsiasi forma contrattuale, con misure preventive - al riguardo segnalò anche un nostro emendamento sul documento di Valutazione dei Rischi - e operative determinate ed efficaci, e che disponesse per un periodo più ampio.

Tutto ciò considerato, esprimiamo con convinzione il nostro voto contrario al provvedimento al nostro esame.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA** **SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 826:

sulla votazione finale, il senatore Bazoli avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, Craxi, Damiani, De Poli, Durigon, Fazzolari, Fazzone, Franceschelli, Giacobbe, La Pietra, Lombardo, Mancini, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rubbia, Segre, Sisto, Spagnoli, Turco e Zambito.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Lupi Maurizio, Colucci Alessandro

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale (845)

(presentato in data 04/08/2023)

C.418 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Potenti Manfredi

Istituzione del Museo degli attori e dei registi di Castiglioncello (834)

(presentato in data 01/08/2023);

senatore Durnwalder Meinhard

Modifiche all'art. 338 del Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 recante: "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" (835)

(presentato in data 01/08/2023);

senatori De Priamo Andrea, Menia Roberto, Campione Susanna Donatella, Balboni Alberto, Mennuni Lavinia, Rastrelli Sergio, Spinelli Domenica, Della Porta Costanzo, Rosa Gianni, Scurria Marco, Petrenga Giovanna, Guidi Antonio, Russo Raoul

Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 e delega al Governo per l'istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di tali tragici eventi (836)

(presentato in data 02/08/2023);

senatori De Priamo Andrea, Mennuni Lavinia, Russo Raoul, Gelmetti Matteo, Berrino Gianni, Maffoni Gianpietro, Marcheschi Paolo, Sigismondi Etelwardo, Rosa Gianni, Scurria Marco, Tubetti Francesca, Mancini Paola, Spinelli Domenica, Satta Giovanni, Pellegrino Cinzia, Mieli Ester, Fallucchi Anna Maria, Speranzon Raffaele, Campione Susanna Donatella, Farolfi Marta

Interpretazione autentica del comma 49 bis, dell'articolo 31, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (837)

(presentato in data 02/08/2023);

senatori Lisei Marco, Balboni Alberto, Giorgis Andrea, De Cristofaro Peppe, Occhiuto Mario, Maiorino Alessandra, Gelmini Mariastella, Pirovano Daisy, Pellegrino Cinzia

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo (838)

(presentato in data 02/08/2023);

senatori Bizzotto Mara, Romeo Massimiliano, Cantu' Maria Cristina, Murelli Elena, Bergesio Giorgio Maria, Paganella Andrea, Pirovano Daisy, Testor Elena, Marti Roberto, Centinaio Gian Marco

Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico totale a carico dei condannati per delitti di violenza sessuale (839)

(presentato in data 02/08/2023);

senatore Marti Roberto

Istituzione di un contributo stabile all'Istituto della Enciclopedia Italiana (840)

(presentato in data 02/08/2023);

senatrice Di Girolamo Gabriella

Disposizioni concernenti l'assistenza alle vittime di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e alle vittime di infortuni in itinere (841)

(presentato in data 03/08/2023);

senatori Sironi Elena, Di Girolamo Gabriella, Patuanelli Stefano

Norme per l'azzeramento del consumo di suolo, il ripristino e la sostenibilità del suolo (842)

(presentato in data 03/08/2023);

senatori Gelmetti Matteo, Speranzon Raffaele, Calandrini Nicola, Mennuni Lavinia, Nocco Vita Maria, Ambrogio Paola

Nuove disposizioni in materia di mutui già sottoscritti per l'acquisto della prima casa (843)

(presentato in data 03/08/2023).

Regione Liguria

Abrogazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (norme in materia di accessi ai corsi universitari) (844)

(presentato in data 03/08/2023);

senatore Scalfarotto Ivan

Istituzione delle Assemblee dei cittadini per il coinvolgimento diretto nella deliberazione su temi di interesse pubblico generale e dell'Assemblea dei cittadini sulla crisi climatica (846)

(presentato in data 03/08/2023);

senatori Bucalo Carmela, Pellegrino Cinzia, Campione Susanna Donatella, Sallemi Salvatore, Russo Raoul, Pogliese Salvo

Istituzione di un fondo per la concessione di indennizzi e altre disposizioni a tutela dei figli minori delle vittime di reati di violenza domestica e di genere diversi dall'omicidio (847)

(presentato in data 03/08/2023);

senatrice Spinelli Domenica

Modifiche all'art. 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940 n° 635 in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza (848)

(presentato in data 03/08/2023);

Regione Basilicata

Riconoscimento del diritto all'oblio oncologico - Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche (849)

(presentato in data 03/08/2023);

senatori Centinaio Gian Marco, Bergesio Giorgio Maria

Disposizioni in materia di elicicoltura (850)

(presentato in data 03/08/2023).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 03/08/2023 la 3^a Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

Sen. La Marca Francesca ed altri "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016" (684)

(presentato in data 03/05/2023)

In data 03/08/2023 la 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

- Dep. Mule' Giorgio "Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica" (727)

(presentato in data 24/05/2023) *C.622 approvato dalla Camera dei deputati*

con proposta di assorbimento del disegno di legge del Sen. De Poli Antonio "Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, concernenti lo svolgimento di indagini diagnostiche per l'accertamento della celiachia nei bambini di età compresa tra sei e dieci anni" (524) (presentato in data 30/01/2023) e del disegno di legge della Sen.ce Sbröllini Daniela "Disposizioni relative alle strategie per la prevenzione, l'ottimizzazione dell'assistenza e la tutela della persona in soggetti con diabete in età evolutiva" (801) (presentato in data 14/07/2023)

In data 03/08/2023 la 10^a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento" (826)

(presentato in data 28/07/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica dalle società CEDACRI SPA - Costituzione di pegni su tutte le azioni e su alcuni conti correnti di Cedacri SpA.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento

alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 245).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettera del 1° agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:

un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2012, per il progetto "Sostegno all'autonomia socio-economica di msna e neomaggiorenni, richiedenti asilo o con riconosciuto uno status di protezione nella provincia di Siracusa, Catania e nella città metropolitana di Milano".

Il predetto documento è trasmesso alla 1a e alla 5a Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, gli estratti dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2023, recanti:

l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società FASTWEB SPA - Piano annuale per il periodo maggio 2023 - aprile 2024 relativo agli acquisti di beni e servizi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (Atto n. 246);

l'esercizio di poteri speciali, approvato con prescrizioni, in ordine alla notifica della società WINDTRE SPA e CKHH MSK 22 SRL - Piano annuale relativo ad acquisti futuri di beni e servizi inerenti al *roll-out*, alla gestione e alla manutenzione della rete 5G di Wind Tre SpA (Atto n. 247).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Commissione europea riguardanti la procedura di informazione, attivata presso la Commissione europea dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, in ordine alla notifica 2023/0208/I, relativa allo schema di regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni recante «"Avvio della consultazione pubblica sullo schema di regolamento recante attuazione dell'articolo 41, comma 9, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di programmi, video generati dagli utenti ovvero comunicazioni commerciali audiovisive diretti al pubblico italiano e veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro stato membro" di cui alla delibera n. 76/23/CONS del 16 marzo 2023».

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 8a Commissione permanente (Atto n. 242).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317 la comunicazione dell'Unità Centrale di notifica del Ministero delle imprese e del *made in Italy* alla Commissione europea, concernente il disegno di legge recante "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali".

La predetta documentazione è deferita alla 4^a, alla 9a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 243).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a e alla 6a Commissione permanente (*Doc. LIV*, n. 1).

Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con lettera in data 3 agosto 2023, ha inviato - ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 - la comunicazione

concernente la nomina dell'ingegnere Teodoro Valente, in qualità di Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, designato dal Ministro delegato; dei seguenti consiglieri di amministrazione dell'Agenzia Spaziale Italiana: del dottor Giuseppe Basini, designato dal Ministro delegato; della professoressa Marica Branchesi, designata dal Ministro dell'università e della ricerca; dell'ingegnere Marco Lisi, designato dal Ministro per gli affari esteri e della cooperazione internazionale; della dottoressa Luisa Riccardi, designata dal Ministro della difesa; della professoressa Elda Turco Bulgherini, designata dal Ministro delle imprese e del made in Italy; del dottor Stefano Gualandris, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze (n. 16).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 7a e alla 9a Commissione permanente.

Nello scorso mese di luglio 2023, sono pervenute copie di decreti ministeriali, inseriti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, della difesa, dell'interno, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'esercizio finanziario 2023, concernenti le variazioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni permanenti.

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferito alle sottoindicate Commissioni permanenti il seguente documento dell'Unione europea, trasmesso dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Relazione di previsione strategica 2023 - Sostenibilità e benessere dei cittadini come fulcro dell'autonomia strategica aperta dell'Europa (COM(2023) 376 definitivo), alla 4a Commissione permanente e, per il parere, alla 8a Commissione permanente.

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti. Deferimento

La Banca d'Italia, in data 28 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229, due relazioni di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) concernenti:

"Segnalazioni di vigilanza delle banche in materia di obbligazioni bancarie garantite" (n. 2);

"Disposizioni per banche, intermediari finanziari, SIM, SGR; SICAV e SICAF in materia di operazioni di cartolarizzazione" (n. 3).

I predetti documenti sono trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con lettera in data 2 agosto 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 28 giugno 2016, n. 132, il rapporto sull'attività svolta dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), riferito all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente (*Doc. CLXXXIX*, n. 1).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 3 agosto 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di SOGESID S.p.A. per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 117).

Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento

La Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 47/2023/G concernente "Rapporto inerente il piano di interventi per il PNRR: «Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca»".

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del

Regolamento, alla 4a, alla 5a, alla 7a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 244).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, trasmissione di documenti

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha trasmesso, in data 28 luglio 2023: sette documenti approvati nel corso della riunione dalla Commissione permanente svoltasi a l'Aja il 2 e 3 marzo 2023;

dodici documenti approvati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della II Parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 24 al 28 aprile 2023;

quindici documenti approvati dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa nel corso della III Parte della Sessione ordinaria 2023, svoltasi a Strasburgo dal 19 al 23 giugno 2023.

Questi documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

raccomandazione n. 2248 - La solidarietà europea nel contesto dell'asilo e della protezione internazionale. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 43);

raccomandazione n. 2249 - Gli itinerari culturali: una piattaforma per il dialogo. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 44);

raccomandazione n. 2250 - Promuovere l'educazione e la ricerca online oltre le frontiere nazionali. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 45);

risoluzione 2487 - La solidarietà europea nel contesto dell'asilo e della protezione internazionale. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 46);

risoluzione 2488 - Gli itinerari culturali: una piattaforma per il dialogo interculturale. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 47);

risoluzione 2489 - Promuovere l'educazione e la ricerca online oltre le frontiere nazionali. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 4a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 48);

risoluzione 2490 - Strategie innovative in materia di salute e diritti sessuali e riproduttivi. Il predetto documento è deferito alla 2a, alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 49);

raccomandazione 2251 - Strategie politiche che consentono di prevenire le catastrofi naturali, di prepararsi e affrontarle. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 50);

raccomandazione 2252 - Attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 51);

raccomandazione 2253 - Deportazioni e trasferimenti forzati di bambini ucraini e altri civili verso la Federazione Russa o verso i territori ucraini temporaneamente occupati: creare le condizioni per un ritorno sicuro, mettere fine a questi crimini e punire gli autori. Il predetto documento è deferito alla 2a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 52);

raccomandazione 2254 - Salvaguardare la democrazia, i diritti e l'ambiente nel commercio internazionale. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 53);

risoluzione n. 2491 - Convenzione europea dei diritti dell'uomo e costituzioni nazionali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 54);

risoluzione n. 2492 - Valutare il funzionamento del partenariato per la democrazia. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 55);

risoluzione n. 2493 - Strategie politiche che consentono di prevenire le catastrofi naturali, di prepararsi e affrontarle. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 56);

risoluzione n. 2494 - Attuazione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 2a, alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 57);

risoluzione n. 2495 - Deportazione e trasferimenti forzati di bambini ucraini e altri civili verso la Federazione Russa o verso i territori ucraini temporaneamente occupati: creare le condizioni per un ritorno sicuro, mettere fine a questi crimini e punire gli autori. Il predetto documento è deferito alla 2a

e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 58);
risoluzione 2496 - Salvaguardare la democrazia, i diritti e l'ambiente nel commercio internazionale. Il predetto documento è deferito alla 3a, alla 8a e alla 9a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 59);
risoluzione 2497 - Il rispetto da parte di San Marino degli obblighi derivanti dall'adesione al Consiglio d'Europa. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 60);
risoluzione 2498 - Giovani e media. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 61);
raccomandazione 2255 - Protezione sanitaria e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori senza documenti o in situazione irregolare. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 62);
raccomandazione 2256 - Assicurare un accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio di Lachin. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 63);
raccomandazione 2257 - La repressione transnazionale, una minaccia crescente allo stato di diritto e ai diritti umani. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 64);
risoluzione 2499 - Affrontare i problemi specifici con cui si scontrano i Bielorussi in esilio. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 65);
risoluzione 2500 - Emergenza sanitaria pubblica: la necessità di un approccio esaustivo al multilateralismo e alla sanità pubblica. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 66);
risoluzione 2501 - Le spese dell'Assemblea parlamentare nel biennio 2024-2025. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 67);
risoluzione 2502 - Integrazione di migranti e rifugiati: vantaggi per tutte le parti coinvolte. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 68);
risoluzione 2503 - L'inclusione sociale dei migranti, dei rifugiati e degli sfollati interni attraverso lo sport. Il predetto documento è deferito alla 1a alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 69);
risoluzione 2504 - Protezione sanitaria e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori senza documenti o in situazione irregolare. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 10a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 70);
risoluzione 2505 - La riforma della legislazione britannica in materia di diritti umani: conseguenze per la tutela dei diritti umani a livello nazionale ed europeo. Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 4a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 71);
risoluzione 2506 - Le conseguenze politiche della guerra di aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 72);
risoluzione 2507 - Guerra di aggressione contro l'Ucraina - Partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi del 2024? Il predetto documento è deferito alla 3a e alla 7a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 73);
risoluzione 2508 - Assicurare un accesso libero e sicuro attraverso il Corridoio di Lachin. Il predetto documento è deferito alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 74);
risoluzione 2509 - La repressione transnazionale, una minaccia crescente allo stato di diritto e ai diritti umani. Il predetto documento è deferito alla 1a e alla 3a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 75);
risoluzione 2510 - Colmare il divario digitale: promuovere un accesso equo alle tecnologie digitali. Il predetto documento è deferito alla 1a, alla 3a e alla 8a Commissione permanente (*Doc. XII-bis*, n. 76).
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 28 luglio al 3 agosto 2023)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 28

LOMBARDO: sull'espatrio di Patrick Zaki dall'Egitto per la laurea a Bologna (4-00526) (risp. SILLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)

LOPREIATO ed altri: sulla magistratura onoraria (4-00409) (risp. NORDIO, *ministro della giustizia*)

Interrogazioni

[FINA](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

da notizie di stampa si è appreso che l'azienda sanitaria locale n. 1 della Regione Abruzzo presenta un rendiconto della gestione 2022 caratterizzato da un aumento del debito complessivo del 123 per cento, pari a circa 66 milioni di euro, rispetto al già notevole dato del 2021 pari a 29 milioni di euro di debiti; tale situazione di grave *deficit* economico-finanziario dipende, in gran parte, da una dinamica di forte indebolimento della mobilità attiva che fa registrare una flessione di circa 7 milioni di euro, facendo registrare un peggioramento del saldo della mobilità passiva di oltre il 20 per cento;

a seguito dell'attività di *hacker* di cui l'azienda è stata vittima, a far data dalla notte del 3 maggio 2023, sono notevoli i disservizi, non ancora sanati, che arrecano danno ai cittadini utenti e agli operatori sanitari costretti a prestare i servizi cui sono preposti con grande difficoltà e gravose assunzioni di responsabilità;

sono ricorrenti e numerose le notizie riguardanti carenze di presidi e ausili medici nei reparti degli ospedali provinciali, come più volte riportato dalla stampa locale;

tali carenze di dispositivi medici, e anche di farmaci, determinano una condizione di grave disservizio a danno dei degenti e impediscono agli operatori di prestare correttamente la propria opera professionale;

il combinato della crescente dinamica debitoria e dei gravi disservizi, dovuti anche alla carenza di materiali, determina una condizione che, in prospettiva di breve e medio termine, alimenta la legittima preoccupazione di un pesante e ulteriore peggioramento degli *standard* assistenziali,

si chiede di sapere quali azioni, anche di natura ispettiva, il Ministro in indirizzo voglia rapidamente attivare per il monitoraggio della situazione debitoria della ASL 1 L'Aquila-Sulmona-Avezzano e per verificare l'effettiva carenza di dispositivi medici e presidi, anche a seguito del grave attacco *hacker* che ha determinato il blocco delle ordinarie attività degli uffici, anche e soprattutto nel rapporto con i fornitori di materiali e farmaci necessari per i servizi ospedalieri e ambulatoriali.

(3-00646)

[NATURALE](#), [NAVE](#), [TREVISI](#), [BILOTTI](#), [BEVILACQUA](#), [ALOISIO](#), [MAZZELLA](#), [LOREFICE](#), [PIRRO](#), [GUIDOLIN](#), [DAMANTE](#), [LICHERI Sabrina](#), [CASTELLONE](#), [MARTON](#), [TURCO](#) - *Ai Ministri dell'interno, per la protezione civile e le politiche del mare e per gli affari regionali e le autonomie.* - Premesso che:

secondo quanto diramato dagli organi di stampa ("foggiatoday.it") in data 2 agosto 2023, "i vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, squadre di Deliceto, stanno operando nella zona di Accadia, per un incendio di vaste proporzioni divampato in una zona boschiva della cittadina dei Monti Dauni"; più in generale, in tutto il territorio nazionale, con l'innalzamento delle temperature a causa della stagione estiva, si registra una particolare incidenza degli incendi, diversamente ricondotti, a seconda dei casi, a matrici dolose o colpose;

ciò implica la necessità di un rafforzamento delle risorse umane impiegate nelle mansioni operative di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

considerato che:

con deliberazione del direttore generale n. 269 del 24 marzo 2023 è stata indetta da parte dell'Agenzia regionale attività irrigue e forestali della Puglia (ARIF) una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione complessiva di 360 operai con contratto a tempo pieno e determinato per lo svolgimento di attività stagionali della durata di massimo 156 giorni. Secondo quanto previsto dal bando, gli "operai potranno essere addetti al servizio AIB, al servizio irriguo, alla conduzione di macchine agricole, ai trattamenti antiparassitari, alla conduzione di macchine forestali e alla cura delle pinete, nonché all'espletamento di tutte le attività istituzionalmente attribuite all'ente e a quelle connesse". La procedura concorsuale, tuttavia, non risulta ancora completata;

l'ARIF Puglia svolge, tra le proprie funzioni, anche le attività definite "anti incendio boschivo" (AIB). All'uopo, secondo quanto riportato nel sito istituzionale "la lotta AIB inizia con la prevenzione e la messa in sicurezza delle aree boscate mediante il diserbamento delle fasce perimetrali ed interne entro

il 15 giugno di ogni anno. Sino al 15 settembre, periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della Legge 353/2000, della L.R. 38/2016 e della L.R. 53/2019, l'Agenzia dispiega sul territorio presidi AIB con uomini e mezzi dedicati alla prevenzione, sorveglianza ed intervento diretto sul fuoco";

valutato che sulla scorta della legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Compete loro sia l'elaborazione dei piani regionali triennali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, con aggiornamento annuale (in base a linee guida definite da decreto ministeriale del 20 dicembre 2001), sia l'attivazione delle sale operative. Spetta, invece, allo Stato il concorso alle attività di spegnimento degli incendi, con i mezzi della flotta aerea antincendio di Stato, si chiede di sapere:

con particolare riguardo ai territori pugliesi, quali urgenti iniziative di competenza, in termini sia di immediati interventi risolutivi che di misure precauzionali, si intenda adottare al fine di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi, di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera;

se si ritenga necessario provvedere con urgenza a colmare, mediante misure aventi carattere immediato anche inerenti all'accelerazione della conclusione di procedure concorsuali in corso, la mancanza di risorse umane impiegate nelle mansioni operative di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

(3-00647)

[TURCO](#), [NATURALE](#), [TREVISI](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e della salute.* - Premesso che:

in data 27 luglio 2023 il Governo ha annunciato una rimodulazione del piano nazionale di ripresa e resilienza che, rispetto all'originaria previsione, contempla un taglio di interventi per 15,89 miliardi di euro;

il taglio interessa per un miliardo di euro anche il progetto relativo all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard to abate*. Ciò produce innegabili effetti sulla decarbonizzazione dei settori industriali energivori (cosiddetto *hard to abate*), come quello nazionale dell'acciaio, rappresentato *in primis* dall'impianto strategico di Taranto, che costituisce una sfida cruciale nell'ottica degli obiettivi climatici stabiliti a livello comunitario;

il bando PNRR dedicato all'idrogeno verde nei settori *hard to abate* è finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi volti alla sostituzione dei combustibili fossili con l'idrogeno verde nei processi produttivi e rappresenta un'opportunità per ridurre l'impatto ambientale e realizzare la riconversione industriale del sito;

l'impennata del costo dell'energia ha costretto, inoltre, molte di queste imprese a modificare la propria programmazione relativa al ciclo produttivo con inevitabili ripercussioni sull'aspetto occupazionale, determinando in alcuni contesti, come quello dello stabilimento ex ILVA di Taranto, il continuo ricorso a strumenti di ammortizzazione sociale nei confronti dei lavoratori;

considerato che:

tale rimodulazione, nei fatti, pone fine al processo di decarbonizzazione dell'ex ILVA di Taranto, stralciando dal PNRR oltre 1,2 miliardi di euro destinati al progetto di implementazione dell'idrogeno verde nel siderurgico;

è stato, peraltro, previsto l'azzeramento delle risorse per finanziare la bonifica e la riconversione del sito industriale, che fa svanire per sempre la possibilità di realizzarli entro il 2026;

investire nella bonifica e nella riconversione industriale ed economica del territorio è centrale per risarcire Taranto del pesante tributo di malattie e morti che ha pagato, risolvendo così un'emergenza ambientale e sanitaria;

il Governo entro il prossimo 23 agosto sarà chiamato a valutare la richiesta della nuova autorizzazione integrata ambientale (AIA), che prevede, per altri 12 anni, la continuità della produzione a carbone e l'aumento della produzione a 8 milioni di tonnellate, senza introdurre alcuna misura preventiva di

tutela ambientale e sanitaria;

ritenuto, pertanto, che:

la promessa del ministro Fitto di trasferire tale progetto ad altra fonte di finanziamento non è fondata, a parere degli interroganti, su basi concrete e attendibili, perché sussisterebbe comunque l'incertezza sia della copertura finanziaria e dell'effettiva realizzazione, sia delle tempistiche che si dilaterrebbero in maniera indefinita;

il Governo non ha predisposto alcuna strategia per l'idrogeno verde in Italia, sebbene l'Unione europea sia convinta che si possano utilizzare finanziamenti pubblici per favorire la transizione tecnologica nell'industria dell'acciaio *green*;

nessuna garanzia di ripresa al lavoro è stata offerta ai lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria, così come per le imprese dell'indotto, che continuano ad accumulare ritardi nei pagamenti delle loro forniture,

si chiede di sapere:

quali siano le politiche e le misure che si intende realizzare per lo sviluppo dell'idrogeno verde in Italia;

quali siano le misure strutturali e le risorse compensative che il Governo intende adottare a fronte del definanziamento relativo al processo di decarbonizzazione dell'impianto siderurgico di Taranto e alla riconversione economica, sociale e culturale del territorio;

in che modo si intenda difendere la tutela della salute e dell'ambiente dei cittadini di Taranto, così come salvaguardare le attese dei lavoratori di ILVA in amministrazione straordinaria e delle imprese dell'indotto;

come si intenda fronteggiare i rischi ambientali e sanitari derivanti dalla proroga dell'AIA;

se si intenda condizionare il rilascio dell'AIA, che scade il 23 agosto 2023, alla valutazione preventiva di impatto ambientale e sanitario.

(3-00648)

[AMBROGIO](#) - *Ai Ministri della salute e dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il Ministero della salute, con proprio decreto (decreto ministeriale n. 69 del 1997), ha regolamentato la figura professionale dell'assistente sanitario individuando in questo "l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute" svolgendo in particolare funzioni di sorveglianza delle condizioni igienico-sanitarie nei contesti di comunità, controllo dell'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo, ma anche funzioni educative e di promozione alla salute nei vari ambienti di vita e di lavoro delle persone;

con il decreto ministeriale 29 marzo 2001, emanato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001), vengono individuate e classificate le figure professionali sanitarie, in attuazione dell'art. 6 della legge n. 251 del 2000, includendo, nella fattispecie "professioni tecniche della prevenzione", la figura professionale dell'assistente sanitario;

la formazione richiesta viene definita con il decreto ministeriale 2 aprile 2001 (supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001) "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" e con il decreto ministeriale 2 aprile 2001 "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie";

la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, nella seduta del 4 agosto 2021 (repertorio atti 148/CSR) e all'interno dello schema di accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante "Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, nonché dei laureati magistrali farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, a norma dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche", individua i fabbisogni riconducibili, tra gli altri, agli assistenti sanitari: 952 unità il fabbisogno nazionale e, nello specifico, 89 unità per Piemonte e Valle d'Aosta;

considerato che l'università degli studi di Torino non ha, ad oggi, attivato un corso di laurea in Assistenza sanitaria, mentre sono circa 15 le sedi universitarie italiane dove tale corso di laurea è attivo;

evidenziato che:

gli iscritti all'ultima commissione d'albo degli assistenti sanitari, circa 170 professionisti appartenenti all'ordine TSRM-PSTRP (Torino-Aosta-Alessandria-Asti) palesano un'età media vicina ai 56 anni;

nei prossimi 3 o 4 anni almeno un terzo degli iscritti farà domanda di pensionamento. Se non verrà predisposto e attivato il corso di laurea in Assistenza sanitaria, Piemonte e Valle d'Aosta non avranno un numero di laureati sufficiente a coprire i posti vacanti, con conseguente "riconversione" degli stessi in favore di altre figure professionali con formazione meno specifica;

questa dinamica è confermata, già oggi, dalle difficoltà nel reperire professionisti che intendano rispondere ai numerosi bandi concorsuali indetti dal SSR piemontese e dalle ASL regionali;

l'organizzazione di un corso di laurea richiede circa due anni e occorrono anche tre anni per il conseguimento del titolo, quindi sono almeno 5 gli anni necessari per avere nuovo personale formato e disponibile, qualsiasi sia la data di partenza dell'*iter* formativo richiesto;

la stessa università degli studi di Torino ha recentemente pubblicato, nel giugno 2023, un bando (U-buy: A00134) per ricercare la figura professionale dell'assistente sanitario, senza però procedere, paradossalmente, alla predisposizione del relativo corso universitario,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto;

se non ritengano utile, o addirittura necessario, farsi parte attiva nel rapporto tra l'albo degli assistenti sanitari, appartenenti all'ordine TSRM-PSTRP (Torino-Aosta-Alessandria-Asti), e l'università di Torino, al fine di procedere, con l'urgenza richiesta dal quadro operativo, alla predisposizione, organizzazione e attivazione del corso di laurea in Assistenza sanitaria per il Piemonte e la Valle d'Aosta;

quali siano state le cause ostative, considerata l'assenza dal lontano 2001, che hanno portato alla mancata predisposizione del corso di Assistenza sanitaria all'interno dell'offerta formativa in capo all'università degli studi di Torino.

(3-00650)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[DE PRIAMO](#) - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

negli ultimi mesi si stanno verificando ritardi considerevoli nelle prenotazioni e nel rilascio e rinnovo dei passaporti;

la situazione ha assunto elementi di particolare criticità a ridosso delle ferie estive;

considerato che:

negli scorsi mesi il Sindacato autonomo di polizia (SAP) ha posto in evidenza come i ritardi fossero dipesi da una molteplicità di fattori riferiti all'accumulo delle richieste dei documenti di viaggio dopo il periodo pandemico, le misure restrittive agli spostamenti, la Brexit, i problemi della Zecca dello Stato con i libretti e la carenza di personale nelle questure;

la questione dei ritardi presenta, ad oggi, situazioni diverse in relazione alle città, in quanto in alcuni casi si riesce a prenotare un appuntamento in sole due settimane, mentre in altri i tempi di attesa raggiungono addirittura di 8-9 mesi;

ritenuto inoltre che:

in alcune città si registra addirittura un impedimento al rilascio delle prenotazioni in ragione delle richieste pervenute, cui consegue la necessità di rinviare viaggi con evidente danno;

il tema merita l'adozione di iniziative urgenti al fine di assicurare il pieno esercizio di un diritto e al contempo scongiurare gli effetti negativi derivanti dal mancato rilascio o rinnovo del titolo in tempi congrui in favore dei soggetti richiedenti;

occorre, infatti, rilevare che ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante norme sui passaporti, l'ufficio competente, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, corredata dalla prescritta documentazione, rilascia il passaporto ovvero richiede, ove necessario, il completamento

dell'istruttoria, o rigetta l'istanza, indicando le cause che ostano al rilascio, si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di ridurre i tempi di attesa per la prenotazione, il rilascio ed il rinnovo dei passaporti ed al fine di assicurare il rispetto dei termini di legge previsti;

se intenda adottare misure volte a semplificare la procedura amministrativa valorizzando a tal fine le procedure telematiche ed informatiche, assicurando altresì livelli adeguati di personale preposti all'erogazione del servizio.

(3-00649)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[NICITA](#), [FURLAN](#), [RANDO](#), [D'ELIA](#), [VERDUCCI](#), [ALFIERI](#), [BASSO](#), [CAMUSSO](#), [GIORGIS](#), [MALPEZZI](#), [IRTO](#), [ROJC](#), [SENSI](#), [VALENTE](#), [VERINI](#), [ZAMBITO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il quotidiano "La Sicilia" rappresenta uno dei più autorevoli organi di informazione della regione, che, nel corso dei suoi 78 anni di attività, ha saputo raccontare con articoli, *reportage*, inchieste, approfondimenti la storia della terra di Sicilia, con i suoi drammi, in particolare quelli legati alle stragi mafiose, e con le sue straordinarie peculiarità: una voce, come l'ha definita il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, otto anni fa, in occasione del 70° anniversario del quotidiano "che guarda alle attese di forze vive della società, al lavoro per l'innovazione e il progresso, energie che non rinunciano all'esercizio della critica, impegnate nell'affermazione del principio di legalità in un contesto spesso difficile";

il quotidiano vive da anni una crisi di notevole entità, che suscita forti e legittime preoccupazioni da parte di tutto l'organico redazionale. Per restare alle ultimissime vicende, nei mesi di maggio, giugno e luglio, non risultano pagati gli stipendi a giornalisti, amministrativi, poligrafici, per un totale di 54 dipendenti, oltre ai collaboratori, già da più di un anno pagati in modo intermittente e non integralmente;

a fronte delle ripetute richieste di incontro con l'editore da parte di Assostampa Sicilia e della segreteria provinciale di Catania, oltre che della Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI), la società Domenico Sanfilippo Editore, editrice del quotidiano, sta dimostrando un atteggiamento di totale chiusura, rifiutando l'apertura di un tavolo di confronto, più volte richiesto da tutte le associazioni sindacali, territoriali e nazionale;

la società editrice ha disatteso anche l'impegno al pagamento degli stipendi di maggio entro il 30 giugno, quando, proprio nell'ambito di quell'impegno, sottoscritto dallo stesso editore, ai giornalisti è stata aumentata la cassa integrazione, passando dal 20 al 34 per cento;

da nove anni, compreso il 2022 che ha registrato otto prepensionamenti e due esodi incentivati, oltre a numerose fuoriuscite di giornalisti e giornaliste che hanno determinato un aumento dei carichi di lavoro per tutta la redazione, l'azienda ha decurtato gli stipendi dei giornalisti tra il 20 e il 40 per cento, eseguendo, poi, ulteriori tagli sull'attività giornalistica. Fra cassa integrazione e solidarietà, i lavoratori hanno visto sulle proprie buste paga un calo vertiginoso delle retribuzioni;

allo stato, a preoccupare è la totale mancanza di un piano industriale in grado di definire una riorganizzazione aziendale sostenibile finalizzata ad affrontare le nuove sfide che riguardano il settore editoriale, dalla transizione al digitale alla trasformazione dei processi e delle attività delle redazioni, a partire però dalla qualificata forza lavoro presente in azienda. Contrariamente, l'editore continua, tuttora, a prospettare tagli e decurtazioni senza avanzare, come detto, un reale piano di rilancio e di ammodernamento del quotidiano;

davanti al silenzio dell'editore ed alla prospettiva di ulteriori tagli e sacrifici sulle spalle dei lavoratori e delle lavoratrici del quotidiano, sono state portate avanti diverse azioni sindacali di protesta da parte del comitato di redazione, dallo sciopero dello scorso 16 luglio, che ha impedito la pubblicazione e l'uscita nelle edicole del quotidiano, allo sciopero delle firme da parte di tutto il comitato di redazione, azioni di protesta che potrebbero continuare, come ha dichiarato il comitato di redazione in un comunicato, se l'editore dovesse continuare a non accettare il confronto sindacale richiesto;

il comitato di redazione, a fronte del perdurare di tale situazione, ha chiesto l'interessamento del prefetto di Catania, affinché l'editore rispetti gli impegni presi e risponda alle richieste di confronto di Assostampa Sicilia e della FNSI, e dello stesso sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, Alberto Barachini, che, con una nota dello scorso 21 luglio, oltre ad esprimere la propria vicinanza a tutta la redazione del quotidiano, ha auspicato che si "possa concludere rapidamente il confronto sindacale sul mancato pagamento degli stipendi dei mesi scorsi e che si possa recuperare una liquidità finanziaria che garantisca un futuro solido all'azienda e ai suoi lavoratori nell'interesse dei cittadini che nell'informazione locale un punto di riferimento cruciale",

si chiede di sapere se e quali iniziative il Governo intenda intraprendere, tempestivamente, al fine di favorire l'apertura del tavolo di confronto, più volte richiesto dalle associazioni sindacali per risolvere la grave crisi che sta colpendo il quotidiano "La Sicilia", recando un notevole danno al sistema informativo della regione e dell'intero Paese, oltre a mettere in condizioni di gravi difficoltà e preoccupazione tutti i giornalisti, amministrativi, poligrafici e collaboratori che lavorano per il quotidiano.

(4-00630)

[FALLUCCHI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

a parere dell'interrogante, in merito alla pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per la mobilità dei Carabinieri forestali per l'anno 2023, allegato "B", è possibile riscontrare diverse criticità; pur sussistendo una carenza di organico presso numerose stazioni, stazioni Carabinieri "Parco", reparti e nuclei Carabinieri forestali, quali ad esempio, in Puglia, le stazioni di Vico del Gargano, San Nicandro garganico, Manfredonia, "Parco" di Peschici, soprattutto nel ruolo degli appuntati e carabinieri, il reparto biodiversità Carabinieri Foresta umbra, il nucleo Carabinieri tutela della biodiversità di Lesina (tutte in provincia di Foggia), sembrerebbe che esse non siano state inserite nel provvedimento di mobilità, nonostante la vasta competenza territoriale, le notevoli problematiche e la forte antropizzazione del territorio caratterizzato, tra l'altro, da livelli molto elevati di criminalità ambientale;

considerato che:

come noto, il solo nucleo di Lesina ha competenza territoriale su ben sette relevantissime riserve naturali dello Stato, ovvero: riserva naturale orientata "Falascone"; riserva naturale "Sfilzi"; riserva naturale di protezione "Isola Varano"; riserva naturale biogenetica "Foresta umbra" (patrimonio dell'UNESCO); riserva naturale biogenetica "bosco Ischitella e Carpino"; riserva naturale biogenetica "monte Barone"; riserva naturale di popolamento animale "lago di Lesina, parte orientale";

tali riserve rivestono una notevolissima importanza per il loro particolare pregio naturalistico e la valenza ambientale, di livello comunitario, nazionale e regionale;

la riserva di popolamento animale "lago di Lesina, parte orientale", ad esempio, con i suoi 930 ettari costituisce l'*habitat* ideale per la nidificazione di specie acquatiche in via di estinzione e specie comprese nell'allegato 1 della direttiva adottata dal Consiglio d'Europa, in data 2 aprile 1979, per la conservazione degli uccelli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se e quali iniziative intenda adottare per eliminare le problematiche connesse alla pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per il personale forestale per l'anno 2023 e quelli successivi.

(4-00631)

[MENIA](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'università e della ricerca e dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

come è noto, per l'iscrizione alle università italiane degli stranieri provenienti dall'estero sono previsti dei corsi di formazione per l'apprendimento della lingua italiana, decentrati negli stessi Paesi di residenza all'estero. Nel panorama della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera, è stata creata l'associazione Certificazione lingua italiana di qualità (CLIQ), che riunisce i 4 enti certificatori: società Dante Alighieri, università per Stranieri di Perugia, università per Stranieri di Siena e università degli studi Roma Tre;

obiettivo dell'associazione è quello di promuovere una cultura della valutazione certificatoria per l'italiano come L2 e garantire un sistema di qualità della certificazione delle competenze linguistiche, in linea con gli *standard* scientifici fissati dal Consiglio d'Europa nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

seguendo quanto previsto ed in funzione degli accordi intercorsi in particolare tra la società Dante Alighieri, le università di Siena e Roma Tre, con la corrispettiva sede decentrata a Tunisi della Dante Alighieri, l'école Format di Sousse di Tunisi, nonché l'istituto di cultura italiana di Tunisi, anche nel 2023, ad inizio luglio, si sono svolti gli esami, con prove scritte, secondo quanto previsto dalla normativa. Il controllo della correttezza dello svolgimento è stato effettuato da personale dell'ambasciata appositamente selezionato;

a quanto appreso dall'interrogante, il personale dell'ambasciata è intervenuto massivamente in tutti i locali dove era in corso la prova scritta, riscontrando non solo una palese negligenza da parte degli esaminandi, ma soprattutto la presenza di copie precompilate del questionario appena distribuito dal personale dell'ambasciata, tracce ben evidenziate in molti dei telefonini degli esaminandi o risposte precompilate su fogli di carta personali e non ammessi in sede di esame. Questi eventi sono stati macroscopicamente constatati dal personale preposto al controllo che, una volta sequestrata l'intera documentazione e tutti i supporti tecnologici utilizzati come indebito ausilio, ha portato il tutto all'attenzione dell'ambasciatore d'Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio;

a quanto risulta all'interrogante, i Ministeri interessati sarebbero stati messi a conoscenza, attraverso il sistema interno di comunicazione d'ambasciata, di quanto accaduto al Ministero dell'istruzione a Roma, con la richiesta di annullamento integrale e generalizzato delle prove scritte per la certificazione di conoscenza della lingua italiana,

si chiede di sapere:

quali elementi siano effettivamente a conoscenza dei Ministri in indirizzo e quali risposte siano state date alla richiesta di annullamento;

se vi siano state segnalazioni, obiezioni, comunicazioni, spiegazioni o rimostranze da parte degli enti certificatori o di coloro che sono stati sottoposti alla prova scritta di italiano;

tenuto conto che il compenso in danaro è stato erogato ai singoli fornitori dei corsi preparatori, se siano stati validati o meno i risultati degli esami per la certificazione del livello di apprendimento della lingua italiana effettuati a Tunisi, e quali siano le effettive spese sostenute dall'amministrazione in relazione a quanto descritto.

(4-00632)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.* - Premesso che:

le modifiche indicate tra le "proposte per la revisione del Pnrr e il capitolo REPowerEu" contengono la modifica di alcune "missioni" e il definanziamento di altre;

in particolare le modifiche che verranno proposte alla Commissione europea prevedono la rinuncia a complessivi 16 miliardi di euro del programma "NextGenerationEU";

secondo le stime, il taglio comporterà la riduzione dei fondi PNRR per la Regione Veneto per complessivi 775 milioni di euro: risorse già previste, approvate e finanziate che ora verrebbero meno;

nella provincia di Vicenza, in particolare, sono state tagliate risorse fondamentali per il territorio, sia sul piano energetico che su quello del contrasto al dissesto idrogeologico;

molti sindaci hanno avviato gare facendo affidamento su dette risorse ed ora non sono stati neanche avvisati dell'opportunità o meno di sospendere i bandi;

in questo contesto è forte la preoccupazione delle comunità coinvolte, che guardavano a quelle risorse per ovviare, finalmente, a *deficit* infrastrutturali e strutturali ormai risalenti, il cui superamento era fino ad oggi a portata di mano;

forti preoccupazioni si hanno anche sul piano delle imprese coinvolte, che non hanno alcuna garanzia di ricevere i compensi dovuti per le misure oggetto di definanziamento e sul proseguimento dei lavori, si chiede di sapere:

a quanto ammontino le risorse del NextGenerationEU che la Regione Veneto non riceverà per effetto

della modifica del PNRR;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per assicurare risorse, tempistiche e garanzie agli enti locali e alle imprese coinvolte negli interventi oggetto di definanziamento, anche al fine di dare risposte concrete alle stazioni appaltanti che si trovano in fase avanzata di affidamento o di esecuzione.

(4-00633)

[TURCO](#), [CATALDI](#) - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

il CIPE, con delibera n. 89 del 13 novembre 2003, preso atto delle risultanze dell'istruttoria, ha approvato il progetto per la realizzazione di un rigassificatore nel porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria) che prevedeva i seguenti interventi di tipo infrastrutturale e industriale: piastra del freddo; completamento e sviluppo del comparto nord; strutture a supporto della mobilità e della sicurezza di utenti ed operatori; reti materiali e viabilità;

il soggetto aggiudicatore è l'Autorità portuale di Gioia Tauro che non ha segnalato interferenze. Per la realizzazione si ricorreva all'appalto integrato e l'ultimazione lavori era prevista entro il 2006. Il costo complessivo degli interventi era di 76,2 milioni di euro, di cui 3,2 per progettazione. Era stato richiesto il finanziamento di 12,2 milioni di euro a carico della legge n. 166 del 2002 per le annualità 2003-2004, di cui 4,6 milioni di euro per avviare l'appalto relativo ad alcuni interventi (piazzale nord e viabilità) e per proseguire la progettazione definitiva, mentre 7,6 milioni di euro, richiesti per il 2004, per appaltare i lavori relativi alle reti materiali e per ulteriori spese di progettazione;

a seguito dell'esperimento e l'aggiudicazione del bando di gara da parte dell'Autorità portuale di Gioia Tauro, è stato dato avvio al procedimento istruttorio autorizzativo. Con decreto congiunto 14 febbraio 2012 del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine di un procedimento istruttorio avviato nel 2005, il Governo ha concesso l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio del terminale di rigassificazione di Gioia Tauro da parte della società LNG Medgas Terminal Srl, che ha come azionista di riferimento Fingas, controllata pariteticamente da Iren e Sorgania;

così come previsto dal provvedimento di autorizzazione, i lavori avrebbero dovuto iniziare entro 18 mesi dalla data di emanazione del decreto ed essere conclusi entro i successivi 42 mesi dalla stessa data. Successivamente, a seguito di istanza di sospensione presentata dalla stessa società, motivata dall'istruttoria del procedimento di concessione demaniale avviato in data 20 marzo 2013 dall'Autorità portuale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2013 (prot. n. 13607), il Governo ha autorizzato la sospensione del termine di inizio lavori, congelando di fatto la realizzazione dell'opera;

dalla rilevazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori sullo stato di attuazione delle opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, che si basava sui dati comunicati dal responsabile unico del procedimento al 31 ottobre 2013, si rilevava che l'intervento di cui alla delibera CIPE non risultava più realizzabile per come riportato nel progetto preliminare approvato, in quanto il rigassificatore era stato collocato in un'area diversa da quella individuata nella delibera. Inoltre si rilevava che a seguito della diversa collocazione del rigassificatore l'area aveva assunto nel piano regolatore dell'Autorità portuale di Gioia Tauro una diversa destinazione d'uso, servizi e forniture;

dalla rilevazione dell'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle opere comprese nel programma delle infrastrutture strategiche, che si basava sui dati comunicati dal responsabile unico al 31 marzo 2016, risultava che, a seguito della definizione del nuovo piano regolatore e del piano strategico di sviluppo dell'intera area, l'Autorità portuale aveva elaborato un nuovo progetto definitivo; solo in data 26 ottobre 2022 durante il voto di fiducia in Senato per l'insediamento del nuovo Governo, il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, rilanciava il progetto e annunciava pubblicamente l'arrivo immediato di un decreto volto a dare il via libera finale alla realizzazione dell'infrastruttura dichiarandola strategica e garantendone in tal modo la sostenibilità finanziaria; considerato che

il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha dichiarato pubblicamente l'intenzione di inserire tale progetto nel nuovo piano energetico del Governo, affinché Iren e Sorgenia, mediante la controllata Medgas Terminal, possano immediatamente realizzare l'infrastruttura per rafforzare l'indipendenza energetica del Paese e ridurre i costi dell'energia;

contrariamente alle ripetute dichiarazioni pubbliche rese da entrambi gli azionisti di controllo, Iren e Sorgenia, e in particolare dall'amministratore delegato di Iren (con un'intervista a "Porta a Porta" del 10 novembre 2022) e dall'amministratore delegato di Sorgenia di essere pronti a costruire il rigassificatore non appena ottenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la controllata, soggetto proponente del progetto, Medgas Terminal, ha dichiarato a soggetti privati di non essere affatto pronta a realizzare il rigassificatore;

addirittura, ha affermato che anche dopo l'ottenimento del decreto da parte del Governo (impegnato nel dichiararlo opera strategica) ogni decisione in merito al riavvio del progetto dovrà essere valutata e approfondita per determinarne persino la fattibilità e l'evoluzione;

le gravissime contraddizioni tra quanto dichiarato pubblicamente dai rispettivi amministratori delegati di Iren e Sorgenia rispetto a quanto invece si dichiara in ambito privato mettono seriamente in dubbio non solo l'affidabilità e la serietà della Medgas Terminal, ma anche la reale possibilità che si realizzi il progetto;

gli azionisti Iren e Sorgenia, a partecipazione pubblica-privata, di fatto soci di controllo e direzione della società di progetto Medgas Terminal, non si occupano della realizzazione di infrastrutture energetiche ma prevalentemente della semplice commercializzazione di gas ed energia, che corrisponde al loro effettivo *core business*;

dalle dichiarazioni pubbliche dell'amministratore delegato di Iren ai *media*, sembra che ci sia l'intenzione di attingere ai fondi pubblici per la realizzazione del rigassificatore e in particolare sembrerebbe che una fetta importante del finanziamento sia auspicata e legata al PNRR che oggi ha subito una radicale rimodulazione, con diversi definanziamenti soprattutto in tema energetico;

il Movimento 5 Stelle è contrario alla realizzazione di tale progetto perché non risponde alle nuove esigenze di contesto e agli obiettivi della transizione ecologica,

si chiede di sapere:

se sia nelle intenzioni del Governo, visti gli evidenti ritardi accumulati, rinunciare alla realizzazione del rigassificatore nel porto di Gioia Tauro, definanziando il progetto, in considerazione degli obiettivi europei del PNRR, nonché dell'inaffidabilità dei soggetti Iren e Sorgenia, in qualità di soci di controllo della Medgas Terminal;

se intenda destinare le risorse stanziare alla realizzazione di impianti a energia rinnovabile o altra forma di investimento *green*.

(4-00634)

[BEVILACQUA](#), [LOREFICE](#), [DAMANTE](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

a maggio 2023, il Ministero dell'economia e delle finanze ha concluso le trattative per il passaggio della compagnia ITA Airways S.p.A. a Deutsche Lufthansa AG. L'accordo prevede, inizialmente, l'acquisizione da parte di Lufthansa del 41 per cento del capitale, focalizzandosi sull'obiettivo che entro il 2025 ITA si trasformi in una compagnia redditizia. A quel punto, il vettore tedesco potrà esercitare l'opzione di acquisto di un ulteriore 49 per cento. La terza fase sarà prevedibilmente dal 2028, con l'opzione per l'acquisizione dell'ultimo 10 per cento di capitale di ITA ("ilsole24ore.it", 19 giugno 2023);

tale trasferimento, secondo quanto riportato da fonti di stampa sulla base di elaborazioni della società CIRIUM, specializzata nell'analisi del settore aereo, sarebbe coinciso con un netto peggioramento, da parte della compagnia, della capacità di rispettare gli orari di decollo e arrivo;

in particolare, ITA Airways sarebbe passata in un anno dall'essere la quarta compagnia in Europa per voli in orario, con l'87,14 per cento di atterraggi puntuali, ovvero con arrivo entro 14 minuti dall'orario previsto, nel maggio 2022, al non rientrare neanche nella *top ten* dei vettori europei a maggio 2023, scendendo al di sotto del 73 per cento di volti in orario. Inoltre, numerosi sono i viaggiatori che hanno

lamentato il cambio di orario di decolli fino a 5 ore, con le ovvie conseguenze che simili modifiche determinano;

anche altre compagnie aeree hanno accusato alcuni ritardi, giustificabili, almeno in parte, con innegabili fattori esogeni, quali la chiusura dello spazio aereo ucraino, le restrizioni sui cieli della Germania derivanti da un'importante esercitazione della NATO e il ritardo nella consegna di nuovi aeroplani da parte delle aziende costruttrici. Altresì, il forte aumento di traffico aereo rispetto agli anni passati sembra essere all'origine di almeno una parte dei ritardi;

considerato che, da un lato, occorre riconoscere come le altre compagnie aeree europee abbiano, in larga parte, saputo meglio affrontare tali fattori esogeni; dall'altro, si apprende sempre da fonti di stampa che sussisterebbero anche gravi problemi di comunicazione tra ITA Airways e i passeggeri rispetto ai ritardi,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ognuno per la propria competenza, non intendano intervenire con urgenza al fine di ripristinare una normale operatività per ITA Airways in termini di regolarità del servizio e di puntualità dei voli.

(4-00635)

[MAIORINO](#) - *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, ha istituito il "fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi", con uno stanziamento annuo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2020;

il fondo è finalizzato alla promozione di attività di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attività nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attività di cura;

considerato che:

in data 15 dicembre 2021, il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso pubblico un avviso che prevede il finanziamento delle proposte progettuali con scadenza il 31 marzo 2022, alle ore 12:00, e che fissa in 3 milioni di euro il totale delle risorse interamente a carico del bilancio del Dipartimento;

ad oggi, ad oltre un anno dalla scadenza e nonostante la commissione di valutazione dedicata abbia completato le attività di verifica, non è stata resa pubblica alcuna graduatoria e nessuna risposta al riguardo è stata fornita dal Ministro di competenza;

non risulta essere stato presentato alcun ulteriore bando;

tenuto conto che, con riferimento alle annualità trascorse (dal 2020 al 2023), risultano inutilizzati 12 milioni di euro che avrebbero dovuto promuovere la formazione delle casalinghe, a partire dal digitale, e la loro possibile inclusione nel mondo del lavoro retribuito,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che impediscono l'applicazione di una norma legislativa che mira ad un'azione di pari opportunità per superare la discriminazione oggi esistente in particolari ambiti lavorativi;

se il Ministro in indirizzo intenda fornire tempi certi per la pubblicazione della graduatoria relativa all'avviso pubblico datato 15 dicembre 2021;

se siano in programma ulteriori avvisi pubblici in materia e con quali tempi.

(4-00636)

[SIRONI](#), [MARTON](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [PIRRO](#), [NAVE](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [MAIORINO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [CATALDI](#), [MAZZELLA](#), [DI GIROLAMO](#), [PIRONDINI](#), [BILOTTI](#), [ALOISIO](#), [CROATTI](#), [GUIDOLIN](#), [BEVILACQUA](#), [NATURALE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

con sentenza n. 160 del 24 luglio 2023 la Corte costituzionale ha disposto l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2006, n. 30, recante "Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai

sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - collegato 2007)";

la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma regionale per contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale ex articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettera s), che esprime ineludibili esigenze di protezione di un bene quale l'ambiente, unitario e di valore primario, che sarebbero vanificate ove si attribuisse alla Regione la facoltà di rimettere indiscriminatamente la cura ad un ente territoriale di dimensioni minori in deroga alla valutazione di adeguatezza compiuta dal legislatore statale con l'individuazione del livello regionale;

considerato che:

come da avviso informativo pubblicato sul sito della Regione Lombardia in data 28 luglio 2023 si evince che "la Consulta ha così statuito l'illegittimità costituzionale della predisposizione, da parte del legislatore regionale, di un modello di distribuzione delle competenze decisionali che individua nel Comune territorialmente competente l'ente al quale è assegnata la cura del procedimento amministrativo di bonifica di un sito inquinato, ex art. 242 del d.lgs. 152/06, in quanto contrasterebbe con la volontà espressa del legislatore nazionale che ai sensi del medesimo articolo, invece, ha attribuito tale potere alle Regioni non prevedendo, peraltro, la possibilità della Regione di delegare tali funzioni amministrative ad un altro ente";

la Regione Lombardia con decreto n. 11357 del 27 luglio 2023 del direttore ambiente e clima, prendendo atto della pronuncia della Corte costituzionale, ha rilevato che dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non potrà più trovare applicazione l'art. 5 della legge regionale n. 30 e, pertanto, i Comuni non potranno più esercitare le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative ivi elencate;

con il decreto è stata inviata specifica comunicazione a tutti i Comuni del territorio lombardo, alle Province, alla Città metropolitana di Milano, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, alle Agenzie di tutela della salute e alle Prefetture, con le prime indicazioni e ricognizioni; le indicazioni prevedono che i Comuni non potranno più esercitare le funzioni relative alle procedure operative ed amministrative elencate, e, conseguentemente, dal giorno successivo alla pubblicazione, le funzioni amministrative indicate all'articolo 5 della legge regionale devono essere esercitate dalla Regione, e, inoltre, che le operazioni e gli interventi di bonifica che siano già stati autorizzati sulla base di piani di bonifica già adottati con atto non più impugnabile potranno proseguire senza alcuna interruzione delle attività;

la suddetta comunicazione precisa, inoltre, che la Regione Lombardia ha intrapreso un confronto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al fine di proporre una modifica normativa risolutiva a livello nazionale che legittimi l'esercizio da parte dei Comuni delle competenze in tema di bonifiche;

la citata sentenza n. 160 del 2023 potrebbe generare le medesime problematiche riscontrate in Lombardia anche nelle altre Regioni italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica;

quali iniziative abbia intrapreso nei confronti della Regione Lombardia;

se abbia attivato una verifica con le altre Regioni italiane per monitorare eventuali ulteriori conseguenze dopo la sentenza n. 160 del 2023 della Corte costituzionale;

più in generale, quali iniziative intenda intraprendere per addivenire ad una modifica normativa risolutiva a livello nazionale.

(4-00637)

[ALUISIO](#), [FLORIDIA Barbara](#), [CATALDI](#), [LOPREIATO](#), [LICHERI Sabrina](#), [DAMANTE](#), [MAIORINO](#), [PIRRO](#), [LICHERI Ettore Antonio](#), [BEVILACQUA](#), [MARTON](#), [GUIDOLIN](#), [MAZZELLA](#), [BILOTTI](#), [PIRONDINI](#) - Al Ministro della giustizia. - Premesso che:

il magistrato di sorveglianza è un organo giurisdizionale monocratico componente, assieme al tribunale di sorveglianza, della magistratura di sorveglianza. Come testualmente riferito sul sito *web* del Ministero della giustizia, ha competenza in diverse materie attinenti all'esecuzione della pena in

carcere, delle misure alternative alla detenzione, delle misure di sicurezza e delle sanzioni sostitutive; in particolare: approva il programma di trattamento del detenuto; decide sulla concessione di permessi, liberazione anticipata, remissione del debito, sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sulle espulsioni di detenuti stranieri e sulle prescrizioni relative alla libertà controllata; autorizza ricoveri ospedalieri e visite specialistiche; autorizza, su parere della direzione dell'istituto, l'ingresso di persone estranee all'amministrazione penitenziaria (ad esempio volontari, formatori); sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria; provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario; determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie; esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia; in sostanza, quest'organo decide sulle richieste avanzate dagli attori che sono oggetto di una pena comminata nella fase di merito del procedimento e provvede in merito alle eventuali decisioni connesse allo svolgimento della pena; ai sensi della "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati", documento pubblicato sul portale ufficiale del Ministero, i permessi sono parte integrante del programma di trattamento dei detenuti, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro; più specificamente, possono essere concessi dal magistrato di sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena; i permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa; la legislazione vigente impone al magistrato di sorveglianza l'obbligo di recarsi di frequente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di conferire e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati per i provvedimenti disciplinari disposti dall'amministrazione penitenziaria o per altri motivi; purtroppo, a fronte del pesante carico di lavoro che incombe sui magistrati, si registra una forte carenza di questa figura, il che pregiudica una pronta risposta alle esigenze e alle domande dei soggetti sottoposti a misura detentiva. Tutto questo comprime il diritto dei detenuti ad avere, dai magistrati di sorveglianza, risposte in tempi regolamentati, rallentando l'applicazione di misure alternative al regime detentivo come dei permessi premio, provocando ritardi nella deliberazione della scarcerazione anticipata, in spregio alla citata Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati; a seguito di alcune visite ed ispezioni effettuate nei mesi scorsi presso alcuni istituti penitenziari, risulta agli interroganti che dette criticità sono riscontrabili in alcuni istituti di detenzione della Campania, come ad esempio la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere "Francesco Uccella", si chiede di sapere: quali siano le modalità attraverso cui il Ministro in indirizzo intende intervenire per affrontare le criticità descritte; se condivida l'opportunità di stanziare apposite risorse, anche del piano nazionale di ripresa e resilienza, con l'obiettivo di incrementare gli organici dei magistrati di sorveglianza al fine di stabilire un rapporto magistrati-detenuti più adeguato alle esigenze di questi ultimi, così da tutelare i diritti e garantire un clima più sereno negli istituti di detenzione; quali provvedimenti abbia adottato o intenda adottare, al fine di migliorare la qualità della vita dei detenuti e agevolarne il reinserimento nella società; se ritenga che il teatro possa essere utilizzato come strumento di rieducazione e, pertanto, se condivida l'opportunità di stanziare ulteriori fondi per la creazione di laboratori teatrali all'interno degli istituti penitenziari; quali iniziative intenda assumere, al fine di garantire il decongestionamento dei sovraffollati istituti penitenziari, anche valutando la realizzazione di nuove strutture, l'ampliamento di quelle esistenti o attraverso il riutilizzo di edifici in disuso.

(4-00638)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1ª Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione):

3-00647 della senatrice Naturale ed altri, su azioni per la lotta agli incendi boschivi dolosi e colposi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 95ª seduta pubblica del 2 agosto 2023, a pagina 350, l'annuncio relativo al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione è sostituito dal seguente: "Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione i senatori: Berrino, Bizzotto, Croatti, De Cristofaro, De Poli, Delrio, Gelmetti, Menia, Pirro e Rosso.

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del medesimo Comitato i deputati: Caparvi, Carmina, Caroppo, Gadda, Giaccone, La Porta, Matteoni, Messina, Ricciardi, e Scarpa."

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.